Anno XVIII - N. 27 — 2 Luglio 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(66) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

LEGGE 8 *giugno* 1925, *n.* 869, *riguardante la organizzazione della Nazione per la guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re ha il compito di organizzare sin dal tempo di pace la Nazione per la guerra.

Art. 2.

Tale organizzazione, che costituisce nel suo complesso la mobilitazione nazionale, consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

La mobilitazione militare consiste nella mobilitazione del Regio esercito, nella mobilitazione della Regia marina, nella mobilitazione della Regia aeronautica e in quella della Regia guardia di finanza.

La mobilitazione civile consiste nella trasformazione della organizzazione di pace, nella organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali, oltre le forze armate.

Art. 3.

In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, quando se ne constati dal Governo la necessità, e nella misura che crederà opportuna, tutti i cittadini, uomini e donne, e tutti gli Enti legalmente costituiti sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione e sono sottoposti ad una disciplina di guerra.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 giugno 1925, n. 144.

Art. 4.

Per l'attuazione della mobilitazione civile saranno istituiti, appena se ne dimostri evidente la necessità, alla dipendenza dei Ministeri competenti e sottoposti per la coordinazione alla Commissione suprema di difesa:

a) un organo al quale spetterà di accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate ed a quelli della popolazione civile;

b) un organo incaricato di provvedere, alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati;

c) un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle forze armate, quanto alla popolazione civile, nonchè al controllo delle industrie alimentari, siano esse statali o private;

d) un organo per la propaganda e per l'assistenza civile, col compito di provvedere alla propaganda nell'interno ed all'estero, alla assistenza delle famiglie dei combattenti e degli emigrati ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.

Allo scopo di opportunamente decentrare l'opera dei quattro organi di cui sopra, verranno istituiti appositi comitati regionali, che avranno la direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, e potranno essere coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).

Art. 5.

La mobilitazione della mano d'opera è preparata dalla Commissione suprema di difesa, in accordo coi Ministeri militari per la parte che riflette i cittadini soggetti ad obblighi militari.

Per quanto sarà possibile però, la mano d'opera verrà tratta da cittadini non aventi obblighi militari, e per quelli che ne hanno, il trattamento sarà uguale a quello dei cittadini mobilitati.

All'atto della mobilitazione nazionale il servizio relativo alla mano d'opera, unitamente al servizio riguardante l'impiego dei prigionieri di guerra passa sotto la giurisdizione di un apposito organo che dovrà svolgere la sua opera in dipendenza delle direttive delle autorità militari.

Art. 6.

Per tutto quanto si riferisce all'azione da svolgersi all'estero (azione industriale, commerciale e di propaganda) gli organi competenti, tutti senza eccezione, devono agire d'intesa col Ministro per gli affari esteri al quale spetta in ogni caso di controllare e coordinare all'estero l'azione degli organi anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove questa azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Art. 7.

E' fatto obbligo a tutti i Ministeri di provvedere perchè gli uffici dipendenti tengano al corrente un proprio progetto di mobilitazione e gli studi che ne dipendono. In essi debbono essere: *a*) prevista la sostituzione del personale adatto precettato fra i cittadini che non abbiano obblighi militari; *b*) raccolti tutti i dati concernenti i paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 4 sempre aggiornati.

Tali studi illustrati dalle necessarie statistiche appositamente compilate saranno comunicate alla Commissione suprema di difesa.

Per i funzionari che, per la speciale natura dei propri compiti, fossero dichiarati insostituibili, ciascun Ministero prenderà accordo coi Ministeri militari.

Analogamente quelli fra i sindacati, le società, le associazioni di qualsiasi genere, che saranno designati dalla Commissione suprema di difesa, sono anch'essi obbligati a tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione che assicuri il funzionamento in tempo di guerra con personale non soggetto ad obblighi militari.

Art. 8.

Sin dal tempo di pace, sulla base delle direttive della Commissione suprema di difesa, dovrà essere dai Ministeri competenti studiato e preventivato un opportuno piano dei consumi da razionare in base alle statistiche previste dall'art. 7, e provveduto a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantità insufficiente.

Art. 9.

In caso di mobilitazione nazionale generale, e in caso di mobilitazione parziale quando la necessità constatata dal Governo lo imponga, e nella misura che crederà, il Governo può requisire, per provvedere alle necessità delle forze armate e della popolazione civile:

1° i servizi individuali o collettivi di tutti i cittadini;
2° i servizi di tutti i sindacati, società ed associazioni comunque esistenti nello Stato;
3° tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunità.

Art. 10.

Il Governo predisporrà apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni per il tempo di guerra.

Art. 11.

Ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra il Governo può procedere, fin dal tempo di pace, e nelle condizioni e con le norme da fissarsi con apposito regolamento, a qualsiasi censimento che esso giudichi opportuno.

I dati così raccolti non potranno servire che ai fini esclusivi dalla mobilitazione e dovranno rivestire carattere strettamene riservato.

Art. 12.

Il Governo presenterà, ai fini del precedente art. 3, un disegno di legge sulla disciplina diguerra.

Con tale legge saranno stabilite anche le sanzioni per le infrazioni alla presente legge.

Art. 13.

Il Governo del Re emanerà apposito regolamento per disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato, in periodo di guerra, nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro Ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare anche in parte, compiti o funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si intendono anche estese ai sudditi e territori delle Colonie.

Art. 15.

Il Governo, ai fini della difesa immediata dello Stato, può avvelersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge, anche prima della mobilitazione parziale o totale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque sptti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — DE' STEFANI — FEDELE — GIURIATI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

R. D. L. 23 ***ottobre*** **1924,** ***n.*** **2089,** ***riguardante le norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto*** (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 573;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 143;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Vista la legge 24 agosto 1922, n. 1215;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2363;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nella parte 1ª, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato da suc-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1924, n. 303.

cessive disposizioni, ed a quelle in vigore nelle zone colpite da terremoti posteriori a quello del 28 dicembre 1908 sono sostituite le seguenti.

Art. 2.

Zone di applicazione.

Nei Comuni o frazioni di Comune che per effetto di leggi e decreti siano dichiarati zone sismiche sono obbligatorie le seguenti norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati.

PARTE I.

Nuove costruzioni.

Art. 3.

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

L'accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno è fatto, caso per caso, dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 4.

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 11,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 10.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento a livello

del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio.

In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri cinque, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere sei metri.

Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a m. 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Si considerano come lati interrati anche quelli aventi muri in comune o confinanti con cantinati di fabbricati contigui.

Art. 5.

Maggiori altezze.

Nei Comuni, le cui amministrazioni ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente, può ammettersi, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio, che l'edificio stesso possa essere a tre piani.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano m. 12 ed in quelli in pendio m. 13,50 purchè la media generale dell'altezza delle fronti non superi m. 12.

Nell'un caso e nell'altro restano ferme le disposizioni del precedente art. 4 per le altezze dei piani, ma la larghezza della strada prospiciente a ciascun edificio e dell'area libera d'isolamento non può essere minore di quella prescritta dall'art. 25, lettera *d*).

Gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai per abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati con sopraelevazione massima di cm. 70, pel livello del suolo stradale, del pavimento del piano terreno. Tale sopraelevazione può raggiungere l'altezza di m. 1,50 verso i cortili e le chiostrine.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali mercè robusti collegamenti coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato dovrà essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 25, lettera *b*) possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio un numero di piani, ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente articolo 4 e nel primo comma di quest'articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni salvo che per il personale necessario alla loro custodia.

La loro altezza non può superare i metri 16 a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dev'essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda per nulla osta di cui al presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione di cui alla parte 3ª del presente decreto può essere concessa dall'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile.

Art. 6.

Misura delle altezze.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza del l'edificio, il quale non potrà avere più di due piani (non compreso l'eventuale cantinato), sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle nel quale terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Inoltre il piano di risega della fondazione non dev'essere a livello inferiore del piano artificialmente creato.

Art. 7.

Fondazioni.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 8.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a secco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 9.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici.

I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera di ferro o di cemento ar-

mato ed i parapetti e gli attici di ferro o di cemento armato: tutte queste soprastrutture debbono essere solidamente collegate con le intelaiature, ove queste esistono, oppure ancorate nelle murature sottostanti.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici e l'altezza dei fumaioli sulle falde del tetto o sul piano di gronda in mancanza del tetto, non deve essere superiore ad un metro.

Sono permessi gli abbaini, purchè costruiti in legname od in ferro, solidamente collegati con le armature del tetto e le gabbie delle scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza e superficie strettamente necessarie. Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di metri due dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica rinzaffata dello spessore non superiore a 3 centimetri.

E' vietato di eseguire al disopra degli edifici in muratura costruzioni in legname od in qualsiasi altro materiale per ricavare ambienti chiusi abitabili.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri due da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze.

Il divieto delle costruzioni al di sopra degli edifici non è applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione delle presenti nuove disposizioni.

Art. 10.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13 gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio. E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di 8 metri l'ossatura di membrature di legno, purchè preparato per resistere agli agenti atmosferici. Le ossature debbono formare un'armatura completa di per sè stante dalla base al tetto saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia o immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature e sia con esso saldamente collegata.

Salvo il caso in cui i proprietari degli edifici contigui si accordino per fabbricare contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sè stante.

Art. 11.

Muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano.

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta, composta di elementi che abbiano le necessarie qualità per assicurarne la non lenta presa e la dovuta resistenza;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata ed, in ogni caso, non mai minore di 60 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso d'intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 7 di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 centimetri almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma *b*) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri uno se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina, od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di m. 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma *b*);

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 13.

Costruzioni di legno.

Le costruzioni di legno, che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 25, lettera *b*), per il lato

prospiciente la strada, e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio d'isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 14.

Volte.

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterranee di qualsiasi genere, anche fra travi di ferro. Sono ammesse le volte del cantinato, purchè, con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo, e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 15.

Solai.

Le strutture portanti dei piani superiori, devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri. I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere collegati fra loro.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai debbono, in numero di una almeno ogni due metri, poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, e ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate fra di loro nei tratti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 16.

Materiali dei soffitti e solai.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 17.

Pareti.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali, od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dalla umidità atmosferica;

b) le strutture murarie indicate alla lettera *b*) del precedente art. 11.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 18.

Montanti.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 19.

Scale.

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 20.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del te

laio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno e cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi dovranno avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura i vani di porte e finestre debbono essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a m. 1,50.

Art. 21.

Costruzioni in aggetto.

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri d'ambito più di cm. 70, e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio e con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di cm. 50 e debbono eseguirsi sempre a struttura leggera e solidale col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda se di lamiera.

Art. 22.

Catene.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 9 reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 15 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per metro quadrato, anche se bagnato.

Art. 23.

Terrazze.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di kg. 70 per metro quadrato.

Art. 24.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, non devono essere mai fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Per i piccoli sostegni, oltre che per le diramazioni nell'interno degli edifici, può prescindersi dall'isolamento dietro esame e parere favorevole del locale ufficio del Genio civile, da richiedersi volta per volta.

Art. 25.

Strade.

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di queste ultime, siano oppur no dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe di norma metri 10.

Il Prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 6 e metri 4;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 12, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, la quale sarà aumentata di metri 4 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

c) qualora si vogliano costruire edifici di altezza superiore a quella stabilita dai precedenti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore a quelle massime consentite nei casi previsti negli articoli 4 e 5 per la parte fronteggiante strade e aree, destinate a pubblico passaggio, è prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio. La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, potranno essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dev'essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto ed in ogni caso non inferiore a metri 4, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio la sua larghezza dovrà essere eguale a quella prescritta per le strade del precedente comma *a*);

f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a m. 2,50, il vicino dovrà tenersi, dalla fabbrica predetta, alla distanza prescritta dai precedenti comma *d*) ed *e*), oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati, anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

Art. 26.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati, qualora prospettino su strade, non possono avere verso di queste altezze maggiori della larghezza stradale, quando sulla strada stessa si possa fabbricare da ambedue i lati e la larghezza sia almeno di metri 5. Qualora a giudizio del Genio civile e su richiesta dell'autorità comunale, si debba fabbricare da un solo lato, l'altezza dell'edificio non può superare la larghezza stradale aumentata di metri 4, fermi restando i limiti di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

Nel caso di minore larghezza stradale, o qualora si vogliano costruire edifici di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma *c*) e *d*) del precedente art. 25. Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate a pubblico passaggio, si applicano le disposizioni dei comma *e*) e *f*) dello stesso art. 25.

Art. 27.

Divieti ed eccezioni.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni di edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di metri 10 o di metri 12, se è consentito a termine del primo comma del precedente articolo 5. o quella minore consentita dalla larghezza della strada su cui prospettano gli edifici;

b) i lavori di ampliamenti di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre,

sotto i limiti fissati dall'art. 25 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

E' consentita la sopraelevazione di edifici o parte di essi prospettanti su strade di larghezza inferiore a quella stabilita dall'art. 25, purchè l'edificio si trovi in condizioni di sopportare il maggior carico e la sopraelevazione sia eseguita con osservanza delle presenti norme, e l'altezza complessiva dell'edificio non superi metri 8 in ritiro dal fronte stradale in misura eguale a metà dell'altezza della sopraelevazione, salvo casi speciali da autorizzarsi volta per volta nei limiti massimi consentiti.

Art. 28.

Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici, con ossatura di cemento armato o completamente metallica, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche, ad esso trasmesse del moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono, debbono assumersi uguali ad un ottavo, pel piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'articolo 5; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Per tutti gli altri edifici, sia al piano terreno che ai piani superiori, tale rapporto dovrà assumersi sempre uguale ad un sesto.

Nei calcoli, che devono portare la firma di un ingegnere, non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Art. 29.

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione.

Per gli edifici di comune abitazione, a due piani, possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

al piano superiore cm. 30 + 30 con 4 tondini di mm. 18;
al piano terreno cm. 40 × 40 con 4 tondini da mm. 25;
avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per 10, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4,50;

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano lo grossezza eguale a cm. 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno, con telai di cemento armato per i vani di porte e finestre a norma del precedente articolo 20;

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediane dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da mm. 18 inferiori e due da 14 superiori;

al livello del pavimento, sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze è compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e trasversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

sezioni mediane di cm. 50 × 60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm. 50 × 80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali dovranno essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentati del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature saranno considerate come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate pel calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali dovranno essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici dovranno avere necessariamente un cantinato si potranno prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venisse poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi dovranno avere uno spessore non inferiore a cm. 80.

PARTE II.

Ricostruzioni.

Art. 30.

Ricostruzioni.

Le ricostruzioni, totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti, debbono eseguirsi con tutte le norme

della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 31.

Altezze.

Tolto il caso delle esistenze del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade, che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'articolo 35, purchè non inferiori a metri 4.

Tali edifici possono avere un'altezza di metri 7, e quella maggiore pari ad una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano ed, in ogni caso, non superiore a metri 10 o a metri 12, nei casi che tale altezza sia ammessa a sensi del precedente articolo 5, primo comma, con un numero di piani non maggiore di quello prescritto agli articoli 4, 5 e 42 del presente decreto.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa. In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

Nei casi speciali, contemplati nell'articolo 25 *a*), le ricostruzioni, di cui al precedente articolo, possono eseguirsi sui primitivi allineamenti, anche quando la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, purchè non sia superata l'altezza di metri 6.

Negli stessi abitati, per le ricostruzioni previste nel presente articolo, i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

Art. 32.

Utilizzazione delle fondazioni esistenti.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, e, nel caso che le presentino, debbono essere riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

PARTE III.

Riparazioni.

Art. 33.

Riparazioni.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 34.

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 35.

Altre strutture.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono:

1° Sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

2° Rendere i tetti non spingenti, con l'apposizione di opportune catene;

3° Ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 9 e 21, e disporre le condotte e le casse di scarico, di qualsiasi specie, in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 4 e 5, a meno che le loro condizioni sta-

tiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'ufficio del Genio civile.

Art. 36.

Edifici pubblici.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie di quelli aventi valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento, udita la Regia soprintendenza competente.

Art. 37.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

Art. 38.

Rafforzamenti.

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantesi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente articolo 35, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 39.

Demolizione e riparazioni delle murature.

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dall'articolo 8, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto dall'art. 38, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Art. 40.

Demolizioni e riparazioni di edifici in cemento armato.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 41.

Edifici non interamente caduti.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme della presente parte, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere eguale a quella permessa, a norma del precedente articolo 31.

PARTE IV.

Norme igieniche.

Art. 42.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3.

E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche nonchè quella dei vani degli abitati di montagna, sia di m. 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani è consentita la costruzione a 3 piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 5.

Art. 43.

Edifici scolastici.

Nella costruzione di edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI.

Art. 44.

Denunzia dei lavori.

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, nonchè, per gli edifici di cui all'art. 28, dell'ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del sindaco.

In ciascun Comune dovrà essere tenuto constantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 57.

Art. 45.

Penalità delle contravvenzioni.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 3000. Alla pena medesima soggiace oltre che il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 46.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale sottoscritto dall'ufficiale che ha accertata la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al Prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 56.

Art. 47.

Emissione del decreto penale.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio e questa, anche per le opere non tempestivamente modificate, nonchè il pagamento di un ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti, in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

Art. 48.

Istanze per il dibattimento.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 49.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al provvedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 45.

Il Prefetto o il Sottoprefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile provvederanno, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 50.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'im-

putato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 51.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44 il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'Amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

Art. 53.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizioni di ufficio.

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma *c*) dell'art. 47.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'Esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette e ne effettui il

pagamento al patronato Regina Elena, dedotte le spese di riscossione.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma *c*) dell'art. 47.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

Art. 55.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 56.

Provvedimenti d'iniziativa del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al Prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli

ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.

Qualora il costruttore richiesto non li esibisca, dovrà essere denunziato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvederà a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, costruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedono per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Applicabilità delle presenti norme.

Per le opere i cui progetti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme siano già stati approvati o sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici, può essere richiesto dall'interessato che i lavori siano eseguiti in conformità delle presenti nuove norme.

Art. 59.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il Tribunale competente, sopra richiesta del Pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali precedentemente emesse relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati. Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, può assegnare un nuovo termine per

modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile le sanzioni previste dall'art. 47.

Art. 60.

Località in cui è vietata la costruzione.

In tutti i Comuni colpiti dai terremoti, nei quali sono estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti od abbattuti esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed altre località che si trovino in analoghe condizioni, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purchè tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali. In tali località il Prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro, i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Può concedere anche che siano eseguite riparazioni murarie, purchè si tratti di case ad un solo piano e riconosca di potere concedere sotto determinate cautele l'abitabilità definite delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme del presente decreto.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 61.

Penalità.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte V del presente decreto.

Art. 62.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 11 *giugno* 1925, *n.* 996, *contenente modificazioni alle disposizioni vigenti sull'ordine per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, ed i successivi decreti coi quali è disciplinato l'ordine per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, contenente i nuovi quadri di classificazione del personale ferroviario;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e le cariche di direttore generale e vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazioni, il direttore generale ed i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato di cui ai rispettivi Regi decreti di nomina 26 maggio 1924 e 26 giugno 1924 vanno considerati appartenenti alla categoria IV; i membri del Consiglio di amministrazione di cui al R. decreto 22 maggio 1924, n. 868, ed i funzionari appartenenti al 1° grado delle tabelle di classificazione ferroviaria allegate al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sono collocati nella categoria VI.

Gli altri funzionari dell'Amministrazione ferroviaria sono posti nelle stesse categorie delle precedenze a Corte alle

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno 1925, n. 146.

quali appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado in conformità dei gradi stabiliti dalle rispettive tabelle di classificazione allegati ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 aprile 1925, n. 405.

Nella rispettiva categoria il direttore generale, vice direttori generali, consiglieri di amministrazione e funzionari delle Ferrovie dello Stato prendono il posto immediatamente successivo a quello occupato dai magistrati in virtù del R. decreto 14 novembre 1924, n 1798.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* · ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE *del* 15 *giugno* 1925, *n.* 2610, *che fissa i posti da conferirsi agli idonei dei concorsi interni indetti con il D. M.* 12 *dicembre* 1924, *n.* 1322.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI.

Visto il R. D. 30 ottobre 1924, n. 1818;
Visto il D. Ministeriale del 12 dicembre 1924, n. 1322;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Art. 1. — I posti da conferirsi agli agenti che risulteranno compresi nella graduatoria di merito del concorso interno da tenersi fra agenti ex-combattenti a posti di Segretario tecnico, a posti di Segretario, a posti di Disegnatore, a posti di Assistente dei lavori di 1ª classe ed a posti di

Sotto Capo restano così fissati alla data della graduatoria stessa:

per la qualifica di Segretario Tecnico posti n. 40;
per la qualifica di Segretario posti n. 50;
per la qualifica di Disegnatore posti n. 3;
per la qualifica di Assistente dei lavori di 1ª classe posti n. 2;
per la qualifica di Sottocapo posti n. 20.

Art. 2. — I posti da conferirsi agli agenti che risulteranno compresi nella graduatoria di merito del concorso interno da tenersi fra agenti ex-combattenti a posti di Aiutante applicato, a posti di Comomesso, a posti di Aiutante Disegnatore, ed a posti di Assistente dei lavori, restano così fissati alla data della graduatoria stessa:

per la qualifica di aiutante applicato, posti n. 60;
per la qualifica di Commesso, posti n. 120;
per la qualifica di aiutante Disegnatore, posti n. 20; (grado 11°, tabelle 1° aprile 1925).
per la qualifica di Assistente dei lavori, posti n. 15; (ora Sorvegliante lavori gr. 11, tabelle 1° aprile 1925).

Art. 3. — Qualora per qualcuna delle qualifiche suindicate il numero degli idonei eventualmente non raggiungesse il quantitativo dei posti messi a concorso, è lasciata la facoltà all'Amministrazione di devolvere i posti non coperti ad altra delle qualifiche, nelle quali si verificasse eccedenza di idonei.

Roma, lì 15 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 67.

Riutilizzazione carri di ferrovie secondarie italiane.

(Vedi ordine di servizi n. 2-1925).

In relazione al contenuto dell'art. 6, 2° capoverso dell'Ordine di servizio n. 2 (*Bollettino Ufficiale* n. 1/1925), si avverte che anche i carri delle seguenti Ferrovie Secondarie Italiane possono essere riutilizzati, da parte delle F. S., per stazioni poste sulle linee che il carro deve percorrere nel viaggio di ritorno ed, in quanto ne esista la possibilità, anche per oltre la ferrovia proprietaria, purchè ne venga percorso un tratto:

Udinesi, Parma-Suzzara, Conegliano-Vittorio, Thiene-Rocchette, Ferrara-Copparo, Arezzo-Stia, Bolognesi, Adria-Piove, Suzzara-Ferrara, Reggio-Emilia, Sondrio-Tirano, Nord-Milano, Massa Marittima-Follonica Porto, Castelbolognese-Riolo dei Bagni, Fano-Fermignano, Soresina-Soncino, Aquila-Capitignano, Bolzano-Caldaro-Mendola, Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide.

Ordine di servizio N. 68.

Norme per la sospensione e ripresa dell'accettazione dei trasporti delle cose interessanti località o linee ingombre.

1° *Principii generali.* — Ogni qualvolta, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1 § 1 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in servizio interno e dell'art. 5 della Convenzione internazionale di Berna, non si possa dare subito corso ai trasporti per determinate località o linee, bisogna ricorrere alla dichiarazione d'ingombro sospendendo l'accettazione dei trasporti.

Per le località ingombre di cose in arrivo, l'accettazione dei trasporti destinati alle località stesse viene sospesa allorquando, tenuto conto anche dei carri carichi fatti trattenere in altre località e nonostante tutti i provvedimenti adottati in precedenza per intensificare lo scarico ed il ri-

tiro dei trasporti, si verifichi un arretrato pari a tre giorni di lavoro normale e persistano le cause che lo hanno determinato.

Per le località o linee ingombre di carri in transito, l'accettazione dei trasporti di transito viene sospesa allorquando, tenuto conto anche dei carri fatti trattenere in altra località e non ostante l'intensificazione delle manovre e dei mezzi di smistamento e di inoltro, si verifichi una giacenza pari a tre volte la normale potenzialità di transito e persistano le cause che hanno determinato l'ingombro, senza che si sia potuto provvedere altrimenti, o sufficientemente, con la deviazione dei trasporti.

Non si deve sospendere l'accettazione delle cose per una Ditta (raccordata o non), che ne faccia richiesta allo scopo di evitare, con tale provvedimento, l'ingorgo del proprio stabilimento o soste di carri in stazione.

Soltanto eccezionalmente la sospensione potrà essere limitata ai soli trasporti diretti ad un raccordo, e cioè quando il traffico dello stabilimento raccordato sia assolutamente prevalente su quello generale della stazione, o quando una parte dei carri carichi destinati al raccordo si riversi in stazione con pericolo d'ingombro.

Tutto quanto precede, riferentesi alla sospensione dell'accettazione dei trasporti, è indipendente dai provvedimenti da adottarsi in confronto dei trasporti già accettati ed in corso di esecuzione, pei quali l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi della sospensione dei termini di resa, seguendo le modalità dettate dall'art. 44 § 3 delle Condizioni e Tariffe, anche agli effetti della Disposizione esecutiva § 6 all'art. 14 della Convenzione di Berna.

2° *Ufficio che dirama l'ordine di sospensione o di ripresa dell'accettazione dei trasporti.* — L'ordine di sospensione ed eventualmente di ripresa viene emesso, di regola, dalla Sezione Movimento e Traffico, nella cui circoscrizione si trovano le località o le linee ingombre.

Ove le stesse cause d'ingombro interessassero località limitrofe o linee appartenenti a più di un Compartimento, l'ordine di sospensione viene diramato dal Servizio Movimento e Traffico, in seguito a motivata proposta delle Sezioni interessate.

Gli ordini di sospensione non devono essere diretti ai Compartimenti, dai quali sia notorio che non si effettuano trasporti per le località o le linee dichiarate ingombre, nè a Compartimenti molto distanti dalle medesime, ogni qual-

volta si preveda di poter rientrare nelle condizioni normali in breve volgere di tempo.

3° *Trasporti permanentemente esclusi dalla sospensione.* — S'intendono, di massima, sempre esclusi dalle sospensioni, anche se provenienti da altre Ferrovie, Tramvie e Società di Navigazione lacuale o marittima, ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza, *senza che occorra farne menzione speciale nella formula della disposizione di sospensione*, i seguenti trasporti:

— spedizioni a bagaglio;

— merci a G. V. a carro o in piccole partite paganti sopratassa di acceleramento (40 e 70 per cento);

— bestiame e cose destinate alla alimentazione umana (escluso il vino);

— medicinali;

— generi di monopolio di Stato;

— fiammiferi;

— ghiaccio e neve;

— trasporti in servizio, dichiarati indilazionabili;

— carbone vegetale, carbonella di legno e fascine di minuta legna;

— benzina e petrolio;

— bombole per gas, cariche o vuote;

— carta ed inchiostro per giornali;

— concimi chimici;

— solfato di rame e preparazioni anticrittogamiche, antifilosseriche, antiperonosporiche;

— masserizie usate (sgomberi per cambio di dimora);

— animali, effetti, attrezzi, furgoni e carri di cui la concessione speciale IX;

— trasporti destinati agli stabilimenti raccordati, quando non sia esplicitamente detto il contrario nell'ordine di sospensione.

Per le località o linee ingombre non sono ammesse rispedizioni di merci di vietata accettazione, eccezione fatta per i trasporti provenienti dall'estero e appoggiati ai transiti internazionali di terra per la rispedizione in Italia.

4° *Formula dell'Ordine di sospensione.* — L'ordine di sospensione viene, di massima, diramato a mezzo di Indirizzo Sesto, da presentarsi all'Ufficio telegrafico almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento. Ciò a parziale deroga del punto 10 dell'Ordine di servizio 132-1921.

La formula da usare è la seguente:

« *Indirizzo Sesto* » (quando ne sia il caso, specificare i Compartimenti non interessati).

« *Numero* . . . . . . *Per* . . . . . . » (indicare sinteticamente il motivo della sospensione: affluenza arrivi o trasporti in transito, lento scarico, sciopero, ecc.), oppure « *Su richiesta della* . . . . . . » (se si tratta di sospensione disposta su domanda di altra Amministrazione) « *rimane sospesa dal* . . . . . . » (in tutte lettere) « *al* . . . . . . » (in tutte lettere) « *accettazione trasporti* . . . . . . » (specificare la categoria dei trasporti sospesi; e cioè, se a grande velocità, piccola velocità, a carro, in piccole partite) « *fatta eccezione per* . . . . . . » (cose eventualmente escluse dalla sospensione oltre quelle indicate al punto 2°) o altrimenti « *compresi* . . . . . . » (indicare quali oppure tutti i trasporti normalmente esclusi dal punto 2°) « *destinati a* (o *di transito da*) . . . . . . » (località o linee per le quali è disposta la sospensione) firma ».

I giorni indicati nel telegramma s'intendono compresi nel periodo di sospensione.

Quando non si possa presumere, neppure approssimativamente, la data di cessazione, si dica « *fino nuovo avviso* ». In questi casi però, appena possibile, deve essere diramato l'Indirizzo Sesto di ripresa dell'accettazione dei trsporti sospesi, avendo cura di citare nel dispositivo, oltre al numero e alla data dell'Indirizzo Sesto che si abroga, anche il nome delle stazioni o delle linee per le quali viene ripresa l'accettazione dei trasporti.

Il testo dell'Indirizzo Sesto, sia per la sospensione sia per la ripresa, va riportato integralmente nel prossimo Foglio Disposizioni della Sezione emittente, inviandone copia a tutti gli Uffici, cui è stato diramato il telegramma.

Ad evitare che siano indebitamente accettati trasporti per stazioni dichiarate ingombre, pel fatto che i mittenti asseriscono che i destinatari sono raccordati con la stazione, mentre tali non sono, la Sezione Movimento e Traffico, nella cui giurisdizione si trova la stazione ingombra, nel pubblicare il telegramma Indirizzo Sesto sul Foglio Disposizioni, fa seguire al telegramma stesso l'elenco alfabetico delle Ditte raccordate o utenti di raccordo. Caso diverso, pratica l'annotazione « Nessun raccordo nella stazione ».

Le altre Sezioni Movimento e Traffico riportano tale elenco o annotazione, nel rispettivo Foglio Disposizioni, nel quale è trascritto l'Indirizzo Sesto, od in Foglio Disposizioni successivo.

Ove la sospensione comprenda gli stabilimenti raccordati, non occorre la pubblicazione dell'elenco.

5° *Compito del Servizio, della Sezione Movimento e Traffico e dei Circoli di ripartizione.* — Il Servizio Movimento e Traffico, quando emette il telegramma Indirizzo Sesto, fa subito seguire copia epistolare a tutti gli uffici destinatari; la Sezione, che emette l'Indirizzo Sesto, fa invece seguire il Foglio Disposizioni, che invia a detti uffici e serve per la comunicazione scritta ai Circoli di ripartizione ed alle stazioni del Compartimento. Ugualmente procedono le Sezioni, tica col contenuto dell'Indirizzo Sesto, ogni qualvolta il ai propri Circoli ed alle proprie stazioni.

In precedenza alla distribuzione del Foglio Disposizioni, le Sezioni diramano alle proprie stazioni Circolare telegrafica col contenuto dell'Indirizzo Sesto, ogni qualvolta il provvedimento debba avere inizio immediato o dal giorno successivo.

Riscontrandosi discrepanze le Sezioni inviano *errata-corrige* ai Circoli ed alle stazioni a mezzo del telegrafo o del successivo Foglio Disposizioni, a seconda dei casi.

I Circoli di ripartizione dànno atto di ricevimento dell'ordine di sospensione alla propria Sezione (Reparto Circolazione Veicoli) ed al Servizio Movimento e Traffico (Ufficio Circolazione Veicoli) a mezzo dei rapporti giornalieri mod. M-179. Indipendentemente da ciò, le Sezioni debbono confermare, alla loro volta, telegraficamente il ricevimento dell'Ordine di sospensione all'ufficio emittente; questo, se del caso, sollecita la conferma ripetendo telegraficamente il testo del dispositivo.

Ogni Sezione Movimento e Traffico, sui Fogli Disposizioni del 1° e 16 di ciascun mese riepiloga le sospensioni in vigore alle date suddette.

All'uopo le Sezioni ed i Circoli di ripartizione tengono al corrente ed in particolare evidenza una tabella di tutte le sospensioni in vigore.

6° *Compito delle stazioni.* — Le stazioni dànno subito atto di ricevimento dell'ordine di sospensione con annotazione sul rapporto giornaliero mod. M. 141.

Chi riceve il Foglio Disposizioni con l'ordine di sospensione deve consegnarlo immediatamente al titolare della stazione o dello scalo (o chi per lui), il quale ne dà avviso alla Gestione interessata e sorveglia la immediata compilazione ed affissione dell'avviso al pubblico, mod. M. 178-*a* (allegato *A*), avendo cura di fare applicare sullo stesso il

timbro ad umido ed inserendovi la data del giorno dell'affissione.

Quando la sospensione riguardi altre Ferrovie, Tramvie o Società di Navigazione Nazionali ed estere con le quali esiste servizio cumulativo o di corrispondenza, l'avviso al pubblico viene dato col mod. M 178-*b* (Allegato *B*).

Cessato il periodo della sospensione, il Titolare della stazione o della scalo (o chi per lui) ritira gli avvisi mod. M. 178-*a* e mod. M 178-*b* che conserva in atti, per essere in grado di produrli, in qulsiasi momento come prova dell'avvenuta affissione. Egli resta personalmente responsabile delle conseguenze che possono derivare dalla inosservanza di siffatta perscrizione.

7° *Rapporti con le Ferrovie Tramvie e Società di Navigazione lacuali e marittime, in servizio cumulativo italiano o di corrispondenza.* — I Capi delle stazioni a contatto con Ferrovie, Tramvie e Società di Navigazione con le quali esista servizio cumulativo italiano o di corrispondenza, consegnano subito copia dell'Indirizzo Sesto al Rappresentante di quelle Amministrazioni, ritirandone ricevuta.

Dell'avvenuta comunicazione dànno notizia al Circolo di ripartizione sul quadro « Annotazioni » del rapporto M. 141. A sua volta il Circolo ripete la conferma alla Sezione sui mod. mod. M. 179 della giornata.

Se ciò nonostante le Aziende a contatto facessero affluire al transito trasporti indebitamente accettati nei giorni di sospensione, il Capo stazione rifiuterà i trasporti stessi, informandone per iscritto il Rappresentante e la propria Sezione.

Quando si verifichi la necessità da parte delle Ferrovie, Tramvie e Società di Navigazione aventi servizio cumulativo italiano o di corrispondenza, di far sospendere l'accettazione dei trasporti destinati alle proprie linee, le medesime ne dànno avviso alla Sezione Movimento e Traffico a contatto, con la specificazione della durata della sospensione e dei trasporti pei quali si deve fare eccezione, senza, in questi casi, considerare quelli di cui al punto 2° del presente Ordine di servizio.

La Sezione Movimento e Traffico a contatto provvede per l'emissione del relativo Indirizzo Sesto, comportandosi pel seguito come se si trattasse di provvedimento relativo a linee dell'Amministrazione.

Nei casi in cui si verifichi forte affluenza di trasporti destinati a Ferrovie, Tramvie e Società di Navigazione a contatto pei quali non corrisponda adeguato ritiro da parte

delle Aziende stesse, il Capo della stazione interessa per iscritto il Rappresentante di quelle Amministrazioni a sollecitare il ritiro dei trasporti, e della comunicazione chiede cenno di ricevimento. Qualora, nonostante l'avvenuta sollecitazione, il ritiro continui ad essere inferiore all'intensità degli arrivi, il Capo della stazione a contatto ne informa telegraficamentee la propria Sezione Movimento e Traffico che, accertata la situazione di fatto, emette, se del caso, di propria iniziativa, l'ordine di sospensione di accettazione dei trasporti per l'Azienda a contatto.

In ogni caso, negli Indirizzi Sesto, coi quali viene sospesa l'accettazione dei trasporti per località o linee appartenenti ad altre Amministrazioni italiane, deve essere indicata esplicitamente, oltre che il transito interessato alla sospensione, l'esatta denominazione dell'Azienda esercente e della linea o stazione per le quali si sospende l'accettazione dei trasporti.

8° *Rapporti colle Ferrovie estere.* — La Sezione Movimento e Traffico che emana l'ordine, quando ravvisi l'assoluta necessità di far sospendere l'accettazione delle spedizioni anche su qualche Ferrovia estera, ne fa esplicita indicazione nell'Indirizzo Sesto.

A tale effetto le comunicazioni alle Ferrovie estere, spettano:

per le linee Francesi alla Sezione Movimento e Traffico di Torino;

per le linee Svizzere alla Sezione di Milano;

per le linee austriache e jugoslave alla Sezione di Trieste.

La Sezione a contatto con ferrovie estere provvede per la consegna del telegramma, ai Rappresentanti delle Amministrazioni a contatto, facendone ritirare ricevuta con la data e l'ora di consegna.

La stazione di confine deve inviare giornalmente alla propria Sezione un elenco delle spedizioni indebitamente giunte dalla Ferrovia estera a contatto, con data di accettazione cadente nel periodo sospensivo, avvisando anche il rappresentante della Ferrovia stessa.

Settimanalmente la Sezione indica con apposito prospetto al Servizio Movimento e Traffico, oltre agli estremi delle spedizioni indebitamente accettate, i numeri di servizio e le marche di proprietà dei carri esteri che vengono nostro malgrado ricevuti, per averne norma nella liquidazione dei conti di nolo.

Qualora, per invito delle Ferrovie interessate, debba es-

sere sospesa l'accettazione dei trasporti per località dell'estero, la procedura da seguire è la seguente:

La Sezione Movimento e Traffico di Torino, per le linee francesi, la Sezione di Milano, per le linee svizzere, e la Sezione di Trieste, per le linee austriache e jugoslave, ricevuto l'invito di sospendere l'accettazione dei trasporti per una determinata località estera, dirameranno telegraficamente l'ordine a mezzo Indirizzo Sesto, avendo cura di non comprendere nell'indirizzo stesso Compartimenti molto distanti, ogni qualvolta la sospensione sia di breve durata.

Ricevuto l'Indirizzo Sesto, le Sezioni, i Circoli di ripartizione e le Stazioni procedono come se si trattasse di una sospensione interna.

Il nostro Capo Stazione od il nostro Delegato della stazione di confine debbono inviare giornalmente alla propria Sezione Movimento e Traffico un elenco delle spedizioni giunte per la località dichiarata ingombra ed accettate durante il periodo sospensivo. La Sezione provvede disciplinarmente avverso i dipendenti responsabili di trasgressioni, e comunica prontamente le infrazioni che riguardano altre stazioni, alle Sezioni interessate per i provvedimenti disciplinari di loro competenza.

9° *Indebita accettazione di spedizioni durante i periodi di sospensione.* — Il Capo della stazione o scalo dichiarato ingombro rimette alla propria Sezione ogni sera, a cominciare dal secondo giorno della sospensione un elenco dei trasporti, indebitamente accettati, giunti nelle 24 ore precedenti.

Così pure fanno, sia le stazioni che devono trattenere o ricoverare temporaneamente carri carichi per conto di quella ingombra, sia i transiti, quando la sospensione di accettazione riflette anche i trasporti in transito.

La Sezione, fatto lo spoglio degli elenchi, provvede disciplinarmente contro i dipendenti responsabili di trasgressioni, e comunica prontamente le infrazioni, che riguardano altre stazioni, alle Sezioni interessate per i provvedimenti disciplinari di loro competenza.

L'ordine di servizio N. 21-1922 è abrogato e sostituito dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 6.

Mod. M. 178-a

Allegato **A** *all'ordine di servizio N. 68-1925.*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

AVVISO.

L'Amministrazione, con riferimento all'art. 1, paragrafo 1° delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, attuate con Regio Decreto 12 novembre 1921, n. 1585, avverte il pubblico che l (1) . . . . è — sono — dichiarat. . ingombr . . dal (2) . . . . al (2) . . . . . . compresi.

Resta quindi sospesa in detto periodo di tempo, l'accettazione dei trasporti a (3) . . . . ivi destinati, eccezione fatta, oltre per quelli sotto specificati, per (4) . . . .

. . . . . li . . . . 192. .

Timbro della stazione

Il Capo Stazione

. . . .

(1) Stazione, Stazioni oppure linea, linee.

(2) Indicare i giorni; se il termine non è determinato esporre: « fino nuovo avviso ».

(3) G. V.; P. V.; a carro, in piccole partite. Se nella sospensione sono inclusi anche gli stabilimenti raccordati, indicarlo.

(4) Indicare le eccezioni. Resta inteso che se invece la sospensione è estesa anche a trasporti di cui la nota in calce occorre specificarlo.

Nota. — Eccezioni permanenti: spedizioni a bagaglio; merci a G. V. a carro o in piccole partite paganti sopratasse d'acceleramento (40 e 70 %); bestiame o cose destinate all'alimentazione umana (escluso il vino); medicinali, generi di monopolio di Stato; fiammiferi; ghiaccio e neve; trasporti in servizio dichiarati indilazionabili; carbone vegetale, carbonella di legna e fascine di minuta legna; benzina e petrolio; bombole per gas cariche o vuote; carta ed inchiostro per giornali; concimi chimici; solfato di rame e preparazioni antigrittogamiche, antifilosseriche, antiperonosporiche; masserizie usate (sgomberi per cambio di dimora); animali, effetti, attrezzi, furgoni e carri di cui la concessione speciale IX (trasporti destinati agli Stabilimenti raccordati.

Mod. M. 178-*b*

Allegato **B** *all'ordine di servizio N. 68-1925,*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

AVVISO.

Si avverte il pubblico che (1) . . . . ha dichiarat . . ingombr . . dal (2) . . . . al (2) . . . . (compresi) l.. stazion.. di . . . .

Per richiesta della predetta Azienda resta sospesa, in detto periodo di tempo, l'accettazione di trasporti di cose a (3) . . . . ivi destinati, transito (4) . . . . eccezione fatta (5) . . . .

. . . . li . . . . 192 . .

Timbro della stazione

Il Capo Stazione

. . . .

(1) Indicare il nome della Ferrovia o Società che ha chiesto la sospensione.

(2) Indicare i giorni; se il termine non è determinato, esporre: « fino a nuovo avviso ».

(3) G. V.; P. V.; a carro, in piccole partite.

(4) indicare il transito interessato.

(5) Indicare le eccezioni.

Circolare N. 37.

Carri F. S. di proprietà privata - Elenchi dei carri e delle Ditte proprietarie.

Si porta a conoscenza che sono stati pubblicati e vengono distribuiti a cura del Servizio Materiale e Trazione di Firenze:

1° l'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 giugno 1924;

2° l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925.

Il primo elenco sostituisce quello pubblicato alla data del 31 dicembre 1920 e le appendici 1ª e 2ª riguardanti le modificazioni avvenute ai carri negli anni 1921 e 1922. Esso viene distribuito agli Uffici dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione ed agli Uffici, Agenzie Doganali e transiti di confine dipendenti dal Servizio Movimento e Traffico.

Il secondo Elenco, che comprende la numerazione progressiva riservata ai carri di ciascuna ditta, e l'indicazione esatta della scritta di proprietà (ragione sociale) che deve figurare sui carri stessi, sostituisce quello pubblicato alla data del 28 febbraio 1922 e viene distribuito a tutte le stazioni della Rete perchè possano conoscere l'indirizzo delle Ditte specialmente per gli avvisi da darsi in caso di avarie, avvertendo però che per ogni chiarimento, informazione od irregolarità relative ai carri privati, le stazioni stesse dovranno rivolgersi unicamente alla propria Sezione Movimento e Traffico.

Tali pubblicazioni dovranno essere conservate quali oggetti inventariali e tenute al corrente con le aggiunte e le modificazioni che saranno comunicate in apposite Appendici.

Presso il Servizio Materiale e Trazione, l'Elenco dei carri trovasi in vendita ai privati al prezzo di Lire venticinque (L. 25) la copia fino a esaurimento della scorta esistente e le successive Appendici al prezzo che sarà stabilito di volta in volta a seconda della loro entità.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 38.

Radiazione dal parco F. S. di un carro refrigerante di proprietà privata.

Il carro refrigerante privato Hg 931600, di proprietà della Latteria Soresinese di Soresina, è stato radiato dal nostro parco veicoli.

Detto carro dovrà essere cancellato a Pag. 231 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (edizione 1921).

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare 39.

Utilizzazione e circolazione dei veicoli ex Austro-Ungarici.

In relazione alla Circolare n. 18 del 16 aprile 1925. (Bollettino Ufficiale n 16), tutti i veicoli a scartamento normale venuti in nostro possesso in conseguenza della guerra (bottino, armistizio, ripartizione, ecc.), dovrebbero avere subito la marcatura definitiva F .S. di cui la circolare numero 3-1922.

Tali veicoli sono da considerarsi, a tutti gli effetti, appartenenti alla nostra Amministrazione e la loro utilizzazione non richiede pertanto norme speciali.

Di conseguenza essi possono essere utilizzati senza alcuna restrizione o formalità in servizio cumulativo *anche per l'estero,* salvo quelli assegnati alla (5) categoria di velocità.

Fra detti veicoli sonvene alcuni contraddistinti da una striscia bianca dipinta all'angolo inferiore sinistro della cassa, che non soddisfano alla sagoma limite italiana..

Detti veicoli possono circolare esclusivamente sulle linee oltre i vecchi confini e su quelle di Ala-Verona; Verona-Vicenza-Padova-Mestre; Vicenza-Castelfranco V.-Treviso;

Treviso-Casarsa-Udine; Udine-Cormons e non debbono quindi essere utilizzati per trasporti o percorsi che tocchino altre linee.

Si rammenta che, a sensi della circolare n. 18 del 16 aprile 1925, è tassativamente vietata la circolazione di tutti i veicoli di cui sopra non muniti della marcatura definitiva F. S., a meno che non vi sia particolare autorizzazione del Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni che ritrovassero eventualmente qualcuno di tali veicoli non rimarcato colle sigle e numeri F. S. definitivi, se vuoto, lo debbono trattenere e segnalare alla Sezione Movimento e Traffico, indicando la marca provvisoria, la serie ed il numero di servizio; se carico, lo lascieranno proseguire, in via eccezionale, per la stazione destinataria del trasporto, segnalando telegraficamente gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro alla stazione destinataria ed alla Sezione Movimento e Traffico dalla quale dipende detta stazione. Questa, dopo scaricato, tratterrà il carro a disposizione della propria Sezione Movimento e Traffico.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 40.

Proroga al 31 luglio 1925 della cessazione del corso legale e prescrizione delle monete di bronzo di vecchio tipo di centesimi cinque o dieci.

A seguito della circolare n. 26 inserita nel Bollettino Ufficiale n. 20 di maggio 1925, si avverte che il Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - con sua circolare n. 164974 del 15 giugno u. s. ha prorogato al 31 luglio 1925 la cessazione del corso legale delle monete di bronzo da centesimi cinque e dieci di vecchio tipo le quali perciò dovranno, fino all'anzidetta data del 31 luglio 1925, essere accettate nei pagamenti o per il cambio dalle stazioni e dagli uffici della rete e versate alle Casse compartimentali non oltre il 15 agosto p. v.

Il Direttore Generale.
ODDONE.

Circolare N. 4v

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **20 luglio 1925** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57.a, scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà lo immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modello M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazine, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo di-

retto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **31 luglio 1925,** comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Carri Ltm

490.090	490.818	490.727	491.702	492.861
» 091	» 819	» 728	» 703	» 862
» 092	» 830	» 729	» 704	» 863
» 093	» 831	» 955	» 712	» 864
» 094	» 832	» 956	» 713	» 865
» 095	» 833	» 957	» 714	» 875
» 096	» 834	» 958	» 715	» 876
» 097	» 835	» 959	492.840	» 877
» 200	» 715	» 965	» 841	» 878
» 201	» 716	» 966	» 842	» 879
» 202	» 717	» 667	» 843	» 880
» 800	» 718	» 968	» 844	» 881
» 801	» 719	» 969	» 845	» 975
» 802	» 720	491.800	» 850	» 976
» 803	» 721	» 801	» 851	» 977
» 804	» 722	» 802	» 852	» 978
» 805	» 723	» 803	» 853	» 979
» 815	» 724	» 804	» 854	
» 216	» 725	» 700	» 855	
» 817	» 726	» 701	» 860	

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 11, 40, 41, 42 e 45.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un trasformatore trifase in olio (compreso) da K.V.A. 10 - Rapporto fra le tensioni 10000/240 Volt - destinato alla Officina di Vicenza	T P.	10 luglio 1925	—	Ufficio 3º Sezione 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Un tornio rapido per tornire esternamente i cerchioni di sale montate da locomotive, destinato alla Officina di Firenze	T. P.	10 luglio 1925	—	Ufficio 3º Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Montaggio isolato e tosatura fili su due palificazioni primarie fra Carsoli ed Anversa	L. P.	Ore 12 10 luglio 1925	500.000	Ufficio Elettrificazione Roma
Sistemazione marciapiedi e costruzione sottopassaggio nella stazione di Ventimiglia	L. P.	Ore 12 18 luglio 1925	430.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione del portale all'imbocco Genova-Brignole della galleria delle Grazie della linea Molo Vecchio-Genova Brignole	L. P.	Ore 12 18 luglio 1925	54.000	Sezione Lavori Genova
Trasformazione in stazione della fermata di Montauro sulla Metaponto-Reggio	L. P.	Ore 12 16 luglio 1925	138.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura di mc. 3000 di pietrisco per massicciata sul tronco Bolognetta-Ficuzza della linea Palermo - Corleone - S. Carlo	T. P.	Ore 16 10 luglio 1925	—	Esercizio Ferrovie Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ripristino della Galleria Lovagnola nel tratto scoperto fra i Km. 1 + 761/781 della linea Savona-Carmagnola	C. fiduciario	Ore 12 20 luglio 1925	45.000	Sezione Lavori Torino Sud
Lavori occorrenti per riparare i danni prodotti dalla mareggiata avvenuta il 15 febbraio 1925 nella stazione di Vado Marina	C. fiduciario	Ore 12 20 luglio 1925	89.000	Sezione Lavori Torino Sud
Pulizia piazzali di Milano P. Genova di Milano P. Sempione	L. P.	Ore 10 20 luglio 1925	165.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Chilivani	L. P.	Ore 12 21 luglio 1925	752.000	Sezione Lavori Cagliari
Costruzione di una difesa con gabbioni metallici del corpo stradale della lunghezza di m. 150 al Km. 49 + 550 fra Resiutta e Chiusoforte della linea Udine-Trieste	C. fiduciario	Ore 10 18 luglio 1925	80.000	Sezione Lavori Udine
Forno elettrico per essiccare pezzi metallici verniciati. Temperatura 200 gradi cent. Dimensioni approssimative del forno millimetri 500 × 600 × 1000. Destinazione Officina di Torino.	T. P.	10 luglio 1925	—	Ufficio 3° Sezione 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Un trasformatore trifase in olio (olio compreso) da K, V. A. 300 - Rapporto 10000/240 Volt destinato alla Officina di Vicenza	T. P.	10 luglio 1925	—	Id.
Trasformazione di 400 carri a due sale, serie *L*, di cui 200 con freno a mano e 200 senza, in altrettanti carri normali serie *F* pure con e senza freno a mano	L. P.	11 luglio 1925	—	Ufficio IV Servizio Materiale e Trazione Firenze Porta Prato

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	2000	Cavo unipolare da 25 m/m q. isolato in gomma per 1000 Volt di prova	T. P.	18-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	183,000	Barre triple di ghisa comune per graticole di locomotive	L. P.	14-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Tenditori, viere e bottoni per trazione elettrica	L. P.	14-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	Una	Carrozza salone destinata a S. A. R. il Duca di Aosta	T. P.	20-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1000	Lastre di vetro incolori per carrozze da millimetri 750 × 445 × 3 ÷ 4	T. P.	20-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Biglietti a scontrino, a foglietto, a libretto ed a fascicolo per viaggiatori	L. P.	21-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	25	Pompe aspiranti e prementi a mano per pozzi	L. P.	14-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	9000	Cartelle per la raccolta dei mod. M. 141 e M. 168	T. P.	18-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1890	Tubetti inchiostro violetto e nero per Roneo e Cyclostile	T. P.	20-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	75,500	Cavi isolati in gomma e tessili	L. P.	21-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	9500	Cartoncini impermeabili per copialettere	T. P.	22-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	14.250	Tubo di canapa per servizio d'acqua di varie dimensioni	L. P.	23-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	15,500	Gomme per cancellare comuni, per matite, disegnatori e regoli	T. P.	30-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1974	Batterie accumulatori complete a sei elementi per I. E. C.	L. P.	14-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	82.000	Scope di saggina senza manico	L. P.	30-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Anno XVIII - N. 28 **9 Luglio 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(154) Roma, 1925-6 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 27 del 2 luglio 1925 – Parte I:

« La Legge 8 giugno 1925, riguardante la organizzazione della « Nazione per la guerra, porta il n. *969* e non già *869* ».

R. DECRETO-LEGGE 26 *aprile* 1925, *n.* 1027, *concernente la esecuzione dell'Accordo italo-cecoslovacco relativo al traffico ferroviario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo al traffico ferroviario, concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca e firmato in Roma il 15 novembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno dello scambio delle ratifiche relative all'Accordo di cui all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1925, 149.

Accord concernant le trafic par chemin de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part et le Président de la République Tchécoslovaque d'autre part, animés du désir de favoriser le trafic par chemin de fer entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, ont résolu de conclure un accord dans ce sens et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Benito Mussolini, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères.

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Vlastimil Kybal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque à Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Si les accords conclus à Trieste le 21 décembre 1922, concernant les frais de place et le tarif adriatique, sont dénoncés par une des Hautes Parties contractantes avant le 21 décembre 1928, les Hautes Parties contractantes s'engagent à conclure, avant l'échéance des susdits accords, des arrangements qui remplaceraient ces mêmes accords, dans le but d'éviter un détournement du trafic des réseaux des chemins de fer auxquels ce tarif est appliqué, et de ne pas entraver le trafic réciproque

Il est entendu que l'arrangement remplaçant le tarif adriatique ne pourra avoir lieu que si les réductions tarifaires accordées actuellement sur les zones méridionales participant à ce tarif restent en vigueur Cet arrangement et celui sur les frais de place seront conclus en même temps.

Si les Hautes Parties contractantes n'ont pas arrêté de tels arrangements au moment de l'échéance des accords susdits, des modifications tarifaires provisoires pourront être introduites soit par les administrations des chemins de fer des deux Parties Contractantes, soit par l'administration des Magasins généraux de Trieste, en tant que ces modifications ne préjudicient pas à l'esprit et au but du régime du tarif adriatique et de l'accord susvisé sur les frais de place.

Il est entendu qu'aucune atteinte ne pourra être portée aux accords sur le tarif adriatique par des changements unilatéraux aux conditions convenues entre les administrations des deux Pays.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes s'entendront, le cas échéant, préalablement sur les questions qui pourront surgir entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, ou entre elles et les autres Etats intéressés au régime du tarif adriatique en conséquence du passage à d'autres Administrations de l'exploitation des réseaux de l'ancienne Südbahn, conservant autant que possible les conditions de fait actuelles.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'efforcera, en tout cas, de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'autre dans les adaptations nécessaires de l'organisation des susdits réseaux aux conditions de fait nouvelles.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement, en tant que cela dépend de leurs administrations, à faire établir sur les réseaux sur lesquels elles ont le droit de fixer ou de régler les tarifs, des tarifs directs pour le trafic général des marchandises en wagons complets et en détail provenant des territoires d'une des Hautes Parties contractantes et destinées aux territoires de l'autre.

Ces tarifs directs seront établis jusqu'aux gares destinataires ou jusqu'aux gares frontières italiennes ou tchécoslovaques, sur la base des taxes calculées d'après les tarifs intérieurs compétents en vigueur sur les réseaux des Hautes Parties contractantes.

Toutefois, pour les marchandises d'exportation italienne à destination de la Tchécoslovaquie, et en transit à travers la Tchécoslovaquie, indiquées respectivement dans les annexes *A* et *B*, et pour les marchandises d'exportation tchécoslovaque à destination de l'Italie, indiquées dans l'annexe *C*, les deux Hautes Parties contractantes mettront à la disposition l'une de l'autre, pour les tarifs directs susvisés, des taxes calculées d'après les tarifs compétents intérieurs en vigueur sur les parcours respectifs avec les réductions des prix de transport fixées pour chaque marchandise dans les susdites annexes qui indiquent aussi le poids minimum taxable.

Les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes régleront, éventuellement d'accord avec les administration des autres Etats interessés, les questions ayant trait à l'établissement, à l'application et à la mise en vigueur de ces tarifs directs.

Art. 4.

Le présent Accord est conclus pour la durée d'une année à partir de son entrée en vigueur.

Il pourra être dénoncé par une des Hautes Parties contractantes seulement trois mois avant son échéance A défaut de dénonciation, sa durée sera prolongée d'un an à l'autre.

Art. 5.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt possible

Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 15 novembre 1924.

Le Ministre des affaires etrangères
de Sa Majesté le Roi d'Italie:
MUSSOLINI.

Le Plénipotentiaire de Tchécoslovaquie:
VLASTIMIL KYBAL.

ANNEXE A.

Marchandises italiennes à destination de la Tchécoslovaquie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours tchécoslovaques les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Fruits acides du midi (agrumi)	10	10 %
Figues sèches pour l'industrie	10	5 %
Figues sèches comestibles	5	5 %
Fruits frais	5	5 %
Fruits secs	10	5 %
Fleurs fraîches	4	5 %
Huiles comestibles	5	5 %
Légumes et herbes potagères fraîches à l'exception des aulx et oignons du premier novembre au 31 juillet	5	5 %
Tomates fraîches ou sèches	5	5 %
Pomme de terre du premier mars au 30 juin . .	10	5 %
Riz	10	10 %
Vins, vermouth, marsala en fûts, en vagons réservoirs, dame-jeannes, fiasques et bouteilles.	10	5 %
Marbre brut, en pièces ou blocs même simplement équarris, tranches ou blocs simplement sciés	10	10 %

ANNEXE *B*.

Marchandises italiennes en transit à travers la Tchécoslovaquie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours tchécoslovaques les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Fruits acides du midi (agrumi)	10	15 %
Figues sèches comestibles.	5	15 %
Figues sèches pour l'industrie.	10	15 %
Fruits frais	5	15 %
Raisins frais comestibles	10	15 %
Fruits secs	10	15 %
Fleurs fraîches	4	15 %
Huiles végétales	5	15 %
Légumes frais et herbes potagères fraîches . . .	5	15 %
Pâtes alimentaires	5	15 %
Pommes de terre	10	15 %
Farines de céréales	10	15 %
Riz	10	15 %
Vins, vermouth, marsala (en fût, en vagons réservoirs, dame-jeannes, en fiasques, en bouteilles)	10	15 %
Marbre brut, en pièces ou en blocs même équarris, tranches ou blocs simplement sciés	10	15 %
Tomates fraîches ou sèches, conserves de tomates	5	15 %
Soufre brut ou raffiné, fleurs de soufre, soufre en cannes	10	15 %
Fromages à pâte dure	5	15 %

ANNEXE *C*.

Marchandises tchécoslovaques à destination de l'Italie pour lesquelles ont été convenues sur les parcours italiens les réductions suivantes:

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Verre coulé pour construction, brut ou grossièrement travaillé, comme tuiles en verre de toute sorte pour toitures	5	10 %
Verre à vitre de toute sorte non travaillé, non poli, étamé ou non	5	10 %
Verre à vitre pour décoration, même coloré, non passé à la meule, non gravé à l'acide	5	10 %
Verre brut en plaques brutes, en pièces coulées ou en barres	5	10 %
Gobelets et verres à boire ordinaires	5	10 %
Fûts en verre.	5	10 %
Verres pour appareils d'optique, bruts, en morceaux ou en plaques	5	10 %
Papier à dessin	5	10 %
Papier à lettres et enveloppes	5	10 %
Papier coloré.	5	10 %
Papier argenté, doré, papier porcelaine ou recouvert de toute autre matière, papier parchemin, papier préparé pour usages médicinaux et autres papiers spéciaux	5	10 %
Pâte de bois de tout genre.	10	10 %
Machines agricoles à l'exception des batteuses .	5	10 %
Bière.	5	5 %

	Poids minimum à taxer	Réduction accordée
	Tonnes	
Malt	5	5 %
Eaux minérales	10	10 %
Meubles en bois courbé	5	10 %
Ustensiles de ménage en tôle émaillée	10	10 %
Fûts en fer ou en fonte	10	10 %
Porcelaine, faïences, céramiques de tout genre .	5	10 %
Machines pour sucreries, brasseries et distilleries, en tant qu'il s'agit de la première installation d'une fabrique et seulement si les transports sont adressés à la gare qui dessert la fabrique à installer	10	10 %
Orge	10	5 %
Bois brut commun à l'exception du bois scié	10	5 %
Pommes de terre	10	5 %
Racines de chicorée fraîches ou sèches	10	10 %
Houblon	5	10 %
Semences de betteraves	5	10 %
Caolin	10	5 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

R. DECRETO-LEGGE 11 *giugno* 1925, *n.* 1049, *contenente modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni n. 1244 e n. 1322 del 19 luglio 1924;
Visto il R. decreto 25 settembre 1924, riguardante le indennità ai componenti il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
1° Il punto *c)* è abrogato e sostituito dal seguente:
« *c)* di quattro funzionari dello Stato in attività di servizio od in quiescenza, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno dell'Avvocatura generale erariale ed uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici »;
2° Nel primo periodo del 4° capoverso sostituito col R. decreto-legge n. 1244 del 19 luglio 1924, dopo le parole « nel loro ufficio » aggiungere le parole « ma i posti da essi occupati dovranno essere considerati in soprannumero »;
3° All'ultimo capoverso, dopo le parole « dell'Amministrazione ferroviaria » aggiungere « di grado non inferiore al 2°, il cui posto è da considerarsi in soprannumero. Egli sarà all'immediata dipendenza del direttore generale ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1925, n. 151.

La segreteria del Consiglio di amministrazione è aggregata al Servizio personale ed affari generali ai soli effetti amministrativi.

Art. 2.

Ai consiglieri d'amministrazione appartenenti alla categoria di cui al punto *c*) precisata nel precedente art. 1, se in quiescenza, saranno corrisposte le indennità stabilite per i consiglieri d'amministrazione di cui al punto *d*) del precitato art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, che siano pensionati dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

R. DECRETO 11 *giugno* 1925, *riguardante la nomina del segretario della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per la ferrovia del Sempione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione ed il successivo decreto 1° novembre

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° luglio 1925, n. 150.

1914, n. 1319, col quale fu nominato segretario della rappresentanza stessa l'ing. Felice Fiori delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuto che occorre sostituire l'ing. Fiori in tale carica a seguito delle dimissioni da lui presentate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli pei lavori pubblici, per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. ing. Felice Fiori è nominato segretario della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione il cav. uff. ing. Nestore Giovene, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE *in data 3 luglio 1925, n. 22, che proroga al 10 agosto 1925 il termine per la chiusura del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova da tenersi fra laureati in medicina e chirurgia.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale in data 18 maggio 1925, numero 2424;

Visto il rapporto della Direzione Generale FF. SS. - Servizio Personale e Affari Generali del 29 giugno 1925, n. P.A.G. 410/24-93239;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova da tenersi dall'Amministrazione FF. SS. fra laureati in Medicina e Chirurgia, fissato al 6 luglio 1925 nel punto 1° del relativo avviso programma di concorso in data 28 maggio 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 13 giugno 1925, è prorogato a tutto il 10 agosto 1925.

Roma, li 3 luglio 1925.

Il Ministro: CIANO.

COMUNICATO

Esami di concorso per 20 posti di Capo squadra operai nelle officine.

(*Bollettino Ufficiale n. 52 del 25 dicembre* 1924).

Graduatoria degli idonei

MESTIERE DI CALDERAIO (posti 6).

1) PUXEDDO Francesco . . . . . . (190319)
2) D'APOLITO Michele . . . . . . (172608)
3) DEL BUONO Guido . . . . (239294)
4) PARI Roberto . . . . (160919)
5) TAPPA Giovanni Battista . . . . . (162891)
6) D'ADDARIO Giuseppe . . . . . . (192001)

MESTIERE DI TORNITORE (posti 5).

1) MELLONI Dante . . . . (221124)
2) BOCCI Angelo . . . . (273217)
3) BUCCI Paride . . . . (246105)
4) NOVI Vincenzo . . . . (115606)
5) TAVELLA Virgilio. . . . . (218201)
6) RICCIO Giovanni . . . . (202634)
7) GABRIELLI Fernando . . . . . . (260579)
8) DE TOMASI Francesco . . . . . . (225063)
9) BORTOLOTTI Arturo . . . . . . (265165)
10) GANCI Carmelo . . . . (189656)
11) MUSTO Gabriele . . . . (200182)
12) CARDASCIA Armando . . . . . . (214648)
13) TROMBETTI Giovanni . . . . . . (132688)
14) D'ACUNZO Luigi . . . . (224064)
15) LIUZZI Grazio . . . . (239286)

MESTIERE DI FALEGNAME (posti 9).

1) VERREI Placido . . . . (215863)
2) TORTI Pasquale . . . . (188546)
3) BENEDETTI Arturo . . . . (188871)
4) SFORZINI Giuseppe . . . . (218250)
5) LUCARDESI Paolo . . . . (200059)
6) CRIVELLI Luigi . . . . (218243)
7) FRATINI Vincenzo . . . . (198550)
8) PULEGA Giuseppe . . . . (216891)
9) PERIN Vittorio . . . . (171288)

10) LIBANTI Giuseppe . . . . (138087)
11) FONTANA Amedeo . . . . (183926)
12) CORSINI Erminio . . . . (188885)
13) PESCE Riccardo . . . . (267348)
14) TRENTINI Ariodante . . . . (259646)
15) SCANARISSI Leonino . . . . (216894)
16) COSTA Antonio . . . . (153164)

Esami di concorso per 30 posti di Capo squadra operai nelle Squadre di Rialzo.

(Bollettino Ufficiale n. 52 del 25 dicembre 1924).

Graduatoria degli idonei

1) REBUFFI Alfredo . . . . (266589)
2) FUSCAGNI Renato . . . . (218769)
3) NATTINO Eugenio . . . . (209727)
4) PANTANI Mazzinio . . . . (228670)
5) DULIO Antonio . . . . (267263)
6) FACCIOLI Francesco . . . . (197346)
7) COLOMBO Angelo . . . . (221482)
8) PEROSINO Angelo . . . . (224231)
9) FALESSI Galliano . . . . (209961)
10) ANTINORI Giovanni . . . . (211368)
11) PENKO Antonio . . . . (239625)
12) LORENZETTI Domenico . . . . . . (210891)
13) GUARDUCCI Francesco . . . . . . (130392)
14) CANGIANO Serafino . . . . (220223)
15) PATANE' Salvatore . . . . (124315)
16) DI GIACOMO Carlo . . . . (171093)
17) PIROCCHI Bernardo . . . . (197943)
18) D'URSO Umberto . . . . (172588)
19) ARONA Mario . . . . (173194)
20) AMBROSETTI Aurelio . . . . (224865)
21) RANGONE Francesco . . . . (225586)
22) MORASSO Gio. Batta . . . . (210897)
23) BETTOCCHI Luigi . . . . (244645)
24) DI PIETRO Francesco . . . . (240675)
25) MANGIALAIO Aristodemo . . . . . (120536)
26) PENNATI Egidio . . . . (139406)
27) MAZZA Pierino . . . . (225856)
28) MAGRASSI Francesco . . . . (217107)
29) CRABBIO Primo . . . . (263927)
30) PIETRINI Filippo . . . . (178228)
31) MELANDRI Giovanni . . . . (106606)
32) ROSSI Giuseppe . . . . (165131)
33) BERTONI Romolo . . . . (179375)
34) CECCATELLI Ottorino . . . . (223839)
35) DERI Bruno . . . . (226455)
36) PRATI Umberto . . . . (136285)
37) BENZI Francesco . . . . (185993)
38) MAGGIORANI Vincenzo . . . . . . (206714)
39) TORTI Cesare . . . . (228508)
40) FRANZO Luigi . . . . (266571)

Esami di concorso per 20 posti di Capo squadra operai nei Depositi Locomotive.

(Bollettino Ufficiale n. 52 del 25 dicembre 1924).

Graduatoria degli idonei

---

1) BOARI Galileo . . . . (205941)
2) DEI Giulio . . . . (188609)
3) TURBA Carlo . . . . (275944)
4) SCHIANNI Pietro . . . . (176009)
5) BINI Pietro . . . . (186152)
6) OLIVIERO Vincenzo . . . . (195849)
7) LOMBARDI Savino . . . . (227120)
8) MODICA Vincenzo . . . . (204922)
9) GANZETTI Carlo . . . . (192053)
10) QUAGLIA Giacomo . . . . (135563)
11) DE ROSA Vincenzo . . . . (274082)
12) SULPRIZIO Brutioneo . . . . (219599)
13) TATO' Angelo . . . . (220215)
14) DOVIS Giovanni . . . . (197223)
15) SABOT Enrico . . . . (220174)
16) HOUL Antonio . . . . (231228)
17) CERSINI Adamo . . . . (192110)
18) PESTELLINI Emilio . . . . (187795)
19) MASSI Eremo . . . . (227891)
20) LUCENTE Francesco . . . . (157142)
21) BAGNARESI Alfredo . . . . (223798)
22) CRISTALDI Giuseppe . . . . (162884)
23) GALLO Giuseppe . . . . (219396)
24) BUDASSI Luigi . . . . (198513)
25) CAPPELLETTO Arturo . . . . (248734)
26) LO RUSSO Michele . . . . (270101)
27) NEGRI Lino . . . . (226980)
28) SANTORI Alfredo . . . . (192119)
29) DE PASQUALE Eugenio . . . . . . (195870)
30) PANATTONI Velio . . . . (220194)
31) TAVANI Eugenio . . . . (231088)
32) FRATINO Antonio . . . . (221667)
33) IRRERA Giuseppe . . . . (170866)
34) DE ROSA Giovanni . . . . (246955)

Esami di concorso per 10 posti di Capo squadra operai nel mestiere di elettricista.

(Bollettino Ufficiale n. 52 del 25 dicembre 1924).

Graduatoria degli idonei

---

1) VIGLIONE Giuseppe . . . . (196028)
2) GARRONE G. Battista . . . . (164531)
3) LETTIERI Gennaro . . . . (231209)
4) FRACCHIA Piramo . . . . (188575)
5) BIANO Ottavio . . . . (175806)

Ordine di servizio N. 69.

Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco - Edizione 1925.

E' in corso di stampa l'Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco - Parte 1ª - Blocco elettromeccanico sistema Cardani approvato con lettera N. PAG. 24/32619 del 13 marzo 1925 del Sig. Direttore Generale.

Tale Istruzione che aggiorna e modifica le « Norme per l'uso del blocco elettromeccanico Edizione giugno 1918 » ora in vigore dovrà, dalla data che si fa riserva di indicare, essere osservata in sostituzione delle Norme suddette e delle successive disposizioni emanate in materia le quali dalla stessa data dovranno quindi ritenersi abrogate.

Ai dirigenti il movimento, che prestano servizio sulle linee esercitate col sistema di blocco o che sono autorizzati al servizio stesso, ai guardiablocco, agli operai addetti alla manutenzione ed agli impianti di blocco dovrà essere consegnata copia della suddetta Istruzione. Inoltre ai singoli guardiablocco dovrà essere consegnata la tabella dei segnali di corrispondenza citata nella Istruzione stessa.

Chi riceve la nuova pubblicazione rilascierà regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato che provvederà all'invio delle ricevute stesse alla rispettiva Sezione Compartimentale per essere conservate nelle posizioni personali dei singoli agenti.

Gli Uffici predetti debbono assicurarsi che i dipendenti Agenti interessati siano stati forniti della copia della nuova Istruzione e ogni posto di blocco sia munito della nuova Tabella dei segnali di corrispondenza, e quindi a tempo debito accertarsi che sia stata presa piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni.

Si fa viva raccomandazione a tutto il personale interessato perchè ciascuno, nell'ambito delle proprie cognizioni facoltà ed attribuzioni, si adoperi con interessamento per la sicura e fedele applicazione delle nuove disposizioni, e si fa affidamento specialmente per i primi giorni dell'entrata in vigore delle disposizioni medesime, sulla più scrupolosa diligenza e sorveglianza da parte di tutti gli agenti che hanno incarico di dirigenza e di ispezione.

A facilitare lo studio delle nuove Istruzioni, si segnalano le *principali* varianti e aggiunte che in esse si riscontrano, in confronto delle « Norme Edizione 1918 anzi accennate ».

Generalità. — Oltre alla descrizione dei vari apparecchi, si indicano gli oggetti di cui i vari posti di blocco devono essere muniti (articoli 1, 8, 9, 10 e 11).

Personale addetto ai posti di blocco. — Si prescrivono i requisiti voluti per detto personale nonchè i Regolamenti e le Norme che il personale stesso deve osservare (art. 2).

Segnali di corrispondenza. — Si introduce un nuovo segnale di « *Transitato* »: Si modificano i segnali dei carri in fuga e di domanda di locomotive di soccorso con carri attrezzi; si abolisce il segnale per la chiamata telefonica; si prescrivono le indicazioni da apporsi sulla Tabella dei segnali di corrispondenza a cura dell'Ufficio Speciale (articoli 3, 2 e 5).

Operazioni per l'entrata di un treno in una sezione di blocco. — Si descrivono le varie manovre da eseguirsi dal guardiablocco ed i vari segnali da trasmettere o da ricevere con speciale richiamo all'obbligo del bloccamento subito dopo ricevuto il segnale di « Transitato » (art. 4).

Mancata od irregolare risposta al segnale di « Transitato ». — Si modificano e completano le precedenti disposizioni sull'argomento contenute nell'art. 7-*bis* delle Norme Edizione 1918 (art. 6).

Concessione del consenso. — Si modificano e completano le precedenti disposizioni sull'argomento contenute nell'articolo 8 delle Norme edizione 1918, ammettendo che anche un guardiablocco di un posto di stazione non manovrato dal dirigente, salvo contrario ordine di questo, conceda a richiesta il consenso per far avanzare un treno fino ai segnali fissi di protezione della stazione, e si indicano le disposizioni da osservarsi, quando il dirigente per una qualunque ragione voglia mantenere libera la sezione di blocco che fa capo ai segnali di protezione della stazione (art. 7).

Circolazione dei treni materiali sui tratti di lavoro. — Sono indicate le disposizioni da osservarsi nel caso che un treno materiali debba recarsi sul tratto di lavoro e ritornare nella stazione che lo inoltra senza raggiungere la successiva (art. 8).

Treno che si avvicina di punta o di calcio ad una diramazione - Treno che si ricovera in un binario laterale a quello di corsa. — Restano annullate le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11 delle Norme edizione 1918.

Circolazione treni e locomotive di soccorso sul binario illegale.

Linea ingombra - Treno spezzato e dimezzato.

Treno con segnali di coda imperfetti o mancanti.

Carri in fuga - Domanda di soccorso. — Si modificano e completano le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme edizione 1918 (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

Sbloccamento artificiale dell'istrumento di corrispondenza e sua ripiombatura. — Si modificano le disposizioni sull'argomento contenute negli articoli 17 e 23 delle Norme edizione 1918 (art. 16).

In relazione al disposto dei comma 3 e 5 di tale articolo gli Uffici Speciali dovranno provvedere d'accordo con le Sezioni Movimento a stabilire per ogni posto di blocco il numero dei piombi speciali (piombi con aletta laterale) di cui il posto stesso deve essere provvisto, nonchè a fissare le norme di dettaglio per la richiesta fornitura e consegna dei detti piombi.

Inoltre l'Ufficio Speciale e le Sezioni Movimento dovranno, ciascuno per i posti di blocco dipendenti, provvedere a fornire i posti stessi delle tenaglie (disponibili presso il Magazzino di Milano) per piombare gli istrumenti di corrispondenza (portanti nei punzoni le sigle F.S. ed S.B.).

Ogni Ufficio Speciale dovrà poi provvedere prima di effettuare la consegna dei piombi a punzonare le alette dei piombi stessi con le seguenti sigle, che, per ogni possibilità, sono fin d'ora fissate anche per quei Compartimenti che attualmente sono sprovvisti di impianti di blocco.

TORINO	U. S. - T	FIRENZE	U. S. - F
MILANO	U. S. - M	ROMA	U. S. - R
VENEZIA	U. S. - V	NAPOLI	U. S. - N
TRIESTE	U. S. - Tr	BARI	U. S. - Ba
GENOVA	U. S. - G	REGGIO C.	U. S. - Re
BOLOGNA	U. S. - B	PALERMO	U. S. - P
ANCONA	U. S. - A	CAGLIARI	U. S. - C

Gli Uffici Speciali dovranno richiedere i piombi di cui si tratta al Magazzino di Milano.

Mancato funzionamento del segnale di blocco - Mancata liberazione della maniglia dell'istrumento di corrispondenza - Anormale funzionamento degli indici degli istrumenti di corrispondenza.

Si modificano e completano le indicazioni contenute negli articoli 18, 19, 20 delle Norme edizione 1918 (articoli 17, 18 e 19).

Guasto dell'istrumento di corrispondenza.

Mancato funzionamento del blocco.

Si modificano le disposizioni contenute nell'art. 21 delle Norme edizione 1918.

Si introduce l'uso del blocco telefonico e si danno le prescrizioni da seguirsi nel caso in cui anche il telefono non funzioni (art. 20).

Anormale inoltro di un treno in una sezione di blocco. — Si modificano e si precisano le disposizioni sull'argomento comprese nell'art. 21 delle Norme edizione 1918 (art. 21).

Passaggi a livello protetti da segnali di blocco. — Si modificano le disposizioni sull'argomento indicate all'art. 22 delle Norme edizione 1918 precisando il modo di condurre la corsa del treno nel caso di mancanza del consenso dato dal P. L. (art. 22).

Rapporto Giornaliero - Chiamata degli operai. — Si modificano e si completano le disposizioni in materia contenute negli articoli 5 e 24 delle Norme edizione 1918.

L'Ufficio Speciale dovrà provvedere per stabilire le modalità con cui i Rapporti Giornalieri dovranno essere trasmessi agli agenti della manutenzione e poi al detto Ufficio (art. 23).

Uso del telefono. — Si prescrivono le norme da seguirsi per la trasmissione e registrazione dei fonogrammi (art. 24).

Mod. M. 40-b. — Vengono modificate le diciture dei moduli M. 40-b per quanto riguarda le prescrizioni relative a mancanza di consenso dai P. L. protetti con segnali di blocco.

Gli Uffici interessati dovranno provvedere alla richiesta e successiva distribuzione dei nuovi moduli.

Distribuito agli Uffici Speciali ed alle Sezioni Movimento e Traffico.

Ordine di servizio N. 70.

Estensione di servizio nella stazione di Gaibanella.

La stazione di Gaibanella della linea Ferrara-Ravenna-Rimini, attualmente abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani, senza alcuna limitazione, al servizio a grande e pic

cola velocità per i trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno e ai trasporti a carro — o come tali considerati dall'Amministrazione — a P. V. (esclusi i veicoli ed il bestiame), a datare dal 16 luglio 1925, viene ammessa anche ai trasporti di bestiame.

In conseguenza a pagina 42 della parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà aggiungere, nella colonna 10, di fronte al nome della stazione di Gaibanella, la lettera *B*.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pag. 11, di fronte al nome di Gaibanella, sostituire l'indicazione esistente con LB^{e} — v^{e}.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9, *e* 22.

Ordine di servizio N. 71.

Servizio cumulativo con la ferrovia Bribano-Agordo.

(Vedi ordine di servizio n. 35-1925).

A datare dal 12 luglio 1925 il servizio cumulativo con la ferrovia Bribano-Agordo, attualmente limitato ai trasporti a carro completo, viene esteso anche alle spedizioni di merci in piccole partite, di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

Dalla stessa data viene pure attivato il servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani.

I. *Tariffe viaggiatori e bagagli — Concessioni speciali e trasporti militari.* — Le tariffe da applicarsi ai trasporti a tariffa ordinaria in servizio cumulativo, sul percorso separato, sono quelle proprie di ciascuna Amministrazione.

I prezzi da riscuotersi sul percorso della ferrovia Bribano-Agordo per i trasporti dei viaggiatori e bagagli eseguiti in base alle « Concessioni speciali » (esclusa la concessione XX) e al « Regolamento per i trasporti militari » risultano dal prospetto « allegato *A* » al presente Ordine di Servizio.

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI.

II. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Le stazioni ammesse al servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice risultano dal prospetto « Allegato *B* », indicante la corrispondenza con le stazioni delle F. S.

Il servizio cumulativo per i viaggiatori fruenti delle riduzioni portate dalle « Concessioni speciali » (esclusa la concessione XX) e dal « Regolamento pei trasporti militari » è ammesso fra tutte le stazioni della ferrovia Bribano-Agordo e tutte quelle delle F. S. ammesse al rilascio dei relativi biglietti.

Esistendo sulla ferrovia Bribano-Agordo due sole classi (1ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato valgono per la 1ª classe sulla linea secondaria e quelli della 3ª per la classe corrispondente.

Per facilitare alle stazioni delle Ferrovie dello Stato la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nell'allegato *A* le quote per tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della secondaria, e cioè: per la 1ª e 2ª classe la quota della 1ª classe della secondaria, e per la 3ª classe quella della 3ª della secondaria.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della secondaria devono portare anche l'indicazione della classe da occuparsi sulle Ferrovie dello Stato, secondo la richiesta fatta dal viaggiatore, e il prezzo pagato.

III. *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti cumulativi rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni hanno il formato ed i colori di quelli adottati dalle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

IV. *Distribuzione dei biglietti.* — La distribuzione dei biglietti viene fatta tanto dalle stazioni dello Stato quanto da quelle della ferrovia Bribano-Agordo pei treni in coincidenza fra le due Amministrazioni e che abbiano vetture della rispettiva classe richiesta, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dall'orario ufficiale.

V. *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Le sopratasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe ecc., vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno dovrà darne avviso a quello del-

l'altro treno corrispondente o al Capo della stazione di Sedico Bribano perchè sia provveduto alla regolarizzazione del viaggio per l'ulteriore percorso.

Le sopratasse e le esazioni suppletive debbono estendersi invece anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che dànno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

TRASPORTO DI BAGAGLI E CANI.

VI. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Le stazioni ammesse al servizio cumulativo pei bagagli e cani a tariffa ordinaria sono le medesime abilitate al servizio stesso pei viaggiatori (vedasi Allegato *C*).

VII. *Bagagli da trasportarsi.* — Gli oggetti da trasportarsi come bagaglio e i bagagli ammessi nelle carrozze sono esclusivamente quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

VIII. *Registrazione dei bagagli e cani.* — La registrazione dei bagagli e cani si fa con la compilazione di un solo foglio di via che scorterà le spedizioni fino alla stazione destinataria.

IX. *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli e cani sarà riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione secondo le rispettive tariffe interne.

Le quote da riscuotersi per il percorso della ferrovia Bribano-Agordo risultano dal prospetto « Allegato *C* ».

TRASPORTI a G. V. e a P. V.

X. *Passaggio dei carri misti da una ferrovia all'altra.* — Sono ammessi al passaggio da una ferrovia all'altra anche i carri misti carichi di collettame a P. V. purchè abbiano un carico di almeno 30 quintali se diretti alla linea Bribano-Agordo, e soddisfino alle condizioni di carico e di itinerario dei carri normali P. V. in vigore sulle Ferrovie dello Stato se diretti alle linee di queste ultime.

XI. *Tariffa ordinaria n. 6 G. V.* — E' ammesso il servizio cumulativo anche per i trasporti che si effettuano in base alla tariffa ordinaria n. 6 G. V.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

— in calce al prospetto delle stazioni della ferrovia Bribano-Agordo a pagina 138-*quater* sopprimere il *N.B.*

Nella parte « *Tariffe* » che segue il detto prospetto, il punto *Tasse minime* deve essere sostituito dal seguente:

« Si applicano per intero, fatta eccezione per quelle delle tariffe ordinarie n. 8 e n. 12 G. V. stabilite in L. 1.30 e per quella della tariffa ordinaria n. 14 G. V. stabilita in L. 1.70 »

— dopo il punto *sopratassa di transito* aggiungere il seguente:

	Per i trasporti effettuati in base a tale tariffa devono essere applicati i seguenti prezzi:	Serie *A* e *C*	Serie *B*
Tariffa ordinaria N. 6 G. V.	per i colli fino 10 Kg.	L. 0,40	L. 0,60
	» da oltre 10 a 20 Kg.	» 0,70	» 1,10
	» » » 20 a 30 »	» 1	» 1,40
	» » » 30 a 40 »	» 1,30	» 1,70

N. B. Nei prezzi suddetti è compresa la sopratassa di transito.

Il punto « *Servizio cumulativo ferroviario-marittimo* » deve essere così modificato:

« Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria n. 6 G. V. ».

Allegato **A** *all'Ordine di Servizio N. 71-1925.*

Quote da riscuotersi per conto della ferrovia Bribano-Agordo pel trasporto in servizio cumulativo dei viaggiatori e dei bagagli in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei trasporti militari.

Ragazzi : si applica la metà del prezzo per adulti della competente tariffa ridotta, al netto del diritto speciale (L. 0,50 per importi fino a L. 3,50, di L. 1 per importi superiori) che va poi aggiunto, in relazione all'importo del nuovo prezzo, in ragione di L. 0,50 se il prezzo stesso è inferiore od uguale a L. 3.—, di L. 1,— se superiore a L. 3.—.

Prezzo minimo per ogni biglietto individuale o collettivo:

Metà prezzo a tariffa ordinaria differ. (già tariffa differ. *C* e tariffa speciale per operai) 1ª classe L. 1,80; 2ª classe L. 1,80; 3ª classe L. 1,30,
Tariffa ridotta del 30 % (già tariffa differ. *B*) . . . . » » » 2,40; » » » 2,40; » » » 1.70.
Tariffa ridotta del 70 % (già tariffa militare soggetta od esente da tassa di bollo). . » » » 1.40; » » » 1.40; » » » 1,10.

Tasse minime pel trasporto dei bagagli :

L. 3,— per i trasporti in base alla concessione speciale *A*
L. 2,30 pei trasporti in base alla concessione speciale *B*
L. 4,— pei trasporti in base alla concessione speciale *IX*
L. 2,20 pei trasporti a tariffa militare soggetti a tassa di bollo
L. 2,— pei trasporti a tariffa militare esenti da tassa di bollo

STAZIONI	TRANSITI (punti di allacciamento con la rete dello Stato)	Distanze dai transiti	METÀ PREZZO a tariffa ordinaria differenziale (già tariffa differenziale *C* e tariffa speciale per operai)			TARIFFA ridotta del 30 per cento (già tariffa differenziale *B*)			TARIFFA ridotta del 70 per cento (già tariffa militare pei trasporti soggetti od esenti da tassa di bollo)			TRASPORTI A BAGAGLIO base per tonnellata divisibile di 10 in 10 tonnellate		
		Km.	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	Concessione speciale *A* — Tariffa militare soggetta a tassa di bollo	Concessione speciale *IX*	Concessione speciale *B* — Tariffa militare esente da tassa di bollo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agordo	Sedico Bribano	29	6.10	6.10	3.50	8.10	8.10	5.20	4.20	4.20	2.50	27.80	32.48	27.08
La Valle Rivamonte. .	Id.	26	5.60	5.60	3.30	7.40	7.40	4.80	3.40	3.40	2.20	24.92	29.12	24.28
Mas - Sospirolo.	Id.	9	2.20	2.20	1.50	2.90	2.90	1.90	1.60	1.60	1.20	8.64	10.08	8.40
Roe	Id.	7	1.80	1.80	1.30	2.40	2.40	1.70	1.40	1.40	1.10	6.72	7.84	6.56
Sedico Landris	Id.	3	1.10	1.10	0.90	1.40	1.40	1.10	0.90	0.90	0.90	2.88	3.36	2.80

Allegato **B** *all'Ordine di Servizio N. 71-1925.*

Elenco delle corrispondenze viaggiatori fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e quelle della ferrovia Bribano-Agordo per le quali esistono biglietti a destinazione fissa a tariffa ordinaria.

PERCORRENZE		Via	Distanza complessiva	CORSA SEMPLICE					
				Tariffa ordinaria					
da	a			Differenziale (per treni di qualsiasi categoria)			A base costante (per treni accelerati, omnibus o misti)		
e viceversa			Km.	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Castelfranco Veneto.	Agordo	Montebelluna-Sedico Bribano	100	48.40	33.40	22.55	44.40	33.40	20.85
Feltre	»	Sedico Bribano.	48	21.40	18.20	11.95	20.30	17.50	11.45
Mestre	»	Treviso-Sedico Bribano. . . .	124	60.40	44.40	27.45	55.40	40.90	25.15
Milano Centrale	»	Padova-Sedico Bribano. . . .	360	168.40	117.40	69.95	164.40	114.40	67.45
Montebelluna	»	Sedico Bribano	83	39.40	30.20	18.95	36.90	28.20	17.75
Padova	»	Castelfranco V.-Sedico Bribano	131	64.40	46.90	28.95	58.90	43.40	26.45
Treviso.	»	Montebelluna-Sedico Bribano.	103	49.90	37.40	22.95	45.90	34.40	21.35
Venezia S. L.	»	Treviso-Sedico Bribano . . .	133	65.40	47.40	29.45	59.90	43.90	26.75

Allegato **C** *all'ordine di servizio N. 71-1925.*

Prezzi da riscuotersi per i trasporti a tariffa intera dei bagagli, dei velocipedi, dei motocicli, delle carrozzine per bambini, delle carrozzelle per persone impedite, delle carrozzelle a lettiga, degli uccelli in gabbie e dei cani.

Il servizio è ammesso soltanto tra le corrispondenze per le quali esistono in vendita, presso le stazioni interessate, biglietti a destinazione fissa in servizio cumulativo.

Classe I: Bagagli (robe d'uso personale).
» II: Merci trasportate come bagaglio.
» III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc. sciolti): Velocimani sciolti.
» IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie: Velocimani in casse o gabbie.
» V: Motocicli senza carrozzino.
» VI: Motocicli con carrozzino (motocarrozzette).
» VII: Carrozzine per bambini, carrozzelle per persone impedite, carrozzelle a lettiga, uccelli in gabbie.
» VIII: Cani, gatti e scimmie.
» X: Campionari.

Dal transito di Sedico Bribano alle stazioni sottoindicate o viceversa	Chilometri	Classi	CLASSI I e II — Prezzo fatto (compresi tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogrammi											CLASSI						
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzo per tonnellata (1) (2)	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
														Prezzo per macchina (2)				Prezzo per tonnell. (1) (2)	Prezzo per capo (2)	Prezzo per tonnell (1) (2)
Agordo.............	29	I	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.80	5.20	5.60	13.92	0.40	0.70	1.30	1.74	26.10	0.75	17.40
		II	4.—	4.—	4.—	4.80	5.60	6.80	8.—	9.20	10.10	11.20	27.84							

Tassa minima per spedizione (compresi tutti gli aumenti) L. 4.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Al prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arrotondato ai dieci centesimi superiori deve essere applicato l'aumento del 300 % — L'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori.
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori.
c) se superiore alle L. 100, alla lira superiore.

Circolare N. 41.

Spese a carico di terzi per stipulazione contratti.

Con la circolare n. 100/1915 (pubblicata nel Bollettino numero 52-30 dicembre 1915) si stabilì che i depositi, da farsi dalle ditte contraenti prima della stipulazione degli atti per il pagamento delle tasse fiscali e per le spese di segreteria, debbono essere constituiti da vaglia di uno dei tre Istituti di emissione (Banca d'Italia, di Napoli, di Sicilia).

Si verifica però qualche volta, che le ditte contraenti, residenti in località non servite dai detti istituti bancari, fanno pervenire agli uffici incaricati della stipulazione dei contratti dei depositi costituiti da assegni emessi da banche locali, che non sono quelle prescritte di emissione.

Tali depositi, a sensi delle suddette disposizioni, dovrebbero essere respinti con conseguente ritardo nella registrazione degli atti, nonchè imbarazzi alle ditte che si trovano nelle accennate località.

Per eliminare siffatti inconvenienti potranno, a deroga di quanto prescrive la succitata circolare, essere accettati in via eccezionale assegni di altre Banche, purchè la loro permanenza in cassa sia assolutamente precaria e *venga perciò provveduto nel più breve tempo possibile alla loro realizzazione.*

Si raccomanda l'osservanza di tale disposizione.

Comunicazioni.

Riammissione alle gare. — Con riferimento alla comunicazione inserita nel *Bollettino Ufficiale* n. 40 del 3 ottobre 1918, p. II, pag. 496, si rende noto che il Ministero della Guerra con decreto dell'8 giugno 1925 ha riammesso a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni il sig. *Canonica Maggiorino* fu Benedetto nato e domiciliato in Torino.

Esclusione dalle gare. — Con deliberazione 9 giugno 1925 della Commissione Acquisti, la Ditta Ugo Veronesi di Spezia è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Direttore generale
ODDONE.

Ordine di servizio N. 3v

Campagna saccarifera 1925.

1. *Noleggio dei carri agli Zuccherifici.* — In relazione ad appositi contratti stipulati fra la nostra Amministrazione e le Società esercenti fabbriche di zucchero, vengono assegnati in noleggio alle medesime carri scoperti a sponde alte per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente punto 3 e per il tempo strettamente necessario.

2. *Marcatura e consegna dei carri.* — Le Sezioni Movimento e Traffico devono segnalare in tempo utile a quelle Materiale e Trazione i gruppi di carri da noleggiare, perchè quest'ultime possano provvedere alla revisione, al riordino ed alla marcatura dei carri medesimi.

Sulle pareti dei carri si applica l'iscrizione: « *Barbabietole* 1925 » seguita dal nome della località sede della Fabbrica alla quale i carri sono assegnati. Se in una medesima località si trovano più Fabbriche di zucchero, i carri ad esse assegnati debbono portare altresì il nome della rispettiva Fabbrica.

Le iscrizioni devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313318) con lettere maiuscole solo per le iniziali, a meno che lo Zuccherificio non abbia stipulato apposito contratto con la U. M. E. C., nel qual caso le scritte vanno eseguite con caratteri del tipo 14 dello stesso disegno.

La consegna dei carri agli Zuccherifici deve aver luogo nelle stazioni e nei giorni convenuti fra gli Zuccherifici stessi e le Sezioni Movimento e Traffico, consegna da farsi risultare in apposito verbale mod. M-181 redatto dalla stazione in quattro esemplari firmati dai rappresentanti delle F. S. e dello Zuccherificio.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno allo Zuccherificio ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento e Traffico, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

La portata dei carri da indicare nella 4ª colonna dei verbali è quella stabilita dall'O. S. n. 16-1922, sempre quando non risulti modificata dall'O. S. n. 121-1924, nel qual caso

vi si dovranno riportare la portata normale ed il limite di carico. Tutto ciò dev'essere confermato con annotazione in calce ai verbali.

Constatando dei verbali privi di tale annotazione, le Sezioni Movimento e Traffico li restituiranno subito alla stazione interessata perchè provveda a sostituirli con altri regolarmente compilati annullando anche l'esemplare consegnato allo Zuccherificio.

Qualora gli Zuccherifici non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il nolo.

3. *Uso e trattamento dei carri.* — I carri consegnati agli Zuccherifici si considerano come carri di proprietà privata, quantunque non subiscano il cambio delle marche e dei numeri. In quanto non sia diversamente stabilito dal presente Ordine di servizio, la loro circolazione è quindi disciplinata dal Regolamento per i carri privati.

Coi carri noleggiati possono trasportarsi soltanto:

a) barbabietole, dalle stazioni di carico alla Fabbrica indicata su ciascun carro;

b) calci di defecazione e fettucce residuate dalla lavorazione, dalla Fabbrica alle rispettive stazioni di carico delle barbabietole.

Le Sezioni Movimento e Traffico comunicheranno alle stazioni interessate le località fra le quali sono ammessi i trasporti coi carri assegnati a ciascuna Fabbrica.

Una diversa utilizzazione dei carri noleggiati dà luogo alla tassazione del trasporto a carico in base alle tariffe competenti ed alla tassazione del trasporto a vuoto dei carri in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni rispondono disciplinarmente delle infrazioni che non avessero impedite. Esse devono inoltre riferire alla propria Sezione ogni irregolarità riscontrata.

L'iscrizione sui fianchi dei carri noleggiati relativa a più località sedi di Zuccherifici, significa che ne è consentito l'uso promiscuamente per gli Zuccherifici stessi.

Purchè autorizzati dalle Sezioni Movimento e Traffico, gli Zuccherifici possono inviare i carri loro noleggiati anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi e portarvi carico. In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle barbabietole.

I carri che hanno servito al trasporto di fettucce debbono essere diligentemente ripuliti a cura dello Zuccherificio.

Ai carri noleggiati carichi di barbabietole non si applicano i cartellini ordinari, essendo gli Zuccherifici autorizzati ad applicare ai carri stessi speciali etichette o cartellini.

4. *Spedizione dei carri vuoti.* — I carri noleggiati sono trasportati gratuitamente nel viaggio a vuoto dalle stazioni F. S. cui sono allacciate le Fabbriche a quelle di carico ammesse.

Ogni carro deve essere scortato da una lettera di vettura, sulla quale deve figurare la dicitura: « *Convenzione speciale Campagna Saccarifera* ». Le Fabbriche possono però anche valersi del modulo CI-112-*bis* per tale spedizione a vuoto di gruppi di carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione F. S.

Il modulo CI-112-*bis* deve essere scritturato nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione dello Zuccherificio fossero rispediti in altra stazione pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la tassa di L. 1.50 per carro-chilometro, più una tassa fissa di L. 20 per carro. Dette tasse non sono soggette ad aumento percentuale.

Nel caso in cui i trasporti a vuoto tassati come sopra risultassero coperti da corrispondenti percorsi a carico, al relativo rimborso, esclusa la tassa fissa di L. 20, sarà provveduto in sede di controllo, in base a domanda degli Zuccherifici.

5. *Spedizione dei carri carichi.* — Anche le spedizioni dei carri carichi debbono essere effettuate con lettera di vettura portante la dicitura: « *Convenzione speciale Campagna saccarifera* ».

6. *Tassazione dei trasporti.* — Ai trasporti effettuati coi carri noleggiati vengono applicate le Condizioni e tariffe in vigore. Essi possono eseguirsi in porto assegnato, purchè gli Zuccherifici ne figurino come mittenti e destinatari,

fermo restando il diritto speciale di cui all'art. 28 delle Condizioni stesse.

Per i trasporti tanto a vuoto che a carico scortati dalla ordinaria lettera di vettura, resta pure ferma l'applicazione del diritto di emissione della lettera di avviso, previsto dall'art. 46 delle Condizioni e tariffe.

7. *Inoltro dei carri carichi e vuoti.* — Le Sezioni Movimento e Traffico fissano i treni, ordinari e straordinari, da utilizzarsi pel trasporto dei carri, carichi o vuoti, in modo che quelli carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei trasporti di barbabietole, di fettucce e dei carri vuoti, si utilizzano i treni merci ordinari. Qualora però l'orario dei detti treni non vi si presti, si effettueranno appositi treni speciali o facoltativi di categoria di velocità quanto più bassa possibile, sopprimendo i treni ordinari sulla tratta corrispondente. Pei trasporti di fettucce diretti a stazioni di produzione di barbabietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato agli Zuccherifici.

8. *Tassa di sosta per la giacenza dei carri carichi.* — Non sono dovute tasse di sosta per tutto il tempo durante il quale i carri rimangono sui binari dei rispettivi Zuccherifici.

Sono invece da riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per i carri diretti agli Zuccherifici e caricati a partenza oltre i termini di tempo stabiliti dall'art. 32 delle Condizioni e tariffe;

b) per i carri che, per cause imputabili allo Zuccherificio, restano giacenti nelle stazioni di arrivo e ciò dal momento in cui i carri stessi sono pronti per essere consegnati allo Zucherificio fino all'ora in cui vengono effettivamente ritirati;

c) per i carri trattenuti in altre stazioni per fatto dello Zuccherificio dall'ora in cui sorge l'impedimento alla prosecuzione, fino a quella in cui i carri vengono fatti proseguire a destinazione.

La stazione sede di Zuccherificio deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*) in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rap-

presentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne fa annotazione nel libro stesso come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri. Le stazioni allacciate alle Fabbriche si metteranno in relazione con quelle che trattengono carri carichi di barbabietole, per avere i dati occorrenti per il computo delle sopracitate tasse di sosta.

Le stazioni che trattengono i carri debbono a loro volta indicare sui documenti di trasporto il giorno, l'ora ed il treno di arrivo e di proseguimento di ciascun carro.

Le tasse di cui sopra vengono dalle stazioni riscosse ed addebitate con le norme ordinarie.

9. *Tassa di sosta per la giacenza dei carri vuoti.* — Nessuna tassa di sosta è dovuta per la giacenza dei carri vuoti negli Zuccherifici e sui binari delle stazioni F. S.

Le stazioni debbono segnalare prontamente alla rispettiva Sezione Movimento e Traffico le giacenze dei carri vuoti noleggiati che superino 72 ore, affinchè la Sezione possa eventualmente disporre per restituirli alla circolazione ordinaria.

10. *Deposito di barbabietole nelle stazioni.* — In caso di bisogno, le Sezioni Movimento e Traffico possono consentire che le barbabietole vengano depositate, senza pagamento di tasse di sosta, nei piazzali delle stazioni in attesa del carico; ciò però senza responsabilità alcuna per le F. S. e quando la concessione non porti disturbo al regolare servizio della stazione.

11. *Responsabilità pei casi di avarie e di ritardata resa delle merci.* — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri noleggiati, a meno che non siano imputabili a colpa del proprio personale; del pari non avrà responsabilità alcuna per i cali naturali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque sia la causa dei medesimi, nonchè per le avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che per colpa dello Zuccherificio, per difficoltà di servizio ferroviario, o per altre cause, i trasporti non venissero riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni quanto negli stabilimenti allacciati, gli accerta-

menti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa della irregolarità e che il trasporto è stato effettuato in base a *convenzione speciale.*

12. *Riparazione e sostituzione dei carri guastati durante il noleggio.* — Le società concessionarie sono responsabili dei danni da esse causate ai carri. Perciò le stazioni, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri, debbono procedere in contraddittorio col rappresentante dello Zuccherificio e col concorso dell'agente del Servizio Materiale e Trazione, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul modulo M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono poi, colle modalità d'uso, per l'addebito agli Zuccherifici delle riparazioni dei guasti ad essi imputati.

Dovendo, a cagione di guasti comunque verificatisi, *togliere dalla circolazione* dei carri tanto carichi che vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte per l'invio in riparazione, e darne immediato avviso al Capo stazione a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette, ritirando la firma di ricevuta.

Se le avarie per le quali il carro viene tolto dalla circolazione sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro.

Trattandosi invece di avarie per le quali sia necessario inviare il carro in Officina o Squadra Rialzo, il Capo della stazione in cui il carro viene tolto dala circolazione, ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico e alla stazione sede dello Zuccherificio, affinchè, d'intesa fra quest'ultimo e la Sezione stessa, si proceda alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna allo Zuccherificio (se da questo richiesta) di un altro carro in buono stato, previa applicazione della scritta di specializzazione.

Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la consegna del nuovo carro allo Zuccherificio, le stazioni debbono compilare i prescritti verbali modulo M-181 e 181ª come indicato ai punti 2 e 13.

13. *Restituzione e smarcatura dei carri.* — La restituzione anche parziale per cessato bisogno dei carri dalle Fabbriche di zucchero alle F. S. deve effettuarsi previa ripulitura, nella stessa stazione dove avvenne la consegna.

Per la riconsegna dei carri le stazioni debbono redigere apposito verbale mod. M. 181-*a* (seguendo le modalità sta

bilite dal punto 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e le mancanze constatate ai carri stessi, ed apponendovi l'annotazione: « *Accertata la regolare smarcatura dei carri* ».

Per affrettare e facilitare la riconsegna *e la smarcatura dei carri* noleggiati, d'accordo fra le Sezioni Movimento e Traffico e quelle Materiale e Trazione, le stazioni designate per effettuare tali operazioni saranno divise in gruppi, facenti capo ciascuno ad una determinata Squadra di Rialzo.

Eventualmente la smarcatura può essere fatta nell'interno degli stabilimenti.

Durante il periodo nel quale si effettuano le riconsegne, in ciascuna di dette Squadre vengono designati appositi agenti incaricati di procedere alla verifica ed alla smarcatura dei carri.

Di mano in mano che i carri giungono nelle località all'uopo fissate, i Capi stazione ne informano direttamente la rispettiva Squadra Rialzo, la quale a sua volta invierà prontamente sul posto uno degli incaricati delle operazioni in parola.

Lo stesso avviso viene dato contemporaneamente per norma alla Sezione Movimento e Traffico ed a quella Materiale e Trazione interessate, perchè ciascuna abbia modo di controllare e di accertare che il proprio personale ottemperi regolarmente e sollecitamente agli ordini ricevuti.

Nei casi in cui, per la natura del guasto, il veicolo non potesse essere inoltrato alla stazione designata per la riconsegna e per la smarcatura, quella che lo ritira dalla circolazione deve provvedere alla compilazione del verbale di riconsegna da rimettersi, per l'ulteriore seguito, alla stazione a contatto collo Zuccherificio al quale il carro era stato noleggiato.

A fine di evitare che a campagna ultimata restino in circolazione carri non smarcati e di prevenire contestazioni con gli Zuccherifici circa il computo del nolo, si prescrive quanto segue:

a) la stazione che riceve un carro pel quale manchino disposizioni dello Zuccherificio cui è assegnato, deve ritornarlo, appena vuoto, alla stazione sede dello Zuccherificio stesso indicato sul carro. Quest'ultima provvederà per la riconsegna e la smarcatura, oppure, interpellando lo Zuccherificio, farà proseguire il carro per la stazione alla quale spetta di riprenderlo in consegna;

b) le Sezioni Movimento e Traffico esamineranno i verbali mod. M 181-*a* appena ricevuti dalle stazioni e consta-

tando che ve ne siano privi dell'annotazione di cui è cenno al 2° capoverso del presente punto, disporranno subito per la ricerca e la smarcatura dei carri compresi nei verbali irregolarmente compilati;

c) trascorso il periodo di 90 giorni dalla consegna, le Sezioni stesse solleciteranno gli Zuccherifici a restituire entro i 30 giorni successivi i carri pei quali non risulti emesso il verbale mod. M. 181-*a*, in maniera che allo scadere del termine di 120 giorni i carri noleggiati siano tutti regolarmente restituiti alle F. S.

14. *Conti pel nolo dei carri.* — I conti pel nolo dei carri vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento e Traffico ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche di zucchero, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a cassa nei modi prescritti.

Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

15. *Pesatura dei carri.* — Per i trasporti di barbabietole l'eventuale dichiarazione del peso a partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo aumentato dell'uno per cento a titolo di calo naturale, senza far luogo all'applicazione della soprattassa di cui all'art. 50, paragrafo 1 *a*) e *b*), delle Condizioni e tariffe. In caso invece di eccedenza di carico sono dovute le soprattasse di cui al paragrafo 3, parte 1ª, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano la circostanze di cui all'art. 51.

Per ogni carro di barbabietole è dovuto il compenso di L. 4.50, aumento percentuale compreso, ma non è mai dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe.

La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta di documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici.

Per le spedizioni dirette a stazioni di ferrovie concesse sono in corso accordi con le ferrovie stesse per l'accettazione dei patti di cui sopra.

Per il rimanente e per tutti gli altri trasporti eseguiti coi carri noleggiati si applicano le Condizioni e tariffe in vigore nonchè le norme che regolano la concessione dei binari di raccordo.

16. *Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.* — Nelle stazioni di spedizione delle barbabietole ed in quelle cui fanno capo le Fabbriche di zucchero, si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento e Traffico, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli, ed attuare il servizio notturno, per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

17. *Registrazione dei carri noleggiati introdotti nei binari di raccordo.* — A parziale deroga delle norme contenute nell'Ordine di servizio n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M. 540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri di entrata nel raccordo di ciascuno Zuccherificio, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto modello M-539, limitatamente pure alle finche sopradette da inviarsi *giornalmente* alla propria Sezione.

18. *Diritto speciale pei carri introdotti negli stabilimenti raccordati.* — Per ciascun carro introdotto negli stabilimenti raccordati degli Zuccherifici deve essere applicato e riscosso lo speciale diritto di L. 20 di cui al punto 147 del Bollettino Commerciale n. 8-1925.

19. *Tolleranza sulla dichiarazione di peso.* — Per le fettucce residuate dalla lavorazione delle barbabietole è ammessa la tolleranza del 5 per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1, *a*) e *b*), delle Condizioni e tariffe.

20. *Trasporti con carri non noleggiati.* — A questi trasporti si estendono le disposizioni di cui al punto 15 riguardante la pesatura, in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica.

Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al comma 1, punto primo, dell'O. S. n. 79-1923.

21. *Statistica dei trasporti.* — Le stazioni sedi di Zuccherifici debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1 - per i trasporti di barbabietole in *arrivo* per ciascuno Zuccherificio, tenendo distinti i trasporti, come è indicato dallo stampato, per le singole provenienze. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « carri noleggiati » e per quelli effettuati in « carri non noleggiati ».

Modello 2 - per i trasporti di fettucce e di calci di defe cazione in *partenza* da ciascuno Zuccherificio, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « *carri noleggiati* » e per quelli effettuati in « *carri non noleggiati* ».

Nei prospetti modello 1 e 2 non debbono comprendersi i trasporti eseguiti in carri di Ferrovie secondarie italiane, però a fine campagna la stazione deve indicare, per ciascuno Zuccherificio, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con i carri di dette ferrovie.

Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento e Traffico che riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento e Traffico insieme ad una relazione nella quale, oltre all'andamento della campagna stessa, dovrà indicarsi per ciascuno Zuccherificio la quantità dei carri noleggiati, divisi per portata, nonchè l'importo delle tasse di nolo riscosse.

La fornitura dei moduli 1, 2, 3 e 4 viene fatta a cura del Servizio Movimento e Traffico alle singole Sezioni.

Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate agli Zuccherifici di curare la sollecita esecuzione delle manovre per la introduzione e la estrazione dai binari raccordati dei carri carichi e vuoti.

All'uopo i Capi stazione e i Capi gestione debbono eseguire accertamenti anche nell'interno degli stabilimenti per rilevare la situazione del materiale, sollecitare il carico e lo scarico ed evitare che dei carri carichi o vuoti siano tenuti giacenti oltre il tempo necessario, informandone al caso la propria Sezione Movimento e Traffico.

In quanto non è qui esplicitamente previsto, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

Distribuito agli agenti delle classi 4, 5, 11, 21, 22, 41, 42, 43, 44 *e* 45 *dei Compartimenti di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma.*

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un sottopassaggio in cemento armato di luce m. 2,00 al Km. 6.878 della linea Napoli-Potenza	C. fiduciario	Ore 12 22 luglio 1925	60.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un piano caricatore in muratura in stazione di Prosecco	T. P.	Ore 12 20 luglio 1925	60.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento fabbricato viaggiatori lato Recchio in stazione di Postumia Grotte	T. P.	Ore 12 20 luglio 1925	820.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un arco in muratura sulla Dora di Savoulx (Km. 75 + 680,80, della Torino-Modane)	L. P.	Ore 12 22 luglio 1925	170.000	Sezione Lavori Torino Nord
Costruzione e posa in opera di una pensilina metallica sulla fronte esterna del fabbricato viaggiatori della stazione di Brescia	C. fiduciario	Ore 18 22 luglio 1925	50.000	Sezione Lavori Verona
Vendita di materiali Decauville depositati nella stazione di Aurisina	L. P.	Ore 12 20 luglio 1925	—	Sezione Lavori Trieste
Vendita di materiali Decauville usato e fuori uso esistente sul piazzale della stazione di Cecina	Asta pubblica	Ore 12 3 agosto 1925	—	Sezione Lavori Pisa

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Vendita del piroscafo da carico « *Adriatico* » di bandiera italiana, giacente in disarmo nel porto di Napoli, stazza lorda tonn. 5239,85	Asta pubblica fra cittadini italiani	Ore 16 27 luglio 1925	—	Dir. Gen. FF. SS. Esercizio Navigazione Roma (ex Villa Patrizi)
Vendita di materiali Decauville depositati a Mestre	Asta pubblica	Ore 16 27 luglio 1925	—	Sezione Lavori Venezia
Costruzione e posa in opera della nuova travata metallica continua in sostituzione di quella attualmente esistente al ponte retto di quattro luci sul torrente Lao al Km. 146 + 588 sulla linea Battipaglia - Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 25 luglio 1925	2.300.000	Sezione Lavori Cosenza
Costruzione e posa in opera di nuove travate in sostituzione di quelle attualmente esistenti in quattro ponti sul fiume Pescara, rispettivamente ai chilometri 30 + 331;48 + 619;51 + 002 e 52 + 795 della linea Pescara-Sulmana	L. P.	Ore 12 25 settembre 1925	2.115.500	Sezione Lavori Castellammare Ad.
Fornitura e posa in opera di di una nuova travata metallica sul ponte obliquo sul torrente Foce al chilometro .118 + 528 e sistemazione delle travate metalliche dei 5 ponticelli ai Km. 107 + 285; 115 + 938, 160+210 della linea Roma-Sulmona	L. P.	Ore 12 27 luglio 1925	221.000	Sezione Lavori Sulmona
Lavori relativi alla derivazione e presa dell'acqua dal fiume Recca in sussidio dell'acquedotto di Lesecce Auremiano	L. P.	Ore 12 25 luglio 1925	470.000	Sezione Lavori Trieste

		MATERIALE, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Accessori in ghisa per sbarre manovrabili a distanza tipo Rizzi	L. P.	21-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Pezzi di ricambio vari per sbarre manovrabili a distanza tipo Rizzi	L. P.	21-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Medicinali e materiali sanitari vari	L. P.	25-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn.	100	Olio vegetale per illuminazione	L. P.	28-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn. » »	1000 3 176	Filo di rame elettrolitico Filo di bronzo fosforoso Corde di rame elettrolitico	L. P.	28-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Grosse	50.000	Viti mordenti di ferro da legno	L. P.	28-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	13,000	Ceste di castagno per carbone	T. P.	19-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1500	Ceste di canna d'India per carbone	T. P.	19-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	133	Mole di abrasivo	T. P.	23-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	3500	Gomitoli di refe colorato	T. P.	24-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	365	Scale di legno a pioli e doppie	T. P.	29-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	10.000	Pomoli di legno serbo per oliatori nathan (grandi-mezzani e piccoli)	T. P.	29-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.° »	60 150	Carretti di legno e ferro, piccoli a due ruote tipo B Ponti caricatori per merci e bestiame	T. P.	29-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg. »	130 470	Amiantite in fogli da mm.² 1 circa dello spessore di mm. 1 Come sopra, spessore mm. 1.5	T. P.	31-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30.000	Mattoni refrattari	L. P.	22-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 29 **16 Luglio 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(329) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 25 *luglio* 1924, *contenente riduzioni dei prezzi di trasporto a favore dei materiali da costruzione occorrenti alla cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la riduzione del 50 % sulle tariffe competenti, escluse le eccezionali, ai trasporti dei seguenti materiali occorrenti per la costruzione di case dei giornalisti residenti in Roma:

1° Pozzolana o sabbia comune da costruzione;
2° Calce idraulica e calce viva o spenta;
3° Gesso in polvere;
4° Cemento comune in sacchi o botti;
5° Mattoni ordinari di argilla comune, forati o non, tegole ed embrici comuni e marsigliesi;
6° Ferro in barre o verghe a T o doppio T, tonde o quadrangolari;
7° Legno comune da costruzione o da opera, lavorato coll'ascia o segato diritto;
8° Infissi, portoni, porte, finestre, persiane comuni ed avvolgibili, di legno;
9° Lavori di cemento cioè: tubi, lavandini, tavolette, chiusini, scalini, sottogradi, coditoie, vasche da lavare, serbatoi, cancellate;
10° Ambrogette di cemento;
11° Tubi, raccordi, pezzi speciali e sifoni di grès;
12° Pietre non nominate di peso fino a 50 chilogrammi per pezzo; grezze o semplicemente squadrate;
13° Marmo grezzo, in pezzi o massi anche squadrati, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio, 1925, n. 118.

14° Marmo in lavori e cioè: gradini, sottogradi, acquai, mensole, stipiti;

15° Marmo in lastre e lastroni;

16° Lavagne od ardesie naturali od artificiali in lastre;

17° Travertino grezzo e in lavori semplici e cioè: colonne, balaustre, lastre, gradini e sottogradi;

18° Eternit in lastre, tegole, canali e tubi.

Art. 2.

La riduzione sarà applicata in via di rimborso con le modalità che saranno stabilite fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Unione cooperativa dei giornalisti di Roma e sui prezzi comprendenti l'aumento percentuale in vigore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE *del* 13 *luglio* 1925, *riguardante l'elevamento del tasso d'interesse per mutui concessi al personale.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641;

Visto l'art. 48 del regolamento 29 luglio 1914, n. 850;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'interesse dei mutui che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato concede al dipendente personale sarà riscosso, a decorrere dal 1° luglio 1925 e fino a nuova disposizione, nella misura del 5 per cento.

L'interesse sui capitali del fondo pensioni e sussidi, che saranno reimpiegati a decorrere dal 1° luglio 1925 nella concessione dei mutui di cui al comma precedente, sarà corrisposto nella misura del 4 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1925.

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Ordine di servizio N. 72.

Cambiamento di nome della stazione di Livorno Vercellese.

La stazione di Livorno Vercellese della linea Torino-Milano, dal 1° luglio 1925, ha assunto la nuova denominazione di « Livorno Ferraris ».

Di conseguenza, nella parte prima e seconda del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (ed. 1° gennaio 1925), nella « Prefazione generale dell'orario generale di servizio » (edizione marzo 1291), nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 42.

Modificazioni al registro mod. M 233 - Istituzione del registro mod. M 233ª.

Per rendere il registro mod. M. 233 più chiaro e rispondente allo scopo pel quale fu istituito, vi sono state apportate le seguenti varianti:

a) si è introdotta la finca « condizione del veicolo », tanto nella parte degli arrivi che in quella della partenza, perchè risulti se il veicolo è arrivato e partito: carico completo o misto, oppure vuoto, oppure riparando.

Analoga finca si è inserita anche nella parte comprendente le indicazioni relative ai binari raccordati perchè si possa a vista conoscere se il carro è stato introdotto nel raccordo carico o vuoto e parimenti se ne è uscito carico o vuoto:

b) a completamento delle finche 10 e 28, dalle quali rilevasi la sola data di spedizione, si sono introdotte le finche

7, 8 e 38, 39 (nuovo modello) perchè, oltre alla data, risultino, tanto in arrivo che in partenza, il numero delle spedizioni pei carri completi, quello del foglio d'accompagnamento pei misti, e del mod. M. 130 pei vuoti;

c) si sono fatti risultare gli estremi: della « emissione della lettera di avviso » (nuove finche 16, 17, 18); dello « svincolo del carro » (21-22); delle « tasse di sosta esatte o addebitate » (35-36), in modo da poter subito stabilire se il carro è stato scaricato nei termini di tempo prescritti e se, in caso contrario, sono state applicate le dovute soste;

d) si è aggiunta la finca 48 per le « annotazioni » nella quale, si dovranno in succinto indicare le cause delle eventuali anormali giacenze dei veicoli per le quali non siano state applicate le prescritte tasse di sosta.

Allo scopo di semplificare il lavoro delle stazioni più importanti che fanno uso dei registri M. 218-a e M. 218-b, si è istituito il nuovo registro mod. M. 233-a da compilarsi da dette stazioni in luogo del modulo M. 233.

Tale registro M. 233-a non è che una riduzione del registro M. 233 e serve appunto ad integrare i registri M. 218-a e M. 218-b.

Nei grandi scali dove esistono più impianti separati, indipendenti l'uno dall'altro, è ammesso si faccia uso di un mod. M. 233-a per ogni impianto.

Le stazioni autorizzate a fare uso del mod. M. 233-a in luogo del mod. M. 233 sono esonerate dall'obbligo di inviare il prospetto mensile delle soste dei carri in servizio locale, di cui all'allegato *B* della circolare n. 17, 1920 (Bollettino ufficiale 15-1920); le altre dovranno seguitare a compilare il detto prospetto mensile avvertendo però che il calcolo della sosta media dovrà farsi dividendo la somma della colonna 3 per la somma della colonna 2, anzichè la somma della colonna 4 per il quantitativo dei giorni del mese.

All'infuori di ciò restano invariate tutte le norme date con la rammentata circolare ed in proposito si fa particolare richiamo alle stazioni perchè osservino scrupolosamente quanto fu prescritto coi punti 2° e 3° di detta circolare, relativamente all'uso dei mod. M. 234 e M 235 ed ai provvedimenti da adottare per evitare e ridurre le giacenze dei carri.

Le Sezioni Movimento e Traffico indicheranno ai Magazzini competenti a quali stazioni dovrà essere fornito il registro mod. 233 ed a quali altre il mod. 233-a, stabilendo i relativi fabbisogni.

I Magazzini continueranno a fornire i registri mod. M-233 vecchio modello fino ad esaurimento delle scorte, adottando il nuovo modello man mano debbono provvedere alla ristampa.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con deliberazione 9 giugno 1925 della Commissione Acquisti, la Società Anonima Italiana già Vajani di Perugia è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Completamento del tronco Milano Nuova Centrale Rogoredo e del tronco Lambrate Smistamento - Porta Vittoria	L P.	Ore 12 30 luglio 1925	5.300.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Montaggio delle due terne primarie sui pali, già in opera dalla sottostazione di Torre del Lago alla sottostazione di Vaioni	L. P.	Ore 12 30 luglio 1925	300.000	Ufficio Elettrificazione Livorno
Sistemazione della parte a Nord del piazzale della Nuova stazione Centrale Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 12 3 agosto 1925	9.800.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Sistemazione dello scalo merci nella stazione di Imola	L. P.	Ore 12 28 luglio 1925	80.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto di pensiline metalliche nella stazione di Legnano	L. P.	Ore 18 30 luglio 1925	65.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Sistemazione di nove manufatti a travate metalliche gemelle a ventre di pesce sul tratto Padova-Mestre	L. P.	Ore 12 6 agosto 1925	182.300	Sezione Lavori Venezia
Costruzione e posa in opera di nuove travate metalliche nei 4 ponti sul torrente Ratti - Codera - Schiesone e canale Meralta della linea Colico - Chiavenna	L. P.	Ore 12 8 agosto 1925	1.398.000	Sezione Lavori Milano Est

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offorte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento di ml. 2548 di binario fra le stazioni di Sferro e Muglia della linea Palermo - Bicocca	C. fiduciario	Ore 12 3 agosto 1925	42.000	Sezione Lavori Catania
Rinnovamento di ml. 3024 di binario fra le progressive 103 + 386 e 200 + 410 della linea Palermo-Bicocca	C. fiduciario	Ore 12 3 agosto 1925	50.000	Sezione Lavori Catania
Costruzione di una linea telefonica a cinque conduttori fra le Cabine elettriche di Bagni e Tivoli e fra la sottostazione di Avezzano e la Centrale di Anversa	L. P.	Ore 12 28 luglio 1925	240.000	Ufficio Elettrificazione Roma
Costruzione e posa in opera di 9 travate metalliche sulla Bologna - Verona	L. P.	Ore 12 6 agosto 1925	1.400.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori di terra, muratura, cemento armato e falegnameria per munire di protezione meccaniche contro la malaria i fabbricati viaggiatori delle stazioni e le C. C. comprese fra i chilometri 203 + 111; 418 + 167 sulla Metaponto-Reggio C. chilometri 266 + 537 e 353 + 082 sulla linea Battipaglia-Reggio C. e Km. 4 + 196 e 7 + 251; 40 + 545 e 45 + 545 sulla linea S. Eufemia-Biforcazione-Catanzaro M.	L. P.	Ore 12 10 agosto 1925	336.000	Sezione Lavori Reggio Cal.
Rinnovamento di ml. 8399 di binario della linea Firenze-Chiusi fra i Km. 372 + 000, 274 + 172; 295 + 045; 298 + 372; 298 + 900 e 301 + 800	L. P.	Ore 12 31 luglio 1925	120.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione della linea pri-Venans-Chiomonte	L. P.	Ore 12 31 luglio 1925	95.000	Ufficio Elettrificazione Torino

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un trapano sensitivo a colonna per fori fino a mm. 16 circa, completo dei relativi accessori - destinato all'officina di Palermo Lolli	T. P.	25 luglio 1925		Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Costruzione di due fabbricati alloggi ad uso del personale ferroviario nella città di Bolzano, uno sull'area Mumelter e l'altro nel fondo Greal in Via Dodiciville	Asta pubblica	Ore 16 5 agosto 1925	3.200.000	Servizio Lavori Ufficio 2° - Sez. 1ª Roma
Macina a disco per colori azionabile a trasmissione, destinata alla Officina di Vicenza	T. P.	25 luglio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III - Sez. 3ª Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.° »	600 300	Boccole di acciaio fuso, con coperchietti dell'oliatore Spessori di acciaio fuso per dette	L. P.	21-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	600	Bobine di legno per avvolgimento di fili di rame	L. P.	28-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° » » »	2100 1000 2500 13.000	Copialettere Registri di carte 100 Rubriche Taccuini	L. P.	1-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	16.000	Tubi di acciaio dolce laminati a caldo l. l.	L. P.	4-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	2.200	Alluminio puro in pani	L. P.	4-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	9.500	Pasta velocigrafica	L. P.	8-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	330	Cavo sottopiombo a tre conduttori da mmq. 60 ciascuno con muffole e teste di cavo	T. P.	27-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	1000	Grasso per rubinetti di vapore	T. P.	27-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	2000	Isolatore di porcellana o vetro Pirex a campana larga a 60.000 volts	T. P.	31-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
»	7000	Come sopra a 30.000 volts			
»	8000	Come sopra a cappa e perno			
Ml.	2000	Cinghia di canapa per divani delle carrozze alta cm. 10	T. P.	5-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	28.000	Acciaio in verga comune al carbonio per attrezzi di 1ª e 3ª categoria (1)	T. P.	5-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	550.000	Verghe tonde di rame	L. P.	28-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Ganasce e barre per ganasce d'armamento di tipi diversi	L. P.	4-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.

(1) Concorso limitato a Ditte produttrici nazionali.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	9400	Tiranti di ferro completi per molle di sospensione da locomotive e tender	L. P.	4-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Piastre speciali lavorate per deviatoi e per passaggio a livello	L. P.	11-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30.000	Pannelli di lamiera d'acciaio dolce negli spessori di mm. 1 e mm. 1, 5	L. P.	11-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	5.000	Tubi flessibili di acciaio zincati per lance Bohler	L. P.	17-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	10.000	Nastro di cotone colore avana a lacciuoli per tendine carrozze	T. P.	9-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari	L.	16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	»	32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ***ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.***

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 30 **23 Luglio 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(467) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

R. DECRETO LEGGE 14 *giugno* 1925, *n.* 1174, *riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, con il quale si approva il nuovo ordinamento della M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1686, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

La Milizia ferroviaria è una specialità della M. V. S. N. che svolge la propria attività nell'ambito del servizio ferroviario a tutela degli interessi dell'Erario e del mantenimento dell'ordine.

Art. 3.

La M. F. è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M. V. S. N. - Ispettorato generale reparti speciali. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 luglio 1925, n. 164.

Art. 4.

La M. F. fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M. V. S. N. con R. decreto-legge 4 agosto 1924, numero 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il personale della M. F. in servizio permanente od in servizio continuativo per determinati periodi, esercita nell'ambito ferroviario, funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

Esso si distingue dal personale non permanente e non in servizio continuativo per determinati periodi mediante apposito alamaro nero applicato sui paramani della giubba o del cappotto.

I capi squadra e militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine, la M. F. agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.

Qualora particolari necessità di servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni della M. F. lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e militi della M. F. potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla divisa di milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica e verranno considerati come facenti parte del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51 del R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

Art. 6.

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della M. F. saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S. N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M. V. S. N., dal comandante del gruppo legione ferrovieri e da un generale di brigata o colonnello in servizio attivo del Regio esercito aventi particolare competenza in materia ferroviaria, membri.

Art. 7.

Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292.

Il giudizio del comandante di legione sarà però sottoposto al comandante del gruppo di legioni per la definitiva approvazione.

Le promozioni dei militi a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N. su proposta del Comando gruppo legioni ferroviarie.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio d'accordo con i Ministri per le comunicazioni, per l'interno, per le finanze, per la guerra e col comandante generale della M. V. S. N. provvederà a sistemare l'ordinamento della M. F. in base ai compiti stabiliti dal presente decreto.

La M. F. avrà il seguente ordinamento:

Un Comando permanente di gruppo di legioni ferrovieri.

Quattordici Comandi permanenti di legioni corrispondenti ai rispettivi compartimenti o delegazioni ferroviarie.

Ogni legione sarà costituita su tre a cinque coorti.

Ciascuna coorte su tre a cinque centurie. Ciascuna centuria su tre a cinque manipoli.

Ogni legione costituirà da tre a cinque comandi permanenti di coorte e da tre a nove comandi permanenti di milizia di stazione. Il numero di detti comandi di coorte e di stazione sarà fissato anno per anno in relazione alle necessità di servizio e di bilancio.

Art. 9.

La gerarchia della M. F. è quella stessa della M. V. S. N.

Il comandante del gruppo legioni ferrovieri riveste anche la carica di ispettore generale reparti speciali della M. V. S. N. costituiti con personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni ed ha il grado di luogotenente generale.

Art. 10.

Gli ufficiali e militi della M. F., salvo le eccezioni di cui al successivo capoverso sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, compresi gli agenti giurati che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924,

n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Gli ufficiali addetti allo Stato Maggiore del Comando del gruppo legioni ferrovieri possono anche essere tratti dai quadri della milizia ordinaria e non provenire da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato.

Fanno parte dello Stato Maggiore del gruppo, il comandente del gruppo legione ferrovieri, un ufficiale generale ed un console a disposizione per le ispezioni, il capo di Stato Maggiore, il sottocapo e due ufficiali inferiori addetti.

Art. 11.

Il comandante del gruppo legioni ferrovieri e gli ufficiali dello Stato Maggiore del gruppo sono in servizio permanente.

Gli altri ufficiali ed i capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonchè il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di milizia di stazione, faranno servizio continuativo per un determinato periodo di tempo.

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della M. F. costituiscono la forza in congedo: essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 12.

Gli ufficiali, capi squadra e militi inquadrati nella milizia ferroviaria, conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanati.

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio permanente del Comando gruppo legioni (Stato Maggiore) nelle relazioni con le autorità ferroviarie, sono equiparati alle qualifiche ferroviarie corrispondenti al grado e carica che rivestono.

Art. 14.

Gli ufficiali in servizio permanente del Comando del gruppo legioni ferrovieri (Stato Maggiore) potranno essere assegnatari di alloggi dell'Amministrazione ferroviaria e costruiti da cooperative edilizie per il personale delle Ferrovie dello Stato e conseguentemente del relativo mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato.

Art. 15.

Gli appartenenti alla M. F. prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera limitatamente ai periodi di servizio di milizia, nella misura seguente:

Milite	L.	3.50
Capo squadra	»	4.—
Capo manipolo	»	5.—
Centurione	»	7.—
Seniore	»	8.50
Console	»	10.—
Luogotenente generale	»	17.—

Art. 16.

Gli ufficiali, capi squadra e militi della M. F. in servizio continuativo per determinati periodi od in servizio temporaneo avranno diritto, durante il loro effettivo servizio nella M. F., agli assegni ordinari ed alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 17.

Gli ufficiali e militi in servizio continuativo per un determinato periodo qualora coll'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore del gruppo legioni ferrovieri che non provengono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, qualora si trovassero a percepire un compenso mensile inferiore a quello delle qualifiche ferroviarie corrispondenti a senso dell'art. 13, ne percepiranno la differenza.

Art. 18.

Le indennità di trasferta degli ufficiali della M. F. quando prestano servizio di milizia nei limiti della giurisdizione del compartimento ferroviario della rispettiva legione, saranno quelle stabilite dai regolamenti ferroviari e corrispondenti alla qualifica ferroviaria da ciascuno rivestita.

Fuori dei limiti dei compartimenti ferroviari competenti gli ufficiali anzidetti percepiranno le indennità di trasferta

stabilite per i pari grado della milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 19.

Tutte le spese per il funzionamento delle milizia ferroviaria saranno a carico del Ministero delle comunicazioni, sul bilancio della azienda ferroviaria.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 *giugno* 1925, *n.* 1149, *contenente variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario* 1924-25 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 15 febbraio 1925, n. 229, e 2 aprile 1925, n. 368;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 luglio 1925, n. 160.

per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA:

In aumento:

Cap. n. 57 - Annualità dovuta al Tesoro, ecc.	L. 10,000,000
Cap. n. 73 - Miglioramenti al materiale rotabile	» 25,000,000
	L. 35,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 58 - Interessi sulle somme pagate dal Tesoro, ecc.	L. 10,000,000
Cap. n. 71 - Acquisto di materiale rotabile	» 25,000,000
	L. 35,000,000

Art. 2.

In relazione alla variazione al capitolo n. 57 del bilancio delle Ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio 1924-25, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 116 - Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi, ecc.	L. 9,320,416.08
Cap. n. 325 - Rimborso dall'Amministrastrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento, ecc.	» 679,583.92

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

COMUNICATI.

Agenti destituiti perchè condannati per delitti contro la proprietà.

COGNOME, NOME e matricola	Qualifica	Motivo della condanna
TITA Mario (276569)	Manovale	Condannato a mesi cinque e giorni venticinque di reclusione, per essersi impossessato di 2 zamponi di maiale nella stazione di S. Candido il 17 settembre 1924. (Sentenza 15 dicembre 1924 della Corte d'Appello di Trento).
SCALA Michele (100682)	Usciere di 1ª classe	Condannato ad anni due e mesi sei di reclusione per furto di L. 127000, commesso alla Cassa Compartimentale di Napoli il 2 maggio 1924. (Sentenza 19 luglio 1924 del Tribunale di Napoli).
DANESIN Adel (162694) MANENTE Augusto (166531)	Sottocapo Deviatore	Condannati alla reclusione: il Danesin ad anni uno e mesi sei ad alla multa di L. 300. e il Manente a mesi undici e giorni venti, il primo per furto di merci e falso, ed il secondo per complicità in detto furto, commesso nella stazione di S. Donà di Piave durante gli anni 1921-22-23. (Sentenza 16 aprile 1924 della Corte d'Appello di Venezia).
MINGARDI Giovanni (244477)	Manovale	Condannato a cinque mesi di reclusione per essersi impossessato il 21 maggio 1924, in stazione di Bologna, di un pacco di 65 copie della rivista « Varietas ». (Sentenza 4 febbraio 1925 del Tribunale di Bologna).

Punizioni per false dichiarazioni sui servizi militari prestati durante la guerra per ottenere i benefici previsti dal Regio decreto 2580 del 21 ottobre 1923.

Lazzaroni Giuseppe, matr. 152326 — Segretario di 1ª classe (Compartimento di Venezia); inflittagli la degradazione a segretario, in base agli articoli 96 *d*) 109 e 87 comma 3° del Regolamento del personale, quale colpevole di artifici adoperati allo scopo di procurarsi indebiti vantaggi, perchè dichiarò — contrariamente al vero — di avere appartenuto dal 23 maggio 1916, al 71° reggimento fanteria mobilitato, 2ª compagnia e di essersi trovato col suo reparto a « Casotto » (Altopiano di Asiago) rimanendovi parecchio tempo e passando poi a quota 185 Oslavia. (Decreto Ministeriale del 15 giugno 1925).

Ordine di servizio N. 73.

Noleggio dei cuscini ai viaggiatori sulle linee delle Ferrovie dello Stato.

Col 31 luglio corrente cessa di aver vigore la convenzione stipulata con la Cassa Nazionale Ferrovieri di Bologna per il noleggio dei cuscini ai viaggiatori nelle stazioni della Rete dello Stato e, col 1° agosto 1925, il servizio stesso viene riassunto e disimpegnato dalla Cassa medesima, in base a nuova convenzione. Si ricorda che la sede della Direzione Generale della Cassa Nazionale Ferrovieri trovasi a Bologna: gli Uffici ferroviari seguiteranno quindi ad inviare la loro corrispondenza relativa al servizio del noleggio cuscini al seguente indirizzo:

Impresa noleggio cuscini Ferrovie Stato - Cassa Nazionale dei ferrovieri - Bologna - Via dei Mille n. 23.

1° *Noleggio dei cuscini.* — Il servizio di noleggio deve essere effettuato non solo ai treni ordinari indicati nell'orario ufficiale, ma anche ai treni speciali o facoltativi per trasporti di persone e alle tradotte militari.

Gli agenti della Concessionaria incaricati del noleggio, dovranno percorrere ripetutamente la fronte dei treni durante almeno i 20 minuti che precedono l'ora di partenza dei convogli.

Le stazioni nelle quali il servizio di noleggio viene disimpegnato, dal 1° agosto 1925, sono le seguenti:

Alessandria - Ancona - Bagni di Montecatini (1) - Bari - Bolzano-Gries - Bologna C.le - Brescia - Brindisi - Catania C.le - Cremona - Castellammare Adriatico - Catanzaro Marina (2) - Cosenza - Falconara Marittima - Firenze S.M.N. - Foggia - Genova P.P. - Lecce - Livorno C.le - Messina C.le

(1) Il servizio è limitato alla sola stagione estiva.

(2) Il servizio di noleggio viene anche disimpegnato nella stazione di Catanzaro Sala, limitatamente ad alcuni treni ed a mezzo dell'incaricato di Catanzaro Marina.

- Mestre - Milano C.le - Napoli - Palermo C.le - Padova - Parma - Piacenza - Porto Civitanova - Pisa C.le - Reggio Calabria C.le - Rimini - Roma Termini - Siracusa - Spezia C.le - Taranto - Torino P.N. - Trento - Trieste C.le - Udine - Venezia S.L. - Ventimiglia - Verona P.N. - Villa S. Giovanni.

2° *Tariffa di noleggio e uso dei cuscini.* — Il prezzo di noleggio, da riscuotersi dai viaggiatori, rimane invariato in L. 2 per ogni cuscino e per ogni viaggio eseguito sulle linee delle Ferrovie dello Stato, senza interruzioni, salvo quelle rese necessarie dalle coincidenze immediate dei treni.

Il cuscino non può essere depositato come bagaglio.

I viaggiatori non debbono asportare dalle stazioni i cuscini noleggiati.

E' fatto assoluto divieto al personale di trattenere per qualsiasi motivo cuscini dell'Impresa per usarne negli uffici, nei magazzini, nelle garette, ecc. I contravventori a questa disposizione saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

La Cassa Nazionale Ferrovieri non può rilasciare tessere, anche temporanee, per l'uso dei cuscini a titolo gratuito, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Ferroviaria, pertanto le tessere emesse dalla predetta Cassa antecedentemente al 31 luglio corrente, cesseranno di avere validità dal 1° agosto 1925. Le nuove tessere che saranno rilasciate dovranno portare il timbro di convalidazione del Servizio Movimento e Traffico.

3° *Condizionatura e imbottitura dei cuscini.* — I cuscini preparati per il noleggio devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) *Materiale d'imbottitura.* — Deve essere costituito esclusivamente di fibre di Capok.

b) *Gusci.* — I gusci devono essere confezionati con tela di cotone fitta e di buona qualità.

c) *Federe.* — Devono essere confezionate con tela di cotone candida, fitta e resistente. La chiusura dell'imboccatura del cuscino dev'essere assicurata mediante tre coppie di fettucce di cotone bianco, equamente ripartite sui margini dell'imboccatura stessa in modo che la chiusura sia completa. Le maniglie dei cuscini devono essere preparate con buona materia tessile, di tipo, qualità e colore adatti allo scopo.

4° *Deposito dei cuscini.* — Nelle stazioni dove si effettua il servizio di noleggio, viene possibilmente e gratuitamente accordato alla Cassa Nazionale Ferrovieri un locale coperto od un determinato spazio in locale coperto, per il deposito dei cuscini, senza però alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Ferroviaria per le eventuali mancanze od avarie, comunque avvenute, del materiale depositato.

Nei locali e negli spazi di cui sopra è cenno, viene fatto assoluto divieto di accettare in deposito bagagli ed oggetti di estranei, sia pure a titolo gratuito.

I locali dovranno essere periodicamente disinfettati e mantenuti in perfetto stato di decenza e pulizia a cura della Concessionaria, che dovrà anche provvedere affinchè le necessarie manipolazioni siano eseguite in separati scomparti, o disporre in modo il servizio da ottenere che i cuscini preparati per il noleggio non vengano comunque a trovarsi a contatto col materiale usato ritirato dai treni. La Cassa Nazionale Ferrovieri dovrà, altresì, curare che i cuscini ritirati in arrivo dai convogli siano direttamente raccolti in appositi cestoni e non abbandonati o gettati sui marciapiedi.

5° *Agenti della Cassa Nazionale Ferrovieri incaricati del noleggio e ritiro dei cuscini.* — Il personale che dalla Cassa Nazionale viene incaricato del servizio di noleggio e ritiro dei cuscini nelle stazioni, deve essere di pieno gradimento dell'Amministrazione Ferroviaria.

Gli agenti addetti a tale servizio nelle stazioni debbono vestire un'uniforme da approvarsi dall'Amministrazione Ferroviaria e offrire i cuscini alla partenza dei treni, senza recare disturbo o molestia ai viaggiatori. Gli agenti stessi hanno libero accesso unicamente per noleggiare i cuscini ai viaggiatori, alle sale d'aspetto, ai marciapiedi interni delle stazioni ed agli sportelli delle vetture dei treni ed hanno facoltà di visitare, in ogni stazione, in concorso di un agente ferroviario, le vetture per ritirare i cuscini abbandonati. I detti agenti sono tenuti a consegnare immediatamente al Capo stazione gli oggetti, nessuno escluso e qualunque ne sia il valore e lo stato, nonchè il numerario che ritrovassero nel recinto della stazione.

6° *Personale delle Ferrovie dello Stato incaricato del ritiro dei cuscini.* — Le Ferrovie dello Stato, su richiesta della Cassa Nazionale Ferrovieri, possono consentire che, in determinate stazioni della Rete ove non esista il servizio

di noleggio dei cuscini, sia dato incarico ai propri agenti di provvedere al ritiro dei cuscini e al conseguente invio di essi — confezionati in sacchi forniti dalla Concessionaria — alla sede di Bologna.

Al personale ferroviario incaricato dalla Cassa Nazionale Ferrovieri, su conforme autorizzazione avuta dalle Ferrovie dello Stato, di tale servizio, verrà corrisposto dalla Cassa medesima, mensilmente, un equo compenso per ogni cuscino raccolto e spedito a Bologna.

Si avverte che il detto personale ferroviario, per quanto riguarda le prestazioni di cui sopra è cenno, deve agire, nell'esecuzione delle prestazioni stesse, per conto esclusivo e diretto della Cassa Nazionale Ferrovieri, come se fosse personale da questa assunto e dipendente.

I rapporti e la corrispondenza fra il personale ferroviario incaricato delle suaccennate prestazioni e la Cassa Nazionale Ferrovieri per quanto riguarda il disimpegno di tale speciale incarico, si svolgeranno per il tramite del capo stazione, senza responsabilità delle Ferrovie dello Stato, stando a carico della Cassa tutte le spese relative, comprese quelle di posta.

7° *Osservanza dei regolamenti.* — La Cassa Nazionale Ferrovieri e i suoi agenti devono rispettare le disposizioni relative alla polizia, sicurezza e regolarità delle Strade Ferrate e tutte quelle altre che l'Amministrazione Ferroviaria avesse a dare nell'interesse del servizio e della disciplina.

La Cassa Nazionale Ferrovieri si obbliga altresì di rispettare e fare rispettare dai suoi agenti tutte le disposizioni che, in materia di polizia sanitaria e di igiene, sono state e saranno emanate dalle competenti Autorità, in quanto tali disposizioni abbiano relazione con il servizio di noleggio dei cuscini, e particolarmente per ciò che riguarda la eventuale disinfezione dei medesimi.

Nel caso che qualche agente della Cassa Nazionale desse luogo a lagnanze o si rifiutasse di ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione Ferroviaria, il capo stazione può impedirgli di continuare nelle sue funzioni, provvedendo immediatamente ad avvisarne la Sezione Movimento e Traffico, perchè la Concessionaria venga invitata a sostituire il proprio incaricato.

8° *Trasporto del materiale di riempitura dei cuscini e delle federe.* — Sono effettuati gratuitamente in servizio, e con le norme in vigore, i trasporti:

a) a P. V., del materiale di riempitura, dalle stazioni

di approvvigionamento del materiale stesso, alla stazione di Bologna. Le relative spedizioni verranno, di volta in volta, autorizzate dal Servizio Movimento e Traffico, il quale provvederà al rilascio delle occorrenti lettere di vettura.

b) a G. V., dei gusci pieni, fra le varie stazioni ove viene effettuato il noleggio od il ritiro di tali materiali. I capi stazione sono autorizzati a rilasciare le occorrenti lettere di vettura.

c) a G. V., delle federe, fra la stazione di Bologna e le stazioni ove viene effettuato il noleggio. Anche per queste spedizioni i capi stazione sono autorizzati a rilasciare le occorrenti lettere di vettura.

La Sezione Movimento e Traffico di Bologna potrà consentire l'inoltro delle federe *lavate* dalla stazione di Bologna a quelle di noleggio, anche con determinati treni viaggiatori.

I cuscini isolati, trovati abbandonati nelle stazioni, ove non vi siano agenti incaricati del noleggio o del ritiro, saranno a cura dei capi stazione consegnati al personale dei treni per l'inoltro gratuito sino alla più vicina stazione di deposito.

9° *Pubblicità e corrispondenza.* — La Cassa Nazionale Ferrovieri ha facoltà di distribuire nelle vetture dei treni dei foglietti volanti contenenti esclusivamente indicazioni relative al servizio dei cuscini e potrà mandare senza spesa telegrammi riferentisi al servizio stesso, per il tramite del capo stazione, che vi darà corso quando ne riconosca la necessità.

E' vietato assolutamente il trasporto in franchigia della corrispondenza fra la Cassa Nazionale e i suoi agenti.

10° *Controllo dei noleggi.* — Per ogni cuscino noleggiato, gli agenti della Cassa Nazionale Ferrovieri hanno il tassativo obbligo di consegnare nelle mani del viaggiatore, *all'atto del noleggio,* una ricevuta munita del timbro a secco delle Ferrovie dello Stato. Sulla federa di ogni cuscino deve risultare impresso, con inchiostro che scomparisca completamente all'atto della lavatura, uno speciale timbro di controllo della Concessionaria, col nome della stazione nella quale il noleggio viene effettuato.

I fascicoli delle bollette per il noleggio dei cuscini sono composti di 100 bollette ciascuno, a madre e figlia, numerate progressivamente per ogni stazione e munite del timbro a secco dell'Amministrazione Ferroviaria.

Le ricevute debbono essere staccate dai bollettari al momento della consegna del cuscino al viaggiatore e conten-

gono le seguenti indicazioni: il nome della stazione ove avviene il noleggio, il numero progressivo di noleggio per ogni singola stazione, il prezzo di noleggio e le avvertenze. A cura degli agenti della Concessionaria verrà apposta su ciascuna ricevuta la data in cui il noleggio viene effettuato.

La Cassa Nazionale Ferrovieri si è impegnata a far tenere dai propri agenti una regolare registrazione del movimento del materiale noleggiato in ogni singola stazione, in modo che, in qualunque tempo, possa essere rilevato il numero complessivo dei noleggi eseguiti, la scorta esistente, la quantità delle federe di bucato ricevute in dotazione e il quantitativo delle federe e dei gusci ritirati e ricuperati.

11° *Fornitura dei bollettari e contabilizzazione dei noleggi.* — La prima fornitura dei bollettari verrà fatta alle stazioni interessate a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, nel quantitativo presumibilmente sufficiente per i bisogni di un trimestre: i detti bollettari verranno accompagnati dalla richiesta Mod. C[i] 206. Le stazioni hanno l'obbligo di controllare la quantità dei bollettari ricevuti, dopo di che dovranno restituire al menzionato Controllo, col visto di accettazione, la richiesta stessa, seguendo il sistema in uso per i fascicoli dei biglietti e per i bollettari bagagli.

I bollettari per il noleggio cuscini debbono essere assunti in caricamento sul registro mod. C[i] 207. A richiesta degli agenti della Concessionaria, incaricati del noleggio, le stazioni dovranno consegnare la quantità dei fascicoli occorrenti per il servizio, avendo cura di seguire, nella consegna dei fascicoli medesimi, la numerazione strettamente progressiva, e di ritirare contemporaneamente l'importo in ragione di L. 200 per bollettario.

Gli incassi relativi debbono essere registrati nel libro C[i] 210 sul quale deve riportarsi la rimanenza dei fascicoli ed assunti a debito sul conto corrente mod. C[i] 301 alla voce « *Bollettari per noleggio cuscini* », da inscriversi a mano, e versati giornalmente insieme con gli introiti della gestione biglietti.

Alla fine di ciascun mese, l'ammontare complessivo di tali importi, sarà fatto figurare separatamente sul riepilogo generale dei biglietti venduti mod. C[i] 212, e precisamente al quadro *f)* « Introiti fuori traffico » sotto la voce « Bollettari per noleggio cuscini » da intestarsi a mano. L'ammontare stesso dovrà essere scritturato nelle colonne 11 e 13 del detto riepilogo mod. C[i] 212 e poi sommato con gli altri introiti della gestione, in modo da ottenere un totale unico

da riportarsi sul conto corrente mod. Ci 502, senza che occorra intestare apposito titolo.

Nella colonna 3 del riepilogo mod. Ci 212, di fianco alla intestazione della voce apposita, deve essere riportata sempre la situazione dei bollettari in parola, indicandovi cioè il primo ed ultimo numero delle ricevute relative ai bollettari consegnati, corrispondenti a quelli risultanti dal registro mod. Ci 210.

La quantità delle ricevute distribuite non dovrà figurare nelle colonne 4, 5 e 6 del mod. Ci 212 nelle quali si indicano le quantità dei viaggiatori distinti per classe.

Le ulteriori richieste dei bollettari, da compilarsi sul modulo Ci 206, dovranno essere inviate al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con un largo margine di tempo e le stazioni dovranno regolarsi in modo da avere sempre a disposizione una scorta sufficiente, almeno per il servizio di 15 giorni.

12° *Passaggio dal vecchio al nuovo esercizio.* — La Cassa Nazionale Ferrovieri deve iniziare dal 1° agosto 1925 la sostituzione dei cuscini attualmente in circolazione con altri di migliore qualità (vedi punto 3°) e portarla a compimento nel più breve termine possibile. Tale sostituzione deve essere ad ogni modo completata entro il 31 dicembre 1925, in maniera che dal 1° gennaio 1926 dovranno essere noleggiati esclusivamente cuscini del nuovo tipo convenuto, di cui un esemplare, come campione, viene inviato alle singole Sezioni Movimento e Traffico.

13° *Controlleria ai treni.* — A richiesta degli agenti della Cassa Nazionale Ferrovieri, espressamente incaricati e che saranno muniti di apposita carta di riconoscimento, il nostro personale addetto alla controlleria ai treni eseguirà la verifica delle ricevute rilasciate ai viaggiatori per il noleggio dei cuscini.

Tale controlleria sarà opportuno venga eseguita prima della partenza del convoglio ovvero nella prima tratta di percorso. Venendo riscontrate delle anormalità, il personale è autorizzato a ritirare le ricevute stesse e farle sostituire dagli agenti della Cassa.

14° *Sorveglianza sull'andamento del servizio e sulla gestione.* — I signori capi stazione titolari dovranno vigilare perchè da parte della Concessionaria e degli agenti da essa dipendenti siano osservate le prescrizioni contenute nel presente Ordine di servizio ed impartiranno opportune dispo-

sizioni perchè il personale sorvegli nei suoi dettagli lo svolgimento di tale servizio.

Poichè la nostra Amministrazione è anche direttamente interessata nella gestione finanziaria del noleggio cuscini, in quanto devolve a suo beneficio una quota-parte del prezzo di noleggio, i signori capi stazione dovranno accertarsi che nessun cuscino venga consegnato ai viaggiatori senza il rilascio della ricevuta, e che da parte degli incaricati della Concessionaria vengano tenute regolarmente le registrazioni di cui al punto 10° del presente Ordine di servizio. I Funzionari ed agenti che comunque rilevassero irregolarità da parte degli agenti della Concessionaria dovranno informarne i signori capi stazione.

Tutto il nostro personale deve però anche concorrere a limitare il quantitativo delle perdite — che ora è rilevante — del materiale noleggiato ed a tale scopo, mentre dovrà essere vigilato perchè da parte dei viaggiatori non vengano asportati cuscini fuori della stazione, il personale dovrà curare la raccolta di quel materiale che comunque trovasse abbandonato nei treni, nei locali, nei piazzali, ecc.

La nostra Amministrazione, col nuovo contratto stipulato con la Cassa Nazionale Ferrovieri, ha inteso di raggiungere, anche col proprio sacrificio finanziario, un miglioramento nel servizio di noleggio cuscini, e pertanto mentre confida che da parte della Concessionaria sarà posta la maggiore buona volontà nel raggiungimento di tale scopo, deve raccomandare al personale ferroviario il massimo interessamento su tutto l'andamento di tale servizio.

Col presente Ordine di servizio, rimangono annullate tutte le precedenti disposizioni relative al servizio del noleggio cuscini.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 74.

Trasporti merci da e per lo scalo marittimo di Villa S. Giovanni.

Le disposizioni contenute nell'allegato 6 alle Condizioni e Tariffe, nei riguardi della stazione di Villa S. Giovanni, debbono intendersi valevoli soltanto per i trasporti merci in provenienza o in destinazione dello scalo marittimo di detta stazione.

In conseguenza di quanto sopra, nelle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » - edizione 1° gennaio 1925 - devonsi praticare le seguenti modificazioni:

A pagina 103 della parte I devesi cancellare il richiamo (m) esposto di contro al nome della stazione di Villa S. Giovanni e fra i nomi di questa stazione e di Villasor devesi inserire:

Villa S. Giovanni Marittima (M)

Battipaglia-Reggio di Calabria/Reggio di Calabria/Reggio Calabria/—/—/G/P/—/—/—/—/—/—/—/—/

Inoltre fra i nomi delle stazioni di Villa S. Giovanni e Villasor, a pagina 129, devesi inserire:

Villa S. Giovanni Marittima/1ª Paola/3° Reggio di Calabria/

Nelle tabelle polimetriche 153^B e 153^C rispettivamente alle pagine 44 e 45 della parte II del prontuario suddetto devesi cancellare il richiamo (*) esposto di contro al nome della stazione di Villa S. Giovanni e fra i nomi di questa stazione e di Catona devesi inserire quello di « Villa S. Giovanni Marittima (*) » con le distanze per le altre stazioni uguali a quelle delle tabelle stesse esposte per Villa S. Giovanni, aumentate però di 1 chilometro.

A pagina 48 l'annotazione (*) in calce alla tabella 156 deve essere modificata nel modo seguente:

(*) « Distanza virtuale valevole per il computo delle distanze riguardanti i trasporti da Villa S. Giovanni ed oltre in destinazione di stazioni oltre Messina Marittima, o viceversa. Per i trasporti da oltre Villa S. Giovanni in destinazione di Messina Marittima, o viceversa, questa distanza deve essere aumentata di Km. 10. Nessun aumento,

invece, è da farsi per i trasporti da oltre Messina Marittima per Villa S. Giovanni e viceversa ».

Inoltre fra i nomi delle stazioni di Villa S. Giovanni e Villasor, a pagina 74, devesi inserire: « Villa S. Giovanni Marittima/153^B 153^C/ ».

Infine nel quadro n. 2 dell'indice grafico delle tabelle polimetriche, il nome di « Villa S. Giovanni M. deve essere modificato in Villa S. Giovanni.

L'accettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili da e per Villa S. Giovanni Marittima si eseguiscono negli uffici della stazione di Villa S. Giovanni; la pesatura si eseguisce sul ponte a bilico della stazione medesima.

Per le variazioni da farsi ai prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle gestioni, ed alle altre pubblicazioni di servizio, le agenzie, le stazioni e gli uffici interessati riceveranno apposite istruzioni dal Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 75.

Estensione del servizio merci nella stazione di Vigliano.

Dal 1° agosto 1925 la stazione di Vigliano, della linea Terni-Sulmona, già abilitata al servizio viaggiatori e bagagli ed al servizio merci a G. V., viene ammessa anche ai trasporti a P. V. in piccole partite ed a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, in servizio interno e cumulativo italiano senza limitazione di peso, esclusi i veicoli ed il bestiame.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pag. 101 di contro al nome di Vigliano, si dovrà aggiungere nella colonna 8 l'indicazione « P ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pag. 17, di contro al nome di Vigliano, si dovranno esporre le indicazioni seguenti:

Vigliano O/A/107/

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 76.

Deposito gratuito del piccolo bagaglio nelle stazioni.

Ai funzionari muniti di carta di libera circolazione con bordo rosso ed agli agenti che viaggiano per motivi di servizio con biglietto serie As o Bs è concessa la facoltà di depositare gratuitamente nelle stazioni il piccolo bagaglio, gli strumenti professionali e gli attrezzi di lavoro.

Le stazioni rilascieranno a detti funzionari ed agenti i soliti scontrini mod. Ci 266 e Ci 266 *bis*, senza riscossione di tasse e indicheranno al posto di queste gli estremi del recapito di viaggio, la qualifica e le generalità del possessore del medesimo.

Le stazioni con gestione bagagli separata istituiranno apposito bollettario ed apposito riepilogo mod. C.i 265; le altre adopereranno i bollettari ed i riepiloghi consueti riportando tutte, sugli uni e sugli altri, gli estremi dei recapiti di viaggio.

Alla chiusura della contabilità mensile, a tergo del riepilogo mod. C.i 265, nello spazio riservato alle « Annotazioni », si dovrà indicare la quantità dei depositi effettuati nel mese.

Ordine di servizio N. 77.

Cambiamento di nome della stazione di Amendola.

La stazione di Amendola della linea Foggia-Manfredonia a partire dal 15 aprile 1924 ha assunto la nuova denominazione di « S. Giovanni Rotondo ».

In conseguenza di quanto sopra in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 78.

Circoscrizione dei magazzini.

(Vedi ordine di servizio n. 392-1914 e n. 34-1925).

A parziale modifica della Circoscrizione dei magazzini, di cui l'ordine di servizio n. 392-1914, ed a complemento di quanto venne disposto con l'ordine di servizio n. 34-1925, a far tempo dal 1° agosto 1925, le Squadre di Rialzo ed i Depositi Combustibili di Brescia e di Cremona cessano dal far parte, rispettivamente, della circoscrizione del Magazzino di Vicenza e di quello di Verona, quadro *A*, gruppo 5° e, a tutti gli effetti, passano alla circoscrizione del Magazzino di Milano gruppo 4°, stesso quadro.

Circolare N. 43.

Radiazione dal parco F. S. di 5 carri coperti refrigeranti di proprietà privata.

A richiesta della Società Oleifici nazionale di Genova, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei seguenti 5 carri coperti refrigeranti:

Hg^{c} 929026, 929027, 929028, 929029 e 929031.

Detti carri dovranno essere cancellati a pag. 232 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S., al 30 giugno 1924, e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Ordine di servizio N. 4v

Sussidi di istruzione per l'anno scolastico 1925-26.

(Vedi ordine di servizio n. 4v-1924).

In relazione alla convenzione 25 marzo 1924 col Municipio di Veroli per disciplinare l'ammissione in quel Collegio-convitto municipale dei figli di agenti delle ferrovie dello Stato, ai quali l'Amministrazione accorda un sussidio sotto forma di concorso nel pagamento della retta dovuta dalle famiglie dei convittori, si avverte che anche per l'anno scolastico 1925-26 si concederanno dei sussidi di istruzione allo scopo di facilitare la istruzione dei figli di agenti che risiedono lungo le linee, o in località lontane dai centri di popolazione e di studio.

Le disposizioni che regolano la concessione di tali sussidi si riportano annesse al presente ordine di servizio, avvertendo che i convittori ammessi sono soggetti a tutti i regolamenti e norme interne del convitto, e che è obbligo degli agenti, i quali hanno ottenuto il sussidio per i propri figli, di curare che da parte di questi ultimi si osservino esattamente tali regolamenti e tali norme, e si apporti il maggior impegno e la maggior diligenza per trar profitto dal beneficio ottenuto.

Oltre la quota di retta mensile a carico dell'agente, padre del convittore, di cui all'art. 9, resta a carico di quest'ultimo anche la spesa per gli oggetti di cancelleria, per il sapone d'uso personale, per lucido da scarpe e affini.

Disposizioni che regolano la concessione dei sussidi d'istruzione per l'anno 1925-26.

Art. 1.

I sussidi d'istruzione, di cui al presente ordine di servizio, sono istituiti per mantenere agli studi presso il Collegio-convitto comunale di Veroli i figli maschi di agenti stabili e in attività di servizio rivestiti delle sotto indicate qualifiche e residenti, per ragioni di ufficio, nelle località specificate nell'elenco allegato *A*:

Capi stazione — Capi deposito — Capi gestione — Assistenti lavori — Disegnatori — Sotto capi — Alunni d'ordine — Macchinisti — Capi verificatori — Sorveglianti della linea — Verificatori — Fuochisti (che siano autorizzati a funzionare da macchinista) — Conduttori capi — Conduttori principali.

In via eccezionale, e sempre senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, potranno essere prese in esame anche le domande per l'ammissione al Convitto comunale di Veroli di figli di agenti ferroviari rivestiti di una qualifica di grado 11° o superiore non compresa fra le suindicate.

Per le località che fossero provviste di scuole elementari complete od offrissero la possibilità agli agenti in esse residenti di fruire di permanenti per recarsi in località che ne sono provviste, l'ammissione a concorrere ai sussidi d'istruzione sarà limitata a coloro che aspirano a frequentare un corso di ginnasio o di scuola complementare.

Art. 2.

La concessione dei sussidi d'istruzione è assolutamente facoltativa, di guisa che non implica verun impegno continuativo per l'avvenire:

E parimenti il fatto d'aver compiuto gli studi col beneficio del sussidio d'istruzione non costituisce alcun titolo di preferenza su altri candidati che aspirassero ad un impiego ferroviario, attesochè i sussidi sono istituiti unicamente per porre i figli degli agenti nella possibilità di ricevere un'istruzione adeguata.

Art. 3.

Il numero dei sussidi conferibili per l'anno scolastico 1925-26 non potrà essere superiore a 100, come negli anni precedenti.

Il sussidio non potrà essere conferito contemporaneamente a più di due figli di uno stesso agente; e l'aggiudicazione del sussidio a due figli d'uno stesso agente sarà considerata, per uno di essi, quale *concessione eccezionale*, e, come tale, sarà ammessa solamente quando, dopo l'aggiudicazione completa dei sussidi agli aspiranti in condizioni normali, residuino dei posti disponibili.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'agente presenti, per via gerarchica, regolare domanda alla Sezione

compartimentale da cui dipende corredandola dei documenti qui appresso specificati e designandovi chiaramente il corso (elementare, ginnasiale o complementare) e la classe cui intende far ammettere il giovane, la qualifica propria e la residenza (stazione, fermata, ecc.).

I documenti da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) estratto di nascita del giovane, in carta da bollo, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) attestato degli studi fatti, comprovante l'idoneità alla classe cui il giovane aspira;

c) attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; attestato di rivaccinazione se il giovane ha superato gli undici anni;

d) dichiarazione medica da cui risultino le condizioni fisiche del giovane e in ogni modo l'assoluta di lui immunità da qualsiasi malattia contagiosa;

e) dichiarazione firmata dall'agente, e redatta conforme il modello allegato *B* con cui il medesimo:

1° si obbliga di provvedere alla somministrazione del corredo prescritto per il giovane, nel caso ottenesse il sussidio d'istruzione, nonchè alle successive sostituzioni dei capi di esso corredo logorati dall'uso;

2° autorizza l'Amministrazione a praticare sulle sue competenze la ritenuta mensile prevista dall'art. 9;

3° certifica di possedere completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte, risultanti dal presente ordine di servizio, che disciplinano l'ammissione del beneficio di cui trattasi tanto rispetto ai rapporti ed agli impegni che viene a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che viene ad avere verso l'Istituto d'istruzione e si obbliga a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

Il certificato di cui alla lettera *c*), in carta libera, dovrà essere vidimato dal Sindaco del comune in cui risiede il ricorrente ed autenticato dal Prefetto, a sensi dell'art. 13, comma 3°, del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

La dichiarazione medica di cui alla lettera *d*) dovrà essere rilasciata dal sanitario dell'Amministrazione addetto al riparto ove risiede l'agente.

Per gli agenti che, continuando a trovarsi nelle condizioni volute, aspirassero alla rinnovazione del sussidio fruito durante l'anno scolastico 1924-25, basterà che l'istanza sia corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione di cui

ai punti *d*) ed *e*) e dall'attestato di rivaccinazione di cui al punto *c*), se il giovane ha superato gli anni 11.

Se l'agente chiede il sussidio per due figli, dovrà presentare due distinte domande, ciascuna corredata dai prescritti documenti indicando quale di esse debba ritenersi normale e quale eccezionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 10 settembre 1925.

Art. 5.

Spirato il termine utile per la presentazione di dette domande, ciascuna Sezione compartimentale interessata, previa diligente revisione di esse per accertare la regolarità della loro documentazione e l'esattezza delle circostanze addottevi, le trasmetterà d'urgenza alla Direzione generale, Servizio Personale ed affari generali, mediante apposita accompagnatoria in cui dovrà esprimere il suo parere per ogni singola domanda, nonchè esporre tutte quelle osservazioni che possono influire sulla scelta degli ammittendi al beneficio del sussidio, quali, ad esempio, i titoli di benemerenza per anzianità e precedenti di servizio del richiedente; le condizioni di famiglia, avendo speciale riguardo al numero dei figli, cui il richiedente deve provvedere; le condizioni igieniche della località in cui risiede il richiedente, le previsioni di una lunga permanenza nella località stessa, oppure di un prossimo trasloco, ecc.

Le domande, completate come sopra, dovranno pervenire al Servizio Personale ed affari generali non più tardi del 15 settembre 1925.

I sussidi verranno aggiudicati dalla Direzione generale che comunicherà in tempo utile alla Sezione compartimentale l'elenco degli aspiranti prescelti.

Art. 6.

Per il conferimento del sussidio d'istruzione si richiede che i giovani si trovino nei seguenti limiti di età:

a) non meno di 6 anni e non più di 8, per la prima classe del corso elementare;

b) non più di 13 per la prima classe del corso ginnasiale o scuola complementare con annesso corso di integrazione;

(con un progressivo aumento di un anno sui detti termini per ognuna delle successive classi del rispettivo corso).

Art. 7.

I giovani ammessi al beneficio del sussidio di istruzione presso il Collegio convitto comunale di Veroli vi frequenteranno, a seconda dei loro studi, o le scuole elementari comunali, o il Regio ginnasio o la scuola complementare.

I suddetti giovani, in quanto avessero studiato precedentemente in istituti privati o sotto la vigilanza paterna, dovranno subire, per l'ammissione alla classe a cui aspirano, una prova di esame nell'Istituto, ove non ostino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici, e, non superando tale prova, potranno essere assegnati a quella classe inferiore dello stesso corso per la quale saranno riconosciuti idonei, quando non vi ostino le loro condizioni di età e sempre quando le famiglie, da preavvisarsi all'uopo, vi siano consenzienti.

I giovani provenienti dalle scuole regie o pareggiate saranno inscritti senz'altro esame alla classe cui furono promossi nei detti istituti.

Art. 8.

Per niun motivo nè agli agenti, o persone di famiglia, nè agli alunni si accorderanno biglietti di viaggio in più dei regolamentari per recarsi al Collegio di Veroli in cui sia stato ammesso l'alunno o dall'Istituto stesso alla località di residenza dell'agente.

In seguito ad accordi intervenuti fra la Direzione del Collegio e la Ditta esercente il servizio automobilistico Frosinone Stazione-Veroli, la tariffa per il trasporto degli alunni sulla detta linea viene ridotta da L. 6 a L. 4.

Art. 9.

La retta mensile dovuta al Collegio per ogni alunno ammesso al beneficio è di L. 150, delle quali L. 60 sono a carico dell'agente, padre dell'alunno, e L. 90 stanno a carico dell'Amministrazione e rappresentano il sussidio di istruzione da essa accordato all'agente a favore di ciascun figlio.

L'ammontare delle integrali rette mensili di L. 150 per alunno viene corrisposto all'Istituto direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, la quale pertanto si rimborsa dell'importo della quota parte di retta che deve stare a carico dell'agente (L. 60 mensili) praticando la corrispondente ritenuta sulle di lui competenze.

Il pagamento di tali corrispettivi si fa dall'Amministra-

zione all'Istituto *in quattro rate trimestrali anticipate,* di cui la prima al 1° ottobre; la seconda al 1° gennaio; la terza al 1° aprile e la quarta al 1° luglio. Per contro la trattenuta di cui sopra a carico dell'agente si pratica *di mese in mese posticipatamente.*

Ne consegue che tali trattenute mensili di L. 60 devono applicarsi *per periodi indivisibili di tre mesi l'uno decorribili* dalle competenze di ottobre e ciò fino a totale ricupero della corrispondente rata trimestrale anticipatamente pagata dall'Amministrazione di guisa che, per ognuna di queste rate trimestrali, si praticheranno tre trattenute mensili di L. 60 l'una.

Art. 10.

Salvo i casi previsti al successivo articolo 11, il pagamento della integrale retta di L. 150 si intende dovuto al Collegio per l'intero periodo di 12 mesi, decorribili dalla data dell'apertura dell'anno scolastico (1° ottobre), compresovi quindi il periodo delle vacanze scolastiche finali.

Durante le dette vacanze però sarà in facoltà della famiglia dell'alunno di lasciare il medesimo nel Collegio; e viceversa sarà escluso ogni diritto a riduzione di retta per quel qualunque periodo delle vacanze stesse durante il quale la famiglia, nei limiti concessi dalle norme disciplinari vigenti in materia nel Collegio, credesse di richiamare presso di sè l'alunno.

Anche nel caso in cui la famiglia, appena ultimato l'anno scolastico ed iniziate le vacanze finali, intendesse di richiamare presso di sè definitivamente l'alunno, non si farà luogo ad alcuna rifusione nè totale, nè parziale della IV rata trimestrale pagata anticipatamente dall'Amministrazione, la quale quindi continuerà a praticare la ritenuta mensile di L. 60 a carico dell'agente.

Art. 11.

Se nel corso dell'anno scolastico, per il quale fu conferito il sussidio, l'alunno fosse espulso dal Collegio o venisse a morire, ovvero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per essere avvenuto un trasferimento del padre in località non ammessa al beneficio del sussidio od il trasferimento ad una categoria di personale esclusa dal beneficio stesso, o la di lui destituzione, o la di lui morte, o, per qualsiasi altra circostanza, trovasse di far luogo alla soppressione definitiva del sussidio di istruzione prima della fine dell'anno

scolastico, il pagamento della retta di L. 150 si intenderebbe solamente dovuto a tutto il trimestre la cui rata anticipata fosse già stata pagata, e le ritenute mensili verrebbero quindi praticate solamente fino al totale ricupero della quota parte di detta retta trimestrale facente carico all'agente.

Parimenti, nel caso in cui la famiglia ritirasse definitivamente presso di sè l'alunno, si intenderà dovuto il pagamento della retta mensile di L. 150 (e si faranno le corrispondenti ritenute all'agente) pel solo trimestre la cui rata anticipata già venne a maturarsi, quando tale richiamo si verificasse nel corso dei primi otto mesi dell'anno scolastico (dal 1° ottobre al 30 maggio). Qualora invece il richiamo avesse luogo posteriormente, e cioè dal 1° giugno al 30 settembre, si intenderà dovuta (e si faranno le corrispondenti trattenute all'agente), oltre che il pagamento della rata riferentesi al terzo trimestre, anche quella riguardante il quarto.

Art. 12.

Oltre la quota di retta mensile, di cui all'art. 9, stanno a totale carico dell'agente, padre dell'alunno, le spese per il pagamento delle tasse scolastiche a norma dei regolamenti scolastici in vigore per le scuole secondarie classiche e complementari governative. Quanto alla istruzione elementare, intesa come gratuita, resta a carico dell'agente il pagamento della eventuale tassa che fosse stabilita da disposizioni legislative o regolamentari.

Devono pure rimanere a carico dell'agente le spese accessorie sostenute per i seguenti titoli:

1° per acquisto di libri di testo;

2° per acquisto di medicinali;

3° per risarcimento dei danni eventualmente arrecati dall'alunno (indipendentemente dall'uso ragionevole degli oggetti affidatigli) al mobilio, ai locali, alle suppellettili ed alla proprietà in genere dell'Istituto.

A tale scopo l'agente dovrà tenere un deposito a conto corrente di L. 50, da rinnovarsi quando ve ne sarà bisogno.

Per il rimborso delle spese accessorie sopra specificate il Collegio terrà un conto corrente per ogni alunno, onde poter regolare le corrispondenti partite direttamente con le famiglie, giacchè l'Amministrazione ferroviaria, per tutto quanto si riferisce alle tasse scolastiche ed altre spese accessorie, non si assume alcuna ingerenza, non intendendo essa di accordare alle famiglie altro concorso finanziario

all'infuori di quello costituito dal sussidio di istruzione, pari a L. 90 mensili per ogni alunno.

Art. 13.

Rimangono invece a carico del Convitto le spese accessorie da sostenersi pei seguenti titoli: per la manutenzione ordinaria (lavatura, stiratura e rammendatura dei capi di corredo, biancheria personale e da letto, maglie ed abiti) — per assistenza medica e per speciale regime dietetico (esclusi i medicinali) prescritto in caso di malattia — per il lume ed il servizio.

Il Collegio provvederà inoltre a proprio carico a fornire ed a mantenere ad ognuno dei convittori ammessi una lettiera in ferro con un pagliericcio, un materasso con crine vegetale, un guanciale di bambagia, nonchè il mobilio necessario e cioè un comodino completo, un armadietto o cassettone, due seggiole ed un attacapanni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato vi concorre con la somma fissa annua di L. 3000.

Art. 14.

Gli effetti di corredo di cui debbono esser provvisti i convittori sono quelli indicati nell'unito elenco (allegato *C*).

Quanto al corredo si avvertono i concorrenti che è loro obbligo non solo di fornirlo al completo ed in buono stato conforme è prescritto, ma altresì di provvedere alle successive sostituzioni degli oggetti logorati dall'uso: essendochè al Collegio incombe solamente l'obbligo della *manutenzione ordinaria* e non della rinnovazione dei capi di corredo.

Ogni alunno verrà poi fornito dal Collegio, *a spese della famiglia*, di due tuniche.

Per la fornitura di queste, come pure per le due uniformi di cui al citato allegato *C*, le famiglie dovranno prendere gli opportuni accordi direttamente col Collegio.

Si rammenta poi in modo speciale che ogni singolo alunno deve essere fornito, com'è prescritto, di pettini e spazzole esclusivamente per uso personale, da non prestarsi mai ad altri.

Si previene pure, ad ogni buon fine, che chi si presentasse al Collegio, non provvisto al completo del prescritto corredo, potrebbe essere escluso dal beneficio del sussidio d'istruzione.

Art. 15.

Il trattamento dietetico cui avranno diritto gli alunni, ammessi al collegio di Veroli col beneficio del sussidio di

istruzione, consterà di *tre* pasti al giorno, così costituiti:

1° — *Colazione* — Caffè-latte e pane;

2° — *Pranzo* — Ministra, pietanza con contorno, frutta, pane a volontà e vino;

3° — *Cena* — Pietanza con contorno, insalata o frutta, pane a volontà e vino.

Il Collegio non applicherà per punizione alcuna diminuzione di cibo (esclusi sempre ogni diminuzione di minestra e pane) se non nei casi contemplati dal regolamento disciplinare del Collegio.

Art. 16.

Indipendentemente dalla visita che ogni alunno prima dell'ammissione al Collegio deve subire da parte del sanitario dell'Amministrazione addetto al reparto dove ha sede la sua famiglia, per il rilascio del certificato, di cui alla lettera *d*) dell'art. 4, rimane prescritto che tutti indistintamente gli alunni, sia all'atto del loro primo ingresso nel Collegio, sia ogni qualvolta vi tornino dopo essere stati, anche per poco tempo, presso la loro famiglia per malattia, ovvero per vacanze lungo l'anno o durante l'autunno, dovranno subire una visita sanitaria da parte del medico del Collegio.

Art. 17.

Il sussidio d'istruzione può essere *temporaneamente sospeso o definitivamente soppresso* a seconda dei casi.

Alla temporanea sospensione del sussidio si può far luogo su proposta della Direzione dell'Istituto e per periodo di breve durata nel corso dell'anno scolastico, in confronto degli alunni che si rendano demeritevoli per cattiva condotta, o poco studio, o che incorrano nella misura punitiva della sospensione temporanea dalla scuola, ovvero per altri seri motivi.

Durante la sospensione del sussidio d'istruzione, da qualunque causa provocata, compresa quella della sospensione temporanea dalla scuola, l'alunno continuerà a rimanere nel Collegio come convittore senza veruna riduzione della retta mensile, e il pagamento di questa retta sarà a totale carico della famiglia, proporzionalmente alla durata della sospensione del sussidio.

Si fa luogo alla soppressione definitiva del sussidio nei seguenti casi:

1° quando l'alunno, per demeriti disciplinari, di studio o di qualsiasi altro genere incorra nella *espulsione* dalla scuola o dal Collegio;

2° di massima quando l'alunno non abbia conseguito nelle sessioni di luglio e di ottobre la promozione alla classe superiore e sempre, in ogni modo, ove si tratti di alunno ripetente;

3° quando l'agente, fruente del sussidio, sia trasferito in località non ammessa al beneficio o passi ad una categoria di personale che ne è esclusa, o venga collocato a riposo, o sia destituito o muoia.

La soppressione del sussidio ha effetto non solo per tutto l'anno scolastico in corso, ma anche oltre l'anno stesso.

Di massima però nei casi previsti al n. 3 sarà continuato il sussidio d'istruzione fino al compimento dell'anno scolastico in corso, subordinatamente però alla condizione, pei casi di quiescenza, di destituzione e di morte, che l'agente o la famiglia del giovane offrano valida garanzia per il pagamento delle rimanenti rate.

In caso di sospensione o privazione del sussidio, l'Amministrazione ferroviaria informerà tosto i parenti del giovane.

Art. 18.

A maggiore incremento della disciplina degli studi l'Amministrazione ferroviaria concederà, come nei decorsi anni, alcuni premi speciali agli alunni che si saranno maggiormente distinti per buona condotta, diligenza e profitto.

Un primo premio di L. 150 ed un secondo premio di L. 100, intestati al nome dell'alunno Fulvio Innamorati, morto il 10 giugno 1919 nel Convitto di Veroli, verranno inoltre concessi anche quest'anno ai 2 migliori alunni che frequenteranno la scuola ginnasiale o la scuola complementare.

N. B. — Si avverte per norma che le riduzioni di retta concesse dal Convitto a più fratelli (in base all'art. 35 del suo regolamento organico) non sono applicabili agli alunni sussidiati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Allegato A all'ordine di servizio N. 40 1925.

ELENCO delle località in cui agenti delle categorie prestabilite possono concorrere al conseguimento dei sussidi d'istruzione per l'ammissione nel Collegio di Veroli.

Linea Posa-Roma.

Rosignano — Vada — Cecina — Bibbona — Casale — Bolgheri — Castagneto Carducci — S. Vincenzo — Campiglia Marittima — Vignale Riotorto — Follonica — Scarlino — Gavorrano — Giuncarico — Montepescali — Rispescia — Alberese — Talamone — Albenga — Orbetello — Capalbio — Chiarone — Montalto di Castro — Tarquinia — S. Marinella — S. Severa — Furbara — Palo Cerveteri — Palidoro — Maccarese — Ponte Galera.

Linea Pisa-Cecina-Volterra.

Colle Salvetti Fauglia — Orciano — Santa Luce — Castellina Marittima — Cecina — Riparbella — Casino di Terra — Ponte Ginori

Linea Ponte Galera-Fiumicino.

Fiumicino.

Lina Campiglia-Piombino.

Poggio all'Agnello — Porto Vecchio di Piombino — Piombino.

Linea Empoli-Chiusi.

Poggibonsi — Asciano — Rapolano — Lucignano — Sinalunga — Torrita — Chianciano.

Linea Asciano-Grosseto.

S. Giovanni d'Asso — Torrenieri Montalcino — Monte Amiata — S. Angelo Cinigiano — Monte Antico — Paganico Grossetano — Roccastrada — Sticciano.

Linea Aulla-Monzone.

Aulla — Pallerone — Serricciolo — Fivizzano Rometta Soliera — Fivizzano Gassano — Gragnola — Monzone Monte dei Bianchi Isolano.

Linea Attigliano-Viterbo.

Sipicciano — Grotte S. Stefano — Montefiascone.

Linea Viterbo-Capranica-Sutri-Roma.

S. Martino al Cimino — Tre Croci — Vetralla — Barbarano Romano — Capranica Sutri — Bassano di Sutri — Oriolo Veiano — Manziana — Canale Monterano — Bracciano — Vigna di Valle — Crocicchie — Anguillara — Cesano — La Storta — Formello.

Linea Ronciglione-Capranica Sutri.

Ronciglione — Madonna del Piano.

Linea Orte-Terni.

Nera Montoro — Narni — Amelia.

Linea Roma-Chiusi.

Settebagni — Monte Rotondo — Mentana — Fara Sabina — Poggio Mirteto — Stimigliano — Civitacastellana — Magliano — Gallese — Orte — Bassano in Teverina — Attigliano — Alviano — Castiglione in Teverina — Baschi — Allerona — Ficulle — Città della Pieve — Chiusi-Bagni di Chianciano.

Linea Roma-Napoli.

Ciampino — Montecompatri Colonna — Zagarolo — Palestrina — Labico — Valmontone — Segni Paliano — Anagni — Sgurgola — Morolo — Ferentino Supino — Ceccano — Castro Pofi Vallecorsa Ceprano — Isoletta S. Giovanni Incarico — Roccasecca — Aquino Castrocelo — Pontecorvo — Cassino — Rocca d'Evandro — Mignano — Tora Presenzano — Caianello Vairano — Riardo Pietramelara — Pignataro.

Linea Roma-Terracina.

Pavona — Cecchina — Lanuvio — Giulianello Roccamassima — Cori — Torretta Corana — Norma Ninfa — Sermoneta Bassiano — Riano — Sezze Romano — Piperno — Sonnino — Frasso — Terracina.

Linea Roma-Albano Laziale-Cecchina-Nettuno.

Marino Laziale — Villini-Castel Gandolfo — Albano Laziale — Carroceto — Anzio — Nettuno.

Linea Roccasecca-Avezzano.

Arce — Fontana Liri — Arpino — Isola Liri — Sora — Balsorano — San Vincenzo-Valle Roveto — Civita d'Antino-Morino — Civitella Roveto — Capistrello.

Lina Sparanise-Gaeta.

Maiorisi — Carinola — Cascano — Sessa Aurunca — Cellole Fasani — Castelforte — SS. Cosma e Damiano — Minturno — Formia.

Linea Velletri-Segni-Paliano.

Lariano — Artena Valmontone.

Linea Caianello-Isernia.

Presenzano — Sesto Campano — Capriati a Volturno — Venafro — Rocca Ravindola — Monteroduni Macchia — S. Agapito Longano.

Linea Cancello-Benevento.

Montoro-Forino — Solofra — Serino.

Linea Rocchetta S. Antonio-Avellino.

Rocchetta S. Antonio — Pisciolo — Monteverde — Aquilonia — Monticchio — Rapone Ruvo — Calitri Pesco Pagano Cairano — Conza Andretta — Morra Irpino — Lioni — S. Angelo dei Lombardi — Nusco — Bagnoli Irpino — Montella — Cassano Irpino — Monte Marano — Castelfranci — Paternopoli — Luogosano S. Mango — Taurasi — Lapio — Montemiletto — Montefalcione — Parolise Candida — Salza Irpina.

Linea Napoli-Brindisi.

Montecorvino — Eboli-Campagna — Persano — Contursi-Sicignano — Buccino — Ponte S. Cono — Romagnano Vietri-Salvitelle — Balvano-Ricigliano — Bella Muro — Baragiano — Picerno — Tito Vaglio di Basilicata — Brindisi Montagna — Trivigno — Albano di Lucania — Campomaggiore P. — Calciano Tricarico — Grassano Garaguso — Salandra Grottole — Ferrandina P. M. Pisticci — Bernalda — Ginosa — Chiatona — Monteiasi M. — Grottaglie — Francavilla Fontana-Oria — Latiano — Mesagne.

Linea Salerno-Mercato Sanseverino.

Fratte — Pellezzano — Baronisi — Fisciano.

Linea Battipaglia-Reggio.

Battipaglia — S. Nicola Varco — Albanella — Capaccio R. — Pesto — Ogliastro Cilento — Agropoli — Torchiara — Rutino-Omignano — Castelnuovo Vallo — Casal Velino — Ascea — Pisciotta — San Mauro L. — Centola — Celle di Bulgheria R. — Torre Orsaia — Policastro di G. — Capitello — Vibonati — Sapri — Acquafredda-Maratea — Marina di Maratea — Praià di A. T. S. Nicola Arcella — Scalea — Verbicaro O. — Grisolia C. — Cirella M. Diamante — Belvedere M. —Capo Bonifati — Cetraro — Acquappesa — Guardia Piemontese — Fuscaldo — Paola — S. Lucido Marina — Fiumefreddo B. — Longobardi — Belmonte C. — Amantea — Serra A. — Nocera T.-Falerna — Santa Eufemia M. — Santa Eufemia B. — S. Pietro a Maida M. — Curinga — Francavilla Angitola — Pizzo — Monteleone P. S. V. — Briatico — Parghelia — Tropea — Ricardi — Joppolo — Nicotera — Rosarno — Gioia T.-Palmi — Bagnara — Favazzina — Scilla — Cannitello — Villa S. Giovanni — Catona — Gallico — Archi Reggio.

Linea S. Eufemia-Catanzaro M.

S. Biase — Nicastro — Feroleto A. P. — Marcellinara — Settingiano — Corace.

Linea Sicignano-Lagonegro.

Galdo — Petina — Auletta — Polla — Atena — Sala Consilina — Sassano Teggiano — Padula — Montesano — Casalbuono — Lagonegro.

Linea Metaponto-Reggio.

Metaponto — S. Basilio Pisticci — Montalbano Jonico — Policoro — Nova Siri — Rocca Imperiale — M. Giordano — Roseto C. S. — Amendolara O. — Trebisacce — Torre Cerchiara — Sibari — Corigliano C. — Rossano — Mirto Crosia — S. Giacomo C. — Pietrapaola — Campana — Cariati — Crucoli — Cirò — Torre Melissa — Strongoli — Cotrone — Isola Capo Rizzuto — Cutro — S. Leonardo di Cutro — Rocca Bernarda — Botricello — Cropani — Sellia — Simmeri e Crichi — Catanzaro Marino — Squillace — Montauro — Soverato — S. Sostene — S. Andrea del J. — Badolato — Santa Caterina Jonica — Guardavalle — Monasterace — Riace Caulonia — Roccella J. Giosiosa Jonica — Siderno N. — Gerace — Santo Ilario del J. — Ardore — Bovalino — Bianconovo — Brancaleone — Palizzi — Bova — Condofuri — Melito P. S. — Saline R. — Lazzaro — Pellaro — S. Gregorio.

Linea Sibari-Cosenza-Pietrafitta.

Cessano all'Jonio — Spezzano Albanese — Tarsia — S. Marco Roggiano — Mongrassano — Cervicati — Torano Lattarico — Acri Bisignano — Montalto Rose — Castiglion Cosentino — Pedace — Pietrafitta.

Linea Cosenza-Paola.

Rende-S. Fili — Falconara Albanese — S. Lucido.

Linea Bologna-Foggia-Brindisi-Gallipoli.

Cattolica S. G. — Mondolfo Marotta — Montemarciano — Varano — Osimo Castelfidardo — Loreto — Porto Recanati — Potenza Picena — Porto Civitanova — S. Elpidio a Mare — Porto S. Giorgio — Pedaso — Cupramarittima — Grottammare — Sambenedetto del Tronto — Porto d'Ascoli — Tortoreto Nereto C. —Giulianova — Montepagano Rosburdo — Atri Mutignano — Silvi — Montesilvano — Castellammare Adriatico — Pescara — Francavilla a Mare — Tollo Canosa Sannita — Ortona — S. Vito Lanciano — Fossacesia — Torino di Sangro — Casalbordino — Lebba — Vasto — S. Salvo — Montenero Petacciato — Termoli — Campomarino Chieuti Serracapriola — Ripalta — Lesina — Poggio Imperiale — Apricena — Rignano Garganico — Arpi — Incoronata — Ortanova — Stornara — Cerignola — Candida — Trinitapoli — Ofantino — Margherita di Savoia — S. Spirito-Bitonto — Noicattaro — Mola di Bari — Cisternino — Ostuni — Carovigilio — Serranova — S. Vito dei Normanni — Tuturano — San Pietro Vernotico — Squinzano — Trepuzzi — Surbo — S. Cesario — S. Donato — Galugnano — Sternatia — Zollino — Soleto — Galatina — Galatone — Nardò Centrale — San Nicola Alezio.

Linea S. Benedetto-Ascoli Piceno.

Monteprandone — Monsampolo di T. — Spinetoli Colli — Offida Castel di Lama — Marino del Tronto.

Linea Giulianova-Teramo.

Mosciano S. Angelo — Notaresco — Bellante Ripattone — Castellalto Canzano.

Linea Castellammare-Sulmona.

Manoppello — Alanno — San Valentino Caramanico — Torre dei Passeri — Tocco Castiglione — Bussi — Popoli — Pentima — Pratola Peligna.

Linea Sulmona-Terni.

Raiano — Molina — Acciano — Beffi —Fontecchio — Fognano Campano — S. Demetrio de' Vestini — Paganica — Sassa Tornimparte — Vigliano — Sella di Corno — Rocca di Corno — Rocca di Fondi — Antrodoco B. V. — Castel S. Angelo — Cittaducale — Contigliano — Greccio — Piediluco — Marmore — Stroncone.

Linea Zollino-Otranto.

Corigliano d'O. — Maglie — Bagnolo — Otranto.

Linea Foggia-Potenza.

Ordona — Ascoli Satriano — Candela — Rocchetta S. Antonio — Forenza — Castel Lagopesole — Pietragalla — Avigliano.

Linea Rocchetta-Spinazzola.

S. Nicola di Melfi — Rapolla Lavello — Venosa — Palazzo San Gervasio M. — Spinazzola.

Lina Sulmona-Isernia.

Carpinone — Pettoranello — Sessano Civitanova — Pescolanciano — Chiauci — Carovilli — Vastogirardi — S. Pietro Avellana — Castel di Sangro — Montenero Valcocchiara — Alfedena Scontrone — S. Ilario Sangro — Roccaraso — Rivisondoli Pescocostanzo — Palena — Campo di Giove — Cansano — Pettorano sul Gizio.

Linea Isernia-Campobasso.

Guardiaregia — Campochiaro — S. Polo Matese — Boiano — San Massimo — Cantalupo S. S. Angelo in Grotte.

Linea Spinazzola-Gioia del Colle.

Poggio Orsini G. — Casale d'Altamura — Santerano.

Linea Foggia-Manfredonia.

Amendola — Candelaro — Manfredonia.

Linea Bari-Taranto.

Modugno — Bitetto P. C. — Grumo A. — Acquaviva — San Basilio Mottola — Castellaneta — Palagianello — Palagiano Mottola — Massafra

Linea Barletta-Spinazzola.

Canne — Canosa — Minervino — Acquatetta.

Linea Napoli-Benevento-Foggia.

Frasso T. Dugenta — Amorosi — Telese — Solopaca — San Lorenzo Maggiore — Ponte Casalduni — Vitulano — Paduli sul C. — Apice S. Arcangelo — Montecalvo B. — Ariano P. — Pianerottolo d'Ariano — Savignano Greci — Montaguto Panni — Orsara di Puglio — Bovino — Cervaro.

Linea Benevento-Campobasso-Termoli.

Pietralcina — Pescolamazza — Fragneto Manforte — Campolattaro — Pontelandolfo — Morcone — Santa Croce del Sannio — Sepino — San Giuliano del Sannio — Vinchiaturo — Baranello — Ripalimosani — Matrice Montagnano S. G. — Campolieto Monacilioni — Ripabottoni San Elia — Bonefro Santa Croce — Casacalenda G. — Ururi Rotello — San Martino in Pensilis — Guglionesi Portocannone.

Linea Canicattì-Licata.

Delia — Campobello R.— Favarotta — S. Oliva.

Linea Siracusa-Noto-Licata.

Falconara — Butera — Dirillo — Biscari — Donnafugata — Sampieri.

Linea Valsavoia-Caltagirone.

Leone — Fildidonna-Militello — Mineo — Vinizzi L. — Grammichele.

Linea Termini Imerese-Messina.

Buonfornello — Campofelice — Lascari — Castelbuono — Pollina — Tusa — San Stefano di Camastra — Caronia — S. Fratello Acquedolci — S. Agata di Militello — S. Marco d'Aluzio T. — Zappulla — Naso Capo d'Orlando — Brolo Ficarra — Piraino S. A. — Gioiosa M. — S. Giorgio — Olivieri T. — Falcone Castroreale N. F. — Castroreale Bagni — S. Filippo Archi — S. Lucia Rocca Valdina S. T. — Venetico Spadafora — S. Martino — Rometta — Saponara Bauso — Gesso.

Linea Palermo-Porto Empedocle.

Cerda — Sciara A. — Causo — Montemaggiore B. — Roccapalumba A. Lercara B — Castronuovo S. — Cammarata — Acquaviva C. — Sutera — Campofranco — Comitini — Aragona Caldare

Linea Roccapalumba-S. Caterina Xirbi.

Marcatobianco — Valle d'Olmo — Vallelunga — Villalba Marianopoli — Miniani S. C — S. Caterina X.

Linea S. Caterina Xirbi- P. Empedocle.

Castrofilippo — Racalmuto — Grotte — Comitini Z.

Linea Palermo-Marsala-Trapani.

Capaci — Carini — Cinisi T. — Lo Zucco M. L. — Trappeto — Balestrate — Gibellina — S. Ninfa — Campobello — S. Nicola di Mazzara — Petrosino — Ragattisi — Marausa — Paceco.

Linea S. Caterina Xirbi-Catania.

Imera — Villarosà — Castrogiovanni C. — Leonforte — Assoro — Raddusa A. — Saraceni Catenanuova C. — Muglia — Sferro — Gerbini — Portiere Stella — Simeto — Motta S. A. — S Martino Piana — Bicocca.

Linea Cagliari-Golfo Aranci.

Elmas — Assemini — Decimomannu — Villasor — Serramanna M. — Samussi S. — Sanluri Stato — S. Gavino — Pabillonis — Uras M. — Marrubin — Simaxis — Solarussa — Bauladu — Paulilatino — Abbasanta — Borore — Campeda — Giave — Torralba — Mores — Chilivani — Fraigas — Berchidda — Monti — Enas — Marinella.

Decimomannu-Monteponi.

Siliqua — Villamassargia D. — Cabitza — Monteponi

Chilivani-Portotorres.

Scala di Giocca — Tissi Usini — Caniga — Sant'Orsola — San Giorgio — San Giovanni.

Allegato B all'ordine di servizio N. 4v 1925.

Io sottoscritto (1) . . . . residente a . . . . . riferendomi alla mia istanza del . . . . diretta ad ottenere l'ammissione di mio figlio (2 . . . . al Collegio di Veroli col beneficio del sussidio d'istruzione, rilascio a corredo della istanza stessa ed a termini dell'art. 4 dell'ordine di servizio n. 4v 1925 la presente dichiarazione colla quale intendo:

1° Di formalmente obbligarmi a provvedere alla somministrazione del corredo prescritto pel giovane nel caso in cui il medesimo ottenga l'ammissione; nonchè di provvedere alle successive sostituzioni dei capi del corredo stesso che fossero logorati dall'uso;

2° Di formalmente autorizzare l'Amministrazione ferroviaria da cui dipendo a praticare sulle mie competenze una ritenuta mensile di L. 60 pari all'importo della quota parte della retta che deve stare a mio carico e per l'intero periodo di 12 mesi decorribili dal 1° ottobre;

3° Di formalmente certificare che posseggo completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal succitato ordine di servizio che disciplinano l'ammissione al beneficio del sussidio d'istruzione, tanto rispetto ai rapporti e agli impegni, che, ottenendolo, verrò a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che verrò ad avere verso il Collegio di Veroli e di obbligarmi a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

DATA E FIRMA.

(1) Qualifica nome e cognome.
(2) Nome.

Allegato C all'ordine di servizio N. 40 1925.

ELENCO degli effetti di corredo di cui debbono essere provvisti, a cura e spese delle rispettive famiglie, i giovani ammittendi al Collegio convitto di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione.

N. 4 Lenzuola.
» 2 Sovracoperte bianche.
» 3 Federette.
» 7 Camicie bianche di cui 5 per il giorno e 2 per la notte
» 5 Paia di mutande.
» 2 Camicie di flanella o maglie
» 8 Paia di calze.
» 6 Fazzoletti bianchi.
» 6 Fazzoletti colorati.
» 6 Solini.
» 3 Asciugamani.
» 3 Tovaglioli.
» 3 Paia di scarpe.
» 2 Uniformi.
» 1 Cappotto.
» 1 Posata di pakfond.
» 1 Ombrello.
» - Pettini e spazzole per esclusivo uso personale.
» - Coperte secondo stagione.

Comunicazioni:

Gare ed appalti per lavori. forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e carico sui vagoni di m.³ 12000 di pietrisco da ricavarsi dalla Cava di Bagnasco di proprietà dell'Amministrazione Ferroviaria	L. P.	Ore 12 6 agosto 1925	132.000	Sezione Lavori Torino Nord
Opere di terra e murari relativi alla costruzione delle chiusure occorrenti nella stazione di Lecce in dipendenza degli espropri eseguiti per i lavori di ampliamento della stazione stessa	T. P.	Ore 12 6 agosto 1925	30.000	Sezione Lavori Bari
Sostituzione con nuove travate metalliche indipendenti quelle attualmente in opera ai ponti sul fiume Santerno (km. 44 + 124) sul fiume Senio (km. 56 + 014) e sul fiume Lamone (chilometri 60 + 410) sulla linea Ferrara-Rimini	L. P.	Ore 12 20 agosto 1925	1.640.000	Sezione Lavori Ferrara
Impianto di una stella per giratura locomotive in stazione di Verona P. N.	L. P	Ore 15 3 agosto 1925	50.000	Sezione Lavori Verona
Vendita materiale Decauville depositato nelle stazioni di Riola e di Bagni della Porretta	Asta pubblica	Ore 16 20 agosto 1925		Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni della Porretta
Trasformazione di n. 150 carri a due sale con telaio misto serie *L* senza freno a mano in altrettanti carri normali serie *Lt*	L. P.	Ore 18 25 luglio 1925		Ufficio IV-*a* Servizio Materiale e Trazione Firenze · Porta Prato
Rinnovamento dello armamento fra le stazioni di Villafrati e Godrano della linea Palermo-Corleone S. Carlo	L. P	Ore 16 30 luglio 1925	66.850	Ferr. Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo

	MATERIALE, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	Chiavarde e perni per deviatoi	L. P.	11-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
10.000	Orologi da tasca tipo ordinario	L. P.	22-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
50	Ponti caricatori per merci di lamiera di ferro striato	T. P.	13-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	Carte diverse	T. P.	15-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
12	Paranchi a vite	T. P.	12-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	Piastrine speciali per deviatoi	L. P.	18-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 31

30 Luglio 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(649) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 30 *luglio* 1925, *n.* 309, *riguardante la proroga del concorso per* 30 *posti di Allievo Ispettore i. p. fra laureati in ingegneria, bandito con D. M.*, 15 *giugno* 1925, *n.* 2602.

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1925, n. 2602;

Visto il rapporto della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari generali) del 9 luglio 1925, n. PAG. 410/24/;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 30 posti di Allievo Ispettore in prova da tenersi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale fissato al 4 agosto 1925, nel punto primo del relativo avviso programma di concorso in data 15 giugno 1925, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 luglio 1925, n. 153, è prorogato a tutto il 4 ottobre 1925.

Roma, lì 30 luglio 1925.

Il Ministro: CIANO.

COMUNICATI

FONDAZIONE “ ELENA DI SAVOIA „

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 *luglio* 1919, *n.* 1439 (*modificato con Regio Decreto* 19 *febbraio* 1922, *n.* 321).

La Fondazione «Elena di Savoia» continuando a svolgere la sua opera benefica ha concesso complessivamente — per l'anno scolastico 1924-1925, n. 748 borse di studio a figli od orfani di ferrovieri morti, dispersi o resi invalidi, in servizio ferroviario o militare, durante la guerra, per un importo complessivo di L. 500,460.

Da parte di benemeriti benefattori sono pervenute le seguenti nuove offerte a favore dell'Ente, il quale ne esprime qui pubblico ringraziamento:

1) Per onorare la memoria del compianto Ispettore Capo Superiore *Selleri* comm. ing. Enea, già Capo della Sezione Materiale e Trazione di Ancona:

a) Ricavato della sottoscrizione fatta fra gli impiegati dell'Ufficio del Capo Compartimento di Bologna, delle Sezioni Materiale e Trazione, Movimento e Traffico e Lavori di Bologna, e del Servizio Centrale Materiale e Trazione di Firenze . . . . L. 1759.—

b) Successivo complemento della suddetta sottoscrizione . . . . » 245.50

2) Da persona che ha voluto mantenere l'incognito . . . . » 100.—

3) Dal personale dell'Officina Locomotive di Siena il 15 % del ricavato complessivo della vendita fatta in quella Officina della riproduzione in zincografia della pergamena offerta per omaggio a S. E. Benito Mussolini . . . . » 36.—

4) Dal Capo Stazione Principale sig. Guido *Salvatori*, dirigente il II Riparto Traffico di Treviso, quale importo di una sottoscrizione fatta per sua iniziativa fra un gruppo di ferrovieri fascisti di Treviso, riunitisi per festeggiare il nuovo inquadramento . . . . L. 275.—

5) Dall'Aiutante *Benincà* Felice della Stazione di Conegliano Veneto, quale ricavato di sottoscrizione fatta fra il personale di quella stazione in onore dei colleghi sigg. *Raimondi* Pietro e *Vischioni* Luigi, insigniti della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia . . . . » 95.—

6) Dall'Ispettore di 1ª classe *Simonetti* ing. Manlio della Sezione Materiale e Trazione di Trieste — dal 1° maggio 1925 e per tutta la durata del servizio — l'ammontare del compenso annuo di L. 150 liquidatogli dalla Commissione istituita per le provvidenze al personale combattente;

7) Da amici e colleghi per onorare la memoria del compianto Segretario Principale *Politi* geom. Angelo, appartenente al Servizio Lavori . . . . , ... » 261,—

8) Dal Capo deposito Sig. *Ghelardi* Raffaello quale utile netto ricavato dalla vendita di una cartolina commemorativa stampata in occasione della cerimonia per la consegna della Bandiera Nazionale al personale del Deposito Locomotive di Cagliari . . . . » 165.—

Colonie climatiche a favore degli orfani bisognosi di cura.

Anche quest'anno il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ha deliberato di devolvere l'importo delle donazioni pervenute alla istituzione di colonie climatiche a favore degli orfani gracili o anemici dei ferrovieri caduti in guerra.

L'importante ammontare delle donazioni, cui è stata aggiunta la somma di circa lire tremila raccolta con la vendita delle copie residuate dell'Albo d'onore dei ferrovieri morti in guerra e della « Sagra del Ferroviere », ha permesso di estendere il beneficio dell'invio in colonia a circa 75 fanciulli, i quali sono già stati accolti in gran parte nel Campo Climatico P. Bernardi a Monterosso (Spezia), men-

tre i rimanenti andranno, quanto prima, in altra adatta località.

I fanciulli rimarranno nelle colonie per una quarantina di giorni durante i quali saranno oggetto di ogni attenzione per parte di appositi incaricati, in modo che la cura sia per essi veramente proficua e salutare.

La Fondazione Elena di Savoia, nel rinnovare il più vivo ringraziamento ai generosi oblatori che con le loro donazioni hanno reso possibile di far godere tanti cari fanciulli dell'importante beneficio del mare o dei monti, ricorda che per il prossimo anno l'organizzazione delle colonie climatiche per i figli od orfani dei ferrovieri sarà assunta dalla istituenda Fondazione « Vittorio Emanuele III » la quale sarà amministrata dall'Opera di Previdenza a favore del personale, avente sede a Roma presso il Ministero delle Comunicazioni.

Alla nuova Fondazione « Vittorio Emanuele III.» potranno pertanto essere indirizzate per l'avvenire le donazioni destinate all'invio annuale di fanciulli alle colonie climatiche.

Partecipazione alla mostra degli Enti di assistenza agli orfani di guerra (Roma 1924).

Si porta a conoscenza del personale che la Giuria della Mostra degli Enti di assistenza agli orfani di guerra (Roma - Novembre 1924) ha recentemente assegnato la « Medaglia d'Oro » alla Fondazione « Elena di Savoia), per l'opera intensa e benefica svolta a favore degli orfani dei ferrovieri caduti in guerra.

Esami di concorso per 4 posti di Capo squadra operai nel laboratorio tipo-litografico del Servizio Lavori e Costruzioni

(N. 2 posti pel ramo Tipografia e N. 2 posti pel ramo Litografia).

(Bollettino Ufficiale n. 6 del 5 febbraio 1925).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

Ramo Tipografia.

1) ROSATO Giuseppe .... (229985)
2) GEMINIANI Marcantonio .... (114104)
3) MARTINO Alessandro .... (217810)
4) GERALICO Vittorio .... (179316)

Ramo Litografia.

1) CAROCCI Aroldo .... (199933)
2) MARINCIONI Ferdinando .... (152701)
3) ROSSI Ugo .... (181961)
4) DEL BRUSCO Giuseppe .... (166040)
5) ZANASI Odoardo .... (114103)

Ordine di servizio N. 79.

Abilitazione di Milano Farini.

La stazione di Milano Farini è autorizzata a ricevere trasporti a G. V. a carro di carne congelata per conto della « *S. A. Docks Milano* » (stabilimenti raccordati).

Di conseguenza, alla nota (2) a pagina 55 della parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) dovrà essere fatta la seguente aggiunta « *ed ai trasporti a carro di carne congelata per conto della « S. A. Docks Milano* » (stabilimenti raccordati) ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 80.

(Depositato con atto pubblico n. 86 di repertorio in data 9 luglio 1925 e registrato a Roma l'11 stesso mese ed anno al n. 734, registro 441 atti pubblici, *gratis*).

Modificazioni alle norme relative alla concessione di alloggi al personale.

In relazione all'ultimo capoverso dell'art. 36 dell'allegato n. 2 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonchè delle piante del personale degli uffici, le « Norme relative alla concessione di alloggi al personale », approvati da S. E. il Ministro delle comunicazioni con decreto n. 427 del 25 luglio 1924, debbono riferirsi all'allegato 2 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, anzichè all'allegato *E* al R. decreto n. 2651 del 6 dicembre 1923, epperciò nel frontispizio e agli articoli 4, 7, 25, 27 e 31 di dette « Norme », alle parole *allegato* E *al R. decreto, n.* 2651 *del* 6 *dicembre* 1923, vanno sostituite le seguenti: *allegato* 2 *al R. decreto* 7 *aprile* 1925, *n.* 405.

Restano confermate in ogni loro parte le disposizioni contenute in dette Norme.

Ordine di servizio N. 81.

Servizio di corrispondenza con le tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo.

Dal giorno 3 agosto 1295 le spedizioni in servizio di corrispondenza destinate alle stazioni delle tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo non possono essere gravate di assegno.

Circolare N. 44.

Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

A richiesta della Società ligure-lombarda per la raffinazione degli zuccheri di Genova è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli del carro serbatoio Mm. 902103.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 39 dell'elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. al 30 giugno 1924 e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 *e* 45.

Circolare N. 45.

Proroga per il versamento e per il cambio delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi dieci e cinque.

A seguito della circolare n. 40 inserita nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 2 luglio c. m. si avverte che giusta comunicazione data dal Ministero delle Finanze.— Direzione generale del Tesoro — il termine per l'accettazione ed il cambio da parte degli Uffici Statali delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi dieci e cinque prescritto al 30 giugno scorso, è stato prorogato fino a tutto il 31 agosto p. v.

Le stazioni e gli Uffici della Rete verseranno dette monete alle Casse Compartimentali non oltre il 15 settembre p. v.

Comunicazioni.

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

Legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921, n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3157 e dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924, n. 499.

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 18 *del* 30 *aprile* 1925, *la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato a tutto il* 30 *giugno* 1925, *le seguenti liquidazioni:*

LIQUIDAZIONI	Indennità di buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di trattenute (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° aprile 1925 a tutto il 30 giugno 1925	218	565.270,63	193	400.150,93	120	87.624 —	6	4.176 —	70	13.899,85	8	952,10
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1924 al 31 marzo 1925	2230	7.130.920,06	365	764.577,73	205	152.232 —	14	9.892 —	259	52.355,47	12	1.049,66
Si ha un totale nell'esercizio 1924-1925	2448	7.696.190,69	558	1.164.728,66	325	239.856 —	20	14.068 —	329	66.255,32	20	2.001,76

1. — Sussidi temporanei ad orfani di pensionati.
(Art. 1, n. 2, lett. *c* della legge).

1) *Desdemòne,* orfana del manovratore *Zanoni* Romeo (149381): L. 480 annue, con decorrenza 1° aprile 1925;

2) *Oscar,* orfano del fuochista *Radicchi* Armando (88428): L. 480 annue, con decorrenza 1° marzo 1925;

3) *Antonino, Antonio* e *Maria,* orfani del fuochista *Russotti* Vincenzo (109426): L. 720 annue, con decorrenza 19 marzo 1925;

4) *Maria-Beatrice,* orfana del segretario di 1ª classe dispensato *Monarchi* Mario (142543): L. 720 annue a decorrere dal 1° giugno 1925;

2. — **Assegni alimentari a congiunti bisognosi.**
(Art. 1, n. 3 lett. *e* della legge).

1) *Madonna* Matilde, figlia del segretario principale pensionato *Madonna* cav. Carlo Cesare (230-RO): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929;

2) *Brugnoli* Carolina, figlia naturale del Sotto Capo ufficio pensionato *Brugnoli* Ciro (8608): L. 720 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930;

3) *Manzini* Assunta, vedova del cantoniere *Federici* Adamo (140480): L. 600 annue, con decorrenza 1° marzo 1925 e fino al 28 febbraio 1930;

4) *Signorella* Maria Apollonia, madre del cantoniere *Nobile* Giuseppe (160981): L. 600 annue, con decorrenza 1° marzo 1925 e fino al 28 febbraio 1930;

5) *Curcuruto* Rosalia, vedova dell'applicato principale pensionato *Tumminelli* Giuseppe (402-RA): L. 720 annue vitalizie, con decorrenza 1° settembre 1924;

6) *Morese* Marcantonio, padre dell'applicato *Morese* Renato (153167): L. 720 annue vitalizie, con decorrenza 1° ottobre 1924;

7) *Faletto* Anna, sorella del fuochista pensionato *Faletto* Giuseppe (75473): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° dicembre 1924;

8) *Valenti* Antonino, padre del manovale *Valenti* Francesco (196310): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° dicembre 1924;

9) *Sinno Teresa,* madre del manovale *De Roberto* Giuseppe (205277): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° gennaio 1925 .;

10) *Marengo* Giovanna Eugenia, vedova del fuochista *Croce* Policarpo (233760): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1929;

11) *Bracciotti* Giulia, vedova del frenatore *Pieraccioli* Guglielmo (134054): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1924 e fino al 30 settembre 1929;

12) *Giannattasio* Elvira, vedova dell'a. applicato *Parziale* Domenico (197089): L. 720 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930;

13) *Baroni* Adelaide, vedova dell'accenditore *Cassutti* Enrico (173540): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930;

14) *Di Fiore* Giovanna, vedova del deviatore *Avalle* Francesco (167210): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930;

15) *Pescosolido* Filomena, vedova dell'operaio *Pipino* Angelo (172399): L. 600 annue, con decorrenza 1° maggio 1925 e fino al 30 aprile 1930;

16) *Cristiani* Elisa, vedova del cantoniere *Del Fiandra* Andrea (252017): L. 600 annue, con decorrenza 1° maggio 1925 e fino al 30 aprile 1930;

17) *Puccioni* Lino, nipote del macchinista t. v. *Puccioni* Emilio (119260): L. 720 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924 e fino al 30 novembre 1928;

18) *Manara* Zelinda, vedova del manovale *Camperchioli* Pietro (253658): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1929;

19 *Santoro* Nunzia, vedova dell'operaio di 2ª classe *D'Elia* Eduardo (122505): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1931;

20) *Devincenti* Giovanna, vedova del manovale *Massa* Antonio (224156): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930;

21) *Carella* Carmela, vedova del manovale *Biondi* Angelo (249180): L. 600 annue, con decorrenza 1° aprile 1925 e fino al 31 marzo 1930;

22) *Colicchia* Rosa, vedova del deviatore *Bovi* Luigi (143434): L. 600 annue, con decorrenza 1° giugno 1925 e fino al 31 maggio 1930;

23) *Vitrano* Giuseppina, vedova dell'accenditore *Vitrano* Mariano (181560): L. 600 annue, con decorrenza 1° giugno 1925 e fino al 31 maggio 1930 ;

24) *Gioscia* Giuseppina, vedova del manovale *Nicolini* Giuseppe (252146): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1925;

25) *Lippolis* Maria Angiola, sorella dell'aiutante di 1ª classe *Lippolis* Alfonso (153076): L. 720 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1929;

26) *Masi* Rosa, vedova dell'applicato *Demarva* Cristofaro (122369): L. 720 annue, con decorrenza 1° maggio 1925 e fino al 30 aprile 1930;

27) *Perini* Angela, vedova dell'assistente sale *Bernabei* Enrico (180388): L. 600 annue, con decorrenza 1° maggio 1925, e fino al 30 aprile 1930;

28) *Amerini* Vittoria, vedova dell'a. applicato *De Rosa* Armando (124037): L. 600 annue, con decorrenza 1° maggio 1925 e fino al 30 aprile 1930;

29) *Anderlini* Dosolina, vedova del capo squadra cantoniere *Fiorini* Vito (136406): L. 600 annue, con decorrenza 1° giugno 1925 e fino al 31 maggio 1930;

30) *Rotondo* Mariangela, vedova del frenatore *Matassa* Amato (169533): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930.

3. — **Ricovero di orfani in istituti di educazione e di istruzione.**
(Art. 2 della legge, penultimo capoverso).

1) *Alfonso*, orfano del capo stazione di 3ª classe *Bergamo* Oreste (109822);

2) *Amedea*, orfana del macchinista *Piano* Luigi (81165);

3) *Aldo*, orfano del cantoniere *Mastrini* Dionisio (132988);

4) *Enrico*, orfano dell'applicato *Porta* Salvatore (107201);

5) *Aristide e Agostino*, orfani dell'operaio di 1ª classe *Zacchi* Achille (115699);

6) *Antonina*, orfana dell'applicato *Anziano-Buonfiglio* Giulio (157505);

7) *Enrico*, orfano del fuochista *De Maio* Umberto (160603);

8) *Giuseppantonio*, orfano del sottocapo *Marino* Costantino (143117);

9) *Bruna* e *Bionda*, orfane del Capo squadra operai *Cappellieri* Rocco (104893);

10) *Vincenzo*, orfano del fuochista *Innamorati* Sabatino (104212);

11) *Alberto,* orfano del capo stazione *Speranza* Achille 112399);

12) *Giuseppe,* orfano del cantoniere *Ciancetta* Ercole (149850)

13) *Anna,* orfana del segretario di 1ª classe *Putignano* Tancredi (146736);

14) *Cesare,* orfano del manovratore *Antinarella* Quintino 148751);

15) *Italo,* orfano del manovratore capo *Trombettoni* Vincenzo (34391);

16) *Palma,* orfana dell'applicato *Abitabile* Giuseppe (119102)

17) *Angelina,* orfana del cantoniere *Beria* Vittorio (136715);

18) *Bruno,* orfano del macchinista T. V. *Sabucci* Cleto (42714);

19) *Amilcare,* orfano dell'untore pensionato *Vignini* Ciro 36632);

20) *Giuseppe,* orfano del conduttore capo *Vacchiano* Alfonso (86261);

21) *Mario,* orfano del macchinista *Donatiello* Giovanni (86036);

22) *Giuseppe,* orfano del frenatore *Ursi* Pasquale (144258);

23) *Sedalino,* orfano del deviatore *Poncia* Delio (154436);

24) *Gino,* orfano del guardiano *Dondi* Niceto (118502);

25) *Leonardo,* orfano del macchinista *Scelsi* Michele (105227);

26) *Raul,* orfano del frenatore pensionato *Massaccesi* Aristide (123836);

27) *Rosmilde,* orfana del cantoniere *Ferioli* Carlo (164851);

28) *Fausto,* orfano del conduttore capo *Rocco* Roberto (89323);

29) *Giovanni,* orfano del manovale *D'Angelo* Giuseppe (160842);

30) *Fausto,* orfano del segretario principale *Coccirio* Cesare 104641);

31) *Geltrude* e *Teresina,* orfane dell'operaio di 1ª classe pensionato *Azzaroni* Paolo (135357);

32) *Pietro,* orfano del cantoniere *Micarelli* Felice (118419);

33) *Laura,* orfana del macchinista *Cerizza* Luigi (30978);

34) *Alberto*, orfano del capo stazione di 1ª classe pensionato *Imparato* Giuseppe ((66830);

35) *Alfio*, orfano dell'operaio di 1ª classe pensionato *Bertolotti* Natale (134670);

36) *Loris*, orfano del segretario principale *Martinelli* Ugo (115495);

37) *Ende*, orfano del cantoniere *Mori* Virgilio (172721);

38) *Arturo,* orfano del sorvegliante della linea *Ferrari* Rodolfo (30636);

39) *Giovannina*, orfana dell'operaio *Denaro* Giuseppe (5665);

40) *Orsino,* orfano del guardamerci *Gacci* Orsino (109250);

41) *Armando,* orfano dell'assistente capo merci *Guarienti* Oreste (34071);

42) *Augusto,* orfano del deviatore *Ponis* Augusto (43338);

43) *Renzo*, orfano del deviatore *Cianchetti* Ettore (144946);

44) *Costantino*, orfano del sottocapo *Riotta* Giov. (181442);

45) *Raffaele*, orfano dell'operaio di 1ª classe pensionato *Catelani* Gino (154386);

46) *Francesca*, orfana del cantoniere *Antonini* Francesco (140471);

47) *Vanda*, orfana dell'operaio di 1ª classe *Setti* Ruggero (131716);

48) *Giovanni*, orfano del capo stazione di 3ª classe *Gervaso* geom. Camillo (79804);

49) *Maria*, orfana del deviatore *Fresta* Giovanni (138352);

50) *Carmelo,* orfano del manovale *Cimino* Onofrio (130529);

51) *Francesco,* orfano del guard. *Di Tofano* Paolo (83942);

52) *Rosa,* orfana del deviatore *Calmasini* Fausto (40279);

53) *Gilda*, orfana del capo stazione di 3ª classe *De Luca* Francesco (80075);

54) *Paolino,* orfano dell'operaio di 1ª classe *Pierucci* Giulio (38359);

55) *Vitantonio-Cosimo,* orfano del fuochista *Di Tano* Francesco (123280);

56) *Gorizia,* orfana del guardiano *Tuccella* Orazio (33496);

57) *Claudio,* orfano del deviat. *Zacchini Nazzareno* (38672);

58) *Luigi,* orfano del cantoniere *Galletti* Giacomo (155189);

59) *Luigi,* orfano del guardiano *La Torre* Luigi (70269);

60) *Giovanni,* orfano del macchinista *Sarlo* Matteo (150884);

61) *Roberto,* orfano dell'assistente capo *Baldoin* Giovanni (152964);

62) *Francesca* e *Salvatore,* orfani dell'operaio di 1ª categoria *Samperi* Carmelo (129295);

63) *Luigi,* orfano del guardiano *Penna* Carmine (87340);

64) *Guido,* orfano del frenatore *Tursi* Gio. Batta (154866);

65) *Calogero,* orfano del cant. *Scozzaro* Calogero (164395);

66) *Alvaro,* orfano del conduttore principale *Colafrancesco* Pasquale (147376);

67) *Vinicio,* orfano del manovale *Ulisse* Gaspare (114098);

68) *Elsa* orfana del manovratore capo *Marchetti* Gaetano (66641);

69) *Antonina,* orfana del manovale *Coletti* Alfredo (265867);

70) *Venerando* e *Matilde,* orfani del guardiano *Costa* Pancrazio (6177);

71) *Giuseppe,* orfano del guardiano *Maiorano* Francesco (110166);

72) *Camillo,* orfano del conduttore capo *Bolelli* Leonildo (113583);

73) *Romano,* orfano del deviatore *Pistolato* Francesco (41395);

74) *Virginia* e *Maria,* orfane del deviatore *Caratelli* Vincenzo (150091);

75) *Fernanda,* orfana dell'a. applicato *Onofri* Guido (116224);

76) *Antonio* e *Alberto*, orfani del segretario tecnico di 1ª cl. *Ricca* Silvio (153193);

77) *Vittorio Emanuele*, orfano del deviatore *Pugliese* Antonino (83707);

78) *Elena*, orfana del segretario *Horlock* Guido (112703);

79) *Santo*, orfano dell'operaio di 2ª classe *Scotto* Gaetano (112628);

80) *Vincenzo*, orfano dell'accend. *Tacchi* Giuseppe (145833);

81) *Carla*, orfana dell'applicato *Burani* Cesare (122756);

82) *Virgilio*, orfano del cantoniere *Valente* Andea (145410);

83) *Enrico*, orfano del conduttore capo *Frontini Fausto* (156398);

84) *Ida*, orfana del cantoniere *Micarelli* Felice (118419);

Nomina di Patroni.

Giusta l'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza di orfani di cui l'Opera stessa ha cura:

a CATANZARO, il sig. *Pisani* Giulio, Capo gestione di 3ª classe;

a CAPUA, il sig. *Salomone* Arturo, capo di quella stazione.

Revoche di concessioni già precedentemente approvate.

Sussidi temporanei.

Antonino, orfano del fuochista *Russotti* Vincenzo (109426): (vedi *Bollettino* n. 16 del 15 aprile 1920), con decorrenza 19 marzo 1925, al quale in adunanza 4 maggio 1925 è stato concesso, a decorrere dalla data suddetta, il sussidio temporaneo di L. 720 insieme ai fratelli *Antonio* e *Maria*.

Ricovero di orfani.

Vittorio, orfano del cantoniere *Morgia* Antonio (46462); vedi *Bollettino* n. 18 del 30 aprile 1925.

Renato, orfano del canton. *Facchinetti* Stefano (147808): vedi *Bollettino* n. 18 del 30 aprile 1925 .

Donazioni a favore dell'Opera.

— Dal Delegato delle Ferrovie dello Stato di Chiasso, la somma di L. 15 regalata a quella Delegazione per la consegna di un oggetto rinvenuto in treno.

— Dal signor *Merulla* Diego, Capo del Deposito Locomotive di Licata, la somma di L. 15 ricevuta come gratificazione.

— Dal Capo Compartimento di Ancona, la somma di lire 1636.60, importo parziale di una sottoscrizione fatta tra i ferrovieri di quel Compartimento per onorare la memoria dell'Ispettore Capo Superiore *Selleri* comm. ing. Enea.

— Dal Capo Servizio Materiale e Trazione, la somma di L. 450, importo di una sottoscrizione fatta tra i funzionari ed agenti di quel Servizio per onorare la memoria del padre del Segretario Capo signor *Mometti* rag. Emilio.

Erogazione da parte del Comitato per le onoranze ai ferrovieri dello Stato morti in guerra.

A seguito della Comunicazione fatta nel *Bollettino* n. 18 del 30 aprile 1925, si porta a conoscenza del personale che, giusta deliberazione 12 marzo 1925, con la quale l'Opera di Previdenza si assunse l'incarico di provvedere alla erogazione del capitale nominale di L. 35,000 donato dal Comitato per le onoranze ai ferrovieri caduti in guerra a favore degli orfani degli agenti stabili o in prova delle FF. SS. morti in guerra o per causa della guerra, il Comitato dell'Opera stessa, secondo il piano finanziario all'uopo predisposto, ha fatto luogo alla estrazione di due assegni di L. 500 da sorteggiare tra gli orfani che compirono il 18° anno di età tra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925.

Gli orfani che si trovavano nelle condizioni di poter concorrere alla estrazione in parola erano i seguenti:

Claut Celestina, nata il 20 agosto 1906.

Formicola Angela, nata il 9 luglio 1906.

Gaggi Dorotea, nata il 12 maggio 1907.

Mancarella Luigi, nato il 3 febbraio 1907.

Piscetta Luigi, nato il 3 febbraio 1907.

Sirignano Alfonsino, nato il 14 gennaio 1907.

L'estrazione favorì gli orfani *Piscetta* Luigi fu Antonio di Milano e *Formicola* Angela fu Ciro di Resina, ai quali è già stato effettuato il pagamento della somma dovuta.

Colonie climatiche per gli orfani ricoverati a cura dell'Opera.

Nell'estate 1924 il Comitato dell'Opera di Previdenza, considerata l'opportunità di completare l'assistenza agli orfani ricoverati a sue spese con adatte cure climatiche per quelli più gracili, impiantò come è noto, una colonia marina a Sapri per i maschi ed una montana a Subiaco per le femmine. Complessivamente goderono del beneficio settanta orfani.

I risultati conseguiti non potevano essere migliori, giacchè tutti i fanciulli tornarono ai collegi notevolmente rinvigoriti e meglio preparati ad affrontare le insidie dello sviluppo.

Si è lieti ora di far conoscere che il Comitato suddetto ha deciso di far funzionare anche quest'anno analoghe colonie, e che quanto prima vi saranno inviati per 40 giorni circa 130 bambini.

I maschi andranno tutti al mare mentre le femmine saranno inviate parte al mare e parte in montagna, a seconda della prescrizione sanitaria.

Si aggiunge che, durante il periodo delle Colonie, i fanciulli godranno anche di un vitto speciale corroborante, per modo che la cura riesca sotto ogni aspetto completa e proficua.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle attualmente esistenti al ponte in due luci sul fiume Angitola al km. 276 + 596 della linea Battipaglia-Reggio Cal.	L. P.	Ore 12 13 agosto 1925	1.200,000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto di quattro binari passanti e di uno scalo merci in stazione di Grosseto	L. P.	Ore 12 8 agosto 1925	890.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di tre fabbricati occorrenti per il personale destinato ai nuovi tronchi di linee merci e viaggiatori compresi fra l'attuale stazione di Rogoredo e la stazione di Lambrate	L. P.	Ore 12 20 agosto 1925	1.900.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Costruzione condotta d'acqua dalle sorgenti del Saramentone alla stazione di Spaccaforno per alimentare quel rifornitore	L. P.	Ore 12 27 luglio 1925	80.000	Sezione Lavori Catania
Rinnovamento di ml. 909 di binario nella tratta Balestrate-Castellammare linea Palermo-Trapani	C. fiduciario	Ore 12 14 agosto 1925	10.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione del cavalcavia sul Corso Parigi e dei muri di sostegno fra i Corsi Vinzaglio e Parigi a destra della linea fra Corso Parigi e Via Rivalta e da questo verso il Bivio Crocetta sulla nuova sede abbassata	L. P.	Ore 12 18 agosto 1925	1.500.000	Sezione Lavori Torino Sud
Impianto pensiline metalliche nella stazione di Legnano	L. P.	Ore 12 10 agosto 1925	65.000	Sezione Lavori Milano Est
N. 2 impianti trasportabili per saldatura ossiacetilenica, completi di accessori, con una carica complessiva di kg. 12 di carburo, destinati uno a ciascuno dei depositi di Orte e Cassino	T. P.	15 agosto 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5 Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Compressore d'aria da 13 metri cubi d'aria aspirata al 1' Pressione 7 atmosfere. Destinato alla Officina di Firenze	T. P.	10 agosto 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Lavori per costruire un magazzino merci e per formare la sede di un terzo binario nella stazione di Elmas	L. P.	Ore 11.30 22 agosto 1925	107.000	Sezione Lavori Cagliari
Motore elettrico asincrono sincronizzato oppure asincrono autocompensato per corrente alternata trifase 240 volt-45 periodi - destinato all'azionamento di un compressore che richiede la potenza di 90 HP occorrente alle Officine di Taranto.	T. P.	10 agosto 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1000	Lumi per fanali anteriori da locomotive	L. P.	18-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
»	1000	Riverberi di alpacca per detti			
Kg.	15.000	Fusioni grezze di ghisa di 1ª, 2ª e 3ª categoria	L. P.	25-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Accessori in acciaio fuso per carrelli d'armamento	L. P.	25-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30,000	Lampadine elettriche a filamento metallico con attacco a baionetta	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Materiali in acciaio fuso per deviatoi	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Vendita cenci, cordami, ritagli di velluti ecc.	L. P.	25-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	548	Carta bianca da stampa dei tipi D e C.	T. P.	12-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Apparecchi per impianti di illuminazione elettrica	T. P.	13-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Cavi sottopiombo e cordoncini isolati	L. P.	18-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Fermascambi, serrature ed accessori per detti	L. P.	18-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	537	Lamiere di acciaio dolce di 2ª categoria	L. P.	24-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ***ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.***

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 32

6 Agosto 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(730) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

R. DECRETO 9 *luglio* 1925 *riguardante le dimissioni di un Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868 e le successive modificazioni n. 1244 e n. 1321 del 19 luglio 1924 e n. 1049 dell'11 giugno 1925;

Visto il Nostro Decreto in data 26 giugno 1924, riguardante la nomina di Consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate, a partire dal giorno 9 giugno 1925, le dimissioni di Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato presentate dal Gr. Uff. Prof. Umberto RICCI.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 21 *luglio* 1925, *n.* 245, *relativo alle modifiche della competenza dei Servizi in tema di istituzione di giudizi, accettazione di sentenze e transazioni.*

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, contenente disposizioni concernenti la difesa legale delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, concernente la attribuzione alla Regia Avvocatura Erariale, a decorrere

dal 1° luglio 1925, della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto;

Visti gli ordini generali 12-1920 e 7-1921 e la deliberazione del Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato del 28 gennaio 1924, n. 2762, circa l'ordinamento del cessato Ufficio legale centrale;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 16 luglio 1925 PAG/11/88137, relativa alle modifiche della competenza dei Servizi dell'Amministrazione in tema di istituzione di giudizi, accettazione di sentenze e transazioni;

Ritenuta l'opportunità in seguito alla soppressione, a decorrere dal 1° luglio 1925, dell'Ufficio centrale legale e degli Ispettorati legali, di elevare i limiti delle competenze dei Servizi, delle Sezioni, delle Officine e delle Unità speciali, per la definizione delle controversie portate avanti l'Autorità giudiziaria e per la definizione delle controversie trattate in sede amministrativa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

a) I capi dei Servizi autorizzano la proposizione di azioni giudiziarie, arbitrati, azioni di nullità e di revocazione, costituzione di parte civile nei giudizi penali, e di ogni altro procedimento contenzioso, come pure la rinuncia ai suddetti atti o la accettazione alle rinuncie che da altri venissero fatte, la accettazione ed esecuzione delle sentenze suscettibili degli ordinari rimedi di legge e la transazione degli affari litigiosi, quando la somma di cui si chiede il pagamento, oppure viene pagata, oppure viene abbandonata, netta da spesa ed interessi, non superi per ciascun titolo dedotto in giudizio le L. 40,000, previo parere conforme della Regia Avvocatura Erariale: autorizzano inoltre la accettazione ed esecuzione delle sentenze di seconda istanza, non suscettibili di rimedi ordinari, senza limitazione di somma, sempre previo parere conforme della Regia Avvocatura Erariale.

b) I Capi delle Sezioni dei Servizi dell'Esercizio, delle Officine, e dell'Esercizio ferrovie secondarie — gruppo Sicilia — autorizzano tutti gli atti di cui al precedente comma, quando la somma come sopra determinata non superi L. 15,000, previo parere conforme della Regia Avvocatura Erariale.

c) Il Capo del Servizio Movimento e Traffico è inoltre autorizzato a definire e transigere ogni altra controversia, quando non abbia dato luogo ad istituzione di giudizio, qualora la somma da pagare o da abbandonare non superi lire 20,000 ed i Capi delle Sezioni del Movimento e Traffico ed il Capo dell'Esercizio delle ferrovie secondarie — gruppo Sicilia — sono autorizzati agli stessi provvedimenti qualora la somma come sopra determinata non superi L. 5000 se si tratta di danni alle persone e di L. 15,000 per ogni altra materia. La trattazione in sede amministrativa delle vertenze per sinistri alle persone è attribuita rispettivamente, secondo i limiti di competenza sopra stabiliti, al Servizio od alle Sezioni Movimento e Traffico, ancorchè i sinistri dipendano da altri rami dell'Amministrazione.

Art. 2.

Nulla è variato nei riguardi della rispettiva competenza nella definizione in via transattiva di vertenze in genere non litigiose interessanti i Servizi Materiale e Trazione, Lavori e Costruzioni, Approvvigionamenti e Personale e Affari Generali, le Sezioni Materiale e Trazione, le Officine e le Sezioni Lavori.

Roma, 27 luglio 1925.

Il Ministro: Ciano.

Decreto Ministeriale *del* 1° *agosto* 1925, *n.* 271, *che stabilisce la data del* 31 *agosto* 1925 *quale termine entro il quale debba esaurirsi l'applicazione del comma* 1° *dell'articolo* 10 *del R. decreto* 21 *ottobre* 1925, *n.* 2580.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;
Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 740;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1924, n. 1321;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1924, n. 1322;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1924, n. 1348;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1925, n. 2610;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) del 27 luglio 1925, n. PAG 410/24/107936;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione ferroviaria occorre stabilire un termine entro il quale debba esaurirsi l'applicazione dell'art. 10, comma 1°) del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;

Visto l'art. 13 del suindicato R. decreto modificato con il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1818;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Gli agenti che entro il termine fissato hanno domandato di partecipare ai concorsi interni di cui i decreti Ministeriali in data 12 dicembre 1924, n. 1321 e n. 1322, e per non esserne in possesso entro quel termine non abbiano potuto presentare i documenti comprovanti i requisiti militari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2580, modificato con il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 740, saranno ammessi a partecipare ad ogni effetto ai concorsi stessi se avranno presentati i predetti documenti non oltre il 31 agosto 1925.

Roma, li 1° agosto 1925.

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige.

Bollettino n. 30, 1925. Ordine di servizio n. 76.

Al secondo capoverso, seconda riga, dove è detto: *mod.* Ci 266 e Ci 266 *bis,* leggasi, Ci 266 o Ci 266 *bis.*

All'ultimo capoverso, terza riga, tra le parole *depositi effettuati,* inserire la parola *gratuiti.*

Ordine di servizio N. 82.

Cambiamento di nome della stazione di Ceprano.

La stazione di Ceprano della linea Roma-Napoli, ha assunto la nuova denominazione di « Ceprano-Falvaterra ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 83.

Attivazione dell'Officina locomotive elettriche di Rivarolo.

Con riferimento all'Ordine Generale n. 6-1920 articoli 7 e seguenti (Bollettino ufficiale n. 14 del 1° aprile 1920) si notifica che col 1° settembre 1925 l'attuale officina del deposito locomotive di Rivarolo non rimarrà più annessa al deposito predetto e sarà costituita come officina di riparazione delle locomotive elettriche alle dirette dipendenze del Servizio Materiale e Trazione.

La nuova unità prenderà il nome di « Officina locomotive elettriche di Rivarolo » e a questo indirizzo dovrà essere diretta tutta la corrispondenza inerente alla gestione di quella officina.

Ordine di servizio N. 84.

Soppressione dell'Ufficio Legale Centrale e degli Ispettorati Legali e rapporti della Amministrazione ferroviaria con la R. Avvocatura Erariale.

In virtù del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, l'Ufficio Legale Centrale e gli ispettorati legali sono stati, a decorrere dal 1° luglio 1925, soppressi, e in conseguenza di ciò le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa delle vertenze derivanti dal trasporto che interessano questa Amministrazione sono affidati, da quella data, alla Regia Avvocatura Erariale.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul terzo comma del succitato decreto, col quale viene disposto che, per provvedere alla consulenza ed all'assistenza immediata sono stati distaccati presso questa Direzione Generale funzionari della Regia Avvocatura, ed uno è stato anche distaccato presso la sede del Compartimento di Reggio Calabria, dove non è costituito l'ufficio distrettuale della Avvocatura stessa.

Si richiama inoltre l'attenzione sul decreto Ministeriale 21 luglio 1925, n. 245, pubblicato nella prima parte del presente Bollettino, col quale sono stati elevati i limiti delle competenze dei Servizi, delle Sezioni, delle Officine e delle Unità speciali per la definizione delle controversie portate avanti l'Autorità Giudiziaria e per la definizione delle controversie trattate in sede amministrativa.

Per quanto riguarda la trasmissione degli atti legali alla Regia Avvocatura Erariale ed i pareri sulle domande di grazia Sovrana si dispone quanto segue:

1° I verbali di contravvenzione alle norme della polizia ferroviaria saranno trasmessi dai vari uffici ed impianti alle superiori Sezioni e da queste direttamente alla Regia Avvocatura Generale Erariale ed alle Avvocature Erariali distrettuali, secondo le rispettive circoscrizioni.

Gli atti legali notificati all'Amministrazione ferroviaria saranno trasmessi ai Servizi ed alle Sezioni, che provvederanno a rimettere direttamente alla Regia Avvocatura Generale Erariale ed alle Avvocature Erariali distrettuali, secondo le rispettive circoscrizioni, quelli di loro competenza.

Gli atti notificati al Direttore Generale per sequestri, pignoramenti, cessioni o delegazioni di crediti, procure irrevocabili, contratti di pegno e qualsiasi altro atto inteso ad impedire o vincolare il pagamento di somme a carico del bilancio dell'Amministrazione, nonchè gli atti notificati per vincoli di ogni specie sugli stipendi, sulle paghe e sulle pensioni del personale, saranno ricevuti dal Servizio Ragioneria al quale, in base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 6 aprile 1916, n. 449, dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, che modifica l'art. 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429, spettano l'esame e l'esecuzione degli atti stessi, e dallo stesso Servizio, quando occorra, saranno quindi rimessi alla Regia Avvocatura Generale Erariale.

Quando tali atti siano illegalmente notificati ai Capi dei Compartimenti o di altri Uffici dovranno essere ugualmente trasmessi al Servizio Ragioneria, a meno che si tratti di pignoramenti, od altri atti contenenti citazione a comparire in giudizio, nel qual caso l'Ufficio presso il quale sono stati notificati, sospeso il pagamento, dovrà trasmetterli d'urgenza alla Regia Avvocatura Generale Erariale o alla competente Avvocatura Erariale distrettuale, con l'avvertenza che riceverà dal Servizio Ragioneria le notizie necessarie per la rituale dichiarazione, e contemporaneamente dovrà comunicare copia degli atti stessi al Servizio predetto dal quale riceverà istruzioni.

2° La istruttoria per i pareri sulle domande di grazia Sovrana è devoluta all'Ufficio disciplina del Servizio Personale ed Affari Generali, quando le domande stesse riflettono agenti dell'Amministrazione, mentre è devoluta ai Servizi od Uffici rispettivamente interessati quando le domande riguardano estranei.

Circolare N. 46.

Trasporti da eseguirsi nell'interesse dei Servizi dell'Amministrazione.

Secondo quanto fu disposto con l'articolo 6 (comma *B*) delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti nell'interesse dei Servizi dell'Amministrazione », allegate all'ordine di ser-

vizio n. 81, 1923, per i trasporti a tariffa normale, *in conto corrente,* le stazioni di arrivo devono applicare le tasse e assumersene debito nei modi prescritti; ma, in luogo di riscuoterne l'importo, devono farsi rilasciare dal destinatario, sul bollettino di consegna, la dichiarazione di avere svincolato il trasporto senza il pagamento delle tasse.

E' accaduto invece più volte che per siffatti trasporti, scortati da lettere di vettura sulle quali era stata apposta dai Servizi interessati la prescritta dichiarazione, convalidata con bollo e firma, le stazioni hanno preteso dai destinatari il pagamento della tasse, causando contestazioni con le parti, ritardi nello svincolo dei trasporti e conseguente applicazione di tasse di sorta.

Si richiama pertanto l'attenzione delle stazioni sulla disposizione di cui sopra, affinchè non abbiano a ripetersi gli inconvenienti lamentati.

Distribuito agli agenti delle classi 5 *e* 22.

Il Direttore Generale
ODDONE

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa in opera di una nuova travata metallica in sostituzione di quella esistente al ponte in due luci rette di m. 50 ciascuna sul fiume Pescara al km. 25 + 514,70 della linea Pescara-Sulmona	L. P.	Ore 12 20 agosto 1925	1.310.000	Sezione Lavori Castellammare A.
Pulizia dei piazzali degli scali di Milano Farini - Milano Porta Vittoria-Milano Porta Romana e di Lambrate scalo	L. P.	Ore 10 25 agosto 1925	300.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di un fabbricato viaggiatori nella fermata di Dolcè	C. fiduciario	Ore 18 22 agosto 1925	75.000	Sezione Lavori Verona
Rialzamento del rilevato ferroviario fra i km. 176+174,97 e 176 + 527,35 fra le stazioni di Campobello-Ravanusa e Favarotta	C. fiduciario	Ore 18 21 agosto 1925	48.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Riparazione della Galleria Armucci fra la fermata di Fontana e la stazione di Arpino	L. P.	Ore 12 22 agosto 1925	180.000	Sezione Lavori Roma Sud
Prolungamento dei binari di incrocio nella stazione di Lescari della linea Fiumetorto Messina	C. fiduciario	Ore 12 24 agosto 1925	80.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Abbassamento della livelletta fra i km. 108 + 510 e 108 + 905 e fra i km. 117 + 322 e 117 + 455 della Roma-Sulmona in dipendenza dell'elettrificazione della linea	C. fiduciario	Ore 12 24 agosto 1925	60.000	Sezione Lavori Sulmona
Riparazione di alcuni caselli fra le stazioni di S. Caterina Xirbi e S. Cataldo	C. fiduciario	Ore 18 22 agosto 1925	28.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori occorrenti per la soppressione del ponticello di luce m. 2,00 al km. 150 + 000,60 ed il consolidamento dell'altro della stessa luce al km. 349 + 964,80 della linea Napoli–Potenza fra Picerno e Tito	L. P.	Ore 10 22 agosto 1925	76.500	Sezione Lavori Salerno
Sistemazione dell'alveo del Rio Vianale in corrispondenza del Viadotto a 3 luci di m. 8 al km. 41 + 460 della linea Vignale-Domodossola	T. P.	Ore 16 27 agosto 1925	25.000	Sezione Lavori Torino Nord
Sistemazione della scogliera a difesa della linea del fiume Calore fra i km. 136 + 555 e 136 + 940 fra le stazioni di Telese ed Amorosi	L. P.	Ore 12 30 agosto 1925	100.000	Sezione Lavori Napoli
Risanamento della massicciata su alcune tratte fra le stazioni di Cambiano e Villafranca della linea Torino-Genova	C. fiduciario	Ore 15 18 agosto 1925	60.000	Sezione Lavori Alessandria
Risanamento di ml. 1550 di massicciata e revisione generale dell'armamento in alcuni tratti fra i chilometri 236 + 356,51 e 240 + 401 fra le stazioni di Dirillo e Terranova	C. fiduciario	Ore 18 22 agosto 1925	27.900	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione ordinaria dell'11 tronco della linea Metaponto-Reggio Calabria dal km. 388+926 al km. 411+030	L. P.	Ore 12 29 agosto 1925	144.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Orologi di controllo dell'orario, per tessere mensili e con nastro bicolore, completi dei relativi accessori Gli orologi devono servire per controllare complessivamente N. 1000 operai	T. P.	20 agosto 1925	—	Ufficio 3º - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Un motore elettrico trifase asincrono - costruzione normale servizio continuo - adatto per corrente alternata 240 volt - 45 periodi - potenza 6 HP. con puleggia normale - giri 1350 c. destinato alle Officine di Taranto	T. P.	20 agosto 1925	—	Ufficio 4º - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Ampliamento del servizio merci della stazione di Marino	T. P.	Ore 12 20 agosto 1925	45.000	Sezione Lavori Roma Sud
Costruzione di un magazzino merci e formazione della sede di un terzo binario nella stazione di Elmas	L. P.	Ore 11.30 22 agosto 1925	107.000	Sezione Lavori Cagliari
Ricostruzione del ponticello al km. 79 + 662 della linea Benevento - Campobasso	C. fiduciario	Ore 12 22 agosto 1925	40.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione dei ponticelli al km. 29 + 721 e 29 + 931 della linea Termoli–Campobasso	C. fiduciario	Ore 12 22 agosto 1925	32.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Buste da lettere di tipi e quantitativi diversi	T. P.	13-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	20.000	Connessioni elettriche per rotaie	T. P.	15-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	20.000	Beccucci di ottone a vite del N. 7 per lanterne ad olio	T. P.	15-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	860	Chiavi in ferro zincato per fermascambi e serrature, tipo F. S.	T. P.	18-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	12.200	Placchette per fermascambi e serrature, tipo F. S. per A. C.	L. P.	25-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	200.000	Tubi di rame senza saldatura	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	23,900	Calendari olandasi, a blocco, tipo piccolo e tipo grande	T. P.	28-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	8000	Bullette sellarine	L. P.	25-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ***ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.***

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 33

13 Agosto 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

—

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(925) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Decreto ministeriale 3 ***luglio*** **1925,** ***concernente l'estensione della serie*** **B** ***della tariffa eccezionale n.*** **118** ***p. v. alla stazione di Cosenza*** (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2461;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella tariffa eccezionale n. 118 P. V. serie *B* (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) tra le stazioni mittenti è aggiunta quella di Cosenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1925, n. 178.

COMUNICATO

Graduatoria di merito del Concorso a 3 posti di Ispettore di 1ª classe in prova pei bisogni dell'Istituto Sperimentale di cui il Decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, n. 1806.

Per il posto di Ispettore di 1ª classe (tecnico specialista geologo).

1º Ing. CORRADI Cosimo.

2º Ing. PALUMBO Ermanno.

3º Ing. GERBELLA Luigi.

Per il posto di Ispettore di 1ª classe (tecnico specialista chimico petrografo).

1º Dott. FENOGLIO Massimo..

Per il posto di Ispettore di 1ª classe (tecnico specialista metallurgista).

Negativo.

Ordine di servizio N. 85.

Trasformazione in stazione del posto di movimento di Pianerottolo d'Ariano con abilitazione al servizio viaggiatori e bagagli.

Dal giorno 1º agosto 1925 è stato trasformato in stazione e ammesso al servizio viaggiatori e bagagli, senza limitazioni, il posto di movimento di Pianerottolo d'Ariano, situato alla progressiva Km. 58 + 040,16 della linea Foggia-Napoli, fra le stazioni di Savignano Greci ed Ariano di Puglia, dalle quali dista rispettivamente Km. 5 + 673.56 e chilometri 4 + 614.60.

Detta stazione provvede direttamente alla compilazione dei documenti contabili ed effettua il versamento dei pro-

pri introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli con la periodicità di cui alla lettera *F* dell'Ordine di Servizio 184-1913, e cioè quattro volte al mese (6, 14, 21 ed ultimo del mese).

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pagina 11 di contro al nome di « Pianerottolo d'Ariano » da considerare stampato in carattere minuscolo, dovranno risultare le segueti indicazioni:

/Pianerottolo d'Ariano B/N/126/

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 67, fra i nomi di « Pian di Casale » e « Pianfei » inserire: Pianerottolo d'Ariano/Foggia-Napoli/Avellino/V/B/—/—/—/—/—/ —/—/—/—/—/

a pagina 120, fra i nomi di « Pian di Casale » e « Pianfei » inserire:

/Pianerottolo d'Ariano /2° Benevento /3° Benevento/

Nella parte II del prontuario suddetto a pagina 39, tabella (133) « Foggia-Napoli e diramazione Telese Cerreto-Telese Bagni » si dovrà trascrivere tra i nomi di Savignano Greci ed Ariano di Puglia, il nome di « Pianerottolo d'Ariano », con le seguenti distanze:

Foggia	Km.	59
Cervaro	»	50
Troia Castelluccio Sauri.	»	32
Bovino-Deliceto	»	25
Orsara di Puglia	»	16
Montaguto Panni.	»	12
Savignano Greci	»	6
Ariano di Puglia	»	5
Montecalvo-Buonalbergo Casalbore . . .	»	16
Apice S. Arcangelo Bonito	»	30
Paduli sul Calore	»	37
Benevento.	»	44
Vitulano	»	52
Ponte Casalduni	»	59
San Lorenzo Maggiore	»	63
Solopaca	»	71
Telese Cerreto	»	75
Telese Bagni	»	77

Amorosi	Km.	80
Frasso Telesino Dugenta	»	87
Valle di Maddaloni	»	93
Maddaloni Superiore	»	98
Caserta.	»	106
Recale.	»	108
Marcianise	»	111
Aversa.	»	121
S. Antimo S. Arpino	»	125
Frattamaggiore Grumo	»	126
Casoria Afragola	»	131
Napoli Centrale	»	140
Napoli Marittima.	»	147

All'indice alfabetico, pag. 67, fra i nomi di « Pian di Casale » e « Pianfei » trascrivere il nome di Pianerottolo d'Ariano » con il numero della tabella « 133 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo, si dovrà:

— all'indice, alla propria sede, trascrivere « Pianerottolo d'Ariano » con il numero della pagina e il numero progressivo;

— all'interno dei prontuari stessi, fra i nomi di Savignano Greci ed Ariano di Puglia, inserire « Pianerottolo d'Ariano » e di contro al nome esporre la distanza e il relativo istradamento, procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Foggia-Napoli e per la stazione di Telese Bagni, la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella polimetrica di cui alla parte H del Prontuario generale, già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Savignano Greci e Km. 5 a quella indicata per Ariano di Puglia, e scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), alla pagina 45, fra i nomi di « Pian di Casale » e « Pianfei », si dovrà inserire:

Pianerottolo d'Ariano /1015/937/851/952/913/945/913/ 905/916/961/902/979/.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 86.

Trasformazione in stazione della fermata di Campana.

Dal giorno 5 giugno 1925 la fermata di Campana, della linea Metaponto-Reggio Calabria, è stata trasformata in stazione; il F. V. rimane a monte della linea e all'attuale progressiva Km. 173 × 863.77.

La nuova stazione è dotata:

a) di un binario d'incrocio della lunghezza utile di m. 1.560;

b) di un binario merci allacciato alla prima linea, lato Metaponto, della capacità di 15 veicoli;

c) di due dischi di 2ª categoria: quello lato Sibari dall'attuale posizione (Km. 173 + 325) e a destra rispetto ai treni ai quali comanda, è stato spostato al Km. 172 + 555 e alla sinistra; quello lato Reggio C. dall'attuale posizione (Km. 174 + 845) e a destra rispetto ai treni cui comanda, è stato portato al Km. 175 + 197 e pure a sinistra;

d) entrambi i detti segnali sono manovrati da leve a terra ubicate presso il F. V. e muniti di sonerie di controllo poste sul fronte del fabbricato stesso.

Nessuna variazione è stata apportata alle abilitazioni di servizio, risultanti dalle pubblicazioni in vigore.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 47.

1ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco F. S. (edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925, che detto elenco dovrà aggiornarsi al 31 luglio 1925 delle seguenti nuove Ditte alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE E INDIRIZZO	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
BRICARELLO dott. Guido - *Torino*, Via Carlo Alberto, 28	Dott. Guido Bricarello - Torino	945000	945199
CUDIA dott. Natale - *Marsala*, Via XIX Luglio, 94	Dott. Natale Cudia - Marsala	912500	912799
MADAMI Ottavio - *Maglie*	Ottavio Madami - Maglie	981000	981199
MINISTERO DELLA GUERRA, Direzione Centrale Sanità Militare - *Roma*	Come contro	981200	981499
PETRICICH Girolamo - *Fiume*, Via Raffaello Sanzio, 2	Girolamo Petricich - Fiume	986500	98679[illegible]
SOIE (LA) DE CHATILLON Soc. An. Italiana - *Milano*, Corso Venezia, 61	La Soie de Châtillon, Soc. An. Italiana - Milano	918200	918499

A pag. 7 aggiungere le seguenti lettere e il loro significato:

Fg-Carri coperti speciali per grano con finestre a reticolato.
Me-Carri serbatoio per trasporto tricloruro di etilene.
He-Carri equipaggio per trasporto automobili.
Vbgn-Carri bagno.

Sono poi da cancellarsi le seguenti ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S.:

Cittadini Cittadino, Roma.
Officine Meccaniche Piacentine, Piacenza.
Zanotti Stefano e C., Perugia.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 48.

Contrassegni per veicoli riparati dalle Squadre di Rialzo.

A partire dalla pubblicazione della presente, a tutti i veicoli di proprietà dell'Amministrazione ed a tutte le carrozze postali e cellulari, che escono riparati dalla Squadra di

Rialzo di media o di piccola riparazione, si dovrà applicare su ciascuna testata, nell'angolo inferiore della cassa, a sinistra di chi guarda, un contrassegno in tinta bianca, o in tinta nera per veicoli dipinti in bianco, (con caratteri tipo 8 del disegno 313318) indicante la Squadra Rialzo che ha eseguita la riparazione e la data di uscita del veicolo riparato.

Per i veicoli ai quali sarà stata eseguita la *media riparazione,* il contrassegno dovrà essere conforme all'esempio seguente:

Squadra Rialzo Torino P. N.
Rip. M. 10 - 7 - 25.

Per i veicoli ai quali è stata invece eseguita la *piccola riparazione* il contrassegno dovrà avere la seguente forma:

Rip. Fr. 5 - 7 - 25.

In occasione di successive riparazioni le Squadre Rialzo dovranno cancellare il contrassegno preesistente, applicandovi il proprio.

I contrassegni riguardanti riparazioni effettuate da Officine non dovranno essere cancellati.

La presente modifica la circolare n. 71 del 1911 (Bollettino n. 35 del 31 agosto 1911).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 11, 32, 40, 41, 42, 44 *e* 45.

Circolare N. 49.

Mutui al personale.

Si porta a conoscenza del personale che, essendo pervenute a questa Direzione Generale circa 12,000 domande per le quali sono già totalmente impegnati e assorbiti i fondi stanziati per il corrente esercizio finanziario, devesi necessariamente sospendere fino a nuovo ordine l'accettazione delle domande di mutuo.

Le domande che perverranno a questa Direzione Generale dopo la pubblicazione della presente circolare saranno annullate e respinte dal Servizio Ragioneria.

Le domande già pervenute ai competenti uffici, e non ancora inoltrate, e quelle che successivamente perverranno, dovranno dagli uffici stessi essere restituite ai richiedenti.

Resta ferma, s'intende, la facoltà del personale di contrarre prestiti mediante cessione con gli istituti di credito e di previdenza autorizzati dall'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 10 luglio 1925 del Commissario di Aeronautica la Società anonima « Cantiere Navale Poli » di Chioggia è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 7 luglio 1925 del Ministro della marina, il sig. Zigari Raffaele di Nicola, da Ginosa, commerciante di Taranto, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni.

p. *Il direttore generale*
TONDELLI.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti alla deviazione provvisoria della ferrovia Foggia-Napoli ed alla costruzione di un ponte provvisorio sul torrente Miscano al km. 74 + 269	L. P	Ore 12 29 agosto 1925	195.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione e posa in opera di una nuova travata metallica in sostituzione di quella esistente al ponte sul torrente Miscano al chilometro 74 + 269 della linea Foggia-Napoli	L. P.	Ore 12 29 agosto 1925	710.000	Sezione Lavori Napoli
Demolizione e ricostruzione del tetto del fabbricato viaggiatori della stazione di Castrofilippo	C. fiduciario	Ore 18 20 agosto 1925	25.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di due pennelli in destra del fiume Aulella a difesa del rilevato ferroviario contiguo alla spalla destra del ponte a travata metallica al km. 1 + 040 della linea Aulla Monzone	L. P.	Ore 12 20 agosto 1925	105.000	Sezione Lavori Pisa
Aumento di dotazione acqua del rifornitore di Castelvetrano col convogliamento di nuove vene al Serbatoio del Modione	C. fiduciario	Ore 12 1 settembre 1925	50.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un muro controripa tra le progressive 47 + 029,50 e 47 + 046 della linea Torino-Modane tra le stazioni Bussoleno e di Meana	T. P.	Ore 16 29 agosto 1925	56.000	Sezione Lavori Torino
Vendita immobile di proprietà del Demanio dello Stato (Ramo Ferrovie) posto in Comune di Linate al Lambro Prov. di Milano, tenimento denominato Cascina Brusada, della superficie di Ett. 62,90 pari a pertiche milanesi n. 961	Asta pubblica	Ore 10 25 agosto 1925	—	Sezione Lavori e Costruzioni
Un motore elettrico asincrono trifase - costruzione normale - servizio continuo - adatto per corrente alternata 240 volt - 45 periodi - potenza 6 HP. - con puleggia del diametro di mm. 250 e reostato di avviamento a pieno carico.	T. P.	30 agosto 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	10,000	Chiodi di ferro per stecconato	T. P.	23-8-1925	Servizio approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Ml.	90.000	Filo di acciaio zincato di diametri vari	L. P.	8-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	1500	Tubo di rame trafilato ricotto da mm. 6 × 10	T. P.	20-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Pezzi di ricambio per fermascambi e serrature tipo F.S. per A. C.	L. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	469	Maschi con guida per ripassare i fori delle lamiere per forni locomotive	T. P.	19-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Pernotti e bottoni per trazione elettrica	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Biglietti a scontrino, a foglietto, a libretto ed a fascicolo pel servizio viaggiatori	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	6000	Mussola bianca di cotone alta cm. 80 per lincrusta	T. P.	4-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml. »	2000 5000	Nastro di cotone avana alto cm. 14 Nastro di seta avana alto cm. 20	T. P.	4-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	5000	Isolatori di porcellana a campana larga, per linea primaria a 60000 volt	T. P.	27-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1320	Giunzioni di acciaio dolce per cinghie	T. P.	29-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1000	Isolatori di sezione per un filo di 100 mmq.	L T	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	4000	Morsetti per sospensioni di sicurezza	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	50.000	Pale per massicciata	L. P.	19-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1966	Pavimenti di cemento armato	L. P.	5-9-1925	Id Ufficio 3° Id.

p. *Il direttore generale*

TONDELLI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ***ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.***

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 34 **20 Agosto 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(1043) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 *luglio* 1925, *n.* 1280 *riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 490, col quale sono state autorizzate le Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare per l'anno 1925 una tassa consegna merci;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'applicazione di detta tassa anche a favore della Camera di commercio e industria di Fiume;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita limitatamente all'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume, una tassa consegna merci con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I trasporti di merci spedite per, da e attraverso il distretto camerale di Fiume mediante ferrovia soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 chilogrammi.

Art. 3.

La tassa è stabilita in cinque centesimi di lira per ogni 100 kg. di merci. Le frazioni di peso oltre i 100 kg. verranno calcolate per un quintale intero.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 agosto 1925, n. 179.

Art. 4.

La tassa sarà pagata sugli scali ferroviari del distretto camerale di Fiume all'atto della consegna e rispettivamente del ritiro della merce.

Art. 5.

Le modalità dell'incasso saranno rese pubbliche dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio Decreto-legge 8 ***luglio*** **1925,** ***n.*** **1301** ***riguardante l'istituzione della gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi*** (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad istituire una gestione speciale per lo studio, le ricerche e le opere necessarie per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi, secondo gli accordi esistenti fra il Regno d'Italia e la Repubblica Albanese.

Art. 2.

La gestione di cui all'articolo precedente sarà autonoma e verrà affidata al Servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, il quale potrà istituire in Albania una direzione dei lavori.

Per l'impianto ed il funzionamento di detta gestione e per rimborsare alle Ferrovie dello Stato le spese finora incontrate per gli studi e le ricerche eseguiti in Albania, il Ministro per le finanze stanzierà nello stato di previsione della spesa un fondo di 30,000,000 di lire sul quale verranno effettuate gradatamente anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria in relazione alle occorrenze della gestione

Il Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato sottoporrà trimestralmente al Ministro per le comunicazioni

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 agosto 1925, n. 183.

un resoconto degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e delle entrate eventuali in conto « Gestione petroli albanesi » ed annualmente una relazione sull'andamento della gestione stessa.

Il resoconto e la relazione di cui sopra vengono comunicati anche al Ministero delle finanze.

I risultati finanziari della detta gestione autonoma sono ogni anno messi separatamente in evidenza sotto apposito titolo, nel conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Spetta al Ministro per le comunicazioni prendere i provvedimenti necessari a garantire la continuità e lo sviluppo della « Gestione petroli albanesi » ordinare le spese per lavori e provviste d'importo superiore alle L. 200,000 ed approvare i contratti relativi.

Fino al limite di L. 200,000 e di L. 50,000, rispettivamente, sono competenti ad ordinare spese ed approvare i relativi contratti il capo del Servizio approvvigionamenti ed il capo della Direzione dei lavori, quando questa sia istituita.

I contratti di cui il presente articolo, anche se stipulati in Italia, potranno farsi risultare mediante semplice corrispondenza, secondo gli usi del commercio e ad essi non sarà applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 *luglio* 1925, *n.* 1302 *riguardante il trattamento economico del personale navigante delle Ferrovie dello Stato addetto ai Ferry-boats dello stretto di Messina* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1568;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1924 per il personale di Stato Maggiore addetto al servizio dello Stretto di Messina, sono ripristinati gli stipendi indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

« Al personale navigante di Stato Maggiore addetto alle linee postali di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, ed al servizio sullo Stretto di Messina, sarà corrisposta l'indennità di caro vita in vigore presso le società sovvenzionate.

« Restano parallelamente applicabili le variazioni che potranno essere adottate dalle società stesse circa il trattamento ».

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 agosto 1925, n. 183.

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1568, sono abrogati. Il capo V (Indennità di navigazione, art. 14) di cui l'allegato *C* richiamato dall'articolo 9 del precitato decreto, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 *luglio* 1925, *n.* 1285 *concernente l'estensione al personale navigante dello stretto di Messina delle disposizioni di cui al R. decreto-legge* 7 *aprile* 1925, *numero* 405, *riguardante il personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale del 13 agosto 1917, n. 1393, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento del personale navigante approvato col decreto Luogotenenziale medesimo;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 agosto 1925, n. 179.

Visto il R. decreto-legge del 2 maggio 1920, n. 598, convalidato con la stessa legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col Regio decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 26, ultimo alinea; 32, 33, comma *a*); 36, comma *d*); 42, 81, comma *b*); 96, comma *l*); 116, e 117 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono applicabili anche al personale stabile, avventizio col trattamento di stabile ed in prova addetto al servizio di navigazione nello Stretto di Messina.

Le dispense dal servizio, che in conseguenza dovessero essere disposte in base al citato art. 116, saranno da deliberarsi in applicazione dell'art. 27 *a*) del regolamento del personale navigante.

Le norme stabilite da quest'ultimo regolamento sono anche da osservarsi per tutto quanto concerne la competenza a pronunziare i provvedimenti di cui è caso ed il relativo trattamento; salvo naturalmente per quelli che fossero da adottarsi a norma del citato art. 81 *b*) pei quali la competenza è del Ministro.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

DECRETO PRESIDENZIALE 15 *luglio* 1925, *contenente norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1923 concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 giugno 1925;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono rese obbligatorie per il materiale statale le « Norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi » allegate al decreto stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 agosto 1925, n. 184.

Ordine di servizio N. 87.

Trasporti di generi di privativa eseguiti in conto corrente per conto del Ministero delle Finanze (Amministrazione delle privative).

In seguito a nuova convenzione stipulata col Ministero delle Finanze (Amministrazione delle Privative) sono state concordate col detto Ministero le seguenti norme per l'eseguimento *in conto corrente* di tutti i suoi trasporti di generi di privativa.

1. — *Natura del servizio.*

L'Amministrazione delle Privative affida all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la esecuzione di tutti i trasporti, che essa compie direttamente, dei sali, tabacchi, saccherie, recipienti vuoti anche scomposti (1) ed altre cose concernenti le lavorazioni dei monopoli dei sali e tabacchi (2), nonchè il trasporto del chinino di Stato quando sia spedito nelle casse contenenti il tabacco lavorato. I trasporti si effettueranno in conto corrente, cioè *senza l'immediato pagamento delle relative tasse di porto,* anche se riguardanti spedizioni effettuate sulle linee concesse all'industria privata, e non di proprietà dello Stato, ma da questo esercitate.

I trasporti in conto corrente sono ammessi:

a) su tutte le linee in servizio interno delle ferrovie dello Stato (continentali, sicule e sarde) e da essa esercitate;

b) in servizio interno sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato per le comunicazioni con la Sicilia, la Sardegna e la Maddalena;

---

(1) Come ad esempio: *assicelle, doghe, legname tagliato per casse e per botti, e simili.*

(2) Come ad esempio: *amido, buste e bustine di carta, carta* (delle varie specie), *ceralacca, chiodi, coltelli, combustibili* (carbone e nafta), *essenze, parti di macchine* (da specificarsi), *prodotti chimici* (da specificarsi), *serbatoi vuoti della nafta, ecc.*

c) in servizio cumulativo da e per tutte le linee delle ferrovie concesse e laghi, indicate nell'allegato 1 al presente ordine di servizio;

d) in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna (via Civitavecchia-Terranova);

e) in servizio di corrispondenza.

L'Amministrazione delle Privative si riserva la facoltà di eseguire i trasporti anche con altri mezzi per via di mare e per via ordinaria.

L'accettazione e l'eseguimento dei trasporti in conto corrente sono regolati dalle seguenti norme:

2. — *Bolletta di spedizione.*

Per l'esecuzione dei trasporti l'Amministrazione delle Privative deve presentare la *Bolletta di spedizione mod. W n. 3 bis,* conforme al modello formante l'allegato 2 al presente ordine di servizio.

La bolletta di spedizione deve scortare il trasporto ed è costituita di due tagliandi, da trattenersi l'uno dalla stazione destinataria o dal transito o dalla stazione di scambio, come è detto in seguito, per essere inviato ai competenti uffici di controllo; l'altro da rimettersi al destinatario insieme col bollettino di consegna (Vedasi punto 18).

Le bollette di spedizione devono essere compilate in ogni parte richiesta dallo stampato, con la indicazione, cioè, degli uffici mittenti e destinatari, della qualità della merce, del peso (espresso in chilogrammi) e del numero dei colli. Le bollette medesime devono essere debitamente firmate da chi le rilascia e munite del bollo d'ufficio. Se l'ufficio è sprovvisto di bollo, deve essere praticata dal mittente apposita annotazione.

Le diciture e le firme devono essere leggibili; non sono ammesse abrasioni e le correzioni dovranno essere sempre incasellate e vidimate.

E' assolutamente proibito agli agenti ferroviari di apportare correzioni alle indicazioni apposte dagli Uffici dell'Amministrazione delle privative sulle bollette di spedizione, dovendosi, ogni qualvolta occorresse una modificazione, seguire il procedimento dianzi indicato, cioè farla apporre e vidimare dal Capo dell'Ufficio che ha emesso la bolletta.

E' fatta poi viva raccomandazione a tutto il personale interessato di curare diligentemente il regolare inoltro e la conservazione della bolletta di spedizione, la quale, oltre a costituire il documento necessario per giustificare il tra-

sporto in conto corrente, sta anche a rappresentare *la bolletta di legittimazione* agli effetti della libera circolazione dei generi di privativa.

Ad evitare, pertanto, possibili smarrimenti, si prescrive che le stazioni mittenti, lasciando uniti i due tagliandi della bolletta di spedizione Mod. W-3 *bis*, abbiano ad assicurare solidamente con gomma alla lettera di vettura il tagliando che deve essere trattenuto dalla stazione d'arrivo, di transito o di scambio, per essere inviato al Controllo, in modo che si possa poi staccare l'altro tagliando da rimettere al destinatario insieme col bollettino di consegna.

3. — *Lettera di vettura.*

L'Amministrazione delle Privative dovrà inoltre presentare, debitamente compilate, le apposite lettere di vettura Mod. W-10 per le spedizioni a piccola velocità e Mod. W-11 per quelle a grande velocità.

Le lettere di vettura anzidette sono stampate con inchiostro rosso, su carta di colore identico a quello dei documenti pei trasporti ordinari e portano le seguenti indicazioni:

porto: « In conto corrente »;

consegna: « In stazione »;

nello spazio riservato alla domanda dellla tariffa « Conto corrente »;

nelle sedi ove le stazioni dovrebbero esporre le tasse affrancate od assegnate è indicato: « Trasporto generi dei Monopoli industriali in conto corrente ».

La stessa dicitura, in caratteri grandi, esiste a tergo della lettera di vettura, in senso verticale, nelle due striscie che dividono le varie parti del documento.

Conformi varianti risultano pure nel bollettino di consegna e nel duplicato della lettera di vettura.

Ogni lettera di vettura deve riguardare un solo carro ed una sola bolletta di spedizione.

Mittenti e destinatari di questi trasporti in conto corrente devono essere sempre, ed esclusivamente, uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze (Amministrazione delle Privative).

Le lettere di vettura devono essere presentate in unico esemplare pei trasporti in servizio interno della Rete, per quelli in servizio cumulativo con le ferrovie concesse e laghi indicati al gruppo *A*) del prospetto Allegato n. 1 e per quelli in servizio di corrispondenza.

Per le altre spedizioni in servizio cumulativo, le lettere di vettura devono essere invece presentate in due o più esemplari, secondo le particolari norme del punto 18.

Tanto sulle lettere di vettura quanto sulle bollette di spedizione deve essere bene specificata la qualità della merce da trasportarsi, come è prescritto per i trasporti ordinari, e perciò le stazioni non dovranno mai accettare spedizioni con documenti (bolletta di spedizione e lettera di vettura) portanti indicazioni generiche, come: « diversi », « legname », « materiali », « merci varie », ecc.

4. — *Eseguimento dei trasporti.*

All'atto del ricevimento delle spedizioni, le stazioni devono assicurarsi che le cose da trasportare corrispondano esattamente alle indicazioni dei relativi documenti di trasporto (bolletta di spedizione e lettera di vettura), che questi concordino fra loro e portino tutti i dati necessari per la retta applicazione delle tasse in sede di Controllo.

Le stazioni hanno l'obbligo di esporre, ove occorra, la qualità, il numero e la portata dei carri utilizzati, l'eventuale dichiarazione attestante la completa occupazione del carro, il numero dei copertoni adoperati, le tasse per l'uso della gru, per il nolo dei copertoni. pesature, soste, manovre speciali e spinte, escluse soltanto le tasse di porto propriamente dette, riscuotendo quelle di tali tasse che – come è detto al punto 8 — non sono comprese nel conto corrente. Questi trasporti in conto corrente non dovranno mai essere preposti a quelli del pubblico nell'ordine d'inoltro, e, per quanto lo permetteranno le esigenze del servizio, si dovrà dar corso ai trasporti stessi anche quando venisse temporaneamente sospesa, per causa di ingombri o di traffico straordinario, l'accettazione dei trasporti del pubblico.

Per i trasporti urgenti dei quali venisse chiesto l'inoltro coi treni diretti od accelerati, le stazioni mittenti dovranno riscuotere a partenza la soprattassa di acceleramento (70 % o 40 %) sui prezzi della tariffa prevista dalla Concessione speciale *B* per le merci ivi indicate e sulla tariffa ordinaria per le altre, indicando sulla lettera di vettura le tasse riscosse per norma dei Controlli (Vedi punto 17).

La domanda di inoltro coi treni diretti od accelerati deve essere apposta tanto sulla bolletta di spedizione Mod. W 3 *bis*, quanto sulla lettera di vettura.

Nella fornitura dei carri, specialmente per i trasporti del sale, sarà data la preferenza sulle domande del pubblico.

5. — *Pesatura dei trasporti.*

Oltre agli accertamenti di cui al precedente punto 4, al momento dell'accettazione dei colli, le stazioni devono procedere anche alla ricognizione del peso dichiarato, e, se riscontrano differenze in meno, semprechè il numero dei colli sia identico a quello indicato sui documenti di trasporto e le condizioni dei colli stessi e lo stato dei piombi e dei suggelli siano ineccepibili, devono rettificare *in tutte lettere*, sulla lettera di vettura, il peso espostovi, avendo cura di rilasciare il duplicato con la chiara e precisa indicazione del peso riconosciuto.

Le stazioni di partenza, di transito o di arrivo, qualora riscontrino un peso maggiore di quello dichiarato, praticheranno analoga annotazione, tenendo presente che se le differenze eccedono la tolleranza d'uso devono redigere anche il verbale di accertamento abusi (Vedi punto 16).

Nella *bolletta di spedizione* Mod. W 3 *bis* e nelle lettere di vettura, il peso deve essere espresso in chilogrammi o frazioni di chilogramma, ed analogo procedimento dovrà essere seguito nel caso che occorresse di rettificare il peso.

6. — *Carico e scarico.*

Per le operarzioni di carico e scarico dei trasporti in conto corrente a carro completo, o come tali considerati (V. Boll. Comm. n. 2-1924, punto 19), valgono le disposizioni dell'art. 31 delle Condizioni e tariffe, edizione gennaio 1922, vigenti per i trasporti del pubblico.

Qualora le operazioni suddette, di spettanza dell'Amministrazione delle privative, fossero invece eseguite dalla ferrovia, le stazioni provvederanno alla riscossione della relativa tassa (art. 31 C. T., paragrafo 1) ed ove ciò non fosse possibile, praticheranno opportuna annotazione sui documenti di trasporto, informandone con lettera il competente Controllo.

Per le spedizioni provenienti da, od immesse nei magazzini e stabilimenti dell'Amministrazione delle Privative per mezzo di binari di raccordo, valgono le disposizioni delle singole concessioni e si dovranno quindi riscuotere le tasse supplementari da queste previste.

I carri impiegati pel trasporto di generi di privativa devono essere caricati in modo da utilizzare, possibilmente, l'intera portata e capacità dei veicoli.

Gli incaricati dell'Amministrazione delle Privative dovranno, non appena terminato il carico, applicare al carro i piombi della detta Amministrazione nel numero sufficiente ad assicurarne la chiusura simbolica.

La constatata integrità di tali piombi, all'atto della riconsegna del trasporto, varrà a sollevare la ferrovia dalla responsabilità di ammanchi ed avarie, a meno che risulti trattarsi di danni dovuti a difetti del carro, invisibili all'atto del carico, od a colpa della ferrovia.

7. — *Spese anticipate ed assegni.*

I trasporti di generi di privativa non possono essere gravati di spese anticipate, nè di assegni.

8. — *Tasse accessorie.*

Le tasse di sosta, quelle dovute per l'uso dei copertoni, per la verifica della quantità dei colli, per manovre speciali e spinte, nonchè per carico e scarico nel caso previsto dall'art. 6, non sono comprese nel conto corrente e quindi le stazioni dovranno applicarle e riscuoterle nei modi regolamentari come per tutti gli altri trasporti ordinari.

Le altre tasse accessorie, previste dall'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il pubblico, fanno parte del conto corrente e dovranno, perciò, essere indicate sulle lettere di vettura senza riscuoterne l'importo e senza assumerne debito.

9. — *Consegna e riconsegna dei trasporti.*

Come già è stato detto al punto 3, l'Amministrazione delle Privative è sempre essa mittente e destinataria dei trasporti a tutti gli effetti della consegna e riconsegna, le cui operazioni dovranno essere effettuate seguendo le norme stabilite pei trasporti ordinari.

L'Amministrazione medesima, e per essa i capi degli Uffici locali, potrà, per le operazioni predette, delegare la sua rappresentanza anche ad altre persone di sua scelta, accreditandole preventivamente per lettera all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presso le stazioni in luogo.

In tal caso, è inteso che l'Amministrazione delle Privative conferisce alle dette persone, e limitatamente alle operazioni di cui sopra, tutte le facoltà e gli obblighi spettanti ai mittenti ed ai destinatari in forza delle tariffe e dispo-

sizioni vigenti presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti ordinari e ritiene valido qualunque atto compiuto dalle persone anzidette.

10. — *Responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria.*

Per quanto riguarda le perdite, le mancanze, le avarie dei generi di monopolio e delle altre cose dell'Amministrazione delle Privative trasportate per ferrovia, la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria è quella stabilita dalle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in vigore dal 1° gennaio 1922.

Per quanto riguarda la responsabilità e la liquidazione dei danni per mancanze od avarie verificatesi sul percorso marittimo, valgono le disposizioni della polizza di carico.

11. — *Accertamento delle anormalità.*

Per le constatazioni di eventuali mancanze o di qualsiasi altra anormalità, tanto in partenza, quanto in transito od in arrivo, le stazioni debbono osservare le disposizioni in vigore per i trasporti ordinari e perciò, per l'applicazione dell'art. 49 delle condizioni e tariffe pei trasporti delle cose, debbono redigere il bollettino di accertamento Mod. CH-111, od il processo verbale Mod. CH-100, affine di stabilire la causa del danno e la competenza della responsabilità. A tal uopo, sarà loro principale cura di far risultare, nell'apposito spazio dell'art. 16 del processo verbale, tutte le circostanze di fatto che valgano ad eliminare o diminuire la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria.

Per le avarie che eventualmente si verificassero ai copertoni posti a protezione dei trasporti in conto corrente, dovranno essere osservate le disposizioni in vigore per i trasporti del pubblico, con le seguenti modalità.

La stazione mittente o destinataria del trasporto (a seconda che l'avaria viene accertata in partenza od in arrivo) dovrà emettere il prescritto modulo R-110 per la somma dovuta alle ferrovie dello Stato a titolo d'indennizzo e presentarlo pel pagamento all'Ufficio delle Privative interessato nel trasporto.

Ove questo non si presti al pagamento, la stazione si farà rilasciare una dichiarazione scritta con la motivazione del rifiuto, dichiarazione che, pel tramite della Sezione Movi-

mento e Traffico competente, dovrà essere rimessa al Servizio Movimento e Traffico in Roma, per le ulteriori pratiche atte al ricupero della somma.

12. — *Valutazione del danno.*

Gli accertamenti per le anormalità che si verificassero sui trasporti saranno effettuati in stazione mediante compilazione del prescritto processo verbale, come è detto all'articolo precedente, e le risultanze di questo saranno sufficienti per la valutazione delle perdite nei casi di ammanco, mentre, per le avarie, la definitiva valutazione del danno sarà fatta dall'Amministrazione delle Privative, la quale dovrà presentare alla ferrovia, agli effetti della liquidazione dell'indennizzo, il verbale di perizia mod. T. 9.

Siccome però l'Amministrazione ferroviaria si è riservata la facoltà di far intervenire, quando lo ravvisi opportuno, un proprio perito all'accertamento definitivo per stabilire le cause e la valutazione del danno in caso di avarie, così le stazioni dovranno segnalare telegraficamente alla Sezione Movimento e Traffico da cui direttamente dipendono, quei casi più gravi nei quali speciali circostanze consigliassero tale intervento, affinchè il superiore Ufficio possa provvedere d'urgenza all'invio del perito.

Dell'avviso dato alla propria superiorità, le stazioni avvertiranno i funzionari locali delle Privative, dovendo in tali casi la perizia aver luogo in contraddittorio tra il delegato di quell'Amministrazione ed il perito ferroviario.

Agli effetti della valutazione del danno si considerano:

a) come *tabacchi lavorati,* quelli perfezionati, da perfezionarsi o ritirati dalla vendita, condizionati in pacchi od in iscatole e spediti in casse o cassette; quali i tabacchi da fiuto, i sigari, le spagnolette, i trinciati, comprese le spuntature di sigari destinate alla vendita; ed altresì i prodotti secondari, cioè, la polvere insetticida condizionata e spedita in sacchetti e l'estratto di tabacco condizionato in barattoli di latta o stagnoni e spedito in casse;

b) come *tabacchi greggi,* quelli in foglia o in farina, le costole e i ritagli di foglia, le spuntature ed i sughi di tabacco non ancora condizionati per la vendita, gli altri avanzi della lavorazione; in genere, tutti quelli non enumerati nel precedente comma *a)*, spediti in botti, barili, balle, sacchi e sacconi e in particolare i campioni di foglia spediti in casse;

c) come *chinino* tutti i preparati chinacei compresi nella tariffa per la vendita al pubblico.

13. — *Provvedimenti per evitare danni maggiori.*

Le stazioni adotteranno tutte le necessarie misure conservative per impedire un aggravamento nell'avaria dei trasporti o per diminuirne gli effetti, tenendo conto di quanto in proposito trovassero da suggerire gli incaricati del ritiro od i Funzionari delle Privative destinatari.

14. — *Compilazione e trasmissione del processo verbale.*

Un esemplare del processo verbale, redatto nei modi indicati al punto 11, dopo che il destinatario abbia fatto conoscere l'ammontare del danno, deve essere dalla stazione trasmesso con l'indicazione della somma domandata a titolo d'indennizzo e corredato, per le avarie, con il verbale di perizia mod. T. 9, di cui al punto 12, alla competente Sezione Movimento e Traffico, alla quale spetta di provvedere alla sistemazione della vertenza.

Un esemplare del processo verbale mod. CH-100, compilato in ogni sua parte, deve essere rimesso dalla stazione anche all'Ufficio delle Privative destinatario della merce.

15. — *Liquidazione degli indennizzi.*

Le stazioni debbono in modo assoluto astenersi dal pagare qualsiasi indennizzo per mancanze, avarie od altro, senza che ne abbiano avuto preventiva autorizzazione dal proprio Ufficio superiore, e ciò anche se l'indennizzo non superi la competenza finanziaria ad esse eventualmente assegnata per la diretta sistemazione delle vertenze commerciali.

Nessun indennizzo è mai da liquidarsi per eventuali ritardi nella riconsegna dei trasporti.

16. — *Trasporti esclusi dal conto corrente ed eventuali irregolarità.*

Come è stabilito al punto 3, mittenti e destinatari delle spedizioni in conto corrente devono essere sempre, ed esclusivamente, Uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze (Amministrazione delle Privative). Perciò non dovranno es-

sere accettate, nè effettuate, in conto corrente, anche se accompagnate dalla richiesta Mod. W 3 *bis*, spedizioni che abbiano come mittenti, o come destinatari, Ditte o privati, od anche uffici di altri Ministeri.

In questi casi, si dovrà richiedere, per accettare il trasporto, la sostituzione in modo assoluto della lettera di vettura speciale con altra ordinaria, senza presentazione di alcun altro documento, e si dovrà pretendere sempre il pagamento diretto delle tasse, in affrancato od in assegnato, a norma di tariffa.

Analogamente devesi procedere quando trattasi di merci non attinenti alla lavorazione dei sali e tabacchi e perciò escluse dal conto corrente.

Verificandosi abusi od irregolarità pei trasporti di cose in conto corrente, le stazioni provvederanno alla compilazione dei verbali nei modi d'uso (O. S. 67-1924), astenendosi però dal computare le tasse e soprattasse le quali saranno stabilite dai Controlli e riscosse mediante rilievi a debito degli Uffici delle Privative responsabili.

17. — *Riscossione ed addebitamento delle tasse per l'inoltro dei trasporti coi treni diretti o accelerati, delle tasse di sosta, ecc.*

A) Trasporti in servizio interno.

Venendo richiesto l'inoltro coi treni diretti od accelerati di spedizioni in conto corrente, le stazioni mittenti dovranno stabilire le soprattasse dovute per tale prestazione nel modo indicato al punto 4 e riscuoterle a partenza all'atto della presentazione del trasporto.

Le soprattasse medesime saranno da esporsi sulla lettera di vettura e da addebitarsi nel quadro *B* del Mod. CI-445 sul quale le stazioni riporteranno tutti gli estremi del trasporto. Anche le tasse di sosta eventualmente maturatesi sui trasporti in conto corrente (v. punto 8) dovranno essere riscosse dalle stazioni mittenti o destinatarie, secondo che la sosta siasi maturata a partenza od in arrivo, e saranno da addebitarsi nel quadro *A* del citato Mod. CI-445, esponendole ugualmente sulla lettera di vettura per norma del Controllo.

Lo stesso dicasi per le altre tasse accessorie da riscuotersi a termini del detto punto 8.

B) Trasporti in servizio cumulativo da o per stazioni delle ferrovie dello Stato.

Le soprattasse per l'inoltro coi treni diretti od accelerati devono essere riscosse, in ogni caso, dalla stazione mittente e addebitate:

dalle stazioni delle ferrovie dello Stato nel citato quadro *B* del Mod. CI-445, pur esponendole sulle lettere di vettura come per i trasporti in servizio interno;

dalle stazioni appartenenti ad Amministrazioni concesse con le modalità proprie delle singole Amministrazioni interessate, esponendole egualmente sulle lettere di vettura.

La soprattassa riscossa dalla ferrovia mittente per conto di quella destinataria, verrà corrisposta con le norme contabili ordinarie in vigore, e cioè, a mezzo del Controllo comune, oppure mediante le contabilità di transito, a seconda che trattisi di Amministrazioni aderenti o non al Controllo stesso.

C) Trasporti in servizio cumulativo in transito sulle Ferrovie dello Stato.

Per i trasporti da una ad altra Amministrazione concessa, in transito sulla rete dello Stato, le soprattasse di acceleramento tanto per il percorso sulle ferrovie dello Stato, quanto, eventualmente, per quello sull'Amministrazione concessa destinataria, dovranno pure essere sempre riscosse a partenza e corrisposte alle Ferrovie dello Stato, a seconda del caso, o a mezzo del Controllo comune o con le contabilità di transito, ed analogamente provvederanno le Ferrovie dello Stato per la corresponsione della quota spettante all'Amministrazione destinataria.

Le soprattasse riscosse dovranno sempre essere indicate sui documenti di trasporto, per norma dei competenti Controlli.

Le tasse di sosta maturatesi tanto in partenza quanto in arrivo per i trasporti di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente punto dovranno essere incassate dalle stazioni mittenti o destinatarie, per conto delle rispettive amministrazioni.

Le stazioni delle ferrovie dello Stato ne assumeranno debito nel quadro *A* del mod. CI-445 e quelle delle ferrovie concesse secondo le modalità stabilite dalla propria amministrazione.

D) Trasporti in servizio di corrispondenza.

I trasporti in servizio di corrispondenza da o per stazioni delle linee di ferrovie secondarie, tramvie e società di navigazione, non ammesse al servizio cumulativo, saranno effettuati per il percorso sulle linee suddette, in *assegnato,* se provenienti da dette linee, ed in *affrancato,* se alle medesime destinati.

Le stazioni delle ferrovie dello Stato in contatto con le linee suindicate (stazioni di scambio) pagheranno alle gestioni delle linee stesse le tasse di porto ed accessorie, e, all'appoggio, secondo i casi, dei bollettini di consegna o dei duplicati della lettera di vettura, si pareggeranno delle somme sborsate accreditandosene sul conto corrente riassuntivo, mod. C-I 502 sotto la voce « *Somme pagate alla Ferrovia . . . . . (ragione sociale del corrispondente) per trasporti di privative* ». I documenti preaccennati (bollettini e duplicati) dovranno essere poi rimessi alla sezione contabilità prodotti di Firenze insieme con il conto corrente, descritti in un apposito elenco servendosi all'uopo del modello C-I-484.

La Sezione stessa, dopo averne fatto l'uso opportuno, rimetterà detto elenco ed i relativi allegati ai controlli merci competenti.

Gli speditori da stazioni di linee in servizio di corrispondenza dovranno presentare, oltre alla bolletta di spedizione mod. W 3-*bis*, e la speciale lettera di vettura del conto corrente, anche il documento di trasporto necessario per il percorso sulle linee medesime, con la indicazione « Assegnato ». Per i trasporti destinati a stazioni delle linee suddette, le stazioni delle Ferrovie dello Stato rimetteranno al vettore in corrispondenza il bollettino di consegna del trasporto anteriore, insieme con il tagliando della bolletta modello W 3-*bis* da consegnare al destinatario, mentre l'altro tagliando della bolletta stessa dovrà essere lasciato unito alla lettera di vettura del trasporto originario medesimo.

Sul recto delle speciali lettere di vettura, le stazioni di scambio indicheranno, secondo i casi, gli estremi della spedizione originaria della linea in corrispondenza o quelli della rispedizione su detta linea.

E) Le scritturazioni sui mod. CI-145 delle tasse e sopratasse riscosse in base alle disposizioni del presente punto devono essere raggruppate, in ciascun quadro, sotto l'intestazione « Trasporti di generi di privativa in conto corrente ».

18. — *Scritturazione e tassazione dei trasporti.*

A) In servizio interno e in servizio di corrispondenza.

I trasporti in servizio interno e in servizio di corrispondenza in conto corrente, di cui al presente ordine di servizio, devono avere una numerazione propria e cioè indipendente da tutti gli altri trasporti ordinari, e devono scritturarsi, sia in partenza che in arrivo, nei separati registri

all'uopo in uso, con numero prgressivo, mai duplicato nè saltuario, onde evitare che qualche trasporto sfugga alla registrazione.

Alla fine di ogni quindicina, detti trasporti sono da scritturarsi, con lo stesso ordine in cui vennero iscritti sui registri, nei riassunti speciali mod. CI-429 che servono tanto per le spedizioni quanto per gli arrivi, intestandoli opportunamente con le indicazioni richieste dallo stampato.

La compilazione dei riassunti deve essere eseguita diligentemente in modo che gli estremi dei trasporti corrispondano esattamente alle scritturazioni sui registri senza alcuna omissione.

Si rammenta che il numero di spedizione va apposto non soltanto sui documenti di trasporto, ma anche sulle bollette di spedizione mod. W - 3-*bis*.

I trasporti da e per la stazione di Cerignola, nonchè quelli da e per le stazioni delle linee complementari sicule, sono da considerarsi in servizio interno e vanno perciò scritturati nei detti riassunti speciali mod. CI-429.

I documenti di trasporto con le relative richieste modello W 3-*bis* ed i riassunti (arrivi e spedizioni) mod. CI-429 sono sempre da trasmettersi al controllo merci interno ed internazionale di Torino, alle date stabilite dall'art. 40 delle Norme per il servizio contabile del capo stazione.

Sulle lettere di vettura delle spedizioni in conto corrente, le stazioni non devono esporre le tasse di porto (V. punto 3) e per conseguenza non devono riscuoterle, nè assumerle a debito.

Come è stato già detto al punto 7, i trasporti suddetti non possono essere gravati di spese anticipate, nè di assegni.

Le tasse accessorie non comprese nel conto corrente (Vedi punto 8) debitamente riscosse devono essere indicate sui documenti di trasporto per norma del Controllo.

Per l'addebito delle soprattasse dovute pei trasporti pei quali fu richiesto l'inoltro coi treni diretti od accelerati, delle tasse di sosta, maturatesi sui trasporti in argomento, nonchè delle altre tasse accessorie vedansi le modalità stabilite al punto 17.

B) Servizio cumulativo colle ferrovie concesse e coi laghi.

I trasporti eseguiti in conto corrente da e per le ferrovie concesse e laghi, indicati nel prospetto allegato n. 1 (gruppo *A*) devono essere considerati contabilmente in *affrancato* se diretti a stazioni delle ferrovie concesse od a scali lacuali; ed in *assegnato* se in provenienza dalle medesime. E' sufficiente per essi la presentazione di un solo esemplare di

lettera di vettura, cui va unita la relativa bolletta mod. W 3 *bis*, essendo amministrazioni aderenti al Controllo comune di Firenze.

I trasporti invece da e per le ferrovie specificate nell'allegato n. 1 (gruppo *B*) sono ugualmente da considerarsi in *affrancato* se diretti a stazioni delle ferrovie concesse ed in *assegnato* se in provenienza dalle medesime, ma dovranno essere scortati da tante lettere di vettura, quante sono le amministrazioni interessate al trasporto, considerando come componenti una sola amministrazione le ferrovie dello Stato e quelle indicate al gruppo *A* dell'allegato n. 1, eventualmente interessate.

Per i trasporti destinati a stazioni delle ferrovie concesse non aderenti al Controllo suddetto (gruppo *B*), i transiti dovranno trasmettere al Controllo merci cumulativo di Firenze la lettera di vettura che porta allegata la bolletta di spedizione, come indicato all'ultimo capoverso del punto 2.

Quantunque i trasporti siano eseguiti in conto corrente, i transiti interni, in contatto con le amministrazioni secondarie indicate al gruppo *B*, debbono tuttavia stabilire ed esporre sui documenti di trasporto il credito spettante alle ferrovie concesse in base alle tariffe competenti.

Per la scritturazione dei trasporti, i transiti anzidetti, tanto per le spedizioni quanto per gli arrivi, dovranno regolarsi conformemente alle disposizioni in vigore.

I trasporti in partenza da stazioni delle Amministrazioni tanto del gruppo *A* quanto del gruppo *B* dell'allegato n. 1 dovranno essere scritturati dalle stazioni destinatarie nei registri e riassunti arrivi del servizio cumulativo italiano, però in gruppo a parte e per ordine alfabetico di stazione di partenza, sotto l'indicazione in carattere appariscente « *Trasporti di generi di monopolio in conto corrente* ».

I trasporti in partenza dalle stazioni delle ferrovie dello Stato dovranno essere scritturati negli ordinari registri e riassunti del servizio cumulativo italiano, promiscuamente con i trasporti ordinari e nella finca delle tasse dovrà risultare che il trasporto fu eseguito in conto corrente.

In quanto non sia diversamente disposto dal presente ordine di servizio, valgono le norme e condizioni in vigore per i trasporti del pubblico.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente in merito ai trasporti in conto corrente che interessano l'Amministrazione delle Privative.

Distribuito agli agenti delle classi 5 *e* 22.

Allegato N. 1 all'Ordine di Servizio N. 87-1925.

GRUPPO *A*.

(Amministrazioni aderenti al Controllo Comune di Firenze).

Brescia-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo con diramazione Bornato-Passirano Paderno;
Cancello-Benevento;
Castelbolognese-Riolo dei Bagni;
Imola-Fontana Elice;
Lecce-Francavilla Fontana con diramazione Novoli-Nardò Centrale;
Nardò-Tricase-Maglie e Casarano-Gallipoli;
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;
Reggio Emilia-Ciano d'Enza con diramazione Barco-Montecchio Emilia;
Orbetello-Porto S. Stefano;
Società Veneta;
Verona-Caprino-Garda;
Rezzato-Vobarno;
Soresina-Soncino;
Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide;
Complementari Sarde (1);
Padova-Piazzola e Piazzola-Carmignano di Brenta;
Navigazione sul Lago d'Iseo;
Massa Marittima-Follonica Porto;
Aquila-Capitignano.

GRUPPO *B*.

(Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune di Firenze).

Bari-Locorotondo;
Nord Milano;
Reggio Emilia;
Suzzara-Ferrara;
Monza-Molteno;
Grignasco-Coggiola;
Ferrovia di Valle Brembana;
Ferrovia di Valle Seriana;
Sondrio-Tirano;
Bribano-Agordo;
Mandela-Subiaco;
Santhià-Biella;
Fano-Fermignano;
Pallanza-Omegna;
Lago Maggiore;
Lariana (Lago di Como).

(1) I trasporti sono ammessi tanto in servizio cumulativo isolano, quanto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo per la via di Civitavecchia-Terranova.

MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE

(Tagliando da allegarsi al documento di trasporto e da trattenersi dalla stazione destinataria assieme al bollettino di consegna).

Mod. W — N. 8-bis.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

da valere anche come bolletta di legittimazione

(1) ....

N° .... *Li* *192*

Si dichiara che i generi di privativa e le altre cose sottodescritte sono di spettanza dell'Amministrazione delle privative e vennero prelevati da questo Ufficio per essere trasportati al (2) ....

....

Num. dei colli	Specie del recipiente	QUALITÀ DEI GENERI	PESO	
			lordo	netto

Per l'Amministrazione delle Privative

....

Bollo d'ufficio

(1) Denominazione e sede dell'Ufficio mittente.
(2) Denominazione e sede dell'Ufficio destinatario.

MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE

Allegato N. 2 all'ordine di servizio N. 87-1925

(Tagliando da allegarsi al documento di trasporto e da rimettersi al destinatario).

Mod. W — N. 8-bis.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

da valere anche come bolletta di legittimazione

(1) ....

N° .... *Li* *192*

Si dichiara che i generi di privativa e le altre cose sottodescritte sono di spettanza dell'Amministrazione delle privative e vennero prelevati da questo Ufficio per essere trasportati al (2) ....

....

Num. dei colli	Specie del recipiente	QUALITÀ DEI GENERI	PESO	
			lordo	netto

Per l'Amministrazione delle Privative

....

(1) Denominazione e sede dell'Ufficio mittente.
(2) Denominazione e sede dell'Ufficio destinatario.

Circolare N. 50.

Funzionari delegati ai contratti.

Rimanendo fermo all'Ispettore Capo cav. uff. ing. ALESSANDRO LANZI l'incarico di delegato ai contratti presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, affidatogli dal 1° luglio 1923, l'incarico invece di sostituto del delegato medesimo, per i casi di assenza o di impedimento, è stato affidato dal 14 agosto 1925 all'Ispettore di 1ª classe cav. dottor GIUSEPPE BRIGUGLIO in luogo dell'Ispettore di 1ª classe cavalier dott. MARIO SISTI, esonerato da tale incarico, in seguito a suo passaggio ad altra Sezione del Servizio Personale ed Affari Generali.

La presente circolare sostituisce quella succitata n. 38-1923, *Bollettino Ufficiale* n. 27 del 5 luglio 1923.

p. *Il direttore generale*
TONDELLI.

Circolare N. 5v

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente il **15, 16 e 17 settembre 1925.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 18 al 25 settembre ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento pei veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 18 al 25 settembre.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo, un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicolo *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi,* appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima,

alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico ,la quale provvederà alle pratiche relative .

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico,* facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a loro volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 30 settembre** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 o 1/612/14/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro (come dalla tabella annessa alla lettera Circolare V. 2/27839/21292 del 16 luglio 1923) *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro, (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime diano esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'Allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 11, 32, 40, 41, 42, 44, *e* 45.

Allegato alla Circolare N. 5v–1925.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
		Carrozze.		
F. S.	29 339	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica copertura
»	40 034	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazioni
»	41 914	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
»	42 553	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazioni
»	59 006	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
		Bagagliai.		
F. S.	82 426	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazioni
»	82 622	»	»	»
»	86 287	»	»	»
		Carri.		
F. S.	041 638	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Rettifica indicazione tara
»	042 349	»	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Cancellature scritte di noleggio
»	042 475	»	»	»
»	045 980	»	»	»
»	065 028	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Rilievi delle caratteristiche costruttive

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	065 030	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Rilievi delle caratteristiche costruttive
»	065 032	»	»	»
»	110 100	»	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione
»	110 101	»	»	»
»	110 102	»	»	»
»	110 103	»	»	»
»	110 104	»	»	»
»	110 105	»	»	»
»	110 106	»	»	»
»	110 107	»	»	»
»	110 108	»	»	»
»	110 109	»	»	»
»	110 110	»	»	»
»	110 111	»	»	»
»	110 112	»	»	»
»	110 113	»	»	»
»	110 114	»	»	»
»	110 115	»	»	»
»	110 116	»	»	»
»	110 117	»	»	»
»	110 118	»	»	»
»	110 119	»	»	»
»	110 120	»	»	»
»	110 121	»	»	»
»	110 122	»	»	»
»	110 123	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero del veicolo	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	110 124	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione
»	110 125	»	»	»
»	110 126	»	»	»
»	110 127	»	»	»
»	110 128	»	»	»
»	110 129	»	»	»
»	110 130	»	»	»
»	110 131	»	»	»
»	110 132	»	»	»
»	110 133	»	»	»
»	110 134	»	»	»
»	110 135	»	»	»
»	110 136	»	»	»
»	110 137	»	»	»
»	110 138	»	»	»
»	110 139	»	»	»
»	110 140	»	»	»
»	110 141	»	»	»
»	110 142	»	»	»
»	110 143	»	«	»
»	110 144	»	»	»
»	110 145	»	»	»
»	110 146	»	»	»
»	110 147	»	»	»
»	110 148	»	»	»
»	110 149	»	»	»
»	110 150	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	110 151	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione
»	110 152	»	»	»
»	110 153	»	»	»
»	110 154	»	»	»
»	110 155	»	»	»
»	110 156	»	»	»
»	112 100	»	»	»
»	112 101	»	»	»
»	112 102	»	»	»
»	112 103	»	»	»
»	112 104	»	»	»
»	112 105	»	»	»
»	112 106	»	»	»
»	112 107	»	»	»
»	112 108	»	»	»
»	112 109	»	»	»
»	112 110	»	»	»
»	112 111	»	»	»
»	112 300	»	»	»
»	112 301	»	»	»
»	112 302	»	»	»
»	112 303	»	»	»
»	112 304	»	»	»
»	112 305	»	»	»
»	112 306	»	»	»
»	112 307	»	»	»
»	112 308	»	»	»
»	112 309	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	112 310	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione
»	112 311	»	»	»
»	112 312	»	»	»
»	112 313	»	»	»
»	112 314	»	»	»
»	112 315	»	»	»
»	112 316	»	»	»
»	112 317	»	»	»
»	112 318	»	»	»
»	112 319	»	»	»
»	112 320	»	»	»
»	112 321	»	»	»
»	112 322	»	»	»
»	112 323	»	»	»
»	112 324	»	»	»
»	112 325	»	»	»
»	120 928	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	123 284	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
»	123 394	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	126 323	»	»	»
»	126 474	»	»	»
»	128 136	Prossima Officina	»	Verifica copertura

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	131 035	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	140 226	»	»	»
»	150 965	»	»	»
»	151 447	»	»	»
»	151 545	»	»	»
»	151 745	»	»	»
»	152 062	»	»	»
»	152 525	»	»	»
»	152 709	»	»	»
»	152 730	»	»	»
»	152 905	»	»	»
»	155 155	»	»	»
»	156 163	»	»	»
»	157 026	»	»	»
»	157 251	»	»	»
»	157 499	»	»	»
»	157 869	»	»	»
»	158 466	»	»	»
»	158 577	»	»	»
»	159 190	»	»	»
»	159 249	»	»	»
»	159 512	»	»	»
»	159 939	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
»	160 015	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	160 494	»	»	»
»	160 574	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	160 582	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura
»	161 900	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	162 189	»	»	»
»	162 753	»	»	»
»	163 993	»	»	»
»	164 448	»	»	»
»	165 318	»	»	»
»	165 760	»	»	»
»	166 267	»	»	»
»	166 481	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	»
»	166 993	»	»	»
»	167 045	»	»	»
»	167 348	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
»	168 492	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia di riparazione
»	168 763	»	»	»
»	170 562	»	»	»
»	170 702	»	»	»
»	171 277	»	»	»
»	171 620	»	»	»
»	171 774	»	»	»
»	172 248	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	173 373	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	174 322	»	»	»
»	174 635	»	»	»
»	175 962	»	»	»
»	176 139	»	»	»
»	176 831	»	»	»
»	178 608	»	»	»
»	178 838	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	A disposizione
»	179 606	Prossima Offfcina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	181 201	»	»	»
»	182 628	»	»	»
»	183 217	»	»	»
»	184 607	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	185 461	»	»	»
»	187 029	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	187 040	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	188 448	»	»	»
»	189 037	»	»	»
»	220 713	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	224 476	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica numerazione
»	226 979	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	227 013	»	»	»
»	229 591	»	»	»
»	233 522	»	»	»
»	233 545	»	»	»
»	233 967	Prossima Officina	»	Verifica coloritura
»	234 984	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	250 027	»	»	»
»	250 308	»	»	»
»	320 188	»	»	»
»	320 974	»	»	»
»	346 647	Prossima Officina	»	Applicazione condotta F. W.
»	348 342	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica scritte
»	348 680	»	»	»
»	350 147	»	»	Verifica lavori durante il periodo di garanzia per riparazione
»	350 591	»	»	»
»	350 011	»	»	»
»	405 102	Prossima Squadra Rialzo	Ufficio Circolazione Veicoli	Cancellatura scritte noleggio
»	420 538	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	421 592	Prossima Squadra Rialzo	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Cancellatura scritte noleggio
»	422 906	»	»	»
»	424 950	»	»	»
»	431 373	»	»	»
»	431 738	»	»	»
»	433 103	»	»	»
»	438 950	»	»	»
»	456 850	»	»	»
»	459 310	»	»	»
»	460 536	»	»	»
»	464 588	»	»	»
»	465 785	»	»	»
»	466 590	»	«	»
»	466 944	»	»	»
»	469 121	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura
»	470 836	Prossima Squadra Rialzo	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Cancellatura scritte di noleggio
»	479 452	»	»	»
»	479 993	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura
»	486 703	»	»	»
»	490 210	»	»	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 212	»	»	»
»	490 214	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 216	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 218	»	»	»
»	490 220	»	»	»
»	490 222	»	»	»
»	490 224	»	»	»
»	490 226	»	»	»
»	490 228	»	»	»
»	490 230	»	»	»
»	490 232	»	»	»
»	490 234	»	»	»
»	490 236	»	»	»
»	490 238	»	»	»
»	490 240	»	»	»
»	490 242	»	»	»
»	490 244	»	»	»
»	490 246	»	»	»
»	490 248	»	»	»
»	490 250	»	»	»
»	490 251	»	»	»
»	490 255	»	»	»
»	490 259	»	»	»
»	490 263	»	»	»
»	490 268	»	»	»
»	490 272	»	»	»
»	490 276	»	»	»
»	490 337	»	»	»
»	490 339	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 341	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	490 343	»	»	»
»	490 345	»	»	»
»	490 347	«	»	»
»	490 349	»	»	»
»	490 351	»	»	»
»	490 353	»	»	»
»	490 555	»	»	»
»	490 357	»	»	»
»	490 359	»	»	»
»	490 361	»	»	»
»	490 363	»	»	»
»	490 365	»	»	»
»	490 367	»	»	»
»	490 369	»	»	»
»	490 371	»	»	Visita per scadenza periodo garanzia Cancellatura scritte di noleggio
»	490 373	»	»	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	490 375	»	»	»
»	490 379	»	»	»
»	490 384	»	»	»
»	490 389	»	»	»
»	490 395	»	»	»
»	490 399	»	»	»
»	490 504	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 508	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	490 510	»	»	»
»	490 513	»	»	»
»	490 630	»	»	»
»	490 730	»	»	»
»	490 731	»	»	»
»	490 732	»	»	»
»	490 733	»	»	»
»	490 734	»	»	»
»	490 735	»	»	»
»	490 736	»	»	»
»	490 737	»	»	»
»	490 738	»	»	»
»	490 739	»	»	»
»	490 740	»	»	»
»	490 741	»	»	»
»	490 742	»	»	»
»	490 743	»	»	»
»	490 744	»	»	»
»	490 970	»	»	»
»	490 972	»	»	»
»	490 974	»	»	»
»	490 976	»	»	»
»	490 978	»	»	»
»	490 980	»	»	»
»	490 982	»	»	»
»	490 984	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 986	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	490 988	»	»	»
»	490 990	»	»	»
»	490 994	»	»	»
»	490 998	»	»	»
»	491 100	»	»	»
»	491 105	»	»	»
»	491 109	»	»	»
»	491 115	»	»	»
»	491 120	»	»	»
»	491 310	»	»	»
»	401 312	»	»	»
»	491 314	»	»	»
»	491 316	»	»	»
»	491 318	»	»	»
»	491 320	»	»	»
»	491 322	»	»	»
»	491 324	»	»	»
»	491 326	»	»	»
»	491 328	»	»	»
»	491 330	»	»	»
»	491 335	»	»	»
»	491 718	»	»	»
»	491 720	»	»	»
»	491 722	»	»	»
»	491 724	»	»	»
»	491 726	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	491 728	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	491 730	»	»	»
»	491 731	»	»	»
»	491 732	»	»	»
»	491 734	»	»	»
»	491 736	»	»	»
»	491 738	»	»	»
»	491 740	»	»	»
»	491 742	»	»	»
»	491 744	»	»	»
»	491 746	»	»	»
»	491 748	»	»	»
»	491 750	»	»	»
»	491 752	»	»	»
»	491 754	»	»	»
»	491 756	»	»	»
»	491 760	»	»	»
»	491 764	»	»	»
»	491 768	»	»	»
»	491 772	»	»	»
»	491 776	»	»	»
»	491 916	»	»	»
»	491 918	»	»	»
»	491 920	»	»	»
»	491 922	»	»	»
»	491 924	»	»	»
»	491 926	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	491 928	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	491 930	»	»	»
»	491 932	»	»	»
»	491 934	»	»	»
»	491 936	»	»	»
»	491 938	»	»	»
»	491 945	»	»	»
»	491 949	»	»	»
»	492 387	»	»	»
»	492 389	»	»	»
»	492 391	»	»	»
»	492 393	»	»	»
»	492 396	»	»	»
»	492 399	»	»	»
»	492 500	»	»	»
»	492 502	»	»	»
»	492 504	»	»	»
»	492 506	»	»	»
»	492 509	»	»	»
»	492 511	»	»	»
»	492 513	»	»	»
»	492 516	»	»	»
»	492 517	»	»	»
»	492 519	»	»	»
»	492 521	»	»	»
»	492 522	»	»	»
»	492 524	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	492 525	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo di garanzia
»	492 527	»	»	»
»	492 528	»	»	»
»	492 532	»	»	»
»	492 535	»	»	»
»	492 539	»	»	»
»	492 553	»	»	»
»	492 558	»	»	»
»	492 560	»	»	»
»	492 567	»	»	»
»	492 572	»	»	»
»	492 740	»	»	»
»	492 743	»	»	»
»	492 748	»	»	»
»	492 754	»	»	»
»	492 982	»	»	»
»	492 984	»	»	»
»	520 348	Isernia	Servizio Lavori	Rinvio in residenza
»	520 253	Bari	»	»
»	525 009	Spezia	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Consegna Agenza Marittima di Spezia
»	530 168	»	»	»
»	550 139	Paola	Sezione Lavori	Rinvio in residenza
»	550 611	Perarolo	»	»
»	550 643	Castellammare Ad.	»	»
»	550 649	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S. P	913 862	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione
»	924 961	»	»	»
»	924 962	»	»	»
»	924 967	»	»	»
»	997 504	»	»	»
F. S.	7 101 476	Prossima Officina o Squadra Rialzo	»	Verifica rodiggio
»	7 101 881	»	»	»
»	7 102 010	»	»	»
»	7 102 437	»	»	»
»	7 102 473	»	»	»
»	7 106 845	»	»	»
»	7 107 205	»	»	»
»	7 107 253	»	»	»
»	7 108 134	»	»	»
»	7 109 357	»	»	»
»	7 300 316	»	»	»
»	7 300 413	»	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione per verifica scritte
»	7 400 526	»	»	Verifica rodiggio
»	7 400 898	»	»	»
»	7 401 257	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7 401 269	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 401 290	»	»	»
»	7 401 845	»	»	»
»	7 401 860	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 401 928	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 401 990	»	»	»
»	7 402 116	»	»	»
»	7 402 442	»	»	»
»	7 403 453	»	»	»
»	7 600 643	»	»	»
»	7 650 204	»	»	Rilievi caratteristiche costruttive
»	7 650 550	»	»	Verifica rodiggio

Veicoli esteri.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
S. B.	2 154	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
M. A. V.	502 541	»	»	»
S. B,	502 838	»	»	»
M. A. V.	504 166	»	»	»
K.K.st.B.	509 609	»	»	»

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Vendita di Q. 3140 di materiali Deucaville usati e fuori uso e di 56 carrelli Deucaville usati servibili	Asta pubblica	Ore 12 1° settembre 1925	—	Sezione Lavori Firenze
2° lotto lavori per l'impianto di un nuovo Magazzino Approvvigionamenti in località Porchiano	L. P.	Ore 12 7 settembre 1925	380.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione in opera in calcestruzzo di cemento di canalette a due gole fra le stazioni di Deiva e Corniglia	L. P.	Ore 12 14 settembre 1925	260.000	Ufficio Elettrificazione Genova
Costruzione di un edificio alloggio in stazione di Pracchia	L. P.	Ore 12 8 settembre 1925	120.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Montaggio delle due terne primarie sui pali già in opera dalla sottostazione di Torre del Lago alla sottostazione di Vajoni	L. P.	Ore 12 7 settembre 1925	350.000	Ufficio Elettrificazione Livorno
Costruzione di un edificio alloggio in stazione di Piteccio	L. P.	Ore 12 8 settembre 1925	120.000	Ufficio Elettrificazione Bologna

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un nuovo tetto in Eternit alla nuova sottostazione di Busalla	L. P.	Ore 12 4 ottobre 1925	86.000	Ufficio Elettrificazione Genova
Prolungamento dei binari d'incrocio nella stazione di Tusa (linea Fiumetorto-Messina)	C. fiduciario	Ore 12 5 settembre 1925	30.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di un cavalcavia per la strada di Rovereto Sacco a sud della stazione di Rovereto	L. P.	Ore 12 7 settembre 1925	390.000	Sezione Lavori Trento
Lavori occorrenti per dotare la Stazione di Partinico di mc. 150 d'acqua dalle sorgenti Piraino in territorio di Bargetto	L. P.	Ore 12 7 settembre 1925	84.500	Sezione Lavori Palermo

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1980	Lampadine elettriche a filamento metallico	T. P.	27-8-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	3000	Rocchetti di cotone nero del N. 0	T. P.	27-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg. »	46.000 8000	Piattina di rame Barre di rame	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	8000	Tappi di ferro per tubi bollitori, tav. F. S. 529441	L. P.	8-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	13.000	Filo di rame elettrolitico nudo	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	8300	Corda di rame elettrolitico nudo	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	15.000	Filo di bronzo fosforoso del diametro di mm. 3	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	39.000	Sale ammoniaco in polvere per pile	T. P.	8-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1	Centralino telefonico tipo a banchino per 50 linee	T. P.	28-8-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	15.600	Fogli di carta cerata per cyclostile e Roneo	T. P.	30-8-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1600	Raccordi a gomito e con staffa	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	7	Sostegni destri e sinistri dell'albero motore per locomotive	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn. »	420 25	Olio di lino cotto Olio di lino crudo	L. P.	1-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	285	Lubrificanti diversi	L. P.	4-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	15.000	Lamiere d'ottone da millimetri 2000×1000×2	L. P.	8-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	200.000	Trefolo bimetallico composto di un filo centrale di rame di mm. 2	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

p. *Il direttore generale*
TONDELLI.

Anno XVIII - N. 35

27 Agosto 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(1222) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 *luglio* 1925, *n.* 1344, *concernente la proroga del termine di cui al R. decreto 8 gennaio* 1925, *n.* 33, *circa i passaggi a livello incustoditi.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326;
Visto il R. decreto 8 gennaio 1925, n. 33;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 33, viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1925. Nulla è innovato nel frattempo per i passaggi a livello incustoditi allo stato della legislazione in vigore alla data del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 agosto 1925, n. 188.

REGIO DECRETO 23 *luglio* 1925, *n.* 1398, *riguardante la modificazione nella composizione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1901 che istituisce la Commissione consultiva per le sostanze esplosive;

Visti i decreti Luogotenenziali in data 31 dicembre 1915, n. 1870; 21 aprile 1916, n. 493, e 12 febbraio 1919, n. 229, nonchè il R. decreto del 24 marzo 1921, n. 583, coi quali venne modificata la composizione della Commissione consultiva suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato coi decreti Luogotenenziali e Reali suddetti, è sostituito il seguente:

« Art. 3. — La Commissione si compone di un presidente e di due membri, tutti nominati dal Ministro per l'interno. Ne fanno parte anche sei delegati tecnici, da designarsi, uno per ciascuno, dai Ministri per le finanze, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni e due dal Ministero della guerra, nonchè il direttore capo della Divisione polizia presso il Ministero dell'interno.

« Uno dei due delegati tecnici da designarsi dal Ministero della guerra sarà un ufficiale superiore del Servizio chimico militare, mentre quelli che saranno designati dai Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni, apparterranno rispettivamente al personale tecnico superiore del Reale corpo delle miniere ed alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

« Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza adempirà alle funzioni di segretario della Commissione predetta ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 agosto 1925, n. 192.

Art. 2.

I membri della Commissione predetta nominati con decreto del Nostro Ministro proponente in data 7 gennaio 1925, per il triennio 1925-1927, si intendono decaduti dalla carica e sarà provveduto con altro decreto dello stesso Nostro Ministro, alle nuove nomine per lo stesso triennio 1925-1927.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 *luglio* 1925, *n.* 1342, *concernente la dichiarazione di solennità civile del giorno* 12 *ottobre, anniversario della scoperta dell'America.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, è dichiarato solennità civile.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 agosto 1925, n. 188.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 *luglio* 1925, *n.* 1375, *concernente l'elettrificazione della linea ferroviaria Bolzano-Brennero* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'elettrificazione della linea Bolzano-Brennero, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di L. 60,000,000.
Tale somma verrà stanziata per 30 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari del 1925-26 e 1926-27.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto 1925, n. 190.

i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 60,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 5 *agosto* 1925, *riguardante il contributo dello Stato per l'edilizia popolare ed economica.* (1).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2654;

Decreta:

Art. 1.

A senso e per gli effetti dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, può essere conservato il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi anche per la parte eccedente la somma indicata in detto art. 11 e nel secondo comma dell'art. 14, nei casi qui appresso indicati, per l'ammontare complessivo dell'eccedenza derivante dalla maggiore spesa incontrata dalla cooperativa:

1° per fondazioni speciali imposte dalle condizioni del sottosuolo o per sistemazione di terreno e maggiori lavori di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 agosto 1925, n. 191.

costruzione dovuti alla configurazione altimetrica del terreno stesso;

2° per ottemperare ad esigenze di piani regolatori e a speciali richieste delle Commissioni edilizie o a necessità di progetto che abbiano obbligato ad attribuire ad alloggi zone di terreno libere, nonchè per contributi richiesti dal Comune per sistemazioni stradali;

3° per eccezionali costruzioni di fogne o altre opere di carattere superiore al normale;

4° per la costruzione di vie private o zone di rispetto indispensabili per la divisione in lotti di appezzamenti di terreno.

Art. 2.

Sarà inoltre conservato il contributo dello Stato oltre i limiti indicati agli articoli 11 e 14, secondo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, per un coefficiente del 15 % se si tratti di costruzioni eseguite in condizioni di elevato mercato edilizio e precisamente in base a contratti stipulati o successive revisioni prezzi concordate non oltre l'anno 1922.

Art. 3.

Ulteriori quote di contributo governativo saranno conservate:

a) in relazione al costo medio di una camera utile per ogni persona di famiglia eccedente le quattro, ivi comprese le persone di servizio;

b) in relazione alle speciali esigenze che per il grado e per l'ufficio rivestito debbansi riconoscere nel socio assegnatario;

c) per eccezionali condizioni verificatesi indipendentemente dalla volontà dell'Amministrazione della cooperativa.

Roma, addì 5 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

Errata-corrige.

A rettifica della circolare n. 50, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 34 del 20 agosto 1925, parte II, pag. 371, nella penultima riga sopprimere la parola « succitata ».

Ordine di servizio N. 88.

Tassazione dei trasporti da e per la stazione di Valsacco.

Con la Società Valsacco per la fabbricazione dello zucchero e con le Ditte coutenti del raccordo dello stessa Società con la stazione omonima, sono in corso di stipulazione contratti secondo i quali, dal 1° settembre 1925 il servizio da e per il raccordo verrà disimpegnato dalla stazione di Napoli Centrale, con tassazione dei trasporti in base alla distanza della stazione stessa, con l'aggiunta della tassa fissa di L. 40 per carro, non soggetta ad aumenti percentuali, da contabilizzare sui documenti di trasporto.

Pertanto a pag. 99 della parte 1ª del prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1925) di contro al nome della stazione di Valsacco il richiamo (5) alla lettera *P* nella colonna 8 dovrà essere sostituito dal richiamo (4) e le note (4) e (5) in calce alla pagina stessa dovranno essere sostituite dalla seguente:

« (4) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali con« siderati dall'Amministrazione, sia in arrivo che in par« tenza per conto della Società Valsacco per la fabbricazione « dello zucchero e delle Dite coutenti, con tassazione dei tra« sporti in base alla distanza per e da Napoli Centrale, con « l'aggiunta della tassa di L. 40 per carro, non soggetta ad « alcun aumento percentuale ».

Nelle tabelle 129-*B* e 129-*C* a pagina 38 della parte 2ª di detto prontuario, si dovrà depennare il nome della stazione di Valsacco e tutte le relative indicazioni e completare le rispettive note (3) e (2) alle tabelle stesse aggiungendo dopo le parole « Napoli Sperone » quelle « e Valsacco ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) la distanza ed il relativo istradamento per Valsacco dovranno essere uguali a quelli esposti per Napoli Centrale e la nota « distanza virtuale » esistente in calce alla pagina, dovrà essere cambiata nel modo seguente:

(*) « In aumento alle tasse di porto si dovrà applicare la tassa di L. 40 per carro, non soggetta ad aumenti percentuali ».

Nel « prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine », la nota « Distanza effettiva » esistente in calce alla pagina 69, dovrà essere cambiata nel modo seguente:

« In aumento alle tasse di porto si dovrà applicare la tassa di L. 40 per carro, non soggetta ad aumenti percentuali ».

Ordine di servizio N. 89.

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato.

La Società Cooperativa « La Ruota Alata » di Roma, è ammessa a fruire, per le proprie spedizioni, della riduzione di tariffa di cui il regolamento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato, pubblicato con l'O. S. n. 82/1920.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco allegato *A* al citato regolamento.

Distribuito agli agenti delle classi 5 *e* 22.

Circolare N. 51.

Prelevamento di campioni nei casi di accertamento per abusi sulle spedizioni.

(Vedi ordine di servizio n. 67-1924).

Consta che diverse stazioni inviano direttamente all'Istituto sperimentale i campioni delle merci che vengono prelevati quando, nel procedere all'accertamento di abusi, sorgono dubbi o contestazioni sulla qualità delle cose spedite.

Si richiamano pertanto le disposizioni del comma 2 dell'allegato all'ordine di servizio n. 67-1924, con il quale fu sostituito l'art. 37 delle Norme per il servizio contabile delle gestioni merci, disposizioni dalle quali chiaramente risulta che i campioni devono, in ogni caso, essere trasmessi per l'esame e il giudizio, al Servizio Movimento e Traffico (Ufficio Tariffe) in Roma.

Poichè la inosservanza di tali disposizioni dà luogo a perdite di tempo e a complicazioni dannose nella risoluzione delle vertenze, saranno adottati avverso i contravventori misure disciplinari.

Con l'opportunità si avverte che la procedura stabilita dal citato comma 2 dell'Allegato all'ordine di servizio n. 67-1924, non ha a che fare con quella prescritta dall'art. 49 delle Tariffe per la constatazione dei danni alle cose trasportate; e pertanto quando si tratti di constatazioni derivate da emissione di verbali per accertamento di abusi, devesi sempre escludere l'intervento di periti per l'esame della merce, esame che come si è detto è sempre devoluto alla Sede centrale del Servizio Movimento e Traffico.

Distruibuito agli agenti delle classi 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22.

Circolare N. 52.

Tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento e delle carte di autorizzazione.

Si è dovuta lamentare in questi ultimi tempi una non sufficiente oculatezza, da parte degli uffici incaricati dell'emissione di tessere con fotografia, nell'accertamento dell'identità personale dei richiedenti, e si è dovuto rilevare che si trascura di rivolgersi ai Commissari Compartimentali di P. S. nei casi previsti dall'art. 36 dell'Istruzione sul servizio di P. S. sulle ferrovie, pubblicata col Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1920. Si richiama pertanto il personale interessato alla stretta osservanza delle disposizioni del citato articolo 36, riportate e completate col punto 257 del Bollettino Commerciale n. 22, dell'8 settembre 1920.

Inoltre si dispone che al Commissariato Compartimentale di Pubblica Sicurezza si ricorra anche allorquando, pur risultando provata l'identità personale di chi richiede la tessera, si abbia motivo di sospettare comunque della di lui onorabilità.

p. *Il direttore generale*

TONDELLI.

Ordine di servizio N. 5v

Vendemmia 1925.

1. *Disposizioni generali.* — Per i trasporti inerenti alla prossima vendemmia dovranno essere osservate le disposizioni seguenti, nonchè le speciali prescrizioni che saranno diramate dalle Sezioni Movimento e Traffico, per quanto può interessare singolarmente le rispettive circoscrizioni.

Agli effetti del presente ordine di servizio, il periodo della vendemmia si inizia alle ore 0 del 1° settembre e si chiude alle ore 24 del 15 novembre.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi- Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche ed indirizzi.

Le marche devono constare di almeno due lettere dell'alfabeto, con un numero progressivo. Le marche ed i numeri dovranno essere bene appariscenti, in caratteri indelebili sulle pareti o sui fondi dei recipienti. Le marche vecchie dovranno, a cura dei mittenti, essere raschiate completamente, anzichè annullate con un tratto di pennello.

L'indirizzo dovrà essere solidamente applicato con colla o con chiodi sui recipienti di legno od attaccato a tavolette di legno o a pezzi di cuoio assicurati con robusta funicella ai recipienti di altro genere.

Le marche ed i numeri dovranno essere segnati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozze, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Chiusura delle botti e dei barili.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed barili non dovranno essère interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente, ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condiziona-

tura dovrà essere fatto risultare dal mittente nell'apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — A sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe, non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

« *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione* « *nelle seguenti condizioni: Fusti non completamente tap-* « *pati* » ovvero « *Fusti caricati anormalmente* » ovvero « *Fu-* « *sti non completamente tappati e caricati anormalmente* » ovvero « *merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di* « *troppa maturanza o di appassimento* » ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutta la durata della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti, in partenza, in arrivo ed in transito ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto vi si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

6. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di materiale dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno; nè dovranno accettarsi, per uno stesso giorno richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Non si dovranno accettare domande di carri-serbatoi da vino dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, inquantochè quelli esistenti sono adibiti esclusivamente ai trasporti di acqua.

Non si dovrà esigere il deposito anticipato (caparra) per la richiesta dei carri, ma resta fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni circa la regolare e tempestiva uti-

lizzazione dei carri di cui l'art. 33 delle Condizioni e Tariffe.

I trasporti inerenti alla vendemmia verranno considerati, nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui al punto 1° dell'Ordine di servizio n. 79-1923, nel 1° gruppo di trasporti.

Le stazioni vigileranno che non si verifichino illeciti accaparramenti di carri ed in casi di abusi, oltre ad esigere il pagamento del deposito, ne informeranno prontamente la propria Sezione Movimento e Traffico.

I trasporti di mosto ed uva fresca o pigiata con mosto in botti, tini, bigonce o navasse, sono ascritti al gruppo 1° della categoria 7ª dell'allegato 7 alle Tariffe e come tali vanno caricati in carri scoperti senza copertone.

7. *Uso dei carri-serbatoi privati - Tasse di sosta.* — Per l'uso dei carri-serbatoi privati, italiani ed esteri si richiamano le stazioni all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento per i carri privati (edizione 1923) e del capo XIV dell'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 152-1925.

Il carico del serbatoio dovrà essere compiuto a cura e spese del mittente e fatto in modo continuo e contemporaneo per tutte le bocche di carico, usando tutti i mezzi adatti per sollecitarlo.

Le operazioni di carico dovranno essere compiute entro i termini di tariffa, decorrenti dal momento in cui il carro sarà posto sul binario di carico a richiesta della Ditta interessata.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e tariffe.

Ad evitare intralci al regolare svolgimento del servizio, qualora l'operazione di carico non venga iniziata entro il termine prescritto la stazione dovrà togliere il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora dopo essere stato tolto dal binario di carico un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuova-

mente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la manovra supplementare, dovrà pagare una tassa fissa di L. 4, in analogia a quanto è stabilito dal punto 69 dell'Istruzione per l'applicazione delle Condizioni e tariffe per le concessioni di carico e scarico in punto determinato.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta a norma di tariffa.

Nel caso di spedizioni di mosti e uve pigiate, a prevenire la dispersione della merce per effetto dell'aumento di volume prodotto dalla fermentazione, il riempimento dei serbatoi dovrà essere limitato ai 5/6 della loro capacità.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Allo scopo di facilitare la protezione dei trasporti di uve e mosti con copertoni privati, per tutta la durata della vendemmia, le stazioni restano autorizzate ad accettare per l'inoltro *come bagaglio* con treni viaggiatori (esclusi però i diretti ed i direttissimi) *i copertoni di proprietà privata* che gli interessati vogliono spedire ai luoghi di carico delle uve e dei mosti.

Tali spedizioni dovranno essere tassate coi prezzi stabiliti dall'art. 77 della Tariffe,, classe II.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e sulla matrice, relativi a ciascuna spedizione dovrà essere praticata l'indicazione « *copertone privato* », e ciascun collo deve portare il nome, cognome ed indirizzo del destinatario, oltre l'indicazione della stazione cui è diretto.

9. *Calzatoie speciali.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni potranno impiegare tanto le calzatoie speciali di cui all'Ordine di servizio n. 151-1912, quanto i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori; qualora i medesimi per tale assicurazione volessero fare uso delle calzatoie ferrate speciali, potranno acquistarle dalle stazioni al prezzo di centesimi settantacinque cadauna.

10. *Esportazione uva dai Comuni filosserati.* — Rammentasi che le uve, a termini del decreto ministeriale 11 agosto 1902, tuttora vigente, non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori filosserati o sospetti di infezione filosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Eccezionalmente i trasporti a grande velocità di uva fresca in servizio interno o cumulativo italiano, potranno essere effettuati anche in porto assegnato.

Da tale concessione restano quindi esclusi i trasporti a P. V. e quelli destinati all'estero, eccezione fatta per le spedizioni eseguite in base a concessione speciale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno, od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: « *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*:

« *Ceste o casse caricate in modo anormale* ».

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, tele e tende, e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuarne le rispedizioni gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, siano sempre eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata che gli interessati intendessero eventualmente di spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Sorveglianza sui trasporti.* — Per la sorveglianza dei carri carichi di uve e mosti in composizione ai treni, si richiama la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nell'Appendice all'Istruzione per il personale dei treni (edizione 1° marzo 1920).

Un'attiva particolare vigilanza dovrà essere esercitata nelle stazioni di partenza, in quelle di transito o di ricomposizione delle condotte e dei treni.

16. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente ritardo; quindi siavi o nō ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospora), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione*). Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività; la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono avere avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata, e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Si rammenta che il verbale ha soltanto lo scopo di constatare i fatti, non quindi quello di liquidare indennità, il che è riservato agli Uffici superiori. Le stazioni perciò debbono astenersi dal fare apprezzamenti sulla minore o maggiore attendibilità delle pretese delle parti e dall'assumere impegni che possano comunque vincolare l'Amministrazione a corrispondere indennizzi.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chia-

mata a rispondere la ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliono attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare e constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

In casi di avarie di qualunque natura, che rivestano speciale importanza per l'entità del danno o per altre particolari ragioni, le stazioni dovranno darne avviso telegrafico ai rispettivi Riparti del Traffico, affinchè questi possano provvedere ai necesari áccertamenti.

17. *Trasporti per l'Estero.* — I trasporti di uva, mosto e vino diretti all'estero potranno essere effettuati, oltre che con carri ordinari:

a) con carri serbatoio Mv di proprietà privata, inscritti nel parco veicoli F. S.;

b) con carri serbatoio di proprietà privata inscritti in parchi esteri e inviati in Italia a prendere carico a norma delle relative tariffe internazionali.

Per tali trasporti le stazioni si atterranno alle relative disposizioni speciali in vigore all'atto della presentazione della merce, tenendo conto di quanto è detto al punto 7 del presente Ordine di servizio.

Le stazioni dovranno poi sempre curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri, ma anche dei recipienti e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra o di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la filossera.

18. *Spedizioni per e dagli scali di Milano.* — Per i trasporti di uva fresca, uva pigiata e mosti durante la campagna vinicola, le abilitazioni delle stazioni di Milano restano stabilite come appresso:

Milano P. Genova è ammessa a ricevere trasporti a G. V. ed a P. V. a carro ed a dettaglio limitatamente alle provenienze dal compartimento di Torino;

Milano-Centrale è ammessa a ricevere trasporti a carro ed a dettaglio eseguiti, dietro richiesta dei mittenti, in base alle condizioni di tariffa, con treni diretti od accelerati;

Milano P. Vittoria è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. a carro ed a dettaglio;

Milano Lambrate, Milano P. Romana, Milano S. Cri-

stoforo sono ammesse a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. ed a P. V. a carro ed a dettaglio;

Milano Farini, Milano Nuova Centrale sono ammesse a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. ed a P. V. a carro;

Milano P. Sempione, è ammesa a ricevere trasporti a P. V. a carro di solo mosto.

19. *Abiltazione di Ofantino ai trasporti a G. V. ed a P. V.* — Durante il periodo della campagna vinicola e non oltre il 31 ottobre, la stazione di Ofantino è ammessa ai trasporti di uva fresca, uva pigiata e mosto a G. V. a carro completo ed ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di uva pigiata e mosto a P. V., nonchè a ricevere trasporti a P. V. di recipienti vuoti destinati a trasportare prodotti vendemmiali.

20. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio a G. V. a carro completo per le uve e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo G. V.

21. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 55 del Prontuario generale delle distanze chilometriche, circa la esclusione di *Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda d'istradamento pel transito predetto.

Sui relativi documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

22. *Cartellini, etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — Per facilitare il cómpito del personale di manovra e dei treni, pel sollecito inoltro dei trasporti a carro di uva e di mosto e nel contempo per evitare disguidi ed affrettare il pareggio, nei casi di eventuali mancanze di documenti, si dovrà far uso dei cartellini mod. M. 242-*d* « Merci deperibili o deperibilissime » di cui all'Ordine di servizio n. 88, 1924.

Questi cartellini debbono essere applicati anche ai carri serbatoi carichi.

Nell'interno di ogni carro coperto o scoperto, con o senza copertone, dovranno essere collocati in un punto visibile

ed assicurati ciascuno ad un recipiente, due cartellini speciali M 242-*c* per identificare lo speditore e il destinatario dei relativi trasporti.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. Ct-126 in base alle indicazioni risultanti dai cartellini esterni del carro medesimo o, mancando questi, in base a quelle risultanti dai cartellini posti nell'interno, avvertendone telegraficamente la stazione mittente, perchè possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Qualora si renda necessario lo spiombamento del carro, le stazioni che vi procedono dovranno non solo far risultare sul foglio di scorta il movimento dei piombi, ma dovranno anche indicarne chiaramente la causa, e qualora riscontrassero anormalità nel carico, procedere alla verifica del peso e della merce, redigendo la prima parte del processo verbale.

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto e di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272-*c*.

Ai carri contenenti recipienti vuoti dovranno essere applicati i cartellini mod. M-212 o M-242-*b*.

Per i trasporti a carro di prodotti vendemmiali e di recipienti vuoti le stazioni dovranno compilare il foglio di scorta M-145.

Il foglio itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola.

23. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1° *gruppo* — carri oltre Foggia fino Bologna;
— carri oltre Bologna verso Bagni della Porretta;
— carri oltre Bologna fino Ferrara (esclusa);
— carri oltre Bologna fino Verona (via Isola della Scala) ed oltre verso Ala e fino Brescia (esclusa).

2° *gruppo* — carri oltre Rimini fino Ferrara ed oltre verso Padova.

3° *gruppo* — carri oltre Bologna fino Parma;
— carri oltre Modena verso Mantova;
— carri oltre Parma verso Spezia.

4° *gruppo* — carri oltre Parma fino Brescia;
— carri oltre Brescia fino Bergamo (esclusa).

5° *gruppo* — carri provenienti da Foggia e da stazioni al sud di Foggia;
per Genova ed oltre verso Savona;
oltre Sampierdarena fino Piacenza (esclusa);
fino Rogoredo (esclusa), fino Mortara ed oltre verso Milano;
verso Novara-Luino e verso Novara-Borgomanero.

6° *gruppo* — carri oltre Parma fino Rogoredo (esclusa la diramazione di Piacenza verso Voghera);
— carri per Milano P. R. e Milano Farini;
— carri oltre Casalpusterlengo verso Pavia-Mortara.

7° *gruppo* — carri per Milano P. Genova e linea verso Mortara;
— carri per Milano P. V. e carri oltre Milano (esclusi quelli compresi nel gruppo 8°).

8° *gruppo* — carri per oltre Milano Farini verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate Camerlata).

9° *gruppo* — carri oltre Borgo S. Donnino fino Treviglio;
— carri oltre Treviglio fino Milano Lambrate e Milano Nuova Centrale;
— carri oltre Treviglio fino Rovato (esclusa).

10° *gruppo* — carri diretti a stazioni della linea Treviglio (esclusa) - Bergamo - Lecco - Colico - Sondrio; Colico - Chiavenna; Monza (esclusa) - Lecco; Seregno (esclusa) - Bergamo; Albate C. (esclusa) - Lecco.

11° *gruppo* — carri provenienti da stazioni al nord di Foggia per oltre Piacenza verso Voghera.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea s'intendono comprese nelle singole linee)

Le stazioni mittenti dei trasporti dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle, una etichetta

col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione.

Queste etichette dovranno essere incollate solidamente, essendo della massima importanza che esse non abbiano a distaccarsi e di evitare che, per effetto della loro mancanza, i carri debbano essere scartati ai transiti.

Le stazioni di Foggia e Faenza dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento e Traffico.

Per rendere più sollecita e sicura la scelta di tali numeri, il personale farà uso del libretto tascabile distribuito lo scorso anno contenente l'elenco in ordine alfabetico delle stazioni comprese negli undici gruppi precitati, coll'indicazione, in corrispondenza al nome di ciascuna località, del numero del gruppo alla medesima assegnato.

24. *Trasporti da e per le stazioni al sud di Foggia.* — Per il concentramento a Brindisi dei trasporti di uve e mosti, provenienti da stazioni della linea Brindisi-Gallipoli, dalle ferrovie Salentine e dalla stazione di Mesagne dovranno dalla Sezione Movimento e Traffico di Bari essere stabiliti i treni con i quali i trasporti stessi debbono inoltrarsi.

Per il concentramento a Foggia dei trasporti diretti al Nord, la Sezione di Bari richiederà alla Trazione l'effettuazione dei treni che a mano a mano si renderanno necessari tenuto conto dell'entità dei trasporti e delle ore di proseguimento dei trasporti stessi da Foggia I treni da Brindisi dovranno avere una prestazione di 820 tonnellate.

25. *Condotte.* — Sulle linee nelle quali si addensano in maggiore quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato al presente Ordine di servizio.

Sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni è tale da potere essere smaltita con i treni ordinari, le Sezioni Movimento e Traffico regoleranno l'inoltro dei trasporti stessi secondo i criteri che verranno indicati per la formazione delle condotte, scegliendo i treni ordinari che, per la loro specializzazione, meglio si prestano allo scopo.

I treni ordinari prescelti verranno comunicati alle Sezioni Movimento interessate in transito ed in arrivo, perchè assicurino l'ulteriore proseguimento dei trasporti.

Le condotte stesse sono specializzate per l'inoltro dei trasporti anzidetti, e perciò non debbono essere mai utilizzate promiscuamente con altri trasporti.

Qualora nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni dovessero utilizzare eccezionalmente i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, dovranno avvisarne le stazioni capotronco interessate e le rispettive Sezioni Movimento e Traffico.

Per contro, le stazioni dovranno astenersi dell'utilizzare i treni ordinari pei trasporti vendemmiali pei quali sono stabilite le apposite condotte.

26. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte n. 10-12-14-16 *per Faenza.*

Queste condotte hanno una forza di trazione disponibile di 900 tonnellate sull'intero loro percorso e debbono essere composte in modo che i carri si trovino regolarmente raggruppati in relazione ai numeri loro applicati.

Fino a quando l'entità di detti trasporti non giustifichi l'effettuazione di tali condotte, le Sezioni di Bari ed Ancona prenderanno accordi per stabilire con quale treno la stazione di Foggia dovrà inoltrare i carri del gruppo 2°, e con quale treno i carri dei gruppi 1-3-4-5-6-7-8-9-10 e 11.

I carri per trasporti vendemmiali dovranno però in ogni caso essere raggruppati in relazione ai numeri loro applicati e formare nel treno unico gruppo.

La Sezione Movimento e Traffico di Bari dovrà dare disposizioni perchè, *ogni eccezione rimossa,* i carri con trasporti vendemmiali non partano da Foggia alla spicciolata *ed ogni trasgressione dovrà essere prontamente e severamente punita.*

I carri di trasporti vendemmiali in arrivo a Castellammare Adriatico dalle stazioni al nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, dovranno da Castellammare Adriatico essere riuniti per gruppi di almeno 10 carri ed inoltrati con i treni merci ordinari od anche con le condotte stabilite qualora abbiano prestazione disponibile. La stazione di Castellammare Adriatico potrà trattenere i carri stessi anche 24 ore qualora possa formare apposito treno.

Le stazioni intermedie della tratta da Foggia a Rimini, che aggiungono carri alle condotte, debbono ubicarli nei gruppi stabiliti ed ogni infrazione verrà rigorosamente punita.

27. *Condotte ascendenti da Faenza.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Faenza le seguenti condotte:

Condotte N. 18-20-22 per Milano P. S. (carri dei gruppi 6-7-8, distinti per gruppi);

Condotta n. 24 per Bergamo, via Borgo S. Donnino-Cremona-Treviglio (carri dei gruppi 9 e 10 distinti per gruppi).

In partenza da Faenza viene pure istituita la condotta N. 26 per Chiasso, via Borgo S. Donnino-Cremona-Treviglio-Bergamo-Usmate-Seregno, che la stazione di Faenza dovrà formare sempre quando il quantitativo dei carri appartenenti al gruppo 8° (esclusi quelli diretti alle stazioni di Greco, Sesto S. Giovanni, Monza, Lissone, Desio) sia tale da raggiungere almeno le 500 tonnellate.

A tale scopo, la stazione di Faenza dovrà trattenere i carri di cui sopra anche per 24 ore.

I trasporti diretti alle stazioni di Greco, Sesto S. Giovanni, Monza, Lissone e Desio dovranno essere sempre inoltrati con le condotte N. 18-20-22 su Milano P. S.

L'inoltro dei carri dei gruppi 3-4-5-11 verrà effettuato con i treni merci ordinari e straordinari da stabilirsi dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna.

Le condotte N. 18-20-22 avranno una forza di trazione di 900 tonnellate, ma non dovranno avere però una composizione superiore ai 45 veicoli.

28. *Condotte ascendenti da Reggio d'Emilia.* — In partenza da Reggio d'Emilia vengono previste le seguenti condotte:

Condotte N. 28-30-32 per Milano P. S. (carri dei gruppi 6-7-8 distinti per gruppo);

Condotta N. 34 per Bergamo, via Borgo S. Donnino-Cremona-Treviglio (carri dei gruppi 9 e 10 distinti per gruppo);

Condotta N. 36 per Alessandria (carri del gruppo 11).

Viene istituita in partenza da Reggio d'Emilia pure la condotta N. 38 per Chiasso, via Borgo S. Donnino-Cremona-Treviglio-Bergamo-Usmate-Seregno, che la stazione di Reggio d'Emilia dovrà formare sempre quando il quantitativo dei carri appartenenti al gruppo 8 (esclusi quelli diretti alle stazioni di Greco, Sesto S. Giovanni, Monza, Lissone e Desio) siano di tale entità da raggiungere almeno le 500 tonnellate.

A tale scopo la stazione di Reggio d'Emilia dovrà trattenere i carri di cui sopra anche per 24 ore.

I trasporti diretti alle stazioni di Greco, Sesto S. Giovanni, Monza, Lissone e Desio, dovranno, in ogni caso, essere inoltrati con le condotte N. 28-30-32 su Milano P. S.

Le condotte N. 28-30-32 avranno una forza di trazione di 900 tonnellate, ma non dovranno però avere una composizione superiore ai 45 veicoli.

29. *Disposizioni speciali per la composizione delle condotte* N. 24-26-34-38. — Allo scopo di assicurare che durante la campagna vinicola almeno una delle condotte n. 26 o 38 per Chiasso, via Borgo S. Donnino-Cremona-Treviglio-Bergamo-Usmate-Seregno, venga effettuata il maggior quantitativo possibile di volte, la Sezione Movimento e Traffico di Bologna disporrà perchè la stazione di Faenza, ove non abbia materiale per formare la condotta n. 26, - comunichi a quella di Reggio d'Emilia il quantitativo dei carri del gruppo 8° (esclusi quelli diretti alle stazioni di Greco, Sesto S. Giovanni, Monza, Lissone, Desio) da inoltrare, in modo che quest'ultima possa giudicare, tenuto conto dei propri trasporti, della opportunità di formare la condotta n. 38.

La Sezione di Bologna stabilirà con quale treno i trasporti anzidetti dovranno essere inoltrati a Reggio d'Emilia.

La stazione di Borgo S. Donnino dovrà rettificare gli eventuali errori di composizione delle condotte 24 e 34, provvedendo perchè i gruppi 9 e 10 siano sempre fra loro separati.

Le stazioni di Reggio d'Emilia e Borgo S. Donnino col materiale delle condotte 24 e 34 (carri del gruppo 9 e 10) dovranno formare, sempre che l'entità dei trasporti lo consenta, una di tali condotte esclusivamente con carri con uno solo dei due gruppi.

30. *Trasporti da Rubiera.* — La stazione di Rubiera, in base alle disposizioni particolari che riceverà dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna, appoggerà di massima a Reggio Emilia, per la ricomposizione, i propri carri di uva e mosto diretti verso Parma, ovvero formerà treni che da Reggio Emilia possano proseguire senz'altro coll'orario e colle funzioni assegnate alle condotte che hanno origine da quest'ultima stazione, quando ciò fosse giustificato dalla entità e dalla destinazione dei trasporti.

31. *Condotte ascendenti da Mantova.* — In partenza da Mantova vengono previste le seguenti condotte:

Condotte n. 40-42 *per Milano P. S.* (*carri dei gruppi* 6-7-8 *distinti per gruppi*).

Condotte n. 44-46 *per Bergamo* (*carri dei gruppi* 9 *e* 10 *distinti per gruppi*).

Le stazioni di Soliera, Carpi, Rolo Novi, Gonzaga Reggiolo, Suzzara, Romanore appoggeranno a Mantova, per la ricomposizione, i carri di trasporti vendemmiali diretti verso Verona, verso Nogara e verso Piadena, seguendo le par-

ticolari istruzioni che verranno impartite dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna, sia per quanto riguarda i treni di inoltro, sia per i raggruppamenti da eseguirsi a sollievo di Mantova.

La Sezione Movimento e Traffico di Bologna disporrà, ove del caso, perchè le stazioni di Carpi, Rolo Novi, Suzzara formino treni appositi di trasporti vendemmiali che possano da Mantova proseguire coll'orario e colle funzioni delle condotte che hanno origine da quest'ultima stazione.

I trasporti vendemmiali appartenenti al gruppo 4 verranno da Mantova inoltrati con i treni da stabilirsi d'accordo fra le Sezioni Movimento e Traffico di Bologna e Milano.

I trasporti vendemmiali in partenza dalle stazioni sopra indicate appartenenti al gruppo 11, verranno appoggiati a Modena che li inoltrerà a Reggio d'Emilia, per essere aggiunti alla condotta n. 36.

32. *Materiale vuoto*. — Per l'invio verso le Puglie dei carri vuoti e del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosti, le Sezioni Movimento e Traffico interessate prenderanno opportuni accordi per l'effettuazione, se del caso, di apposite tradotte.

33. *Ritardo dei treni delle condotte*. — Allorquando una condotta viaggia con un ritardo tale che possa perturbare l'andamento degli altri treni, dovrà essere soppressa dalla prima stazione capo-tronco che incontra e fatta proseguire coll'orario di una condotta susseguente.

34. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte*. — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Brà, Alessandria-Acqui, Alessandria-Casale, Ovada-Acqui-Asti, Castagnole-Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel San Giovanni, le Sezioni Movimento e Traffico interessate, previ accordi fra loro e colle Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Brà, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo, seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Brà. Quelli provenienti dalle stazioni di Nizza M., Alice Belcolle e Mombaruzzo, diretti a Mortara ed oltre, verso Milano ed oltre

Casale M. verso Vercelli, seguiranno la via di Nizza M.-Asti-Casale M.-Mortara.

La stazione di Nizza Monf. tratterrà i carri provenienti dalle stazioni da Alba a Calamandrana e diretti alle località sopra citate fino a completare le prestazioni disponibili dei treni che effettua su Asti; i restanti carri proseguiranno per la via anormale di Alessandria.

Per l'inoltro dei trasporti verso Asti, Casale M., Mortara, viene istituita la condotta N. 60 da Nizza M. a Milano P. Genova, la quale a Casale M. ed a Mortara troverà immediato proseguimento pei carri diretti verso Vercelli e verso Novara.

I carri che eccedessero la portata della condotta n. 60 dovranno essere appoggiati ad Alessandria.

Quelli provenienti da stazioni delle linee Bra-Cantalupo e Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre, dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

Pel rifornimento di carri vuoti sono previste due condotte, N. 15 e 17, in partenza da Milano P. Sempione destinata l'una a Nizza M. (via Mortara-Casale M.-Asti), l'altra ad Alessandria (via Mortara-Torreberetti), le quali potranno essere attivati solo in seguito ad invito dell'Ufficio Circolazione Veicoli.

35. *Trasporti vendemmiali dalla Venezia Tridentina.* — La Sezione Movimento di Venezia provvederà all'istituzione di apposito programma per assicurare il regolare e sollecito inoltro di tali trasporti destinati ai transiti di Brennero e S. Candido.

36. *Disposizioni in caso di interruzioni di linee.* — In caso di interruzioni di linee dovranno essere osservate le particolari disposizioni che verranno impartite dalle Sezioni Movimento e Traffico.

37. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera* dei carri, distinti per tipo, caricati con recipienti vuoti, uva, uva pigiata, mosto, vino e vinacce. Per questa statistica le stazioni utilizzeranno il quadro « informazioni varie », inscritto a tergo del mod. 141 e le Sezioni Movimento e Traffico ne riepilo-

gheranno subito i dati su apposito prospetto, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento e Traffico.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie, dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno essere compresi nella statistica.

La statistica dovrà essere compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento e Traffico invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11 *e* 18.

(Vedi *Ordine di servizio N. 5v–1925*).

ITINERARI DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia.

STAZIONI	NUMERO DELLE CONDOTTE			
	10	**12**	**14**	**16**
Foggia	**7504** 1,49′	**7518** 9,51′	**7532** 19,20′	**7536** 23,43′
Termoli	5,49′ 6,51′	14,49′ 15,01′	23,37′ 0,32′	3 —′ 3,10′
Castellammare Adriatico	10,10′ 11,20′	18,52′ 20,41′	5,04′ 6,10′	6,35′ 8,50′
Ancona	18,01′ **9356** 19,18′	2,40′ **9324** 3,50′	12,48′ **9346** 15,05′	15,15′ **9350** 17 —′
Falconara Marittima	19.38′ 19,47′	4,10′ 4,12′	15,25′ 16,10′	17,20′ 17,25′
Rimini	0,03′ **7002** 0.12′	7,47′ **7044** 8.36′	19,18′ **7102** 20 —′	20,27′ **7108** 21,12′
Faenza	2,20′	10,44′	22,08′	23,20′

Condotte ascendenti da Faenza.

STAZIONI	Numero delle condotte **18**	 **20**	 **22**	 **24**	 **26**
Faenza	**7004** 2, 49′	**7050** 12, 01′	**7112** 0, 25′	**7084** 18, 49′	**7116** 1, 13′
Bologna Smistamento	4, 44′ **7520** 6, 22′	13, 56′ **7550** 15, 01′	2, 20′ **RR** 3, 24′	20, 44′ **7566** 21, 38′	3, 08′ **7514** 4, 16′
Reggio d'Emilia	8, 42′ 9, 26′	18, 06′ 18, 44′	5, 06′ 5, 28′	23, 45′ 23, 58′	6, 23′ 7, 35′
Parma	10, 20′ 10, 35′	20, 19′ 21, 11′	6, 06′ 6, 46′	0, 52′ 1, 02′	8, 29′ 8, 41,
Borgo S. Donnino	11, 19′ 11, 30′	21, 55′ 22, 08′	7, 18′ 7, 55′	1, 46′ **8178** 5, 03′	9, 25′ **8190** 10, 56′
Piacenza.............	12, 38′ **8438** 14, 05′	23, 16′ **8418** 0, 20′	8, 43′ **XX** *bis* 9, 58′	↓	↓
Rogoredo	16, 34′ **5804** *bis* 16, 42′	2, 24′ 2, 26′	12, 32′ **9822** *rit* 12, 33′	↓	↓
Milano P. R.	16, 56′ **9712** 17, 05′	2, 53′ 2, 55′	12, 50′ 12, 55′	↓	↓
Milano P. S.	17, 30′	3, 30′	13, 20′	↓	↓
Cremona.............				6, 58′ **6036** *bis* /**8178** 8, 10′	12, 31′ **8190** 15, 07′
Treviglio............				10, 57′ **8143** 11, 19′	17, 57′ **8145** 18, 17′
Bergamo				12, 21′	19, 46′ **9610/8120** 20, 59′
Seregno					23, 12′ **9410** *rit* 23, 10′
Chiasso					0, 40′

Condotte ascendenti da Reggio d'Emilia.

STAZIONI	NUMERO DELLE CONDOTTE					
	28	**30**	**32**	**34**	**36**	**38**
Reggio d'Emilia ...	**7500** 3, 01′	**7526** 11, 04′	**7560** 21, 18′	**7522** 10 —′	**7564** 22, 58′	**7538** 14 —
Parma	3, 55′ 4, 12′	11, 58′ 12, 04′	22, 12′ 22, 24′	10, 54′ 11, 05′	23, 52′ 0, 23′	14, 54′ 15, 08′
Borgo S. Donnino .	4, 56′ 5, 04′	13, 24′ 13, 30′	23, 08′ 23, 11′	11, 49′ **8194** 12, 55′	1, 07′ 1, 22′	15, 52′ **8198** 17, 09′
Piacenza	6, 12′ **XX** 9, 58′	14, 38′ **8442** 15, 25′	0, 19′ **8422** 1, 22′	↓	2, 30′ **9920/9914** 3, 34′	↓
Rogoredo	12, 32′ **9822** *rit* 12, 33′	18 — 18, 02′	3, 24′ **9854** 3, 38′	↓	↓	↓
Milano P. R.	12, 50′ 12, 55′	18, 40′ **8440** 18, 42′	3, 53′ 3, 55′	↓	↓	↓
Milano P. S.	13, 20′	19 —	4, 30′	↓	↓	↓
Alessandria				↓	6, 45′	↓
Cremona				14, 26′ **8192** 15, 56′		18, 57′ 19, 43′
Treviglio				19, 48′ **8147** 20, 09′		21, 31′ **8153** 22, 31′
Bergamo				21, 14′		23, 42′ **9599/8102** 4, 36′
Seregno						6, 43′ **9378** *rit* 6. 22′
Chiasso						8, 19′

Condotte ascendenti da Mantova.

STAZIONI	Numero delle condotte			
	40	**42**	**44**	**46**
Mantova	**8358** 0, 57′	**8390** 17, 49′	**8364** 3, 18′	**8382** 14, 24′
Cremona	3, 27′ **8356** 3, 42′	21, 30′ **8388** 22, 24′	5, 44′ **6016***bis*/**8176***rit* 6, 20′	18, 01′ **8196** 18, 12′
Codogno	4, 41′ **8436** 5, 23′	23, 23′ **8464** 23, 42,	↓	↓
Rogoredo	7, 27′ 7, 28′	1, 19′ 1, 25′	↓	↓
Milano P. S.	9 —	2, 30′	↓	↓
Treviglio			9, 13′ **8141** *rit* 9, 12′	21, 43′ **8151** *rit* 21, 39′
Bergamo			10, 20′	22, 42′

Condotta ascendente da Nizza Monferrato.

STAZIONI	Numero della condotta 60
Nizza Monferrato	**T M 1032** 6, 15′
Asti	9, 40′ **8408** 11, 18′
Casale M.	13, 22′ **8410** 14, 53′
Mortara	15, 47′ **8946** 16, 57′
Milano P. Sempione	19, 10′

Condotte discendenti da Milano P. Sempione a Nizza Monferrato ed Alessandria

STAZIONI	NUMERO DELLE CONDOTTE	
	15	**17**
Milano P. Sempione	**8951** 19 —	**8941** 12, 30′
Milano P. Genova	↓	↓
Mortara	22, 20′ **8429** 23, 30′	15, 30′ **8795** 16, 59′
Alessandria	↓	18, 30′
Asti	2, 12′ **8361** 3, 13′	
Nizza Monferrato	4, 08′	

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di riscaldamento centrale a termosifone negli Uffici della Piccola Velocità a Verona P. N.	L. P.	Ore 12 12 settembre 1925	40.000	Sezione Lavori Verona
Movinenti di terra occorrenti per completare l'allargamento del piazzale della stazione di Gallarate	L. P.	Ore 12 15 settembre 1925	60.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Impianto di un fascio di binari per ricovero e composizione treni merci nella stazione di Sarzana	L. P.	Ore 12 9 settembre 1925	28.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di due piattabande in cemento armato pei ponticelli ai Km. 137+821 e 144+043 fra le stazioni di Girgenti e P. Empedocle	C. fiduciario	Ore 18 9 settembre 1925	21.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Vendita di materiali decauville usati e fuori uso depositati sul piano caricatore della stazione di Monfalcone	Asta pubblica	Ore 16 10 settembre 1925	192.000	Sezione Lavori Udine
Risanamento di alcuni tratti di piattaforma stradale fra i Km. 152+394 e 154+110 fra Castrogiovanni e Piraso sulla linea Palermo-Bicocca	C. fiduciario	Ore 18 12 settembre 1925	60.400	Sezione Lavori Caltanisetta
Risanamento parziale della piattaforma di binari nella stazione di S. Caterina Xirbi	C. fiduciario	Ore 18 12 settembre 1925	108.700	Sezione Lavori Caltanisetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricostruzione di 23 carri F utilizzando telai esistenti	L. P.	12 settembre 1925	—	Ufficio IV° Servizio Materiale e Trazione Porta al Prato Firenze
2 elevatori idraulici fissi per sale montate di locomotive e locomotori, con relativo gruppo motopompa destinati al deposito locomotive di Spezia Migliarina	T. P.	10 settembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° – Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2500	Olio per turbine dei piroscafi	T. P.	1-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.	1	Cesoia universale combinata con punzonatrici	T. P.	2-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Qli	300	Oliva di oliva purissimo	L. P.	12-9-1925	Gestione Viveri
	—	Materiali in ghisa per deviatoi	L. P.	15-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	2	Piani di ghisa per aggiustatori e tracciatori da mm. 3000 × 1500 - tav. 107, fig. 1	T. P.	9-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	45	Tubi speciali di ghisa a giunto flessibile di marche diverse	T. P.	9-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	430,000	Filo di rame elettrolitico da mm. 10 e da mm. 7	L. P.	22-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	2	Trapani a colonna per fori fino a mm. 30 circa	T. P.	12-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	3500	Lampade ad acetilene a mano mod. F. S. tipo grande e piccolo	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Materiali per linee elettriche (lamiere, gambiportaisolatori, rondelle Grower)	L. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1000	Piani di marmo bardiglio per mensoline delle ritirate delle carrozze	L. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	30	Grafite in polvere per fonderia	T. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	7000	Smeriglio in polvere del n. 0-1 e 2	T. P.	25-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

p. *Il direttore generale*

TONDELLI.

Anno XVIII - N. 36 **3 Settembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

—

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(1347) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 *luglio* 1925, *n.* 1429, *riguardante la proroga del termine per l'emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni ferroviarie* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 172;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con l'art. 3 del Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, recante norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 agosto 1925, n. 195.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 34 del 20 agosto 1925 - Parte II - Pag. 358 - Riga 27:

« dove è detto: essere preposti a quelli, ecc., leggasi, essere posposti a quelli, ecc. ».

Ordine di servizio N. 90.

Cambiamento di nome della stazione di Battaglia.

La stazione di Battaglia della linea Padova-Bologna ha assunto la nuova denominazione di Battaglia Terme.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 91.

Biglietti d'abbonamento a prezzo ridotto per gli agenti ferroviari e loro famiglie.

Il punto IX delle « Condizioni » dell'allegato *D* all'Ordine di Servizio n 118-1923, modificato dall'Ordine di Servizio n. 112-1924, è sostituito dal seguente:

« Questi biglietti di abbonamento, in via di massima, non « sono validi per i treni direttissimi, speciali e di lusso. Sono « validi per tutti gli altri treni viaggiatori aventi vetture « della classe rispettiva, sempre che non ostino le condizioni « di percorrenza od altro stabilite dall'orario ufficiale per « l'uso di determinati treni da parte degli abbonati ordinari.

« L'Amministrazione può inoltre escludere per questi abbo-
« namenti l'uso di altri treni.

« In via eccezionale, però, agli agenti dimoranti fuori della
« Sede di ufficio, può essere consentito l'uso di determinati
« treni direttissimi e merci quando ciò sia ritenuto neces-
« sario nei riguardi dell'orario di ufficio. La relativa auto-
« rizzazione verrà data dai Capi Servizio, se si tratti di
« agenti appartenenti a uffici centrali della Direzione Gene-
« rale, dai Comitati di Esercizio, se si tratti di agenti di-
« pendenti dall'Esercizio o da uffici distaccati dai Servizi
« Centrali o dalle Officine.

« Gli uffici, dai quali gli agenti dipendono, comuniche-
« ranno l'avvenuta autorizzazione alle stazioni incaricate
« del rilascio degli abbonamenti di cui trattasi, le quali ap-
« porranno sui relativi biglietti l'annotazione » :

Valido anche pei treni { direttissimi N. . . . . . .
merci N. . . . . . .

convalidata dal bollo ad umido e dalla firma del Capo sta-
zione.

Ordine di servizio N. 92.

Somministrazione agli uffici e alle stazioni degli stampati e oggetti di cancelleria.

A modificazione dell'ordine di servizio n. 171 (M. A.), pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 settembre 1916, relativo alla somministrazione agli Uffici ed alle stazioni degli stampati ed oggetti di concelleria, si dispone quanto segue, a cominciare dal 1° novembre 1925:

1) alle Stazioni ed agli Uffici di 1ª categoria, la somministrazione continuerà ad esser fatta quadrimestralmente, come ora, per i primi due quadrimestri di ciascun esercizio;

2) alle Stazioni ed agli Uffici di 2ª categoria la somministrazione sarà fatta in una sola volta per i bisogni di otto mesi; corrispondenti ai 4/3 dell'assegno semestrale in vigore;

3) alle Stazioni ed agli Uffici di 3ª categoria la somministrazione sarà fatta pure in una sola volta e per i bisogni di otto mesi, corrispondenti ai 2/3 dell'assegno annuale in vigore.

Per la somministrazione delle quantità a saldo, si dovrà rigorosamente osservare la disposizione dell'Ordine di Servizio n. 221, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 1° agosto 1908, il quale stabilisce che, *per il terzo quadrimestre, i Magazzini devono attendere che siano loro comunicate le possibili variazioni, poichè per effetto di rimanenze, i Servizi Centrali, gli Uffici, le Stazioni, le Officine, i Depositi, i tronchi dei Lavori, ecc., potrebbero aver bisogno di quantità minori di quelle stabilite nell'assegno.*

Allo scopo di contenere nei più stretti limiti la spesa per la fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria, si invitano gli Uffici e le Stazioni a provvedere perchè il relativo consumo sia ridotto a quello assolutamente necessario. I Servizi Centrali, a mezzo dei competenti loro organi, invigileranno perchè gli stampati e gli oggetti di cancelleria siano convenientemente conservati, ed utilmente impiegati, evitando ogni spreco ed ogni indebito uso dei medesimi.

I moduli A. 151 dovranno essere rimessi, pel tramite normale, ai Magazzini Stampe, sia che si confermi l'invio integrale del saldo, sia che si rinunci a tale invio, o che si riduca l'assegno; nei primi due casi sul modulo A. 151 dovrà scriversi: « *si conferma l'assegno a saldo* », *oppure* « *si rinuncia all'invio dell'assegno a saldo* ».

Nel prospetto che segue sono indicati i mesi nei quali saranno effettuate le somministrazioni alle Stazioni ed agli Uffici di 1ª, 2ª e 3ª categoria, secondo i gruppi nei quali detti Impianti sono attualmente distinti, nonchè i mesi, nella prima decade dei quali dovrà pervenire ai Magazzini Stampe il modulo A. 151, di cui sopra è parola.

I Servizi Centrali e gli Uffici Compartimentali si accerteranno, mediante verifiche, che le prescrizioni sopra stabilite siano rigorosamente osservate e che gli agenti consegnatari provvedano con oculatezza e diligenza alla conservazione ed alla buona utilizzazione delle scorte degli stampati e degli oggetti di cancelleria ad essi affidati.

Gruppo	STAZIONI ED UFFICI di										
	1ª Categoria				2ª Categoria			3ª Categoria			
	Somministrazione per			Mese in cui deve pervenire al Magazzino il Mod. A 151	Somministrazione per		Mese in cui deve pervenire al Magazzino il Mod. A 151	Somministrazione per		Mese in cui deve pervenire al Magazzino il Mod. A 151
	1° quad.	2° quad.	saldo		8 mesi	saldo		8 mesi	saldo	
1°	Lug.	Nov.	Mar.	*Gennaio*	Nov.	Lug.	*Maggio*	Lug.	Mar.	*Gennaio*
2°	Ag.	Dic.	Apr.	*Febbraio*	Dic.	Ag.	*Giugno*	Ag.	Apr.	*Febbraio*
3°	Sett.	Genn.	Mag.	*Marzo*	Genn.	Sett.	*Luglio*	Sett.	Mag.	*Marzo*
4°	Ott.	Febb.	Giug.	*Aprile*	Feb.	Ott.	*Agosto*	Ott.	Giug.	*Aprile*

Circolare N. 53.

Proroga per il versamento e per il cambio delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci.

A seguito della circolare n. 45 inserita nel *Bollettino Ufficiale* n. 31 del 30 luglio 1925, si avverte che giusta comunicazione data dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Tesoro - il termine per l'accettazione ed il cambio da parte degli uffici Statali delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci, è stato prorogato a tutto il 30 settembre 1925.

Le stazioni e gli uffici della Rete verseranno dette monete alle Casse Compartimentali non oltre il 15 ottobre 1925.

Circolare N. 54.

Autorità competenti ad accordare i congedi straordinari.

L'art. 66 del Regolamento del personale ammette che, oltre al congedo ordinario, possano essere accordati, in casi speciali ed in seguito a domanda motivata, congedi straordinari *senza stipendio*.

Nell'intento di disciplinare la competenza a deliberare in merito a domande del genere, si stabilisce che, d'ora innanzi, i congedi straordinari fino a tre mesi possano essere accordati dalle autorità indicate nel seguente prospetto:

Autorità competenti ad accordare i congedi straordinari fino a tre mesi	Agenti ai quali si riferisce la concessione
DIRETTORE GENERALE.....	Agenti del grado 1°
CAPI DEI SERVIZI CENTRALI	Agenti dei gradi 2°, 3° e 4° dei Servizi Centrali, delle Sezioni Compartimentali e della Delegazione di Cagliari, nonchè agenti dei gradi 5° ed inferiori appartenenti ai Servizi Centrali
CAPI COMPARTIMENTO ...... CAPO DELEGAZIONE CAGLIARI	Agenti alla loro diretta dipendenza
CAPI DELLE SEZIONI COMPARTIMENTALI............. CAPI DELLE OFFICINE	Agenti dei gradi 5° ed inferiori

Per i congedi straordinari oltre i tre mesi se ne dovrà invece riferire al sottoscritto, per le decisioni del caso, trasmettendo le relative domande col parere motivato.

La presente disposizione annulla tutte quelle in precedenza emanate al riguardo.

Il direttore generale.
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di pietrisco per l'impianto di due nuovi binari in stazione di Messina Scalo	C. fiduciario	Ore 12 24 settembre 1925	50.000	Sezione Lavori Catania
Ampliamento e prolungamento in parte del sottovia di Colorno in stazione di Parma	L. P.	Ore 12 14 settembre 1925	500.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un serbatoio di acqua potabile della capacità di mc. 5000 in territorio di Villalba (Acquedotto delle Madonie)	L. P.	Ore 12 10 settembre 1925	1.100.000	Sezione Lavori Palermo
Attrezzatura elettrica della cabina di trasformazione di Firenze-Romito	T. P.	Ore 11 14 settembre 1925	100.000	Ufficio Speciale Firenze
Costruzione e posa in opera di serramenti in legname occorrenti per i due corpi laterali del fabbricato per uso case economiche per i ferrovieri di Lecce	L. P.	Ore 12 21 settembre 1925	175.000	Sezione Lavori Bari
Impianto di due nuovi binari e sistemazione delle comunicazioni nella stazione di Messina Scalo	C. fiduciario	Ore 12 26 settembre 1925	50.000	Sezione Lavori Catania
Sistemazione di 8 ponti con piattabanda di cemento armato sulla linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 12 24 settembre 1925	143.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto condotta d'acqua in servizio del Comune di Valledolmo (Acquedotto delle Madonie)	L. P.	Ore 12 14 settembre 1925	1.000.000	Sezione Lavori Palermo
Carro trasbordatore a comando elettrico, portata tonnellate 100 pel deposito T. E. di Livorno	T. P.	20 settembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª
Una pressa idraulica da 400 tonn., per montare e smontare le ruote degli assi da locomotive, destinata alla Officina di Verona	T. P.	19 settembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.li	2100	Carbonella dolce	L. P.	14-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Tonn.	60	Essenza di trementina	L. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.° »	1 2	Trasformatore Interruttori per detto	T. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1	Sega a freddo per metallo	T. P.	15-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	46	Manovelle di ricambio per locomotori	L. P.	22-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Tonn.	30	Sevo colato	L. P.	22-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	8000	Molle di acciaio a spirale tipo 26-A	L. P.	22-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	110	Olio per trasformatori	L. P.	22-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	4000	Isolatori di porcellana marca I 446	L. P.	22-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	200	Lanterne ad acetilene per verificatori	T. P.	24-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1	Elettro ventilatore per fucina a tre fuochi di media grandezza, per la squadra rialzo di Napoli C. (caratteristicbe del motorino: 260 Wolts 42 p.)	T. P.	21-9-1925	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Firenze
N.° »	20 36	Viti con chiocciola per il cambio di marcia dalle locomotive gr. 685 Sostegni per dette	L. P.	29-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	5.000	Metallo Mundz crudo in barre a sezione esagonale e tonda	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	—	Catene e anelli di ferro	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1.200.000	Mattoni refrattari per voltini di locomotive	L. P.	29-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	20.000	Tela di filo di ferro nera per giunti alta m. 1 del N. 25	L. P.	6-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° »	2 2	Paranchi Carrelli	T. P.	14-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari . . . . , ... L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII N. 37

10 Setiembre 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi [illegible]reti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

(1437) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 27 *luglio* 1925, *riguardante il divieto di circolazione sulle linee ferroviarie italiane dei veicoli muniti di illuminazione a gas* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Considerati i pericoli ai quali possono essere esposte le persone e le cose, specialmente in caso di accidenti ferroviari, dall'ammissione in circolazione sulle ferrovie di veicoli illuminati a gas;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1926 non sono ammessi a circolare su tutte indistintamente le linee ferroviarie italiane, sia appartenenti alla rete dello Stato, sia concesse all'industria privata, veicoli muniti di illuminazione a gas di qualsiasi sistema.

Il presente decreto dovrà essere registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1925, n. 202.

Ordine di servizio N. 93.

Norme per la riconsegna dei trasporti a G. V. e P. V. - Uso delle procure e delle lettere di delegazione.

(Vedi Ordine di Servizio n. 49-1913, Circolare n. 18-1921 e Circolare n. 14-1925).

In base al paragrafo 2° dell'O. S. n. 49-1913, è ammesso che il mittente ed il destinatario di un trasporto, nei casi previsti dai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del paragrafo stesso, possono farsi sostituire, nell'esercizio dei diritti loro spettanti, riferibilmente alla riconsegna del trasporto medesimo, da una o più persone mediante una procura notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio).

Ferma restando tale disposizione, viene d'ora innanzi consentito che i mandati a compiere le operazioni di trasporto, previsti nei citati comma del paragrafo 2 surrichiamato, possano anche essere rilasciati mediante *scrittura privata autenticata dal Presidente della Camera di Commercio*, con l'osservanza, ben s'intende, delle disposizioni di legge sul bollo e registro.

A tali procure vanno naturalmente estese le norme riguardanti le procure notarili di cui ai paragrafi 2 e 3 del citato Ordine di servizio n. 49-1913.

Ordine di servizio N. 94.

Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Sparagogna.

Dal giorno 16 settembre 1925 la casa cantoniera di Sparagogna della linea Bicocca-Aragona Caldare, sarà trasformata in fermata, gestita in assuntoria colle norme di cui all'ordine di servizio n. 132-1920 (*Bollettino Ufficiale* numero 51-1920).

La fermata disporrà di un F. V. al Km. 190-586 a sinistra della linea da Palermo.

E' sprovvista di segnali di protezione: la protezione dei treni sarà fatta dal personale di scorta.

Essa sarà ammessa ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di viaggiatori, bagagli e cani senza alcuna limitazione ed al servizio merci a grande e a piccola velo-

cità ordinaria limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

Detta fermata effettuerà il versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo quattro volte al mese e cioè con la periodicità di cui alla lettera *F* dell'elenco annesso all'O. S. 184-1913.

In conseguenza di quanto sopra:

A pagina 16 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), di contro al nome di Sparagogna, si dovrà cancellare la stelletta, e modificare l'indicazione « L. V. » con l'altra « L. O. ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), si dovrà:

— a pagina 91, di contro al nome di Sparagogna cancellare la caratteristica di « casa cantoniera » e il richiamo (i) alle lettere V e B. Nelle colonne 7 e 8 esporre rispettivamente l'indicazione « G (a) » e « P (a) »;

— a pagina 126 depennare la caratteristica di « casa cantoniera » di contro al nome di Sparagogna.

Nella parte seconda del prontuario suddetto, a pagina 49 - tabella polimetrica n. (158) - e a pagina 72 - indice alfabetico - cancellare il dischetto nero di contro al nome di Sparagogna.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato, ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi il nome di Sparagogna con l'indicazione di « casa cantoniera » tale caratteristica dovrà essere depennata.

Distribuito agli agenti 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 55.

Orologi da tasca.

Con riferimento alla circolare n. A/12/32617/203.14 del 13 ottobre 1924 si comunica ai Servizi dell'Esercizio, perchè ne rendano edotto il dipendente personale, che a far luogo

dal 15 settembre 1925 i prezzi di distribuzione degli orologi da tasca, nuovi, saranno i seguenti:

Orologio da tasca con apparecchio per la piombatura L. 175 cadauno.

Orologio da tasca senza apparecchio per la piombatura L. 160 cadauno.

Per eventuale somministrazione di orologi usati riparati verranno ancora praticati i prezzi di cui la predetta circolare, rispettivamente in L. 135 e L. 110 per ciascuno dei due tipi di orologio.

Circolare N. 56.

Maggiorazione cambio ufficiale.

Per ottenere in modo uniforme la maggiorazione del cambio ufficiale, comunicato giornalmente per telegrafo dal Servizio Ragioneria, agli effetti della conversione in lire dei prezzi di trasporto e tasse accessorie indicate nelle tariffe in valuta estera, si dispone che i Capi stazione procedano alla maggiorazione in parola, nella misura prescritta del 2 per cento, appena ricevuto il telegramma dei cambi e consegnino quindi un listino contenente i cambi così maggiorati agli agenti che per le loro attribuzioni hanno necessità di conoscere i cambi medesimi.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che l'aumento del 2 per cento non è da applicare nè alle riprese per assegni esteri annullati, nè alle quote estere riprese con nota d'affrancazione sulle stazioni non italiane.

Distribuita agli agenti delle classi 5 e 22.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione e verniciatura generale della tettoia viaggiatori della stazione di Torino Porta Susa	T. P.	Ore 18 16 settembre 1925	90.000	Sezione Lavori Torino Nord
Lavori occorrenti per l'ampliamento della stazione di Ragusa (1° Gruppo lavori)	L. P.	Ore 12 21 settembre 1925	401.565	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori occorrenti per l'ampliamento e la sistemazione generale della stazione di Caltanissetta (1° Gruppo lavori)	L. P.	Ore 12 25 settembre 1925	1.300.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un capannone in muratura presso il Deposito Locomotive della stazione di Brescia	L. P.	Ore 16 26 settembre 1925	42.000	Sezione Lavori Verona
Costruzione di un fabbricato alloggi per il personale della sottostazione elettrica di Foggia	L. P.	Ore 15 30 settembre 1925	350.000	Sezione Lavori Foggia
Abbassamento della livelletta fra i km. 121+864 e 122+136 della linea Roma-Sulmona in dipendenza della elettrificazione	C. fiduciario	Ore 12 28 settembre 1925	34.000	Sezione Lavori Sulmona
Abbassamento della livelletta fra i km. 127+559 e 127+963 Id. id.	C. fiduciario	Ore 12 28 settembre 1925	61.000	Sezione Lavori Sulmona
Abbassamento della livelletta fra i km. 125+344 e 126+179 Id. id.	C. fiduciario	Ore 12 28 settembre 1925	129.000	Sezione Lavori Sulmona

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione degli strumenti metrici esistenti sulle linee del Compartimento di Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 30 settembre 1925	29.104	Ufficio Speciale Reggio Calabria
1 Tornio di precisione A. P. mm. 250 - D. P. mm. 1500, con accessori, destinato al deposito locomotive di Genova Terralba				
1 Tornio A. P. mm. 300 - D. P. mm. 2500, con accessori destinato al deposito di Spezia Migliarina				
2 Torni di precisione A. P. mm. 230 - D. P. mm. 1500, con accessori, destinati al deposito locomotive di Spezia Migliarina				
1 Trapano a colonna, diametro massimo da forare mm. 50 + 55 circa, con accessori, destinato al deposito locomotive di Spezia-Migliarina	T. P.	30 settembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
1 Trapano a colonna veloce per forare sino a mm. 15, con accessori, destinato al deposito locomotive di Spezia Migliarina				
1 Trapano a colonna, diametro massimo da forare mm. 32-35, con accessori, destinato al deposito locomotive di Torino Sm.				
Riverniciatura del viadotto a travate metalliche sul fiume Calore al km. 21 + 249 della linea Avellino-Rocchetta	L. P.	Ore 10 19 settembre 1925	90.000	Sezione Lavori Salerno

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	3412	Bulloni di ferro per giunzioni pali	T. P.	28-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	50,000	Riparelle di ferro per chiavarde	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	56	Armadi di legno a due sportelli tav. 51	T. P.	2-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	75	Scaffaletti di legno noce tavole 58 e 59	T. P.	2-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	3000	Cavo flessibile trasportabile a due e tre conduttori	L. P.	3-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30,000	Manichi di legno per lime, tav. F. S. 25 fig. 30	T. P.	30-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30,000,000	Piombi per bollare carri merci	L. P.	10-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.° »	250 50	Stufe di ghisa Foconi di lamiera di ferro	T. P.	4-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	60,000	Filo di ferro spinoso zincato del tipo commerciale	L. P.	3-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	5,000	Scalpelli per aggiustatori della tavola 26	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	500	Annaffiatoi di latta grandi (fig. 100)	T. P.	18-9-1925	Servizio Approvvigionamen Ufficio 2° Roma
»	200	Id. mezzani (fig. 101)			
N.°	500	Seggiole di legno faggio curvato, tirato a lucido e tinto a noce, tav. 1ª (fig. 3)	T. P.	25-9-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	10	Carrelli per carri soccorso di 1ª categoria	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio Id.
N.°	61,500	Molle d'acciaio a spira conica ripartite per lotti	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 38 **17 Settembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(1602) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

Regio Decreto-Legge 30 *agosto* 1925, *n.* 1548, *contenente provvedimenti per le nuove costruzioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), e il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, per le case popolari ed economiche;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, riguardante esenzioni tributarie ai fabbricati di nuova costruzione;

Visto l'art. 8 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovraimposte, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, per le nuove costruzioni e sopraelevazioni, ad uso abitazione, alberghi, uffici e negozi, è concessa ai nuovi fabbricati di cui sia già iniziata la costruzione a tutto il 25 agosto 1925 ed a quelli di società cooperative per le quali sia stato emesso, fino alla stessa data, il decreto Ministeriale di assegnazione del contributo dello Stato giusta il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, anche se la costruzione dei fabbricati predetti sarà ultimata dopo il 31 dicembre 1926, purchè sieno atti all'uso cui sono destinati, non oltre il 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Per i nuovi fabbricati ad uso di abitazione, di albergo, di ufficio o di negozio, per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, la cui costruzione sarà iniziata dopo la data del 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione della imposta erariale e delle sovrimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modochè il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 settembre 1925, n. 210.

Art. 3.

Alle case popolari, la cui costruzione sia iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto è concessa la esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte per 25 anni, decorrenti dal giorno in cui siano riconosciute abitabili.

La stessa esenzione è accordata a favore delle case costruite od acquistate dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, istituito con R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1844.

Art. 4.

Sono considerate case popolari quelle costruite a scopo di locazione per abitazione dagli Enti indicati all'art. 7 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli Enti predetti.

Ogni alloggio di case popolari deve:

a) avere una composizione di non più di tre vani abitabili, restando escluso da questo numero i locali accessori di servizio, costituiti da cucina, bagno, latrina, ingresso e ripostiglio;

b) avere un proprio accesso diretto dalle scale;

c) essere fornito di latrina propria,

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione dell'acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia.

Art. 5.

La esenzione per 25 anni spetta altresì alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori; ovvero ad essi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano per ogni alloggio una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera *a*) del precedente art. 4.

Spetta la esenzione stessa anche alle case di abitazione direttamente costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, semprechè il numero dei vani non ecceda quello indicato come limite massimo nel precedente comma.

Art. 6.

Cessano di avere vigore le disposizioni speciali per le case economiche, contenute nei Regi decreti 30 novemre 1919,

n. 2318, e 8 gennaio 1920, n. 16, ferme restando le disposizioni stesse per le case economiche che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Rimangono ferme, nei limiti stabiliti, le esenzioni dall'imposta e dalle sovraimposte, che vennero accordate, con disposizioni legislative speciali, in occasione di disastri tellurici, danni di guerra od altri eventi straordinari, in favore dei fabbricati che risultino costruiti, ricostruiti o riparati col concorso dello Stato, mediante contributi diretti, contributi per mutui di favore, risarcimento di danni, od in qualsiasi altra forma, contemplata dalle speciali disposizioni predette.

Art. 8.

Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i proprietari delle case di nuova costruzione che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto stesso ed ai quali spetta la esenzione per anni 25 devono presentare al competente ufficio distrettuale delle imposte la denuncia della costruzione già iniziata corredandola con la prova dell'inizio della costruzione e con la licenza di costruzione rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali di edilità.

Le società cooperative che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo stesso debbono presentare all'ufficio delle imposte la copia del decreto Ministeriale di assegnazione del contributo.

Per le case di nuova costruzione non contemplate dal citato art. 1 del presente decreto la denunzia dell'inizio della costruzione deve essere fatta all'ufficio delle imposte entro due mesi dall'inizio della costruzione stessa corredandola con la licenza rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali.

Il compimento della costruzione deve essere in ogni caso denunziato all'ufficio distrettuale delle imposte entro due mesi dal giorno in cui il fabbricato è divenuto abitabilé, esibendo la dichiarazione di abitabilità rilasciata dall'ufficio comunale a norma dei regolamenti locali.

Art. 9.

Tutte le questioni riflettenti l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e quelle relative alla esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati con-

cesse alle case popolari ed economiche, con disposizioni legislative anteriori al decreto stesso, sono deferite alle Commissioni amministrative per la decisione dei ricorsi delle imposte dirette.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Potenza, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 7 *agosto* 1925, *contenente provvedimenti di tariffa per le barbabietole e lo zucchero* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, la tariffa eccezionale n. 107 P. V., soppressa col R. decreto 6 aprile 1925, n. 372, è ripristinata nel testo seguente:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 settembre 1925, n. 209.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 107 P. V.

Barbabietole e zucchero greggio.

Serie A — **Barbabietole**		Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero		
Barbabietole in natura		10	76
» (fettuccie di) essiccate		5	66
1. Le spedizioni devono essere dirette alle fabbriche di zucchero. 2. La presente serie non è applicabile alle spedizioni provenienti dall'estero neanche via terra			

Serie B — **Zucchero greggio**		Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi luoghi dove sono fabbriche di zucchero	Stazioni serventi luoghi dove sono raffinerie di zucchero	10	64
La lettera di vettura, oltre il nome a stampa della ditta speditrice, deve portare l'impronta di un bollo ad umido indicante il nome e la località ove è situato lo stabilimento che effettua il trasporto.			

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette la voce della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità « Zucchero comune » è annullata con la relativa classificazione e sostituita dalla seguente:

Zucchero comune . . . . 45 52 56 — —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 16 agosto 1925.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 *agosto* 1925, *n.* 494, *che apporta varianti alle Norme contabili per il funzionamento dei Distributori-viveri.*

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto-Legge 5 marzo 1925, n. 342;
Viste le norme Ministeriali in data 29 gennaio 1925, per il funzionamento dei distributori viveri;
Visto il Decreto Ministeriale 25 aprile 1925, n. 2343;
Vista la proposta del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri;
Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme Ministeriali 29 gennaio 1925 sono apportate le seguenti varianti:

Art. 2-*bis*. — In alcune sedi potranno essere istituiti magazzini centrali di viveri per rifornire di generi i distributori viciniori.

La gestione amministrativo-contabile di tali magazzini sarà analoga a quella dei distributori e i gestori di essi saranno sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli dei distributori.

Quando l'Ufficio Centrale lo riterrà del caso, potrà disporre che qualche distrubutorio rivolga direttamente ad un magazzino centrale le richieste di rifornimento di tutti o di parte dei generi occorrenti.

Gli articoli 4 e 5 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

I gestori dei distributori devono inoltrare per tempo all'Ufficio Centrale le proposte per il rifornimento del magazzino, vigilano sotto la loro diretta responsabilità sul movimento dei generi e dei materiali, rispondono della buona conservazione di questi e tengono in ordine le relative registrazioni; redigono gli inventari dei materiali ed attrezzi e li mantengono al corrente. Sono responsabili della regolare tenuta dei conti di vendita, degli introiti, dei pagamenti, dei versamenti nelle Casse dell'Amministrazione e di quanto altro si riferisce al buon andamento del servizio dei distributori.

Nei riguardi della consegna, custodia e vendita delle merci la responsabilità dei gestori ha principio con la effettiva ricezione delle vettovaglie.

In caso di cambio del gestore la consegna deve risultare da apposito dettagliato processo verbale che sarà firmato dal consegnante e dall'accettante e verrà trasmesso all'Ufficio Centrale dal funzionario che presiede alla verifica.

Dal verbale devono risultare le quantità delle singole merci, le somme in denaro riscontrate, i materiali e attrezzi di inventario eccedenti o mancanti, lo stato della contabilità e delle registrazioni e quanto altro sia ritenuto necessario per un regolare passagio di gestione.

La consegna sarà regolata da un funzionario, appositamente incaricato dal Servizio Approvvigionamenti o dal Capo Compartimento previ reciproci accordi. Ad essa potrà prendere parte anche un incaricato del Corpo Ispettivo del Servizio Ragioneria che dovrà essere tempestivamente informato.

Il cambiamento definitivo di gestore viene stabilito d'accordo fra il Servizio Approvvigionamenti e il Capo del Compartimento.

In caso di temporanea assenza, il gestore viene normalmente sostituito dal coadiutore, restando però entrambi solidalmente responsabili.

Quando si prevede che l'assenza duri oltre quanto può essere ammissibile per il normale funzionamento della gestione, il Capo Compartimento provvederà alla temporanea sostituzione del gestore titolare.

Gli articoli 8 e 9 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

I generi alimentari ed i materiali debbono, prima della loro introduzione nei magazzini, essere verificati dal gestore, il quale dovrà accertare le condizioni dei recipienti e degli imballaggi e la quantità dei generi compilando apposita dichiarazione (Mod. D. V. 1) da trasmettersi immediatamente all'Ufficio Centrale.

In base alla suddetta dichiarazione sarà eseguito il carico al magazzino.

Prima di mettere in vendita i generi, il gestore verifica anche la qualità di essi.

Qualora riscontri irregolarità all'arrivo delle merci, il gestore richiederà l'intervento del personale di stazione e farà compilare il prescritto verbale C. H. 100, trasmettendone copia all'Ufficio Centrale, per le ulteriori pratiche di rimborso da parte dell'ente responsabile delle avarie e delle perdite.

Quando il danno fosse da ascrivere a colpa del Servizio

che ha eseguito il trasporto, l'Ufficio Centrale espleterà le pratiche relative con i competenti Uffici del Movimento e Traffico, i quali, dopo gli accertamenti del caso, accrediteranno la gestione della somma dovutale, sia per il valore della merce perduta od avariata, sia per il rimborso totale o parziale della tassa di porto eventualmente pagata.

All'art. 10, fra il primo ed il secondo comma, inserire il seguente:

Si fa eccezione per le differenze giustificate da regolari mod. C. H. 100, per le quali i gestori sono autorizzati senz'altro al relativo scarico.

L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

I materiali di esercizio dei distributori (mobili, bilancie, utensili, macchinari, ecc.) sono descritti in uno speciale inventario per quantità e valore, tenuto dal gestore.

Altro esemplare di tale inventario è trasmesso all'Ufficio Centrale, munito della dichiarazione di ricevuta del consegnatario.

L'art. 12 è abrogato e sostituito dal seguente:

Presso i distributori sono tenuti i registri di magazzino che vengono chiusi giornalmente, in modo da stabilire la rimanenza al giorno successivo.

I capi dei riparti eseguiranno frequenti improvvise verifiche, per accertare la concordanza del registro con la effettiva consistenza dei magazzini.

L'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:

Giornalmente, il gestore trasmetterà all'Ufficio Centrale un prospetto (mod. D. V. 2), dal quale risulteranno, per ciascun genere, i seguenti dati:

a) rimanenza precedente;

b) quantità introdotte per acquisti e per giro da altri distributori;

c) quantità scaricata per vendite, per giri, o per altri motivi;

d) rimanenza pel giorno seguente;

e) prezzo unitario di vendita;

f) introiti;

g) pagamenti.

Dallo stesso rapporto risulterà il movimento di cassa e cioè:

a) rimanenza;

b) somme riscosse per vendite o per altri motivi;

c) spese per trasporti, dazi, facchinaggi, pagamento fatture, rimborso recipienti vuoti;

d) somma versata con R. 109;

e) rimanenza pel giorno seguente.

A corredo del rapporto dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

L'art. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

Le somministrazioni dei generi nei distributori hanno luogo esclusivamente a pagamento immediato.

Esse potranno essere fatte soltanto a coloro che esibiranno la prescritta tessera (mod. D. V. 3) e in quantitativi che si presumono sufficienti per un mese, in relazione al numero delle persone di famiglia che risulta dalla tessera stessa.

Le tessere vengono rilasciate dall'autorità da cui dipende il funzionario od agente.

L'art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente:

I prezzi di vendita saranno comunicati con listino dell'Ufficio Centrale.

Nei locali di vendita sarà sempre esposta una tabella indicante i generi che trovansi in distribuzione e i prezzi relativi. I Capi Riparto, nelle loro ispezioni, verificheranno che i prezzi effettivi di vendita sono quelli comunicati dal gestore.

Il primo comma dell'art. 16 è così modificato:

La vendita sarà eseguita nelle ore che verranno stabilite dal Capo Compartimento, secondo le consuetudini e le esigenze locali.

Al secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

Le distinte debbono essere conservate per essere esibite in caso di ispezione.

Il primo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

Allo scopo di semplificare il servizio di distribuzione, tutti i generi da porre in vendita debbono essere preventivamente preparati in pacchi o recipienti, a pesi e misure unitari, restando esclusa ogni operazione di pesatura o di misurazione al banco.

Al primo capoverso dell'art. 18 dopo le parole: « delle somme introitate » aggiungere le seguenti:

« e trasmetteranno all'Ufficio Centrale il tagliando B del suddetto mod. R. 109 ».

L'art. 19 è abrogato e sostituito dai seguenti:

Art. 19.

Per ciascun distributorio, il Comitato Amministratore determinerà la somma massima che il gestore potrà trattenere sugli introiti fatti, dovendo ogni eccedenza essere versata alla Cassa dell'Amministrazione, che sarà determinata, per ogni distributorio, dal Capo Compartimento.

Nelle periodiche ispezioni, i Capi Riparto si accerteranno che la somma trattenuta non superi quella stabilita dal Comitato.

Art. 19-*bis*.

Per provvedere di volta in volta al pagamento degli svincoli, dei dazi, delle spese di facchinaggio, ecc., i gestori usufruiranno della somma trattenuta di cui all'articolo precedente e di quelle riscosse nella giornata. Qualora l'importo delle spese da sostenere superasse la disponibilità di tali fondi, i gestori potranno emettere sulla cassa a cui fanno i versamenti uno speciale ordinativo di pagamento (mod. R. 95-c a due tagliandi A e B oltre la matrice) per l'importo integrale della spesa a favore della persona e dell'ente che deve percepire la somma. La stazione provvederà al pagamento versando a cassa, come denaro, l'ordinativo estinto (tagliando A) unitamente ai relativi documenti giustificativi. Se l'importo di tale ordinativo superasse le 5,000 lire, esso dovrà portare il visto del Capo Compartimento.

Alla regolarizzazione di questi pagamenti i Riparti Controllo procederanno, come nei modi consueti, compilando separati elenchi mod. R. 242 quindicinali.

Il tagliando B dei moduli di cui è cenno sarà trasmesso dalle stazioni paganti direttamente al Servizio Approvvigionamenti (Ufficio Centrale distributori viveri).

L'art. 20 è abrogato e sostituito dal seguente:

Per il rifornimento dei generi al personale di linea funzioneranno appositi carri blocco con le seguenti norme:

Il programma deve essere fissato dal Capo Compartimento, in modo di ripartire il servizio delle varie linee in giorni diversi.

Di massima, il rifornimento deve aver luogo due volte al mese.

Presso ogni stazione saranno raccolte da un agente le prenotazioni del personale e sarà riscosso da ciascun interessato l'importo dei generi prenotati, secondo la tariffa che risulterà dall'apposito listino, tempestivamente trasmesso ai Capi stazione dal gestore del distributorio o del magaz-

zino incaricato del servizio dei carri blocco nella sede compartimentale.

Raccolte le prenotazioni, esse saranno riepilogate in apposito modulo.

Tale modulo, debitamente riempito dall'agente di stazione incaricato dal Capo stazione, verrà poi inviato al predetto gestore, al quale, contemporaneamente verrà trasmesso l'importo dei generi, formando speciale gruppo valori.

Ciascun Capo Compartimento, in relazione al programma stabilito, determinerà il giorno per il quale tutte le prenotazioni di ogni linea dovranno essere pervenute al gestore.

Questi provvederà alla formazione di pacchi per ogni stazione richiedente e ne eseguirà la spedizione in servizio al Capo della rispettiva stazione, riunendo però tutti i suddetti pacchi nell'apposito carro, che verrà scortato da un agente appositamente incaricato.

Tale agente è autorizzato a ritirare da ogni Capo stazione i fiaschi, le damigiane e i bottiglioni vuoti provenienti dalla precedente spedizione, che eventualmente fossero stati restituiti dal personale, e ne rimborserà l'importo al Capo stazione, sempre quando riconosca che i recipienti siano in buone condizioni e puliti. A tale scopo, i gestori consegneranno all'agente di scorta, ritirandone ricevuta, una congrua somma, di cui l'agente renderà conto al ritorno.

Allo scopo di evitare qualsiasi contestazione con le Amministrazioni daziarie, resta assolutamente proibita qualsiasi vendita di generi direttamente dal carro al personale, dovendo il servizio essere considerato esclusivamente come un complesso di spedizioni dirette ai vari Capi stazione.

I generi spediti con i carri blocco saranno scaricati con i mod. D. V. 2 ed il relativo importo sarà versato con i mod. R. 109 insieme con l'ammontare delle somme riscosse per le vendite fatte nella sede.

Mensilmente sarà trasmesso dal gestore all'Ufficio Centrale un rapporto sul funzionamento dei carri blocco, con la indicazione del numero delle stazioni che hanno avanzato le richieste, delle quantità complessive, dei generi spediti e del relativo importo.

All'art. 21 sono aggiunti i seguenti capoversi:

Detto Servizio comunicherà al Servizio Approvvigionamenti gli eventuali rilievi emersi.

Il Capo Compartimento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, potrà ordinare verifiche a mezzo dei funzionari delle Sezioni Compartimentali del Corpo Ispettivo di Ragioneria

e comunicherà al Servizio Approvvigionamenti i risultati di tali verifiche.

Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:

Art. 23.

Gli utili che eventualmente potessero risultare dalla gestione, alla fine di ogni esercizio finanziario saranno tenuti in evidenza, per disporne secondo le norme che saranno emanate dal Ministro delle Comunicazioni.

Roma, lì 19 agosto 1925.

Il Ministro: Ciano.

Decreto Ministeriale *del* 3 *settembre* 1925, *n.* 571 *che fissa i posti da assegnarsi agli idonei del concorso interno a posti di scritturale, assistente Sale e frenatore indetto con D. M.* 12 *dicembre* 1924, *n.* 1322.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1924, n. 1322;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I posti da conferirsi agli agenti che risulteranno compresi nella graduatoria di merito del concorso interno da tenersi fra agenti ex-combattenti a posti di scritturale, a posti di assistente sale ed a posti di frenatore restano così fissati alla data della graduatoria stessa:

per la qualifica di scritturale . . . posti n. 50
per la qualifica di assistente sale . . » n. 400
per la qualifica di frenatore . . . . » n. 500

Art. 2.

Qualora per qualcuna delle qualifiche suindicate il numero degli idonei eventualmente non raggiungesse il quantitativo

dei posti messi a concorso, è lasciata la facoltà all'Amministrazione di devolvere i posti non coperti ad altra delle qualifiche nelle quali si verificasse eccedenza di idonei.

Roma, lì 3 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE *riguardante l'apertura al pubblico esercizio del tronco Pozzuoli-Napoli, della Direttissima Roma-Napoli.*

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto le leggi 30 giugno 1904, n. 295 e 12 luglio 1908, numero 444, con le quali fu autorizzata la costruzione della Direttissima Roma-Napoli;

Visto l'art. 4 della surricordata legge 12 luglio 1908, numero 444, e l'art. 15 della legge 21 luglio 1910, n. 580, con cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad esercitare i tronchi di linea costruiti direttamente dallo Stato o concessi per la sola costruzione;

Visto il verbale della visita di ricognizione effettuata il 9 corrente del tronco Napoli-Puzzuoli, della Direttissima Roma-Napoli.

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura dell'esercizio del tronco stesso;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura all'esercizio pubblico del tronco Napoli-Pozzuoli, della Direttissima Roma-Napoli, a datare dal 20 settembre 1925.

L'esercizio del detto tronco è assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, 11 settembre 1925.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 33, 13 agosto 1925.
Ordine di servizio n. 85, 1925:

Piancrottolo d'Ariano

a pag. 349, ultimo capoverso, la terza distanza esposta in Km. 851 deve essere rettificata in Km. 854.

Ordine di servizio N. 95.

Apertura all'esercizio del tronco a doppio binario Napoli-Pozzuoli della linea direttissima Roma-Napoli.

Come da decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, il giorno 20 settembre 1925 verrà aperto al pubblico servizio, e sarà esercitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il tronco di ferrovia da Napoli a Pozzuoli della direttissima Roma-Napoli.

Il nuovo tronco di ferrovia ha per origine l'asse della passerella in cemento armato congiungente i ballatoi fiancheggianti internamente le due ali del F. V. di Napoli C^le^, e termina all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Pozzuoli, con una lunghezza di km. 14+494,44; il termine del piazzale di questa stazione è alla progressiva 14+980,44.

L'intero tronco è elettrificato per servizio a corrente continua 600 volt, e col sistema della 3ª rotaia conduttrice, identico a quello in funzione sulla Milano-Varese-Porto Ceresio.

I.

DESCRIZIONE DELLA LINEA.

Il tronco Napoli-Pozzuoli della linea direttissima Roma-Napoli, a scartamento ordinario ed a doppio binario, si innesta alla stazione di Napoli Centrale, ed è collegato alle altre linee ivi confluenti mediante raccordo ferroviario con Napoli Sperone.

All'uscita dalla predetta stazione la linea imbocca la galleria urbana sottoattraversando la città di Napoli, e sbocca presso la stazione di Chiaia, che raggiunge dopo aver sottoattraversato il Corso Vittorio Emanuele mediante la breve

---

Parte II — N. 38 - 17 settembre 1925.

galleria omonima. Oltrepassata la stazione di Chiaia, la linea sottoattraversa la collina di Posillipo, rasenta gli abitati dei sobborghi di Fuorigrotta e Bagnoli, sottopassa le falde del Monte Cariati, con la galleria dei Campi Flegrei, e raggiunge quindi la stazione di Pozzuoli.

Sul nuovo tronco si trovano le stazioni intermedie di Chiaia e Fuorigrotta e le fermate urbane sotterranee di Piazza Cavour, Montesanto e Piazza Amedeo.

Le distanze parziali tra le stazioni e fermate sono le seguenti:

fra la stazione di Napoli - asse passerella — e la fermata di piazza Cavour . . .	ml.	1.476,29
fra la fermata di Piazza Cavour e la fermata di Montesanto	ml.	1.308,16
fra la fermata di Montesanto e la fermata di Piazza Amedeo	»	1.507,80
fra la fermata di Piazza Amedeo e la stazione di Chiaia	»	1.662,32
fra la stazione di Chiaia e la stazione di Fuorigrotta	»	2.441,86
fra la stazione di Fuorigrotta e la stazione di Pozzuoli	»	6.098,01
Totale	ml.	14.494,44

La massima pendenza allo scoperto è dell'8 per mille, ed in galleria del 7 per mille; il raggio minimo delle curve in piena linea allo scoperto è di ml. 700.

Nell'interno della galleria urbana il raggio minimo è di ml. 450, e solo all'ingresso della stazione di Napoli Centrale vi è una curva di raggio ml. 250.

Il tronco è armato: in galleria con rotaie FF. SS. 50^{6} su 18 traverse, allo scoperto con rotaie FF. SS. 46^{3} su 17 traverse. Per i binari secondari delle stazioni sono state impiegate rotaie n. 2 G.S. da ml. 9 (ex A. I.) su 11 appoggi.

Nel tronco si hanno in tutto n. 24 opere d'arte, le più importanti delle quali sono:

1° Sottovia obliquo a travate metalliche, del tipo a travi gemelle, di luce retta di m. 14. Progr. 6055,85

2° Sotto attraversamento della galleria comunale con archi speciali obliqui di luce retta m. 15 a sostegno dei piedritti, volto e piattaforma di un tratto di m. 60 nella Galleria di Posillipo. Progr. 6347,83

3° Sottovia obliquo della luce retta di m. 10. Progr. 9096,43

4° Sottovia obliquo di luce retta di m. 14. Progr. 9806,77

5° Sottovia obliquo a travate metalliche, del tipo a travi gemelle, luce retta di m. 8,76. Progr. 9928,65

6° Sottovia obliquo della luce retta di m. 12. Progr. 10117,31

7° Viadotto a tre luci di m. 11 . . Progr. 11484.23

8° Viadotto a sei luci di m. 14 . . Progr. 13840,14

9° Sottovia obliquo a travate metalliche, del tipo a travi gemelle, di luce retta di m. 12. Progr. 14378,25

Vi sono n. 4 gallerie:

1° Galleria urbana di Napoli, fra le progr. 111,22 e 5549,46, lunga . . . . . . ml. 5.438,24

2° Galleria Corso Vittorio Emanuele, fra le progr. 5613,71 e 5735,77, lunga . . » 122,06

3° Galleria di Posillipo, fra le progr. 6177,37 e 7692,05, lunga . . . . . . » 1.514,68

4° Galleria dei Campi Flegrei, fra le progr. 11813,07 e 13586,04, lunga . . . . . » 1.772,97

Lunghezza totale delle gallerie ml. 8.847,95

I piazzali delle stazioni e delle fermate si trovano su piani orizzontali. Vi sono, lungo il tronco, n. 4 case cantoniere doppie.

Nel tronco non esistono attraversamenti a raso con strade ordinarie.

II.

DESCRIZIONE DELLE STAZIONI E FERMATE.

Stazione di Napoli – Prog. 0,000.

Stazione di origine del tronco, compresa nella trincea ricavata fra le ali del vecchio Fabbricato Viaggiatori al disotto della grande tettoia di Napoli Centrale.

Binari (serviti da marciapiedi) n. 4, collegati, due a due, mediante doppia comunicazione, che a m. 85,40, verso Napoli Sperone, dall'asse della passerella stabilito come origine delle progressive della Napoli-Pozzuoli, entrano nella galleria detta di allacciamento con Napoli Sperone, ed alla distanza di m. 230 circa da detto asse convergono su di un unico binario che collega la stazione di Napoli della linea elettrica con il piazzale superiore di Sperone (1° sottovia zona industriale) della lunghezza complessiva di m. 795 circa, di cui i primi 275 m. in galleria e quasi in orizzontale (pendenza 0,23 per mille), ed i rimanenti m. 520 in trincea con la pendenza del 12.80 per mille. Il raggio minimo della curva di tale raccordo è di m. 330. La Galleria di allacciamento ha complessivamente lo sviluppo di 420.75.

Tra l'estremo di detto binario ed il posto B (Pasconcello) esiste un raddoppio di binario della lunghezza utile di m. 200 circa.

Dall'accennato posto B, mediante retrocessione, si accede ai binari del piazzale superiore di Napoli Centrale.

SEGNALI:

I segnali della nuova stazione sono i seguenti:

1° *Protezione* (verso Pozzuoli):

a) un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 190 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio. Con l'ordine superiore di luci comanda l'ingresso sul 1° binario di corretto tracciato (la numerazione dei binari comincia dal binario estremo lato Nord), con l'ordine inferiore comanda l'ingresso in deviata sul 4° binario;

b) un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, a due luci, situato a sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 800 dal predetto segnale di 1ª categoria.

2° *Partenze* (verso Pozzuoli):

a) segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a due luci, situato alla destra del binario cui comanda, per le partenze dalla 3ª linea;

b) segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario cui comanda, per le partenze dalla 2ª linea.

3° Oltre ai segnali di protezione e partenza sopra indicati esistono segnali bassi permanentemente luminosi che comandano isolatamente alle singole manovre, ed unitamente ai segnali di cui ai precedenti punti 1° e 2° agli arrivi e partenze dei treni.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

Nella cabina apparati centrali elettrici pel servizio della linea elettrica vi sono: un apparecchio telefonico selettivo collegato con Chiaia, Fuorigrotta e Pozzuoli; un apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli Dirigenti il movimento della linea elettrica, Piazza Cavour e Montesanto. Vi è inoltre un centralino telefonico per le comunicazioni con Napoli Dirigenti il movimento della linea elettrica; con l'Ufficio Dirigenti di Napoli C.le; con il centralino telefonico di Naoli C.le; con la sotostazione T. E. di Napoli C.le e con la cabina B di Napoli C.le. Esiste infine un apparecchio telefonico ordinario per le comunicazioni con la sottostazione elettrica di Napoli C.le.

Fermata di Piazza Cavour - Progr. 1476,29.

Parte in sotterraneo:

Costituita da un tratto della galleria urbana di maggior sezione, della lunghezza di ml. 100.

Binari di corsa senza collegamenti.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La fermata è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli cabina apparati centrali elettrici, Napoli Dirigenti il movimento della linea elettrica e Montesanto, e di un altro apparecchio telefonico selettivo collegato con Piazza Amedeo, Chiaia e Fuorigrotta. Inoltre esiste collegamento telefonico tra la parte sotterranea della stazione e la parte esterna.

Nella parte sotterranea è installato anche un apparecchio telefonico ordinario il cui uso è riservato al personale delle

linee elettriche per le comunicazioni con le sottostazioni elettriche di Napoli Centrale e di Fuorigrotta (Deposito locomotori) e che solo per comunicazioni urgenti da farsi alle suddette sottostazioni potrà essere usato dal personale degli altri Servizi.

Parte esterna:

Costituita da un fabbricato con locali per biglietteria e per l'accesso alla parte in sotterraneo della fermata stessa mediante scale a tre rampe, delle quali le centrali sono fisse, e le laterali mobili con movimenti discendenti ed ascendenti rispettivamente per i viaggiatori in partenza ed in arrivo, che, con passerella e cunicoli laterali, raggiungono separatamente i marciapiedi della fermata e il fabbricato esterno.

Fermata di Montesanto – Progr. 2784,45.

Parte in sotterraneo:

Costituita da un tratto della galleria urbana di maggior sezione, della lunghezza di ml. 95;
— binari di corsa collegati mediante due comunicazioni semplici disposte in senso inverso, ed alla distanza di m. 100 circa misurata fra le punte degli scambi inseriti sul binario dei treni pari.

SEGNALI:

I segnali della fermata sono i seguenti:

1°) *Protezione*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a tre luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 150 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio.
Tale segnale è preceduto, a ml. 800, da un segnale d'avviso permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.
b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a tre luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 156 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di punta.

Tale segnale è preceduto, a ml. 800, da un segnale d'avviso permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

2° *Partenze*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 150 dall'asse del marciapiedi.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci del segnale di protezione di cui al punto 1° comma *b*).

b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 150 dall'asse del marciapiedi.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci del segnale di protezione di cui al punto 1° comma *a*).

Questa fermata normalmente è disabilitata al movimento, e durante la disabilitazione i suddetti segnali sono oltrepassibili a norma del regolamento segnali (appendici 2ª e 3ª), essendo la linea di cui trattasi esercitata con il blocco automatico, come si dirà in seguito. Durante la disabilitazione alla luce rossa di ciascun segnale è abbinata una piccola luce aranciata.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La fermata è provvista di apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli cabina apparati centrali elettrici, Napoli Dirigenti il movimento della linea elettrica e Piazza Cavour, e di un altro apparecchio telefonico selettivo collegato con Piazza Amedeo e Chiaia. Inoltre esiste collegamento telefonico fra la parte sotterranea della stazione e la parte esterna, e una comunicazione telefonica diretta col centralino di Napoli C.

Nella parte sotterranea è installato un telefono ordinario per la comunicazione con le sottostazioni elettriche di Napoli Centrale e Fuorigrotta (Deposito locomotori) per il quale valgono le stesse norme d'uso precedentemente indicate per quelle della fermata di Piazza Cavour.

Parte esterna:

Costituita da un fabbricato con locali per biglietteria e per l'accesso alla parte in sotterraneo della fermata stessa

mediante scale a tre rampe, delle quali le centrali sono fisse e le laterali mobili con movimenti discendenti ed ascendenti rispettivamente per i viaggiatori in partenza ed in arrivo che, con passerella e cunicoli laterali, raggiungono separatamente i marciapiedi della fermata e il fabbricato esterno.

Cesso isolato a tergo del fabbricato predetto.

Fermata di Piazza Amedeo – Progr. 4292,25.

Parte in sotterraneo:

Costituita da un tratto della galleria urbana di maggior sezione, della lunghezza di ml. 100.

— binari di corsa senza collegamenti.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La fermata è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con Montesanto e Chiaia, e di un altro apparecchio telefonico selettivo collegato con Piazza Cavour, Chiaia e Fuorigrotta. Inoltre esiste collegamento telefonico fra la parte sotterranea della stazione e la parte esterna.

Nella parte sotterranea è installato un telefono ordinario per la comunicazione con le sottostazioni elettriche di Napoli Centrale e Fuorigrotta (Deposito locomotori) per il quale valgono le stesse norme d'uso precedentemente indicate per quello della fermata di Piazza Cavour.

Parte esterna:

Costituita da un fabbricato con locali per biglietteria e per l'accesso alla parte in sotterraneo mediante un cunicolo della lunghezza di ml. 77,34. Come per le fermate precedenti, ai viaggiatori in partenza ed in arrivo sono riservati passaggi separati.

Stazione di Chiaia – Progr. 5954,57.

Tutti i servizi di stazione sono installati in un padiglione ricavato sotto la pensilina del marciapiedi centrale, ad esclusione degli uffici biglietti e bagagli che si trovano negli atri di accesso ai sottopassaggi al piano del piazzale esterno.

La stazione dispone di tre binari passanti serviti da marciapiedi, della lunghezza utile di circa m. 275, e di due binari tronchi, di cui uno dal lato Napoli, per treni locali, della lunghezza utile di circa m. 73, e l'altro, dal lato Pozzuoli, della lunghezza utile di m. 33,90.

Segnali:

I segnali della stazione sono i seguenti:

1° *Protezione*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, entrambi a tre luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 170 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio. Con l'ordine superiore di luci comanda l'ingresso in deviata sul 1° binario (la numerazione dei binari comincia dal primo binario verso Città); con l'ordine inferiore comanda l'ingresso sul 2° binario.

Detto segnale è preceduto, a ml. 800, da un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, entrambi a tre luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 150 dalla punta dello scambio estremo. Con l'ordine superiore di luci comanda l'ingresso al 3° binario; con l'ordine inferiore comanda l'in gresso in deviata sul 1° binario.

Detto segnale è preceduto, a ml. 800, da un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

2° *Partenze*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 148 dal l'asse del padiglione.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci dell'ordine superiore del segnale di protezione di cui al punto 1° comma *b*).

b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 194 dall'asse del padiglione.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci dell'ordine inferiore del segnale di protezione di cui al precedente punto 1° comma *a*).

3° Oltre ai segnali di protezione e partenza sopra indi cati esistono segnali bassi permanentemente luminosi che comandano isolatamente alle singole manovre e unitamente

ai segnali di cui ai precedenti punti 1° e 2° agli arrivi e partenze dei treni.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La stazione è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli cabina apparati centrali elettrici, Fuorigrotta e Pozzuoli; di un altro apparecchio telefonico selettivo collegato con Montesanto e Piazza Amedeo; di un terzo collegato con Fuorigrotta, con la casa cantoniera Km. 10+862,52 (Bagnoli) e Pozzuoli; e di un quarto collegato con Piazza Cavour, Piazza Amedeo e Fuorigrotta.

Esiste poi un collegamento telefonico diretto col centralino di Napoli C., e una comunicazione telefonica fra i locali che verranno in seguito destinati al deposito bagagli e ufficio bagagli.

Esiste inoltre un apparecchio telefonico ordinario per le comunicazioni con le sottostazioni elettriche di Napoli Centrale e Fuorigrotta (Deposito locomotori), per il quale valgono le stesse norme d'uso precedentemente indicate per quello della fermata di Piazza Cavour.

Stazione di Fuorigrotta – Progr. 8896,43.

— Fabbricato viaggiatori a destra della linea nel senso Napoli-Pozzuoli.

— Magazzino merci e piano caricatore a destra della linea.

— Cessi isolati presso il fabbricato viaggiatori.

— Deposito locomotori con officina e rimessa, sottostazione elettrica, dormitori, cessi isolati, fabbricato alloggi ed uffici.

— Due sottopassaggi fra i marciapiedi per gli arrivi e le partenze.

— Oltre ai due binari di corsa serviti da marciapiedi, la stazione dispone dei seguenti altri binari davanti al F. V.:

1) un terzo binario passante servito da marciapiedi e di uso promiscuo, della lunghezza utile di m. 415;

2) un binario tronco, pure servito da marciapiedi, della lunghezza utile di m. 115 per il servizio locale verso Napoli;

3) un binario di transito treni merci;

4) un binario di disimpegno.

Inoltre esistono: un binario tronco della lunghezza utile di m. 250 disposto parallelamente al binario di accesso al deposito, e n. 5 binari tronchi a servizio dello scalo merci P. V.

SEGNALI:

I segnali della stazione sono i seguenti:

1° *Protezione*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 212 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio. Con l'ordine superiore di luci comanda agli ingressi in deviata sul fascio costituito dai binari 3°, 4° e 5°. Con l'ordine inferiore comanda agli ingressi sul 2° binario ed ai liberi transiti sul binario stesso.

Detto segnale è preceduto a ml. 794 da un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 169 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio. Con l'ordine superiore di luci comanda agli ingressi sul 1° binario ed ai liberi transiti sul binario stesso; con l'ordine inferiore comanda agli ingressi in deviata sul fascio costituito dai binari 3°, 4° e 5°.

Detto segnale è preceduto a ml. 783 da un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

c) lato Deposito — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra del binario di uscita dal Deposito.

2° *Partenze*:

a) lato Napoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due luci, situato alla sinistra della 1ª linea rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 255 dall'asse del F. V.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci dell'ordine superiore del segnale di protezione di cui al punto 1° comma *b*).

b) lato Pozzuoli — un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, entrambi a due luci, situato alla sinistra della 2ª linea rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 151 dall'asse del F. V.

Con l'ordine superiore comanda alle partenze verso il Deposito locomotori; con l'ordine inferiore comanda alle partenze verso Pozzuoli.

Detto segnale è preavvisato da una delle luci dell'ordine inferiore del segnale di cui al punto 1° comma *a*).

8° Oltre ai segnali di protezione e partenza sopra indicati esistono segnali bassi permanentemente luminosi, che comandano isolatamente alle singole manovre ed unitamente ai segnali di cui ai precedenti punti 1° e 2° agli arrivi e partenze dei treni.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La stazione è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli cabina apparati centrali elettrici, Chiaia e Pozzuoli, di un altro apparecchio telefonico selettivo collegato con Chiaia, con la casa cantoniera chilometri 10+862,52 (Bagnoli) e Pozzuoli, e di un terzo collegato con Piazza Cavour, Piazza Amedeo e Chiaia, nonchè di una comunicazione telefonica diretta col centralino di Napoli Cle. Esistono poi comunicazioni telefoniche dirette tra la stazione ed il Capo Tecnico Officina; tra il Deposito locomotori ed il Capo tecnico officina; tra il Deposito locomotori e la stazione; fra la stazione e lo scalo P. V., ed infine fra il Deposito locomotori ed il Centralino telefonico di Napoli Cle.

Esiste inoltre un apparecchio telefonico ordinario per le comunicazioni dirette con la locale sottostazione elettrica per il quale valgono le stesse norme d'uso indicate precedentemente per l'apparecchio analogo della fermata di Piazza Cavour.

Nelle case cantoniere al Km. 10+862,52 (Bagnoli) ed al Km. 11+752 (imbocco sud galleria Campiflegrei) è installato un apparecchio il cui uso è riservato al personale delle linee elettriche per le comunicazioni con le sottostazioni elettriche di Napoli Centrale e Fuorigrotta e che solo per comunicazioni urgenti da farsi alle suddette sottostazioni potrà essere usato dal personale degli altri Servizi.

Inoltre al Km. 10+862,52 (Bagnoli) esiste un apparecchio telefonico selettivo collegato con Chiaia, Fuorigrotta e Pozzuoli.

Stazione di Pozzuoli – Progr. 14494,44.

— Fabbricato viaggiatori a destra della linea nel senso Napoli-Pozzuoli.

— Cessi isolati.

— Magazzino merci e piano caricatore c. s.

— Oltre ai due binari di corsa serviti da marciapiedi la Stazione dispone dei seguenti binari:

1) un binario passante della lunghezza utile di m. 230 per ricevimento treni merci, e per disimpegno;

2) un binario tronco a servizio del piano caricatore e del magazzino merci;

3) un binario tronco per deposito vetture della lunghezza utile di circa m. 80;

4) un'asta di manovra per tutti i predetti cinque binari, della lunghezza utile di m. 250, all'estremo della stazione verso Roma.

La stazione non è munita di sottopassaggi; per accedere al marciapiedi centrale esiste apposita passatoia, attraverso la prima linea, in asse col fabbricato viaggiatori.

SEGNALI:

I segnali della stazione sono i seguenti:

1° *Protezione* (verso Napoli).

Un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, a due ordini verticali di luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda, a ml. 168 dal limite di stazionamento del primo deviatoio incontrato di calcio.

Con l'ordine superiore comanda all'ingresso in deviata sul 3° binario; con l'ordine inferiore comanda all'ingresso sul 2° binario.

Detto segnale è preceduto, a ml. 750, da un segnale d'avviso, permanentemente luminoso, situato alla sinistro del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

2° *Partenze* (verso Napoli).

Un segnale di 1ª categoria, permanentemente luminoso, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

3° Oltre ai segnali di protezione e partenza sopra indicati esistono segnali bassi permanentemente luminosi, che comandano isolatamente alle singole manovre ed unitamente ai segnali di cui ai precedenti punti 1° e 2° agli arrivi e partenze dei treni.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE:

La stazione è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con Napoli cabina apparati centrali elettrici, Chiaia e Fuorigrotta, e di un altro apparecchio tele-

fonico selettivo collegato con Chiaia, Fuorigrotta e la casa cantoniera Km. 10 + 862,52 (Bagnoli). Esiste poi un collegamento telefonico diretto col centralino di Napoli centrale.

Esiste inoltre un apparecchio telefonico ordinario per le comunicazioni dirette con la sottostazione di Napoli Centrale e di Fuorigrotta (Deposito locomotori) per il quale valgono le stesse norme d'uso indicate precedentemente per quello della fermata di Piazza Cavour.

III.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI BLOCCO.

La linea è munita di blocco automatico ed è divisa in sezioni di blocco che sono così determinate:

Per i treni pari:

Sezione I. — Dal segnale di partenza della stazione di Napoli al segnale di protezione della fermata di Montesanto.

Sezione II. — Dal segnale di protezione della fermata di Montesanto a quello di partenza della fermata stessa.

Sezione III. — Dal segnale di partenza della fermata di Montesanto al segnale di protezione della stazione di Chiaia.

Sezione IV. — Dal segnale di partenza della stazione di Chiaia al segnale di protezione della stazione di Fuorigrotta.

Sezione V. — Dal segnale di partenza della stazione di Fuorigrotta al segnale di protezione della stazione di Pozzuoli.

Per i treni dispari:

Sezione V. — Dal segnale di partenza della stazione di Pozzuoli al segnale di protezione della stazione di Fuorigrotta.

Sezione IV. — Dal segnale di partenza della stazione di Fuorigrotta al segnale di protezione della stazione di Chiaia.

Sezione III. — Dal segnale di partenza della stazione di Chiaia al segnale di protezione della fermata di Montesanto.

Sezione II. — Dal segnale di protezione della fermata di Montesanto al segnale di partenza della fermata stessa.

Sezione I. — Dal segnale di partenza della fermata di Montesanto al segnale di protezione della stazione di Napoli.

Tutti i segnali delle stazioni di Napoli - Chiaia - Fuorigrotta e Pozzuoli vengono normalmente tenuti a via impedita e vengono manovrati, unitamente agli scambi inseriti sui binari di còrsa, da apparati centrali elettrici impiantati rispettivamente nelle stazioni stesse. I segnali invece della fermata di Montesanto, che normalmente è disabilitata al servizio movimento, sono normalmente disposti a via libera e vengono disposti automaticamente a via impedita dai treni quando questi impegnano le sezioni di blocco rispettivamente comandate dai segnali stessi. Nei periodi però in cui la detta fermata viene abilitata al movimento, i segnali vengono manovrati dall'apparato elettrico impiantato nella fermata stessa. Apposito dispositivo elettrico a chiavi permette di adottare o l'uno o l'altro dei due sistemi anzidetti.

Tutti i segnali di protezione e di partenza sonó controllati sull'apparato che li manovra.

IV.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI TRAZIONE ELETTRICA.

Il sistema scelto per la trazione elettrica è a corrente continua 600 Volt, 3ª rotaia, identico a quello già in funzione sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio.

L'energia è fornita dalla Società Meridionale di Elettricità sotto forma di corrente trifase alla tensione di 9000 Volt 45 periodi mediante una linea primaria in cavo partente dalla sottostazione di Poggio Reale della Società Meridionale, e che attraversa Napoli fino alla sottostazione di conversione di Napoli Centrale delle F. S. Come riserva vi è una seconda linea primaria che, partendo pure dalla sottostazione di Poggio Reale, si mantiene aerea lungo la sede della ferrovia Benevento-Napoli ed entra in cavo presso il fabbricato Uffici della Grande Velocità mantenendovisi fino alla suddetta sottostazione elettrica.

Le sottostazioni di conversione sono due, di eguale potenza, una delle quali è posta a Napoli Centrale, l'altra a Fuorigrotta (Deposito locomotori).

Dalla sottostazione di Napoli Centrale la primaria a 9000 Volt prosegue fino alla sottostazione di Fuorigrotta,

montata all'aperto su palificazione propria, e in galleria su apposite mensole fissate nel vòlto.

Le sottostazioni sono equipaggiate con due trasformatori trifasi-esafasi della potenza unitaria di 750 Kva 9000/450 Volt alimentanti ciascuno una commutatrice esafase da 500 KW che trasforma la corrente alternata in continua a 600 Volt circa. Inoltre in ogni sottostazione è installato un gruppo convertitore composto di un motore sincrono alimentato direttamente a 9000 Volt e di due dinamo accoppiate della potenza complessiva di 1000 KW. La potenza complessiva installata in ogni sottostazione è quindi di 2000 KW.

La linea di contatto — 3ª rotaia — è formata con rotaie ordinarie di 46³ Kg. poggianti su isolatori a blocco di porcellana del tipo già in uso sulla linea Varesina. Tali isolatori sono fissati su traversoni che servono anche di appoggi ordinari al binario, distanti circa 4 m. fra di loro. All'ingresso ed all'uscita di ciascuna stazione la 3ª rotaia è sezionata mediante interruttori di sezione i quali permettono di isolare una stazione in caso di guasti, e per qualsiasi esigenza di servizio. Nelle stazioni la 3ª rotaia è protetta normalmente con tavole sostenute da appositi sostegni; lungo i marciapiedi la protezione è fatta talvolta con apposito aggetto di lamiera in ferro messa a terra.

Come materiale di trazione sono usate automotrici gruppo E 20 per servizio viaggiatori, e per servizi merci automotrici gruppo E 15 e locomotori gruppo E 220.

Tutte le stazioni della linea e le due sottostazioni sono fra di loro collegate con comunicazioni telefoniche.

V.

SERVIZI AI QUALI LE STAZIONI SONO ABILITATE.

Le stazioni e le fermate del tronco sono abilitate, per ora, ai trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria ma con prezzi speciali in servizio locale del tronco stesso.

E' esclusa l'accettazione delle spedizioni a bagaglio e quella delle merci a G. V. e P. V.

In via di eccezione, dalla data che verrà in seguito stabilita, sarà ammesso il servizio dei trasporti merci a P. V. limitatamente ai carri completi in provenienza da Napoli Cle. ed oltre per gli stabilimenti raccordati alla stazione di Fuorigrotta e viceversa.

VI.

TRENI.

Il nuovo tronco è servito da treni composti di carrozze aventi soltanto posti di 1ª e 3ª classe.

L'orario dei treni è stato impostato a distanza uniforme di 15 minuti fra le stazioni di Napoli e di Fuorigrotta e di 30' fra Fuorigrotta e Pozzuoli nei periodi di preveduta maggiore affluenza viaggiatori, e rispettivamente di 30 e 60 minuti negli altri periodi, escluso quello dalle ore 1 alle ore 4.30 in cui non si fa servizio viaggiatori.

VII.

NORME DI ESERCIZIO.

La linea Napoli-Pozzuoli, esercitata col blocco automatico, è dotata soltanto di apparati telefonici.

Per essa, sempre quando la circolazione dei treni sia a doppio binario, sono autorizzate le seguenti eccezioni ai Regolamenti di esercizio e relative appendici:

a) nel caso di mancato funzionamento del blocco, la circolazione sarà regolata col regime del giunto telefonico;

b) la partenza dei treni viaggiatori sarà data dal capotreno coll'indicazione a via libera del segnale di partenza secondo le norme regolamentari di cui l'art. 14, comma 4) del R. C. T., purchè l'apparato centrale sia manovrato ed il giunto telefonico sia ricevuto dallo stesso dirigente la circolazione treni;

c) le prescrizioni di movimento potranno essere date al personale dei treni verbalmente, anzichè per iscritto, tranne quelle stabilite dagli articoli 5, comma 8) 12, 18 R. C. T.;

sulla linea Napoli-Pozzuoli saranno da osservarsi le « Istruzioni per i treni elettrici della linea Milano-Varese » allegate all'O. S. 338 *Bollettino Ufficiale* n. 45-1908, in quanto non debbano essere modificate dalle particolari condizioni della linea Napoli-Pozzuoli.

Gli Uffici dei Servizi attivi provvederanno a diramare le disposizioni che fossero necessarie in relazione a quanto sopra.

VIII.

DISTANZE CHILOMETRICHE.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco Napoli Cle.-Pozzuoli risultano dalla tabella polimetrica compresa nell'allegato *A* al presente Ordine di servizio.

Nell'allegato stesso sono state indicate le aggiunte e varianti da apportarsi ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni in uso.

IX.

GIURISDIZIONE.

Uffici Elttrificazione, *Roma* (*provvisorio*).
Sezione Movimento e Traffico, *Napoli*.
Sezione Materiale e Trazione, *Napoli*.
Sezione Lavori, *Napoli*.
Ufficio speciale, *Napoli*.
Ispettorato Sanitario, *Napoli*.
Riparto Movimento, 1° *Napoli*.
Riparto Trazione, 1° *Napoli*.
Riparto Traffico, *Napoli*.
Riparto Lavori, 3° *Napoli*.
Circolo Ripartizione, *Napoli*.
Deposito locomotori, *Fuorigrotta*.
Locomotori di riserva, *Fuorigrotta*.
Carro attrezzi, *Napoli Sperone*.
Verifica e riparazione veicoli, *Fuorigrotta*.
Squadra Rialzo per l'invio dei veicoli etichettati per la riparazione, *Napoli*.
Squadra di disinfezione veicoli, *Napoli*.
Officine per l'invio dei veicoli etichettati per la riparazione, *Granili*.
Sorvegliante dei lavori, *Fuorigrotta*.
Capo tecnico elettrificazione, *Napoli*.

Il nuovo tronco Napoli-Pozzuoli per quanto riguarda la circoscrizione di approvvigionamento, verrà assegnato al gruppo 12° dell'attuale circoscrizione dei magazzini (Napoli).

X.

TARIFFE VIAGGIATORI.

Il trasporto dei viaggiatori sul tronco Napoli-Pozzuoli si effettua soltanto in servizio interno del tronco stesso esclu-

si per conseguenza i trasporti da oltre e per oltre Napoli Cle.

Si rilasciano biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno di 1ª e 3ª classe ai prezzi e per le relazioni indicate nelle unite tabelle (allegato *B*).

E' escluso il rilascio:

a) di permessi d'entrata in stazione;

b) di biglietti per ragazzi (quelli di età fino a tre anni compiuti vengono trasportati gratuitamente);

c) di biglietti a tariffa ridotta in base alle concessioni speciali od eccezionali sia permanenti che temporanee ed in base al regolamento pei trasporti militari;

d) di biglietti settimanali e festivi per operai e braccianti;

e) di biglietti per viaggi in comitiva **ed in generale per qualsiasi viaggio a riduzione;**

f) di abbonamenti di qualsiasi specie.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete, quelli speciali di cui l'allegato 6 *A* alle tariffe e le carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo non sono valevoli per viaggiare sul tronco Napoli Cle.-Pozzuoli.

Ai viaggiatori viene consentito di trasportare gratuitamente nelle vetture colli non eccedenti complessivamente i 20 kg. purchè non occupino sulle retine e sotto i sedili uno spazio maggiore a quello che ordinariamente è messo a disposizione di un viaggiatore.

E' vietato però il trasporto di colli imbrattanti o di sgradevole odore di cose pericolose o nocive e così pure di cani, gatti ed altri animali.

XI.

SPECIE — DISTRIBUZIONE — VALIDITA' DEI BIGLIETTI.

I biglietti valevoli pel tratto urbano Napoli Cle -Chiaia, sono stampati in semicartone con numerazione progressiva da 1 a 100,000 per ogni serie contradistinte dalle lettere dell'alfabeto e sono riuniti in blocchetti.

Si distribuiscono senza alcuna timbratura e valgono per un solo viaggio di corsa semplice fra due stazioni o fermate del tratto Napoli Cle.-Chiaia in un senso o nell'altro della corsa dei treni indipendentemente dalla stazione di distribuzione, il nome della quale, peraltro, risulta indicato in margine al biglietto.

Gli altri biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno da o per Fuorigrotta e Pozzuoli sono a cartoncino del formato ordinario e valgono soltanto per viaggi nel senso della stazione di destinazione; quelli di andata e ritorno sono a sezione unica e perciò, al termine del viaggio di andata, restano in possesso del viaggiatore per valersene nel viaggio di ritorno.

I biglietti di andata e ritorno hanno la validità normale di due giorni ed il loro uso è subordinato a tutte le condizioni di cui all'allegato 4 dalle Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone.

I biglietti a cartoncino all'atto della distribuzione debbono essere timbrati col torchietto a data senza l'indicazione del numero del treno. Quelli interessanti il tratto Napoli Cle.-Chiaia danno diritto al viaggiatore di iniziare od ultimare il viaggio in una qualsiasi stazione o fermata del tratto stesso.

Agli agenti incaricati della sorveglianza dell'ingresso delle stazioni è fatto stretto obbligo di richiedere a tutti i viaggiatori in partenza la presentazione del biglietto per praticarvi la foratura di controllo.

Sui biglietti di andata e ritorno la foratura dev'essere praticata in corrispondenza del cerchietto *A* per la corsa di andata, e, in corrispondenza del cerchietto *R* per la corsa di ritorno.

I biglietti, tanto di corsa semplice quanto di andata e ritorno, che eventualmente venissero presentati all'agente suddetto già forati, non saranno tenuti validi per accedere ai treni.

Per qualsiasi irregolarità od abuso valgono le disposizioni di cui agli articoli 10-33 e 34 delle Tariffe.

In tutti i casi in cui per fatto del viaggiatore ha luogo una esazione suppletiva spetta all'Amministrazione una tassa fissa di centesimi *venti*.

Il personale di controlleria dei treni sarà provvisto di speciali biglietti a blocchetto a serie fissa (Mod. Ci 204 bis) per la regolarizzazione dei viaggiatori del tratto urbano Napoli-Chiaia, che si *dichiarino* sprovvisti di recapito. In detti biglietti speciali, oltre al prezzo, è indicato anche l'importo della tassa fissa.

Per tutte le altre esazioni suppletive, sia per regolarizzazioni interessanti il tratto Chiaia-Pozzuoli, sia per qualsiasi altra che comunque comprenda applicazione di penalità, il personale di controlleria dei treni rilascierà il consueto

Mod. Ci 204 e le stazioni faranno uso — in tutti i casi — del Mod. Ci 203.

Per quanto non è particolarmente previsto dalle suaccennate disposizioni valgono le tariffe e condizioni pei trasporti sulla rete principale dello Stato.

XII.

SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI.

Per quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo Stazione, per le scritturazioni riflettenti il servizio viaggiatori le stazioni del tronco Napoli-Pozzuoli debbono osservare le norme contabili pubblicate con l'O. S. 160-1909 e successive modificazioni; la contabilità delle fermate di Piazza Cavour, Montesanto e Piazza Amedeo sarà tenuta dalla stazione di Napoli Cle. con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 25 delle Norme suddette. Le fermate in parola dovranno pertanto compilare giornalmente per uso della stazione di Napoli Cle. una distinta dei biglietti venduti suddivisi per qualità e per classe con la indicazione dell'importo relativo e dell'ammontare complessivo degli incassi.

Le dette fermate effettueranno, pure giornalmente, il versamento dei loro introiti alla stazione di Napoli Cle.; le stazioni di Chiaia, Fuorigrotta e Pozzuoli effettueranno il versamento dei loro introiti sotto l'osservanza delle prescrizioni richiamate nell'art. 26 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori e delle merci assicurate » pubblicate con l'O. S. 97-1917, alla Cassa Compartimentale di Napoli con la periodicità indicata alla lettera *D* dell'elenco di cui all'O. S. 184-1913 e cioè ogni cinque giorni.

XIII.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI GRATUITI.

Le tessere degli on. Senatori del Regno e Deputati al Parlamento, e le carte di libera circolazione, i biglietti a libretto serie A.s. validi per le linee del Compartimento di Napoli, danno facoltà di percorrere anche il nuovo tratto Napoli-Pozzuoli.

Nel percorso dei biglietti di servizio serie *Bs.* e di quelli gratuiti serie *B*, B^2, B^4 e B^o, può essere compresa anche la indicazione del tratto suddetto.

Tutti i portatori di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio e gratuiti di 2ª classe dovranno, sul tratto Napoli-Pozzuoli, prendere posto in 3ª classe.

Il diritto fisso relativo ai biglietti gratuiti di 2ª classe dovrà essere applicato per la classe stessa, a meno che il viaggiatore non intenda proseguire anche in 3ª classe il viaggio oltre Napoli, nel qual caso dovrà essere fatta opportuna annotazione a cura della stazione di partenza, secondo le prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 10 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536 modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949.

Da distribuirsi in estratto agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Allegato A all'Ordine di Servizio N. 95-1925.

(114 bis) Direttissima Roma-Napoli.

Tronco Napoli - Pozzuoli.

Napoli Centrale						
2	Piazza Cavour ●					
3	2	Montesanto (*Napoli*) ●				
5	3	2	Piazza Amedeo ●			
6	5	4	2	Chiaia		
9	7	6	5	3	Fuorigrotta	
15	14	12	11	9	7	**Pozzuoli**

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925, si dovrà:

— a pagina 5, all'avvertenza *D* aggiungere, dopo il richiamo *o*), il richiamo *p*);

— a pagina 6, alle note comuni aggiungere, dopo la nota *O*), la nota seguente:

« *p*) Il trasporto dei viaggiatori sul tronco Napoli-Pozzuoli si effettua soltanto in servizio locale sul tronco stesso esclusi per coseguenza i trasporti da oltre e per oltre Napoli Centrale ».

— a pagina 8, alla linea del compartimento di Napoli aggiungere:

« Napoli-Pozzuoli »

— da pagina 32 a pagina 73 inserire, nella sede opportuna, i nomi seguenti con le relative indicazioni:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pag. 32 Chiaia	Napoli-Pozzuoli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 42 Fuorigrotta	Napoli-Pozzuoli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
» 58 Montesanto (*Napoli*) (casa cantoniera)	Napoli-Pozzooli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 68 Piazza Amedeo (casa cantoniera)	Napoli-Pozzuoli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 68 Piazza Cavour (casa cantoniera)	Napoli-Pozzuoli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 73 Pozzuoli...	Napoli-Pozzuoli	Napoli	Napoli	V (p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

— da pagina 111 a pagina 121 inserire nella sede opportuna, i nomi seguenti con le relative indicazioni:

Pag. 111	Chiaia	1° Napoli	1° Napoli
» 113	Fuorigrotta	1° Napoli	1° Napoli
» 118	Montesanto (*Napoli*) (casa canton.)	1° Napoli	1° Napoli
» 120	Piazza Amedeo (casa cantoniera) ..	1° Napoli	1° Napoli
» 120	Piazza Cavour (casa cantoniera) .	1° Napoli	1° Napoli
» 121	Pozzuoli	1° Napoli	1° Napoli

Nella parte seconda del prontuario suddetto si dovrà:

— al quadro n. 2 dell'indice grafico tracciare il tratto Napoli-Pozzuoli riempendo in inchiostro nero da Napoli verso il nord, parte della linea tratteggiata Napoli-Formia ed esporre di fianco il n. 33;

— a pagina 33 riportare la tabella 114-*bis* stampata in principio al presente allegato;

— all'indice alfabetico trascrivere, nell'opportuna sede, i nomi di Chiaia, Fuorigrotta, Montesanto (*Napoli*) ●, Piazza Amedeo ●, Piazza Cavour ●, Pozzuoli con l'indicazione « 114-*bis* » e di contro al nome di Napoli Centrale aggiungere il n. 114-*bis*.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà:

— da pagina 10 a pagina 14 inserire, nella sede opportuna, i nomi seguenti con le relative indicazioni:

Pag. 10	Chiaia	LV	N	123
» 11	Fuorigrotta	LV	N	123
» 13	Montesanto (*Napoli*) ●	LV	N	123
» 14	Piazza Amedeo ●	LV	N	123
» 14	Piazza Cavour ●	LV	N	123
» 14	Pozzuoli	LV	N	123

Allegato **B** *all'ordine di servizio N. 95-1925.*

PREZZI DEI BIGLIETTI

Viaggi di corsa semplice.

Napoli C.le 1ª cl.	Napoli C.le 3ª cl.	P.za Cavour 1ª cl.	P.za Cavour 3ª cl.	Montesanto 1ª cl.	Montesanto 3ª cl.	P.za Amedeo 1ª cl.	P.za Amedeo 3ª cl.	Chiaia 1ª cl.	Chiaia 3ª cl.	Fuorigrotta 1ª cl.	Fuorigrotta 3ª cl.	
0,80	0,50											P.za Cavour
0,80	0,50	0,80	0,50									Montesanto
0,80	0,50	0,80	0,50	0,80	0,50							P.za Amedeo
0,80	0,50	0,80	0,50	0,80	0,50	0,80	0,50					Chiaia
1,55	0,90	1,55	0,90	1,55	0,90	1,55	0,90	1,15	0,85			Fuorigrotta
3,00	1,80	3,00	1,80	3,00	1,80	3,00	1,80	2,50	1,45	2,10	1,35	Pozzuoli

Viaggi di andata e ritorno.

Napoli C.le 1ª cl.	Napoli C.le 3ª cl.	P.za Cavour 1ª cl.	P.za Cavour 3ª cl.	Montesanto 1ª cl.	Montesanto 3ª cl.	P.za Amedeo 1ª cl.	P.za Amedeo 3ª cl.	Chiaia 1ª cl.	Chiaia 3ª cl.	Fuorigrotta 1ª cl.	Fuorigrotta 3ª cl.	
2,10	1,20	2,10	1,20	2.10	1,20	2,10	1,20	1,50	1,10			Fuorigrotta
5,10	3,00	5,10	3,00	5,10	3,00	5,10	3,00	3,90	2,80	3,20	2,10	Pozzuoli

Ordine di servizio N. 96.

Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Enas.

Dal giorno 16 settembre 1925 la casa cantoniera di Enas, della linea Terranova Isola Bianca-Cagliari, verrà trasformata in fermata ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni, al servizio merci a grande e piccola velocità, limitatamente ai trasporti a carro e a quelli in piccole partite di peso fino a 500 chilogrammi composti di colli non superanti il peso di chilogrammi 50 ciascuno, ed al servizio bestiame.

La detta fermata, verrà gestita da un assuntore, ed effettuerà i versamenti alla Cassa compartimentale di Cagliari con la periodicità stabilita dall'ordine di servizio 184-1913 lettera *F*, cioè quattro volte al mese.

E' stata dotata di un binario di carico e scarico diretto allacciato a mezzo di due comunicazioni a quello di corsa. Tutti i deviatoi sono muniti di fermascambi di sicurezza F. S. collegati fra di loro e con i segnali. I deviatoi estremi si trovano alle seguenti progressive:

Km. 273.657 quello incontrato di punta dai treni pari;
Km. 273.790 quello incontrato di punta dai treni dispari.

Lungo il binarietto tronco dal lato del F. V. è stato costruito un piano caricatore bestiame della lunghezza di 10 metri, con sovrastante mandriolo.

A protezione della fermata verranno attivati due semafori ad un'ala di 2ª categoria, collocati alla sinistra rispetto ai treni ai quali comandano ed alle seguenti progressive:

Km. 273.170 quello verso Cagliari (dista metri 487 dallo scambio protetto);

Km. 274.360 quello verso Terranova (dista metri 570 dallo scambio protetto).

In conseguenza di quanto sopra a pagina 11 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) di contro al nome di Enas si dovrà cancellare la stelletta e modificare l'indicazione « B » in « LB_e-ve ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

a pagina 38, di contro al nome di Enas cancellare la caratteristica di « casa cantoniera » e il richiamo (4) alle lettere *V* e *B*; nelle colonne 7, 8, 10 e 13 esporre rispettivamente l'indicazione « G (e) », « P. (e) », « B » e « F »;

a pagina 112, cancellare la caratteristica di « casa cantoniera » di contro al nome di Enas.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi il nome di Enas con l'indicazione di « casa cantoniera » tale caratteristica dovrà essere cancellata.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 97.

Cause pretorie riguardanti i sinistri ai viaggiatori.

In base al penultimo comma dell'art. 1 del R decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione ferroviaria nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle Preture spettano all'Amministrazione stessa a mezzo dei propri agenti all'uopo delegati.

Essendosi ritenuto, però, che dal novero delle suddette controversie dovessero escludersi quelle riguardanti i sinistri occorsi ai viaggiatori, si comunica che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto, la trattazione delle cause per sinistri ai viaggiatori di competenza pretorile è stata deferita alla R. Avvocatura Erariale.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 4 Limatrici per metalli, lunghezza della corsa mm. 600 destinate ai depositi locomotive di: Novara – Rivarolo – Spezia Migliarina – Campasso (Stazione di Pontedecimo) N. 4 Limatrici per metalli, lunghezza della corsa mm. 400 destinate alle Squadre Rialzo di: Genova P. P. – Bologna e Trieste C. e deposito locomotive di Foggia	T. P.	30 settembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II – Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Costruzione e posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti nei quattro ponti sul torrente Ratti-Codera Canale Meretta e Schiesone linea Colico-Chiavenna	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	1.520.000	Sezione Lavori Milano Est
Costruzione di un acquedotto a battente naturale con presa subalvea nel torrente S. Agata in servizio della stazione e del fabbricato alloggi a Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	930.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori di terra e murari per garantire dagli incendi il deposito degli olii e degli infiammabili nel magazzino Approvvigionamenti di Firenze P. P.	C. fiduciario	24 settembre 1925	110.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ampliamento e sistemazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Altopascio	L. P.	Ore 12 26 settembre 1925	62.200	Sezione Lavori Pisa
1 Trasformatore statico in olio da kva 30 per il Deposito Locomotive di Spezia Migliarina				
1 Trasformatore statico in olio da kwa 50 per il Deposito Locomotive di Pistoia				
2 Interruttori per detti ad alta tensione				
2 Interruttori per detti a bassa tensione	T. P.	10 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II Firenze
1 Motore elettrico asincrono trifase 120 vol - periodi 16,7 - kw 4 e relativo quadro di manovra, per il Deposito Locomotive di Spezia Migliarina				
1 Motore elettrico asincrono trifase 220 volt - periodi 50 - kw 4 e relativo quadro di manovra, per il Deposito Locomotive di Pistoia				
Manutenzione dei binari deviatoi, sede stradale, pulizia piazzali della stazione Roma S. Lorenzo e Deposito Locomotive S. Lorenzo	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	450.000	Sezione Lavori Roma Sud
Impianto di illuminazione elettrica delle Officine Locomotive di Taranto	T. P.	Ore 12 21 settembre 1925	70.000	Servizio Lavori Ufficio 8°

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Completamento della sistemazione del viadotto sul torrente Mignone al km. 59 + 662,10 della Roma-Viterbo	T. P.	Ore 11 10 ottobre 1925	99.000	Sezioni Lavori Roma Nord
Costruzione di un muro di sbarramento della sorgente della Campagnola (Arona)	T. P.	Ore 12 26 settembre 1925	30.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Fornitura di mc. 2000 di pietrisco per massicciata occorrente sul tronco Ficuzza Scalilli della linea Palermo-Corleone-S. Carlo	T. P.	Ore 16 30 settembre 1925	—	Ferrovie Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo
Fornitura di mc. 2000 di pietrisco per massicciata occorrente sul tronco Mulinazzo-Villafrati della linea Palermo-Corleone-S. Carlo	T. P.	Ore 16 30 settembre 1925	—	Ferrovie Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio iucaricato delle pratiche
N.°	140	Cassette per le valvole di protezione trasformatori delle locomotive gr. E 550-551	L. P.	29-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	34.500	(Grosse) di viti mordenti di ottone da legno	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	500.000	Chiavarde di ferro grezze filettate con dado e foro	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	125.000	Tela olona alta cm. 100-300 e 326	Asta pubblica	29-9-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Ml. »	40.000 50.000	Tela olonetta alta cm. 75 Tela spinata alta cm. 75	L. P.	15-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	4000	Ganci di trazione normali per veicoli	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	4	Interruttori eguali ciascuno in quadro di marmo del tipo trifase	T. P.	28-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	50.000	Bullette di Francia	L. P.	29-9-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	50	Lance a vapore tipo Böhler per pulizia tubi	T. P.	1-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	100.000	Gommellina	L. P.	6-10-25	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 39 **21 Settembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e Decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

(1762) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE, 28 *luglio* 1925, *n.* 1549 *contenente la proroga del termine previsto dall'art.* 411 *del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del* 28 *dicembre* 1908 *approvato con decreto luogotenenziale* 19 *agosto* 1917, *n.* 1399 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine previsto dall'art. 411 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è prorogato di dieci anni.

Il presente decreto avrà effetto dal 21 luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 settembre, 1925, n. 211.

DECRETO MINISTERIALE *del 17 settembre 1925, n. 698, contenente l'approvazione del nuovo regolamento per il vestiario uniforme e le disposizioni concernenti la somministrazione di altri oggetti al personale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 del Regolamento sul personale approvato col R. decreto-legge 405-1925;

Vista la deliberazione n. 1644 in data 20 agosto 1923 di S. E. il Commissario Straordinario;

Udita la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 3712-129739 del 14 settembre 1925;

Considerata la necessità di riformare il vestiario uniforme del personale per dare ad esso un aspetto di maggiore proprietà e serietà;

Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvato il nuovo « Regolamento per il vestiario uniforme e le disposizioni concernenti la somministrazione di altri oggetti al personale » nel testo annesso al presente decreto, il quale avrà vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 17 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

REGOLAMENTO per il Vestiario-Uniforme e Disposizioni concernenti la somministrazione di altri oggetti al personale

PARTE PRIMA.

VESTIARIO-UNIFORME.

Obbligo di vestire l'uniforme.

Art. 1.

Tutti gli agenti stabili ed in prova indicati nell'annesso prospetto *A*, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di portare il berretto stabilito per il loro grado e la loro qualifica. I tipi dei berretti e dei trofei ed i distintivi di grado sono quelli risultanti dal prospetto stesso e dall'apposito *album* del vestiario-uniforme.

Il trofeo dei berretti pei titolari delle stazioni, dei depositi locomotive, delle squadre di rialzo e dei depositi del personale viaggiante sarà applicato su fondo rosso.

Il berretto rosso, che costituisce il distintivo del dirigente di movimento, può essere portato dall'agente solamente quando funziona da dirigente. Il berretto rosso dovrà essere dello stesso tipo del berretto nero ed avere lo stesso trofeo e gli stessi distintivi.

Art. 2.

Gli agenti compresi nel prospetto *B* annesso al presente Regolamento, hanno altresì l'obbligo di indossare la divisa in esso stabilita per la rispettiva qualifica. E' assolutamente vietato di modificarne comunque il tipo. Del pari è vietato di sostituirla, anche parzialmente, durante l'orario di servizio, con abiti non di prescrizione.

I tipi dell'uniforme risultano per ciascuna categoria di agenti dall'apposito *album* del vestiario-uniforme.

Sui due lati del colletto degli stiffelius, delle giacche e delle giubbe è applicato un monogramma colle iniziali F. S. intrecciate e sormontate da corona reale.

Agli agenti avventizi, quando sia necessario, per la natura delle mansioni che disimpegnano, potrà essere fatto obbligo di portare il berretto e l'uniforme alle condizioni stabilite per il personale di ruolo.

Modo di tenere l'uniforme.

Art. 3.

Ogni agente deve conservare la propria uniforme con la massima cura, e vestire sempre con proprietà e decenza.

Quelli che vestono la giubba d'uniforme debbono portare il colletto dritto o la cravatta bianca uso militare; gli agenti che

indossano il soprabito (stiffelius) o la giacca dovranno portare camicia e colletto bianchi con cravatta nera.

Gli agenti in uniforme non possono portare attorno al collo fazzoletti; debbono avere i capelli tagliati in modo che non tocchino il bavero del vestito, e la barba decentemente acconciata.

In occasione di lutto per la perdita di congiunti sarà permesso di portare una fascia nera al braccio sinistro.

Il personale delle stazioni e dei treni deve fare uso in servizio di scarpe di pelle nera; nella stagione invernale o in caso di pioggia potrà portare stivali alti o gambali di pelle nera sopra i calzoni. Ha pure facoltà di portare guanti neri.

E' data facoltà di portare aperta la giacca semprechè si indossi il panciotto di prescrizione: la giubba invece deve essere sempre interamente abbottonata.

E' obbligo degli agenti di portare sul lato sinistro degli stiffelius, delle giacche o delle giubbe i nastrini corrispondenti alle decorazioni di cui sono insigniti.

E' severamente proibito al personale che porta l'uniforme di fumare quando, nell'esercizio delle sue mansioni, trovasi a contatto col pubblico.

Infrazioni all'obbligo della divisa.

Art. 4.

Ogni infrazione a quanto è prescritto negli articoli precedenti sarà punita con le sanzioni previste dal vigente Regolamento del personale.

I Superiori in genere, ed in particolare quelli locali e gli Ispettori dei riparti dell'Esercizio, hanno il dovere di invigilare sulla esatta osservanza delle presenti disposizioni, curando di promuovere i provvedimenti disciplinari per ogni infrazione da loro rilevata.

Acquisto dei capi di vestiario e contributo dell'Amministrazione.

Art. 5.

Gli agenti si provvedono a propria cura e spesa del berretto prescritto per il loro grado e qualifica. Per i berretti l'Amministrazione non darà alcun contributo, e gli agenti potranno rivolgersi a Ditte di loro fiducia.

Per gli indumenti di prescrizione indicati nel prospetto *B* e costituenti l'uniforme, l'Amministrazione contribuisce alla relativa spesa nella misura stabilita per ogni capo di vestiario dal prospetto *C*, semprechè gli agenti abbiano soddisfatto a tutte le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Tali contributi potranno essere periodicamente riveduti e messi in rapporto con le variazioni dei prezzi di costo delle stoffe. Le conseguenti modifiche da introdursi nel prospetto *C* saranno di volta in volta pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Richiesta di stoffe ed accessori e confezione del vestiario.

Art. 6.

Gli agenti che hanno obbligo di uniforme e che devono fornirsi di indumenti di prescrizione, dovranno compilare apposita richie-

sta da inoltrare al proprio superiore Ufficio contabile. Tale richiesta dovrà contenere il nome e cognome dell'agente, la qualifica, la matricola, il Servizio e l'Impianto cui appartiene, nonchè la residenza, e dovrà indicare la qualità delle stoffe, fodere ed accessori che occorrono al richiedente, nell'intesa che le richieste così compilate dovranno essere limitate ai soli quantitativi occorrenti per la confezione dei capi di vestiario di prescrizione, quantitativi massimi che risultano dallo stesso prospetto *C*.

L'ufficio contabile suindicato, fatti i debiti riscontri per vedere che all'agente compete effettivamente, per la propria qualifica, l'abito del tipo richiesto, che sono trascorsi i periodi minimi di durata della precedente concessione e che il metraggio richiesto corrisponde a quello ammesso dal prospetto, visterà le richieste stesse, convalidandole col timbro d'ufficio, e le inoltrerà alla Ditta convenzionata con l'Amministrazione.

La Ditta convenzionata spedirà le stoffe ed accessori direttamente all'agente, unendo distinta dettagliata della merce fornita, e ritirandone ricevuta.

La Ditta stessa fatturerà poi all'Amministrazione la stoffa ed accessori così forniti, e l'Amministrazione provvederà al pagamento, riaddebitando poi l'importo agli agenti interessati, con trattenuta sullo stipendio divisa in cinque rate uguali consecutive.

Ricevuta la merce, l'agente provvederà a propria cura e spese, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento del pacco-vestiario, a farsi confezionare gli indumenti di uniforme che gli occorrono, dal sarto di propra fiducia.

Verifica del vestiario confezionato.

Art. 7.

Entro il termine di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, l'agente dovrà presentarsi al titolare dell'impianto od all'Ispettore di riparto da cui dipende, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà rilasciargli dichiarazione scritta da cui risulti che il capo di vestiario di nuova confezione è di proprietà dell'agente, e che esso è stato riconosciuto corrispondente, in tutto, alle norme di prescrizione.

E' in facoltà dei titolari degli impianti e degli Ispettori di riparto di ordinare ai singoli agenti di far apportare i possibili adattamenti e le modifiche del caso agli effetti di vestiario che non corrispondessero al tipo stabilito e di disporre che gli stessi agenti si ripresentino, dopo un certo tempo, per una nuova verifica.

La dichiarazione di cui sopra dovrà dall'agente stesso, unitamente alla distinta della merce ricevuta ed inclusa nel pacco vestiario, essere inviata al proprio superiore Ufficio contabile il quale liquiderà a favore dell'agente, col più prossimo ruolo paga, il contributo ammesso dal prospetto *C*, continuando naturalmente la trattenuta rateale fino al saldo dell'importo della merce fornita.

Qualora l'agente entro i sessanta giorni prescritti non abbia provveduto alla confezione e non sia in grado quindi di presentarsi al proprio superiore per la prescritta dichiarazione, nè di fornire giustificazioni attendibili circa il ritardo, l'Ufficio contabile interessato provvederà, senz'altro, per la trattenuta in una sol volta di tutto il residuo importo della merce acquistata dall'agente stesso; e ciò senza pregiudizio di eventuali sanzioni disciplinari e con la perdita in ogni caso, del contributo dell'Amministrazione.

Condizioni per la concessione dei contributi.

Art. 8.

Nessun contributo può essere corrisposto, agli agenti, se non sia trascorso il periodo minimo di mesi che risulta dallo annesso prospetto *B* e che corrisponde alla durata presumibile di ciascun capo di vestiario. Del pari nessun contributo fissato dal prospetto *C* sarà corrisposto se l'agente non avrà acquistato la stoffa e, per ragioni di uniformità, i bottoni di metallo ed i monogrammi di cui al prospetto *C*, dalla Ditta convenzionata che sarà indicata dall'Amministrazione.

Acquisto di stoffe da parte degli agenti per loro conto.

Art. 9.

Nessun divieto è fatto agli agenti di acquistare per proprio conto, direttamente dalla stessa Ditta accreditata dall'Amministrazione, altri quantitativi di stoffa e foderami della stessa qualità di quella di prescrizione, ed agli stessi prezzi convenuti con la Ditta stessa per le uniformi d'obbligo, prezzi che vengono portati a conoscenza del personale a mezzo del Bollettino ufficiale. In questo caso però le commesse dovranno dagli agenti essere dirette, senz'altro, alla Ditta, regolandone con la medesima il pagamento immediato. Tale facoltà è estesa anche agli agenti che non hanno obbligo di uniforme.

Cambio di qualifica degli agenti.

Art. 10.

Quando un agente passa da una qualifica ad un'altra deve provvedersi subito della uniforme prescritta per quest'ultima, e quando possa valersi di qualcuno degli effetti inerenti alla precedente qualifica, deve completare la nuova uniforme fornendosi degli occorrenti capi di vestiario ed applicando i distintivi al berretto in relazione alla qualifica conseguita.

In casi speciali, e sempre quando sia conciliabile con le funzioni che l'agente deve disimpegnare in base alla nuova qualifica, i Servizi e le Sezioni compartimentali potranno autorizzare che esso continui a portare l'uniforme di cui è provvisto fintantochè questa sia in buone condizioni.

Divieto di cessione di vestiario.

Art. 11.

Gli effetti di vestiario, verificati dal titolare dell'impianto, non possono, in nessun caso e per nessuna ragione, essere ceduti ad altro agente.

E' passibile di punizione chiunque ceda, sia ad estranei che ad agenti appartenenti all'Amministrazione, gratuitamente o verso compenso, effetti di vestiario, per i quali abbia riscosso il rispettivo contributo.

PARTE SECONDA.

VESTIARIO ACCESSORIO ED ALTRI OGGETTI PERSONALI.

Lenzuola a sacco nei dormitori del personale.

Art. 12.

Da parte del personale di macchina (macchinisti di 1ª classe, macchinisti, macchinisti tradotte e manovre, fuochisti ed assistenti T. E.) e del personale dei treni (conduttori capi di 1ª classe, conduttori capi, conduttori principali, conduttori e frenatori) è obbligatorio l'uso di lenzuola a sacco, le quali verranno somministrate a ciascun agente. La relativa spesa sarà messa a totale carico dell'agente stesso e ricuperata in cinque rate mensili uguali e consecutive.

Pel trasporto delle lenzuola verrà somministrata a ciascun agente una custodia di tela la cui spesa sarà anch'essa a totale carico dell'agente stesso e trattenuta in una sola volta.

La pulizia e la manutenzione delle lenzuola e delle custodie relative sono interamente a carico dell'agente.

La durata minima di un lenzuolo e di una custodia di tela viene stabilita in anni 2.

Art. 13.

Quegli agenti che usufruendo del dormitorio fossero sprovvisti di lenzuolo, faranno uso di lenzuola di proprietà dell'Amministrazione contro pagamento di una quota di noleggio, che verrà applicata, nella misura di L. 1,50 per volta, a carico degli agenti già dotati di lenzuola personali, e di L. 0,60 per volta a carico di quelli che non abbiano titolo alla dotazione delle lenzuola o non le abbiano ancora ricevute.

Al pagamento della quota di noleggio ridotta (L. 0,60) sono pure tenuti gli agenti avventizi adibiti eccezionalmente al servizio dei treni, specie per il trasbordo merci, nonchè gli agenti stabili che, adibiti alle funzioni di fuochisti, vengono utilizzati al servizio per sopperire alle eventuali precarie deficienze di personale.

Gli agenti che usufruendo delle lenzuola dell'Amministrazione, si trovino nelle condizioni di avere titolo alla quota ridotta, debbono farsi parte diligente presso il capo stazione o capo personale viaggiante, o capo deposito locomotive, per ottenere la riduzione.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 sono applicabili anche agli agenti abilitati alle funzioni di fuochista o di frenatore ed ai manovali delle squadre fisse trasbordatori che, a giudizio del competente Servizio, vengono con frequenza utilizzati in servizo ai treni.

Ai fuochisti ed ai frenatori militari, invece, verranno consegnate gratuitamente per farne uso nei dormitori dell'Amministrazione due lenzuola ed una custodia di tela da prelevarsi da quelle assegnate in dotazione al dormitorio della località nella quale essi risiedono, e dovranno restituirle alla fine del corso d'istruzione.

Le disposizioni di cui agli articoli 12 (penultimo capoverso) e 13 vanno applicate anche ai fuochisti ed ai frenatori militari.

Vestiario impermeabile (giubba, calzone e cappello).

Art. 15.

L'Amministrazione dà in uso gratuito il vestito impermeabile (giubba, calzone e cappello) agli agenti dei gradi sottoindicati:

a) dal grado 13 al 14 del quadro di classificazione del personale delle stazioni;

b) dal grado 13 al 14 del quadro di classificazione del personale di macchina;

c) dal grado 13 al 15 del quadro di classificazione del personale di linea;

d) dal grado 12 al 15 del quadro di classificazione del personale tecnico ed operaio;

e) dal grado 13 al 15 del quadro di classificazione del personale di manovalanza.

Tale vestiario, che resta di proprietà dell'Amministrazione in carico inventariale agli uffici cui gli agenti appartengono, deve essere usato esclusivamente quando gli agenti stessi lavorino sotto la pioggia od in eccezionali circostanze che ne giustifichino l'uso.

Vestiario accessorio ed oggetti speciali.

Art. 16.

Agli agenti addetti alla manipolazione delle traverse iniettate, agli operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche ed elettriche montate su pali di pino iniettati, a quelli addetti alla manutenzione degli impianti di illuminazione elettrica, pure muniti di pali iniettati, nonchè a quelli addetti alla lavatura e disinfezione dei carri, ed ai manovali esclusivamente addetti alle lampisterie, l'Amministrazione concede gratuitamente, in uso, un camiciotto lungo di mistone grigio di cotone. Tali camiciotti sono considerati di consumo, e devono essere richiesti soltanto per gli agenti anzidetti con *A* 19 da parte dei Servizi interessati.

Agli agenti addetti alle lampisterie ed agli impianti idraulici l'Amministrazione concede pure in uso un paio di scarpe di corda, che sono considerate come oggetti di consumo e devono essere prelevate con *A* 19 dai Servizi competenti.

Agli agenti addetti ai lavaggi delle locomotive e dei carri, ai lavaggi per le tirature eliografiche e alla pomiciatura delle pietre litografiche, l'Amministrazione concede in uso un paio di zoccoli di legno da prelevarsi pure con *A* 19.

Art. 17.

Il personale dei treni in servizio ai treni merci può essere autorizzato a fare uso di camiciotto di cotone mistone da provvedersi a propria cura e spesa.

Agli agenti dei treni i quali, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo di provvedere alle operazioni di carico e scarico delle merci dei treni su cui prestano servizio, è concesso un camiciotto di cotone mistone, sostituibile ogni dieci mesi, il cui importo resterà per metà a carico dell'Amministrazione, la quale ricupererà l'altra metà, a carico dell'agente, in cinque rate uguali e consecutive.

Art. 18.

Nel prospetto *D* sono specificati i vestiari ed oggetti accessori che l'Amministrazione concede in uso ad alcune categorie di agenti, restando gli oggetti stessi di proprietà dell'Amministrazione.

Orologi da tasca.

Art. 19.

L'Amministrazione concede in uso un orologio da tasca agli agenti indicati nel prospetto *D*. Tali orologi pertanto devono essere prelevati con *A* 22 in aumento inventariale, restando in dotazione agli uffici cui appartengono gli agenti stessi.

Invece ai macchinisti e macchinisti T.M., ai fuochisti, agli assistenti T. E., ai sorveglianti della linea, ai capi squadra cantonieri, ai guardiani e guardalinee, ai manovratori capi, ai deviatori capi, ai capi squadra deviatori, ai capi squadra manovratori, ai deviatori, ai manovratori, ai manovali in funzioni permanenti di manovratore e deviatore, ai capi stazione, ai sotto capi al movimento, agli aiutanti ed alunni d'ordine permanentemente addetti al movimento, ai capi di fermata ed ai capi guardia, sotto capi guardia e guardie, è concesso di prelevare l'orologio da tasca una sola volta col contributo di un quinto a carico dell'Amministrazione.

Anche ai sotto capi tecnici, agli operai, aiutanti operai e manovali, addetti alla manutenzione delle linee elettriche, autorizzati al servizio di scorta dei carrelli e delle scale a carrello, nonchè ai cantonieri autorizzati alla scorta dei carrelli, oppure adibiti alle funzioni di guardiani o guardalinee, è concesso, a giudizio dei Servizi interessati, di prelevare l'orologio alle condizioni di cui sopra.

La stessa concessione potrà essere adottata a favore dei manovali dell'elettrificazione autorizzati alla scorta delle scale a carrello ed incaricati di dirigere le squadre addette alla sorveglianza delle condutture ed attrezzature aeree.

Art. 20.

Il presente regolamento ha vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato, restando abrogate tutte le precedenti contrarie disposizioni. Dalla data stessa tutte le nuove forniture di berretti e di vestiario uniforme dovranno essere conformi ai tipi stabiliti dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Fino al 30 giugno 1926 saranno tollerate le divise di vecchio tipo per le quali non fosse ancora trascorso il limite minimo di durata previsto dal prospetto *B* semprechè siano in buono stato.

Alle medesime però dovranno essere applicati i nuovi tipi di monogrammi e di bottoni considerati dal presente regolamento.

Per le uniformi che al 1° luglio 1926 dovranno essere rinnovate sebbene non sia ultimato il periodo di durata stabilito, sarà corri-

sposto, in deroga all'art. 8, l'intero contributo previsto dal prospetto *C*, se del periodo stesso è trascorsa almeno la metà, e mezzo contributo in caso diverso.

Gli orologi da tasca usati, ora in carico inventariale agli uffici, saranno ritirati o ceduti, a richiesta, agli agenti di cui l'articolo 19 del Regolamento addebitandoli ai medesimi in base al prezzo di L. 110 diminuite di un ventesimo per ogni anno di servizio, con un minimo pari alla metà del prezzo stesso. S'intende che sul prezzo così determinato sarà inoltre applicata la riduzione del quinto di cui l'articolo citato. Gli orologi ritirati e quelli di scorta saranno versati a magazzino. Le disposizioni di cui al presente capoverso non si applicano agli orologi di cui al primo comma del precedente art. 19.

PROSPETTO A.

Berretti per il personale ferroviario

N. B. Il fondo ovoidale a scudetto dei berretti è di velluto per i trofei in oro e in argento e di panno per quelli in alpacca.

Il velluto ed il panno sono di colore:
- verde per il personale degli Uffici;
- nero » » » esecutivo del Movimento e Traffico;
- giallo » » » esecutivo del Materiale e Trazione;
- cremisi » » » esecutivo dei Lavori.

Sugli scudetti ovoidali è sovrapposta la ruota alata in metallo.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
	Personale degli Uffici.		
12	Commesso dirigente il personale subalterno Usciere Capo	1	Berretto di panno nero con 2 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto contornato da 6 foglie di palma e sormontato da corona reale.
13	Usciere di 1ª classe	2	Berretto di panno nero con 1 galloncino in argento e con trofeo come sopra.
14	Usciere	3	Berretto di panno nero con 1 galloncino misto di argento e seta nera e con trofeo come sopra.
15	Inserviente Manovale	4	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino di seta nera e con trofeo in alpacca costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto sormontato da corona reale.

Personale delle stazioni.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
5	Capo stazione superiore .	5	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero, con distintivo costituito da un ramo con foglie di alloro ricamato in oro, con trofeo pure ricamato in oro, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, contornato da 4 palme e sormontato da corona reale.
		6	Berretto di seta nera: come sopra.
6	Capo stazione principale.	7	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con galloncino ed un gallone largo in oro e con trofeo come sopra.
		8	Berretto di seta nera: come sopra.
7	Capo stazione di 1ª classe	9	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		10	Berretto di seta nera: come sopra
		11	Berretto di panno rosso: come sopra.
		12	Berretto di seta rossa: come sopra.
8	Capo stazione di 2ª classe	13	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		14	Berretto di seta nera: come sopra.
		15	Berretto di panno rosso: come sopra
		16	Berretto di seta rossa: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
9	Capo stazione di 3ª classe	17	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		18	Berretto di seta nera: come sopra.
		19	Berretto di panno rosso: come sopra.
		20	Berretto di seta rossa: come sopra.
10	Sotto capo (al movimento)	21	Berretto di panno rosso con fascia di velluto nero con 2 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		22	Berretto di seta rossa: come sopra.
11	Aiutante Alunno d'ordine adibito permanentemente al movimento Dirigente fermate (anche se assuntore)	23	Berretto di panno rosso con fascia di velluto nero con un galloncino in oro e con trofeo ricamato in oro, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
		24	Berretto di seta rossa: come sopra.
6	Capo gestione principale.	25	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con un galloncino ed un gallone largo in oro e con trofeo ricamato in oro, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, contornato da 2 palme e sormontato da corona reale.
		26	Berretto di seta nera: come sopra.
7	Capo gestione di 1ª classe	27	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		28	Berretto di seta nera: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
8	Capo gestione di 2ª classe	29	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		30	Berretto di seta nera: come sopra.
9	Capo gestione di 3ª classe	31	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		32	Berretto di seta nera: come sopra.
10	Sotto capo (alle gestioni)	33	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 2 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		34	Berretto di seta nera: come sopra.
7	Capo telegrafista di 1ª classe	35	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro e con trofeo ricamato in oro costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
		36	Berretto di seta nera: come sopra.
8	Capo telegrafista di 2ª classe	37	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		38	Berretto di seta nera: come sopra.
9	Capo telegrafista di 3ª classe	39	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		40	Berretto di seta nera: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
11	Aiutante Alunno d'ordine	41	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 1 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		42	Berretto di seta nera: come sopra.
12	Manovratore capo Deviatore capo Guardamerci	43	Berretto di panno grigio ferro con 2 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
13	Capo squadra manovratori Capo squadra deviatori	44	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino in argento e con trofeo come sopra.
13	Guardasala	45	Berretto di panno nero con un galloncino in argento e con trofeo come sopra.
14	Manovratore Deviatore	46	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino di lana rossa e con trofeo in alpacca, costituito come sopra.
15	Manovale in funzioni permanenti di guardasala	47	Berretto di panno nero con trofeo in alpacca costituito come sopra.
15	Manovale in funzioni permanenti di manovratore e deviatore	48	Berretto di panno grigio ferro con trofeo in alpacca costituito come sopra.

Personale dei treni.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
7	Capo personale viaggiante principale Controllore viaggiante principale	49	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro applicati a serpentina e con trofeo ricamato in oro, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
		50	Berretto di seta nera: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe Controllore viaggiante di 1ª classe	51	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro applicati a serpentina e con trofeo come sopra.
		52	Berretto di seta nera: come sopra.
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe Controllore viaggiante di 2ª classe	53	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro applicati a serpentina e con trofeo come sopra.
		54	Berretto di seta nera: come sopra.
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe Controllore viaggiante di 3ª classe	55	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 2 galloncini in oro applicati a serpentina e con trofeo come sopra.
		56	Berretto di seta nera: come sopra.
10-11	Conduttore capo in funzioni permanenti di capo personale viaggiante o controllore viaggiante	57	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 1 galloncino in oro applicato a serpentina e con trofeo come sopra.
		58	Berretto di seta nera: come sopra.
10	Conduttore capo di 1ª cl.	59	Berretto di panno grigio ferro con 4 galloncini in argento applicati a serpentina e con trofeo ricamato in argento, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
11	Conduttore capo	60	Berretto di panno grigio ferro con 3 galloncini in argento applicati a serpentina e con trofeo come sopra.
12	Conduttore principale	61	Berretto di panno grigio ferro con 2 galloncini in argento applicati a serpentina e con trofeo come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
13	Conduttore	62	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino in argento applicato a serpentina e con trofeo come sopra.
14	Frenatore	63	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino di lana rossa applicato a serpentina e con trofeo in alpacca, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
15	Manovale in funzioni permanenti di frenatore	64	Berretto di panno grigio ferro con trofeo in alpàcca, costituito come sopra.

Personale di Macchina.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
5	Capo deposito superiore.	65	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero, con distintivo costituito da un ramo con foglie di alloro ricamato in oro, con trofeo pure ricamato in oro costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
		66	Berretto di seta nera: come sopra.
6	Capo deposito principale.	67	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 1 galloncino ed 1 gallone largo in oro e con trofeo come sopra.
		68	Berretto di seta nera: come sopra.
7	Capo deposito di 1ª cl.	69	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		70	Berretto di seta nera: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
8	Capo deposito di 2ª cl.	71	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		72	Berretto di seta nera: come sopra.
9	Capo deposito di 3ª cl.	73	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		74	Berretto di seta nera: come sopra.
10–11	Macchinista in funzione permanente di capo deposito	75	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 2 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		76	Berretto di seta nera: come sopra.
10	Macchinista di 1ª classe.	77	Berretto di tela incerata nera con 4 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito come sopra.
		78	Berretto di seta nera: come sopra.
		79	Coprinuca d'incerata da attaccarsi al berretto.
11	Macchinista	80	Berretto di tela incerata nera con 3 galloncini in argento, con trofeo come sopra.
		81	Berretto di seta nera: come sopra.
		82	Coprinuca d'incerata da attaccarsi al berretto.
12	Macchinista T. M. e fuochista approvato	83	Berretto di tela incerata nera con 3 galloncini in argento di cui quello superiore misto a seta nera e con trofeo come sopra.
		84	Berretto di seta nera: come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
		85	Coprinuca d'incerata da attaccarsi al berretto.
12	Fuochista . . . . . . Assistente T. E.	86	Berretto di tela incerata nera con 2 galloncini in argento e con trofeo come sopra.
		87	Berretto di seta nera: come sopra.
		88	Coprinuca d'incerata da attaccarsi al berretto.
13	Capo squadra accudienti e manovali	89	Berretto di panno nero con 1 galloncino in argento e con trofeo come sopra.
14	Accudiente	90	Berretto di panno nero con 1 galloncino di lana rossa e con trofeo in alpacca, costituito come sopra.

Personale di linea.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	91	Berretto di panno nero con 4 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
11	Sorvegliante della linea.	92	Berretto di panno nero con 3 galloncini in argento e con trofeo come sopra.
13	Capo squadra cantoniere.	93	Berretto di panno nero con 1 galloncino in argento e con trofeo come sopra.
15	Guardiano cantoniere .	94	Berretto di panno nero con trofeo in alpacca, costituito come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
	Personale di custodia.		
11	Capo guardia	95	Berretto di panno grigio ferro con 3 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
13	Sotto capo guardia	96	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino in argento e con trofeo come sopra.
14	Guardia	97	Berretto di panno grigio ferro con 1 galloncino di lana rossa e con trofeo in alpacca, costituito come sopra.
	Personale tecnico ed operaio (1).		
6	Capo tecnico principale.	98	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero, con 1 galloncino ed 1 gallone largo in oro e con trofeo ricamato in oro, costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
		99	Berretto di seta nera: come sopra.
7	Capo tecnico di 1ª classe.	100	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 5 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		101	Berretto di seta nera: come sopra.
8	Capo tecnico di 2ª classe.	102	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 4 galloncini in oro e con trofeo come sopra.

(1) Dall'obbligo del berretto sono esclusi gli agenti del personale tecnico ed operaio addetti alle officine di grande riparazione, alle officine dei depositi locomotive, alle squadre di rialzo, alle officine del materiale fisso e ad altre officine in genere.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
		103	Berretto di seta nera: come sopra.
9	Capo tecnico di 3ª classe.	104	Berretto di panno nero con fascia di velluto nero con 3 galloncini in oro e con trofeo come sopra.
		105	Berretto di seta nera: come sopra.
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe Capo verificatori di 1ª cl.	106	Berretto di panno nero con 4 galloncini in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito come sopra.
		107	Berretto di seta nera: come sopra.
11	Sotto capo tecnico Capo verificatori	108	Berretto di panno nero con 3 galloncini in argento con trofeo come sopra.
		109	Berretto di seta nera: come sopra.
12	Verificatore	110	Berretto di panno grigio ferro con 2 galloncini in argento e con trofeo come sopra.
13	Operaio di 1ª classe	111	Berretto di panno nero con 1 galloncino in argento e con trofeo ricamato in argento, costituito come sopra.
14	Operaio	112	Berretto di panno nero con un galloncino in lana rossa e con trofeo in alpacca, costituito come sopra.
15	Aiutante operaio	113	Berretto di panno nero con trofeo in alpacca, costituito come sopra.

Grado	QUALIFICA	Numero progessivo	Descrizione dei berretti

Personale di manovalanza (1).

Grado	QUALIFICA	Numero progessivo	Descrizione dei berretti
13	Capo squadra manovali	114	Berretto di panno grigio ferro con un galloncino in argento e con trofeo ricamato in argento costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
15	Manovale	115	Berretto di panno grigio ferro con trofeo in alpacca, costituito come sopra.

(1) Dall'obbligo del berretto sono esclusi gli agenti del personale di manovalanza addetti alle officine di grande riparazione, alle officine dei depositi locomotive, alle squadre di rialzo, alle officine del materiale fisso e ad altre officine in genere.

Prospetto B.

CAPI DI VESTIARIO STABILITI

e loro durata minima (in mesi)

Grado	QUALIFICHE	Stiffelius di stoffa nera						Giacca di stoffa nera a due petti		Panciotti			
		Speciale a due petti		comune a due petti		comune a un petto				di piquet bianco		di stoffa nera	
		pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera
	Categoria degli oggetti di vestiario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. – Personale degli Uffici.												
12	Commessi dirigenti il personale subalterno Uscieri capi in posti di speciale importanza	—	—	36	36	—	—	—	—	—	—	24	24
12 13 14	Uscieri capi Uscieri di 1ª classe Uscieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Inservienti (uomini) e Manovali adibiti agli Uffici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. – Personale delle Stazioni.												
5 6	Capi stazione superiori Capi stazione principali	36	36	—	—	—	—	—	—	24	24	—	—
7 8 9	Capi stazione di 1ª cl. Capi stazione di 2ª » Capi stazione di 3ª »	36 (1)	36 (1)	—	—	—	—	24	24	24 (1)	24 (1)	24	24
10 11 —	Sottocapi al Movimento Aiutanti ed Alunni d'ordine (permanentemente addetti al mov. Dirigenti fermate	—	—	—	—	—	—	24	24	—	—	24	24
13 15	Guardasala Manovali in funzioni permanenti di Guardasala	—	—	—	—	24 (1)	24 (1)	—	—	—	—	—	—

(1) Se addetti al servizio dei treni viaggiatori nelle stazioni rette da [illegible] ione supe[illegible]
(2) Stoffa uguale allo stiffelius.

Prospetto B.

Giubba di stoffa – nera con collo diritto senza martingala – pesante	Giubba di stoffa – nera con collo diritto senza martingala – leggera	Giubba di stoffa – grigio ferro con collo rovesciato con martingala – pesante	Giubba di stoffa – grigio ferro con collo rovesciato con martingala – leggera	Calzoni di stoffa – nera senza risvolto – pesante	Calzoni di stoffa – nera senza risvolto – leggera	Calzoni di stoffa – grigio ferro con risvolto – pesante	Calzoni di stoffa – grigio ferro con risvolto – leggera	Combinazione di fustagno nero	Cappotto di panno nero	Cappotto di panno marengo con martingala e cappuccio mobile	Cappotto di stoffa grigio scuro (pardessus)	Impermeabile gommato con cappuccio	Abito impermeabile (giubba e calzoni)	Annotazioni
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
—	—	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	24	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	24 (2)	24 (2)	—	—	—	36	—	48	36	—	
—	—	—	—	24	24	—	—	—	36	—	48	36	—	
—	—	—	—	24	24	—	—	—	36	—	48	36	—	
24	24	—	—	24	24	—	—	—	—	48	—	—	—	

riori o Capi stazione principale.

Grado	QUALIFICHE	Stiffelius di stoffa nera						Giacca di stoffa nera a due petti		Panciotti			
		speciale a due petti		Comune						di piquet bianco		di stoffa nera	
				a due petti		a un petto							
		pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggara	pesante	leggera
	Categoria degli oggetti di vestiario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Manovratori capi												
12	Deviatori capi												
13	Capi squadra manovratori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Capi squadra deviatori												
14	Manovratori												
14	Deviatori												
15	Manovali in funzioni permanenti di manovratori e deviatori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. – Personale dei treni.												
8-10	Controllori viaggianti	—	—	—	—	—	—	24	24	—	—	24	24
10	Conduttori capi di prima classe												
11	Conduttori Capi												
12	Conduttori principali												
13	Conduttori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Frenatori												
15	Manovali in funzioni permanenti di frenatori												
	IV. – Personale di macchina.												
10	Macchinisti di 1ª classe												
11	Macchinisti												
12	Macchinisti T. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Fuochisti												
12	Assistenti T. E.												

Segue PROSPETTO B.

Giubba di stoffa				Calzoni di stoffa				Combinazione di fustagno nero	Cappotto di			Impermeabile gommato con cappuccio	Abito impermeabile (giubba e calzoni)	*Annotazioni*
nera con collo dritto senza martingala		grigio ferro con collo rovesciato con martingala		nera senza risvolto		grigio ferro con risvolto			panno nero	panno marengo con martingala e cappuccio mobile	stoffa grigio scuro (pardessus)			
pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	48	—	—	—	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	48	—	—	—	
—		—	—	24	24	—	—	·	—	36	48	—	—	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	36	—	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	12		—	—		48	

Grado	QUALIFICHE	Stiffelius di stoffa nera						Giacca di stoffa nera a due petti		Panciotti			
		speciale a due petti		Comune						di piquet bianco		di stoffa nera	
				a due petti		a un petto							
		pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera
	Categoria egli oggetti di vestiario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	V. - **Personale di custodia:**												
11	Capo guardia												
13	Sotto capo guardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Guardia												
	VI. - **Personale tecnico ed operaio:**												
12	Verificatori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. - **Personale di manovalanza:**												
13	Capi squadra manovali addetti alla sorveglianza dei manovali seguenti:												
15	Manovali addetti alla pulizia vetture sotto treno ed alla scorta treni intercomunicanti ed all'untura veicoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: **PROSPETTO B.**

Giubbe di stoffa				Calzoni di stoffa				Combinazione di fustagno nero	Cappotto di			Impermeabile gommato con cappuccio	Abito impermeabile (giubba e calzoni)	*Annotazioni*
nera con collo dritto senza martingala		grigio ferro con collo rovesciato con martingala		nera senza risvolto		grigio ferro con risvolto			panno nero	panno marengo con martingala e cappuccio mobile	stoffa grigio scuro (pardessus)			
pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	48	—	—	—	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	48	—	—	—	
—	—	24	24	—	—	24	24	—	—	48	—	—	—	

Quantitativi massimi di stoffe, fodere ed accessori occorrenti per la

CAPI DI VESTIARIO	Categoria	Stoffa	Fustagno nero	Piquet bianco	Fodera principale		
					Flanella leggera	Flanella pesante	Zanella nera
Altezza tessuti m.	—	1.40	0.75	0.70	1.30	1.30	1.38
Soprabito (stiffelius di stoffa nera) – a due petti – con risvolti seta	1–2	2.40	—	—	—	—	1.20
Soprabito (stiffelius di stoffa nera) – a un petto – senza risvolti seta	3–4	2.40	—	—	—	—	1.20
Soprabito (stiffelius di stoffa nera) – a un petto	5–6	2.30	—	—	—	—	1.20
Giacca di stoffa nera a due petti – pesante	7	2 —	—	—	— 1 —	— —	1 — .20
Giacca di stoffa nera a due petti – leggera	8	2 —	—	—	—	—	1 —
Panciotto – di piquet bianco	9	—	—	0.70	—	—	—
Panciotto – di stoffa nera – pesante	10	0.40	—	—	—	—	—
Panciotto – di stoffa nera – leggera	11	0.40	—	—		—	—
Giubba di stoffa – nera senza martingala con collo diritto – pesante	12	2 —	—	—	— 1 —	— —	1 — 0.20
Giubba di stoffa – nera senza martingala con collo diritto – leggera	13	2 —	—	—	—	—	1 —
Giubba di stoffa – grigio ferro con martingala con collo rovesciato – pesante	14	2 —	—	—	— 1 —	— —	1 — 0.20
Giubba di stoffa – grigio ferro con martingala con collo rovesciato – leggera	15	2 —	—	—	—	—	1 —
Calzoni di stoffa – nera senza risvolti – pesanti	16	1.30	—	—	—	—	—
Calzoni di stoffa – nera senza risvolti – leggeri	17	1.30	—	—	—	—	—
Calzoni di stoffa – grigio ferro con risvolti – pesanti	18	1.40	—	—	—	—	—
Calzoni di stoffa – grigio ferro con risvolti – leggeri	19	1.40	—	—	—	—	—
Combinazione di fustagno nera	20	—	7	—	—	—	0.10
Cappotto – di panno nero a due petti	21	3 —	—	—	— — 1.80	— 1.80 —	1.80 0.10 0.10
Cappotto – di panno marengo – senza cappuccio	22	3 —	—	—	- — 1.80	— 1.80 —	1.80 0.10 0.10
Cappotto – di panno marengo – con cappuccio	23	3.30	—	—	— — 1.80	— 1.80 —	2.10 0.40 0.40
Cappotto – di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus)	24	2.80	—	—	—	—	1.80
Impermeabile gommato	25						
Abito impermeabile per il personale di macchina	26						

Prospetto C.

confenzione degli abiti regolamentari e contributo dell'Amministrazione

Tela apprettata per rinforzi	Baseno	Silesias		Seta nera	Glissade	Satino	BOTTONI				Monogrammi		Contributo dell'Amministrazione
							di metallo		di frutto				
		nera	cenere				grandi	piccoli	grandi	piccoli	Ricamati	In alpacca	
0.68	0.68	0.96	0.96	0.60	0.97	0.98	—	—	—	—	—	—	L.
0.70	0.50	0.50	—	0.60	0.75	—	8	6	—	1	2	—	100
0.70	0.50	0.50	—	—	0.75	—	8	6	—	1	—	2	
0.70	0.50	0.50	—	—	0.75	—	5	6	—	1	—	2	
0.80	0.50	0.50	—	—	—	0.75	6	4	—	1	2	—	50
0.80	0.50	0.50	-	-	—	0.75	6	4	—	1		—	
—	—	—	bianca 1.80	—	—	—	—	6	—	—	—	—	15
—	0.40	0.70	—	—	—	0.90	—	6	—	—	—	—	
—	0.40	0.70	—	—	—	0.90	—	6	—	—	—	—	
0.80	0.50	0.50	—	—	—	0.75	6	10	—	1	—	2	80
0.80	0.50	0.50	—	—	—	0.75	6	10	—	1	—	2	
0.80	0.50	0.50	—	—	—	0.75	8	10	—	1	—	2	
0.80	0.50	0.50	—	—	—	0.75	8	10	—	1	—	2	
0.20	—	0.20	0.60	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	30
0.20	—	0.20	0.60	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	
0.20	—	0.20	0.60	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	
0.20	—	0.20	0.60	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	
—	0.20	0.50	—	—	—	-	—	—	10	3	—	2	70
1.25	0.50	0.50	—	—	0.75	—	—	—	10	5	—	—	85
1.25	0.50	0.50	—	—	0.75	—	10	4	—	—	—	—	100
1.25	0.50	0.50	—	—	0.75	—	10	4	—	—	—	—	100
1.25	0.50	0.50	—	—	0.75	—	—	—	6	5	—	—	70
													100
													50

PROSPETTO **D.**

Vestiario accessorio che l'Amministrazione concede in uso a talune categorie di personale e da richiedersi con A. 22 in carico inventariale.

Denominazione degli oggetti	Categorie di personale
Camiciotti di tela turchina (lunghi)	Operai (verniciatori).
Combinazioni di tela turchina	Agenti accudienti alle trasmissioni, agenti in funzioni di chauffeurs, elettricisti addetti alla manutenzione degli ascensori e operai addetti alle macchine tipo-litografiche.
Grembiali di rigatino o di mistone	Personale d'inservienza addetto alla pulizia delle camere d'ufficio.
Grembiali di cuoio	Agenti addetti alle saldature autogene ed operai fucinatori.
Vestiari speciali di lana	Agenti addetti al servizio di carica degli accumulatori elettrici.
Camiciotti di tela turchina	Manovali addetti alla pulizia delle carrozze sotto treno o alla scorta carrozze salone e treni intercomunicanti.
Guanti di gomma	Agenti addetti ai lavori delle linee elettriche.
Guanti di amianto	Operai addetti alle saldature autogene.
Orologi da tasca con congegno per la piombatura	Conduttori capi.
Pellicciotti	Agenti chauffeurs della Direzione Generale.
Vestaglie di tela bianca.	Personale Sanitario che presta servizio negli ambulatori e nelle camere di medicazione.
Vestaglie di tela turchina	Operai delle Officine di riparazione dei tachimetri.
Vestiari impermeabili (giubba calzoni o gambali e cappello.	(Vedi art. 15 del Regolamento).

Errata - corrige.

A pag. 6 dell'estratto dall'Ordine di servizio n. 95, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 38 del 17 settembre 1925, leggasi « punta » la parola « calcio » con la quale termina il primo periodo del comma *b*).

COMUNICATO

ESAMI di concorso per posti di Capo Squadra Operai nel Laboratorio tipo-litografico del Servizio Lavori e Costruzioni.

(*N. 2 posti pel ramo tipografia e n. 2 posti pel ramo litografia*).

(Bollettino n. 6 del 5 febbraio 1925).

Graduatoria degli idonei.

RAMO TIPOGRAFIA.

1) ROSATO Giuseppe................ (229985)
2) GEMINIANI Marcantonio......... (114104)
3) MARTINO Alessandro............ (217810)

RAMO LITOGRAFIA.

1) CAROCCI Aroldo................. (199933)
2) MARINCIONI Ferdinando......... (152701)
3) ROSSI Ugo..................... (181961)

N. B. — A sostituzione della graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 30 luglio 1925, pag. 330, nella quale vennero compresi, per errore, anche i nomi di agenti non idonei.

Ordine di servizio N. 98.

Estensione di servizio nella fermata di Volpago.

Dal 23 settembre 1925 la fermata di Volpago, della linea Montebelluna-Susegana, attualmente ammessa — per quanto riguarda il servizio merci in piccole partite — ai trasporti a G. V. ed a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti i Kg. 50 ciascuno, viene abilitata ai trasporti stessi fino a Kg. 1000 composti di colli non eccedenti ognuno i Kg. 100.

Ferma rimane l'attuale abilitazione dell'anzidetta fermata ai trasporti a G. V. ed a P. V. a carro, o da considerare come tali.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 104 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », (edizione 1° gennaio 1925), nelle colonne 7 ed 8, di fronte al nome della fermata di Volpago, si dovrà sostituire il richiamo (e) alle lettere G e P col richiamo (f).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 99.

Estensione di servizio nella stazione di Piombino Dese.

La stazione di Piombino Dese, della linea Trento-Primolano-Mestre, attualmente ammessa ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, a datare dal 23 settembre 1925, viene abilitata anche al servizio dei trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 69 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra

le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) nelle colonne 6, 7 e 8, di fronte al nome di « Piombino Dese » si dovrà sostituire il richiamo (*a*) col richiamo (*c*).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Circolare N. 57.

Concessioni di viaggio per la linea Mori-Riva.

In seguito ad accordi presi con la Direzione della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva, resta stabilito quanto appresso:

I possessori di carte di libera circolazione con bordo rosso di modello delle ferrovie dello Stato, comprendenti il percorso Mori-Riva, possono percorrere il detto tratto fino al 31 dicembre 1925.

Analogamente, i biglietti serie Bs, B, B^4 e B^2 per il personale in attività di servizio di questa Amministrazione e famiglie, saranno tenuti validi per l'anno in corso anche per la detta linea.

La predetta Direzione inoltre ammette a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato e relative famiglie l'applicazione della concessione speciale C per i viaggi sulla propria linea.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per la sistemazione del servizio merci nella stazione di Casale Monferrato	L. P.	Ore 12 30 ottobre 1925	576.000	Sezione Lavori Alessandria
Ampliamento della sotto stazione di Levanto costruzione di un fabbricato alloggi in località Baracca o primaria Baracca a Levanto	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	365.000	Ufficio Elettrificazione Genova
Consolidamento della costa in frana fra i Km. 100+730/820 della linea Avellino – Rocchetta	L. P.	Ore 10 10 ottobre 1925	190.000	Sezione Lavori Salerno
Opere in terra e murarie riguardanti i lavori di abbassamento del piano del ferro dal Km. 2 + 200 al Km. 21+900 circa della linea Torino – Milano	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	300.000	Sezione Lavori Torino Sud
Costruzione di un fabbricato alloggi per sei famiglie a Bari	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	212.000	Sezione Lavori Bari
Pulizia dei piazzali delle stazioni di Roma Trastevere e Roma Trastevere Scalo	L. P.	Ore 12 6 ottobre 1925	50.000	Sezione Lavori Roma Sud
Sistemazione del servizio merci nella stazione di Benevento C.le sulla linea Cervaro–Napoli	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	580.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Esecuzione delle opere in terra e simili relative ai lavori di abbassamento del piano del ferro dal Km. 2 + 200 al Km. 2+900 della linea Torino - Milano	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	300.000	Sezione Lavori Torino Sud
Completamento della sistemazione del viadotto a cinque luci di metri 10 ciascuna al Km. 59+662,10 della linea Roma - Viterbo, sul torrente Mignone	L. P.	Ore 11 10 ottobre 1925	99.000	Sezione Lavori Roma Nord
Sistemazione del servizio merci a P. V. della stazione di Casale Monferrato	L. P.	Ore 12 3 ottobre 1925	676.000	Sezione Lavori Alessandria
Ricostruzione di 360 carri con telaio misto serie L in altrettanti serie F	L. P.	10 ottobre 1925		Servizio Materiale e Trazione Ufficio 4º - Firenze
Lavori occorrenti per la ricostruzione e sistemazione della parte del fabbricato detto dell'esposizione a Firenze P. P. danneggiato dall'incendio del 31 dicembre 1924	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	700.000	Sezione Lavori Firenze
Sostituzione del nuovo fabbricato viaggiatori nella stazione di Forlì	L. P.	Ore 12 5 ottobre 1925	2.400.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di una rimessa per deposito vetture saloni nella stazione di Roma Termini	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	750.000	Sezione Lavori Roma Sud
Prolungamento del magazzino merci P. V. della stazione di Bergamo	L. P.	Ore 12 8 ottobre 1925	60.000	Sezione Lavori Milano Est

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ampliamento e sistemazione generale della stazione di Bisceglie.	L. P.	Ore 12 8 ottobre 1925	528.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione, mediante costruzione di tre volti in calcestruzzo di cemento di cui uno centrale della luce di m. 25,48 e due laterali della luce di m. 5,60, del ponte a travata metallica in una sola luce di m. 46,80 al chilometro 46 + 945.20 della linea Pescara–Sulmona.	L. P.	Ore 12 15 ottobre 1925	406.600	Sezione Lavori Castellammare A.
N. 1 affilatrice a due mole a smeriglio con accessori destinata al deposito locomotive di Spezia Migliarina.	T. P.	15 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º – Sez. 5ª Viale P. Margherita 52 Firenze
1 gasogeno a caduta di carburo, a 2 generatori con una carica complessiva possibilmente di 150 chilogrammi di carburo, ma non inferiore a 100 chilogrammi, completo di accessori.	T. P.	10 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º – Sez. 5ª Viale P. Margherita 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.o	1	Gruppo motopompa per il travaso degli oli	T. P.	3-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.o	400.000	Riparelle elastiche di acciaio tipo Grovver, senza scanalatura	L. P.	6-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	60.000	Creosolo saponato	L. P.	10-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.o »	1.000.000 100.000	Petardi con bandella di piombo Cartucce per sparallarmi	L. P.	10-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	7.510	Cavi di rame isolati per locomotori ed automotrici	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o	4.000	Bocchette di ricambio per chiavi	T. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o	124	Stantufi motori per locomotive	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o »	11 43	Mute di sale montate per locomotive Sale e N. 20 ruote sciolte	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o	835	Sostegni in acciaio fuso di 2ª categoria	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
	7.000	Fogli di carta smerigliata	T. P.	15-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	21.000	Punte per verrina ad elica	L. P.	17-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	1.300	Guarnizioni di amianto puro	L. P.	17-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	2.200	Tonnellate zoccoli di ghisa per freni	L. P.	6-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	13.500	Grosse di penne metalliche da scrivere	T. P.	5-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII N. 40 **1º Ottobre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(1998) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

LEGGE 10 *luglio* 1925, *n.* 1512 *contenente l'approvazione dell'Accordo concluso tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, sottoscrittto a Roma il* 27 *gennaio* 1924 *e dei relativi annessi, e conversione in legge del R. D. L.* 22 *febbraio* 1924, *n.* 211 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, e agli annessi all'Accordo stesso.

Art. 2.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 settembre 1925, n. 207.

Pacte d'amitié et de collaboration cordiale entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, fermement résolus d'assurer la paix ainsi que les résultats obtenus pendant la grande guerre et sanctionnés par les Traités de Paix, sont tombé d'accord pour stipuler la présente Convention conséquence naturelle, soit de l'amitié existant entre les deux Royaumes soit du respect mutuel de leurs droits sur terré autant que sur mer, et sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration cordiale pour le maintien de l'ordre établi par les Traités de Paix, conclus à Trianon, à Saint-Germain et à Neully, ainsi que pour le respect et l'exécution des obligations stipulées dans lesdites Traités.

Art. 2.

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes deviendrait l'objet d'une agression non provoquée de la part d'une ou de plusieurs Puissances, l'autre Partie s'engage à rester neutre pendant toute la durée du conflit. Egalement au cas où la sécurité et les intérêts d'une des Hautes Parties contractantes seraient menacés par suite d'incursions violentes, provenant, du dehors, l'autre Partie s'engage à lui prêter par son concours bienveillant son appui politique et diplomatique dans le but de contribuer à faire disparaître la cause extérieure de ces menaces.

Art. 3.

Au cas de complications internationales, et si les deux Hautes parties contractantes tombent d'accord que leurs intérêts communs sont ou pourront être menacés, elles s'engagent à se concerter sur les mesures à prendre en commun pour les sauvegarder.

Art. 4.

La durée de la présente Convention sera de cinq ans et pourra être dénoncée ou renouvelée un an avant son expiration.

Art. 5.

Le present Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt quatre.

BENITO MUSSOLINI.

NIK. P. PACHITCH.
M. NINTCHITCH.

Protocole additionnel au Pacte d'amitié et de collaboration cordiale entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer, après une entente préalable, les accords qui intéressent leur politique dans l'Europe Centrale et déclarent à ce sujet que dans le Pacte d'Amitié signé à la date de ce jour il n'y a rien qui soit contraire aux Traités d'Alliance que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a conclus respectivement avec la République Tchécoslovaque et avec le Royaume de Roumanie le 31 août 1922 et le 7 juillet 1923.

Art. 2.

Le Pacte d'Amitié conclu à la date de ce jour et le présent Protocole Additionnel seront présentés à la Société des Nations pour y être enregistrés conformément à l'art. 18 du Pacte.

Fait à Rome, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

NIK. P. PACHITCH
M. NINTCHITCH.

Accord conclu entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes concernant Fiume.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes :

ayant constaté l'impossibilité absolue de procéder à l'organisation d'une façon pratique de l'Etat Libre de Fiume, visé à l'article 4 du Traité signé à Rapallo le 12 novembre 1920, et suivant les dispositions générales fixées dans l'Accord signé à Rome le 23 octobre 1922;

dans le but d'établir des relations cordiales entre les deux Etats pour le bien commun des deux Peuples;

animés du désir d'assurer de la façon la plus satisfaisante la vie de la Ville de Fiume et le développement économique qui correspond le mieux à ses intérêts;

ont résolu de conclure un Accord dans ce but et ont nommé à cet effet comme leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Benito Mussolini, *Député au Parlement, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères.*

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

Monsieur Nicolas Pachitch, *Président du Conseil*;

Monsieur Momcilo Nintchitch, *Ministre des Affaires Etrangères*;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le Port Baross et sur le Delta qui seront evacués et remis aux autorités compétentes du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans un délai de deux jours après l'échange des ratifications du présent Accord.

Art. 2.

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume d'Italie sur la ville et sur le port de Fiume ainsi que sur le territoire qui lui est attribué d'après la ligne de frontière indiquée dans l'article suivant.

Art. 3.

La frontière du Royaume des Serbes, Croats et Slovènes, du côté de Fiume, telle qu'elle est fixée dans l'article 3 du Traité signé à Rapallo le 12 novembre 1920, devra être rectifiée en relation aux disposition contenues dans les deux articles précédents. Cette ligne de frontière sera tracée par une Commission spéciale mixte, composée de délégués italiens et de délégués serbes, croates et slovènes, selon la ligne fixée en manière générale de la façon suivante:

« La route Castua Fiume sera comprise dans le territoire du Royaume des Serbes, Croàtes et Slovènes à partir d'un point a l'est de Tometici jusqu'au croisement au nord de Bergudi. La ligne de frontière sera tracée sur le terrain suivant une ligne à déterminer entre la route susindiquée et la voie ferrée. A partir de ce point, la ligne de frontière remontera vers le nord-est de manière que Pekljn soit compris dans le territoire serbe, croate et slovène, puis elle atteindra, par une courbe convexe au nord de Drenova un point de la Récina à déterminer dans la moitié septentrionale de la partie de frontière comprise entre les bornes VIII et IX ».

Le Royaume d'Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le territoire qui est attribué de cette façon à ce dernier Ce territoire sera évacué par l'Italie et remis au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dès que la délimitation de la nouvelle ligne de frontière aura été faite par la Commission mixte susdite. Cette Commission mixte accomplira ses travaux de telle manière que le territoire susdit puisse être évacué et remis dans le délai de cinq jours après l'échange des ratifications du présent Accord.

Art. 4.

Dans les relations entre les zones de frontière, à travers la nouvelle ligne de frontière, et dans les relations entre la circonscription censuaire de Castua et le territoire italien limitrophe, seront observées les dispositions contenues dans la Convention additionnelle ci jointe, Annexe *A*, lesquelles resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du traité de commerce qui réglera le trafic de frontière.

Les deux Parties contractantes sont d'accord que dans le traité susmentionné les questions concernant le trafic de frontière, entre les zones séparées par la nouvelle ligne de

frontière, seront réglées de manière que l'on tienne particulièrement compte des relations économiques entre les zones susdites et des besoins particuliers des population respective.

Art. 5.

Le Royaume d'Italie concède en location pour la durée de 50 ans au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le Porto Grande de Fiume les emplacements couverts et découverts qui constituent le bassin Thaon di Revel, selon la description qui en a été faite à l'article 5 de la Convention Additionnelle ci-jointe en annexe. La location, dont tout caractère d'extraterritorialité est exclu, comprend le droit d'usage exclusif et illimité du grand Magasin du môle « Napoli », des deux Magasin qui donnent sur le quai Thaon di Revel et des deux Magasins du môle « Genova » qui donnent sur le côté occidental et le droit d'usage privilégié des trois quais qui délimitent le bassin en question avec les accessoires relatifs.

Les autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le personnel qui dépend de ces autorités, préposés aux opérations de trafic de leur propre Etat dans le bassin susdit exerceront leurs fonctions en conformité de la Convention Additionnelle. Annexe *B*. jointe au présent Accord (Chapitre I).

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes payera au Gouvernement italien un loyer d'une lire or pour la location des installations du port susmentionnées.

Art. 6.

La gare principale de Fiume sera organisée en régime de gare internationale de frontière. Conformément à ce que l'on fait dans les gares internationales de la frontière italienne, une Délégation des chemins de fer serbes, croates et slovènes composée d'un nombre convenable de personnel sera détachée dans cette gare. Cette Délégation collaborera avec l'Administration des chemins de fer italiens, surtout en ce qui concerne l'exploitation des embranchements qui réunissent la gare située sur le territoire serbe, croate et slovène au bassin visé à l'article précédent, et ce bassin au Port Baross. Les modalités de cette collaboration sont établies par la Convention Additionnelle, Annexe *B*, jointe au présent Accord (Chapitre II).

Art. 7.

La frontière entre Fiume et le Port Baross, le long du quai, sera délimitée selon la ligne tracée sur la carte jointe à la Lettre annexée au Traité de Rapallo susmentionné, de la façon que la Commission de délimitation visée à l'article 3 estimera être la plus convenable pour l'exercice de la surveillance douanière de la part de l'un et de l'autre Etat et en tenant compte des exigences spéciales du trafic, de l'ordre public et des communications de la Ville. Le pont tournant situé entre Port Baross et Porto Grande sera en territoire italien.

Le Royaume d'Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux de la Fiumara. De ce côté la ligne de frontière sera, par conséquent, constituée par le bord de la rive occidentale du canal.

Le passage et l'abord des flottants à la rive occidentale (italienne) de la Fiumara, sont réglés par la Convention Additionnelle ci-jointe, Annexe *B* (Chapitre III) de telle façon que la navigation sur la Fiumara n'en soit pas entravée.

Pour le maintien de ces droits d'usage sur les eaux serbes, croates et slovènes du canal, et en reconnaissance de la souveraineté du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux susdites, le Gouvernement italien payera au Gouvernement du Royaume susmentionné une redevance annuelle d'un dinar or.

Art. 8.

En ce qui concerne l'aqueduc de Fiume et l'entretien des installations pour la rivière Recina, seront observées les dispositions établies par la Convention Additionnelle ci-jointe, Annexe *B* (Chapitre IV).

Art. 9.

Aux minorités jouguslaves de Fiume sera concédé le régime qui résulte en faveur des minorités italiennes en Dalmatie des engagements internationaux en vigueur.

Art. 10.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de la signature du présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et muni de leurs sceaux.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

NIK. P. PACHITCH
M. NINTCHITCH.

ANNEXE A.

Convention additionnelle a l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes. Croates et Slovenes pour Fiume.

Dispositions concernant les relations économiques entre les zones de frontière.

Art. 1.

Dans le présent Accord sont désignés:

1°) Sous la dénomination de « Zone de frontière italienne »: le territoire du Royaume d'Italie compris entre la côte de la Mer Adriatique et une ligne qui borde, à l'est, le cours de la Fiumara et de la rivière Recina, suit la nouvelle frontière du point de croisement de celle ci avec la rivière Recina jusqu'à Trinaistic, et continue d'ici, en laissant incluse dans la zone la Commune de Mattuglie, jusqu'au croisement avec la route haute Mattuglie Abbazia; à partir de ce point elle descend parallèlement à la côte se tenant à un kilomètre de celle ci et se joint à la mer au-delà de Laurana aux « Bagni di Porocova ».

2°) Sous la dénomination de « Zone de frontière serbe-croate slovène »: le territoire de la Commune censuaire de Castua (Kastav) et la partie du territoire de l'Etat Libre de Fiume attribuée par l'accord, dont la présente est une annexe, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les Gouvernements des Parties contractantes se réservent de préciser la délimitation des deux zones en établissant d'un commun accord le tracé de leurs limites ayant égard aux conditions naturelles du terrain.

Art. 2.

Les produits indiqués dans la Liste *A*, ci-annexée, provenant et originaires de l'une des zones de frontière indiquées à l'article 1er et importés dans l'autre pour y être consommés, seront admis, à leur entrée dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxe de toute sorte.

Art. 3.

Les produits indiqués dans la Liste *B* ci-annexée, provenant et originaires de la zone de frontière serbe, croate et slovène et destinés à être consommés dans la zone de frontière italienne, seront admis, à leur entrée dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte, jusqu'a concurrence de la quantité respectivement établie à la même Liste, et dans les limites de cette quantité ils ne seront soumis à aucune entrave ou prohibition d'importation qui ne soit également appliquée aux mêmes produits importés dans le Royaume d'Italie en provenance de tout autre pays se trouvant dans les mêmes conditions.

Art. 4.

Les produits indiqués dans la Liste *C* ci-annexée, provenant du libre trafic de la zone de frontière italienne et destinés à être consommés dans la zone de frontière serbe, croate et slovène, seront admis, à leur importation dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte, jusqu'à concurrence de la quantité respectivement établie à la même Liste, et dans les limites de cette quantité ils ne seront soumis à aucune entrave ou prohibition d'importation qui ne soit également appliqués aux mêmes produits importés dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en provenance de tout autre pays se trouvant dans les mêmes conditions.

Ladite liste restera en vigueur, au maximum, pendant trois mois à partir de la date d'application de la présent Convention.

Art. 5.

L'entrée en franchise douanière, d'une des zones frontières à l'autre, ne sera pas accordée aux produits indiqués respectivement aux articles 2, 3 et 4 qui seraient importés par la poste, quelle que soit leur quantité, même lorsqu'ils

seraient destinés aux habitants des zones de frontière. Les dispositions en vue de régler les concessions visées par les articles susmentionnés, ainsi que les mesures à adopter en cas d'abus, seront établies d'un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Parties contractantes.

Il est en tout cas entendu que les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date du 23 octobre 1922, seront observées de part et d'autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et punir tout abus dans la matière qui forme l'objet de la présente Convention.

Art. 6.

Chacune des Parites contractantes s'engage à ne pas entraver par quelques prohibitions que ce soit l'exportation de la zone frontière de son Etat à la zone frontière de l'autre des produits dont l'importation dans cette zone est admise en exemption de tout droit d'après les dispositions de l'article 2 de la présente Convention.

Il est également entendu que les droits ou autres taxes d'exportation que l'une ou l'autre des Parties contractantes pourrait adopter à l'égard des exportations du pays respectif en général, ne pourront pas s'étendre aux produits indiqués dans les listes *A*, *B* et *C* ci-annexées, qui soient exportés d'une des zones de frontière à l'autre.

Art. 7.

Les ressortissants des Parties contractantes qui auraient leurs habitations ou fermes dans la zone de frontière italienne et des biens-fonds dans la zone de frontière serbe, croate et slovène ou bien qui auraient leurs habitations ou fermes dans cette dernière zone et des biens-fonds dans la zone de frontière italienne, ont le droit de transporter dans leurs habitations et fermes, à travers la ligne de frontière entre lesdites zones, même par des voies non douanières, en exemption de droits de douane d'importation ou d'exportation et de toute taxe ou impôt, et sans qu'ils puissent être soumis à des prohibitions d'importation ou d'exportation, tous les produits récoltés dans leurs propriétés, et cela pendant toute la période qui va du commencement de la saison des récoltes jusqu'à la fin de décembre.

Les personnes se trouvant dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent article, ont aussi le droit de transporter à travers ladite ligne de frontière, en jouissant des mêmes exemptions de droits, taxes ou prohibitions, les animaux, les chariots et tous les instruments et ustensiles nécessaires pour les travaux agricoles, aussi bien que les matériaux de construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans lesdites propriétés et les vivres nécessaires pour l'entretien des ouvriers et des animaux pendant la durée des travaux agricoles ou de la réparation des bâtiments.

Les dispositions ci-dessus mentionnées s'appliquent aussi dans le cas où les personnes susdites auraient à exécuter des travaux forestiers ou inhérents à des droits de servitude forestière.

Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux représentants des Corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui posséderaient des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de l'autre Etat.

Les dispositions en vue de régler ces concessions et les mesures à adopter en cas d'abus seront établies d'un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Parties contractantes.

Art. 8.

Les propriétaires ou locataires de terrains séparés de leurs habitations et fermes respectives par la ligne séparant les deux zones de frontière, sont autorisés à transporter de leurs maisons et fermes aux terrains susdits les bestiaux pour le pâturage en exemption de droits douaniers d'importation et d'exportation.

Lorsque le retour du pâturage aura lieu au cours de la même journée les bureaux douaniers compétents se borneront à exercer leur surveillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans toutefois soumettre les bestiaux au régime douanier de l'importation temporaire. En tout cas ce régime ne pourra être adopté que d'après des règles à établir d'un commun accord entre les Gouvernements des deux Etats contractants.

Art. 9.

Le mouvement des animaux entre les deux zones de frontière sera généralement libre de toute mesure sanitaire.

Toutefois, dans le cas où dans lesdites zones se vérifieraient des cas d'aphte épizootique ou d'autres maladies de

nature largement contagieuse, les bêtes de l'espèce ou des espèces sujettes à la contagion, provenant des régions infectées, devront, pour être admises à traverser la frontière, être munies d'un certificat délivré par l'autorité communale compétente d'où il résulte que les bêtes visées, par le certificat, proviennent d'une localité exempte de l'épizootie.

Lorsque dans les zones de frontière seraient constatées des manifestations de peste bovine, tout mouvement de bestiaux et tout transit de produits et résidus d'animaux, aussi bien que de la paille, des fourrages, etc. entre les dites zones seront défendus.

Art. 10.

Les habitants de chacune des deux zones frontières pourront franchir la frontière librement et circuler dans la zone de frontière de l'autre Etat sans se conformer aux dispositions concernant les passeports, mais à la condition qu'ils soient munis d'une « Carte frontalière » délivrée par les autorités et sous les modalités établies dans les articles suivants.

Ils pourront passer et circuler aussi à cheval, en voiture ou bien dans n'importe quel véhicule, à la condition de se conformer aux dispositions douanières réglant le passage de ces moyens de transport à travers la frontière.

Sont dispensés de l'obligation de présenter la carte frontalière les enfants n'ayant pas encore 12 ans, lorsqu'ils sont accompagnés par des adultes munis de carte frontalière.

Art. 11.

Aux effets des dispositions de l'article précédent sont considérés comme habitants des zones de frontières:

a) tous les individus qui ont demeure habituelle dans les zones, ou qui, tout en habitant au dehors des mêmes zones, y possèdent des bien fonds en propriété ou à bail, ou y tiennent un exercice à but de gain;

b) le personnel à la dépendance des propriétaires ou des locataires dont à la lettre *a*), employé par ceux ci d'une manière permanente en leurs travaux ou en leur industrie dans les deux zones;

c) les représentants et les employés des corps moraux ou des personnes juridiques possédant dans lesdites zones un exercice à but de gain, en tant que ces représentants ou employés remplissent habituellement leurs fonction dans le lieu où l'exercice est placé.

Art. 12.

Les cartes frontalières dont à l'article 10 doivent être modelées d'après le type ci-joint et sont délivrées par le autorités de sûreté publique de l'arrondissement du pays respectif.

Pour être valables, les cartes frontalières doivent être visées ou par l'autorité consulaire de l'autre Etat, ou bien par la même autorité de cet Etat, qui est autorisée à les délivrer.

La validité des cartes frontalières est limitée à un an, mais si elles sont destinées aux employés d'un exercice fonctionnant pour une période moins longue, leur validité est limitée à la durée du fonctionnement de l'exercice, à la fin de laquelle elles peuvent être prorogées jusqu'au terme d'une année.

Les cartes frontalières doivent reproduire la description de la personne d'après les dispositions en vigueur pour les passeports.

Art. 13.

En cas d'urgence extrême (mort, maladies subites, enterrements et semblables) les fonctionnaires chargés du contrôle à la frontière peuvent remettre aux personnes qui ne sont pas munies de la carte frontalière une « Carte de passage » d'après le modèle ci annexé, valable pour entrer une seule fois du territoire de l'une dans le territoire de l'autre zone.

Ces cartes doivent être visées, au moment de l'entrée dans l'autre Etat, par le bureau de contrôle de frontière de ce même Etat et sont valables pendant trois jours.

Art. 14.

Les cartes frontalières et les cartes de passage visées aux articles qui précèdent et leurs visas sont exempts de tout droit de timbre ou autre.

Art. 15.

Sauf les exceptions prévues par les présentes dispositions, le passage de la frontière à l'appui des cartes frontalières et des cartes de passage ne peut avoir lieu que par les points

de transit fixés d'un commun accord entre les autorités politiques et douanières respectives.

Ces points doivent être indiqués sur les cartes frontalières et les cartes de passage.

Art. 16.

Les médecins, les accoucheuses et les vétérinaires, résidant dans l'une des zones en cas d'urgence (surtout en cas de sinistre) peuvent être admis à exercer leur profession dans l'autre zone.

A cet effet l'assentiment donné par les autorités compétentes doit résulter d'une annotation à faire sur la carte frontalière respective au moment où elle est délivrée.

Dans les cas susmentionnés les médecins, les accoucheuses et les vétérinaires pourront franchir la frontière aussi par des voies secondaires, de jour et de nuit, à pied, à cheval, en voiture ou autre véhicule quel qu'il soit, si toutefois ils sont munis de la légitimation correspondante du bureau de la douane. Ils peuvent porter en outre, en exemption de droits, les objets nécessaires à l'exercice de leur profession (instruments, bandages, médicaments) dans une quantité qui soit, chaque fois, en proportion des besoins pour lesquels leur assistance est demandée.

Art. 17.

La présente Convention aura effet à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord auquel elle se rapporte, et sera exécutoire jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de Commerce entre les deux Parties contractantes. Elle sera considérée comme approuvée et sanctionnée par les deux Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord susdit.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

NIK. P. PACHITCH

M. NINTCHITCH.

LISTE *A*.

Liste des produits provenant et originaires de l'une des deux zones de frontière dont l'importation dans l'autre zone est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte:

Foin;
Paille;
Herbes pour la nourriture du bétail;
Feuilles sèches;
Plantes vives;
Legumes frais;
Bois en troncs bruts;
Bois à brûler;
Charbon de bois;
Tourteaux et autres résidus de graines et de fruits oléagineux pressurés;
Cendre à lessive;
Engrais;
Lie de vin;
Vinasse;
Glace artificielle;
Balayures et limons.

LISTE *B*.

Liste des produits provenant et originaires de la zone de frontière serbe, croate et slovène dont l'entrée dans la zone de frontière italienne est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte jusqu'à la concurrence respectivement ci-dessous indiquée, et tant que ces produits soient destinés à être consommés dans la zone italienne susdite:

Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;
Farine de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes;
Poisson frais et sec, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;
Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes;
Beurre, fromage et autres produits de lait en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Viandes fraîches, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres;

Volaille vivante, en quantité non supérieure à 5 unités;

Œufs de volailles, en quantité non supérieure à 100 pièces.

LISTE C.

Liste des produits provenant du libre trafic de la zone de frontière italienne dont l'entrée dans la zone de frontière serbe, croate et slovène est admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte jusqu'à la concurrence de la quantité respectivement indiquée ci dessous, en tant qu'ils soient destinés à la consommation dans ladite zone serbe, croate et slovène:

Sucre, en quantité non supérieure à 2 kilogrammes;

Café, en quantité non supérieure à 1 kilogramme;

Poisson sec, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Riz, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Chocolat, cacao et confiseries, en quantité non supérieure à 1 kilogramme;

Articles d'habillement (chaussures, vêtements, chapeaux) en mesure non supérieure à une pièce; lingerie et articles tricotés d'usage personnel, en mesure non supérieure à trois pièces, pourvu, toutefois, que tous ces articles soient destinés à l'usage personnel du destinataire et en relation avec ses conditions sociales;

Tissus de coton, en quantité non supérieure à 8 mètres, et tissus de laine en quantité non supérieure à 4 mètres;

Farines de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non supérieures à 10 kilogrammes;

Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes;

Beurre, fromage et autres laitages, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Poisson frais, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Viande fraîche en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres;

Volaille vivante, en quantité non supérieure à 5 pièces.

MODELE I.

CARTE FRONTALIERE.

Signature du titulaire.

. . . .

On certifie que M. . . . .

Traits personnels: . . . .

titulaire de cette carte, né à . . . . .

Stature . . . .

Taille . . . . le jour . . . .

Coloris . . . . appartenant à la Commune de . . .

Cheveux . . . .

Barbe . . . . de profession . . . .

Yeux . . . . demeure habituellement dans la Commune de . . . .

Nez . . . .

Bouche . . . .

Front . . . .

Signes particuliers . . . .

et { possède des biens-fonds. / a en location des biens-fonds. / exerce l'industrie de . . . . . / exerce le commerce de . . . . } à . . . .

Ou: il est au service de M. . . . .
propriétaire de biens-fonds à . . . .
et occupé en permanence à . . . .

Ou: il est représentant (ou employé) de . . . .
qui possède un exercice . . . .

M. . . . . est par conséquent autorisé à passer la frontière entre la zone de frontière italienne et la zone de frontière serbe, croate et slovène, par la voie . . . . et de rester librement dans la dite zone italienne . . . . et dans la zone de frontière serbe, croate et slovène.

Cette carte ne peut être employée pour des voyages au délà de la dite zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe, croate et slovène.

Cette carte est valable jusqu'à . . . .

Tout abus d'emploi de cette carte en annulle la validité.

(*Date*) . . . . le jour . . . .

Visa Autorité qui délivre la carte

MODELE II.

CARTE DE PASSAGE

délivrée à M. . . . .
demeurant à . . . .
pour entrer une seule fois dans la zone de frontière de . . . . .

2

voie . . . .
valable jusqu'à . . . .

(*Date*) . . . . jour . . . .

AUTORITE DE CONTROLE A LA FRONTIERE

Visa

Remarque. — La carte de passage peut être délivrée per l'Autorité de contrôle à la frontière en cas d'urgence (mort, maladie subite, funérailles, etc.). Elle doit être visée par l'Autorité de contrôle de frontière de l'autre Etat et sa durée ne peut surpasser trois jours.

La carte de passage ne peut pas s'employer pour des voyages au delà de la zone de frontière italienne et de la zone de frontière serbe, croate et slovène.

ANNEXE *B*.

Convention additionnelle a l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour Fiume.

CHAPITRE I.

Location du bassin Thaon di Revel dans le « Porto Grande » de Fiume.

Art. 1.

Dans le but de faciliter la concentration et l'acheminement du trafic des marchandises en provenance et à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le port de Fiume, tant par voie de mer que par voie de terre, conformément à l'article 5 de l'accord signé à Rome le 27 janvier 1924 entre le Gouvernement du Royaume d'Italie et celui des Serbes, Croates et Slovènes, on a convenu des dispositions établies dans les articles suivants.

Art. 2.

Le Gouvernement italien donne en location pour la durée de cinquante ans au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le bassin Thaon di Revel du « Porto Grande » de Fiume.

La situation, la forme et l'étendue du bassin donné en location sont déterminés par une ligne rouge sur le plan général du port de Fiume annexé comme partie intégrante à la présente Convention et par la description qui en est faite à l'article 5.

Les installations fixes et mobiles nécessaires au trafic des marchandises (grues, illumination des quais), à l'exception des installations souterraines de l'eau forment partie intégrante de la concession susindiquée.

L'usage des installations des chemins de fer (rails, plateformes et autres outillages) est réglé par le Chapitre II de la présente Convention.

La location susdite aura effet à partir de la date de la remise du bassin qui aura lieu suivant les dispositions de l'article 4.

Art. 3.

La concession en location des zones susdites ne leur confère sous aucune forme et sous aucun rapport, un caractère d'extra-territorialité. Par conséquent les droits souverains de l'Etat italien sur toutes les aires concédées en location demeurent inviolés et inviolables.

Art. 4.

La remise du bassin visé à l'article 2 devra résulter d'un procès-verbal dressé expressément sur place par les Délégués des deux Parties. Dans ce verbal sera faite la description de la consistance des œuvres et des biens meubles donnés en location.

Art. 5.

La frontière orientale de la zone louée part du centre du côté vers la mer du môle « Genova » (m 80:2 = m. 40) puis elle suit la ligne moyenne du môle susdit jusqu'à en rejoindre la base, et plus précisément l'alignement de la rive Revel; de là la frontière tourne à l'ouest jusqu'à rejoindre le côté des magasins n. 10 et 11, qui donne sur la mer; puis la ligne frontière tourne à angle droit vers le Nord — terre — jusqu'à l'alignement avec la façade postérieure des magasins nos 12-13, y compris le socle ou perron — continuant jusqu'à la hauteur de la façade ouest du magasin n° 17 (môle « Napoli ») — où la ligne frontière suit la façade ouest du même magasin jusqu'à atteindre la mer sur le bord du côté sud du môle Napoli susmentionné.

Art. 6.

L'énumération et la description des installations fixes de tout genre, existant sur et dans les aires louées, seront faites

au moment de la remise par les Délégués des Etats contractants (rails, plateforms, aiguilles, signaux, grues, apparats d'éclairage, extinteurs d'incendie, hydrants, téléphones d'alarme, etc.).

Art. 7.

Les choses louées, les rives, les quais, les magasins devront servir pour le dépôt, pour l'embarquement, le débarquement et la réexpédition des marchandises. Les marchandises pourront y être manipulées et échantillonnées d'après les nécessités et leur nature.

Art. 8.

Les prescriptions en vigueur dans le Royaume d'Italie concernant les matières inflammables, les matières combustibles à inflammation spontanée, les corrosifs, les explosifs et les marchandises dangereuses seront rigoureusement observées.

Les navires chargés de liquides inflammables au delà de la limite admise par le règlement portuaire de Fiume devront être déchargés dans le porte « Petrolio ».

Art. 9.

Dans l'enceinte des emplacements donnés en location, la fourniture de l'énergie nécessaire pour les grues et pour les lampes électriques extérieures et intérieures de même que la fourniture de l'eau pour les différents usages dans les magasins, seront faites par l'autorité compétente du Port de Fiume aux prix les plus favorables faits à d'autres consommateurs dans le « *Punto franco* » et avec les mêmes modalités. Les quantités consommées seront verifiées par des compteurs d'après l'usage courant et le montant des sommes dues sera liquidé de la manière et sous les formes qui sont déjà en usage dans le port de Fiume pour tous les autres consommateurs.

Art. 10.

Pour faire observer les lois communes en matière de police portuaire, de discipline et d'ordonnances portuaires et pour toutes les exigences de caractère technique qui pourraient se vérifier en dépendance de cette concession dans le bassin loué, les fonctionnaires qui y sont délégués par le Gouver-

nement serbe, croate et slovène, requerront l'intervention des autorités portuaires, qui exerceront leurs pouvoirs par les moyens à leur disposition.

Art. 11.

Les autorités italiennes préposées au fonctionnement des magasins et au trafic des marchandises dans le port de Fiume, y compris les autorités de la douane, auront la faculté d'entrer librement dans les magasins loués, après en avoir averti préalablement les dirigeants serbes, croates et slovènes.

Les magasins qui se trouvent dans la zone louée, seront donnés en gestion au Gouvernement serbe, croate et slovène, qui aura la responsabilité pleine et entière des marchandises qui s'y trouvent.

Le concessionaire observera, pour les magasins qui lui sont concédés, les règlements et les prescriptions en vigueur dans le port de Fiume pour tout l'ensemble des magasins.

Art. 12.

Les autorités serbes, croates et slovènes préposées à l'exercice des magasins loués devront notifier à la douane italienne de Fiume, tant pour des fins statistiques, que pour d'autres fins prescrites par les lois et les règlements en vigueur en Italie, les données relatives aux marchandises qui sont déposées dans les magasins susdits ou qui y sont manipulées. La notification dont il s'agit aura lieu, en voie ordinaire, périodiquement, d'après les accords qui seront pris entre les autorités des deux Etats, et, en voie extraordinaire, à tout moment au cas la connaissance des données susindiquées serait nécessaire aux autorités italiennes.

Art. 13.

Si le trafic serbe, croate et slovène dans le bassin loué n'exige pas d'une manière évidente la disponibilité de tous les locaux, découverts ou couverts, qui y sont situés, le Gouvernement italien aura la faculté de demander l'usage temporaire de quelque portion séparée qui ne serait pas encore utilisée et qui par contre serait nécessaire au trafic international des autres bassin du port.

Dans ce but, on prendra les accords de détail qui seront nécessaires avec le représentant local du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Il en est de même pour ce qui a trait aux responsabilités.

Art. 14.

L'administration du bassin loué et la gestion des services de ce bassin, appartient exclusivement au Gouvernement ser be, croate et slovène qui y pourvoira avec son personnel pour lequel seront observées les dispositions contenues dans les articles 40 et 41 de la présente Convention.

Pour toutes les opérations d'embarquement, de débarquement, de transbordement (tramacco), entassement, de livraison, de chargement et de déchargement des marchandises, et cœtera, le Gouvernement serbe, croate et slovène se servira exclusivement des travailleurs du port organisés et inscrits auprès de la Capitainerie du Port et d'après les règles et les tarifs fixés par les autorités italiennes.

L'autorité serbe, croate et slovènes préposée aux services du bassin loué pourra organiser des équipes de travailleurs choisis parmi ceux indiqués ci-dessus.

Art. 15.

Aucune atteinte n'est, ni sera, portée à la juridiction de l'Etat italien sur les eaux qui sont comprises dans le bassin loué. Par conséquent les autorités du Port et de la douane de Fiume exerceront leur juridiction tant sur les eaux sus dites que sur les autres bassins du port.

Toutefois, par la présente Convention est reconnu à l'Etat serbe, croate et slovène le droit d'usage privilégié des eaux qui sont devant les rives louées, de sorte que l'amarrage avec droit de prélation sur n'importe quel autre navire, y compris les navires italien, soit reservé aux navires préannoncés à la destination du bassin loué.

Dans le cas où les rives dont il s'agit resteraient complètement ou partiellement inutilisées par défaut absolu de navires, les autorités italiennes du port de Fiume pourront y destiner d'autres navires qui soient en attente de places libres, sous réserve de les rappeler dès que des navires affectés au trafic spécial du Royaume Serbe, Croate et Slovène sont arrivés.

Par conséquent, les autorités portuaires italiennes et les délégués ou fonctionnaires serbes, croates et slovènes pré

posés à l'exercice des magasins loués devront se maintenir en relations continuelles et prendre en temps utile les accords les plus convenables à fin que ni le trafic spécial du Royaume susdit ni le trafic international des autres parties du port n'aient à souffrir d'entraves ou d'inconvénients qui pourraient être évités.

De leur côté, les autorités du port de Fiume accorderont aux navires affectés au trafic serbe, croate et slovène d'autres amarrages au quais des autres bassins toutes les fois que les amarrages dans le bassin loué seront insuffisants. Il est entendu que les navires dont il s'agit seront soumis aux formalités douanières en vigueur dans les autres bassin susdits, toute intervention de la douane serbe, croate et slovène restant exclue.

Art. 16.

Les délégués du Gouvernement serbe, croate et slovène préposés au fonctionnement du bassin loué, ne pourront ordonner le mouvement des navires amarrés aux rives du bassin, et affectés au trafic serbe, croate et slovène, que par l'entremise des autorités du port de Fiume qui y pourvoiront avec leur propre personnel.

Art. 17.

Les réparations importantes qui pourraient être nécessaires pour la sûreté des ouvrages et installations loués seront à la charge du Gouvernement italien; les réparations d'entretien ordinaire et celles requises pour la transformation des ouvrages et installations susdits en vue d'en faciliter l'usage seront à la charge du Gouvernement serbe, croate et slovène.

Art. 18.

En conformité de l'article 5 de l'Accord auquel se rapporte la présente Convention, le Gouvernement serbe, croate et slovène payera au Gouvernement italien, à titre de redevance annuelle pour la location visée aux articles qui précèdent, la somme d'une lire or.

Art. 19.

Sous la réserve des dispositions contenues dans l'article 9, toute majoration éventuelle des tarifs en vigueur pour les différentes fournitures et prestations faites par les autorités gouvernementales italiennes aux autorités serbes, croates et

slovènes dans le port de Fiume, sera appliquée dans la même mesure qu'aux autres consommateurs, mais elle ne sera appliquée qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la majoration susmentionnée a été établie.

Art. 20.

Au cas où les deux Parties contractantes en verraient la nécessité, elles se réservent d'examiner si, pour faciliter le trafic maritime des hinterlands immédiats des ports de Fiume et de Susak qui réciproquemment les intéressent, il ne serait pas le cas d'adopter un traitement spécial à accorder par les deux Parties aux navires battant n'importe quel pavillon qui auraient à effectuer des opérations de commerce dans les deux ports susdits dans la période d'un seul abord, surtout en ce qui concerne les taxes, tarifs et autres frais portuaires qui pourraient être appliqués, dans ces cas, aux navires battant n'importe quel pavillon.

Chapitre II.

Services mixtes italiens et serbes, croates et slovènes, dans la gare principale de Fiume.

Art. 21.

Aux effets des dispositions suivantes, on entend pour « Gare Principale de Fiume » l'ensemble de toutes les installations de chemin de fer situées en territoire italien jusqu'aux dernières aiguilles vers l'ouest, et vers l'est jusqu'à la dernière aiguille sur la ligne haute, et sur les lignes de jonction avec le Delta jusqu'aux têtes des ponts tournants situés sur la Fiumara.

Art. 22.

Tous les services de chemin de fer dans la gare principale de Fiume seront effectués et administrés par l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat, sauf les dispositions contenues à l'article 26.

En ce qui concerne les services à effectuer pour le compte commun, les règles d'exécution et la répartition des frais y relatifs seront établies d'accord entre les Administration des chemins de fer des deux Etats.

On procédera de la même manière pour les règles et les frais d'exercice de l'embranchement de la ligne haute, comprise entre la dernière aiguille et le point de frontière situé sur la ligne haute.

Art. 23.

Un Délégué de l'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes, avec les employés nécéssaires pour l'accomplissement de son service, résidera dans la gare principale de Fiume.

Art. 24.

Les services effectués par l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat pour le compte commun, dans la gare principale de Fiume, comprennent:

1° le service des voyageurs et des bagages;
2° la réception et le départ des trains, leur composition et décomposition et toutes les manœuvres;
3° l'approvisionnement de l'eau pour le service des trains et pour le service de la partie de la gare d'usage commun;
4° le service des signaux d'arrivée et de départ;
5° le service télégraphique;
6° le chauffage, l'éclairage, le nettoyage, la surveillance et la garde de la partie de la gare d'usage commun.

Art. 25.

Le service complet du mouvement des trains sera effectué par le personnel dirigeant de l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat suivant les règlements des Administrations des chemins de fer des deux Etats.

La composition des trains sera faite sur la base des disposition de l'Admnistration des lignes sur lesquelles les trains devront être acheminés, et suivant les ordres particuliers donnés par chacune des deux Administrations.

Les signaux placés sur les trains seront ceux qui sont en vigueur pour chacune des deux Administrations.

Le règlement des chemins de fer italiens de l'Etat sera adopté pour la circulation et les manœuvres à l'intérieur de la gare.

Art. 26.

Il appartient à chacune des deux Administrations des chemins de fer de pourvoir par ses propres agents et séparément:

au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage, ainsi qu'à la surveillance et à la garde des endroits de la gare réservé exclusivement à son propre usage;

au chauffage, à l'eclairage, au nettoyage, à la lubrifications, de ses voitures et wagons;

au service complet des locomotives, y compris l'approvisionnement de l'eau et le tournement des locomotives.

Le service des marchandises en général sera réglé par des dispositions particulières à établir d'accord entre les deux Administrations des chemins de fer.

Art. 27

Pour les marchandises en sortie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ou qui y sont envoyées par chemin de fer, il sera établi dans la gare principale de Fiume un service de douane mixte, italien et serbe, croate et slovène, qui fonctionnera conformément aux dispositions des articles suivants

Les opérations qui pourront être effectuées sur les dites marchandises dans la gare susmentionnée seront fixées par le Gouvernement serbe, croate et slovène.

S'il n'est pas disposé autrement par les articles suivants, les marchandises seront vérifiées en premier lieu par les employés de l'Etat duquel elles sortent, et ensuite par ceux de l'Etat où elles entrent ou auquel elles sont destinées et cela suivant les modalités de remise qui seront établies. Les visites seront effectuées, autant que possible, simultanément par les deux bureaux Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder de cette façon, la douane qui aura accompli sa tâche la première aura toujours le pouvoir de surveiller les marchandises qui auront été déjà visitées par elle, jusqu'à ce que les opérations de l'autre douane ne soient pas encore terminées.

Le bureau de douane serbe, croate et slovène ne pourra adopter aucune mesure, ni faire aucun acte qui puisse priver la douane italienne de sa liberté d'action dans l'accomplissement de ses attributions et dans la surveillance des marchandises, visitées ou à visiter, soit dans le bassin loué à l'Etat serbe, croate, slovène, soit au dehors de ce bassin.

Art. 28.

Pour les marchandises qui sortent du territoire du Royaume Serbe, Croate et Slovène à destination du bassin loué au même Royaume, les deux douanes, italienne et serbe, croate et slovène, se borneront à en garantir le transit à partir de la frontière italo-serbe, croate et slovène jusqu'à l'entrée du dit bassin, de la manière qui sera établie entre les deux Administrations compétentes. Il appartiendra à la seule douane serbe, croate et slovène d'effectuer dans le bassin en question les opérations de sortie de son propre Etat.

Les marchandises qui sortent du Royaume des serbes, croates et slovènes à destination du « *Punto Franco* » en dehors dudit bassin devront être remises par l'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes à l'Administrations des chemins de fer italiens pour être envoyées à destination, après qu'elles auront été délivrées par la douane serbe, croate et slovène comme marchandises à exporter de son pays. La douane italienne prendra les mesures nécessaires pour garantir le transit de la frontière italo-serbe, croate et slovène jusqu'à l'entrée du « *Punto Franco* ».

Art. 29.

Les marchandises qui sortent du « *Punto Franco* » à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par chemin de fer, seront pris en charge par l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat après que les opérations nécessaires auront été accomplies par la douane italienne pour en assurer la sortie du territoire italien.

Lorsque les opérations de douane requises pour ces marchandises par les règlements de l'Etat serbe, croate et slovènes ne pourront être effectuées dans les emplacements attenant au bassin loué au dit Etat, et s'il ne convenait pas de les effectuer à leur entrée dans le territoire serbe, croate et slovène, elles pourront être accomplies par le bureau de douane serbe, croate et slovène, ensemble avec la douane italienne, même dans les localités du « *Punto Franco* » autres que les emplacements attenant au dit bassin et qui seront fixées d'accord entre les deux Administrations des douanes.

Pour les marchandises à destination du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, provenant du bassin du « *Punto Franco* » dont le dit Royaume est locataire, la visite sera

effectuée simultanément par les deux douanes italienne et serbe, croate et slovène à la sortie dudit bassin, de manière que, après la visite de la douane serbe, croate et slovène, la douane italienne intervienne pour les opérations nécessaires à en assurer la sortie du territoire italien.

Art. 30.

La remise de la part d'une à l'autre des Administrations de chemins de fer, des marchandises, qui, étant arrivées par chemins de fer de l'un des deux Etats et à destination de l'autre, doivent continuer leur route par chemin de fer, aura lieu après que les opérations de douane relatives à la sortie auront été effectuées et avant d'accomplir les opérations relatives à l'entrée.

Art. 31.

L'échange du matériel roulant, chargé ou vide, entre la gare principale de Fiume et les installations situées dans le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et viceversa, aura lieu avec des manœuvres par rames qui seront reçues et remises sur les voies et suivant les règles qui seront fixées d'un commun accord entre les Administrations des chemins de fer et des douanes des deux Etats. Aucun fret ne sera débité pour le matériel roulant à voyageurs et à marchandises, appartenant à l'une ou à l'autre des deux Administrations, qui séjournera dans la gare principale de Fiume, sans en sortir. Pour le matériel de toute autre Administrations de chemin de fer le fret passif sera débité à celles des deux Administration qui l'a en consigne. Les prestations qui sont faites par l'Administration italienne des chemins de fer pour le service de l'enceinte louée au Gouvernement serbe, croate et slovène à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte susdite seront réglées par des accords particuliers sur la base fixée par le cahier de charge relatif à l'exploitation des embranchements reliés au réseau italien de l'Etat.

Art. 32.

L'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat est tenue à fournir les locaux nécessaires au fonctionnement des bureaux serbes, croates et slovènes que l'on instituira dans la gare principale de Fiume d'après les présentes dispositions, y compris les locaux nécessaires pour le service

de douane et de police sanitaire et vétérinaire de l'Etat, serbe, croate et slovène dans la gare susdite.

Les conditions et les limites de cette obligation ainsi que l'obligation éventuelle de meubler les bureaux ou de fournir les locaux nécessaires pour le logement des employés, seront établies par des accord à prendre entre les autorités gouvernementales des deux Etats.

Art. 33.

Les locaux, les emplacements et les magasins nécessaires aux services en commun, de même que les locaux, les emplacements et les magasins que l'on destinera aux services de douane, de police sanitaire et vétérinaire, etc. de l'Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume, seront déterminés d'un commun accord par les délégués des deux Gouvernements, avec le concours des Administrations interéssées des deux Etats

Art. 34.

L'entretien ordinaire et extraordinaire des voies ferrées des mécanismes, et de toute autre installation relative aux chemins de fer, ainsi que l'entretien des bâtiments, sera fait aux soins de l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat.

Les dépenses concernant la partie de la gare d'usage commun seront inscrites au compte commun.

Les dépenses concernant la partie de la gare d'usage exclusif du chemin de fer ou de toute autre Administration du Royaume de Serbes, Croates et Slovènes seront portées au débit, des dites Administrations contre remboursement des dépenses, majorées du dix pour cent.

L'entretien des bâtiments, des voies ferrées, des mécanismes et de toute autre installation comprise dans l'enceinte louée au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sera fait aux soins et aux dépenses de l'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes, qui pourra aussi en charger l'Administration de chemins de fer italiens qui y pourvoira contre remboursement des dépenses majorées du dix pour cent.

Si toutefois le Gouvernement serbe, croate et slovène, ou les Administrations qui en dépendent, demandaient l'exécution de travaux de construction, d'agrandissement ou de adaptation des bâtiments ou d'installations affectés à son usage exclusif ou bien loués, des accords préalables seront

pris par les deux Gourvenements afin de répartir équitablement les dépenses entre les Administrations compétentes de l'un et de l'autre Etat.

Art. 35.

Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire à l'administrations des bureaux des chemins de fer, de douane, des services sanitaires et vétérinaires, qui seront indiqués dans une liste spéciale, et provenants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront admis à l'entrée dans la gare principale de Fiume en exemption de tout droit d'importation conformément aux dispositions qui seront établies d'accord entre les deux Gourvenements.

Il en sera de même pour les pièces de rechange et le matériel nécessaire à la réparation du matériel roulant provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui seront admis en exemption de tout droit d'importation dans ladite gare.

Art. 36.

La surveillance douanière et de police sur les voies ferrées et toute autre installation relative aux chemins de fer sera de la compétence exclusive des autorités italiennes.

A cet effet les fonctionnaires et les gardes affectés au service de la douane italienne sont autorisés:

a) à entrer dans les locaux mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slovènes, pour les inspections officielles qui se rendraient nécessaires;

b) à demander de vérifier l'état des marchandises en dépôt et les registres et documents relatifs.

Les inspections, qui seront effectuées dans les établissements mis à la disposition des bureaux serbes, croates et slovènes, doivent toujours avoir lieu à la présence d'un employe compétent du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant fonctions directives.

Art. 37.

L'Administration italienne des chemins de fer dressera à la fin de chaque mois le compte des dépenses communes majorées du dix pour cent pour les frais généraux d'administration. La quote part, calculée en raison du nombre des essieux-voiture, essieux-fourgon à bagages, essieux wa-

gon, entrés ou sortis, chargés ou vides, sera inscrite au débit de chaque administration. Ce compte sera transmis pour l'acceptation à l'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes.

L'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes devra solder le montant susdit dans le courant du mois qui suit celui pendant lequel le compte susdit à été remis.

Les différences qui seraient relevées dans le compte susdit n'en devront pas retarder le règlements mensuel. Ces différences devront être toutefois réglées dans le compte successif.

La monnaie adoptée pour ces payements c'est la lire italienne.

Les tarifs pour l'approvisionnement de l'eau aux locomotives et aux voitures, ainsi que pour l'entretien et les réparations éventuelles du matériel roulant, seront établis d'accord entre les Administrations intéressées.

Art. 38.

La perception, la comptabilité et le versement des recettes des voyageurs, bagages et chiens, provenant de Fiume dans la direction da Zagreb et viceversa, seront effectués d'après les règlements des chemins de fer du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Art. 39.

La responsabilité pour les accidents aux personnes et les sinistres aux choses et au matériel, causés par les accidents de chemin de fer, qui auraient lieu pendant l'exécution des services en compte commun, sera à la charge de l'Administration pour le compte de laquelle le service est fait.

Dans le cas où, à la suite d'une enquête en contradictoire, on ne pourrait pas établir avec précision quelle est l'Administration responsable, des conséquences de l'accident seront supportées en parties égales par les deux Administrations.

La responsabilité qui découle d'accidents occasionnés par des services qui ne sont pas services en commun retombe sur l'Administration par laquelle ou pour le compte de laquelle le service en question était fait.

Art. 40.

Les Administrations du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes desquelles dépendent les bureaux institués dans la gare principale de Fiume prévus par les présentes dispositions devront communiquer à l'autorité politique italienne de Fiume les noms des personnes qui seront employées dans les bureaux susdits huit jours avant qu'elles y prennent service.

Dans le cas où, pour des raisons plausibles, l'autorité susnommée aurait à soulever des exceptions contre quelques-unes des personnes susdites, ces exceptions seront prises en considération par l'Administration serbe, croate et slovène intéressée.

Art. 41.

Le Gouvernement serbe, croate et slovène s'engage à empêcher que ses administrations destinent à prêter service près des bureaux institués par ces mêmes administrations dans la gare principale de Fiume, soit en qualité de fonctionnaires, soit comme agents ou avec n'importe quelle autre fonction des personnes qui aient été condamnées pour contrebande ou pour d'autres infractions graves aux lois de finance.

Dans les cas où un fonctionnaire ou un agent de l'Etat serbe, croate et slovène, autorisé à résider ou à entrer à Fiume pour des raisons de service, serait reconnu coupable de quelque crime ou délit civil ou politique ou même seulement d'une contravention ou d'une infraction aux lois de finance, le Gourvenement de l'Etat serbe, croate et slovène aura l'obligation de les remplacer immédiatement.

Art. 42.

En cas de contraventions en matière de douane les fonctionnaires des deux Etat appliqueront les lois de leur Etat.

Art. 43.

Dans les enceintes et emplacements où ont lieu les services douaniers en commun, les fonctionnaires de douane de chacun des deux Etats sont autorisés à assister aux opérations de douane effectuées par les fonctionnaires du Bureau de douane de l'autre Etat aussi bien qu'au chargement des marchandises sur les véhicules en départ.

Les dispositions de la Convention pour la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux Etats en date 23 octobre 1922, seront observées aussi pour ce qui concerne les Bureaux douaniers établis dans la gare principale de Fiume.

Art. 44.

Les fonctionnaires de l'Etat serbe, croate et slovène en service dans la gare principale de Fiume sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon l'usage et les règlements en vigueur dans leur Etat.

Par conséquent, le fonctionnaires visés à l'alinéa premier, pourront porter dans les enceintes et dans les emplacements de la gare, destinés au service, l'uniforme et les armes prescrits par leurs règlements.

Dans les enceintes et emplacements susdits et dans les cas prévus, par les lois de l'Etat serbe, croate et slovène ces fonctionnaires pourront saisir les marchandises en contravention et prendre les mesures nécessaires pour mettre en état d'arrestation les personnes qui se rendront coupables de contraventions, mais qui ne pourront être tenues en prison pas même à titre temporaire que par les autorités italiennes qui seules ont le droit de prendre des mesures restrictives de la liberté individuelle des personnes qui se trouvent sur le territoire italien.

Art. 45.

Pour les illégalités vérifiées dans le chargement, dans le déchargement ou dans le transport des marchandises ainsi que pour les déclarations incomplètes ou fausses qui seraient vérifiées par les Bureaux de la douane serbe, croate et slovène, dans d'exercice de ses fonctions sur les marchandises à la destination de ou en provenance de son Etat, le Bureau susdit soumettra les contrevenants aux punitions qui leurs seraient appliquées si la gare était sur son propre territoire.

A cet effet, les agents de la douane serbe, croate et slovène auront le droit de dénoncer les contrevenants aux tribunaux de leur pays, qui auront la compétence de juger selon les lois du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Contre les agents de l'Administration des chemins de fer on ne pourra procéder judiciairement qu'après avoir entendu le chef du service compétent.

Les agents de la douane susdite peuvent, de même, transiger en matière de contravention, confisquer les objets saisis en flagrante contravention, disposer s'il y a lieu, des marchandises confisquées, soit en vertu d'une transaction passée avec le prévenu qui abandonne ses marchandises à la douane, soit sur la base d'un jugement définitif qui en ait prononcé la confiscation en faveur de la douane.

Les agents susdits peuvent, de même, retenir les marchandises et les bagages en garantie des amendes, ou bien les livrer sur caution.

Art. 46.

Les dispositions précédentes ne portent aucune dérogation aux dispositions en vigueur dans la législation italienne concernant les fraudes, la contrebande. les contraventions de douane, ainsi que les prohibitions, les restrictions ou prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit.

Art. 47.

En ce qui concerne la discipline, les fonctionnaires de l'Etat serbe, croate et slovène en service dans la gare principale de Fiume sont soumis exclusivement aux autorités respectives du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, sauf le personnel attaché aux services des chemins de fer, qui sont effectués hors des bureaux de l'Administration des chemins de fer serbes, croates et slovènes. En ce cas le pouvoir disciplinaire sur ce personnel appartient au chef de la gare principale.

Ces fonctionnaires sont toutefois soumis aux lois pénales et aux règlements de police du Royaume d'Italie; à cet effets ils sont soumis à la juridiction de l'Etat italien.

Ils seront exempts de tout impôt et de tout service personnel à l'égard du Royaume d'Italie. Ils ne pourront être non plus obligés au payement des impôts sur le revenu et en général d'impôts sur leurs entrées ou revenus. De même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire, ni chargés des fonctions de membre d'un jury ou de membre des conseils d'administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois, les fonctionnaires susdits, come il en est pour les ressortissants italiens, doivent payer les impôts sur leurs propriétés immobiliaires situées dans le territoire italien. De même ils doivent payer les droits de douane et les autres impôts indirects.

Art. 48.

Les Administrations de l'Etat serbe, croate et slovène pourront déléguer des employés supérieurs ou bien des fonctionnaires de douane pour la révision et l'inspection de leurs propres bureaux dans la gare de Fiume.

Art. 49.

Les autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en service dans les bureaux de la gare principale de Fiume, la même protection et assistance accordée aux employés de l'Etat italien.

Les fonctionnaires susdits et les membres de leurs familles demeurant d'une façon stable avec eux, jouiront, de la part de l'Italie, de la même protection accordée par celle-ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires et leurs familles jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume à cause de leur nouvelle destination, soit au moment de leur tranfert, de l'exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Art. 50.

Les formalités du passeport ne seront pas requises par les autorités italiennes à l'entrée dans le Royaume des fonctionnaires de l'Etat serbe, croate et slovène destinés à prêter leur service dans les bureaux de ce dernier dans la gare principale de Fiume. En seront aussi dispensés les fonctionnaires supérieurs chargés de missions temporaires auprès des bureaux de leur Etat dans la gare susdite.

A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n'auront qu'à justifier leur qualité auprès des autorités italiennes par un orde de service.

La forme de cet ordre de service sera établie d'accord entre les administrations des deux Etats.

Les membres de la famille des fonctionnaires susmentionnés seront également exempts de la formalité des passeports. Ils ne seront soumis qu'aux dispositions concernant le trafic de frontière.

Art. 51.

Les bureaux de l'Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume pourront faire usage de l'écusson nationale et des inscriptions relatives.

Art. 52.

Le Gouvernement italien ne percevra aucune taxe de timbre et aucun autre droit fiscal sur les registres ou autres documents relatifs aux services de l'Etat serbe, croate et slovène dans la gare principale de Fiume.

Les actes de droit civil, les contrats et les autres documents judiciaires qui seraient rédigés par les bureaux de l'Etat serbe, croate et slovène, ne seront pas exempts de droits et taxes.

Ces actes, contrats et documents seront par conséquent soumis au payement des taxes de timbre et aux autres droits prescrits par les lois italiennes.

Art. 53.

S'il est nécessaire, les règles d'application des dispositions contenues dans le présent Chapitre seront fixées par une Commission spéciale nommée sur place.

Art. 54.

Les dispositions du présent Chapitre pourront être revisées en vue de les amplier ou de les mettre à jour avec un préavis d'une année donné par un des deux Etats.

Chapitre III.

Dispositions concernant le trafic commun dans le canal de la Fiumara.

Art. 55.

Aux effets de la présente Convention, pour « Fiumara » on doit entendre le canal d'eau de mer qui part du pont fixe en maçonnerie en aval de la déviation de la rivière Recina (Eneo) et qui termine en amont du pont tournant en fer n° 2 a la hauteur duquel il débouche dans le bassin Baross (Nazario Sauro); les dimensions de ce canal sont les suivantes: longueur environ 500 mètres, largeur m. 43, profondeur au milieu 5 m. La Fiumara appartient au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui y exerce son pouvoir souverain.

Cette souveraineté ne s'étend pas à la rive gauche (1), depuis sa fondation jusqu'au bord extrême du couronnement, cette rive constituant la limite-frontière du territoire italien.

Art. 56.

La juridiction maritime, sanitaire, douanière et judiciaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est entière et sans réserves sur toutes les eaux de la Fiumara ainsi que sur les navires en mouvement (en entrée et en sortie, ou en train de se déplacer) qui s'y trouvent : il en est de même pour ceux qui sont amarrés à la rive droite.

Au contraire, la juridiction italienne s'étend sur les navires qui sont amarrés à la rive gauche — italienne — ou bien qui sont en communication avec cette dernière.

Cela ne porte aucunement atteinte aux dispositions internationales qui concernent la juridiction sur les bateaux battant pavillon étranger.

Art 57.

Les navires battant n'importe quel pavillon, en provenance de n'importe quel pays, qui entrent dans le port Baross à fin d'accéder à la Fiumara, doivent demander et obtenir libre pratique de l'autorité maritime sanitaire serbe, croate et slovène.

Art. 58.

Une fois la pratique obtenue les capitaines des navires qui doivent amarrer à la rive droite de la Fiumara demanderont aux autorités maritimes serbes, croates et slovènes la désignation du lieu d'amarrage, au contraire ceux qui doivent amarrer à la rive gauche devront la demander aux autorités maritimes italiennes.

Art 59.

L'accès à la Fiumara sera réglé par les autorités serbes, croates et slovènes et ne pourra être refusé qu'en cas d'impraticabilité du canal, en cas de dégâts aux ponts tournants, en cas que le tirant d'eau des navires soit excessif. Il en est de même en cas de dispositions générales concernant les cargaisons de matières inflammables ou explosive ou autrement dangereuses.

(1) On entend par rive droite et par rive gauche, les rives qui sont à droite et à gauche d'un observateur qui tourne le dos à la mer.

Art. 60.

Les navires qui entrent dans le Port Baross, provenant du Porto Grande de Fiume tant par la grande embouchure que par le Canal intérieur du pont n° 3 et qui sont destinés à la Fiumara ne sont pas soumis en temps normaux à l'obligation de demander l'admission en libre pratique. Ils doivent seulement se pourvoir de la permission d'abord à la rive.

Art. 61.

Le mouvement des navires dans la Fiumara, même si ceux-ci sont à propulsion mécanique, doit avoir lieu exclusivement au halage ou bien à la remorque à la rame, sauf le cas de circonstances tout à fait exceptionnelles d'après le jugement des autorités maritimes serbes, croates et slovènes. Les navires amarrés à l'une ou à l'autre des deux rives ne peuvent se refuser de recevoir à bord et de laisser passer les câbles de halage.

Art. 62.

Le passage des navires dans le bassin Baross et les mouvements de ces navires dans le Canal de la Fiumara ne seront sujets au payement d'aucune taxe, sous n'importe quelle forme ou titre.

Le payement de toute taxe de mouillage et de tout droit maritime ne peut dépendre que des opérations de commerce qui ont lieu dans la Fiumara.

Art. 63.

Les navires qui font des opérations de commerce seulement sur la rive droite payent les taxes et les droits maritimes aux autorités serbes, croates et slovènes; ceux qui font des opérations de commerce seulement sur la rive gauche payent les taxes et les droits maritimes aux autorités italiennes; ceux qui font des opérations de commerce sur les deux rives payeront les taxes et les droits maritimes à la seule autorité qui a juridiction sur la rive sur laquelle les opérations de commerce ont été faites en premier lieu.

La comptabilité des taxes payées par ces derniers navires sera tenue à part par les autorités maritimes des deux rives. Le revenu de ces taxes devra être partagé à la fin de chaque année solaire en parties égales entre l'Etat italien et l'Etat serbe, croate et slovène.

Art. 64.

Aux effets des articles précédents du présent Chapitre, le chargement des provisions de bord et des agrès nécessaires à la navigation ne représente pas une opération de commerce.

Art. 65.

Dans le cas où des navires, amarrés à l'une des deux rives, exerceraient la vente au détail des denrées ou autres genres faisant partie de la cargaison, et de ce fait prolongeraient leur séjour de plus de 15 jours après la date de leur arrivée, ils seront soumis à une taxe de séjour mesurée sur leur tonnage. Cette taxe sera fixée d'accord entre les deux autorités maritimes et sera soumise à l'approbation des Administrations centrales respectives.

Le produit total de cette taxe sera dévolu à l'Etat serbe, croate et slovène. L'imposition de cette taxe n'exclue pas l'imposition d'autres impôts et contributions d'état ou communales du chef de l'exercice du commerce public que les navires susdits exerceraient avec le système susmentionné.

CHAPITRE IV.

Dispositions concernant l'aqueduc de Fiume et la manutention des ouvrages du fleuve Recina.

Art. 66.

Puisque le régime des eaux du fleuve Recina, exige la manutention continuelle des digues et des ouvrages de défense qui existent déjà et la construction éventuelle d'ouvrages nouveaux qui pourraient être jugés d'un commun accord nécessaires, les Gouvernements des Parties contractantes conviennent que la vigilance, l'étude et l'exécution des travaux nécessaires soient confiés aux Communes riveraines qui y pourvoiront d'un commun accord. Dans le cas où la centrale électrique prévue à l'alinéa *b*) de l'article 68 serait construite, les dépenses de manutention du cours d'eau seront à la charge du constructeur.

En ce qui concerne la partie du cours d'eau faisant frontière, les dépenses seront à la charge en partie égales des deux Parties contractantes.

Art. 67.

La dépense nécessaire à la reconstruction dans les mêmes dimensions préexistantes du pont carrossable entre Fiume et Susak, détruit en décembre 1920, sera à la charge du Gouvernement italien. Dans le cas où l'on voudrait reconstruire ce pont de telle manière qu'il puisse répondre aux plus grandes exigences que le trafic entre Susak et Fiume pourrait nécessiter, le Gouvernement serbe, croate et slovène prendra à sa charge la moitié du surplus de la dépense nécessaire à ce but.

Art. 68.

Le Gouvernement serbe, croate et slovène s'engage:

a) à respecter les droits actuels de la ville de Fiume sur les eaux du Recina (Eneo);

b) à consentir, avec préférence pour la ville de Fiume, la construction le long du cours d'eau tout entier, d'installations hydro électriques, à concéder la faculté d'études sur son territoire et à reconnaître aux constructeurs le droit de se prévaloir des facultés et des garanties assurées par les lois serbes, croates et slovènes aux travaux d'intérêt public, en observant les dispositions de ces mêmes lois concernant les indemnités éventuellement dues aux tierces personnes;

c) à assurer le maintien des conditions actuelles du bassin hydrique du Recina et à permettre que les organes, qui sont chargés des recherches scientifiques tendant à établir le cours souterrain des eaux qui alimentent les sources de l'aqueduc de Fiume, puissent accomplir leurs recherches aussi dans le territoire appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes avec les ouvriers nécessaires pour cette opération et à accorder à ces organes tout appui et protection.

Art. 69.

Le Gouvernement italien s'engage:

a) à fournir, dans la mesure permise par la disponibilité des installations de Fiume et sur le demande de la Commune de Susak ou des autorités politiques serbes, croates et slovènes, l'eau de son aqueduc aux mêmes conditions et prix auxquels cette eau est concédée aux citoyens de Fiume;

b) à concéder, sur la demande des autorités serbes, croates et slovènes, dans le cas où existeraient des installations

hydro-électriques sur le cours du fleuve, une partie de l'énergie produite par ces installations, jusqu'à la concurrence du 50 % et aux mêmes conditions et prix auxquels l'énergie est concédée aux particuliers et aux institutions publiques et privées de Fiume.

La présente Convention, qui sera considérée comme approuvée et sanctionnées par les Parties contractantes, sans besoin d'autre ratification spéciale, du seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel elle se rapporte, a été rédigée en double exemplaire à Rome le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI. NIK P. PACHITCH
M. NINTCHITCH.

En se référant à la Convention Additionnelle à l'Accord concernant Fiume signé à la date de ce jour, le Gouvernement italien et le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes déclarent qu'ils sont d'accord, que la remise des magasins et des emplacements découverts situés sur les môles et sur les rives comprises dans l'enceinte louée, aura lieu en respectant en voie provisoire les contrats de location en cours.

L'Administration italienne pourvoira à la dénonciation immédiate des contrats de location susmentionnés dès l'entrée en vigueur de l'Accord susindiqué. Elle s'engage à faire résilier ces contrats et à remettre les emplacements loués dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord susindiqué.

Rome, le 29 janvier 1924.

BENITO MUSSOLINI. NIK P. PACHITCH
M. NINTCHITCH.

Le Gouvernement italien reconnaît l'Institut de « San Girolamo degli Schiavoni » en Rome, comme un Institut étranger en faveur des sujets catholiques jougoslave du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes lesquels y ont droit en vertu du Brève « Slavorum Gentium » et il déclare n'avoir rien à objecter à ce que les prérogatives d'honneur qui appartenaient à l'ancienne Monarchie Austro-hongroise soient transférées exclusivement au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Sur les revenus du dit Institut il sera prélevé une somme annuelle qui doit être affectée pour la constitution de bourses

d'étude au profit des ecclésiastiques slaves des Diocèses intéressés lesquels conformément aux Traités de Paix sont passés à l'Italie (Trieste, Parenzo et Zara) Le nombre des bourses d'étude ainsi que le montant de chacune d'elles seront déterminés chaque année par le Saint Siège.

L'Eglise de « San Girolamo », à laquelle il est reconnu le caractère d'Eglise Nationale Jougoslave, est soumise, en sa qualité de Monument d'intérêt historique, à la haute surveillance du Ministère italien de l'Instruction Publique conformément aux dispositions en vigueur sur cette matière en Italie.

Les ecclésiastiques slaves qui appartiennent aux trois Diocèses italiens susindiqués, pourront, avec le consentement du Recteur et suivant les règles des prescriptions ecclésiastiques, officier dans l'Eglise de « San Girolamo » en condition de parfaite égalité avec les ecclésiastiques jougoslaves admis dans l'Institut.

L'Eglise de « San Girolamo » aura la même situation juridique que les autres Eglises Nationales étrangères à Rome.

En dépendance des accords susénonces, le Gouvernement italien donnera les dispositions nécessaires afin que le séquestre existant sur l'Institut de « San Girolamo degli Schiavoni » soit levé dans trois jours à partir de l'échange des ratifications de la Convention pour Fiume.

Rome, le 27 janvier 1924.

BENITO MUSSOLINI.

Le Gouvernement Royal d'Italie déclare que le Statut des Communautés Orthodoxes Serbes en Italie sera réglé le plus rapidement possible par une Convention, conformément à leur autonomie spirituelle et de leurs biens.

Cette Convention comprendra aussi l'exécution de l'art. 23 des Conventions de Santa Margherita qui se rapportent à l'Episcopat de Zara.

Rome, le 27 janvier 1924.

BENITO MUSSOLINI.

Le Gouvernement Royal d'Italie prend l'engagement de régler le plus rapidement possible la question du change des couronnes des coopératives slovènes de la Vénétie Julienne.

Rome, le 27 janvier 1924.

BENITO MUSSOLINI.

Rome, le 27 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En relation à l'article 7 de l'Accord pour Fiume que nous venons de signer, j'ai l'honneur de Vous donner l'assurance que les pouvoirs attribués par cet article à la Commission de délimitation en ce qui concerne la façon de tracer sur le terrain la ligne de frontière, sur la Banchina d'après la carte jointe à la lettre annexée au Traité de Rapallo se rapportent uniquement à la manière pratique de délimiter cette ligne frontière sur la Banchina.

Il est entendu que la ligne à tracer sur le terrain est précisément celle qui est indiquée sur la carte en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

MUSSOLINI.

Son Excellence
Monsieur Momcilo Nintchitch
Ministre des Affaires Etrangères
du Royaume des Serbes, Croates et Slovenès.

Rome, le 29 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En relation à l'article 9 de l'Accord pour Fiume signé le 27 janvier dernier, il est entendu que par cet article il sera fait aux ressortissants de Fiume de nationalité yougoslave qui deviennent ressortisssants yougoslaves ou italiens un régime tout à fait identique à celui des Italiens en Dalmatie.

Pour l'application de cet article sera nommée une Commission qui devra terminer ses travaux dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord susindiqué.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

MUSSOLINI.

Son Excellence
Monsieur Momcilo Nintchitch
Ministre des Affaires Etrangères
du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Regio Decreto-legge 7 ***agosto*** **1925,** ***n.*** **1574,** ***riguardante i progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici*** **(1).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, che vi ha apportato emendamenti;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368, che apporta modificazioni alla legge organica delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119, con cui furono apportate semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti per la costruzione o per l'adattamento o per il restauro degli edifici postali e telegrafici sono compilati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mezzo dei suoi uffici tecnici.

Detti progetti sono approvati dal Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla esecuzione dei lavori approvati ed, all'occorrenza, alla espropriazione dei beni stabili necessari, con le modalità

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 settembre 1925, n. 217.

ed in base alle leggi e alle norme regolanti l'esecuzione delle opere ferroviarie.

E' pure in facoltà della stessa Amministrazione di prendere accordi con Enti locali, pubblici o privati, in tutto ciò che è diretta dipendenza della costruzione degli edifici suddetti nonchè di stipulare i relativi atti da sottoporsi all'approvazione del Ministro come all'articolo precedente.

Art. 3.

Le leggi, i decreti e le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato, sono estesi ai lavori per la costruzione degli edifici per i servizi postali e telegrafici.

Art. 4.

Sui fondi stanziati per le suddette opere, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi verserà alla Regia tesoreria in conto corrente anticipi quadrimestrali nella misura che sarà richiesta dalla Amministrazione ferroviaria, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute dall'Amministrazione stessa nel quadrimestre considerato.

A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., sarà computata a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Art. 5.

A richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguirà altresì negli edifici postali e telegrafici tutti quei lavori di manutenzione e di riparazione che per la loro entità richiedano particolare preparazione e vigilanza tecnica.

I lavori stessi saranno eseguiti con le norme che regolano le opere ferroviarie, ed il loro importo sarà corrisposto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nei modi in uso presso la detta Amministrazione per i lavori eseguiti in conto dei terzi.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici conserva la gestione dei fondi inscritti nel suo bilancio per la costruzione di edifici postali e telegrafici in applicazione dei Regi decreti 24 di-

cembre 1922, n. 1746, e 19 marzo 1925, n. 266, in quanto occorrano per la ultimazione degli edifici in corso e per la costruzione di quelli dei quali alla entrata in vigore del presente decreto avesse aggiudicato l'appalto.

La gestione dei rimanenti fondi di cui sopra è trasferita al Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale e telegrafica).

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e con la data stessa si intenderanno abrogate tutte le disposizioni finora vigenti per la costruzione di edifici postali e telegrafici, le quali siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio Decreto-Legge 7 *agosto* **1925,** *n.* **1616** *contenente le norme per l'ordinazione e per i collaudi dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato* **(1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 752 dell'11 aprile 1918, riflettente le norme per l'ordinazione ed il collaudo delle macchine elettriche;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge del 4 gennaio 1925, n. 123, riflettente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Su deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 maggio 1925,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle ordinazioni e nel collaudo dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato, quando non si tratti di speciali macchine od apparecchi che richiedono particolari disposizioni da stabilirsi nei capitolati di acquisto, saranno seguite le « Norme per l'ordinazione e per il collaudo della macchine elettriche », edite dall'Associazione elettrotecnica italiana nel 1922, giusta l'esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le modificazioni che in avvenire si rendessero necessarie alle norme di cui all'articolo precedente, saranno emanate,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 settembre 1925, n. 224.

conformemente al disposto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, con appositi decreti Presidenziali su deliberazione della Commissione suprema di difesa.

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 752, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti per osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 *settembre* 1925, *n.* 1601 *contenente modificazioni al R. D. L.* 28 *dicembre* 1924, *n.* 2285 *relativo al Consorzio autonomo del porto di Genova* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituì il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 291, ed i Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 28 dicembre 1924, n. 2285, che apportarono modifiche alla legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 settembre 1925, n. 221.

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sono apportate le seguenti modifiche:

1° Nel paragrafo V, n. 1, alle parole « dal competente ispettore superiore del Genio civile » sono sostituite le seguenti: « da un funzionario del corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici »;

2° Nel paragrafo XXII alle parole: « l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3 » sono sostituite le seguenti: « il funzionario del Real corpo del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, indicati al n. 1 dell'art. 3 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 *settembre* 1925, *n.* 1614 *riguardante il livellamento dei canoni di affitto delle case economiche pei ferrovieri* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, concernente provvedimenti per la costruzione di case economiche pei ferrovieri;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 310, che approva le modificazioni all'ordinamento delle Ferrovie dello Stato e il miglioramento economico del personale;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riguardante provvedimenti a favore del personale ferroviario;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412, che approva il nuovo regolamento per le case economiche pei ferrovieri;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2350, autorizzante l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensione e sussidi per la costruzione di case economiche;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1058, contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 553, e al decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, in rapporto alle case economiche pei ferrovieri,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il complesso dei canoni di affitto delle case economiche pei ferrovieri deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte attuali, della quota di cui all'art. 5 del regolamento per le case anzidette approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412, delle spese di amministra-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 settembre 1925, n. 224.

zione, di custodia, di illuminazione, di acqua potabile e di riscaldamento, nonchè di una quota necessaria ad avvicinare gradualmente i fitti delle case economiche pei ferrovieri a quelli pagati nelle case similari di proprietà privata.

Gli avanzi di gestione saranno destinati alla costruzione di nuove case.

Art. 2.

Sono devolute al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, nei limiti della sua competenza, le attribuzioni già demandate al Commissario straordinario per le ferrovie stesse relativamente alla gestione delle case economiche pei ferrovieri.

Art. 3.

Resta abrogata ogni altra disposizione contraria a quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 4 *settembre* 1925, *n.* 1584 *concernente la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2261, con il quale fu stabilita in L. 11 la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1925 al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria generale dei soci del Sindacato nell'adunanza del 15 agosto 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è dal 1° settembre 1925 portato a L. 13.50 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 13.50 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 8.54 per tonnellata continueranno ad essere attribuiti al bilancio assicurativo dell'esercizio 1925 a norma dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre 1925, n. 218.

b) L. 4.96 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario del 1925 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 7 *agosto* 1925 *concernente la istituzione della « Tariffa speciale per operai e braccianti » sulle linee delle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La « Tariffa locale pel trasporto in 3ª classe degli operai e braccianti », compresa nella parte II delle Tariffe e con-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 settembre 1925, n. 221.

dizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato (edizione 1923), è annullata e sostituita dalla « Tariffa speciale per operai e braccianti » allegata al presente decreto.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le relazioni per le quali la tariffa deve essere applicata.

I prezzi della nuova tariffa sono soggetti alla percentuale di aumento prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, per i biglietti di abbonamento. I prezzi stessi sono esenti dal diritto speciale di cui al secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo andranno in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO.

Tariffa speciale per operai e braccianti.

Art. 1.

Agli operai e braccianti che, per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro e ritornarne, viaggiano in terza classe, con treni omnibus od accelerati determinati dall'Amministrazione ferroviaria, per percorsi non eccedenti 60 chilometri, si rilasciano biglietti settimanali valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da compiersi nei giorni feriali della settimana dal lunedì al sabato.

Agli operai e braccianti che dal luogo di lavoro si recano a quello di residenza e ne ritornano, viaggiando in terza classe, con treni omnibus od accelerati determinati dall'Amministrazione ferroviaria, per percorsi non eccedenti 60 chilometri, si rilasciano biglietti festivi valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da effettuarsi in sei settimane consecutive, cioè quelli di andata il sabato e quelli di ritorno il lunedì.

Art. 2.

Le basi della tariffa per la formazione dei prezzi dei biglietti settimanali e di quelli festivi sono le seguenti:

	Zone di percorrenza				
	fino a 5 km	da 6 a 10 km	da 11 a 20 km	da 21 a 40 km	da 41 a 60 km
	Lire				
Biglietti settimanali.					
Base chilometrica per viaggiatore	–	0.280	0.100	0.065	0.050
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	1 —	2.40	3.40	4.70	5.70
Biglietti festivi.					
Base chilometrica per viaggiatore	–	0.280	0.140	0.070	0.055
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	1 —	2.40	3.8	5.20	6.30

Art. 3.

Per fruire della presente tariffa l'operaio o bracciante deve munirsi di un'apposita tessera di riconoscimento (con fotografia), fornita dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 4.

I biglietti sono incedibili, improrogabili e non dànno diritto ad effettuare fermate intermedie.

Condizioni particolari di applicazione della tariffa.

1. *Biglietti.* — I biglietti settimanali sono messi in vendita soltanto la domenica nelle stazioni che servono le località di residenza degli operai e braccianti. Però in via eccezionale, e salvo revoca in ogni tempo, è ammesso che la vendita si faccia anche il lunedì, purchè il richiedente si presenti alla biglietteria almeno 20 minuti prima della partenza del treno.

I biglietti festivi sono messi in vendita soltanto il sabato nelle stazioni che servono i luoghi di lavoro degli operai e braccianti.

Non è ammesso il rilascio in treno di biglietti settimanali o festivi.

2. *Tessere.* — La domanda di rilascio della tessera, stesa su apposito formulario che viene fornito gratuitamente, deve essere presentata dal richiedente al capo della stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi in base alla presente tariffa, accompagnata da due esemplari della fotografia (che il richiedente fornirà a sue spese) a mezzo busto, non montata su cartoncino, e con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera di L. 1.50.

La tessera viene completata a cura della stazione con l'indicazione del nome, cognome e professione del titolare che deve essere conosciuto o deve procurarsi i mezzi per farsi riconoscere da chi la rilascia: questi non consegnerà la tessera se essa non viene prima firmata ad inchiostro dal titolare.

Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il sindaco della località di residenza del titolare certificherà la residenza di lui e il luogo di lavoro ove deve recarsi. Le caselle successive servono per le varianti relative

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno della emissione e non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.

3. *Rimborsi.* — Nessun rimborso o diritto a compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonchè per interruzioni di linea, impedimenti e fermate dei treni, cambiamenti di servizi, diminuzione di treni e simili.

4. *Viaggi in classe superiore.* — Non è ammesso il passaggio in classe superiore. Chi volesse viaggiare in 1ª o 2ª classe deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria della classe e per il percorso richiesto.

Chi è trovato a viaggiare abusivamente in classe superiore deve pagare il prezzo di cui sopra per tutto il percorso effettuato e da effettuare più una sopratassa uguale al prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria fino alla stazione in cui viene rilevato l'abuso.

5. *Biglietti scaduti di validità - Mancanza di tessera - Tessera scaduta di validità.* — Chi è trovato in viaggio con biglietto settimanale o festivo scaduto di validità; chi è trovato in viaggio con biglietto settimanale o festivo senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validità, deve pagare l'importo del viaggio a tariffa ordinaria con uguale

sopratassa per il percorso irregolarmente effettuato nonchè il prezzo di un nuovo biglietto pure a tariffa ordinaria, senza sopratassa, per l'ulteriore percorso che intenda effettuare.

6. *Viaggi con treni o in giorni non ammessi.* — Chi è trovato con biglietto settimanale o festivo a viaggiare con treni od in giorni non ammessi incorre nella confisca del biglietto e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria per tutto il percorso indicato sul biglietto medesimo.

7. *Fermate.* — Chi effettua fermate intermedie è considerato come sprovvisto di biglietto e soggetto alle disposizioni dell'art. 33 della parte I.

8. *Cessione del biglietto - Alterazione o falsificazione del biglietto o della tessera.* — In caso di cessione di biglietti, tanto chi li cede quanto chi li acquista è soggetto alle sanzioni previste dal regolamento di polizia e sicurezza sulle strade ferrate e ciò indipendentemente dall'immediato pagamento, da parte di chi ha viaggiato, del prezzo a tariffa ordinaria per tutto il percorso segnato sul biglietto, più una sopratassa uguale a tre volte il prezzo medesimo.

Chi mediante presentazione di biglietto falsificato, o mediante presentazione di tessera alterata o falsificata o contenente certificazioni non rispondenti a verità, riuscisse a fruire indebitamente della presente tariffa è soggetto al pagamento del prezzo di viaggio e della sopratassa di cui al primo capoverso del presente articolo, senza pregiudizio delle pene fissate dalle leggi e regolamenti in vigore.

I documenti scaduti, alterati o falsificati sono ritirati.

9. In quanto non siano modificate dalle presenti, valgono, per l'uso dei biglietti settimanali e festivi per operai e braccianti, le norme stabilite per i viaggiatori a tariffa ordinaria.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Ordine di servizio N. 100.

Linea Pistoia-Bivio Lavino - Stazione di Sasso.

Dalle ore 12 del giorno 15 ottobre 1925 in stazione di Sasso, in sostituzione dell'attuale apparato centrale idrodinamico, verrà attivato un apparato centrale elettrico collocato in una cabina addossata al F. V.

Con tale apparato verrà effettuata la manovra dei segnali di protezione, partenza e di comando delle manovre, nonchè la manovra degli scambi interessanti i binari di corsa e di circolazione dei treni.

Tutti gli scambi di cui sopra verranno immobilizzati elettricamente durante il transito dei veicoli; quelli incontrati di punta sui binari di corsa, verranno pure assicurati meccanicamente in ciascuna delle due posizioni.

I nuovi segnali che verranno attivati alla data di cui sopra ,saranno situati come segue:

1) PER I TRENI PARI.

Avviso a distanza. — Semaforo F. S. a sbalzo alla progressiva Km. 111 + 367;

1ª *Categoria con avviso accoppiato.* — Semaforo F. S. a piantana diritta alla progressiva Km. 112 + 178 e cioè in precedenza di m. 635 dall'asse del F. V e di m. 229 dalla punta dello scambio estremo, lato Pistoia.

Partenza. — Semaforo F. S. a piantana diritta alla progressiva K. 112 + 917 e cioè a m. 104 oltre l'asse del F. V. verso Bologna.

2) PER I TRENI DISPARI.

Avviso a distanza. — Semaforo F. S. a piantana diritta alla progressiva Km. 113 + 858.

1ª *Categoria con avviso accoppiato.* — Semaforo F. S. a piantana diritta alla progressiva Km. 113 + 257 e cioè in precedenza di m. 444 dall'asse del F. V. e di m. 191 dalla punta dello scambio estremo, lato Bologna.

Partenza. — Semaforo F. S. a piantana diritta alla progressiva Km. 112 + 633 e cioè a m. 180 oltre l'asse del F. V. verso Pistoia.

Tutti i segnali sopra specificati trovansi alla sinistra dei treni a cui comandano.

Oltre ai segnali anzidetti verranno pure attivati i dischetti bassi di comando alle manovre e, unitamente ai semafori di partenza, alle partenze dei treni.

Tutti i segnali verranno controllati in Cabina mediante indicatori elettrici.

Ordine di servizio N. 101.

Trasporti per conto delle Società Cooperativa di consumo fra gli agenti ferroviari.

La Società « Cooperativa consumo e mensa fra gli agenti delle ferrovie dello Stato di Vicenza » è ammessa a fruire per le proprie spedizioni della tariffa ridotta applicabile ai trasporti eseguiti per conto delle Società cooperative ferroviarie, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal Regolamento di cui l'Ordine di Servizio numero 167-1911.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco delle Cooperative stesse (Allegato *A* al citato regolamento) ristampato con l'ordine di servizio n. 165/1923.

Distribuito agli agenti delle classi 5 *e* 22.

Circolare N. 58.

Proroga per il versamento e per il cambio delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci.

A seguito della Circolare n. 53 inserita nel *Bollettino Ufficiale* n. 36 del 3 settembre 1925 si avverte, che, giusta comunicazione data dal Ministero delle Finanze — Direzione Generale del Tesoro — il termine per l'accettazione ed il cambio da parte degli Uffici statali delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci è stato prorogato fino a tutto il 31 ottobre 1925.

Le stazioni e gli Uffici della Rete verseranno dette monete alle Casse Compartimentali non oltre il 15 novembre 1925.

Il Direttore generale
ODDONE.

Circolare N. 6v

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **15 Ottobre 1925** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57, od altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà lo immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modello M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **31 Ottobre 1925**, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

490 279	**491 147**	**492 547**
» **284**	» **150**	» **573**
» **518**	» **158**	» **575**
» **525**	» **842**	» **588**
» **529**	» **845**	» **588**
» **582**	» **849**	» **591**
» **585**	» **780**	» **595**
» **587**	» **788**	» **700**
491 125	» **788**	» **752**
» **130**	» **794**	» **760**
» **139**	» **797**	» **985**
» **144**	» **799**	» **987**

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 11, 40, 41, 42, e 45.

Comunicazioni:

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione mediante costruzione di tre volti in calcestruzzo di cemento del ponte a travata metallica in una sola luce al Km. 46+945,20 della linea Pescara Sulmona fra le stazioni di Rocco Castiglione e Bussi	L. P.	Ore 12 15 ottobre 1925	406.600	Sezione Lavori Castellammare A.
Costruzione di un fabbricato ad uso dormitorio per il personale di macchina nella stazione di Albenga	L. P.	Ore 12 19 ottobre 1925	153.000	Sezione Lavori Genova
Esecuzione di lavori di terra e muratura intesi ad evitare gli allagamenti del binario nella Galleria fra le stazioni di Riomaggiore e Spezia	L. P.	Ore 12 19 ottobre 1925	385.500	Sezione Lavori Genova
Soppressione del passaggio a livello della strada Nazionale Piacentina presso la stazione di Rogoredo e costruzione di un cavalcavia per mantenere la continuità della strada stessa	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	3.500.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Impianto di una condotta d'acqua potabile in servizio del comune di Sutera in in dipendenza della costruzione dell'Acquedotto delle Madonie	L. P.	Ore 12 20 ottobre 1925	170.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE ENDITE	L. P. - Licitazione ata . P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricarico di massicciata fra la stazione di Augusta e Megara	C. fiduciario	Ore 17 20 ottobre 1925	17.000	Sezione Lavori Catania
Lavori in terra e murari ed in cemento armato compresi nel primo gruppo lavori per ampliare la stazione di Sassari	L. P.	Ore 12 22 ottobre 1925	900.000	Sezione Lavori Cagliari
Macina per terra da fonderia con mole del diametro di mm. 800 circa e comando a trasmissione	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3º - Sez 9ª Firenze Viale Principessa Margherita 52
1 Tamburlano per tubi bollitori capace di n. 200 tubi del diametro di mm. 52 e della lunghezza di m. 6.20, con relativo motore elettrico per corrente alternata trifase 220 volts 42/48 periodi	T. P.	31 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
1 smerigliatrice per tubi bollitori, con accessori, destinata al deposito locomotive di Roma S. Lorenzo	T. P.	15 ottobre 1925	—	Idem
Ricostruzione di 15 bagagliai a due sale con freno a mano serie *D*, riutilizzando telai esistenti di proprietà dell'Amministrazione F. S.	L. P.	17 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 4º Firenze - P. Prato
Fornitura di 3 Cesoie per lamierini sottili di ferro e cartoni in genere, per i Depositi T. E. di Pistoia, Livorno e Firenze Romito	T. P.	22 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º - Sez. 8ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di 5 calibri per guaine e isolatori per candele, degli interruttori primari, per i Depositi T. E. di Spezia Migliarina, Pistoia Livorno, Firenze Romito e Bologna Mascarella	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 3 gru a ponte scorrevole con comando elettrico della portata di Tonn. 20 ciascuna per i depositi di Roma S. Lorenzo e Pistoia	T. P.	20 ottobre 1925	—	Idem
Un tornio speciale con mandrino forato per lavorazione tubi bollitori e cannoti del diametro esterno di millimetri 45, 50 e 52	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1	Gruppo moto-pompa elettrica per corrente alternata trifase 220 Volts, 42 periodi con quadro in marmo bianco	T. P.	10-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	100	Arresti in acciaio fuso per binari tronchi, mod. F. S. 36 S	T. P.	12-10 1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	14.000	Cavo unipolare con relative bobine	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1000	Tagliuoli di acciaio per tagliare rotaie F. S. N. 1519	T. P.	14-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	250	Traguardi grandi a scartamento normale F.S. N. 1615	T. P.	17-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1000	Pile tipo semisecco a sezione ovale	T. P.	19-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	22	Cilindri motori per locomotive gr. 640-645	L. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	22.000	Tela rada alta cm. 75	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	3600	Amianto in fogli	L. P.	31-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	700	Tubi di acciaio senza saldatura per pozzi tubolari	L. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Pezzi di ricambio per gru di sollevamento	L. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Piastre e piastroni d'armamento	L. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Ganasce d'armamento	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	Un	Motore ad olio pesante	T. P.	8-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Meccanismi per pompatura acqua a Grosseto	T. P.	8-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Arpioni speciali d'armamento marca 2	L. P.	13-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	12,000	Gallone di lana e cotone bianco e marrone alto cm. 6	L. P.	17-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	300,000	Torce a vento	L. P.	17-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	180,000	Fogli di carta vetrata	T. P.	18-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° » »	2,000 500 1000	Telaini di latta per fanali Cappelli di rame per lanternini Stagnine di latta a valvola	T. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	50	Rotelle metriche con astuccio di cuoio, da ml. 20	T. P.	20-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	40,000	Tela di cotone nera alta cm. 110 per fodere mantici	Asta pubblica	27-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	40,000	Stoffa di cotone damascata con sigla alta cm. 158 per tende scorrevoli delle carrozze	L. P.	7-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Ml.	17,000	Stoffa di cotone colore avana con sigla, alta cm. 80 per tendine	L. P.	14-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 41 **8 Ottobre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

—

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(2577) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 *settembre* 1925, *n.* 1647, *contenente norme per le case economiche per i ferrovieri* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, e le altre disposizioni emanate circa la costruzione e l'acquisto di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350. convertito in legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le successive norme relative al finanziamento delle cooperative costituite fra il personale delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche, e visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e gli altri provvedimenti in materia di edilizia economica e popolare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad acquistare e costruire, nei limiti d'importo di cui all'art. 7, case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limite di stipendio.

L'Amministrazione stessa è pure autorizzata a mantenere in vigore le locazioni di alloggi in case economiche per ferrovieri, già stipulate alla data del presente decreto con agenti che alla data stessa abbiano stipendio annuo superiore al limite fissato dalle disposizioni vigenti, o che tale stipendio conseguissero successivamente nel corso della locazione, fino a quando saranno disponibili, per l'assegnazione ai medesimi agenti, alloggi a cui sarà provveduto in conformità del precedente comma.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1925, n. 228.

Art. 2.

I contratti di mutuo edilizio con cooperative fra agenti ferroviari che presentarono domanda di finanziamento entro il 31 marzo 1921, e finanziate soltanto per l'acquisto delle aree, sono rescissi se entro il 31 dicembre 1925 le cooperative stesse non abbiano provveduto al finanziamento occorrente per l'attuazione del programma costruttivo inizialmente approvato, o di un successivo programma ridotto già approvato o da approvarsi a norma di legge.

Art. 3.

La rescissione dei contratti di mutuo sarà disposta con decreto del Ministro per le comunicazioni.

In questo caso le aree diventano proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (gestione delle case economiche pei ferrovieri), con liberazione della cooperativa dal debito della somma mutuatale dall'Amministrazione, aumentata degli interessi e di ogni altro accessorio.

In base al decreto di rescissione saranno eseguite la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'area, la trascrizione ipotecaria a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (gestione delle case economiche pei ferrovieri), e la voltura catastale al nome dell'Amministrazione medesima.

Art. 4.

Nell'ipotesi dell'ultima parte dell'art. 2, il finanziamento proporzionato all'importo dei lavori da eseguirsi dovrà risultare da contratto di mutuo da stipularsi dalla cooperativa con uno degli Enti autorizzati, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318.

Dell'ipoteca di primo grado concessa all'Amministrazione ferroviaria sarà consentita la cancellazione previa restituzione integrale all'Amministrazione stessa della somma pagata da questa per conto delle cooperative, aumentata degli interessi maturati sino a tale restituzione, nonchè di ogni altro accessorio.

Art. 5.

Nell'ipotesi della rescissione di cui all'art. 3, e nel caso inoltre che l'Amministrazione ferroviaria rilevi dalle cooperative costruzioni in corso di esecuzione all'intento di ultimarle per darle in affitto a ferrovieri in attività di servizio, a sensi del 1° comma dell'art. 1, sarà provveduto dal-

l'Amministrazione stessa agli occorrenti reintegri alla gestione dei mutui edilizi per le cooperative, per gl'importi corrispondenti alle erogazioni fatte in conto dei mutui medesimi, coi relativi interessi.

Art. 6.

Tanto nell'ipotesi della rescissione del contratto di mutuo, quanto in quella di cooperative che sebbene assegnatarie di un mutuo edilizio non hanno avuto alcuna anticipazione sull'importo del finanziamento, l'Amministrazione ferroviaria rimborserà le spese eventualmente fatte dalle cooperative stesse, e che con giudizio insindacabile riconosca giustificate.

Art. 7.

Allo scopo di provvedere agli impegni a sensi del presente decreto, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare i necessari prelevamenti entro il limite massimo di L. 52,000,000 dai residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, e dalle quote di reintegrazione dei capitali già erogati per costruzione di case economiche pei ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie.

Sui capitali che saranno così prelevati, sarà corrisposto dall'Amministrazione l'interesse annuo del 5 per cento.

L'Amministrazione stessa è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di L. 52,000,000, salvo successivo recupero dal fondo pensioni del personale, coi relativi interessi del 5 % all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5 %, e l'eventuale maggiore onere per la maggiore misura dell'interesse o per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitati al patrimonio della gestione delle case economiche pei ferrovieri.

Art. 8.

I ferrovieri compresi, alla data della pubblicazione del presente decreto, nell'elenco dei soci di una cooperativa edilizia, il cui contratto di mutuo sia stato rescisso a sensi degli articoli 2 e 3, avranno, per le case che l'Amministrazione costruisca nell'area già della cooperativa, diritto di priorità all'assegnazione degli alloggi in locazione, secondo

l'ordine della loro iscrizione nel libro dei soci, purchè siano in attività di servizio al momento dell'assegnazione.

Tale priorità spetterà, nel concorso delle stesse condizioni, e sempre quando alla data dell'assegnazione siano in attività di servizio, a soci di cooperative da cui l'Amministrazione ferroviaria abbia eventualmente rilevato costruzioni in corso di esecuzione ed aree annesse, per adattarle o completarle ad uso di case economiche pei ferrovieri.

Art. 9.

Nel caso in cui al finanziamento delle cooperative edilizie fra agenti ferroviari abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte Enti autorizzati, ai soci assegnatari definitivi di alloggi, ed ai loro eredi è consentito valersi della facoltà di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, limitatamente alla quota del debito verso l'Amministrazione.

Art. 10.

In quanto non sono modificate dalle disposizioni del presente decreto, sono applicabili quelle vigenti in materia di case economiche pei ferrovieri e di edilizia economica e popolare.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE *del 17 settembre 1925, n. 701, riguardante la fornitura del vestiario uniforme alla Milizia ferroviaria.*

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174 che stabilisce la costituzione della Milizia ferroviaria;

Visto l'art. 19 del decreto stesso che addossa all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato tutte le spese necessarie per il funzionamento di detto Corpo;

Vista la relazione n. PAG 37.12/127432 in data 8 settembre 1925 presentata dalla Direzione generale dell'Amministrazione medesima;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere alla fornitura del vestiario uniforme agli ufficiali ed ai militi secondo le norme allegate al presente decreto.

L'Amministrazione stessa è inoltre autorizzata a portare sul proprio bilancio le spese già sostenute sino alla data del presente decreto per la vestizione della Milizia ferroviaria in servizio continuativo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 17 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO

Norme per la provvista del vestiario uniforme alla Milizia ferroviaria.

1) L'Amministrazione Ferroviaria provvederà al vestiario uniforme di tutti i militi della Milizia ferroviaria, sia in servizio di milizia sia in congedo illimitato, salvo il ricupero di una parte della spesa relativa, con trattenute da farsi ai militi stessi.

Tali trattenute saranno fatte in via continuativa nella seguente misura:

L. 0.50 al giorno per militi in servizio di milizia;

L. 0.25 al giorno per i militi in congedo illimitato.

2) Il corredo dei militi in servizio e la durata di esso sarà quello sottoindicato; di contro ad ogni oggetto è indicato il valore presunto e la spesa annua per milite.

CAPI DI VESTIARIO	Quantità N.°	Durata anni	Prezzo per capo	Spesa annua	*Annotazioni*
Giacca grigio verde....	1	1	176	176	Ai militari verrà fornito il pacco uniforme. Ogni capo verrà confezionato sulle misure che per ogni milite saranno comunicate al sarto dall'interessato. È esclusa di massima la prova sulla persona.
Pantalone	2	1	105	210	
Cappotto panno bleu ..	1	3	333	111	
Camicia nera	2	1	28	56	
Cappello all'alpina.....	1	1	25	25	
Gambali cuoio nero....	1	3	33	11	
Impermeabile gommato	1	3	240	80	
Oggetti e distintivi vari	—	1	20	20	
				689	

3) Il corredo dei militi in congedo illimitato sarà uguale a quello dei militi in servizio di milizia, con la differenza però che verrà dato a questi militi un solo pantalone ed una sola camicia nera. La durata di tutti i capi di vestiario del milite che non presta servizio di milizia sarà di *sei anni*.

4) L'Amministrazione Ferroviaria provvederà anche all'uniforme degli ufficiali della Milizia con un contributo proprio pari alla spesa netta risultante a carico dell'Amministrazione per l'uniforme dei militi in applicazione dei precedenti punti 1 e 2, fornendo essa le stoffe ed alcuni degli indumenti ed accordando speciali anticipi per l'acquisto diretto da parte degli Ufficiali degli altri oggetti di corredo e per una confezione su misura dell'uniforme, forniture ed anticipi il cui importo sarà ricuperato con ritenute giornaliere, previa deduzione dell'anzidetto contributo.

Le ritenute giornaliere da farsi sino ad estinzione del debito individuale sono le seguenti:

L. 1.50 per gli Ufficiali in servizio di milizia;

L. 0.60 per gli ufficiali in congedo illimitato.

5) Il corredo e gli anticipi agli Ufficiali in servizio e la durata del corredo stesso sono indicati qui appresso: di contro ad ogni oggetto è indicato il valore presunto e la spesa annua per ogni Ufficiale:

CAPI DI VESTIARIO ed anticipi	Quantità N.°	Durata anni	Prezzo per capo	Spesa annua	Annotazioni
Anticipo per acquisto fetz, gambali, camicia nera, cordellini, fregi, cinturone	—	3	200	66,50	L'Amministrazione provvede alla stoffa, alla confezionatura provvede l'ufficiale ed i compensi contro stabiliti vengono corrisposti a confezionatura ultimata. Ai cappelli ed impermeabili si provvede dall'Amministrazione come per i militi.
Anticipo per confezionare l'uniforme	—	6	250	41,60	
Anticipo per confezionare 2ª uniforme	—	1	250	250,—	
Anticipo per confezionare cappotto	—	3	250	83,30	
Stoffa per prima uniforme ml.	2,80	6	305,50	50,80	
Stoffa per seconda uniforme	2,80	1	305,50	305,50	
Stoffa per cappotto ml.	2,70	3	341,50	113,80	
Cappello all'alpina.....	1	1	25	25,—	
Impermeabile..........	1	3	240,—	80,—	
				1016,50	

6) Il corredo degli Ufficiali in congedo illmitato sarà uguale a quello degli Ufficiali in servizio, con la sola differenza che ai primi verrà data una sola uniforme anzichè due. La durata del corredo di detti Ufficiali non in servizio di milizia sarà di 6 anni.

7) Saranno a carico completo degli agenti le spese dipendenti da maggiore sciupio, perdita, ecc. del vestiario sulle durate prestabilite, salvo il *caso di riconosciuta forza maggiore*.

L'accertamento è devoluto all'Ispettorato Generale Reparti Speciali ed il suo giudizio è inappellabile. In caso di licenziamento, esonero, e comunque di cessazione d'appartenenza alla Milizia ferroviaria, l'Amministrazione si *rimborserà in una sola volta* o con un numero di rate mensili non superiori a cinque del residuo ammontare della spesa di fornitura dell'uniforme senza defalco del contributo dell'Amministrazione stessa. Rimane però in facoltà del Direttore Generale il condono parziale o totale dell'addebito, quando si tratti di decesso o di esonero per inabilità fisica.

Gli addebiti e condoni di cui sopra non pregiudicano menomamente le sanzioni di carattere disciplinare e penale, per i casi previsti dal Regolamento ferroviario e da quelli militari, nonchè dal Codice Penale del R. Esercito.

8) Il conto individuale del vestiario sarà tenuto dalla Milizia che provvederà alle richieste ai magazzini ferroviari ed alla distribuzione degli oggetti di vestiario, mentre alle trattenute ed agli anticipi come sopra indicati, provvederà l'Amministrazione ferroviaria sulle indicazioni della Milizia; la Direzione Generale, per l'Amministrazione ferroviaria, e l'Ispettorato Generale Reparti Speciali, per la Milizia, rimangono delegati ad emanare le disposizioni di dettaglio per l'attuazione delle presenti norme.

9) Le presenti norme hanno applicazione dal 1° settembre 1925, data dalla quale saranno iniziate le trattenute a tutti i militi nella misura sopra indicata.

Roma, lì 17 settembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 102.

Viaggi delle famiglie dei militari infermi.

Tra le facilitazioni eccezionali e temporanee accordate durante la guerra e nei primi tempi del dopo guerra, venne compresa quella riguardante l'applicazione della tariffa differenziale *C* (ora « Metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale ») su presentazione di richiesta mod. *D*, pei viaggi delle famiglie dei militari recantisi a visitare i loro congiunti gravemente infermi negli ospedali o ad assistere alle esequie di quelli morti.

Dovendo detta facilitazione considerarsi ormai decaduta sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni impartite in proposito con gli ordini di servizio n. 144-1916, 51, 109 e 143-1917.

Ordine di servizio N. 103.

Appendici n. 2 e 3 al Regolamento sui segnali - Edizione 1922.

(Vedi Ordini di servizio 58-1922; 40-1923; 10-1924 e 64-1925).

Sono in corso di stampa le Appendici 2 e 3 al regolamento sui segnali (edizione 1923) approvate con decreto n. 308 del 1° agosto 1925 da S. E. il Ministro delle comunicazioni.

L'Appendice n. 2, che viene pubblicata come fascicolo a sè, contiene le disposizioni complementari descrittive dei segnali permanentemente luminosi, pel cui significato, rispetto e sussidio si riporta a tutte le disposizioni comprese nel regolamento.

L'Appendice n. 3, nella quale figurano anche le modificazioni approvate, con decreto n. 612 del 10 settembre 1925, all'art. 60 comma 4 e 5 e, con decreto n. 699 del 17 stesso mese, all'art. 4 comma 5 e nuovo comma 6, contiene varianti ed aggiunte al regolamento, sia a perfezionamento di forma delle disposizioni in esso già comprese, sia per includervi le disposizioni relative al nuovo *segnale di percorso su linea deviata,* ed *al segnale di prima categoria azionato automaticamente* sulle linee esercitate col sistema di blocco automatico. Questo secondo segnale è contraddistinto, di giorno, da una corona circolare bianca, applicata alla parte centrale dell'ala, in sostituzione della striscia verticale bianca

e, di notte, da una luce aranciata abbinata alla luce rossa e può anche nella posizione di via impedita, essere oltrepassato dal treno, con speciali precauzioni, dopo trascorsi 10 minuti dall'arresto.

L'Appendice n. 3, a differenza di quella n. 1 — Disposizioni complementari per le linee della Venezia Giulia e Tridentina la cui distribuzione, come è noto, fu limitata soltanto al personale in servizio su quelle linee — e di quella n. 2 di cui sopra, deve essere inserita nel testo del regolamento, mediante sovrapposizione delle nuove disposizioni a quelle sostituite.

Consistono in semplici perfezionamenti delle attuali disposizioni le varianti ai seguenti articoli:

Art. 4, comma 5: *per precisare* che il segnale di cui al comma 1 può essere omesso, sia nelle stazioni e fermate dove non presta servizio un dirigente, sia sulle linee esercitate col blocco, in quelle stazioni autorizzate a sostituire per taluni treni, all'ordine verbale, la prescrizione di partire a via libera del segnale di partenza.

Art. 4, comma 6: *per consentire* che, con speciale disposizione della Direzione Generale, il capotreno sia autorizzato a dare la partenza di propria iniziativa ed a omettere i segnali di cui ai comma 1 e 2, sempre quando la linea sia a doppio binario, in determinate condizioni d'esercizio e di impianti, ed il segnale di partenza sia manovrato dal dirigente.

Art. 8, comma 3: *per precisare* che in un treno rinforzato in coda, i due fischi prolungati e staccati seguiti da uno breve, dati dal macchinista di testa prima dell'avviamento del treno, debbono essere ripetuti dal macchinista di coda appena incominciato a spingere leggermente il treno.

Articoli 11 comma 1, 12 comma 2 e 3, 13 comma 1 e 14, nei quali *vengono soppresse* le disposizioni riguardanti i fanali a luce elettrica incassati.

Articoli 17 comma 1 e 18: *per precisare* che le segnalazioni di locomotiva di ritorno e di straordinario in senso inverso non possono coesistere, e per *sopprimere* inoltre nell'art. 18, in conformità a quanto è stabilito dall'art. 2 del regolamento per la circolazione dei treni, la citazione « treni facoltativi e speciali » non figurando più tali denominazioni nella classificazione dei treni.

Art. 22, comma 2: *per precisare* come deve contenersi il dirigente che non scorga in coda ad un treno, non avente fermata, il fanale destro, oppure di notte, la luce del fanale destro.

Art. 29, comma 4 e 7: *per chiarirne il significato.*

Art. 38, comma 2 e 3: *per generalizzare la disposizione* in modo da renderla riferibile anche ai segnali permanentemente luminosi.

Art. 42: *per precisare,* sulle linee col sistema di blocco, in quale direzione il guardablocco, cui perviene la domanda di soccorso, deve fare proseguire la richiesta, a mezzo del telefono o dell'istromento di corrispondenza.

Art. 52, comma 3 e 6: *per chiarire il significato.*

Articoli 54, comma 2 e 56, comma 3: *per precisare* che transitoriamente, in alcune stazioni, i segnali bassi hanno significato di segnali di partenza.

Art. 57, comma 2: *per chiarirne il significato.*

Punto 3 del Capitolo C dell'Appendice n. 1: *per precisare* le indicazioni che danno, dalla parte opposta a quella a cui comandano, i segnali semaforici, i segnali di fermata e di avviso tipo austriaco.

Vere e proprie innovazioni sono invece le aggiunte introdotte agli articoli seguenti:

Articoli 44 comma 2, 45 comma 1 e 4, 46 comma 2 e 3, 48 comma 1 e 5: circa il segnale semaforico di prima categoria azionato automaticamente e il segnale di percorso su linea deviata, loro significato e rispetto.

Art. 49, comma 2: circa l'accoppiamento del segnale di percorso su linea deviata.

Art. 60, comma 4: *per stabilire* che ai passaggi a livello protetti da segnali che sono anche di protezione di una sezione di blocco, di una diramazione o di una stazione e sui quali segnali accordano consenso, sia esposto per tutto il tempo in cui le barriere rimangono aperte: *di giorno,* una bandiera rossa spiegata fissata ad un paletto, di notte, un fanale proiettante luce rossa in ciascuna direzione di corsa dei treni.

Art. 60, comma 5: *per precisare* le norme, che nel caso previsto dal comma precedente, il personale del treno deve osservare quando il segnale di prima categoria sia all'arresto ed il treno sia autorizzato, in conformità all'art. 46, comma 6 e 7, ad avanzare.

Art. 71, comma 1, punto *b*) e 3: circa il sussidio con petardi del segnale di percorso su linea deviata e quello d'avviso, anche se accoppiato a segnale di prima categoria, e la distanza per la posta dei petardi stessi.

Le Sezioni dell'Esercizio rivolgeranno le richieste pel fab-

bisogno delle Appendici n. 2 e 3, necessario per la prima distribuzione, ai rispettivi Servizi, mentre le successive richieste dovranno essere fatte, nei modi d'uso, al Magazzino economato.

Chi riceve le due Appendici rilascerà regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che provvederà all'invio delle ricevute stesse alla rispettiva Sezione Compartimentale, per essere conservate nella posizione personale dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15. 16, 17, 32, 35, 36, 37, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 104.

Cambiamento di nome della stazione di Attigliano.

La Stazione di Attigliano della linea Firenze-Chiusi-Roma ha assunto la nuova denominazione di Attigliano-Bomarzo.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione dovrà essere portata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 59.

Utilizzazione carri Pgz per trasporto ghiaia.

I carri Pgz a telaio tubolare 690025 o 099, 690200 a 299, 690400 a 422 che, a sensi della Circolare n. 32 del 1920 sono attualmente adibiti a trasporti di materiali di lunghezza eccezionale per conto del commercio, saranno nuovamente destinati a trasporto di ghiaia per conto del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ai carri medesimi, a mano a mano che verranno inviati nelle Officine o nelle Squadre Rialzo per riparazione, verranno applicate le scritte di specializzazione e di residenza.

La Circolare n. 32-1920 resta pertanto abrogata.

Distribuita agli agenti delle classi 7, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42, 44 e 45.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 40 del 1° ottobre 1925 - Parte III pag. 318 - VI *Avviso di gara.*

Il termine utile per la presentazione delle offerte per l'appalto del lavoro di ricostruzione di 15 bagagliai serie Dcr scade il 24 novembre 1925 e non già il 17 ottobre 1925.

Comunicazione :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di 9 travate metalliche sulla linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 12 19 ottobre 1925	1.400.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un ponte in cemento armato per la strada di accesso alla Centrale di Suviana	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	82.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bagni della Porretta
Opere in terra e murarie comprese nel primo gruppo lavori per l'ampliamento della stazione di Sassari	L. P.	Ore 12 22 ottobre 1925	900.000	Sezione Lavori Cagliari
Impianto di un binario di precedenza nella stazione di Bivio di Aurisina	T. P.	Ore 12 25 ottobre 1925	230.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione ponte obbliquo a tre luci di m. 20 ciascuna sul fiume Lambro al chilometro 75+615 della linea Battipaglia Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 26 ottobre 1925	800.000	Sezione Lavori Cosenza
Costruzione di un tratto di muro di sostegno del rilevato della stazione di Salerno in corrispondenza di Via degli Orti	C. fiduciario	Ore 10 24 ottobre 1925	50.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di quattro intelaiature metalliche per i magazzini approvvigionamenti di Torino Smistamento	L. P.	Ore 12 10 ottobre 1925	20.000	Sezione Lavori Torino Sud
2 Elevatori idraulici per cambio sale montate di locomotive e locomotori e relativi gruppi motopompa destinati: 1 al deposito di Firenze Romito e 1 al deposito di Livorno Centrale 15 elevatori idraulici fissi per sale montate di locomotive e locomotori e relativi grupi motopompa destinati: 1 da mm. 2450 e 1 da millimetri 1870 comandati da 1 gruppo motopompa, 2 da mm. 2450 e 2 da mm. 1870 comandati da 1 gruppo motopompa per il deposito locomotive di Livorno Centrale e 1 da mm. 2450 e 1 da mm. 1870 comandati da 1 gruppo motopompa, 1 da mm. 2450 comandato da 1 gruppo motopompa, e 4 da mm. 1870 comandati da 1 gruppo motopompa per il deposito di Firenze Romito e 2 da mm. 2450 comandati da un gruppo motopompa ciascuno, 1 al deposito di Milano Centrale e 1 al deposito di Brescia	T. P.	25 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
1 compressore d'aria di circa 13.000 litri di aria aspirata al 1' alla pressione massima di 7 atmosfere, completo di motore elettrico destinato al deposito locomotive di Spezia Migliarina	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto dei servizi di pompatura e depurazione dell'acqua ad uso del rifornitore di Modena	T. P.	Ore 18 10 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Ferrovie Stato Via D'Azeglio Palazzo Pizzardi Bologna
Elevatore idraulico per motori di trazione dei locomotori, della portata di tonn. 15	T. P.	25 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
Macchina combinata per lavorazioni varie dei legnami per il deposito T. E. di Torino Smistamento	T. P.	30 ottobre 1925	—	Id. Ufficio 2° - Sez. 7ª Id.
Vendita materiale decauville depositato presso il magazzino dell'Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bardonecchia	L. P.	20 ottobre 1925	—	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Sgombro e trasporto neve nella stazione di Bologna durante l'inverno 1925-26	L. P.	Ore 12 20 ottobre 1925	200.000	Sezione Lavori Bologna
Opere di terra murarie ed in legname occorrenti per la sistemazione del servizio viaggiatori ed ampliamento del magazzino merci nella stazione di Viareggio	L. P.	Ore 15 30 ottobre 1925	250.000	Sezione Lavori Pisa
Vendita di 25 locomotive Decauville depositate presso il deposito speciale Meccanismi di Roma-Tuscolana	Asta pubblica	Ore 12 7 novembre 1925	—	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 3° - Roma
Manutenzione dei binari e deviatoi del quarto centone di Milano Centrale	L. P.	Ore 15,30 31 ottobre 1925	95.000	Sezione Lavori Milano Ovest

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficoi incaricato delle pratiche
N.o	240	Tubi di ferro senza saldatura di lunghezze varie	L. P.	3-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	72.895	Lampade elettriche a filamento metallico con attacco Edison, tipo semi-Watt	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° »	100 30	Scali di legno ferrati a 2 travi Scalei di legno a due gradini	T. P.	30-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	100.000	Spugne comuni di mare mezzane e piccole	L. P.	31-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	100.000	Trefolo di guardia composto di 19 fili di ferro zincato	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	1.500	Carbone dolce	L.	3-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	225.000	Bianco di zinco comune	Asta pubblica	10-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	300	Bombole per ossigeno	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	3500	Molle di acciaio a spirale di tipi diversi	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	80.000	Rosso d'Islanda	L. P.	27-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine t lle presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	3000	Foderí di pelle nera per bandiere segnali	L. P.	27-10-1925	Servizio Approvvigionamento Ufficio 2° Roma
N.°	42.650	Isolatori di porcellana di vetro Pijrex	T. P.	31-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	10.000	Mastice spachtel	L. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	50.000	Vernice antiruggine grigia	L. P.	12-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	5500	Scatole di polvere insetticida	T. P.	24-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 42

15 Ottobre 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

2837) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 7 *agosto* 1925, *n.* 369, *riguardante la soppressione della Direzione dell'esercizio delle ferrovie secondarie* (Gruppo Sicilia).

IL MINISTRO

Vista la relazione N. PAG/24/109488 in data 1° agosto 1925 del Sig. Direttore Generale, riguardante la soppressione della Direzione dell'Esercizio delle Ferrovie Secondarie — Gruppo Sicilia — ed il conseguente passaggio di dette ferrovie alla dipendenza delle Sezioni di esercizio del Compartimento di Palermo;

Visti gli ordini generali n. 3-1915, n. 3-1920 e n. 12-1921;

Veduti i Regi Decreti 28 giugno 1912, n. 728 e 5 agosto 1912, n. 905;

Ritenuta la opportunità del provvedimento;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Dal 1° novembre 1925 la Direzione dell'Esercizio delle Ferrovie Secondarie — Gruppo Sicilia — è soppressa.

Dalla medesima data l'Unità speciale « Esercizio Ferrovie Secondarie - Gruppo Sicilia » passa alla dipendenza del Compartimento di Palermo, agli organi del quale vengono contemporaneamente assegnate tutte le facoltà e attribuzioni della suddetta Direzione, secondo la rispettiva competenza.

Con disposizioni della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato saranno stabilite le modalità di esecuzione del presente decreto.

Roma, li 7 agosto 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 12 *settembre* 1925, *contenente l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti* (1).

I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI
PER LE COMUNICAZIONI
E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1904 col quale venne approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi o liquefatti;

Visti i decreti Ministeriali 18 luglio 1906, 26 febbraio 1907, 13 febbraio 1909 e 15 novembre 1912, con i quali furono apportate alcune modifiche al suindicato regolamento;

Ritenuta la necessità di adottare per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti di cui trattasi norme più rispondenti agli attuali bisogni sociali;

Viste le proposte all'uopo presentate dall'apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale 25 giugno 1922;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decretano:

E' approvato l'annesso regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti restando conseguentemente abrogata ogni altra norma in precedenza emanata in materia.

Roma, addì 12 settembre 1925.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 ottobre 1923, n. 232.

Regolamento per le prove e per le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Generalità.

Art. 1.

Tutti i recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera sono soggetti alle norme contenute nel presente regolamento, salvo le speciali condizioni richieste per i trasporti internazionali che non siano qui contemplati.

Il presente regolamento non si applica ai recipienti che formano parte integrante del materiale rotabile adibito al servizio ferroviario o tramviario per il quale è riservata al Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili) facoltà, ove occorra, di dettare le disposizioni del caso, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art 2.

Le prove e le verifiche di cui agli articoli seguenti sono di spettanza del Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili: sono inoltre autorizzati ad eseguire le prove e verifiche stesse ed a rilasciare i relativi certificati di approvazione:

a) l'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

b) i laboratori per le prove dei materiali da costruzione presso le scuole d'ingegneria;

c) le associazioni utenti caldaie a vapore e gli Enti che il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, riconoscerà idonei;

d) limitatamente ai recipienti di pertinenza delle rispettive Amministrazioni: i funzionari tecnici a ciò incaricati dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Commissariato dell'aeronautica, dalle Ferrovie dello Stato e dalle Amministrazioni esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria privata all'uopo autorizzate dal suddetto Ispettorato su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi

Ogni prova o verifica di cui al presente regolamento deve essere personalmente eseguita dal collaudatore incaricato appartenente agli Enti di cui sopra.

Costruzione dei recipienti.

Art. 3.

I recipienti destinati a contenere gas compressi a pressioni di carica non superiori a kg. 20 per cmq., nonchè quelli per gas liquefatti di cui la pressione di prova prescritta all'art. 14 non superi i

kg. 30 per cmq., e quelli destinati a contenere le soluzioni di ammoniaca o di acetilene, debbono essere in acciaio extradolce, se chiodati o saldati per bollitura (escluso ogni altro metodo); preferibilmente però saranno in acciaio di un sol pezzo senza saldatura longitudinale.

Tali recipienti, se destinati a contenere gas compressi o liquefatti diversi dall'acetilene, dal cloro e dall'ammoniaca, possono anche essere in rame chiodati o saldati a forte; preferibilmente però saranno in un sol pezzo senza saldatura longitudinale.

Art. 4.

I recipienti per gas compressi o liquefatti destinati a sopportare pressioni, rispettivamente di carica o di prova, superiori a quelle previste dall'articolo precedente, debbono essere di un sol pezzo senza saldatura longitudinale, in acciaio rispondente alle condizioni che seguono.

Caratteristiche meccaniche dei materiali pei recipienti.

Art. 5.

Il materiale di cui risultano costituiti i recipienti sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche:

a) prove di trazione;
b) prove d'urto su barretta intagliata;
c) prove di appiattimento di anelli o piegamento di striscie.

Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo, nel senso longitudinale del corpo del recipiente, evitando qualsiasi operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale.

Le barrette avranno un tratto centrale prismatico a sezione quadrangolare, avente per dimensioni: lo spessore della parete del recipiente, una larghezza di mm. 10, ed una lunghezza pari a **11,3** $\sqrt{F}$ (essendo *F* l'area della sezione trasversale) più 10 mm. per parte, e raccordato con archi circolari alle teste. Preferibilmente le teste di presa saranno forate per evitare lo spianamento della superficie curva trasversale che sarebbe necessario per la presa con cunei.

La resilienza sarà misurata con uno degli ordinari apparecchi per prova ad urto su barretta intagliata, purchè assicuri l'approssimazione del 0,5 %. Le barrette per le prove di resilienza saranno ricavate nel senso longitudinale del recipiente, avranno una lunghezza di 55 mm., uno spessore di 10 mm (o pari a quello della parete del recipiente stesso se questo è inferiore a 10 mm.) ed una larghezza di mm 10; in mezzeria della provetta e normalmente alla larghezza sarà praticato un intaglio a fondo semicircolare con raggio di 1 mm. e avente la profondità di un quinto della larghezza.

L'intaglio potrà essere effettuato al trapano, alla fresatrice od alla limatrice, ma si dovrà con cura verificare, in tutti i casi, l'esattezza del raggio del fondo dell'intaglio, assicurandosi che non esistano in questo strie parallele alle generatrici dell'intaglio stesso.

Gli spigoli degli appoggi, contro cui la barretta verrà esattamente appoggiata, saranno arrotondati con un raggio di 1 mm. e disteranno fra loro di mm. 40. Lo spigolo del coltello producente

l'urto sarà arrotondato con un raggio di 1 mm. e l'angolo fra le due faccie del coltello sarà di 30°.

La velocità del coltello all'incidenza sarà non minore di 5 metri a secondo.

La temperatura ambiente durante la prova dovrà essere non inferiore a 15°.

Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm. prelevati a freddo.

La superficie esterna degli anelli dovrà essere compressa fra piani metallici moventisi parallelamente uno verso l'altro ed aventi superficie tali da coprire l'intero anello deformato, fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superficie interne.

La prova si effettuerà, sempre senza interposizione di alcuno spessore metallico, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15°.

Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm. 30 e della lunghezza di almeno mm. 250; si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato premendo gradualmente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare, il saggio verrà portato fra i piani di una pressa a movimento lento ed uniforme ed il piegamento sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superficie affacciantisi del saggio medesimo.

La superficie utile di detti piani sarà tale da coprire l'intero saggio quando la fessurazione o il combaciamento si verificheranno.

La prova si effettuerà senza interposizione di alcuno spessore ed alla temperatura ambiente che non dovrà essere minore di 15°.

Art. 6.

Il rame, quando venga impiegato per la confezione dei recipienti, dovrà presentare un carico di rottura alla trazione non inferiore a kg. 21 per mmq. ed una strizione non inferiore al 45 %. Dovrà sopportare prove di appiattimento di anelli o piegamento a blocco senza manifestare fessurazioni o rotture.

Art. 7.

I recipienti chiodati o saldati mediante bollitura dovranno risultare costituiti di acciaio extradolce, presentante una resistenza alla trazione da 38 a 45 kg./mmq. pei chiodati e da 35 a 40 kg./mmq pei saldati, con contrazione di rottura rispettivamente dal 62 al 55 o dal 64 al 59 %. Anelli o striscie trasversali debbono potersi appiattire a blocco fuori della linea della saldatura senza presentare fessurazioni. I detti tipi di acciaio debbono presentare una resilienza non inferiore a 10 kgm/cmq.

Art. 8.

I recipienti di un sol pezzo senza saldatura longitudinale dovranno risultare costituiti di acciaio presentante alla prova alla

trazione una strizione non minore del 25 % e nella prova ad urto una resilienza non inferiore a kgm/cmq. 4 Anelli o striscie della larghezza di 30 mm. dovranno sopportare la prova di appiattimento e di piegatura. Avvenuto l'inizio della rottura, il pezzo verrà tolto dalla pressa e la luce libera massima più vicina alla rottura dovrà risultare non maggiore di sei volte lo spessore del raggio.

Spessore dei recipienti.

Art. 9.

Lo spessore della parete dei recipienti dovrà essere tale che sotto la pressione di prova di cui all'art. 14 il cimento massimo unitario non abbia a superare nella zona più sollecitata i seguenti limiti:

Recipienti di rame:

saldati . . . . 4 kg./mmq.
chiodati o di un sol pezzo 5 »

Recipienti in acciaio:

saldati per bollitura . . 8 »
chiodati. . . . . 10 »
in un sol pezzo. . . . . 2/3 del carico di snervamento.

Nei recipienti di acciaio non saranno ammessi spessori inferiori a mm. 3.

Pel calcolo del cimento massimo nella parete cilindrica è concesso l'uso della formula:

$$k = \frac{1.3\, r_e^2 + 0,4\, r_i^2}{r_e^2 - r_i^2}\, p \text{ (1)}$$

Dimensioni dei recipienti.

Art. 10.

I recipienti, salvo le eccezioni di cui sotto e quelle che possano essere ammesse dal Ministero dei lavori pubblici su conforme avviso della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dovranno avere capacità non maggiore di litri 80 ed altezza non superiore a m. 2, computata questa dalla base del fondo del recipiente stesso alla sommità del collarino di innesto della valvola di chiusura.

I recipienti suddetti presenteranno un dispositivo che concorra ad aumentare la stabilità loro quando essi sono posti verticalmente, e ne impedisca il rotolamento nella posizione orizzontale. Tale dispositivo può essere omesso per recipienti che vengono spediti in casse e per quelli stabilmente fissati a mezzi di trasporto.

---

(1) k = carico di sicurezza; r_e = raggio esterno; r_i = raggio interno; p = pressione di prova.

Recipienti di capacità maggiore potranno essere ammessi:

a) se fissati inamovibilmente ai mezzi di trasporto in maniera che non debbano essere rimossi dalla loro sede neanche per il riempimento e il vuotamento;

b) se di pertinenza del Regio esercito o della Regia marina.

Collaudo dei recipienti.

Art. 11.

Il fabbricante, per ottenere il collaudo dei recipienti, dovrà predisporre presso i suoi stabilimenti, ed a tutte sue spese, i mezzi adatti e presenterà apposita domanda ad uno degli Enti autorizzati di cui all'art. 2.

Qualora intenda invece valersi di uno degli istituti degli Enti stessi, che sia particolarmente equipaggiato, restano a tutto suo carico, oltre le competenze peritali di cui appresso, gli indennizzi per l'esecuzione delle relative operazioni di fatica e per l'uso dei mezzi necessari, da liquidarsi su specifica del direttore dell'Istituto.

I recipienti debbono essere presentati al collaudatore in maniera che questi possa effettuare facilmente tutte le operazioni necessarie le quali consisteranno:

1° in una accurata visita esterna ed interna nella quale dovrà essere assicurato che i recipienti stessi non presentino segni di anormale fabbricazione e che siano esenti da falle o fenditure;

2° in una prova idraulica alla pressione di cui all'art. 14, a seconda della destinazione ad essi assegnata Detta prova sarà fatta alla temperatura ambiente iniettando gradualmente altra acqua in pressione in ciascun recipiente riempito in modo accurato. Il tubo di adduzione deve portare una derivazione alla quale possa applicarsi il manometro campione, e perciò munita di un orifizio filettato internamente con passo di mm 3 del diametro di mm. 27, compreso il risalto della filettatura, della profondità di mm 25, ed avente fondo piano con foro centrale del diametro di mm. 6,5, ove dovrà sboccare la derivazione suindicata.

Se nella prova idraulica si verificano fessurazioni, trasudamenti o deformazioni permanenti, il recipiente dovrà essere distrutto in presenza del collaudatore.

Per verificare se si manifestino deformazioni permanenti, raggiunta la pressione di prova, si dovrà mediante opportuno dispositivo, isolare completamente il recipiente, col relativo manometro, dall'organo compressore: l'indicazione del manometro stesso dovrà rimanere stazionaria per almeno 1';

3° nella determinazione del peso a vuoto in chilogrammi (tara) del recipiente privo di valvola e di cappellotto, i cui pesi devono determinarsi separatamente;

4° nella determinazione della capacità in litri del recipiente, dedotta dalla differenza fra il suo peso quando è pieno di acqua ed il peso a vuoto;

5° nella determinazione, per i recipienti destinati a contenere acetilene disciolto, della tara comprendente il peso a vuoto, quello della materia porosa, e quello della quantità normale di solvente;

6° nella verifica degli spessori delle pareti e dei fondi dei recipienti;

7° nella determinazione delle caratteristiche meccaniche del materiale di cui sono fabbricati.

Per eseguire questi due ultimi accertamenti, il collaudatore dividerà i recipienti riscontrati singolarmente idonei in gruppi a seconda della loro destinazione e delle varie categorie di materiale impiegato nella fabbricazione; di tali gruppi farà lotti di 200 recipienti ciascuno e frazioni residue. Da ogni lotto o frazione preleverà, a suo esclusivo giudizio, un recipiente che dovrà essere sezionato trasversalmente e longitudinalmente a cura del fabbricante secondo le istruzioni del collaudatore stesso.

La verifica degli spessori della parte cilindrica dovrà farsi almeno su tre sezioni trasversali. Lo spessore minimo dovrà raggiungere almeno quello prescritto negli articoli precedenti; su questo sarà consentita una tolleranza massima in più del 20 %. Lo spessore dei fondi dovrà presentare almeno un pari grado di stabilità.

Per ogni recipiente sezionato saranno effettuate:

n. 1 prova di trazione;

n. 3 prove di resilienza;

n. 3 prove di appiattimento di anelli.

Pei recipienti aventi diametro interno superiore ai 250 mm. le prove di appiattimento di anelli potranno, in mancanza di mezzi adatti od a richiesta del fabbricante, essere sostituite da 6 prove di piegamento.

In caso di risultati sfavorevoli di una qualsiasi delle predette prove, è ammessa la ripetizione delle prove su due altri recipienti; fallendo una qualunque di esse, il lotto relativo ai recipienti provati dovrà essere rifiutato.

Per i recipienti di dimensioni eccezionali e per quelli non costruiti in serie, la verifica delle caratteristiche del metallo dovrà farsi con appositi provini prelevati all'atto della costruzione colle debite garanzie e la verifica degli spessori sarà fatta con norme speciali da approvarsi dalla Commissione permanente.

Pressioni di carica e grado di riempimento.

Art. 12.

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i recipienti destinati a contenere gas compressi, misurate alla temperatura di 15°, sono le seguenti:

Gas d'acqua e gas misto (gas d'olio con non più del 30 % di acetilene)	kg./cmq.	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio (gas ricco)	»	125
Ossigeno, azoto, aria, idrogeno, gas illuminante, protocarburo d'idrogeno (grisou , metano) gas rari .	»	200

Il massimo riempimento ammesso per i gas liquefatti in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etano	1 kg.	per	litri	3,30	di capacità
Gas d'olio	»	»	»	2,50	»
Ammoniaca	»	»	»	2,00	»
Metilammina ed etilammina . . .	»	»	»	1,70	»
Etere metilico	»	»	»	1,65	»
Anidride carbonica e protossido d'azoto	»	»	»	1,34	»
Cloruro di metile e cloruro di etile .	»	»	»	1,25	»
Anidride solforosa	»	»	»	0,85	»
Cloro, tetrossido d'azoto e ossicloruro di carbonio (fosgene) . . .	»	»	»	0,80	»

La concentrazione massima delle soluzioni acquose ammoniacali sarà del 50 % e il grado di riempimento sarà del 90 % al massimo.

La pressione massima di carica delle soluzioni di acetilene in acetone assorbito da materie porose sarà di 20 kg./cmq.

Art. 13.

I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto debbono essere riempiti completamente di una materia porosa ripartita uniformemente. La quantità del solvente (acetone) da porre nei recipienti sarà calcolata in modo che l'aumento di volume provocato dall'assorbimento dell'acetilene possa avvenire senza ostacolo e che, se la temperatura sale a 50°, la pressione non superi i 25 kg./cmq.

L'acetone deve avere un grado di purezza del 99 %

Impiegandosi altri solventi, questi dovranno essere senza azione chimica, anche lenta, sull'acetilene, sulla materia porosa e sul metallo dei recipienti.

La materia porosa deve essere tale che, anche in presenza del solvente, non corroda le pareti metalliche del recipiente e non dia luogo a reazioni pericolose nè col solvente, nè coll'acetilene stesso, non abbia, anche col prolungato uso e con scosse, a calare od a lasciare comunque degli spazi vuoti pericolosi, impedisca con sicurezza la dissociazione dell'acetilene anche per alta temperatura o per scosse anche ripetute.

Pressioni di prova.

Art. 14.

Le pressioni alle quali dovranno essere effettuate le prove idrauliche dei recipienti, a seconda della loro destinazione, saranno:

a) per i gas compressi, pari ad una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso almeno di 5 kg. per cmq. superiore a quest'ultima;

b) per i gas liquefatti o disciolti, le seguenti:

Anidride carbonica, protossido d'azoto, gas d'olio, la cui pressione a 50° non superi quella della anidride carbonica liquefatta	kg./cmq.	250
Etano	»	140
Tetrossido di azoto	»	50
Ammoniaca	»	35
Cloro, ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	30
Anidride solforosa	»	20
Cloruro di metile, etere metilico, metilammina, cloruro di etile, etilammina	»	10
Soluzioni acquose di ammoniaca con concentrazioni fra il 25 e il 50 %	»	12
Soluzioni di acetilene in solvente assorbito in materia porosa con pressione di carica fino a 20 kg. per cmq.	»	60

Art. 15.

La prova idraulica di approvazione per i recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed assorbito da materia porosa sarà effettuata prima che la materia stessa ed il solvente siano immessi nei recipienti.

Accessori dei recipienti.

Art. 16.

Tutti i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg. per cmq. debbono essere muniti di una valvola di riempimento protetta da cappellotto forato; valvola e cappellotto debbono portare impressi i rispettivi pesi.

Per i recipienti destinati a contenere acetilene ed ammoniaca, non debbono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame che possano venire a contatto coi detti gas.

Le valvole suddette debbono essere lubrificate unicamente con una miscela di glicerina e grafite se i recipienti sono destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali guarnizioni saranno esclusivamente di fibra.

Art. 17.

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei recipienti, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra bombole destinate a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tal uopo i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo I — Idrogeno, ossido di carbonio, etano, metano, etere metilico, gas rari, gas d'acqua, gas illuminante, gas d'olio, gas misto;

Gruppo II — Ossigeno, acido carbonico, ossicloruro di carbonio (fosgene), protossido di azoto, tetrossido di azoto, anidride solforosa;

Gruppo III — Ammoniaca, etilammina, metilammina;

Gruppo IV — Cloro;

Gruppo V — Azoto;

Gruppo VI — Aria;

Gruppo VII — Acetilene disciolto.

Nel seguente prospetto sono indicate le caratteristiche dei rispettivi raccordi:

	Diametro della vite in mm.		Senso della filettatura	Numero dei passi per pollice
	maschio	femmina		
Gruppo I	20	—	sinistrorso	14
» II.	21,7	—	destrorso	14
» III	30	—	sinistrorso	14
» IV	25,4	—	destrorso	8
» V.	—	21,7	destrorso	14
» VI	30	—	destrorso	14

» VII attacco a pressione.

Art. 18.

Il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere dovrà essere apposto a vernice in caratteri molto appariscenti sulla ogiva del recipiente oppure impresso su targhetta metallica saldata a stagno.

Inoltre per i gas sotto indicati dovrà essere adottata una colorazione a vernice estesa ad una zona dell'altezza di 10 cm. almeno.

I colori saranno i seguenti:

Bianco . . . . per l'ossigeno
Rosso . . . . » l'idrogeno
Azzurro chiaro . . . . » aria compressa
Verde chiaro . . . . » azoto
Giallo . . . . » anidride carbonica
Nero . . . . » cloro
Grigio chiaro . . . . » ammoniaca
Arancione . . . . » acetilene.

Punzonatura dei recipienti.

Art. 19.

Il collaudatore, per attestare che i recipienti di cui alla linea 1ª dell'art. 10 corrispondono alle condizioni di cui sopra, punzonerà questi col timbro qui sotto riprodotto costituito dallo stemma d'Italia alto otto millimeri e largo sei

curando però che, in precedenza, siano state punzonate dal fabbricante sul recipiente stesso le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuta;

b) numero d'ordine di fabbricazione;

c) nome del gas che il recipiente è destinato a contenere se trattasi di gas liquefatti o disciolti;

d) capacità del recipiente in litri;

e) pressione massima di carica in kg. per cmq. pel gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone in materia porosa; peso massimo di carica in kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima, in per cento, per soluzioni acquose ammoniacali;

f) peso del recipiente vuoto in kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto; pei recipienti da soluzione di acetilene compreso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente;

g) giorno, mese ed anno del collaudo.

Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde; quelle sub *a*), *b*) e quelle eventuali non contemplate dal presente regolamento, debbono essere di altezza di mm. 10; quelle sub *c*), *d*), *e*), *f*) di mm. 7; quelle sub *g*) di mm. 5; esse troveranno posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del recipiente, e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del collare di apposizione dal cappellotto.

Nel caso di recipienti destinati a contenere gas compressi, il nome del gas dovrà essere punzonato con lettere dell'altezza di mm. 7 a cura dell'utente prima di iniziare l'uso.

Le norme di punzonatura sopraindicate debbono essere osservate anche pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili.

Certificato di approvazione.

Art. 20.

Il collaudatore, nell'approvare i recipienti, redigerà un certificato, secondo il modello *a*) allegato 1, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al fabbricante; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, in duplice esemplare, secondo il modello *b*) allegato 2.

Uno di tali esemplari sarà inviato al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, alla fine di ogni semestre, e l'altro sarà conservato dall'Ente al quale il collaudatore appartiene.

Revisioni periodiche.

Art. 21.

Tutti i recipienti per gas compressi a pressione massima di carica superiore ai 20 chilogrammi per centimetro quadrato, nonchè quelli per gas liquefatti o in soluzione, debbono essere sottoposti a revisione periodiche. A tal uopo, a cura del proprietario dei recipienti, verrà in tempo utile avanzata domanda al uno degli Enti autorizzati.

La revisione dovrà effettuarsi presso uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari e consisterà:

1° in una visita esterna ed interna;
2° in una prova idraulica;
3° in una nuova determinazione della tara.

A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara, presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova.

Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in acetone contenuto in materia porosa, la pulitura interna non è prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile lo stato della materia stessa; se questa ha subito alterazioni, dovrà provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro.

Art. 22.

La visita esterna ed interna dei recipienti consisterà in una accurata revisione delle pareti e dei fondi portando particolare attenzione sullo stato di conservazione loro, specialmente per quei recipienti che abbiano accusato maggiore diminuzione di tara.

Se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del recipiente, dovrà essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo.

Non possono a tale proposito essere dettate norme generali, presentandosi talvolta corrosioni profonde e di limitata estensione che possono far temere per la sicurezza anche più delle corrosioni uniformi apportanti maggior diminuzione di tara.

Art. 23.

La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di cui all'art. 11.

Art. 24.

Pei recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed assorbito in materia porosa, la riprova di revisione potrà essere eseguita iniettando nel recipiente dell'acetone, oppure si potrà raggiungere la pressione di prova, che sarà in ogni caso quella segnata nell'art. 14, iniettando con ogni precauzione azoto od altro gas inerte, od infine vuotando il recipiente della materia porosa, nel quale caso la prova si eseguirà con le norme di cui all'art. 11.

Art. 25.

Le revisioni periodiche, per i recipienti di cui sopra dovranno effettuarsi almeno:

ogni due anni per quelli destinati a contenere: cloro, tetrossido d'azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), cloruro di metile, cloruro di etile, etere di metile, metilammina, etilammina;

ogni dieci anni per quelli destinati a contenere l'acetilene disciolto;

ogni cinque anni per recipienti destinati ad altri gas compressi o liquefatti e ad ammoniaca disciolta sotto pressione.

Art. 26.

Ai recipienti che rispondono alla prova di revisione il collaudatore appone col punzone, sotto la data di approvazione di cui all'articolo 19 o a lato di questa, la nuova data di revisione, facendola seguire dal timbro riprodotto nel detto articolo.

Le nuove diciture avranno l'altezza di mm. 5.

Certificato di revisione.

Art. 27.

Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei recipienti sottoposti a revisione, redigerà un certificato, secondo il modello *c)* allegato 3, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al proprietario; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, secondo il modello *d)* allegato 4, in duplice esemplare.

Uno di tali esemplari sarà inviato, alla fine di ogni semestre, al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e l'altro sarà conservato dall'Ente a cui il collaudatore appartiene.

Ammissione di recipienti fabbricati all'estero.

Art. 28.

I recipienti di fabbricazione estera potranno essere ammessi all'uso nel Regno qualora abbiano riportato relativa approvazione delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme simili a quelle contenute nel presente regolamento ed in ogni caso non meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di approvazione ed ottengano il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, dietro richiesta del proprietario dei recipienti e su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

I recipienti di fabbricazione estera che non possono essere ammessi all'uso in base alle disposizioni precedenti, se risulti chiaramente dimostrato che sono stati tutti fabbricati presso una Ditta notoriamente idonea, potranno essere sottoposti a collaudo con le norme contenute negli articoli precedenti, dietro richiesta del proprietario, direttamente avanzata all'Ente autorizzato.

Si intendono per ditte notoriamente idonee quelle che il Ministero dei lavori pubblici abbia dichiarato tali nel suo Bollettino ufficiale su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art. 29.

L'introduzione nel Regno di recipienti di fabbricazione estera contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, è disciplinata dalle norme che regolano il traffico internazionale pei trasporti delle merci per ferrovia. Tali recipienti possono essere nuovamente spediti carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 30.

I recipienti di fabbricazione estera che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 e quelli di ignota provenienza potranno ugualmente essere sottoposti a collaudo in base alle disposizioni presenti e su richiesta del proprietario direttamente avanzata all'Ente autorizzato, ma in tal caso la classificazione in lotti dei recipienti singolarmente idonei per la determinazione degli spessori delle pareti e quella delle caratteristiche meccaniche dovrà essere fatta suddividendo la partita in categorie, oltre che a seconda della destinazione dei recipienti, a mezzo di prova Brinell di durezza, eseguita su ciascuno di questi.

Ottenute così le varie categorie, queste verranno suddivise nei lotti indicati, i quali comprenderanno ciascuno solamente n. 25 recipienti o frazione residua di detto numero.

Da ogni lotto così ottenuto, si preleverà un recipiente da sottoporre alle determinazioni suindicate con le norme di cui all'art. 11.

Nel caso in questione i recipienti approvati porteranno punzonato (al posto del nome del fabbricante di cui all'art. 19) il nome del proprietario ed il numero d'ordine di inventario che questi ad essi assegnerà.

Competenze peritali.

Art. 31.

Ai collaudatori di cui all'art. 2 saranno devolute le indennità di cui godono i funzionari e gli estranei alle Amministrazioni statali secondo le norme vigenti in materia.

Riempimento e manipolazione dei recipienti.

Art. 32.

I recipienti potranno essere riempiti con i gas, che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze; in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2 % in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2 % di idrogeno.

Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono

le ditte dedite al riempimento, presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.

Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi per ogni gruppo di riempimento con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti che si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore.

Art. 33.

Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della ditta che lo esegue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas compressi e l'acetilene, la pressione di carica segnata sul recipiente; per i gas liquefatti il quantitativo in peso ammesso; per le soluzioni acquose di ammoniaca la concentrazione consentita.

Art. 34.

Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti da veicoli o da carri ferroviari ed in genere nelle manovre di traslazione e di innalzamento loro, dovrà essere usata ogni cura per evitare urti o sobbalzi.

In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione diretta dei raggi solari e dovranno essere deposti in luoghi non soggetti all'azione diretta di sorgenti calorifiche (forni, caminetti, stufe, ecc.) ed in locali ove la temperatura non ecceda i 50°.

Incidenti e controversie.

Art. 35.

Se nelle operazioni di trasporto si verifichi esplosione di recipienti od altro grave incidente, deve esserne data denunzia immediata al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a cura del detentore del recipiente.

Art. 36.

Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta al giudizio in via amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento.

La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata:

a) un professore di meccanica applicata alle costruzioni presso una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno (presidente);

b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;

c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato;

e) un esperto in metallurgia;

f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna.

I membri di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

Deroghe.

Art. 37.

Il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, ha facoltà di derogare dall'applicazione del presente regolamento qualora si tratti di recipienti per trasporto di gas a basse pressioni nell'interno del Regno.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i recipienti di cui all'art 1 che non fossero stati collaudati in base alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1904 per le prove e verificazioni periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi e liquefatti e successivi decreti Ministeriali 18 luglio 1906; 26 febbraio 1907; 13 febbraio 1909 e 15 novembre 1912 apportanti modificazioni al regolamento stesso, dovranno venire sottoposti ad approvazione:

a) per i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg. per cmq., con le norme contenute nel presente regolamento considerando i recipienti come di ignota provenienza e quindi applicando ad essi le disposizioni di cui all'art. 30;

b) per i recipienti a pressione di carica non superiore ai 20 kg. per cmq., in base alle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, salvo la determinazione degli spessori delle pareti e quelle delle caratteristiche meccaniche che potranno essere omesse.

Art. 39.

I recipienti approvati in base alle disposizioni contenute nei decreti menzionati nell'articolo precedente potranno essere, senza alcuna altra formalità, mantenuti in uso, colla pressione di carica attuale, ma, allo scadere del termine indicato nel presente regolamento per le revisioni periodiche, dovranno essere sottoposti a queste.

Le prove periodiche dei recipienti per acetilene disciolto, in uso alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno effettuate ogni cinque anni alla pressione di 40 kg./cmq., se caricati a 15 kg./cmq., e di 30 kg./cmq., se caricati a 10 kg./cmq.

Roma, 12 settembre 1925.

Visto, si approva:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale.
BELLUZZO

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* 1 — Mod. *a*).

SERVIZIO DELLE PROVE E VERIFICHE
dei recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Regolamento approvato con D. M. ....)

Certificato di approvazione.

Recipiente ....
di proprietà del sig.... ....
fabbricato dalla Ditta............
portante il numero d'ordine ......
destinato al trasporto di ....

Rilievi e risultati sul materiale.
(dal lotto di N. ..... recipienti).

Spessori:
parte cilindrica max..... min.....
fondi .... max. .... min.....
Natura del materiale..............

Caratteristiche meccaniche:

a) pei recipienti saldati mediante bollitura o chiodati:
resistenza alla trazione kg./cmq...
strizione % ....
resilienza kgm/cmq.............
risultato prove di appiattimento (1) ....
....

b) per recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:
carico di snervamento kg./cmq....
strizione % ....
resilienza kgm./cmq.............
risultato prove di appiattimento (2) ....
....

(1) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 7 del regolamento
(2) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 8 del regolamento.

Prova idraulica.

Luogo e data della prova ....
Pressione di prova kg./cmq..........
Numero d'ordine ed indicazioni relative al manometro campione adoperato ....
Esito della prova ....
Osservazioni (1) ....
....
....

Determinazioni diverse

Tara (peso del recipiente vuoto, privo di valvola e di cappellotto) kg. ....
Peso valvola kg. .... Peso cappellotto kg. ....
Capacità litri ....
Pressione massima di carica kg./cmq. .... } (2)
Peso massimo di carica kg..... } (2)
Concentrazione massima %.... } (2)

Conclusione.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate .... si autorizza l'uso del recipiente con l'apposizione della punzonatura di collaudo e coll'impressione della data della prova (3).

Il Collaudatore

....

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente, ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.
(2) Determinazioni pei recipienti rispettivamente destinati a gas compressi, o ad acetilene disciolto, gas liquefatti, soluzioni acquose ammoniacali.
(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella « non » e si cancellano le parole: «con l'apposizione, ecc.».

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* 2 — Mod. *b*).

ANNO...... FOGLIO N. ......

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO DELLE PROVE DI COLLAUDO

di recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

eseguite il........... 19... presso la Ditta fabbricante.........

Rilievi e risultati delle prove eseguite sul materiale

(dal lotto (1) di N.... recipienti)

Spessori:

parte cilindrica max..... min....

fondi.......... max..... min....

Natura del materiale...............

Caratteristiche meccaniche:

a) pei recipienti saldati mediante bollitura e chiodati:

resistenza alla trazione kg./mmq..

strizione % ....

(1) Per ogni lotto si farà uno specchietto riassuntivo a parte, secondo il presente modulo *b*)

resilienza kgm./cmq..........

risultato prove di appiattimento (1) ....

b) pei recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:

carico di snervamento kg./mmq..

strizione % ....

resilienza kgm./cmq. .....

risultato prove di appiattimento (2) ....

(1) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 7 del regolamento.

(2) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 8 del regolamento.

Elenco dei recipienti provati il........................... 19......

Dati del manometro.......................

N. d'ordine	DITTA proprietaria o utente	Marca		Gas destinato al recipiente	Pressione		Tara	Capacità	Carica	*Osservazioni*
		fabbricante o sigla	Numero di fabbrica		di carica del gas	di prova				
					kg./cmq.		kg.	litri	kg.	

Il Collaudatore

....

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* **3** — MOD. *c*).

SERVIZIO DELLE PROVE E VERIFICHE
dei recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti e disciolti

(Regolamento approvato con D. M......................)

Certificato di revisione.

Recipiente ....

di proprietà del sig..................

fabbricato dalla Ditta...............

portante il numero d'ordine........

destinato al trasporto di............

Prova idraulica

Luogo e data della prova..........

Pressione di prova kg./cmq.........

Numero d'ordine ed indicazioni relative al manometro campione adoperato..............................

....

Esito della prova...................

....

....

Osservazioni (1)......................

....

....

....

....

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente, ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.

Determinazioni e verifiche diverse.

Tara (1) (peso del recipiente vuoto, privo di valvola e di cappellotto) kg...........

Peso valvola kg......... Peso cappellotto kg.........

Capacità litri..........

Pressione massima di carica kg./cmq......... (2)

Peso massimo di carica kg..... (2)

Concentrazione massima %.... (2)

Conclusione.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate............ si autorizza l'uso del recipiente con l'apposizione della punzonatura di collaudo e coll'impressione della data della prova (3).

Il Collaudatore

....

(1) Il collaudatore dovrà confrontare la tara (art. 21 del regolamento) con quella primitiva punzonata sul recipiente, per farne le opportune deduzioni. (Articolo 22 del regolamento).

(2) Verifiche pei recipienti destinati rispettivamente a gas compressi o ad acetilene disciolto, gas liquefatti, soluzioni acquose ammoniacali.

(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella « *non* » e si cancellano le parole « *con l'apposizione ecc.* ».

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* **4** — Mod. *d*).

ANNO......... FOGLIO.........

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO DELLE PROVE
e verifiche periodiche di recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

eseguite il .... 19.... presso la Ditta ....

Dati del manometro ....

N. d'ordine	DITTA proprietaria o utente	Marca		Gas destinato al recipiente	Pressione		Tara	Capacità	Carica	*Osservazioni*
		Ditta fabbricante o sigla	Numero di fabbrica		di carica del gas	di prova				
					kg./cmq.		kg.	litri	kg.	

Il Collaudatore

....

Ordine generale N. 3.

Passaggio delle linee secondarie, a scartamento ridotto, della Sicilia alla dipendenza delle Sezioni di Esercizio del Compartimento di Palermo.

In esecuzione del Decreto Ministeriale n. 369 del 7 agosto 1925, a decorrere dal 1° novembre 1925, le linee costituenti la rete secondaria della Sicilia passano alla dipendenza delle Sezioni di esercizio del Compartimento di Palermo, ed in conseguenza, dalla stessa data, vengono soppressi la Direzione autonoma per l'esercizio della rete stessa e gli attuali Riparti di esercizio da essa dipendenti.

Per quanto riguarda il Servizio Movimento e Traffico, il numero dei Riparti di Movimento viene portato ad otto, modificando le circoscrizioni attuali anche di quelli della rete principale, come risulta dal prospetto allegato *A*; il numero dei Riparti del Traffico viene portato a tre, modificando le circoscrizioni attuali anche di quelli della rete principale, come risulta dal prospetto allegato *B*.

Per quanto riguarda il Servizio Materiale e Trazione le linee della rete secondaria:

Palermo S. Erasmo-S. Carlo;
Castelvetrano-Porto Empedocle;
Castelvetrano-Salaparuta;
Magazzolo-Lercara Bassa;
Filaga-Palazzo Adriano;

vengono aggregate alla Sezione di Palermo, alla quale viene assegnato anche il servizio completo di Porto Empedocle, attualmente alla dipendenza del Riparto distaccato di Caltanissetta:

le linee: Girgenti-Licata; Canicattì-Margonia;

vengono aggregate al Riparto distaccato di Caltanissetta: le linee:

Leonforte-Dittaino;
Piazza Armerina-Dittaino;

vengono aggregate al Riparto distaccato di Catania.

In conseguenza le circoscrizioni di detti Riparti distaccati vengono modificate come dal prospetto allegato *C*.

Per quanto riguarda il Servizio Lavori, le linee di detta rete vengono ripartite fra le tre Sezioni Lavori esistenti, nel modo risultante dal prospetto allegato *D*), comprendente anche lievi modificazioni alla circoscrizione delle Sezioni stesse: le circoscrizioni e sedi dei relativi riparti risultano dal prospetto allegato *E*.

Nulla è per ora modificato per ciò che si attiene ai Regolamenti e sistemi di esercizio in vigore sulla rete secondaria; e pertanto, per la migliore utilizzazione del personale, è fatto obbligo agli agenti del ramo esecutivo di conseguire le occorrenti speciali abilitazioni, al fine di mettersi in grado entro il 31 dicembre 1926 di sostenere gli esami per l'abilitazione promiscua al servizio tanto sulla rete principale che sulla rete secondaria.

Premesso che la contabilità del bimestre settembre-ottobre 1925, dovrà essere definita, a mezzo di un gruppo stralcio, dalla cessante Direzione d'esercizio e rassegnata al Servizio Ragioneria entro il termine prescritto del 10 dicembre 1925, si stabilisce che le spese di esercizio riguardanti le linee secondarie, dovranno, con le modalità che saranno in seguito determinate, continuare ad essere contabilizzate separatamente da quelle della rete principale negli appositi conti già esistenti in nomenclatura.

Per l'esercizio della rete secondaria le Sezioni interessate avranno facoltà pari a quelle loro assegnate per le linee della rete principale, rivolgendosi, per quanto ecceda la loro competenza, al Capo Compartimento od ai rispettivi Servizi, secondo le norme attualmente vigenti per la rete principale stessa.

Con la pubblicazione del presente Ordine generale restano abrogati gli Ordini generali n. 3-1915 e 12-1921 ed ogni altra contraria disposizione.

Restano modificati, per quanto riguarda il Compartimento di Palermo, gli allegati alle deliberazioni del Commissario straordinario n. 1273 del 27-6-1923, n. 2181, n. 2182 e 2183 del 14-11-1923 e n. 2758 del 27 gennaio 1924.

ALLEGATO A.

Riparti di Movimento del Compartimento di Palermo.

Compartimenti	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONI
	N.°	Sede	
Palermo	1	Palermo . . .	Sorveglianza delle stazioni di Palermo e linee Palermo-S. Agata (e); Fiumetorto-R. Palumba (i); Bivio Trapani - Palermo Porto
	2	Id. . . .	Palermo Lolli (e) - Castellammare del Golfo (e); Palermo S. Erasmo - S. Carlo
	3	Castelvetrano	Castellammare del Golfo (i) - Trapani; Castelvetrano - Salaparuta; Castelvetrano-Magazzolo (e)
	4	Caltanissetta	Roccapalumba (e) - Pirato (e); S. Caterina Xirbi - Licata (i); Canicattì - Aragona Caldare (e); Canicattì - Margonia; Licata (i) - Girgenti (e)
	5	Girgenti . . .	Roccapalumba (e) - Porto Empedocle; Porto Empedocle - Magazzolo (i); Magazzolo - Lercara Bassa; Filaga - Palazzo Adriano
	6	Catania	Catania (i) - Augusta (e); Valsavoia - Caltagirone; Bicocca - Pirato (i); Dittaino - Leonforte; Dittaino - Piazza Armerina
	7	Siracusa . . .	Siracusa - Licata (e); Siracusa - Augusta (i)
	8	Messina . . .	Messina - Catania (e); Messina - S. Agata (i); Messina - Villa S. Giovanni (e); Messina - Reggio Calabria (e)

ALLEGATO B.

Riparti del Traffico del Compartimento di Palermo.

Compartimento	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONI
	N.	Sede	
Palermo	1	Palermo . . .	Palermo - Messina (e); Palermo - Trapani; Palermo Santo Erasmo - San Carlo; Castelvetrano - Salaparuta.
	2	Girgenti . . .	Fiumetorto (e) - Porto Empedocle; Roccapalumba - Santa Caterina X (i); S. Caterina X (i) Aragona Caldare; Canicattì - Licata (i); Girgenti - Licata (i); Canicattì - Margonia; Porto Empedocle - Castelvetrano (e); Magazzolo-Lercara Bassa; Filaga - Palazzo Adriano
	3	Catania	Messina (i) - Catania; Catania - Siracusa; Bicocca - S. Caterina X (e): Valsavoia - Caltagirone; Siracusa - Licata (e); Dittaino - Leonforte; Dittaino - Piazza Armerina.

ALLEGATO C.

Riparti Materiale e Trazione
distaccati dalla sede della sezione del Compartimento di Palermo

Sezione	Riparti	Depositi con dotazioni di locomotive	Squadre Rialzo	CIRCOSCRIZIONE
Palermo	Caltanisetta	Caltanisetta Licata	Licata	Roccapalumba (e) - Dittaino (e); S. Caterina X. - P. Empedocle (e); Canicatti-Vittoria; Girgenti-Licata; Canicatti-Margonia
	Catania	Catania Modica Messina P. Armerina	Catania - Catania Acquicella Messina Piazza Armerina	Catania-Dittaino Catania-Vittoria (e); Valsavoia-Caltagirone; Catania C. - Catania Porto; Catania-Messina-S. Agata di Militello (e); Dittaino - Leonforte; Dittaino-Piazza Amerina

ALLEGATO D.

Sezioni Lavori del Compartimento di Palermo

Sezioni Lavori	Linee e tronchi di linea compresi nella giurisdizione di ciascuna Sezione Lavori	Numero dei riparti
Palermo	Palermo Centrale - S. Agata (i); Fiumetorto - Aragona Caldare (e); Diramazione al Porto di Palermo; Palermo - Trapani; Palermo S. Erasmo - S. Carlo; Castelvetrano - Magazzolo (i); Castelvetrano - Salaparuta; Lercara Bassa - Magazzolo; Filaga - Palazzo Adriano;	7
Catania	S. Agata (e) - Messina; Diramazione al Porto di Messina; Invasatura Ferry-Boats di Villa S. Giovanni - Reggio Porto e Messina; Messina - Catania; Diramazione al Porto di Catania; Catania - Siracusa; Diramazione al Porto di Siracusa; Siracusa - Modica (i); Bicocca - Dittaino (i); Valsavoia - Caltagirone; Dittaino - Leonforte; Dittaino - Piazza Armerina;	6
Caltanissetta	Roccapalumba (e) Dittaino (e); S. Caterina X - Porto Empedocle; Canicatti - Modica (e); Diramazione al Porto di Licata; Girgenti - Licata; Canicattì - Margonia; Porto Empedocle - Magazzolo (e);	4

ALLEGATO **E.**

Riparti Lavori del Compartimento di Palermo.

Sezione Lavori	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONI
	N.	Denominazione	Sede	
Palermo	1	Palermo	Palermo (Ufficio Sezione)	Palermo-Termini Imerese (i); Diramazione al Porto di Palermo; Bivio Trapani - Cinisi (e).
	2	R. Palumba	Id.	Termini Imerese (e) – Fiumetorto-Aragona Caldare (e).
	3	Cefalù	Id.	Fiumetorto (e) – S. Agata (i).
	4	Castellammare del Golfo	Id.	Cinisi (i) – Castelvetrano (e); Castelvetrano – Salaparuta.
	5	C. Vetrano	Id.	Castelvetrano (i) – Trapani; Castelvetrano – Sciacca (i).
	6	Magazzolo	Id.	Sciacca (e) – Magazzolo (i); Magazzolo – Lercara Bassa (e); Filaga – Palazzo Adriano.
	7	Corleone	Id.	Palermo S. Erasmo – S. Carlo
Catania	1	Milazzo	Messina	S. Agata (e) – Messina (e).
	2	Messina	Id.	Diramazione al Porto di Messina; Messina Scalo – Invasature ferry-boats di Villa S. Giovanni, Reggio Porto e Messina.
	3	Giardini Taormina	Catania (Ufficio Sezione	Catania (e) - Messina (e); Diramazione al Porto di Catania.
	4	Catania	Id.	Catania (i) - Dittaino (i); Dittaino-Leonforte. Dittaino-Piazza Armerina.
	5	Valsavoia	Id.	Bicocca (e) - Augusta (i); Valsavoia-Caltagirone.
	6	Siracusa	Siracusa	Augusta (e) - Siracusa; Diramazione al Porto di Siracusa; Siracusa-Modica (i).
Caltanissetta ...	1	S. Caterina	Caltanissetta (Uff. Sezione)	Roccapalumba (e) - Dittaino (e); S. Caterina X.- Caltanissetta (i).
	2	P. Empedocle	Id.	Caltanissetta (e) - Porto Empedocle; Porto Empedocle - Magazzolo (e).
	3	Licata	Id.	Canicatti (e) - Licata (i), Diramazione al Porto di Licata Girgenti (e) - Licata (i); Canicatti (e) - Margonia;
	4	Vittoria	Id.	Licata (e) - Modica (e).

Ordine di servizio N. 105.

Estensione del servizio merci nella fermata di Piedimonte S. Germano.

Dal 1° ottobre 1925 la fermata di Piedimonte S. Germano della linea Roma-Napoli, già abilitata al servizio viaggiatori e bagagli ed ai trasporti a grande velocità in piccole partite del peso fino a Kg. 500 composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, è stata abilitata — in via di esperimento — anche al servizio a piccola velocità in piccole partite limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Inoltre, l'attuale limite di peso per ogni trasporto in piccole partite a grande velocità e per ogni collo, stabilito in Kg. 500 e Kg. 50 è stato elevato rispettivamente a chilogrammi 1000 e Kg. 100.

In conseguenza di quanto sopra, nel « prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), a pag. 68, di fianco al nome della fermata di Piedimonte S. Germano dovrà essere depennata l'indicazione « G (a) » esistente nella colonna 7 e sostituita con l'indicazione « G (b) ». Inoltre nella colonna 8 dovrà essere aggiunta l'indicazione « P (b) ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pag. 14, l'indicazione « L.G. » dovrà essere sostituita con quella « L.O. ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 106.

Assicurazione dei bagagli presso la "Compagnia Europea" d'assicurazione merci e bagagli.

(Vedi ordini di servizio n. 3 e 75-1924)

1. La « Compagnia Europea » ha nuovamente diminuito i prezzi dell'assicurazione dei bagagli, non solamente per le polizze, ma anche per le marche valore, ed i nuovi prezzi

dovranno essere messi in vigore a partire dal 1° novembre prossimo.

2. *Bagagli registrati.*

I prezzi delle marche valore — che ora sono per le cinque zone di percorrenza, rispettivamente di L. 1.80, 3.60, 5.40, 7.20, 10.80 — saranno sostituiti dai seguenti:

L. 1.00	per percorso da	1	a	150	Km.	(marca	rossa)
» 1.50	» »	151	a	400	»	(»	verde)
» 3.00	» »	401	a	700	»	(»	gialla)
» 4.50	» »	701	a	1200	»	(»	azzurra)
» 6.00	» »	1201	a	più	»	(»	marrone)

3. *Bagagli depositati.*

I prezzi delle marche valore — che ora sono per i sei tipi di somma assicurata, rispettivamente di L. 0.40, 0.80. 1.60, 2.40, 4.00, 8.00 — saranno sostituiti dai seguenti:

L. 0.25	per assicurazione	di L.	500	(marca	azzurra)
» 0.50	»	» »	1.000	(»	viola)
» 1.00	»	» »	2.000	(»	gialla)
» 1.50	»	» »	3.000	(»	verde)
» 2.50	»	» »	5.000	(»	grigia)
» 5.00	»	» »	10.000	(»	marrone)

Il limite massimo della somma che si potrà assicurare per ogni deposito viene portato da 20,000 lire a 30,000 lire.

4. *Polizze.*

Il premio delle polizze serie I.C.Gr. viene diminuito da L. 15 a L. 10 per mille; e la durata della loro validità è abbassata da 60 giorni a 30 giorni.

In conseguenza, i sei tipi che si trovano attualmente in vendita presso le stazioni saranno ridotti nei rispettivi prezzi come appresso:

L. 10	per l'assicurazione	di L.	1.000	(colore	bianco)
» 20	»	» »	2.000	(»	verde)
» 30	»	» »	3.000	(»	giallo)
» 50	»	» »	5.000	(»	azzurro)
» 100	»	» »	10.000	(»	grigio)
» 200	»	» »	20.000	(»	viola)

Le polizze valevoli per 60 giorni e al premio di L. 15 per 1000 (polizze che la « Compagnia Europea » conserva in vigore), saranno mantenute in vendita nelle stazioni di primaria importanza, cioè in quelle Sedi di Compartimento o di Delegazione, in quelle di Napoli Marittima (Molo Pisacane), Brindisi, Siracusa, Siracusa Porto e S. Limbania (Ponte dei Mille), nonchè nelle stazioni di confine internazionale. Di tali polizze il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze farà per ora una apposita fornitura alle stazioni predette.

5. *Attuazione dei nuovi provvedimenti.*

a) La « Compagnia Europea » curerà la stampa delle nuove marche, sia per bagagli registrati che per bagagli depositati, e ne invierà una conveniente scorta al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, il quale provvederà in tempo utile ad una prima fornitura a tutte le stazioni ed agenzie della Rete.

b) Entro i primi cinque giorni di novembre ed insieme col modello 3 (che dovrà compilarsi anche se negativo) tutte le stazioni verseranno al detto Controllo l'intera rimanenza delle loro marche con gli attuali prezzi, accompagnandola con apposito modello 1 opportunamente modificato.

L'invio di queste marche dovrà farsi con piego raccomandato, servendosi all'uopo del modello G. 75.

Delle marche da restituire insieme alla contabilità modello 3 relativa al mese di ottobre, dovrà essere formato un pacco con carta resistente, debitamente legato e piombato, sul quale, come indirizzo, dovrà ingommarsi il frontespizio della busta speciale che ordinariamente serve per l'invio del suddetto modello 3.

c) Sul detto modello 3 del mese di ottobre, da spedire come si è detto nei primi cinque giorni di novembre, le stazioni diminuiranno la loro rimanenza del quantitativo di tutte le marche vecchie versate, in modo che la situazione dovrà risultare negativa.

Parimente, sul registro modello 2 dovrà essere effettuato lo scarico delle marche restituite, di maniera che anche su tale registro la situazione al 31 ottobre dovrà risultare negativa.

Il carico delle nuove marche dovrà figurare in data 1° novembre tanto sul registro modello 2 quanto sul rendiconto modello 3.

d) Le marche coi nuovi prezzi, ricevute per la vendita

dal 1° novembre, non dovranno quindi figurare sul modello 3 del mese di ottobre, ma essere iscritte come prima fornitura sul modello 3 del mese di novembre.

Le stazioni che eventualmente non ricevessero in tempo la fornitura delle nuove marche, dovranno sollecitarne l'invio e in ogni caso dovranno sempre provvedere alla compilazione della contabilità modello 3, ancorchè fossero momentaneamente provviste di sole polizze.

e) Le polizze invece dovranno essere trattenute dalle stazioni, le quali ne correggeranno a mano il prezzo e la durata di validità la sera del 31 ottobre, dopo il quale giorno, le polizze stesse non dovranno più essere vendute, se non col nuovo prezzo e con la diminuita durata di validità.

La correzione consisterà nello scrivere, a seconda dei diversi tipi di polizza, la cifra 10 sul prezzo 15; la cifra 20 sul prezzo 30; la cifra 30 sul prezzo 45; la cifra 50 sul prezzo 75; la cifra 100 sul prezzo 150 e la cifra 200 sul prezzo 300, tanto sulla polizza, quanto sulla matrice.

In tutte le polizze poi, qualunque ne sia il tipo, si modificherà la durata di validità delle medesime, scrivendo la cifra 30 sulla cifra 60 delle diciture « LA DURATA DELL'ASSICURAZIONE E' DI 60 GIORNI » e « *dalla data d'emissione della polizza alle ore 20 del 60° giorno successivo* » sulla polizza e « *validità: giorni* 60 » sulla matrice.

Ben s'intende che nessuna modificazione dovrà essere arrecata alle polizze di durata 60 giorni e premio 15 per 1000, che saranno fornite alle stazioni principali, a norma del punto 4 del presente Ordine di Servizio.

Queste stazioni dovranno scritturare dette polizze in apposite colonne da compilarsi a mano tanto sul registro modello 2 quanto sul rendiconto modello 3.

f) La « Compagnia Europea » provvederà, a suo tempo, anche nuovi stampati dei modelli 1, 2 e 3.

Ma, fino a che il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze non ne avrà fatto la distribuzione, le stazioni correggeranno a mano, sugli attuali modelli stessi le indicazioni dei prezzi delle marche e delle polizze.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Ordine di servizio N. 107.

Apertura all'esercizio della fermata di Sevegliano.

Il giorno 25 ottobre 1925 alle ore 12 sarà aperta all'esercizio sulla linea Palmanova-Belvedere-Pontile per Grado, la nuova fermata di Sevegliano al Km. 2+241,43 fra Palmanova e Strassoldo.

Il fabbricato viaggiatori della fermata trovasi a sinistra nel senso dei treni pari, e dista Km. 2 + 241,43 da Palmanova e Km. 3 + 589,72 da Strassoldo.

La fermata è sprovvista di telefono e di segnali di protezione. Il passaggio a livello lato Strassoldo, distante m. 15 dal F. V., è aperto ed impresenziato e rimane in consegna all'assuntore. Alla eventuale protezione dei treni durante le soste deve provvedere il personale di scorta.

La fermata è abilitata al solo servizio viaggiatori, bagaglio e cani; servizio che viene svolto in conformità alle disposizioni degli articoli 25 e 31 delle « Norme per il servizio contabile della gestione viaggiatori, bagagli e cani e telegrafi » (pubblicate con l'O. S. 160-1909 e successive modificazioni). Dalla detta fermata verranno distribuiti biglietti di corsa semplice per le corrispondenze indicate nell'elenco allegato al presente ordine di servizio.

Della registrazione e contabilità dei biglietti, nonchè del versamento dei relativi importi, è incaricata la stazione di Palmanova.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 16, fra i nomi di Settingiano e Sezzadio si dovrà inserire:

Sevegliano ✤ L B / Te / 162

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

a pagina 90, fra i nomi di Settingiano e Sezzadio inserire:

Sevegliano (Casa cantoniera)	Udine-Palmanova Cervignano del Friuli	Trieste / Friuli/ V(i) / B(i)

a pagina 126, fra i nomi di Settingiano e Sezzadio inserire:

Sevegliano (Casa cantoniera)	2° Gorizia	2° Monfalcone

Nella parte seconda del prontuario sopra indicato (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

a pagina 21, nella tabella n. 76 — fra i nomi di S. Giorgio di Nogaro e Strassoldo — trascrivere il nome di Sevegliano, seguito dal dischetto nero, con le seguenti distanze:

Udine	Km.	21	Bagnaria Arsa	Km.	6
Risano	»	12	S. Giorgio di Nogaro.	»	15
S. Maria La Longa. .	»	6	Strassoldo	»	4
Palmanova	»	3	Cervignano del Friuli	»	9

a pagina 71, fra i nomi di Settingiano e Sezzadio inserire:

Sevegliano ● / 76 /

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche delle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) a pagina 62, fra i nomi di Settingiano e Sezzadio si dovrà inserire:

Sevegliano (Casa cantoniera)	597/386/396/154/126/501/115/461/118/410/115/648

Nei prontuari manoscritti delle distanze, in uso nelle Stazioni e negli uffici di controllo, si dovrà inserire fra i nomi di Palmanova e Strassoldo quello di « Sevegliano (Casa cantoniera) » e di contro si dovrà esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso:

Per i prontuari delle stazioni di cui la tabella polimetrica n. 76 della parte seconda del Prontuario generale, la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella stessa, già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Palmanova e Km. 9 a quella indicata per Cervignano del Friuli, scegliendo poi la più breve. Di conseguenza l'istradamento da esporre per la nuova fermata, sarà quello stesso della stazione che ha servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di « Sevegliano (Casa cantoniera) » con il relativo numero della pagina e il numero progressivo.

Distribuito agli agenti della classi 5, 8, 9 e 22.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 107-1925.

Prezzo dei biglietti in vendita da e per la fermata di Sevegliano

Da	a	Biglietti di corsa semplice			Stazione incaricata delle scritturazioni e dei versamenti
o viceversa		I classe	II classe	III Classe	
Sevegliano..	Palmanova.........	2.10	1.60	1.20	**Palmanova**
	S. Maria la Longa ..	3.50	2.50	1.70	
	Risano.............	6.80	4.80	2.90	
	Udine..............	10.80	7.60	5 —	
	Strassoldo..........	2.50	1.90	1.40	
	Cervignano del Friuli	5.30	3.50	2.20	
	Terzo di Aquileia ..	7.10	5.20	3 —	
	Aquileia	8.60	6.10	3.50	
	Belvedere..........	10.80	7.60	5 —	
	Pontile per Grado..	11.30	7.90	5.20	
	Monfalcone	13.10	9.20	5.80	
	Trieste Centrale....	26.50	17.80	10.80	
	S. Giorgio di Nogaro	8.10	5.80	3.40	
	Bagnaria Arsa	3.50	2.50	1.70	

Il Direttore generale
ODDONE.

Circolare N. 7v

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1° novembre 1925,** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57.a, scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà lo immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modello M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del meteriale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alal più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo di-

retto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **10 novembre 1925**, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Bagagliai.

99.300	99.308	99.310	99.315

Carri.

490.540	490.746	490.754	491.365	492.735
490.545	490.747	490.755	492.355	492.738
490.550	490.748	490.756	492.360	492.765
490.555	490.749	490.757	492.365	492.995
490.565	490.750	490.758	492.594	492.999
490.575	490.751	490.759	492.598	493.104
490.745	490.752	491.355	492.710	
	490.753	491.360	492.725	

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 11, 40, 41, 42 *e* 45.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Pavimentazione in asfalto del marciapiedi lungo il F. V. della stazione di Cerignola Campagna	L. P.	Ore 12 24 ottobre 1925	42.000	Sezione Lavori Foggia
Ampliamento e sistemazione generale dello scalo merci della stazione di Monopoli	L. P.	Ore 12 29 ottobre 1925	300.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti metrici del Compartimento di Roma	L. P.	Ore 12 30 ottobre 1925	1° lotto 41.000 annue 2° lotto 27.850 annue	Uffici Speciale Roma
Risanamento della massicciata del 1° e 2° binario della stazione di Messina	C. fiduciario	Ore 17 30 ottobre 1925	20.000	Sezione Lavori Catania
Apparecchi elettrici portatili di misura e relativi trasformatori per i depositi T. E. di: Firenze Romito, Livorno C.le, Pistoia, Spezia Migliarina	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
4 quadri con apparecchi elettrici di misura per impianti di prova rotazione motori di trazione per i depositi di Firenze Romito, Livorno C.le, Pistoia e Bologna Mascarella	T. P.	30 ottobre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
3 Impianti di prova tensione per i depositi di Livorno, Roma S. Lorenzo e Firenze Romito, ciascuno costituito di: 1 trasformatore in olio per prove tensione fino a 400.000 volt; 1 regolatore ad induzione e 1 quadro a bassa tensione	T. P.	1 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º - Sez. 8ª Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	36,000	Tubi di ottone prismatici per trolleys	L. P.	27-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
Cg.	30,000	Soda cristallizzata per reostati di locomotori	T. P.	2-11-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Cg.	2000	Ferro cianuro di potassa	T. P.	2-11-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Cg.	2000	Sale ammoniaco per stagnai	T. P.	2-11-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Cg.	5000	Colofonia (pece greca)	T. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 2º Id.

		MATERIALE, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Caviglie d'armamento del n. 8	L. P.	10-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Chiavarde d'armamento di diverse marche	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Corde isolate, cordoncini e fili per impianti illuminazione elettrica locali	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	60,000	Minio di piombo	L. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	2000	Gomma lacca	L. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	15,000	Stoffa di lana reps, colore avana con sigla, per tende a rullo delle carrozze	L. P.	21-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Sbarre manovrabili a distanza per passaggi a livello e relativi accessori	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Manovre idrodinamiche per scambi	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° »	1000 500	Fiaccole a petrolio per macchinisti, tipo F. S. Bombole di lamiera	T. P.	22-10-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	64,000	Tubi di acciaio dolce trafilati a caldo	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cavi sottopiombo per impianti illuminazione elettrica di locali	L. P.	3-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Cg.	5000	Colla forte comune (garavella)	T. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	600	Copertoni impermeabili da scali merci	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Deviatoi per armamento mod. F. S. 46.3	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	25,000	Nero fumo	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	12,000	Cartone pesto in fogli, dimensioni commerciali, spessore mm. 1.5	L. P.	7-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	35.000	Tela di cotone bianca leggera alta cm. 70 (ghinea)	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	4148	Lamiere d'acciaio dolce 3ª categoria	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg. »	700 300	Nastro di cotone gommato color bianco c. s. color nero	L. P.	14-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il direttore generale.

ODDONE.

Anno XVIII - N. 43

22 Ottobre 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(2378) Roma. 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

REGIO DECRETO-LEGGE 4 *settembre* 1925, *n.* 1750, *contenente modificazioni al R. decreto 28 agosto 1924, n.* 1395, *recante norme per il Consiglio superiore dei lavori pubblici* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici ;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, relativo alla istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 8 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, è sostituito il seguente :

« Il Consigilo delibera in assemblea generale ed in adunanza di sezione, di Sezioni unite e di Comitati secondo le rispettive competenze determinate negli articoli che seguono e nel regolamento interno del Consiglio stesso ».

Art. 2.

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, è aggiunto il seguente :

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1925, n. 243.

« Le adunanze delle Sezioni o dei Comitati di sezione sono presiedute dal rispettivo presidente ed in assenza di questo dall'ispettore superiore del Genio civile che sia più anziano nel ruolo per le tre prime sezioni, mentre per la quarta sezione la presidenza sarà assunta da quello degli ispettori del Genio civile o del ruolo di vigilanza che dai rispettivi ruoli risulti più anziano ».

Art. 3.

Al n. 9 dell'art. 6 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, è sostituito il seguente:

« 9. — Gli ispettori centrali, i direttori capi divisione e gli ispettori capi amministrativi del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del successivo art. 9 ».

Art. 4.

Al 4° comma dell'art. 9 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, è sostituito il seguente:

« Gli ispettori centrali ed in loro assenza i competenti direttori capi divisione ed ispettori capi amministrativi intervengono all'assemblea generale, alle adunanze delle Sezioni o delle Sezioni riunite o dei Comitati in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale da cui dipendono.

Art. 5.

All'art. 5 penultimo comma del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è sostituito il seguente:

« I provveditori alle opere e gli ispettori superiori del Genio civile addetti ai Comitati tecnici degli uffici decentrati dei Ministero dei lavori pubblici fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma intervengono alle sedute delle Sezioni, o delle Sezioni riunite o dell'assemblea generale del Consiglio stesso se espressamente invitati dal presidente del predetto Consiglio previo consenso del Ministro per i lavori pubblici ».

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a coordinare le disposizioni attualmente vigenti sul Consiglio superiore dei lavori pubblici emanando ogni altra disposizione o aggiunta all'uopo necessaria.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione salvo quanto riguarda la disposizione dell'art. 2 che ha effetto dal 16 agosto 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunue spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto. *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 *settembre* 1925, *n*. 1751, *recante norme relative ai passaggi a livello incustoditi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3043; 24 febbraio 1924, n. 326; 22 maggio 1924, n. 868; 8 gennaio 1925, n. 33, e 10 luglio 1925, n. 1344;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e di quello per le comunicazioni, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra e per la marina, con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1925, n. 243.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 10 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, è sostituito dal seguente:

« Nell'interesse della incolumità pubblica i passaggi a livello incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie extraurbane per le tratte in sede propria, debbono essere protetti dai due lati e a conveniente distanza da cartelli indicatori e da altri analoghi sistemi idonei allo scopo.

« Gli indicatori suddetti saranno forniti e messi in opera dalle aziende esercenti. Gli Enti proprietari delle strade interessate non potranno opporsi nè pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo.

« Gli apparecchi di segnalazione, allorchè il servizio ferroviario o tramviario prosegue nelle ore notturne, debbono essere tinteggiati a grandi striscie di colori a forte contrasto in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole. Dovrà essere del pari assicurata, salvo che in casi di speciali condizioni atmosferiche, la necessaria visibilità della linea ferrata da entrambi i lati del passaggio a livello.

« In caso di contestazioni decidono, secondo la rispettiva competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per le comunicazioni.

« Le vie delle città, che sboccano con insufficiente visibilità in altre percorse da tramvie, debbono essere munite di tabelle monitorie a cura e spese delle aziende tramviarie. La loro eventuale illuminazione deve essere eseguita a carico delle Amministrazioni comunali che la richiedono.

« Le vie campestri che sboccano sulle strade ordinarie percorse da tramvie extraurbane dovranno allo sbocco essere munite di tabelle monitorie, ove ne sia riconosciuta la necessita, con le norme rispetto agli Enti proprietari delle strade di cui al primo comma del presente articolo.

« Prima di impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve arrestarsi ed assicuratosi che nessun treno sia in vista, riprendere la marcia traversando rapidamente i binari.

« I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilità della linea ferrata da entrambi i lati del passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilità e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità di beni immobili o di diritti sui beni medesimi.

« Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma sulle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno applicate le norme di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2119, integrate dall'articolo 11 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e di cui all'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 9 *settembre* 1925, *riguardante la tassazione degli olii vegetali commestibili* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'allegato n. 2 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372, la voce « Olii commestibili di cocco, di cotone, di lino (crudo), di noci comuni, di oliva, di ravizzone o colza, di sesamo, di soja (esclusi quelli medicinali) » è sostituita dalla seguente: « Olii vegetali commestibili di produzione nazionale ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1925, n. 243.

Gli olii medicinali sono soggetti all'aumento del 400 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 *settembre* 1925, *riguardante la proroga delle riduzioni di tariffa a favore dell'industria vinicola* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore dei vini e mosti nazionali e dei recipienti vuoti di ritorno stabilite dal decreto in data 22 settembre 1924 è prorogata al 30 giugno 1926.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria.

Roma, addì 9 settembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1925, n. 243.

Ordine di servizio N. 108.

Costituzione dell'Ufficio Collaudi di Firenze.

Il Riparto Collaudi alle dirette dipendenze delle Officine di Firenze è stato costituito dal 16 agosto 1925 sede di collaudo autonoma alla diretta dipendenza del Servizio Materiale e Trazione con giurisdizione comprendente, oltrechè la zona del Riparto soppresso, anche quella affidata alle Officine di Lucca. Il nuovo ufficio ha assunto la denominazione di Ufficio Collaudi.

Ordine di servizio N. 109.

Distribuzione degli estratti dal Bollettino Ufficiale.

Allegato al presente Ordine di Servizio si pubblica l'elenco delle classi di agenti cui devono essere distribuiti gli estratti dal Bollettino Ufficiale, elenco che sostituisce ed annulla quello allegato all'Ordine di Servizio n. 406-1913.

I Servizi dovranno, col 1° novembre 1925, riferirsi a questo nuovo elenco nella indicazione delle classi degli agenti ai quali devono essere distribuiti gli estratti e le Sezioni compartimentali dovranno ad esso attenersi per la distribuzione.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 109-1925.

Elenco delle classi di agenti cui devono esser distribuiti gli estratti dal " Bollettino Ufficiale „

SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO.

1. Revisori
2. Capi Stazione
3. Capi Gestione
4. Capi Telegrafisti
5. Sotto Capi
6. Capi Personale viaggiante
7. Controllori viaggianti
8. Aiutanti ed Alunni d'ordine
9. Conduttori Capi
10. Deviatori Capi, Capi sq. Deviatori e Deviatori
11. Manovratori Capi, Capi sq. Manovratori e Manovratori
12. Conduttori principali
13. Conduttori
14. Frenatori
15. Guardamerci
16. Guardasale

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE.

30. Capi Tecnici
31. Capi Deposito
32. Sotto Capi Tecnici
33. Macchinisti
34. Fuochisti
35. Assistenti T. E.
36. Capi Verificatori
37. Verificatori
38. Capi squadra manovali

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI.

50. Segretari Tecnici
51. Capi Tecnici
52. Assistenti lavori
53. Sotto Capi Tecnici
54. Sorveglianti della linea
55. Capi sq. Cantonieri
56. Guardiani
57. Cantonieri
58. Operai
59. Manovali

Circolare N. 60.

Acquisto di stoffe da parte degli agenti per loro conto.

A chiarimento dell'art. 9 del nuovo Regolamento per il vestiario uniforme del personale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 24-9-1925, si comunica che, per quanto riguarda il pagamento rateale, in cinque rate eguali e consecutive, delle stoffe e foderami acquistati dagli agenti per uso privato, restano, fino a nuovo avviso, invariate le disposizioni contenute nella Circolare n. 20 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 marzo 1924.

Circolare N. 61.

2ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco F. S. (edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925, si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925, che detto elenco dovrà aggiornarsi al 30/9/1925 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE e indirizzo	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
GIUGLIANO cav. Pasquale - *Nola*	Pasquale GIUGLIANO - *Nola*	957200	957499
REINACH Ernesto, Società An. Lubrificanti - *Milano* - Via Gioacchino Murat, 84	Soc. An. Lubrificanti Ernesto REINACH - *Milano*	913200	913499

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S.:

Soc. An. Lavorazione Catrame Sottoprodotti e Prodotti Chimici — LODI.

Tondelli Luigi — MODENA.

Zecchi Antonio — FERRARA.

Sono poi da modificarsi come segue gl'indirizzi delle seguenti ditte:

Francesco Nagel — FIRENZE, via dei Conti, 13.

Antonio Vecchi fu Geminiano — MODENA, Corso Umberto I n. 31.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 40 del 1° ottobre 1925 – Parte III - Pag. 318.
VI avviso di gara.

Il termine utile per la presentazione delle offerte per l'appalto del lavoro di ricostruzione di 15 bagagliai serie Dcr scade il 7 novembre 1925 e non già il 24 dello stesso mese, come fu annunziato con l'Errata-corrige comparsa nel Bollettino Ufficiale N. 41 - Parte III - Pag. 323.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere metalliche occorrenti per la sistemazione del servizio viaggiatori ed ampliamento magazzino merci P. V. in stazione di Viareggio	L. P.	Ore 12 7 novembre 1925	70.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un fabbricato alloggi per 6 famiglie presso la stazione di Castrogiovanni Calascibetta	L. P.	6 novembre 1925	246.630	Sezione Lavori Caltanisetta
Sistemazione della scogliera e difesa della linea Cervaro-Napoli, dal fiume Calore fra i Km. 136+555 e 940	L. P.	Ore 12 5 novembre 1925	100,000	Sezione Lavori Napoli
Riparazione generale della tettoia ad arco delle due tettoie piane adiacenti ricoprenti rispettivamente il piazzale di carico e scarico diretto e i due P. C. laterali per il servizio merci a Torino P. N.	L. P.	Ore 12 10 novembre 1925	320.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato per trasformatori della centrale Termoelettrica della Chiappella	L. P.	Ore 12 14 novembre 1925	1.113.000	Ufficio Elettrificazione Genova
Costruzione sede di un binario di carico e scarico diretto nella stazione di Iglesias	L. P.	Ore 12 12 novembre 1925	50.000	Sezione Lavori Cagliari
Ricostruzione del tetto e dei serramenti del M. M. della stazione di Eboli	C. fiduciario	Ore 10 7 novembre 1925	22.000	Sezione Lavori Salerno
Risanamento piattaforma stradale fra le stazioni di Mineo e Vizzini	L. P.	Ore 12 10 novembre 1925	69.000	Sezione Lavori Catania
Ampliamento scalo merci della stazione di Prato	C. fiduciario	Ore 12 31 ottobre 1925	130.000	Sezione Lavori Firenze
Vendita materiale Decauville depositato a Monfalcone	Asta pubblica	Ore 14,30 10 novembre 1925	192.000	Sezione Lavori Udine
N. 1 maglio pneumatico da 75 Kg. e relativo motore elettrico. Destinato al deposito locomotive di Livorno Centrale	T. P.	20 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2º - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 4 fucine rettangolari, 1 fucina circolare, 1 ventilatore soffiante, 1 ventilatore aspirante, 1 tubazione soffiante, 1 tubo di scarico, 1 motore elettrico. Il tutto destinato al deposito locomotive di Livorno Centrale N. 2 fucine rettangolari con motoventilatore aspiratore e conduttore per il deposito di Bologna Mascarella	T. P.	15 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
24 torni, 7 trapani, 1 trapano radiale, 6 limatrici per metalli, 1 piallatrice per metalli, 3 affilatrici a due mole a smeriglio, 1 affilatrice ad una mola a smeriglio, 1 mola ad acqua a truogolo, 2 filettatrici per dadi e bolloni, 2 cesoie a mano combinate con punzonatrici, 2 seghe alternative a freddo per metalli, 2 rettificatrici a smeriglio 1 fresatrice universale di precisione, 1 affilatrice per utensili e frese. Il suddetto macchinario è destinato ai depositi locomotive di Pistoia - Livorno Centrale e Firenze Romito	T. P.	15 novembre 1925	—	Idem
2 forni ad olio pesante per la cementazione e la tempera degli acciai e relativi motoventilatori destinati uno per ciascuno dei depositi locomotive di Livorno Centrale e Pistoia	T. P.	15 novembre 1925	—	Idem

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
1 trapano da metalli per fori sino a mm. 50 di diametro 1 elettroventilatore per fucine, 1 motore elettrico di circa 6 HP - trifase - 220 volt - 50 periodi. Per la Squadra Rialzo di Villa S. Giovanni	T. P.	15 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 7ª Firenze
1 motore elettrico trifase, di circa 8 HP - 260 Volt - 50 periodi per la Squadra Rialzo di Firenze C. M.	T. P.	15 novembre 1925	—	Idem

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	900	Triplometri di canna fig. F. S. N. 1520	T. P.	27-10-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	400	Zappe disegno F. S. N. 1610	T. P.	28-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	300	Corda di rame a tre fili per parafulmini	T. P.	28-10-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Apparecchiature in ferro e in ghisa per T. E.	L. P.	3-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficoi incaricato delle pratiche
—	—	Morsetterie per Trazione elettrica	L. P.	3-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	325	Fibra in lastre di spessore di mm. 1, 16 e 20	T. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Caviglie d'armamento di diverse marche	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Lampadine elettriche tipo mono-watt	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li »	543 circa 47 circa	Carta bianca da scrivere tipo B 100 Carta asciugante	L P.	14-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	800	Pinze universali	L. P.	21-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	12,350	Tele gommate per copialettere	L. P.	21-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn.	1500	Petrolio e tonn 350 benzina per automotori comuni	T. P.	3-11-1925	Id. Ufficfo 2° Id.
N.°	10	Vasche di scarico complete	T. P.	5-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o	25	Freni per barriere di P. L.	T. P.	5-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	40	Materiali per manovre di semafori	T. P.	5-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	25	Gruppi di materiali per manovra di dischetto basso	T. P.	5-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
—	—	Tubi tipo Bergmann ed accessori	T. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	100	Tini di legno per gru idrauliche	T. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	5	Mute complete di elementi surriscaldatori	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	80.000	Tessere in pelle nera per biglietti d'abbonamento	L. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	2100	Copialettere	L. P.	21-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	1000	Alluminio puro in pani	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	6000	Piattina di rame elettrolitico ricotto	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 44 **29 Ottobre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3113) Roma 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 39 del 24 settembre 1925 – Parte I.

Pag. 461 - Grado 11°

dove è detto:	*leggasi:*
Aiutante Alunno d'ordine adibito permanentemente al movimento Dirigente fermato (anche se assuntore)	Aiutante e Alunno d'ordine adibiti permanentemente al movimento

Pag. 463 - Grado 11°

dove è detto:	*leggasi:*
Aiutante Alunno d'ordine	Aiutante Alunno d'ordine Dirigente fermate (anche se assuntore)

REGIO DECRETO-LEGGE 11 *ottobre* 1925, *n.* 1784, *riguardante il trattamento in materia di concessioni di viaggio al personale trasferito dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo del Provveditorato generale dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1085, col quale fu istituito il ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923, n. 1476, che trasferiva nel ruolo predetto nove funzionari appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 ottobre 1925, n. 248.

Articolo unico.

Al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923, n. 1476, viene usato *ad personam*, in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passoggio al sudedtto Provveditorato, il trattamento, in materia di circolazione e di concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, ammesso per gli agenti delle Ferrovie medesime e famiglie, in base al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE *in data* 19 *ottobre* 1925, *n.* 885, *che abroga l'Ordine Generale n.* 9-1920 *e fissa le norme per le visite mediche di ammissione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione, ed approva la tabella allegata contenente i requisiti fisici richiesti.*

IL MINISTRO

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in data 28 settembre 1925, n. P. A. G. 410/15/122991;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA:

L'Ordine Generale n. 9-1920 e la tabella allegata relativi alle visite mediche per gli aspiranti ad impiego e per il

personale in servizio restano abrogate ed in loro sostituzione si approvano le seguenti norme e la tabella allegata.

Norme per le visite mediche di ammissione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione.

Art. 1.

Agli effetti delle visite sanitarie gli agenti sono distinti in tre gruppi. Nella tabella allegata sono indicati i requisiti per l'ammissione, per l'assegnazione alle funzioni e per la revisione degli agenti di ogni gruppo.

Visite di ammissione.

Art. 2.

Per l'ammissione in servizio è necessario che gli aspiranti posseggano sana costituzione, sistema nervoso normale e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Qualora si dovessero ammettere in servizio agenti con qualifiche non indicate nella tabella si procederà alla visita adottando i criteri stabiliti per la qualifica assimilabile.

Visite per l'assegnazione alle funzioni o per cambio di qualifiche.

Art. 3.

Gli agenti già in servizio da abilitarsi o da assegnarsi a funzioni o qualifiche per le quali siano richiesti requisiti superiori dovranno essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi coi criteri stabiliti per l'ammissione nel gruppo relativo a dette funzioni o qualifiche se non hanno raggiunto il 35° anno di età, e con i criteri della revisione se hanno raggiunto tale limite.

Non occorre di procedere a nuova visita pel passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale siano richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per gli agenti da abilitare alle funzioni di macchinista ai treni o tradotte, pei quali la visita medica non deve essere omessa.

Visite di revisione.

Art. 4.

Tutti gli agenti del terzo gruppo dopo compiuto il 45° anno di età devono essere sottoposti a visita di revisione della facoltà visiva.

Saranno inoltre sottoposti a visita di revisione gli agenti di ogni gruppo quando sorga dubbio sulle loro condizioni fisiche o psichiche, quando abbiano sofferto lesioni o malattie gravi del capo, degli occhi e degli orecchi e quando siano dediti all'abuso di bevande alcooliche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di mantenere in impiego, in via eccezionale, in mansioni compatibili colle minorate condizioni fisiche ed in relazione alla disponibilità dei posti, agenti che, in seguito a traumi o malattie, vengano a trovarsi in possesso di requisiti minori di quelli dell'annessa tabella.

Il giudizio sull'idoneità, in questi casi, è riservato esclusivamente all'Ufficio Sanitario Centrale.

Art. 5.

Tutte le visite di cui ai precedenti articoli dovranno essere eseguite da un medico di ruolo col concorso di altro sanitario dell'Amministrazione.

Art. 6.

Le presenti norme hanno vigore dalla data della loro approvazione, e sostituiscono quelle emanate coll'O. G. 9-1920.

Roma, li 19 ottobre 1925.

Il Ministro: Ciano.

TABELLA allegata al Decreto ministeriale in data 19 ottobre 1925 relativo alle

Gruppi	QUALIFICHE	Ammissione					
		Vista				Udito	Statura
		Acutezza visiva		campo visivo	senso cromatico		
		Grado	con lenti sferiche o cilindriche				
I	Agenti dei primi 5 gradi; Ispettori di 2ª classe e Allievi Ispettori (salvo le eccezioni di cui al gruppo 2°). Revisori; Segretari (1); Applicati (1); Aiutanti (1); Alunni d'ordine (1) e Scrivane (1) agli Uffici. Commessi; Uscieri e Inservienti (uomini e donne).	10/10 complessivamente	+ 5 D — 10 D	—	—	Voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente	—
II	Ispettori principali; Ispettori di 1ª e 2ª cl. e Allievi Ispettori dei Servizi Movimento e Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Costruzioni e degli Uffici Sanitari.	14/10 complessivamente	+ 4 D — 5 D	normale	norm.	Voce afona a non meno di m. 8 complessivamente (2)	m. 1.50
	Segretari tecnici; Disegnatori; Assistenti dei Lavori; Aiutanti disegnatori; Aiutanti assistenti dei lavori e Sorveglianti dei lavori.				norm.		
	Capi gestione e Capi telegrafisti.				—		
	Aiutanti e Alunni d'ordine (in funzione di Capo fermata)				norm.		
	Scrivane alle stazioni; Guardamerci e Guardasale.				—		
	Capi tecnici (2); Sotto capi tecnici (2); Capi verificatori; Verificatori; Operai di 1ª cl. (2); Operai (2) e Aiutanti operai (2).				norm. (3)		
	Capi squadra manovali e Manovali delle Officine e dei Magazzini Approvvigionamenti				—		
	Capi guardie; Sotto capi guardie e Guardie (4) (5).				—		
	Personale del traghetto di Venezia.				norm.		
III	Capi stazione *; Sottocapi * (6); Aiutanti * (6) (7); Alunni d'ordine * (6) (7) alle stazioni. Controllori viaggianti *; Capi personale viaggiante *; Conduttori capi e principali; Conduttori e Frenatori (10). Capi deposito *; Macchinisti; Capi squadra accudienti e manovali *; Fuochisti; Assistenti T. E.; Accudienti, Manovratori e Deviatori delle officine e dei depositi Manovratori capi; Capi squadra manovratori; Manovratori (10); Deviatori capi; Capi squadra deviatori; Deviatori. Manovali alle stazioni, ai treni e del ruolo di manovalanza alla dipendenza del Servizio Materiale e Trazione (esclusi i manovali delle officine). Sorveglianti della linea *; Capi squadra cantonieri; Guardiani; Cantonieri; (11) Guardabarriere (12).	10/10 per occhio	senza lenti meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa la correzione con lenti di + 4 D, — 5 D	normale	normale	Voce afona a non meno di m. 8 per orecchio	m. 1,55 (10)

visite mediche per gli aspiranti ad impiego e per il personale in servizio.

Revisione				
Vista				Udito
Acutezza visiva		campo visivo	senso cromatico	
Grado	con lenti sferiche o cilindriche			
8/10 anche con un solo occhio	con qualsiasi correzione di lenti	—	—	Voce di conversazione a non meno di m. 1
12/10 complessivamente	con qualsiasi correzione di lenti	normale	norm. norm. — norm. — norm. (3) — — norm.	Voce di conversazione a non meno di m. 8 complessivamente
14/10 complessivamente (8)	senza lenti meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa qualsiasi correzione di lenti	normale	normale	Voce afona a m. 8 complessivamente (9)

ANNOTAZIONI

(1) Escluso il personale addetto ai Magazzini degli Approvvigionamenti, pel quale sono richiesti i requisiti del gruppo 2° ma non è richiesto il senso cromatico normale.

(2) Per i calderai, battimazza, fucinatori e sottocapi tecnici e per i capi tecnici provenienti dalle dette qualifiche e mestieri rumorosi affini, è sufficiente la percezione della voce di conversazione a m. 2 per orecchio per l'ammissione ed a m. 2 complessivamente per la revisione. Per gli operai e capi tecnici addetti ai motori elettrici è richiesta all'ammissione voce afona ad 8 metri per orecchio; alla revisione voce afona a m. 4 per orecchio.

(3) Per gli operai della elettrificazione non addetti ai servizi interessanti la circolazione dei treni e la sicurezza dell'esercizio e per gli operai conduttori di caldaie e motori, non è necessario che il senso cromatico sia normale.

(4) Per il personale di vigilanza non è consentita la correzione con lenti.

(5) Per il personale di vigilanza si richiede la percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio all'ammissione, ed a non meno di m. 8 complessivamente alla revisione.

(6) Se non addetti al Movimento bastano i requisiti del gruppo 2° - richiesti per i Capi Gestione e Capi telegrafisti.

(7) Il senso cromatico normale è richiesto per la assunzione degli alunni d'ordine: non è invece da richiedersi nei casi di passaggio a tale qualifica di agenti dei gradi inferiori.

(8) Per il personale di macchina utilizzabile alle sole manovre, per i fuochisti alle sole manovre, e per i manovratori capi sono sufficienti complessivamente 12/10.

(9) Per i macchinisti e fuochisti è sufficiente la voce di conversazione a m. 8 da ciascun orecchio.

(10) Frenatori statura minima m. 1.60. Manovratori al Movimento statura minima m. 1.50, statura massima m. 1.70. (Tale limitazione non riguarda gli agenti rivestiti di altra qualifica che venissero eventualmente utilizzati in via saltuaria in mansioni di manovratore).

(11) Per i cantonieri addetti esclusivamente alla mano d'opera bastano i requisiti del gruppo 2° - ma non è richiesto il senso cromatico normale.

(12) Per le guardabarriere non è richiesto alcun limite di statura e per quelle assunte al 45° anno di età sono sufficienti i requisiti stabiliti per le visite di revisione.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 42, del 15 ottobre 1925, parte II, allegato *E* all'O. G. n. 3, pag. 431.

La « *Diramazione al Porto di Catania* » fa parte del 4° Riparto (Catania) e non già del 3° Riparto (Giardini Taormina).

Ordine di servizio N. 110.

Estensione del servizio merci nella fermata di Nichelino.

Dal giorno 11 ottobre 1925 la fermata di Nichelino, della linea Torino-Torre Pellice, esercitata col regime di assuntoria e già ammessa al servizio viaggiatori, bagagli senza alcuna limitazione e merci a G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno, è stata abilitata anche ai trasporti a carro a G. V., P. V. ed al bestiame.

La fermata di Nichelino è dotata di un binario tronco della lunghezza complessiva utile di m. 90, allacciato nei due sensi a quello di corsa mediante due comunicazioni i cui deviatoi, inseriti su quest'ultimo binario alle progressive Km. 3,092 e Km. 3,295, sono incontrati di punta rispettivamente dai treni dispari e dai treni pari.

Dalla stessa data la fermata di Nichelino viene protetta mediante due semafori a sbalzo ad un'ala di 2ª categoria collocati alla sinistra rispetto ai treni ai quali comandano ed alla distanza dal corrispondente deviatoio di m. 1027, quello verso Torino, e di m. 760, quello verso Torre Pellice.

Detti segnali sono manovrati mediante apparecchio a due manovelle equilibrate addossate al F. V.

La manovra dei deviatoi formanti le due comunicazioni è collegata, a mezzo di serratura di sicurezza tipo F. S., alla manovra dei semafori di protezione, la posizione normale dei quali è quella di via libera.

La fermata di Nichelino è munita di telegrafo inserito nel circuito 4596 con la chiamata NL., per uso esclusivo di servizio.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pagina 61, di contro al nome di Nichelino, si dovrà esporre, nelle colonne 10 e 11, rispettivamente, le lettere « B » ed « S »; nelle colonne 7 e 8, alle lettere G. e P., si dovrà sostituire il richiamo (b) col richiamo f.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 13, di contro al nome di Nichelino, si dovrà sostituire l'indicazione « LO-a » con l'altra « LB^{c}-v^{e} ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Ordine di servizio N. 111.

Abilitazione della fermata di Cannara al servizio bestiame.

Dal 1° novembre 1925 la fermata di Cannara della linea Foligno-Terontola, già abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e merci a P. V. senza alcuna limitazione, ed a G. V. con limitazione, viene ammessa anche ai trasporti del bestiame.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pag. 25, di contro al nome di Cannara, si dovrà aggiungere nella colonna 10 l'indicazione « B ».

Nella « Prefazione generale all'orario di servizio » (edizione marzo 1921), a pag. 9, di contro al nome di Cannara si dovrà modificare l'indicazione « LO » in « L B^{c}-v^{e} ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 *e* 22.

Comunicazioni.

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

Legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921, n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3157 e dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924, n. 499.

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 31 del 30 luglio 1925, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 settembre 1925, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di trattenute (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° luglio 1925 a tutto il 30 settembre 1925	293	821.638,92	73	156.186,04	64	47.028 —	9	5.880 —	21	3.888,35	—	—

1. — Assegni alimentari a congiunti bisognosi.

(Art. 1, n. 3, lett. *c*) della legge).

1) *Linari* Maria, vedova del fuochista *Del Monte* Giacomo (107573): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

2) *Buonafede* Roberto, figlio naturale dell'applicato *Buonafede* Roberto (179473): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1932;

3) *Ruffolo* Ersilia, figlia del capo stazione di 3° grado *Ruffolo* Gabriele (62056): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

4) *D'Ippolito* Emma, vedova del sottocapo *Lepiane* Antonio (159482): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 gingno 1930;

5) *Graziano* Vincenzina, vedova del manovale *Cardovino* Francesco Paolo (132026): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

6) *Melison* Maria, vedova dell'operaio di 1ª classe *Rossi* Umberto (269126): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

7) *Rustichini* Zelinda, vedova dell'assistente stazione di 2ª classe *Monaldi* Ginetto, (129494): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 e fino al 31 luglio 1930;

8) *Innocenti Livi* Evelina, vedova del cantoniere *Raspi* Olinto (204406): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 e fino al 31 luglio 1930;

9) *Picchi* Margherita, orfana dell'applicato pensionato *Picchi* Smeraldo (24356): L. 720 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 e fino al 31 luglio 1930;

10) *Facchini* Vittoria, madre del manovale *Loschi* Luigi (198839): L. 600 annue vitalizie con decorrenza 1° luglio 1925;

11) *Berrini* Matilde, vedova dell'operaio di 2ª cat. *Ghiringhelli* Ambrogio (179161): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930;

12) *Gatto* Lucia, vedova del macchinista t. v. *Rampini* Cesare (145498): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

2. — Ricovero di orfani in Istituti di educazione e di istruzione.

(Art. 2 della legge, penultimo capoverso).

1) *Giuseppe,* orfano del fuochista *Villa* Enrico (144688);

2) *Olinda,* orfana del manovale *Boccacci* Sabato (146689);

3) *Giuseppa,* orfana del manovale *Caccamo* Rosario (149334);

4) *Alberto,* orfano del manovale *Giannotti* Guglielmo (151526);

5) *Giorgio,* orfano dell'assistente stazione di 2ª classe *Buffoni* Giovanni (33068);

6) *Rosa,* orfana del guardiano *Ventura* Donato (110489);

7) *Enea,* orfano del guardiano *Fabbiani* Luigi (122339);

8) *Mario,* orfano del sottocapo *Zagarese* Antonio (117325);

9) *Salvatore,* orfano dell'applicato *Argento* Domenico (118819);

10) *Lelio,* orfano del segretario di 2ª classe *Magi* Alberto (110110);

11) *Giustino,* orfano del segretario di 1ª classe pensionato *Cassoli* Carlo (103124);

12) *Giovanni,* orfano del cantoniere *Natale* Giovanni (118684);

13) *Francesco,* orfano del conduttore p.le *Gaudieri* Giovanni (165510);

14) *Bruna,* orfana dell'ingegnere p.le *Perucatti* ing. cav. Filippo (41857);

15) *Evelina,* orfana del segretario di 1ª classe *Paoletti* Giulio (167643);

16) *Iole,* orfana del macchinista *Marino* Lorenzo (123073);

17) *Maria,* orfana del sottocapo *De Stefano* Consolato (8597);

18) *Maria,* orfana del segretario di 1ª classe esonerato *Monarchi* Mario (142543);

19) *Andrea,* orfano del conduttore capo *Saponaro* Vincenzo (113828);

20) *Renato,* orfano dell'ingegnere di 1ª classe *Russo* cavalier ing. Roberto (79850);

21) *Berardo,* orfano del manovale *Coletti* Alfredo (265867);

22) *Amilcare,* orfano del cantoniere *Antonini* Francesco (140471);

23) *Pietro,* orfano del guardiano *La Torre* Luigi (70269);

24) *Maria,* orfana del frenatore *Muscolino* Giacomo (5565);

25) *Giuseppe,* orfano del segretario *Santoro* cav. Francesco (118348);

26) *Vincenzo,* orfano dell'assistente di stazione di 1ª classe *Paolone* Giuseppe (43228);

27) *Filomena,* orfana del fuochista *Romeo* Luigi (117064);

28) *Nerina,* orfana dell'assistente di stazione di 1ª classe *Neri* Nerio (127482);

29) *Mattia,* orfano dell'assistente di stazione di 1ª classe *Basile* Diego (160216);

30) *Vincenzo,* orfano del guardiano *Lombardo* Cosimo (63620);

31) *Vincenzino,* orfano del guardiano *Bonaddio* Benedetto (88096);

32) *Maria-Flora,* orfana dell'accenditore *Gagliardo* Giuseppe (161447);

33) *Anna,* orfana del conduttore capo *Tedeschi* Ernesto (106516);

34) *Giovanni,* orfano del conduttore capo *Tresca* Vincenzo (42778);

35) *Luigi,* orfano dell'applicato *Merlo Pich* Alessandro (113001);

36) *Clara,* orfana dell'assistente di stazione *Platania* Antonio (3878);

37) *Giuseppina,* orfana dell'applicato *Abitabile* Giuseppe (119102);

38) *Adolfo,* orfano del macchinista *Donatiello* Giovanni (86036);

39) *Eduardo,* orfano del cantoniere *Valente* Andrea (145410).

REVOCHE DI CONCESSIONI GIÀ APPROVATE.

Ricovero di orfani.

1) *Antonina,* orfana del manovale *Coletti* Alfredo (265867); (vedi bollettino n. 31 del 30-7-1925).

2) *Francesca,* orfana del cantoniere *Antonini* Francesco (140471); (vedi bollettino n. 31 del 30-7-1925);

3) *Luigi,* orfano del guardiano *La Torre* Luigi (70269); (vedi bollettino n. 31 del 30-7-1925);

4) *Mario,* orfano del macchinista *Donatiello* Giovanni (86036); (vedi bollettino n. 31 del 30-7-1925);

5) *Virgilio,* orfano del cantoniere *Valente* Andrea (145410); (vedi bollettino n. 31 del 30-7-1925).

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, fu dal Comitato nominato il seguente Patrono al quale venne affidata la sorveglianza di orfani di cui l'Opera stessa ha cura:

a Bari il signor *Koch* dott. Giuseppe, ispettore principale alla locale Sezione Movimento e Traffico.

DONAZIONI A FAVORE DELL'OPERA.

Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione la somma di L. 24 residuo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed

agenti di quel Servizio per onorare la memoria della madre del segretario di 1ª classe *Pierattini* Alfredo;

Dal Capo Stazione di Carrara-Avenza la somma di lire 69.40 raccolte con sottoscrizione fra il personale di quella Stazione;

— Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione la somma di L. 146, importo di una sottoscrizione fatta fra funzionari ed agenti di quel Servizio per onorare la memoria della madre della scrivana principale signorina *Ugenti* Concetta;

— Dal Capo della Sezione Materiale e Trazione di Bologna la somma di L. 192, importo di una sottoscrizione fatta tra i funzionari ed agenti di quella Sezione per onorare la memoria della madre del segretario principale sig. *Pasqua* rag. Armando;

— Dal sig. *Vincitelli* Olimpio, Capo Stazione di II classe di Sarzana, la somma di L. 20.04 importo di competenze insoddisfatte a lui dovute;

— Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione la somma di L. 214, importo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quel Servizio per onorare la memoria del padre della scrivana principale signorina *Maestri-Pieri* Virginia;

— Dal sig. *Gaito* dott. Ettore, Ispettore principale alla Sezione Materiale e Trazione di Napoli, la somma di lire 57.75, residuo di una sottoscrizione fatta fra il personale di quel compartimento per offrire un ricordo al loro Capo sig. *Garbini* ing. comm. Silvio, in occasione del suo trasloco a Roma;

— Dal sig. *Koch* cav. dott. Giuseppe, Ispettore principale alla Sezione Movimento e Traffico di Bari, la somma di L. 500, residuo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quella Sezione per offrire le insegne di commendatore al loro Capo Sezione sig. *Ajmassi* Iacopo Dante.

Colonie climatiche per gli Orfani ricoverati a cura dell'Opera.

Come fu comunicato col Bollettino 30 luglio 1925, anche quest'anno l'Opera di Previdenza ha organizzato colonie marine e montane per gli orfani maschi e femmine bisognosi di cure climatiche, scelti fra i 900 circa che si tro-

vano in atto ricoverati a sue spese in Istituti di educazione e di istruzione.

Gli orfani prescelti, su designazione dei sanitari, sono stati complessivamente 137 e cioè n. 82 maschi e n. 55 femmine.

Dei maschi, n. 24 sono andati a Monterosso al mare (Spezia) nel Campo climatico P. Bernardi, e gli altri 58 nell'Adriatico, alla bellissima spiaggia di Fano, raccolti all'uopo nel grandioso Istituto S. Arcangelo dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Le femmine sono state inviate parte al mare e parte in collina.

Di quelle al mare, 12 sono andate a Monterosso nel detto Campo climatico, e 16 a Fano, presso l'Istituto delle maestre Pie Venerini.

In collina, a S. Vito Romano (700 metri circa sul livello del mare), località amena e saluberrima, sono state condotte n. 27 fanciulle.

Per tutti, la permanenza al mare o in campagna è stata di 40 giorni circa, durante i quali hanno largamente profittato del beneficio della cura, del sole, dell'aria pura, del vitto speciale e ne hanno riportato la miglior prova nella robustezza accresciuta, nello sviluppo, nell'allegria, nella gaia e lieta spensieratezza.

Nell'anno prossimo l'Opera di Previdenza cederà il compito dell'organizzazione delle colonie climatiche alla instituenda Fondazione « Vittorio Emanuele III », il cui scopo sarà appunto quello di organizzare tali benefiche colonie a vantaggio di figli od orfani di ferrovieri dello Stato.

Tale nuova Istituzione — che sarà amministrata dal Comitato dell'Opera di Previdenza — destinerà annualmente al detto scopo, oltre i cespiti di entrata che le saranno assegnati, anche l'ammontare di tutte le donazioni che le perveranno e che già hanno incominciato ad affluire.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato ad uso Officine Magazzino dell'Ufficio Speciale con sottostanti alloggi nella Stazione di Cagliari	L. P.	Ore 12 14 novembre 1925	620.000	Sezione Lavori Cagliari
Impianto di una pensilina metallica nella stazione di Riccione	L. P.	Ore 12 16 novembre 1925	40.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione di due fabbricati a due piani ad uso di abitazione a Pontremoli	L. P.	Ore 12 10 novembre 1925	950.000	Sezione Lavori Pisa
Risanamento e sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra i chilometri 148+590 e 149+020 fra le stazioni di S. Cataldo Serradifalco linea S. Caterina Canicattì	C. fiduciario	Ore 18 10 novembre 1925	99.100	Sezione Lavori Caltanisetta
Risanamento piattaforma stradale fra i Km. 139+196 680 fra le stazioni di S. Cataldo e Serradifalco linea S. Caterina-Canicatti	C. fiduciario	Ore 18 10 novembre 1925	48.600	Sezione Lavori Caltanisetta
Sistemazione della trincea in frana fra i Km. 64+950 e 65+178 della linea Roma-Grosseto	T. P.	Ore 11 21 novembre 1925	99.000	Sezione Lavori Roma Nord

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 60 armadietti di ferro a 12 posti per personale di macchina N. 200 armadietti di ferro a 3 posti per personale operaio Destinati a vari depositi	T. P.	25 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez 5ª Firenze Viale Principessa Margherita 52 Firenze
Saldatrici elettriche per conduttori pei depositi T. E. di Firenze - Livorno - Roma S. Lorenzo	T. P.	15 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 145 banchi in ferro a due posti per operai aggiustatori, destinati a vari depositi.	T. P.	25 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Quadri con relativi apparecchi elettrici per posto di prova rotazione piccoli motori per i depositi T. E. di Livorno Centrale - Firenze Romito - Spezia Migliorina - Pistoia - Bologna Mascarella	T. P.	10 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 11 Motori elettrici e rispettivi quadri di manovra per i depositi T. E. di Livorno Centrale - Firenze Romito - Bologna Mascarella - Roma S. Lorenzo - Pisa Centrale Firenze C. M. - Grosseto - Rivarolo - L.	T. P.	15 novembre 1925	—	Idem
Appalto del servizio di pulizia dei materiali dei treni viaggiatori in partenza dalla Stazione di Milano Centrale	L. P.	Ore 18 15 novembre 1925	140.000 mensili	Sezione Materiale e Trazione Palazzo Litta Milano

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pompatura dell'acqua ad uso dei rifornitori delle stazioni di Verona P. V. e Verona P. N. delle Officine di Verona P. V. e degli Uffici ed alloggi ferroviari	T. P.	Ore 18 20 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Venezia
Appalto del servizio di depurazione dell'acqua ad uso del rifornitore della stazione di Sibari	T. P.	Ore 18 20 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Reggio Calabria
Appalto dei servizi di pompatura e depurazione dell'acqua ad uso dei rifornitori delle stazioni di Taranto e Grassano Garaguso	T. P.	Ore 18 25 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Bari
Appalto dei servizi di pompatura e depurazione dell'acqua ad uso del rifornitori delle stazioni di Pesaro e S. Benedetto del Tronto	T. P.	Ore 18 25 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Ancona
Appalto dei servizi di pompatura e depurazione dell'acqua ad uso del rifornitore della stazione di Casale Monferrato	T. P.	Ore 18 25 novembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Torino
Costruzione e posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti in 13 ponti situati ai Km. 145+957, 146+588, 163+075, 167+078, 170+309, 192+394, 216+114, 226+848, 227+688, 235+953, 236+604, 237+381 e 256+082 della linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 12 21 novembre 1925	10.300.000	Sezione Lavori Cosenza

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Demolizione della vecchia pensilina in legname ricoprente il primo marciapiedi viaggiatori della stazione di Cavallermaggiore e per impiantarne una metallica	T. P.	Ore 12 17 novembre 1925	36.000	Sezione Lavori Torino Sud
Sistemazione del deposito locomotive della stazione di Caltanisetta	L. P.	Ore 12 14 novembre 1925	140.000	Sezioni Lavori Caltanissetta

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazioue offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg. »	10.900 19.300	Pece per tubazioni idrodinamiche Catrame idem	T. P.	10-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	130.000	Lastre di vetro incolore per carrozze	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	162	Milliamperometri a bobina	T. P.	12-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	2000	Pelli di tipi diversi	L. P.	21-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	72	Gruppi motopompa per A. C.	L. P.	24-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	500	Mensole tubolari di acciaio filettate	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	2000	Occhiali di sicurezza per operai	L. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg. N.°	92.000 400.000	Cordicella di canapa di dimensioni diverse Matasse di 20 cordicelle di canapa del diametro di mm. 3 $^1/_2$	Asta pubblica	1-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Vernici comuni ed a smalto	L. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	2095	Pali di larice rosso di varie lunghezze	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	45	Vagli a cavalletto per ghiaia	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 45 **5 Novembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3193) Roma 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Ordine di servizio N. 112.

Facoltà di servizio della stazione di Borgo San Giovanni della ferrovia Brescia-Iseo.

A datare dal 1° novembre 1925, la stazione di Borgo San Giovanni della ferrovia Brescia-Iseo è stata ammessa ai trasporti a carro completo per conto dell'Impresa Generale Trasporti « Fert » di Brescia.

Di conseguenza, alla nota (3) in calce al prospetto a pag. 117 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza - edizione luglio 1924 » deve essere aggiunta, dopo « Francesco Toma », l'indicazione « Impresa Generale Trasporti « Fert » di Brescia ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 113.

Estensione del servizio merci nella fermata di Pavona.

Dal 10 novembre 1925 la fermata di Pavona, della linea Roma-Velletri-Terracina, attualmente esercitata a mezzo di assuntore ed ammessa ai trasporti a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano tanto in arrivo quanto in partenza per conto di determinate ditte, con limitazioni, viene abilitata, per conto del pubblico, ai trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'amministrazione, in servizio interno e cumulativo italiano con le norme stabilite dall'avvertenza predetta, sempre senza bisogno della preventiva autorizzazione.

Rimane ferma l'attuale abilitazione dell'anzidetta fermata al servizio viaggiatori e bagagli, e ai trasporti in piccole partite a G. V. in servizio interno e cumulativo italiano di

peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti i kg. 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del « Prontuario » suddetto, l'annotazione (3) esistente in calce alla pagina 66 dovrà essere sostituita con le seguente:

« (3) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, tanto in arrivo che in partenza con tassazione in base alle norme indicate nell'avvertenza *C*) a pagina 5 », senza bisogno della preventiva autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Il Direttore generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione e consolidamento della ferrovia in corrispondenza della frana al Km. 50+200 fra le stazioni di Ceva e Castellino	T. P.	Ore 12 1 novembre 1925	37.000	Sezione Lavori Torino Sud
Costruzione di un fabbricato per l'impianto di meccanismi di pompatura nel nuovo pozzo tubolare nella stazione di Pisa Centrale	C fiduciario	Ore 12 23 novembre 1925	15.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un tratto di palificazione per linee di alimentazione e di contatto in sede ferroviaria fra Bologna e Borgo Panigale	L. P.	Ore 12 21 novembre 1925	175.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Esecuzione dei lavori occorrenti per le modificazioni delle pensiline metalliche a Livorno Centrale	C. fiduciario	Ore 12 24 novembre 1925	42.000	Sezione Lavori Pisa
Impianto di rifornimento e pompatura d'acqua per le locomotive nella stazione di Campiglia Marittima	C. fiduciar o	Ore 12 24 novembre 1925	80.000	Sezione Lavori Pisa

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi al rinnovamento binari fra le stazioni di Treviglio e Calcio (esc) con materiali del mod. F. S. 46³ per una lunghezza complessiva di ml 28 270 e rinnovamento dei deviatoi ed intersezioni nelle stazioni di Melzo-Cassano-Treviglio Vidalengo-Romano e Chiari e dei deviatoi ed intersezioni al Bivio Bergamo linea Milano-Verona	L. P.	Ore 12 28 novembre 1925	330.000	Sezione Lavori Milano Est
12 motori elettrici per corrente alternata trifase 240 Volt 45 periodi - di tipo normale e per servizio continuo dei quali: 1 da HP. 2,5 – giri 1350 1 da HP. 3 – » 750 1 da HP. 3 – » 1350 1 da HP. 3,5 – » 900 1 da HP. 4 – » 900 2 da HP. 5 – » 1350 1 da HP. 6 – » 900 2 da HP. 8 – » 900 2 da HP. 10 – » 900 I motori suddetti sono destinati all'Officina di Taranto e dovranno essere corredati ognuno di puleggia normale, reostato di avviamento a pieno carico con resistenze metalliche in bagno d'olio (olio escluso) e di slitte tendicinghia	T. P.	25 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
5 motori elettrici da 1,75 Kw montati su carelli per i depositi di Firenze Romito Livorno-Roma S. Lorenzo Pistoia-Bologna Mascarella	T. P.	25 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
1 impianto per la lavorazione ad aria compressa Destinato al nuovo deposito locomotive di Firenze Romito	T. P.	30 novembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	450	Falcetti a mano con manico di legno dis. F. S. n. 1784	T. P.	12-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	Una	Stadera a ponte per pesare carri ordinari	T. P.	14-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	82	Avvolgicarta per macchine telegrafiche completi	T. P	16-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	1900	Corda metallica di acciaio di diametri diversi	T. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	67	Frese per metalli - Tav. 36	T. P	20-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	30	Grasso minerale consistente	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	30	Grasso per untura	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	55.000	Antimonio regolo in pani	L. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	30.000	Cloruro di calce	L. P.	10-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Cordoncini, cordoni e fili isolati per telefoni e sonerie	T. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Meccanismi di pompatura per la stazione di Marsala	T. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	9	Carcasse di ghisa lavorate per compressori d'aria	L. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	4.500	Rubinetti da mm, 25 per freno Westinghause	T. P.	17-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	283	Centralini telefonici per diversi numeri di linee	T. P.	19-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	8.000	Formalina	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	40.000	Maniglie di cuoio naturale per telaini delle carrozze	L. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	3015	Lenti di vetro piano convesse per segnali	T. P.	30-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	100	Bancali di legno ferrate a cordonata	T. P.	28-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Kg.	45.000	Dadi di ferro grezzi da filettare per chiavarde	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	300	Piombo in pani di prima fusione	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	10.000	Corda di amianto ricoperta di grafite	L. P.	5-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	Uno	Gruppo motopompa per la stazione di Capua	T. P.	20-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 46 **12 Novembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3363) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

DECRETO MINISTERIALE 8 NOVEMBRE 1925 *riguardante la costituzione presso il Ministero delle comunicazioni dell'Ufficio mobilitazione.*

IL MINISTRO

Visto l'art. 7 della legge 969 dell'8 giugno 1925.

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Ministero delle comunicazioni è costituito l'Ufficio Mobilitazione che tratterà le pratiche di cui all'art. 7 della legge 969 dell'8 giugno 1925 nei riguardi delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e Telegrafi, della Marina Mercantile.

Art. 2.

Alla dipendenza dell'Ufficio e nelle sedi dei Compartimenti Ferroviari e della Delegazione di Cagliari sono istituiti 14 Reparti Compartimentali di Mobilitazione (R. C. M.) ciascuno dei quali si occuperà, nella propria giurisdizione, delle pratiche inerenti al personale delle Amministrazioni delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi. Per il personale della Marina Mercantile, le Direzioni marittime del Regno, nella loro giurisdizione, si occuperanno, alle dipendenze dell'Ufficio centrale di Mobilitazione, delle pratiche inerenti al personale civile delle Capitanerie di Porto, con le norme che saranno stabilite.

Art. 3.

La giurisdizione dei rispettivi Reparti Compartimentali di mobilitazione è, per quanto riguarda le Ferrovie, quella dei rispettivi Compartimenti.

Per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi è quella risultante dallo specchio seguente:

R. C. M.	Direzioni Poste e Telegrafi
Torino	Torino, Cuneo, Alessandria, Novara.
Milano	Milano, Como, Sondrio. Bergamo, Brescia, Piacenza Cremona, Pavia.
Bologna	Bologna, Mantova, Parma, Reggio E., Ferrara, Rovigo, Forlì, Ravenna.
Venezia	Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Trento, Belluno, Treviso.
Trieste	Trieste, Udine, Fiume, Zara.
Genova	Genova, Imperia.
Firenze	Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto, Arezzo, Massa-Carrara, Livorno.
Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli-Piceno, Teramo.
Roma	Roma, Aquila, Chieti, Perugia.
Napoli	Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Salerno, Campobasso, Potenza.
Bari	Bari, Foggia, Lecce.
Reggio C.	Reggio C., Catanzaro, Cosenza.
Palermo	Palermo, Trapani, Messina, Caltanissetta, Girgenti, Catania, Siracusa.
Cagliari	Cagliari, Sassari.

Art. 4.

A Capo dell'Ufficio Centrale di Mobilitazione viene nominato il colonnello DINA comm. Riccardo.

Art. 5.

I rispettivi Reparti Compartimentali di Mobilitazione sono retti da Ufficiali superiori mutilati, invalidi di guerra, mantenuti o riassunti in servizio.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal 15 novembre 1925.

Roma, 8 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 114.

Estensione di servizio della stazione di Roma-Prenestina.

Dal 1° novembre 1925 la stazione di Roma Prenestina, della linea Roma-Sulmona, attualmente ammessa al servizio della piccola velocità limitatamente ai trasporti in arrivo e partenza a carro, e come tali considerati dall'Amministrazione, in servizio interno e cumulativo italiano, per conto « Società Fabbriche Riunite degli Agricoltori Italiani », della Società Generale Italiana della Viscosa, della « Società Officine Meccaniche di Roma già Tabanelli e C. », del « Cantiere per il Monumento a Vittorio Emanuele » con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma-Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione, è stata abilitata — per quanto riguarda il servizio merci in piccole partite — ai trasporti a G. V. ed a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano, di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, per conto dell' « Ufficio Elettrificazione di Roma » dipendente dalle Ferrovie dello Stato, e per quanto riguarda il servizio merci a carro, e come tali considerati dall'Amministrazione, è stata abilitata anche ai trasporti a G. V. ed a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano per conto del suddetto « Ufficio Elettrificazione di Roma » con applicazione delle tasse, sia per i trasporti in piccole partite che per quelli a carro, in base alle stesse norme attualmente stabilite per i trasporti per conto delle Società innanzi indicate, senza bisogno della preventiva autorizzazione.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 77 della parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) nella colonna 7, di contro al nome di Roma-Prenestina, si dovrà esporre la lettera *G* col richiamo (10), riportando in calce alla pagina stessa la nota seguente:

« (10) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, nonchè ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno, in servizio interno e cu-

mulativo italiano, per conto dell' « Ufficio Elettrificazione di Roma » con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma-Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione ».

Inoltre, la nota (7) esistente in calce alla pagina stessa dovrà essere sostituita dalla seguente:

« (7) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, in servizio interno e cumulativo italiano, per conto della Società Fabbriche Riunite degli Agricoltori Italiani », della « Società Generale Italiana della Viscosa », della « Società Officine Meccaniche di Roma già Tabanelli e C. », del « Cantiere per il Monumento a Vittorio Emanuele » e dell' « Ufficio Elettrificazione di Roma » con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma-Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione.

« Sono ammessi altresì trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno in servizio interno e cumulativo italiano per conto dell' « Ufficio Elettrificazione di Roma » alle stesse condizioni stabilite per i trasporti a carro ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) alla nota (39) a pagina 18 si dovrà aggiungere quanto appresso:

E' abilitata inoltre ai trasporti a G. V. e P. V. in arrivo e partenza a carro, o come tali considerate dall'Amministrazione, nonchè ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composte di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno in servizio interno e cumulativo italiano, per conto dell' « Ufficio Elettrificazione di Roma ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Circolare n. 62.

Prezzi delle stoffe e fodere per il vestiario uniforme.

La ditta concessionaria per la distribuzione al personale delle stoffe e fodere occorrenti per gli abiti di uniforme ha fino ad ora date le merci di proprietà dell'Amministrazione ancora giacenti nei magazzini vestiario.

Ultimamente però per due o tre tipi le scorte si sono esaurite; per cui la ditta ha dovuto distribuire merce da essa direttamente provvista. Date le condizioni del mercato, i prezzi di questi tipi riuscirebbero sensibilmente più elevati di quelli finora praticati e corrispondenti ad acquisti compiuti dall'Amministrazione in circostanze migliori negli anni decorsi.

A scopo di compenso, e perchè il personale che acquista i nuovi tipi possa in qualche modo beneficiare delle condizioni vantaggiose di cui risentono tuttora le vecchie scorte in rimanenza, è stato deliberato che siano aumentate del 9 % tutti indistintamente i tipi di tessuti, foderami ed accessori compresi in ogni richiesta.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nel conteggio e nell'addebito di ogni richiesta verrà portato sul prezzo delle stoffe l'aumento percentuale predetto, ferme restando le quote di spettanza della ditta concessionaria.

Malgrado questa maggiorazione, i prezzi di tutte le stoffe risultano sempre sensibilmente inferiori a quelli di mercato.

Circolare N. 63.

Proroga definitiva per il versamento e per il cambio delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci.

A seguito della circolare n. 58, inserita nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 1° ottobre 1925, si avverte che, giusta comunicazione data dal Ministero delle Finanze — Direzione Generale del Tesoro — il termine per l'accettazione ed il cambio da parte degli Uffici Statali delle monete di bronzo di vecchio tipo da centesimi cinque e dieci è stato definitivamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1925.

Le Stazioni e gli Uffici della Rete verseranno dette monete alle Casse Compartimentali non oltre il 15 gennaio 1926.

Il Direttore generale
ODDONE.

Circolare N. 8v

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1° dicembre 1925,** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57ª o altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato dal Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57ª, o altro cartellino, in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà lo immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Mod. M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla sola Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **10 dicembre 1925**, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per scadenza del periodo di garanzia.

Bagagliai.

99 244 **99 285** **99 320** **99 355**

Carri.

111 850	346 599	490 580
» 855	» 658	» 591
346 515	» 676	» 598
» 516	» 677	» 600
» 517	» 680	» 615
» 518	» 683	» 620
» 519	» 684	» 623
» 520	» 688	» 760
» 521	» 689	» 761
» 522	490 290	» 762
» 523	» 299	» 763
» 524	» 400	» 764
» 525	» 415	» 765
» 592	» 420	» 766
» 593	» 430	» 767
» 594	» 435	» 768
» 595	» 440	» 769
» 596	» 444	491 954
» 597	» 448	» 962
» 598	» 499	492 770

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricambio delle quattro travate in ferro esistenti sul fosso Ghiaia, sul Canale delle Saline, sullo Scolo Tagliata e sul Canale del Porto di Cesenatico della linea Ferrara-Rimini utilizzando quattro nuove travate metalliche già destinate al ponte Follo della linea Mantova-S. Antonio-Modena	L. P.	Ore 12 25 novembre 1925	175.000	Sezione Lavori Ferrara
Prolungamento magazzino merci nella stazione di San Remo	L. P.	Ore 12 26 novembre 1925	60.000	Sezione Lavori Genova
Lavori relativi al risanamento e ricarico massicciata ad intervalli fra i Km. 193-850 e 225 della linea Fiumetorto-Messina	Gara interna	Ore 24 28 novembre 1925	30.000	Sezione Lavori Catania
Lavori relativi alla manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie di tutti gli strumenti per pesare esistenti nel compartimento di Venezia	L. P.	Ore 12 20 novembre 1925	1° lotto 27.131 2° lotto 18.075 3° lotto 29.625	Ufficio Speciale Venezia
Sistemazione del servizio merci a P. V. nella stazione di Pisa e soppressione dello scalo merci di Pisa Porta Fiorentina	L. P.	Ore 12 24 novembre 1925	1.030.000	Sezione Lavori Pisa

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione della chiusura della stazione di Alessandria	L. P.	Ore 12 1 dicembre 1925	125.000	Sezione Lavori Alessandria
Prolungamento muro di sostegno a mare fra i chilometri 75+090/118 della Genova–Spezia	L. P.	Ore 12 2 dicembre 1925	56.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione del fosso a monte dell' imbocco Roma della Galleria Monteserra presso la stazione di Goriano Sicoli	C. fiduciario	Ore 12 1 dicembre 1925	106.000	Sezione Lavori Sulmona
Impianto di un'asta di manovra e di due binari tronchi nella stazione di San Pietro del Carso	T. P.	Ore 12 23 novembre 1925	250.000	Sezione Lavori Trieste
Vendita materiale Decauville depositato presso la Stazione di Riola e Bagni della Porretta	Asta pubblica	Ore 15 10 dicembre 1925	—	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni Porretta
Sistemazione mediante tre volti in muratura di mattoni ed una travata metallica del ponte in ferro per semplice binario a quattro luci sul fosso della fortezza al Km. 350+664 fra Castellammare Adr. e Pescara	L. P.	Ore 12 3 dicembre 1925	194.600	Sezione Lavori Castellammare Adriatico
Fornitura e posa in opera di due travate metalliche indipendenti in sostituzione di quelle attualmente in opera al ponte a due luci sul fiume Angitola al chilometro 276+396 della linea Battipaglia Reggio C.	L. P.	Ore 18 30 novembre 1925	1.470.600	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di due travate metalliche della luce libera di m. 7,50 e demolizione delle quattro travate attualmente in opera in dipendenza del prolungamento per doppio binario del ponte a 4 luci sul fosso della Fortezza al Km. 350+664 fra Castellammare Adr. e Pescara	L. P.	Ore 12 3 dicembre 1925	80.800	Sezione Lavori Castellammare A.
Impianto 6 binari per deposito e pulizia vetture a Genova Brignole	L. P.	Ore 12 9 dicembre 1925	400.000	Sezione Lavori Genova

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	100.000	Ganasce d'armamento marca F. S. G. 1	L. P.	24-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	91.100	Accessori per collegamento e giunzione conduttori	T. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn. » »	25 180 25	Olio chimico emulsionabile Olio fluido per motori Olio denso » »	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn. »	420 25	Olio di lino cotto Olio » » crudo	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	60	Essenza di trementina	L. P.	15-12-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Tonn.	1000	Olio vegetale per illuminazione	L. P.	12-1-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Tubi di ghisa speciali a due briglie	L. P.	24-11-1925	Id Ufficio 3° Id.
—	—	Tubi normali di ghisa per condotte di acque	L. P.	24-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	3	Meccanismi di pompatura per le stazioni di Volterra e Volterra Saline	T. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Stampati vari (moduli)	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	4300	Morsetti di ottone a bulloncino per giunzione conduttori elettrici	T. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° » »	8100 100 300	Aghi per sellai e tappezzieri Lesine per sellai Punteruoli per sellai	T. P.	5-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	100.000	Anelli di gomma per pile Leclanché a sacchetto	L. P.	12-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	1950	Gomma arabica in polvere	T. P.	25-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.o » »	2600 5200 7800	Calamai di vetro comune Bottiglie di vetro vuote da ½ litro Dette come sopra da un litro	T. P.	28-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
—	—	Deviatoi per armamento mod. R. A. 36 S	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Collari a nodo di treccia di rame per trazione elettrica	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.o	2	Gruppi motopompa elettrici per la stazione di Chilivani	T. P.	26-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1925**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XVIII - N. 47 19 Novembre 1925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3587) Roma - 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Legge 11 *giugno* 1925, *n.* 867, *riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal* 1° *luglio* 1925 *al* 30 *giugno* 1926 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione. annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, a' termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1925-26 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di L. 2,000,000.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 giugno 1925,, n. 140.

Art. 4.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1925-26, in lire 700,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE

De' Stefani

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
	SEZIONE I — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico*		
1	Prodotti della rete:		
	A) Viaggiatori	1,400,000,000	
	B) Bagagli e cani	55,000,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000,000	
	D) Merci a piccola velocità	1,975,000,000	
			3,830,000,000 —
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:		
	A) Viaggiatori	5,000,000	
	B) Bagagli e cani	100,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000	
	D) Merci a piccola velocità	2,500,000	
			8,000,000 —
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		
	A) Viaggiatori	1,500,000	
	B) Bagagli e cani	150,000	
	C) Merci a grande velocità	2,300,000	
	D) Merci a piccola velocità	3,550,000	
			7,500,000 —
	Totale del § 1.		3,845,500,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
4	Redditi patrimoniali.		
	A) Pigioni di locali	7,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito .	2,500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	500,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi . .	3,000,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	2,000,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti . .	500,000	
	G) Canone per esercizio gestione del Molo Vecchio di Genova	1,000,000	
	H) Diversi	500,000	
			17,000,000 —
5	Telegrammi privati		900,000 —
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo .		4,000,000 —
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria .		6,000,000 —
8	Prodotti per servizi accessori		14,000,000 —
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 —
10	Utili di magazzino		45,000,000 —
	Totale del § 2		87,100,000 —
	§ 3. — *Entrate eventuali.*		
11	Proventi eventuali:		
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	4,000,000	

Numero	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	8,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap 63 della spesa)	4,000,000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	15,000,000	
			31,000,000 —
12	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		*per memoria*
13	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)		*per memoria*
14	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		*per memoria*
15	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto .		*per memoria*
	Totale del § 3		31,000,000 —
	§ 4 — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
16	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		
	A) Trasporti per conto dello Stato	3.000,000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi . .	1.500.000	
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1,000,000	
	D) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	1,300,000	
	E) Diverse	1,200,000	
			8,000,000 —

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione		
17	Ricuperi di carattere generale.		
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	16,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi .	9,400,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	2,000,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000	
	F) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	25,000,000	
	G) Ricuperi per il servizio degli autovicoli .	100,000	
	H) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale . . .	*per memoria*	
	I) Ricuperi diversi	26,000,000	
			79,500,000 —
18	Ricuperi dei servizi		42,000,000 —
19	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule		500,000 —
20	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti .		7,680,000 —
21	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2a) . . .		20,000 —
22	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune . .		12,000,000 —
23	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione (cap 102 della spesa)		3,700,000 —
	Totale del § 4 . .		153,400,000 —
	Totale della sezione I		4,117,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SEZIONE II. — *Navigazione*	
	§ 1. — *Prodotti della navigazione con le isole.*	
24	Passeggeri	13,500,000 —
25	Merci	2,200,000 —
26	Bestiame	800,000 —
	Totale del § 1	16,500,000 —
	§ 2 — *Introiti diversi della navigazione con le isole.*	
27	Noli marittimi	*per memoria*
28	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole	2,700,000 —
29	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti	4,000,000 —
	Totale del § 2	6,700,000 —
	§ 3 — *Prodotti della navigazione libera.*	
30	Introiti e ricuperi dei servizi di navigazione libera	2,000,000 —
31	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera	*per memoria*
	Totale del § 3	2,000,000 —
	Totale della sezione II	25,200,000 —
	SEZIONE III. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*	
32	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 52 della spesa)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
33	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitolo 52 della spesa)	*per memoria*
34	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 53 della spesa)	*per memoria*
35	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 54 della spesa)	*per memoria*
36	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 57 della spesa) . . .	*per memoria*
37	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule (cap 55 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione . . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memori*	
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienamento del materiale rotabile messo fuori d'uso *per memoria*	*per memoria*
38	Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi (capitolo 56 della spesa)	*per memoria*
	Totale della sezione III	—

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE.

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina	
Titolo I. Parte ordinaria.	
§ 1. - Prodotti del traffico	3.845,500,000 —
§ 2 - Introiti indiretti dell'esercizio	87,100,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	§ 3. - Entrate eventuali	31,000,000 —
	§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	153,400,000 —
	Totale della sezione I	4.117.000,000 —
	Sezione II. - Navigazione	25,200,000 —
	Sezione III. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	—
	Totale del titolo I - Parte ordinaria	4,142,200,000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
39	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	190,000,000 —
40	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	100,000,000 —
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro .	96,000,000 —
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimo- (cap. 76 della spesa) . . . . . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 84 della spesa) . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 76 della spesa . . . . *per memoria*	
	D) Versamento a magazzino di materiali di esercizio esuberanti (cap. 75 della spesa) *per memoria*	
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 54 della spesa) 96,000,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 78 della spesa) . *per memoria*	
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap. 77 della spesa) *per memoria*	
	H) Concorso del Ministero delle finanze per acquisto di locomotive germaniche in conto riparazione . . . . *per memoria*	
	I) Diversi . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale del titolo II	386.000.000 —
	TITOLO III. — Magazzini, Officine e Scorte.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
42	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 81 della spesa) . . .	100.000.000 —
43	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	*per memoria*
44	Forniture ai servizi (capitolo 82 della spesa) . .	1.100,000,000 —
45	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 82 della spesa)	200.000,000 —
46	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo 83 della spesa)	*per memoria*
47	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 84 della spesa)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
48	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 85 di spesa)		*per memoria*
	Totale del § 1 . . .		1,400,000,000 —
	§ 2. — *Officine e scorte.*		
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 87 della spesa) . .		740,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione	250,000,000	
	B) Officine dei depositi e Squadre Rialzo . .	180,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata .	310,000,000	
50	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del servizio lavori (cap. 88 della spesa)		40,000,000 —
51	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 89 della spesa)		45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione	30,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre rialzo 10,000,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi . 20,000,000		
	B) Servizio lavori	14,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule . .	1,000,000	
	D) Esercizio navigazione	*per memoria*	
	Totale del § 2		825,000,000 —
	Totale del titolo III		2,225,000,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
52	Sfruttamento boschi	*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap 90-*A* della spesa) . . . . *per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 90-*B* della spesa) . . . . *per memoria*	
53	Piantagioni e culture speciali — Introiti e ricuperi della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo IV	—
	TITOLO V — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498).	
54	Ritenute al personale	90,000,000 —
	A) Ordinarie (lettera *a*) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n 418 e R. decreto 27 novembre 1919, n 2373) . 85,000,000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'art 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 4,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 1.000,000	
55	Entrate diverse	1,000,000 —
56	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa)	308,000,000 —
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi 153.000,000	
	B) Per caro-viveri 115,000,000	
	C) Per accontanamento in conto capitale . . 40,000,000	

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
57	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre Amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale inscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza	200,000 —
58	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni al personale	*per memoria*
59	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi . . .	35,000,000 —
60	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000 —
61	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap 95 della spesa)	7,000 —
	Totale del titolo V . . .	434,707,000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).	
62	Ritenute	*per memoria*
	A) Ordinarie . . . . *per memoria*	
	B) Straordinarie . . . . *per memoria*	
63	Entrate diverse	*per memoria*
64	Contributi dell'Amministrazione	*per memoria*
65	Interessi sul patrimonio della gestione	*per memoria*
	Totale titolo VI . . .	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n 553).	
	Patrimonio.	
66	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555) (cap 100 della spesa).	*per memoria*
	Gestione.	
67	Affitto delle case	5,000,000 —
68	Proventi diversi	300,000 —
69	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col R decreto 25 febbraio 1915, n 412)	*per memoria*
	Totale del titolo VII	5,300,000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641. 7 aprile 1921, n. 370 e R. decreto-legge 23 marzo 1924 n 499).	
70	Contributo dell'amministrazione	23,100,000 —
71	Contributo del personale	12,000,000 —
72	Multe al personale	2,000,000 —
73	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a L. 100	150,000 —
74	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	*per memoria*
75	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
76	Interessi sul fondo dell'Opera	4,000,000 —
77	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000)	50,000 —
78	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000 —
79	Entrate eventuali	*per memoria*
80	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
	Totale del titolo VIII . . .	42,850,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
81	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
82	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	45,000,000 —
	Gestione.	
83	Introiti della gestione	54,000,000 —
	Totale del titolo IX . . .	99,000,000 —
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).	
	Patrimonio.	
84	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative	40,000,000 —
85	Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione . .	4,200,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
	Gestione.	
86	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	14,700,000 —
87	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria (cap. 122 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo X .	58,900,000 —
	TITOLO XI. — Operazioni per conto terzi.	
88	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 123 della spesa) .	1,000,000,000 —
89	Operazioni attinenti al personale (cap 124 della spesa) . .	50,000,000 —
90	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap 125 della spesa) . .	2,500,000,000 —
91	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili (cap. 126 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .	3,550,000,000 —
	TITOLO XII. — Partite di giro.	
92	Tasse erariali (cap 127 della spesa)	110,000,000 —
93	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 128 della spesa)	200,000,000 —
94	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 129 della spesa)	800,000 —
95	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 130 della spesa) .	*per memoria*
96	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 131 della spesa) . . .	10,000,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
97	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 132 della spesa)	400,000 —
98	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 133 della spesa) . .	*per memoria*
	Totale del titolo XII . . .	321,200,000 —
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4,142.200,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	386,000,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,528,200,000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,400,000,000 —
	§ 2 — Officine e scorte	825,000,000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	434,707,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	—
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri .	5,300,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. . . .	42,850,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	99,000,000 —
	Titolo X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	58,900,000 —
	Titolo XI. — Operazioni per conto di terzi	3,550,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	6,415.757,000 —
	Titolo XII. — Partite di giro	321,200,000 —
	Totale generale dell'entrata . .	11.265.157,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		53,500,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	36,500,000	
	B) Magazzini ed agenzie	17,000,000	
2	Forniture spese ed acquisti		7,000,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000	
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000	
	Totale del § 1		60,500,000 —
	§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*		
3	Personale		850,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	50,000,000	
	B) Controlli prodotti	15,000,000	
	C) Stazioni	555,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	230,000,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
4	Forniture, spese ed acquisti		52,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	2,600,000	
	B) Controlli prodotti	1,000,000	
	C) Stazioni	39,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	1,400,000	
	E) Convogli	8,000,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni		32,000,000 —
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		9,000,000 —
	Totale del § 2		943,000,000 —
	§ 3. — *Servizio materiale e trazione.*		
7	Personale		392,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e riparti d'ispezione	26,000,000	
	B) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	302,000,000	
	C) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche)	21,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	43,000,000	
8	Forniture, spese ed acquisti		581,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione	5,300,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	B) Locomozione a vapore . . .		555,300,000	
	1. combustibile	500,000,000		
	2. Spese diverse	55,300,000		
	C) Locomozione elettrica		17,400,000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche . .	14,600,000		
	2 Spese diverse .	2,800,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli .		3,000,000	
9	Manutenzione del materiale rotabile			615,000,000 —
	Totale del § 3 . . .			1 588.000,000 —
	§ 4. — *Servizio lavori.*			
10	Personale			375,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti .		55,000,000	
	B) Sorveglianza della linea		55,000,000	
	C) Manutenzione della linea		217,000,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		16,000,000	
	E) Operai		32,000,000	
11	Forniture, spese ed acquisti			42,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti		4,500,000	
	B) Linea		15,500,000	
	C) Stazioni illuminazione		13,000,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	D) Convogli illuminazione elettrica . .	8,000,000	
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati	1,000,000	
12	Manutenzione della linea		132,000,000 —
	Totale del § 4		549,000,000 —
	§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia)		
13	Personale		11,400,000 —
	A) Direzione dell'esercizio . . .	1,000,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante .	2,800,000	
	C) Condotta locomotive e depositi . . .	2,300,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli . .	100,000	
	E) Linea	5,200,000	
14	Forniture, spese ed acquisti		4,000,000 —
	A) Direzione d'esercizio	20,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante . .	120,000	
	C) Convogli	20,000	
	D) Locomozione	3,700,000	
	1. Combustibile 3,000,000		
	2. Spese diverse 700,000		
	E) Linea , ...	100,000	
	F) Indennizzi	40,000	
15	Manutenzione materiale rotabile		4,500,000 —
16	Manutenzione della linea		1,200,000 —
	Totale del § 5		21,100.000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	§ 6. — *Navigazione dello Stretto di Messina.*		
17	Personale		4,400,000 —
18	Forniture, spese ed acquisti		4,600,000 —
	A) Combustibile	3,600,000	
	B) Spese diverse	1,000,000	
	Totale del § 6		9,000,000 —
	§ 7. — *Spese generali attinenti al personale.*		
19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 56 dell'entrata)		308.000,000 —
20	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »		23,100,000 —
21	Spese per assegni e indennità diverse al personale		16,000,000 —
22	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651)		2,600,000 —
23	Oblazione e sussidi al personale		2,000,000 —
24	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		3,500,000 —
	Spese generali diverse.		
25	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi		4,200,000 —
26	Imposte e tasse		6,600,000 —
27	Spese giudiziali e contenziose		3,000,000 —
28	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzini		1,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
29	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	3,000,000 —
30	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . .	3,500,000 —
31	Spese per la sorveglianza dei trasporti	2,300,000 —
32	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	7,500,000 —
33	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	9,000,000 —
34	Spese per il servizio degli autoveicoli	1,300,000 —
	A) Personale 400,000	
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli 900,000	
35	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economche per ferrovieri	2,000,000 —
36	Spese eventuali	18,000,000 —
	Totale del § 7 . .	416,600,000 —
	§ 8. — *Servizi secondari.*	
37	Servizi accessori ad impresa od in economia	4,000,000 —
38	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	4,000,000 —
	Totale del § 8 . . .	8,000,000 —
	Totale della sezione I	3,595,200,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SEZIONE II. — *Esercizio di navigazione.*		
	§ 1. — *Navigazione con le isole.*		
39	Personale		7,000,000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	1.700,000	
	B) Personale di coperta	1,700,000	
	C) Personale di macchina	2,800,000	
	D) Personale ausiliario	800,000	
40	Forniture, spese ed acquisti		14,000,000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	800,000	
	B) Piroscafi	13.180,000	
	C) Manutenzione del materiale portuale	20,000	
41	Indennizzi		50,000 —
42	Ancoraggi e spese portuali		2,000.000 —
43	Noleggio di piroscafi		9,500,000 —
44	Spese generali		360,000 —
	A) Di personale	360,000	
	B) Diverse	*per memoria*	
	Totale del § 1		32,910,000 —
	§ 2. — *Navigazione libera*		
45	Personale		650,000 —
46	Forniture spese ed acquisti		900,000 —
47	Noleggi		*per memoria*

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
48	Assegnazione al fondo riserva per i rischi di mare		50,000 —
49	Spese generali		30,000 —
	Totale del § 2		1.630,000 —
	Totale della sezione II		34,540,000 —
	SEZIONE III. — *Spese complementari.*		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
50	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 32 e 33 dell'entrata)		29.500,000
51	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 34 dell'entrata)		34,500.000 -
52	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 35 dell'entrata)		96.000.000 —
53	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 37 dell'entrata)		500,000
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	120,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	150,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000	
54	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 38 dell'entrata)		660,000 -
55	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 36 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale della sezione III		161.160.000 -

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SEZIONE IV. — *Spese accessorie.* (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
56	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento .		284,715,122.85
	A) Del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,745,031.34	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	22,515,360.47	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	214,719,376.51	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.95	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97	
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	644,610.38	
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni . .	774,146.73	
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	19,490,278.50	
57	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		13,750,000 —

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione		
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	*per memoria*	
	D) Per le spese di elettrificazione. .	2,750,000	
58	Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . .		26,514,877.15
59	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione .		*per memoria*
	A) Materiale in servizio permanente	*per memoria*	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata	*per memoria*	
60	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 —
61	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 11-C dell'entrata)		2,000,000 —
62	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto . .		*per memoria*
63	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale		200,000 —
64	Elettrificazione delle linee		4,000,000 —
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica . . .	4,000,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione delle linee	*per memoria*	
	Totale del § 1 . .		331,300,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*	
65	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto . . .	*per memoria*
66	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	*per memoria*
67	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137) .	20,000,000 —
	Totale del § 2 . . .	20 000,000 —
	Totale della sezione IV . . .	351,300,000 —

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE.

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	60,500,000 —
§ 2. — Servizio movimento e traffico	943,000,000 —
§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,588,000,000 —
§ 4 — Servizio lavori	549,000,000 —
§ 5 — Ferrovie complementari sicule	21,100,000 —
§ 6 — Navigazione dello Stretto di Messina . . .	9,000,000 —
§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione	416,600,000 —
§ 8. — Servizi secondari	8,000,000 —
Totale della sezione I . .	3,595,200,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Sezione II. — Esercizio navigazione	34,540,000 —
	Sezione III — Spese complementari.	161,160,000 —
	Sezione IV — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.	331,300,000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	20,000,000 —
	Totale del titolo I — Parte ordinaria . .	4,142,200,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
68	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	*per memoria*
69	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio .	*per memoria*
70	Acquisto di materiale rotabile	76,000,000 —
71	Acquisto di galleggianti	*per memoria*
72	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti .	20,000,000 —
	A) Materiale rotabile 20,000,000	
	B) Galleggianti . . . . *per memoria*	
73	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap 41-*D* dell'entrata	20,000,000 —
74	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 41-*A*, *B* e *C* dell'entrata . .	70,000,000 —
75	Lavori di elettrificazione delle linee (cap 41-*G* dell'entrata) .	100,000,000 —
76	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 41-*F* dell'entrata)	*per memoria*
77	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
78	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908		*per memoria*
79	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 42 dell'entrata) .		100,000,000 —
	Totale del titolo II . . .		386,000,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI OFFICINE E SCORTE.		
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
80	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 42, 44 e 45 dell'entrata)		1,400,000,000 —
81	Acconti sulle forniture in corso (capitolo 46 dell'entrata) . .		*per memoria*
82	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 47 dell'entrata)		*per memoria*
83	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 48 dell'entrata) . . .		*per memoria*
84	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . .		*per memoria*
	Totale del § 1 . . .		1,400,000,000 —
	§ 2 — *Officine e scorte.*		
85	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 49 dell'entrata)		740,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione . . .	250,000,000	
	1. Personale 110,000,000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . . 140,000,000		

Numero	CAPITOLI – Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		180,000,000	
	1. Personale	110,000,000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	70,000,000		
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata		310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	290,000,000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	20,000,000		
86	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (capitolo 50 dell'entrata)			40,000,000 —
	A) Personale		4,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti		35.500,000	
87	Materiali di scorta - materie ricevute (capitolo 51 dell'entrata)			45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione		30,000,000	
	1 Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo . .	10,000,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi	20,000,000		
	B) Servizio lavori		14,000,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule		1,000,000	
	D) Esercizio navigazione		*per memoria*	
	Totale del § 2 . .			825,000,000 —
	Totale del titolo III . . .			2,225,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO IV — INDUSTRIE SPECIALI.	
88	Sfruttamento boschi	*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. 52-A) dell'entrata) *per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. 52-B) dell'entrata) *per memoria*	
89	Piantagioni e colture speciali - Spese della gestione (capitolo 53 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del titolo IV . . .	—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 498).	
90	Pensioni	278,700,000 —
91	Indennità per caroviveri	115,000,000 —
92	Sussidi	1,000,000 —
93	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 61 dell'entrata)	7,000 —
94	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	40,000,000 —
	Totale del titolo V . . .	434,707,000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).	
95	Pensioni	*per memoria*
96	Sussidi	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
97	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VI . . .	—
	TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
98	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 66 dell'entrata)	*per memoria*
99	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione .	*per memoria*
	Gestione.	
100	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitabili (capitolo 23 dell'entrata)	2,000,000 —
101	Imposte e sovrimposte	8,000 —
102	Spese di amministrazione, custodia e diverse	400,000 —
103	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	400,000 —
104	Manutenzione ordinaria	1,300,000 —
105	Manutenzione straordinaria	140,000 —
106	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R decreto 25 febbraio 1915, n 412)	*per memoria*
107	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col R decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	1,052,000 —
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte 100,000	
	B) Per eccedenze attive dei bilanci 952,000	
	Totale del titolo VII . .	5,300,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370 e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499).	
108	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani	4,000,000 —
109	Indennità di buonuscita	30,000,000 —
110	Assegni alimentari vitalizi	200,000 —
111	Assegni giornalieri di malattia	*per memoria*
112	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
113	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
114	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	8,600,000 —
	Totale del titolo VIII	42,850,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
115	Somme mutuate al personale	45,000,000 —
	Gestione	
116	Spese della gestione	54,000,000 —
	Totale del titolo IX	99,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).		
	Patrimonio		
117	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case		44,200,000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	42,200,000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	2,000,000	
	Gestione.		
118	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui		14,240,000 —
119	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento		460,000 —
120	Versamento al fondo per la manutenzione straordinaria degli stabili (capitolo 87 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo X . .		58,900,000 —
	TITOLO XI. — Operazioni per conto terzi.		
121	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo 88 dell'entrata) . .		1,000,000,000 —
122	Operazioni attinenti al personale (capitolo 89 dell'entrata) . .		50,000,000 —
123	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo 90 dell'entrata) . .		2,500,000,000 —
124	Operazioni per conto della ex-Direzione generale dei combustibili (capitolo 91 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .		3,550,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO XII — PARTITE DI GIRO.	
125	Versamento delle tasse erariali (capitolo 92 dell'entrata) . . .	110.000.000 —
126	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo 92 dell'entrata)	200.000.000 —
127	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 94 dell'entrata)	800.000 —
128	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (capitolo 95 dell'entrata)	*per memoria*
129	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (capitolo 96 dell'entrata)	10.000.000 —
130	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (capitolo 97 dell'entrata) .	400.000 —
131	Mandati di anticipazione emessi (capitolo 98 dell'entrata) .	*per memoria*
	Totale del titolo XII . .	321,200,000 —

RIASSUNTO DELLA SPESA

	Titolo I. — Parte ordinaria	4,142,200,000 —
	Titolo II — Parte straordinaria	386,000,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.528,200.000 —
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.400,000,000 —
	§ 2. — Officine e scorte	825,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	431.707,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	—
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	5,300,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	12,850,000 —
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	99,000,000 —
	Titolo X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	58,900,000 —
	Titolo XI. — Operazioni per conto di terzi	3.550.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,415.757,000 —
	Titolo XII. — Partite di giro	321,200,000 —
	Totale generale della spesa	11.265.157,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 *ottobre* 1925, *n.* 1908, *riguardante l'istituzione del Dopolavoro ferroviario* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, che istituisce l'Opera nazionale del dopolavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato un Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte degli agenti ferroviari, delle ore libere dal servizio, con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali di tali agenti;

b) di provvedere all'incremento di tali istituzioni quando già esistano;

c) di illustrare mediante pubblicazioni e altri mezzi di propaganda le varie forme del Dopolavoro ferroviario e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe ferroviaria.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene posto alla diretta dipendenza del direttore generale e aggregato ai

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1925, n. 265.

soli effetti amministrativi al Servizio personale e affari generali.

Esso è diretto da un funzionario di grado non inferiore al secondo, coadiuvato da funzionari ed impiegati delle qualifiche e nella qualità rispondenti alle effettive esigenze dell'Ufficio.

Art. 3.

E' istituita una Commissione del Dopolavoro ferroviario, alla quale sono deferite le funzioni appresso indicate:

1° determinare le forme più opportune e convenienti colle quali gli scopi di cui all'art. 1, in relazione colla specialità del servizio ferroviario e colle attitudini del personale ad esso addetto, possono essere attuati presso il personale stesso;

2° tracciare conformi direttive all'opera dell'Ufficio centrale;

3° verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;

4° autorizzare di volta in volta l'erogazione dei fondi occorrenti, quando essi eccedano l'importo di L. 10,000;

5° esaminare ed approvare, prima della loro presentazione al direttore generale, le relazioni ed i rapporti di cui al seguente art. 6.

Fanno parte di tale Commissione:

a) il capo di Gabinetto di S. E il Ministro per le comunicazioni;

b) un vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

c) il consigliere delegato dell'Opera nazionade del Dopolavoro;

d) un rappresentante del personale designato dal Ministro per le comunicazioni;

e) il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario;

f) il capo dell'Ufficio centrale sanitario od un suo sostituto designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

g) un funzionario superiore del Servizio ragioneria designato dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente, e si aduna quando occorre, e, comunque, non meno di una volta al mese.

Art. 4.

L'azione alla periferia dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario viene esplicata a mezzo dei capi compartimento.

Ove in determinate zone le organizzazioni del Dopolavoro ferroviario assumano particolare sviluppo ed importanza, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di affidare tale azione periferica, sotto la sorveglianza dei capi compartimento, ad appositi commissari di zona e commissari di riparto, aventi i primi giurisdizione su compartimenti o gruppi di compartimenti, i secondi su singole zone, inferiori alla circoscrizione del compartimento.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario in corso ed allo scopo di promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro ferroviario saranno stanziati per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato, i fondi appresso indicati, da imputarsi alle spese generali dell'Amministrazione:

a) una somma fissa di L. 800,000;

b) una contribuzione variabile commisurata al numero degli agenti appartenenti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di L. 10 per ogni agente inscritto ad una o più delle dette istituzioni.

Per l'esercizio in corso tali somme saranno corrisposte integralmente.

Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui.

Art. 6.

Il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario amministra i fondi di cui sopra e provvede alle occorrenti erogazioni, salvo il disposto dell'art. 3 circa la competenza della Commissione.

Il capo dell'Ufficio centrale, al termine di ogni semestre, presenterà al direttore generale, previa approvazione della Commissione esecutiva, un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e al termine di ogni trimestre un rapporto sull'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Art. 7.

Le istituzioni locali attualmente esistenti tra il personale ferroviario debbono, entro sei mesi dalla pubblicazione del

presente decreto, chiedere, a mezzo dei capi compartimento, il riconoscimento all'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, che, in difetto dell'osservanza di tale prescrizione, si disinteresserà del loro andamento.

Analoga prescrizione viene fatta alle istituzioni che, indipendentemente dall'azione dell'Ufficio, avessero a costituirsi successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione.

Il riconoscimento dell'Ufficio centrale è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell'elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell'opera compiuta.

Art. 8.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro provvede alla necessaria propaganda nelle forme giudicate opportune, e mensilmente colla pubblicazione di un bollettino contenente i suoi atti, le notizie sul funzionamento delle istituzioni riconosciute e altre rubriche interessanti il personale.

Art. 9.

Saranno presi gli accordi opportuni coll'Opera nazionale del Dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera e dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario.

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni impartirà le disposizioni occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Ordine di servizio N. 115.

Cambiamento di nome della stazione di Rometta.

La stazione di Rometta della linea Palermo-Messina ha assunto la nuova denominazione di Rometta Messinese.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 116.

Cambiamento di nome della stazione di Abano.

La stazione di Abano della linea Padova-Bologna ha assunto la nuova denominazione di « Abano Terme ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 64.

Limite di competenza delle stazioni per la definizione dei reclami.

In considerazione degli ultimi aumenti apportati ai prezzi di tariffa delle merci ed ai diritti accessori, il limite di competenza assegnato con le Circolari n. 71 (B. U. 53-1920) e n. 7

(B. U. 7-1924) in L. 75 e L. 150, rispettivamente alle stazioni ed alle gestioni autonome ed ex autonome per la definizione dei reclami riguardanti eccedenze di tassazione sui trasporti in servizio interno, viene elevato a L. 100 per le stazioni ed a L. 200 per le gestioni autonome ed ex autonome.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7 *e* 9.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni.

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 affilatrice con mola di pietra arenaria (mm. 800 × 100) a triangolo, azionabile a trasmissione (per la Sq. Rialzo di Villa S. Giovanni)	T. P.	10 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II - Sez. 7ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Appalto del servizio di pompatura dell'acqua ad uso dei rifornitori delle stazioni di Borgo Panigale e Bologna	T. P.	Ore 12 20 dicembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Palazzo Pizzardi Via d'Azeglio Bologna

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	1000	Registri di carte 100 da cm. 22 × 32	L. P.	24-11-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
»	800	Rubriche di carte 100 da cm. 22 × 32			
«	1700	Rubriche di carte 40 da cm. 22 × 32			
N.°	2600	Spazzolini per macchine da scrivere	T. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	90	Grosse di pennelli per gomma	T. P.	30-11-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	10 (paia)	Staffe di ferro speciali per salire sui pali	T. P.	5-12-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio ° Roma
—	—	Isolatori di porcellana per impianti di illuminazione elettrica	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	500	Leve di ferro ad unghia fessa, disegno F. S. n. 2982	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml. » »	100.000 165.000 15.000	Battentino di lana rossa e marrone Pistagna di lana rossa e marrone Gallone di lana e seta rossa	Asta pubblica	4-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
Q.li	12.000 (circa)	Metalli ricchi fuori uso (rame, ottone, metallo bianco, zinco, ecc. - Vendita -	Asta pubblica	12-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	3000	Sale montate per veicoli fuori uso - Vendita -	Asta pubblica	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	80.000	Elettrodi di zinco per pile Leclanché a sacchetto	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Stampa pubblicazioni varie	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	2.150.000	Caviglie d'armamento del n. 5	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offetro	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	350.000	Chiavarde d'armamento marca C-62	L. P.	1-12-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	663.000	Piastre e barre per piastroni d'armamento	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	20.000	Stoffa di cotone colore avana con sigla per tende a rullo delle carrozze	L. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	180	Squadre di legno per cantonieri, dis. F. S, n. 1605	T. P.	28-11-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	974	Spazzole di carbone per dinamo e motori elettrici	T. P.	2-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	2400	Piattine di rame ricotto	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1.500.000	Piastrine di stringimento marca P. 39	L. P.	1-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	20.200	Barre sagomate di metallo muntz	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Apparecchi diversi per condotte d'acqua	L. P.	8-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 48 **26 Novembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e Decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

(3760) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGI DECRETI 9 *e* 29 *luglio* 1925, *riguardanti nomine nel Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e le successive modificazioni n. 1244 e n. 1321 del 19 luglio 1924, e n. 1049 dell'11 giugno 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il sig. gr. uff. avv. Carlo Dezza, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *c*) del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. decreto-legge n. 1049 dell'11 giugno 1925, a datare dal 18 luglio 1925.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e le successive modificazioni n. 1244 e n. 1321 del 19 luglio 1924, e n. 1049 dell'11 giugno 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1925, n. 265.

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. prof. Federico Flora è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *d*) del citato R. decreto-legge n. 868 del 22 maggio 1924, a datare dal 1° agosto 1925.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 *ottobre* 1925, *n.* 1925, *riguardante il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 828;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 18 giugno 1922, n. 828, è modificato come segue:

« *a*) Per i militari del Regio esercito e della Regia marina, che dopo gli armistizi stipulati con gli Eserciti ne-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 novembre 1925, n. 266.

mici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica, siano rimasti o siano successivamente giunti per esigenze del rispettivo servizio in territorio dichiarato in istato di guerra, presso Ente mobilitato, ai quali sia venuto meno il diritto al computo delle campagne di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione:

1° per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924: in ragione del doppio del tempo di servizio trascorso nelle prescritte condizioni, fino al limite di due anni, e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi;

2° per coloro che siano cessati o cessino dal servizio dal 1° gennaio 1924 in poi: in ragione della metà del servizio stesso fino al limite di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

b) Eguale trattamento è applicabile ai militari del Regio esercito e della Regia marina, imbarcati, con destinazione fissa, su Regie navi, su navi da guerra estere, o su navi requisite, noleggiate o sequestrate, che siano trovate in navigazione nel Mare Mediterraneo, nel Mar Nero e sulle coste europee dell'Oceano Atlantico, ovvero siano state dislocate in zone di guerra nazionali od estere, in zone di occupazione od altre zone appartenenti al nemico, o abbiano ovunque prestato servizio di dragaggio o ricupero di mine.

c) Ai militari del Regio esercito e della Regia marina, che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o delle Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati, inviate in territorio ex nemico, è concesso il trattamento previsto dal precedente comma *a*) fino alla data di partenza dal territorio ex nemico ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1922. Ai militari imbarcati su unità in navigazione il trattamento stesso si applica per tutta la durata della navigazione ma non oltre il 31 dicembre 1922.

d) Al personale della delegazione presso la Commissione internazionale di delimitazione dei confini d'Albania, è concesso il trattamento di cui al precedente comma *c*) del presente articolo, dalla data di sbarco in Albania, fino a quella di imbarco in Albania per rimpatrio definitivo.

e) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e al personale dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del Regio esercito e della Regia marina che soddisfi alle condizioni richieste per i militari del Regio esercito dai precedenti comma, ovvero alle condizioni previste per i militari della Regia marina imbarcati su Re-

gie navi o che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o di Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati ed inviate in territorio ex nemico ».

E' data facoltà ai Nostri Ministri per la guerra e per la marina di emanare apposite istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Il presente Regio decreto-legge sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 *ottobre* 1925, *n.* 1932, *riguardante l'assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato pel biennio* 1° *luglio* 1925-30 *giugno* 1927 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed in aumento ai fondi stanziati con precedenti leggi e decreti, l'Amministrazione delle ferrovie

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre 1925, n. 267.

dello Stato è autorizzata ad assumere impegni, nel biennio dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1927, fino al limite di quattro volte l'eccedenza del prodotto del traffico negli esercizi 1924-1925 e 1925-1926, su quello di milioni 3450, preso per base; ciò salvo il disposto dei seguenti commi.

In relazione alle variazioni delle tariffe avvenute durante l'esercizio 1924-25, i prodotti del traffico da assumersi nel calcolo per gli impegni patrimoniali degli anni successivi 1925-26 e 1926-27, saranno corretti con un coefficiente, da stabilirsi d'accordo tra i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, che tenga conto delle dette variazioni.

Art. 2.

I fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni presi in conformità al primo comma del precedente articolo, saranno costituiti:

a) dall'assegnazione di una quarta parte dell'avanzo del bilancio delle Ferrovie dello Stato in ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27, senza addebito di quote di interesse ed ammortamento;

b) da sovvenzioni del Tesoro rimborsabili in trenta annualità, comprensive di interessi ed ammortamento nella misura di milioni 350 per ciascuno degli esercizi 1925-26 e 1926-27.

Negli esercizi successivi a quello 1926-27 il Ministro per le finanze, sentito il Ministro per le comunicazioni, determinerà in sede di bilancio gli ulteriori stanziamenti necessari, in relazione all'andamento delle erogazioni per la residua parte degli impegni assunti come sopra.

Art. 3.

Con l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 si considera come soddisfatta la clausola dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597, di reintegrare con successivi stanziamenti gli impegni di spesa assunti dalle Ferrovie dello Stato, con l'autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, per impianti idroelettrici.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597.

Art. 4.

E' approvata la cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla

guerra per un importo fino a 100 milioni, quale contributo all'elettrificazione delle linee senza addebito di quote di interesse e d'ammortamento.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 *ottobre* 1925, *n.* 1907, *riguardante il trattamento economico del personale navigante delle linee postali e dei ferry-boats dello Stretto di Messina* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1729;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1302;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1925, n. 265.

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1925 al personale navigante di bassa forza, di ruolo ed avventizio, addetto alle linee postali di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, ed ai ferry-boats in servizio sullo Stretto di Messina, viene corrisposto un aumento nella misura del 12 per cento sulla paga base a titolo di indennità di caro-vita analogamente a quanto è stato praticato dalle Società sovvenzionate a favore del personale navigante di bassa forza.

Per il personale di bassa forza dei ferry-boats resta soppressa dalla data predetta la corresponsione della indennità pari al 7.50 per cento dello stipendio aumentato di L. 100 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 *ottobre* 1925, *n.* 1916, *riguardante la proroga delle agevolazioni di viaggio per gli orfani di guerra minorenni e gli interdetti per infermità di mente* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione prevista dal decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440, a favore degli orfani di guerra minorenni e interdetti per infermità di mente, nonchè delle persone d'accompagnamento, che dovrebbe aver termine col 31 ottobre 1925, è prorogata di cinque anni con le medesime modalità a partire dal 1° novembre 1925.

Art. 2.

L'importo, computato in base alla tariffa ridotta del 70 per cento, dei viaggi che verranno effettuati durante il nuovo periodo di cinque anni, farà carico ai fondi inscritti nel bilancio dello Stato per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti.

La differenza fra la tariffa ridotta del 70 per cento e la tariffa ridotta del 30 per cento, che a norma dell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale n. 440 del 1918 dovrebbe essere applicata con effetto dal 1° novembre 1925, sarà inscritta nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 novembre 1925, n. 264.

Art. 3.

Dal 1° novembre 1930 saranno applicati i prezzi, le norme e le condizioni della Concessione speciale VII in relazione al disposto dell'art. 3 del precitato decreto Luogotenenziale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE *in data* 26 *novembre* 1925, *n.* 1198 *che approva le norme per il concorso ad ammissioni di allievi fuochisti al corso normale di istruzione* 1925-1926 *per la nomina a posti di fuochista in prova.*

IL MINISTRO

Vista la proposta presentata dal Direttore generale con la Relazione n. P.A.G. 410/24/148014 in data 26 ottobre 1925 del Servizio Personale e Affari generali;

Viste le norme per l'ammissione di allievi fuochisti — corso normale 1921 — pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 3 febbraio 1921, e l'art. 1 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1533;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

a) Sono dichiarate di nessun effetto e revocate le norme per l'ammissione di allievi fuochisti al corso normale 1921 — pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato n. 5 in data 3 febbraio 1921 — eccezione fatta per i concorrenti classificati idonei nella graduatoria del Compartimento di Roma, in quanto siano stati a suo tempo assunti in servizio.

b) Sono approvate le annesse norme per il Concorso a posti di operaio allievo fuochista avventizio straordinario.

Roma, li 26 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

COMUNICATO

Avviso di Concorso ad ammissioni di Allievi Fuochisti al corso normale di istruzione 1925-26 per la nomina a posti di fuochista in prova.

Sono indette ammissioni al corso normale di istruzione di Operai Allievi fuochisti, che sarà tenuto nelle scuole che verranno istituite nei Compartimenti appresso indicati, nel numero esposto per ciascuno di essi:

TORINO	posti	60	BARI	posti	60	BOLOGNA	posti	120
MILANO	»	150	REGGIO C.	»	60	FIRENZE	»	60
VENEZIA	»	150	CAGLIARI	»	30	ANCONA	»	120
TRIESTE	»	120	ROMA	»	70			

Le ammissioni saranno regolate dalle seguenti norme:

I. — Sono ammessi a concorrere ai posti sopra specificati:

a) Aspiranti estranei all'Amministrazione ferroviaria;

b) Avventizi di altre qualifiche in servizio in qualità di straordinari;

c) Gli allievi fuochisti che si trovino fuori servizio unicamente per ragioni di servizio militare che abbiano preso parte a corsi precedenti riuscendo idonei alla fine dei corsi, oppure che abbiano dovuto interrompere il corso già iniziato, o che, assunti come straordinari in attesa di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione, non abbiano potuto iniziarlo.

II. — Sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione gli Allievi fuochisti attualmente in servizio in qualità di avventizi straordinari, che abbiano preso parte o non a corsi precedenti, indipendentemente dal risultato ottenuto; essi saranno considerati in aggiunta ai candidati ammessi a coprire i posti previsti dal concorso.

III. — Gli aspiranti estranei, nonchè gli ex avventizi di cui al punto I sub-*c)* dovranno presentare la domanda alla Sezione Materiale e Trazione del Compartimento nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale risiedono.

Gli avventizi straordinari di cui al punto I sub-*b*), che pure aspirassero ad essere ammessi al corso, nonchè quelli di cui al punto 2, dovranno inoltrare la domanda per il tramite gerarchico.

Le domande dovranno da tutti essere redatte conformemente all'unito mod. *A*, su carta da bollo da L. 2, e fatte pervenire alle Sezioni Materiale e Trazione non oltre il giorno 15 gennaio 1926.

Gli aspiranti che risiedono in località poste sotto la giurisdizione dei Compartimenti di Genova, Napoli e Palermo, presso i quali non si terranno corsi di istruzione, potranno avanzare la loro domanda alla Sezione Materiale e Trazione rispettivamente di Bologna, Roma o Bari, e Reggio Calabria.

Tutte le domande dovranno essere corredate dalla ricevuta della tassa di concorso di L. 25 versata all'Ufficio del Registro, come è prescritto dal Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo la data indicata o sprovviste dei documenti più sotto prescritti.

Le località non aventi stazione ferroviaria propria sono da considerare comprese nella giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione alla quale appartiene la stazione ferroviaria più vicina.

IV. — Tutti gli aspiranti, oltre che soddisfare alle condizioni generali stabilite per l'ammissione in servizio del personale, dovranno:

a) aver compiuto alla data del bando di concorso (26 novembre 1925) il ventunesimo anno di età, e non avere oltrepassato alla detta data il 25° anno. Il limite minimo è ridotto a 18 anni per i licenziati dalle scuole di cui al punto 6, ed il limite massimo è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

b) possedere i requisiti fisici stabiliti per l'assunzione in servizio;

c) dichiarare per iscritto se prestino od abbiano prestato servizio presso questa od altra Amministrazione ferroviaria o pubblica. In caso affermativo l'aspirante dovrà specificare le date e le località relative, e, qualora non fosse più in servizio, i motivi per i quali lasciò l'impiego. Dovrà pure indicare se abbia presentato in precedenza altra domanda di impiego nell'Amministrazione ferroviaria dello

Stato e se abbia all'uopo subìta visita medica o sostenuto esami, restando stabilito che il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dell'aspirante. Resta parimenti stabilito che la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare anche dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentirne in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza dell'esperimento o dell'ammissione in servizio.

Non potranno essere ammessi gli agenti di ruolo che siano stati destituiti o licenziati per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o dispensato o resosi dimissionario dal personale di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi degli aspiranti che dichiarassero di avere in precedenza prestato servizio in qualità di avventizi e che ora si trovassero fuori servizio, l'Amministrazione esaminerà e deciderà, caso per caso, sull'ammissibilità o meno al concorso, ferma restando l'ammissione degli aspiranti trovantisi nelle condizioni del punto I sub-*c*).

Non saranno in ogni caso ammessi gli aspiranti che siano stati licenziati in passato per partecipazione agli scioperi verificatisi.

Unicamente nei riguardi dei requisiti dell'età stabilita dal presente avviso è fatta eccezione per gli Allievi fuochisti già in servizio quali avventizi straordinari che abbiano partecipato a precedenti concorsi, anche se eventualmente riassunti con qualifiche diverse (compresi nel punto I sub-*b*), per gli ex allievi fuochisti che lasciarono il servizio per corrispondere agli obblighi militari (punto I sub-*c*), e per quelli di cui al punto 2: essi potranno essere ammessi al presente concorso indipendentemente da qualsiasi limite di età.

V. — Tutti gli aspiranti indistintamente dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) Certificato di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana;
c) Certificato di buona condotta;

d) Certificato (negativo) rilasciato dall'Ufficio del Casellario Giudiziario;

e) Congedo militare contenente la dichiarazione integrale di buona condotta, o altro documento comprovante la posizione dell'aspirante di fronte alla legge sul reclutamento;

f) Estratto del foglio matricolare militare per coloro che hanno già soddisfatto agli obblighi di leva, contenente pure la dichiarazione integrale di buona condotta;

g) Fotografia con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; per gli avventizi in servizio sarà sufficiente l'autenticazione di un superiore immediato;

h) Titolo di studio: minimo licenza elementare per gli aspiranti compresi nel punto 1 sub-*a*) e per quelli compresi nel punto 1 sub *b*), che non abbiano mai partecipato a corsi precedenti; per tutti i rimanenti aspiranti sarà ritenuto sufficiente il titolo che potranno presentare;

i) Certificati di precedenti prestazioni comprovanti il mestiere di operaio. Questi ultimi certificati non sono necessari per gli aspiranti provvisti del titolo di studio di cui al punto 6 e per tutti quegli altri aspiranti che sono già stati riconosciuti idonei a frequentare corsi precedenti.

I certificati di cui ai punti *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Nei riguardi degli aspiranti a carico dei quali dall'estratto del foglio matricolare militare risultassero addebiti penali o disciplinari, l'Amministrazione deciderà, caso per caso, circa l'ammissione o meno al concorso.

VI. — Per le ammissioni al corso di istruzione si procederà come appresso:

a) Saranno esonerati dall'esame scritto ed orale di cui appresso, purchè nella valutazione che le Commissioni esaminatrici faranno dei titoli di studio presentati da ciascun concorrente, riportino una puntazione non inferiore a 14/20, quegli aspiranti che abbiano conseguita la licenza, di cui dovranno allegare il diploma, in un R. Istituto Industriale, oppure in una R. Scuola Industriale di Tirocinio, od in altre scuole che l'Amministrazione ritenesse equipollenti e per le quali la Direzione Generale deciderà caso per caso;

b) Saranno sottoposti ad esame scritto ed orale come è appresso specificato quegli aspiranti che non riporteranno la puntazione di 14/20 e quelli che non risulteranno in possesso del titolo di studio come sopra specificato, ma che siano in possesso del diploma di licenza elementare o di

altro titolo di studio che l'Amministrazione riterrà equipollente.

Tanto gli aspiranti di cui al punto *a)* quanto quelli del punto *b)* dovranno dimostrare, mediante apposito saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza ed abilità in uno dei mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Saranno esonerati dall'esame scritto ed orale, nonchè dal saggio di lavoro gli allievi fuochisti già in servizio come straordinari (punto 2), o fuori servizio per motivi di obblighi militari (punto 1 sub-*c*), nonche quelli eventualmente compresi nel punto 1 sub-*b*) che siano stati in precedenza già riconosciuti idonei a frequentare un corso per Allievi fuochisti.

VII. — Tutti indistintamente gli aspiranti, sia senza esame che per esame, siano già in servizio, fuori servizio od estranei, i quali anche dalle informazioni che su ciascuno di essi potranno essere assunte dalle singole Sezioni saranno ritenuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti e delle attitudini occorrenti, verranno sottoposti alla visita medica da parte dell'Ispettorato Sanitario Compartimentale.

La Commissione incaricata della visita medica giudicherà inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la prescritta idoneità fisica.

Nessun aspirante potrà essere chiamato alla visita medica se non avrà prodotto tutti i documenti prescritti e se dall'esame dei medesimi saranno risultate eccezioni in contrario.

Ai non dichiarati idonei fisicamente verranno restituiti i documenti prodotti, e, se già in servizio come avventizi straordinari, dovranno essere rilasciati in libertà nel termine di un mese, a meno che non posseggano i requisiti fisici per altra qualifica nella quale l'Amministrazione ritenesse di conservarli in servizio.

VIII. — Le singole Sezioni, in relazione a quanto prescritto dal precedente punto 6, provvederanno a chiamare alle prove di cui appresso, quegli aspiranti giudicati fisicamente idonei che sono tenuti a sostenere le prove stesse. Esse avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

IX. — Le singole Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, saranno composte di un Funzionario di grado non inferiore

al 4°, che ne avrà la presidenza, e di altri due di grado non inferiore al 6°. Un agente di grado non inferiore al 7° eserciterà le funzioni di segretario senza diritto a voto.

X. — Le prove per gli aspiranti che devono essere sottoposti all'esame di coltura consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica, pure adatti per la licenza elementare; i problemi saranno proposti in numero di tre, con obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette.

Il saggio di lavoro al quale dovranno essere sottoposti tutti i concorrenti, ad eccezione degli aspiranti indicati nell'ultimo comma del precedente punto 6, per dimostrare di avere la necessaria conoscenza ed abilità in uno dei mestieri sopra indicati, dovrà essere eseguito da ciascun candidato per il mestiere che dichiara di conoscere.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà, di regola, richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le commissioni esaminatrici è il seguente:

— Valutazione dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) del punto 6 20

Prove scritte:

Componimento 20
Saggio aritmetico 20

Prova orale 10

Saggio di lavoro 30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro.

XI. — Ciascuna Commissione Compartimentale provvederà a formare la graduatoria nella quale gli aspiranti saranno compresi nell'ordine seguente:

a) Aspiranti che frequentarono le scuole in corsi precedenti ottenendo la idoneità al termine dei corsi stessi;

b) Aspiranti che siano già stati in precedenza riconosciuti idonei a frequentare corsi per Allievo fuochista;

c) Aspiranti esentati dalla prova scritta ed orale per aver riportato almeno 14/20 nella valutazione del titolo di studio prodotto, i quali saranno graduati fra di loro in base alla doppia puntazione riportata nella valutazione del titolo di studio e nel saggio di lavoro;

d) Tutti i rimanenti che saranno graduati fra di loro in base al risultato delle prove scritte ed orali e del saggio di lavoro.

Gli aspiranti di cui ai punti *a*) e *b*) saranno distintamente graduati fra di loro in base ai risultati delle prove sostenute in passato.

A parità di merito in ciascuno dei gruppi suindicati saranno da preferirsi nell'ordine seguente:

a) Gli invalidi di guerra;

b) I feriti in combattimento;

c) Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) Gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

f) Coloro che abbiano già prestato lodevole servizio nell'Amministrazione ferroviaria in qualità di avventizi;

g) I più anziani di età.

XII. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno ammessi al corso nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, considerando in più quelli già in servizio, che presero parte a precedenti concorsi (esclusivamente quelli del punto 2), con facoltà all'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di Operai Allievi fuochisti avventizi straordinari, e la paga giornaliera per tutti indistintamente sarà di L. 12, oltre il caroviveri di L. 3.30 per gli ammogliati e L. 2.20 per i celibi, più L. 3 di sovrapaga, rimanendo ferma l'eventuale maggiore retribuzione attualmente goduta da coloro che già si trovano in servizio.

La materiale frequenza dei corsi da parte di coloro che risultarono già idonei agli esami finali di corsi precedenti,

anche se trattisi di riammessi ora in servizio, potrà essere subordinata alle esigenze del servizio; alla fine dei corsi essi verranno sottoposti ad opportuno accertamento, dal quale dovrà risultare la conferma della idoneità teorica e pratica alle funzioni di fuochista e saranno compresi in testa nelle relative graduatorie in base ai risultati degli esami sostenuti in passato.

XIII. — Gli operai Allievi fuochisti, se in qualunque momento del corso non soddisferanno per qualsiasi motivo, saranno licenziati senza alcun compenso, come pure verranno licenziati se non riusciranno idonei nell'esame finale, restando esclusa in modo assoluto la loro conservazione in servizio con altre mansioni.

XIV. — Tutti i concorrenti che saranno ammessi a frequentare regolarmente il corso (eccezione quindi fatta per quelli di cui all'ultimo comma del precedente punto 12), dovranno per la data stabilita per l'inizio del corso medesimo raggiungere la località assegnata per il corso di istruzione; diversamente saranno considerati rinunciatari. Tutti quelli che agli esami finali non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere l'esame stesso, nè essere ammessi a corsi successivi, e saranno lasciati in libertà col preavviso di un mese.

XV. — Gli aspiranti che saranno dichiarati idonei verranno passati alle funzioni permanenti di fuochista subordinatamente alla dichiarazione di accettare qualunque residenza venga loro assegnata, indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria dell'esame finale; essi verranno sistemati nella qualifica di Fuochista in prova con la decorrenza che verrà fissata dall'Amministrazione; il passaggio nel personale stabile sarà subordinato al compimento del periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari ed al conseguimento della idoneità nell'esame prescritto al compimento del periodo di prova.

XVI. — Per i viaggi che gli aspiranti, siano estranei che in servizio come avventizi, dovranno compiere per recarsi alla visita medica, ed agli esami di ammissione al corso e per ritornare in residenza, non verranno accordati biglietti gratuiti di viaggio.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dall'Am-

ministrazione, e per la terza classe, ai candidati che verranno ammessi al corso o saranno riconosciuti in condizione di esserne esentati.

A tale scopo tutti gli aspiranti dovranno, all'atto dell'acquisto del biglietto per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica e se del caso agli esami, tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno e rimettere, a pratiche ultimate, le suddette credenziali debitamente completate alla rispettiva Sezione Materiale e Trazione, che provvederà per il rimborso dell'importo.

XVII. — Le giornate di assenza degli agenti in servizio in qualità di avventizi per recarsi alla visita medica ed a sostenere gli esami saranno considerate giustificate, ma senza corrisponsione di paga.

Roma, li 26 novembre 1925.

ALLEGATO *A*.

On. SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI

. . . .

Il sottoscritto (1) . . . .

nato a (2) . . . . di mestiere . . . .

domanda di essere ammesso (3) . . . . al concorso per posti di Operaio allievo fuochista, alle condizioni di cui l'avviso in data 26 novembre 1925.

Unisce alla presente i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(4) . . . .

. . . .

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

---

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Luogo e data di nascita.

(3) Dichiarare se per titoli o per esame.

(4) Specificare se fu già in servizio, con tutte le indicazioni richieste dall'avviso di concorso.

Ordine di servizio N. 117.

Cambiamento di nome delle stazioni di Desenzano e di Desenzano Lago.

Le stazioni di « Desenzano » e di « Desenzano Lago » della linea Milano-Verona, hanno assunto, rispettivamente, le nuove denominazioni di « Desenzano del Garda » e di « Desenzano Porto ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovansi indicati i nomi delle stazioni suddette, dovranno essere apportate conformi modificazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 118.

Attivazione del servizio di corrispondenza con la tramvia Terni-Ferentillo, esercitata dalla Società per le Tramvie Elettriche di Terni.

Di conformità ad apposita convenzione stipulata con la Società per le Tramvie Elettriche di Terni, esercente la tramvia Terni-Ferentillo, a datare dal 1° dicembre 1925 viene attivato il servizio di corrispondenza con la tramvia stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni corrispondenti da una parte e quelle della tramvia Terni-Ferentillo dall'altra, che si effettua a mezzo della stazione di Terni, comprende i *trasporti a carro completo* a grande e a piccola velocità (compresi il bestiame, i veicoli e i feretri).

Siccome sulla tramvia non esiste distinzione di velocità, i

trasporti in provenienza dalla medesima dovranno essere inoltrati sulle ferrovie dello Stato a grande o a piccola velocità, a seconda della richiesta del mittente.

Possono essere accettati in servizio di corrispondenza i trasporti caricati su carri a bilico, esclusi però quelli che richiedono l'impiego di carri-scudo o di un carro piatto fra i due carri a bilico.

Sono escluse dal servizio di corrispondenza:

a) le merci indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

b) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

2. *Stazioni ammesse al servizio di corrispondenza - Distanze e servizi delle stazioni della Tramvia.* — Le stazioni delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di altre Amministrazioni con le quali esiste il servizio cumulativo o di corrispondenza possono effettuare i trasporti di cui al precedente punto 1. con le stazioni della tramvia Terni-Ferentillo in quanto le stazioni suddette siano abilitate ai trasporti stessi.

Le stazioni della tramvia Terni Ferentillo ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione dei servizi ai quali sono abilitate e delle relative distanze dalla stazione di scambio di Terni, risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

3. *Passaggio del materiale rotabile sulla tramvia.* — E' ammesso il passaggio sulla tramvia Terni-Ferentillo dei carri ferroviari ed assimilati che abbiano i seguenti requisiti:

1° Carri a due sale con scartamento fra le sale stesse non maggiore di metri 4,50;

2° Il peso massimo per asse dei veicoli non deve essere maggiore di tonnellate 15.

Tale inoltro, poi, è consentito alla condizione che i carri siano completi o tassati a tariffa di carro completo, a norma delle disposizioni in vigore sulle ferrovie dello Stato.

E' pure consentito il passaggio sulla tramvia dei carri vuoti da caricarsi nelle sue stazioni con merci in destinazione delle ferrovie italiane o estere.

La tramvia può utilizzare nel ritorno i carri ricevuti carichi. Tale facoltà, per quanto riguarda i carri di proprietà di altre Amministrazioni, è però subordinata alla condizione che i detti carri siano utilizzati, dopo lo scarico, per spedizioni dirette all'Amministrazione proprietaria.

Norme e condizioni per l'eseguimento dei trasporti in servizio di corrispondenza.

4. *Condizionatura dei trasporti.* — Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate e caricate secondo i regolamenti e le tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato, ai quali devono attenersi anche le stazioni della tramvia.

5. *Documenti di trasporto - Tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti - Liquidazione delle tasse e degli assegni.* — Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 30, punti 1. 2 e 3 delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (edizione 1° luglio 1909) pubblicate con l'O. S. n. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V^a^ del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10 dell'Ordine di Servizio n. 28-1923.

6. *Diritto di transito.* — Le spedizioni a grande e piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette, rispetto alla stazione di scambio di Terni, al diritto di transito, di cui l'articolo 68 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose ».

7. *Piombatura dei carri.* — La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla tramvia viene fatta a cura della tramvia stessa, uniformandosi in tutto alle prescrizioni e modalità in vigore sulle ferrovie dello Stato.

8. *Ricevimento e consegna delle merci.* — I trasporti in carri chiusi piombati saranno consegnati e ritirati sull'apposito binario di consegna della stazione di Terni in modo simbolico, cioè mediante il riconoscimento in contraddittorio della quantità e buona condizione dei piombi e della loro corrispondenza con le indicazioni portate dai documenti di trasporto, con riserva di riconoscerne il contenuto alla stazione che rimuove i piombi.

I trasporti di bestiame e di merci caricate in carri aperti senza copertone o con copertone non piombato si intendono

consegnati in via di fatto nella stazione di scambio di Terni, con facoltà all'Amministrazione ricevente di richiedere la pesatura nei casi in cui vi siano tracce di manomissioni o ammanchi.

9. *Trasporti in servizio - Telegrammi.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

La stazione di scambio di Terni si atterrà in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi, in quanto non è detto nel presente Ordine di servizio, alla convenzione in principio citata nonchè alle istruzioni speciali che le venissero impartite.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e in base alle indicazioni risultanti nell'allegato, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924):

— a pagina 6, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza, riportare la seguente indicazione:

Società per le Tramvie Elettriche di Terni: Esercizio della tramvia Terni-Ferentillo . . . . . . *pag.* 374-bis

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della tramvia Terni-Ferentillo e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 374-bis e del gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei *punti di scambio*, a pagina 328, fra Tavernelle e Tirano, inserire il nome della stazione di Terni seguìto nella 2ª colonna dall'indicazione:

Tramvia Terni-Ferentillo

— dopo la pagina 374 riportare, come pagina 374-bis tutte le indicazioni risultanti dall'allegato;

— nella tavola II annessa al prontuario tracciare con inchiostro turchino la linea tramviaria, prima per breve tratto in direzione est e poi in direzione nord-est, con i nomi delle singole stazioni poste nel seguente ordine a partire da quella

di scambio: Collestatte, Torre Orsina, Montefranco Arrone, Ferentillo, tracciando inoltre un cerchietto turchino intorno al disco rosso della stazione di scambio di Terni.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà, in calce alla pagina 94, aggiungere di seguito alla nota (3):

. . . . . . e di scambio con la tramvia Terni-Ferentillo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), alla pagina 20 si dovrà riportare l'indicazione

// 748/ Società per le Tramvie Elettriche di Terni (9) / Terni-Ferentillo

alle pagine 22, 23 e 25 riportare, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della tramvia Terni-Ferentillo con l'indicazione dei servizi (M) e il numero della linea (748), e alle pagine 71 e 73 riportare rispettivamente:

// Terni-Ferentillo . . . . . . / 15 //
// Terni-Ferentillo / 4,50 //

Allegato all'Ordine di Servizio N. 118-1925.

SOCIETA' PER LE TRAMVIE ELETTRICHE DI TERNI

Sede in ROMA

Esercizio della tramvia Terni-Ferentillo — Direzione dell'Esercizio: TERNI

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di Terni	Servizi cui sono abilitate (1)				Impianti fissi						Sagoma limite
			Merci *	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse Quantità	Gru fisse Portata in tonn.	Bilance a ponte Quantità	Bilance a ponte Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Collestatte (raddoppio) ..	Terni–Ferentillo.........	8	M	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferentillo	Id.	18	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Montefranco-Arrone	Id.	14	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Torre Orsina	Id.	10	M	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerare come tali a norma delle disposizioni in vigore sulle ferrovie dello Stato.

(*) Senza destinazione di velocità (per i trasporti in partenza da stazioni della tramvia i mittenti dovranno indicare se la rispedizione dalla stazione di scambio dovrà essere fatta a G. V. ovvero a P. V.).

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

a) i colli indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

b) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello stato.

N. B. – Sul binario di allacciamento e sulla tramvia possono circolare i veicoli a due sale aventi un interasse non superiore a metri 4,50. Il peso massimo per asse dei veicoli suddetti non deve essere maggiore di tonn. 15.

Ordine di servizio N. 119.

Estensione del servizio merci nella fermata di Cineto Romano.

(O. S. N. 194-1913)

La fermata di Cineto Romano, della linea Roma-Sulmona, attualmente ammessa ai trasporti di merci a grande velocità limitatamente a quelli di piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno, e ai trasporti a piccola velocità limitatamente a quelli, in partenza ed in arrivo di Kg. 1000 composti di colli non superanti i Kg. 100 ciascuno, ed a quelli in arrivo a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di materiali da costruzione provenienti da stazioni in direzione di Roma ed oltre, dal giorno 1° dicembre 1925 verrà abilitata anche ai trasporti a piccola velocità in partenza a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, in servizio interno e cumulativo italiano, di calce, pietrisco e pietrame per conto della Ditta Testa Michele, con le norme indicate nell'avvertenza *C*) a pagina 5 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), senza bisogno della preventiva autorizzazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª di detto prontuario la nota (5) stampata in calce alla pagina 33 dovrà essere sostituita dalla seguente:

(5) Limitatamente ai trasporti in partenza ed in arrivo di Kg. 1000 composti di colli non superanti i Kg. 100 ciascuno, ai trasporti in arrivo a carro, e come tali considerati dall'Amministrazione, di materiale da costruzione provenienti da stazioni in direzione di Roma ed oltre ed ai trasporti in partenza a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di calce, pietrisco e pietrame, per conto della Ditta Testa Michele, con le norme indicate dall'avvertenza *C*) a pag. 5, senza bisogno della preventiva autorizzazione.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), a pag. 20, di contro al nome di Cineto Romano esporre per ciascun transito una seconda distanza che dovrà esser formata aggiungendo Km. 4 alla prima.

Si dovrà poi esporre il richiamo (1) di contro alla prima distanza e il richiamo (2) di contro alla seconda e trascrivere in calce alla pagina le seguenti note:

(1) Distanza effettiva.
(2) Distanza virtuale.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso nella gestione merci di contro al nome di Cineto Romano si dovrà esporre una seconda distanza (virtuale) procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni del tronco Roma-Termini-Mandela-Sambuci, di cui alla tabella n. 124, a pagina 36, della parte seconda del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), la suddetta seconda distanza sarà uguale a quella di Roviano; per quelli delle stazioni del tronco Roviano-Sulmona sarà uguale a quella indicata nella tabella stessa per Mandela-Sambuci; per quelli delle altre stazioni sarà uguale alla distanza effettiva, già esposta, aumentata di Km. 4, se questa è stabilita per la via Roma-Termini o Sulmona e di Km. 3 se stabilita per la via di Avezzano.

Alle seconda distanza di dovrà esporre il richiamo (2) che si riferisce alla nota « Distanza virtuale » esistente in calce alla pagina del prontuario stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 120.

Estensione di servizio nella fermata di Villabartolomea.

La fermata di Villabartolomea, della linea Dossobuono-Adria-Chioggia, già ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e cani, senza limitazioni ai trasporti merci a grande velocità in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno, ed a quelli a piccola velocità a carro con le limitazioni risultanti dalla nota (1) in calce alla pagina 102 della parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni

della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), a datare dal giorno 15 ottobre 1925 è stata abilitata al servizio pubblico delle merci e del bestiame senza limitazione, in servizio interno e cumulativo italiano, con tassazione in base alla distanza reale.

A tale scopo la fermata suddetta è stata dotata di un binario per carico e scarico diretto e relativo piazzale di accosto per carri ordinari, di un padiglione per il deposito delle merci, e di una sagoma limite di carico.

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 17 di fronte al nome della fermata di Villabartolomea si dovrà modificare l'indicazione « LO » in « B-ve ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pagina 102 di fronte al nome della fermata di Villabartolomea si dovrà:

— nelle colonne 7 e 8 cancellare rispettivamente i richiami (*b*) e (1);

— nelle colonne 10 e 16 esporre rispettivamente le lettere B, S;

— in calce alla pagina stessa cancellare la nota « (1) ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci di contro al nome di Villabartolomea, a pag. 59, si dovrà cancellare la maggiore delle due distanze e i richiami (1) e (2).

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate, case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), a pagina 70, di contro il nome di Villabartolomea si dovranno cancellare le distanze virtuali ed i richiami (1) e (2).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 65.

Carteggio copertoni ed altri attrezzi di carico in servizio internazionale.

(Vedi Ordine di Servizio n. 152-1924).

Per la esatta applicazione delle disposizioni contenute nel capo X della Istruzione allegata all'O. S. 152-1924, circa il carteggio dei copertoni ed altri attrezzi di carico in servizio internazionale, si dispone, a complemento ed a chiarimento delle disposizioni vigenti, quanto appresso:

1° — Carteggio copertoni ed attrezzi di carico esteri in entrata in Italia.

a) Per gli oggetti suddetti, utilizzati in trasporti in servizio internazionale con tassazione da ferrovia a ferrovia, la stazione di transito internazionale, nel compilare i prescritti fogli di via per ogni singolo tagliando di lettera di vettura internazionale, deve praticare sul foglio di via medesimo, dopo la specificazione della merce, l'annotazione « merce protetta (od assicurata) da (copertoni, stanti a forchetta, catene, ecc., indicandone anche la marca di proprietà e numero di servizio) » aggiungendo poi, nell'apposito spazio distinto con le parole « altri allegati », l'annotazione « Bollettino di accompagnamento N. . . . . . del giorno . . . . della stazione (stazione estera mittente) » ; e ciò allo scopo di mettere la stazione destinataria in grado di avvedersi delle eventuali mancanze di copertoni ed attrezzi e di provvedere, al caso, alle dovute riserve.

Per maggiore celerità nelle scritturazioni, tali annotazioni potranno essere praticate con timbro ad umido.

b) Per i copertoni ed attrezzi di carico esteri impiegati in trasporti in servizio internazionale diretto, la stazione di transito internazionale deve, allo stesso scopo, tradurre in italiano anche le voci relative ai copertoni ed altri attrezzi di carico usati nel trasporto, e ciò tanto sul bollettino di accompagnamento emesso per gli attrezzi stessi dalla stazione estera mittente, quanto sul relativo foglio di via della spedizione.

c) Qualora all'atto della consegna dei documenti di trasporto da parte della ferrovia estera a contatto mancassero i bollettini di accompagnamento per copertoni ed altri attrezzi di carico usati nel rispettivo trasporto, la stazione di transito internazionale dovrà subito richiedere agli organi della ferrovia a contatto l'emissione di bollettini suppletori per poi procedere conformemente ai comma *a*) e *b*).

2° — Carteggio copertoni sciolti ed attrezzi di carico esteri in restituzione.

a) Per la restituzione, la stazione destinataria deve sempre servirsi dei bollettini di accompagnamento originari, da carteggiarsi con foglio di via mod. Ci 127 a G. V., compilato

in due o più copie, così com'è prescritto per le spedizioni in genere in servizio internazionale, indicandovi, come destinatario e stazione destinataria, rispettivamente il Capo stazione e la stazione estera che emise l'originario bollettino di accompagnamento, e praticandovi, inoltre, nell'apposito spazio riservato alle osservazioni l'annotazione « in esenzione di tassa di trasporto, per restituzione all'Amministrazione proprietaria ».

Per maggiore celerità nelle scritturazioni, tali annotazioni potranno essere praticate con timbro ad umido.

Sui fogli di via riguardanti restituzioni di copertoni va, infine, applicato il cartellino mod. M. 295 per l'inoltro con treni accelerati.

I fogli di via, così completati, debbono essere registrati nell'ordinario registro internazionale mod. C. 401 per le spedizioni ordinarie.

b) Qualora per impreviste circostanze, mancassero per la restituzione di copertoni ed attrezzi di carico esteri i relativi bollettini di accompagnamento originali, la stazione che deve provvedere alla restituzione dovrà emettere propri mod. M. 150 o M. 155, a seconda che trattisi di copertoni o di altri attrezzi, indicandovi come stazione destinataria la stazione estera originaria del trasporto col quale giunsero i copertoni o gli altri attrezzi, e carteggiandoli con foglio di via come detto al precedente comma *a*).

c) E' ammessa la compilazione di un solo foglio di via per più bollettini di accompagnamento soltanto quando questi riguardino una stessa stazione estera mittente, altrimenti occorre compilare un foglio di via per ogni singolo bollettino.

3° — Carteggio copertoni ed altri attrezzi di carico F. S. in uscita dall'Italia.

Per i copertoni ed altri attrezzi di carico F. S. utilizzati a protezione ed assicurazione di trasporti dall'Italia per l'estero, come pure per i copertoni od altri attrezzi di carico esteri riutilizzati per trasporti destinati alla Ferrovia proprietaria, dovrà praticarsi sul foglio di via della relativa spedizione, dopo l'indicazione della merce, l'annotazione « protetta da . . . . . . (copertoni, catene, ecc. ... marca di proprietà e numero di servizio) », facendo poi menzione, nel-

l'apposito spazio distinto con le parole « altri allegati », del bollettino di accompagnamento mod. M. 150 o M. 155, oppure, per i copertoni esteri, del bollettino di accompagnamento originale con completa indicazione del numero, della data e della stazione mittente.

AVVERTENZE.

1. — Tanto gli Uffici di transito che compilano il foglio di scorta modulo M. 145 quanto le Agenzie doganali dovranno accertarsi della esistenza delle accompagnatorie e trascrivere negli appositi quadri dei moduli anzidetti i numeri di matricola e le marche dei singoli copertoni ed attrezzi di carico.

2. — E' ovvio che i nostri Uffici di transito dovranno registrare, così come se si trattasse di ordinarie merci, tutti i fogli di via per attrezzi e copertoni in restituzione ad Amministrazioni estere, trattenerne un esemplare per il conseguente invio al competente Controllo Merci e far proseguire l'altro o gli altri per le Amministrazioni estere cui sono diretti.

In nessun caso fogli di via od accompagnatorie dovranno essere trattenuti in atti presso gli Uffici di transito.

Per le eventuali irregolarità nel carteggio gli Uffici di transito dovranno riferire alla Sezione Movimento e Traffico di Bologna con Rapporto modulo Ci 551.

Circolare N. 66.

Radiazione dal parco F. S. di un carro frigorifero di proprietà privata.

E' stato radiato dal parco veicoli F. S. il carro frigorifero Hg 997504, di proprietà della Fabbrica Birra Dreher di Trieste.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 493 dell'Elenco dei carri di proprietà privata al 30 giugno 1924 (edizione 1925), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore generale
ODDONE.

Circolare N. 9v

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente il **17, 18 e 19 dicembre 1925.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 20 al 27 dicembre ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento pei veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 20 al 27 dicembre.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo, un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima,

alla sua volta, si regola, dopo resi libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico*, facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a loro volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione non *oltre il 31 dicembre* un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 o 1/612/14/2 dell'8 marzo 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro (come dalla tabella annessa alla lettera Circolare V. 2/27839/21292 del 16 luglio 1923) *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa, devranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro, (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulle presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione ei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime diano esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'Allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Allegato alla Circolare N. 9v 1925.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carri.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	040 155	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	043 325	Id.	Id.	Id.
»	065 032	Id.	Id.	Rilievi caratteristiche costruttive
»	128 136	Prossima Officina	Id.	Verifica imperiale
»	153 081	Prossima Squadra Rialzo	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Verifica numerazione
»	153 115	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica imperiale
»	155 139	Id.	Id.	Id.
»	159 859	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	159 939	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura
»	164 376	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	164 440	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura tela imperiale
»	167 550	Prossima Squadra Rialzo	Id.	Verifica tara
»	169 749	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	174 174	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura tela imperiale
»	174 689	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	187 465	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	224 476	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica numerazione
»	233 967	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura
»	346 647	Id.	Id.	Applicazione con lotta F. W.
	348 342	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Id.	Verifica scritte
»	463 853	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	520 064	Tarquinia	Id.	Rinvio in residenza
»	520 124	Castellammare Ad.	Id.	Id.
»	520 188	Bari	Id.	Id.
»	529 248	Id.	Id.	Id.
»	520 267	Palermo C.	Id.	Id.
»	520 285	Firenze P. P.	Id.	Id.
»	520 348	Isernia	Id.	Id.
»	530 168	Spezia	Id.	Consegna Agenzia Marittima
»	550 061	Lecco	Id.	Rinvio in residenza
»	550 105	Palermo	Id.	Id.
»	550 225	Bari	Id.	Id.
»	550 497	Id.	Id.	Id.
»	555 643	Castellammare Ad.	Id.	Id.
	7 102 437	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 107 205	Id.	Id.	Id.
»	7 109 357	Id.	Id.	Id.
»	2 202 946	Id.	Id.	Id.
»	7 300 316	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 300 413	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica scritte
»	7 400 898	Id.	Id.	Verifica rodiggio
»	7 401 257	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7 402 442	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 402 649	Id.	Id.	Id.
»	7 600 612	Id.	Id.	Id.
»	7 650 552	Id.	Id.	Id.

Veicoli Esteri.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) S. B. D. V.	135	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	369	Id.	Id.	Id.
»	372	Id.	Id.	Id.
»	431	Id.	Id.	Id.
»	446	Id.	Id.	Id.
»	530	Id.	Id.	Id.
»	584	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	8 622	Id.	Id.	Id.
F. S. (Sud) S. B. D. V.	19 031	Id.	Id.	Id.
»	20 045	Id.	Id.	Id.
»	20 136	Id.	Id.	Id.
»	36 871	Id.	Id.	Id.
»	38 670	Id.	Id.	Id.
»	42 238	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) S. B. D. V.	44 848	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	46 099	Id.	Id.	Id.
»	52 604	Id.	Id.	Id.
»	52 640	Id.	Id.	Id.
»	52 674	Id.	Id.	Id.
»	54 011	Id.	Id.	Id.
»	63 541	Id.	Id.	Id.
»	68 053	Id.	Id.	Id.
»	70 262	Id.	Id.	Id.
»	70 556	Id.	Id.	Id.
»	71 603	Id.	Id.	Id.
»	71 879	Id.	Id.	Id.
»	75 915	Id.	Id.	Id.
»	75 969	Id.	Id.	Id.
»	76 085	Id.	Id.	Id.
»	80 123	Id.	Id.	Id.
»	80 211	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	165 152	Id.	Id.	Id.
»	502 541	Id.	Id.	Id.
S. B.	502 838	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	504 166	Id.	Id.	Id.
KK. st. B.	509 609	Id.	Id.	Id.
»	651 534	Id.	Id.	Id.
»	651 644	Id.	Id.	Id.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un tratto di muro di sostegno a destra della linea Torino-Milano dal cavalcavia di V. Cassini verso il cavalcavia per il Corso Orbassano	L. P.	Ore 12 12 dicembre 1925	300.000	Sezione Lavori Torino sud
Costruzione di un tratto di muro di sostegno a destra della linea Torino-Milano dal cavalcavia di Corso Re Umberto verso il Viale Stupinigi	L. P.	Ore 12 12 dicembre 1925	250.000	Sezione Lavori Torino sud
Costruzione di un tratto di muro di sostegno a destra della linea di Modane dal cavalcavia di Corso Vinzaglio verso la linea di Milano	L. P.	Ore 12 12 dicembre 1925	250.000	Sezione Lavori Torino sud
Ricostruzione del Magazzino per gli Approvvigionamenti nella stazione di Roma Trastevere	L. P.	Ore 12 5 dicembre 1925	180.000	Sezione Lavori Roma sud
Ampliamento e sistemazione degli impianti del Magazzino Approvvigionamenti a Torino Smistamento	L. P.	Ore 12 14 dicembre 1925	325.000	Sezione Lavori Torino sud

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un motore elettrico asincrono autocompensato per corrente alternata trifase 220 Volt - 42 periodi - 1260 giri al 1' - destinato ad azionare direttamente un ventilatore richiedente la potenza di 30 KW. circa. Il motore deve essere capace di portare da 0,6 a 0,85 il fattore di potenza di tutto l'impianto nel quale la potenza media assorbita è di circa 180 KW. compresa quella del ventilatore	T. P.	10 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 3 impianti di prova tensione ciascuno costituito da un trasformatore in olio per prove fino a 40000 Volt con quadro a bassa tensione e isolatori passa muro per l'alta tensione, per i depositi di Livorno, Roma S. Lorenzo e Firenze Romito	T. P.	15 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 4 compressori d'aria per bombole per pressione di 125/150 Kg. cm² volume di aria aspirata circa 5000 litri all'ora per i depositi di Firenze Romito, Livorno, Bologna Mascarella, Roma San Lorenzo	T. P.	15 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 1 grue a ponte scorrevole da 70 Tonn. destinata al deposito di Livorno C. N. 2 grue c. s. da 20 tonn. destinate ai depositi di Livorno Centrale e Firenze Romito	T. P.	31 dicembre 1925 10 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura in opera di un impianto di trasmissioni e relativa incastellatura per il deposito locomotive di Livorno Centrale	T. P.	15 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Fornitura dei seguenti materiali per trasmissioni: 12. – Supporti del tipo pendente a cuscinetti oscillanti 3. – Alberi di trasmissione 23. – Puleggie 6. – Anelli di arresto per alberi di trasmissione 1. – Giunto c. s. per i depositi di Spezia Migliarina e Pistoia	T. P.	10 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

Il Direttore generale
ODDONE.

Anno XVIII - N. 49 **3 Dicembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3841) Roma 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

Regio Decreto-Legge 23 *ottobre* 1925, *n.* 1972, *riguardante le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le pensioni dirette e di riversibilità relative ad agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache, che siano da riformarsi o da liquidarsi direttamente a sensi del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, e per gli annessi caroviveri. l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alla liquidazione provvisoria, disponendone il pagamento e trasmettendo gli atti alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva e per la ripartizione della spesa fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto-legge.

I pagamenti in base alla liquidazione provvisoria saranno provvisoriamente effettuati a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e su ruoli da emettersi dalle Ferrovie medesime. Per tali pagamenti il pensionato sarà munito di lettera credenziale da rilasciarsi dalle Ferrovie dello Stato.

I pagamenti in base alla liquidazione definitiva saranno effettuati per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero delle finanze per la parte a carico del Tesoro e dall'Amministra-

(1) Pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 23 nov. 1925, n. 272.

zione delle ferrovie dello Stato per la parte a proprio carico.

All'attivazione della pensione definitiva le Ferrovie dello Stato saranno accreditate, a debito delle rate maturate sul ruolo emesso dal Ministero delle finanze, di tutte le somme che si troveranno ad avere anticipato per conto del Tesoro durante il periodo di vigore della liquidazione provvisoria.

Rimane ferma, rispetto alle liquidazioni provvisorie e in loro precedenza, la concessione di acconti a norma degli articoli 12, 13 e 15 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 sono applicabili anche nel caso di liquidazione di sussidi per una sola volta. In tal caso il pagamento sulla liquidazione provvisoria non potrà eccedere gli otto decimi del suo importo netto e il saldo sarà pagato solo in base alla liquidazione definitiva.

Il pagamento sulla liquidazione provvisoria sarà provvisoriamente effettuato a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, salvo regolazione dei conti col Tesoro all'atto del pagamento del saldo sulla liquidazione definitiva.

Rimane ferma la facoltà di concedere acconti anche in precedenza della liquidazione provvisoria a norma degli articoli 12 e 14 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 3.

Oltrechè per gli agenti provenienti dalle ex gestioni austriache, le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche per tutti gli altri casi di agenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio come tali, ma che per essere provenienti da altre Amministrazioni dello Stato debbano liquidare pensioni miste o sussidi misti, parte a carico del Tesoro e parte a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

I casi contemplati al 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, quando sussistano le condizioni di possesso della cittadinanza italiana e di cessazione dal servizio non anteriore al 1° marzo 1920, s'intendono rientrare fra quelli previsti al 3° comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge. Per gli uni e per gli altri casi i caro-viveri, quando ciò riesca più favorevole, sono corrisposti nella misura in vigore per i pensionati delle Ferrovie dello Stato, pur conservandosi le pensioni ex regime.

Art. 5.

Per gli agenti di cittadinanza italiana provenienti dalle ex gestioni austriache, dispensati in forza del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, senza aver raggiunto la durata di servizio di cui all'art. 7 di detto decreto, per il diritto a pensione secondo le norme vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento degli anni di servizio ininterrotto prestato presso l'Amministrazione di provenienza prima dell'iscrizione ai fondi di previdenza è ammesso anche oltre la metà della sua durata effettiva, limitatamente però alla durata necessaria per raggiungere i limiti suddetti e nel solo caso in cui essi possano essere raggiunti.

Valgono a tale scopo le domande già presentate per il riconoscimento della sola metà di tale servizio, e quelle che per il riconoscimento nei limiti del presente articolo venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

I riscatti già concessi dalle cessate Amministrazioni austriache e per i quali dai fogli matricolari delle ex gestioni risulti retrodatata l'iscrizione ai fondi di previdenza, agli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sono considerati come parte integrante del servizio di cui alla lettera *a*) del primo comma dello stesso articolo.

I riscatti invece che fossero già stati concessi dalle cessate Amministrazioni senza dichiarazione di retrodatazione dell'iscrizione e quelli che fossero stati concessi dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme degli istituti di previdenza di provenienza, saranno riformati alle condizioni di cui l'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 7.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, circa la facoltà di chiedere i riconoscimenti ivi previsti, s'intendono applicabili anche alle famiglie di agenti morti in servizio o in quiescenza anteriormente al 30 giugno 1924, data di pubblicazione del detto Regio decreto-legge e di ex agenti già in quiescenza al 30 giugno 1924 e morti prima del 28 settembre 1924, scadenza del termine utile per la presentazione della domanda da parte degli agenti stessi.

Per tali casi saranno tenute valide le domande già presentate e quelle che venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Sulle pensioni liquidate secondo le norme del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, a riforma di pensioni ex gestioni e relative a cessazioni dal servizio dal 1° marzo 1920 a tutto febbraio 1923, gli aumenti del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, sono conferiti, qualunque sia l'importo delle pensioni stesse, colle norme di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 11 di quest'ultimo decreto.

Art. 9.

Nei casi di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924 aventi titolo alla riforma secondo il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sarà ristabilita dal 1° aprile 1925 la pensione ex gestione, quando questa per effetto degli aumenti di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, riesca superiore a quella liquidata colle norme per il personale delle Ferrovie dello Stato cogli aumenti eventualmente a questa competenti giusta lo art. 11 di detto Regio decreto-legge.

In qualunque caso, sia di conservazione della pensione liquidata colle norme delle Ferrovie dello Stato, sia di ripristino della pensione ex gestioni, l'importo complessivo da assegnarsi fra pensione e caro-viveri non potrà essere inferiore alla somma della pensione ex gestioni dell'aumento ad essa competente e del caro-viveri ev gestioni.

Art. 10.

Le liquidazioni di pensioni già effettuate in base alle norme delle ex gestioni austriache si considerano come definitive e possono essere impugnate avanti alle sezioni unite della Corte dei conti con ricorso da depositarsi entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, o, per quelli già notificati, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 *ottobre* 1925, *n.* 1915, *riguardante la istituzione di un'azienda speciale autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 10 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 823, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad istituire un'azienda speciale per la sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese onde ricavarne traverse, legnami d'armamento e legname da lavoro sia per le Ferrovie dello Stato che per altri consumatori

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 novembre 1925, n. 264.

L'azienda boschi sarà autonoma e sarà affidata al Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, il quale potrà istituire un'apposita Direzione lavori in Albania.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni metterà a disposizione dell'azienda i fondi necessari per l'impianto e per il primo funzionamento di essa, nella somma di 30.000,000 di lire. La somministrazione di tali fondi farà carico al bilancio delle Ferrovie dello Stato ed il corrispondente importo sarà iscritto nell'esercizio 1925-26 in apposito capitolo tra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria

Le entrate e le spese dell'azienda saranno tenute in evidenza nel suddetto bilancio sotto apposito titolo.

Art. 3.

Il capo del Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato sottoporrà al Ministro per le comunicazioni, ad ogni quadrimestre, un resoconto degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e delle entrate in conto azienda boschi in Albania e presenterà annualmente una relazione riassuntiva sull'andamento dell'azienda stessa.

Art. 4.

Il capo del Servizio approvvigionamenti sottoporrà alla approvazione del Ministro per le comunicazioni i programmi dei lavori e delle provviste, nonchè i provvedimenti di carattere organico e generale relativi all'azienda boschi.

Saranno pure sottoposti all'approvazione del Ministro per le comunicazioni i contratti d'importo superiore alle lire 200,000.

Fino al limite di L. 200,000 e di L. 50,000, rispettivamente, sono competenti a stipulare, con definitiva validità, il capo del Servizio approvvigionamenti ed il capo della Direzione dei lavori in Albania, di cui all'art. 1.

Le vendite dei prodotti dell'azienda sono riservate alla competenza del Ministro per le comunicazioni e del capo del Servizio approvvigionamenti, nei limiti di contratto suindicati.

Ai contratti previsti dal presente articolo non sarà applicabile il disposto degli articoli 3, 5 e 6 secondo comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868.

Art. 5.

Il Ministro per le comunicazioni potrà esercitare l'alta sorveglianza e le attribuzioni che gli spettano sulla azienda di cui al presente decreto, come pure su quella di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, a mezzo di un funzionario dipendente, al quale il Ministro stesso delegherà, in tal caso, con proprio decreto, tutte quelle facoltà che riterrà opportuno. Il funzionario suddetto assumerà la qualifica di « amministratore generale ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 *novembre* 1925, *n.* 2015, *riguardante l'ordine di precedenza fra i diversi Ministeri* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 31 dicembre 1850, n. 1122, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439;

(1) Pubblicato nella " Gazzetta ufficiale „ del 27 nov. 1925, n. 276.

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine delle precedenze fra i diversi Ministeri è stabilito come segue:

1° Ministero degli affari esteri;
2° Ministero dell'interno;
3° Ministero delle colonie;
4° Ministero della giustizia e degli affari di culto;
5° Ministero delle finanze;
6° Ministero della guerra;
7° Ministero della marina;
8° Ministero dell'aeronautica;
9° Ministero della pubblica istruzione;
10° Ministero dei lavori pubblici;
11° Ministero dell'economia nazionale;
12° Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 12 *ottobre* 1925, *riguardante l'estensione della tariffa ordinaria n. 35 P. V. alle merci destinate a Zara, via mare* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

La tariffa ordinaria n. 35 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle corse sulle Ferrovie dello Stato) è estesa alle merci nazionali dirette alle stazioni marittime in essa indicate e destinate via mare, a Zara, sotto l'osservanza delle condizioni speciali previste dalla tariffa stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 *novembre* 1925, *riguardante le ritenute per gli assegni di malattia.*

IL MINISTRO

Visti gli articoli 7 e 9 del R. Decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499;
Vista la relazione n. 412/O. P. in data 12 novembre 1925 della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali);

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 novembre 1925, n. 271.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

A decorrere dal 1° gennaio 1926, le ritenute mensili per gli assegni di malattia, di cui all'art. 7 del R. Decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, sono portate alla misura di quattro decimi di una giornata di assegno di malattia. Tale misura delle ritenute mensili sarà mantenuta fino ad eliminazione del disavanzo verificatosi nella gestione, dopo di che avrà luogo una nuova revisione.

Roma, li 23 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 42 del 15 ottobre 1925 - *Parte II* - *Pag.* 436. Depennare al terzo capoverso (3° e 4° rigo) le parole: ..... « e rimane in consegna all'Assuntore ».

Ordine di servizio N. 121.

Ordine dei trasporti fra il personale dei treni e delle stazioni.

Nel presente ordine di servizio sono riassunte e riordinate le disposizioni regolanti la consegna dei trasporti fra il personale dei treni e delle stazioni.

1. — Modo di consegna.

Le consegne si fanno *in via di fatto* oppure *in via simbolica.*

Nelle consegne *in via di fatto* si riconoscono, in contraddittorio fra il personale che consegna e quello che riceve, la qualità, la quantità e la buona condizione delle cose.

Debbono sempre farsi *in via di fatto*:

a) le consegne delle cose spedite in base alle tariffe ordinarie G. V. n. 1 e 2 (oro, argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati, oggetti ricoperti d'oro o d'argento, platino, gioielli, perle, pietre preziose, coralli lavorati, oggetti montati in oro od argento, biglietti di banca, titoli pubblici, carta bollata, marche da bollo, bolli per velocipedi e simili, francobolli, cartoline postali ed altre simili carte valori, oggetti d'arte, d'antichità e di collezione, merletti e pizzi a mano, pellicole per cinematografo, pelli da pellicceria e pellicce manifatturate, seta tratta, greggia o manifatturata, seta artificiale in fili, tessuti e lavori di seta tanto naturali che artificiali), delle spedizioni a G. V. di capelli e lavori di capelli umani, delle spedizioni di biglietti per fornitura delle stazioni, di pacchi contabilità delle stazioni;

b) le consegne dei trasporti in piccole partite a G. V.

ed a P. V. caricati o scaricati dai bagagliai o dai carri misti in colonna treno;

c) le consegne di cose caricate in carri scoperti senza copertone o con copertone spiombato. Qualora l'accertamento della qualità, quantità e buona condizione non sia consentito dalla natura del carico, se ne farà speciale annotazione nella ricevuta.

Nelle consegne *in via simbolica* che avvengono per i soli trasporti contenuti in carri piombati, sia misti che completi, il personale ricevente, in contraddittorio a quello consegnante, verifica i documenti ed in base agli stessi, si accerta della quantità, regolarità e buona condizione dei piombi applicati ai carri od ai copertoni e della buona condizione di questi ultimi.

2. — **Personale che esegue le consegne.**

Le consegne ed i ricevimenti da parte delle stazioni sono effettuati dal Capo stazione o Capo gestione o da altro agente appositamente incaricato.

Le consegne ed i ricevimenti da parte del personale dei treni sono effettuati dal Conduttore Principale il quale ha l'obbligo:

a) di rilasciare o ritirare ricevuta dei trasporti in dettaglio ed a carro, secondo le presenti norme;

b) di presenziare le operazioni di carico e scarico nelle stazioni intermedie e di transito ed in quelle terminali dei treni per le merci in diretta custodia, sorvegliando affinchè siano evitati errori;

c) di custodire i documenti di trasporto o di altra specie ricevuti, per rimetterli alle stazioni interessate;

d) di fare o controfirmare, nei modi prescritti, le annotazioni di riserva.

Il Conduttore Capo, fermi restando tutti gli obblighi inerenti alla sua qualifica per quanto riguarda l'andamento del treno, deve:

a) sorvegliare che il Conduttore Principale adempia regolarmente agli obblighi che gli derivano dalle funzioni a lui affidate;

b) coadiuvare o far coadiuvare il Conduttore Principale da un altro agente, quando vi fossero più carri da caricare o scaricare contemporaneamente ed il solo Conduttore Principale non bastasse al bisogno;

c) presenziare le operazioni di spunta e verifica nelle stazioni terminali nei casi di accertato impedimento del

Conduttore Principale e quando questi non possa essere sostituito da altro di pari grado di riserva;

d) assicurarsi, consultando al caso i documenti di trasporto, che i carri consegnati o ritirati dalle stazioni siano rispondenti alle scritturazioni del foglio veicoli ed invigilare direttamente sulla buona condizione del carico e del materiale in rapporto alla sicurezza dell'esercizio ed a quanto specificamente è stabilito dalla « Istruzioni per il personale dei treni ».

Quando per la scorta di determinati treni il turno di servizio stabilisce che l'agente, cui sono affidate le funzioni di Capo del treno, disimpegni anche il servizio di Conduttore Principale ai trasporti, s'intende che egli cumula le attribuzioni sopra specificate del Conduttore Capo e del Conduttore Principale.

3. — **Moduli occorrenti per la consegna dei trasporti.**

La consegna dei carri, dei colli, dei valori, dei pieghi, dei documenti, degli attrezzi di carico, ecc., tra il personale delle stazioni e quello dei treni si fa in base ai libri di consegna ed ai fogli di consegna o di accompagnamento, previo riscontro, colla scorta dei documenti di trasporto, della qualità, della quantità e della buona condizione delle cose in essi scritturate, nonchè della regolarità e quantità dei piombi assicuranti i carri completi e misti, e verso ricevuta da iscriversi in modo chiaro e con firma intelligibile convalidata dall'apposizione del timbro lineare. In detta ricevuta deve specificarsi, in tutte lettere, le quantità delle cose ricevute e dei relativi documenti.

Le scritturazioni sui detti moduli devono farsi ad inchiostro o matita indelebile e con diligenza e chiarezza. In genere non sono ammesse le correzioni dei numeri; quando peraltro ciò si renda necessario, deve essere interlineato il numero erroneo ed iscritto il nuovo immediatamente sotto, facendolo seguire dalla firma del consegnante e del ricevente.

Sui predetti libri e fogli di consegna o d'accompagnamento il personale iscrive altresì le riserve per le anormalità, che si riscontrano all'atto del ricevimento. Come è prescritto dalle apposite norme, queste riserve devono portare la firma del ricevente e quella del consegnante convalidata dall'apposizione del timbro lineare.

Per quanto riguarda le consegne dei valori sono da tener presenti le particolari disposizioni, di cui l'O. S. 91-1917.

Per la consegna delle merci che si inoltrano in carri misti

e per l'uso dei fogli d'accompagnamento si rimanda alle speciali Istruzioni per tali servizi sia a Grande che a Piccola Velocità.

E' d'uopo tener presente quanto è specialmente prescritto dalle apposite norme sulla piombatura dei carri.

4. — **Libri di consegna.**

I libri di consegna sono di diversi tipi e cioè:

a) Mod. M. 401, del quale le stazioni, le cui gestioni sono tenute distintamente da agenti diversi, si servono per la consegna dei bagagli e cani ai treni *viaggiatori*;

b) Mod. M-402, del quale le stazioni suddette si servono per la consegna ai treni *viaggiatori* dei valori, pieghi contabilizzati e dispacci postali;

c) Mod. M-403, del quale le ripetute stazioni si servono per la consegna ai treni *viaggiatori* dei colli, carri completi e misti, copertoni ed attrezzi, pieghi di servizio e cassette biglietti;

d) Mod. 405, del quale le stazioni, le cui gestioni sono affidate ad un medesimo agente, si servono per la consegna ai treni *viaggiatori* di tutte le cose di cui ai punti *a*), *b*), e *c*);

e) Mod. M-404, del quale, per regola generale, le stazioni si servono per le consegne ai treni *merci* sia a G. V. che a P. V. dei colli, carri completi e misti, copertoni, attrezzi di carico, pieghi di servizio e cassette di biglietti.

In questi libri le registrazioni devono essere fatte in ordine di giornata e di treno e con tutte le indicazioni richieste dallo stampato.

Le Sezioni, informandone il Servizio Movimento e Traffico, potranno prescrivere che determinate stazioni aventi notevole movimento di carri in partenza ritirino ricevuta dei carri consegnati al personale del treno sul mod. M-218-*b*, anzichè sui libri di consegna.

5. — **Fogli di consegna.**

I fogli di consegna si distinguono in:

a) Mod. M. 411 (giallo) foglio di consegna per bagagli e cani inoltrati con treni *viaggiatori*;

b) Mod. M. 412 (azzurro) foglio di consegna per valori, pieghi contabilizzati e dispacci postali inoltrati con treni *viaggiatori*;

c) Mod. 413 (rosa) foglio di consegna per colli, carri completi e misti, copertoni ed attrezzi inoltrati con treni *viaggiatori*;

d) M. 415 (bianco) foglio di consegna unico per colli, carri, attrezzi, bagagli, cani, valori, pieghi e dispacci postali inoltrati con treni *viaggiatori*;

e) Mod. 414 (bianco) foglio di consegna per colli, carri completi e misti, copertoni, attrezzi, pieghi di servizio e cassette biglietti inoltrati con treni *merci* sia a G. V. che a P. V.

I fogli di consegna Mod. M. 411, M. 412 ed M. 413 si possono usare per i treni viaggiatori più importanti, in seguito ad accertamento della necessità da parte delle Sezioni di Movimento e Traffico. Sulle linee di minor trafffico si deve usare sempre il foglio di consegna unico Mod. M. 415.

Il foglio di consegna Mod. M. 414 deve scortare tutti i treni merci, qualunque sia la loro funzione.

6. — Consngna dei fogli ai Conduttori Principali.

La consegna del foglio al Conduttore Principale deve essere fatta dalle stazioni dalle quali ha origine il treno ancorchè esse nulla abbiano da iscrivervi e consegnare, o da quelle in cui ha luogo la sostituzione dei Conduttori Principali, qualora questi non possano farsi direttamente le relative consegne.

A cura delle stazioni, i fogli devono essere completati nell'intestazione, come richiede lo stampato, esponendovi il nome della stazione emittente e quello della stazione che deve ritirarlo il numero e la data del treno, il nome e cognome del Conduttore Principale, il bollo a compostore e la firma del compilatore e del Capo stazione di partenza. La mancanza del bollo a compostore e della firma del Capo stazione può costituire la nullità del documento ed implicare le responsabilità tanto di chi consegna il foglio, quanto di chi lo riceve.

7. — Registrazioni sui fogli di consegna.

I fogli di consegna si dividono in tre parti distinte. La prima, che è compilata da ciascuna stazione consegnante, riguarda le scritturazioni, per quantità, dei colli di merci, pieghi e dispacci postali in diretta custodia, dei carri completi e misti e dei documenti di trasporto e doganali; la seconda, che viene compilata dal Conduttore Principale, contiene analoghe registrazioni per i colli, pieghi, dispacci postali, carri e documenti da rimettersi alle stazioni di

transito o destinatarie e serve pure per le ricevute di queste ultime e le eventuali osservazioni.

Pertanto il totale generale delle quantità risultanti dalla prima parte deve corrispondere a quello della seconda, in modo che ambedue i risultati si controllino a vicenda.

La terza parte serve per le consegne fra Conduttori Principali.

Le stazioni devono iscrivere nella prima parte del foglio, di fianco al proprio nome impresso con il timbro lineare, la quantità, per ciascuna specie, delle cose consegnate.

I Conduttori Principali devono fare le scritturazioni nella seconda parte stazione per stazione in ordine progressivo ed in modo particolareggiato, come richiede lo stampato, e cioè oltre al nome della stazione mittente e quello della stazione destinataria o di transito ed alla quantità dei colli e dei vari documenti scortanti i trasporti, devono indicare il numero delle spedizioni, dei carri completi e misti, dell'itinerario dei fogli d'accompagnamento dei carri misti e delle bolle doganali.

A facilitare il servizio del Conduttore Principale, la stazione, dalla quale ha origine il treno, registra non soltanto nella prima, ma anche nella seconda parte del foglio di consegna i trasporti in partenza od in transito da essa.

I documenti di trasporto devono essere rimessi al Conduttore Principale ripartiti per destinazione, in modo da facilitargli le operazioni di scritturazione e consegna.

8. — Consegne fra Conduttori Principali.

Le consegne fra Conduttori Principali devono essere limitate al minimo possibile in modo che i trasporti restino affidati allo stesso Conduttore Principale per il maggiore tratto di percorso.

Nondimeno, quando per ragioni di turno od altro devesi cambiare il Conduttore Principale, a seconda delle località in cui avviene il cambio ed a seconda delle soste del convoglio le Sezioni determineranno se la consegna deve o meno avvenire direttamente fra i Conduttori Principali.

Nel caso di consegne dirette, le stazioni non prendono ingerenza nè sui trasporti, nè sui documenti e si limitano a prestare ai Conduttori Principali l'assistenza di cui abbisognassero eventualmente.

Il Conduttore Principale consegnante addiziona le finche delle parti 1ª e 2ª del foglio, ed in base alle differenze, compila l'apposito quadro della parte 3ª e ritira ricevuta dal subentrante; questi si comporta in confronto del consegnante

come se si trovasse alla stazione d'origine del convoglio ed avesse da prendere la consegna dalla stazione.

Quando invece si addiviene a consegna non diretta il Conduttore Principale rimette il foglio al Capo stazione com'è detto in appresso e la stazione si comporta quale stazione terminale e ritira dal consegnante il foglio; procede quindi alla redazione di altro foglio da rimettersi al Conduttore Principale subentrante con tutte le modalità stabilite per le stazioni d'origine di convoglio.

9. — **Spunta e verifica dei fogli alle stazioni terminali.**

Nelle stazioni termine di corsa dei convogli i Conduttori Principali sono obbligati ad assistere alle operazioni di spunta e di verifica ed a controfirmare le riserve scritte dal ricevente sul foglio di consegna. In caso di impedimento accertato del Conduttore Principale le dette operazioni saranno presenziate dal Conduttore Capo. Se la stazione è sede di deposito di personale viaggiante le operazioni di verifica potranno essere presenziate da un Conduttore Principale.

I Capi stazione non devono firmare i libretti di percorrenza dei Conduttori Principali, se prima non si siano accertati che le riserve fatte dalle stazioni siano state controfirmate e che la verifica abbia avuto luogo in contraddittorio.

10. — **Custodia e versamento dei fogli.**

Nelle stazioni nelle quali ha termine la corsa del treno e cessa il servizio del Conduttore Principale i fogli devono essere consegnati al Capo stazione, il quale, dopo aver verificato attentamente la parte che concerne il trasporto dei valori, delle merci con interesse alla riconsegna, dei pieghi postali e dei carri, accertandosi che tutte le scritturazioni della prima e della seconda parte dei fogli siano fra loro in perfetta armonia, ne fa annotazione sul foglio di corsa, indicandovi specificatamente la qualità e quantità dei fogli che ritira. I Conduttori Principali alla loro volta devono accertarsi che l'annotazione contempli tutti i fogli da essi consegnati.

Il Capo stazione custodisce sotto chiave i fogli e li rimette, nel giorno successivo al ricevimento, alla Sezione Movimento e Traffico cui appartiene il tratto di linea che per ultimo fu percorso dal convoglio.

L'invio deve essere fatto in busta suggellata, come piego

contenente corrispondenza d'ufficio raccomandata, corredato da apposita distinta M. 418 indicante la quantità, la data ed il numero del treno cui si riferiscono i fogli trasmessi.

Il presente ordine di servizio sostituisce ed annulla tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto siano in contrasto con le norme in esso stabilite.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 *e* 15.

Ordine di servizio N. 122.

Registri delle operazioni di trasbordo delle merci in collettame, mod. M-148, M-148ª e riepiloghi M-153 ed M-153ª.

Per ottenere che le scritturazioni delle operazioni di trasbordo delle merci in collettame siano fatte con maggiore uniformità e quindi risultino più efficaci per lo scopo cui devono servire, si è istituito un nuovo registro M. 148 (vedi modello allegato) da usarsi dalle stazioni sedi di riordino di carri misti a G. V. od a P. V.

Come risulta dal tracciato, nella colonna 1 di detto registro devono essere indicati gli estremi dei carri misti arrivati per il riordino; nelle colonne da 2 a 7 quelli delle spedizioni contenute in ciascun carro e nelle colonne da 8 a 15 gli estremi dei misti nei quali le merci furono fatte proseguire.

I trasporti scaricati per loco devono essere scritturati nelle colonne da 2 a 7; nelle colonne successive basterà indicare la data di scarico.

Ogni facciata del nuovo registro M. 148 deve normalmente servire per la scritturazione del riordino di due carri; qualora però, per l'entità delle spedizioni contenute in uno stesso carro, non fosse sufficiente lo spazio assegnato dallo stampato, si dovranno utilizzare due o più spazi.

L'attuale registro M. 148, lievemente modificato, avrà il nuovo numero M. 148-*a* e dovrà essere adoperato dalle squadre con manovali trasbordatori di scorta ai treni raccoglitori.

Le stazioni che, pur non essendo sedi di riordino di carri misti, eseguono tuttavia operazioni di trasbordo di merci in transito, potranno far uso del registro M. 148 o di quello M. 148-*a* secondo che le rispettive Sezioni Movimento e Traffico riterranno più opportuno tenuto conto dell'entità del lavoro di trasbordo.

In conseguenza dello sdoppiamento del registro M. 148 nei due distinti registri M. 148 ed M. 148-*a*, gli attuali riepiloghi mensili delle operazioni di trasbordo eseguite dalle stazioni (mod. M. 148-*a*) e quelli delle operazioni eseguite in colonna di treno servito da squadre con manovali trasbordatori (mod. M. 148-*b*) avranno rispettivamente il nuovo numero M. 153 ed M. 153-*a*.

Gli attuali registri M. 148 dovranno essere utilizzati dalle squadre con manovali trasbordatori fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso i Magazzini.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 9, 12 *e* 15.

ARRIVO						
Estremi del carro	ESTREMI DELLE SPEDIZIONI CONTENUTE NEL CARRO					
	Numero di spedizione	Stazione mittente	Stazione destinataria	Quantità dei colli	Peso in Kg.	Natura della merce
1	2	3	4	5	6	7
Carro N°................) con... (1) piomb N°...(2 del .../............... (3) della stazione di .... (4) proveniente da .... itinerario............. (5) foglio N°..... del .../... treno N°...... del.../... *Annotazioni* (6)..........						
Carro N°................. con... (1) piombi N°...(2) del .../............... (3) della stazione di .... (4) proveniente da .... itinerario............. (5) foglio N°...... del..../.. treno N°...... del..../.. *Annotazioni* (6)..........						

(1) - (2) - (3) - (4) — Indicare la quantità, il numero di controllo e la data dei piombi, nonchè la
(5) — Indicare se Normale o Supplementare ed il numero dell'itinerario.
(6) — Indicare le principali anormalità riscontrate, le condizioni atmosferiche ecc.

MOD. **M-148.**

PARTENZA								Peso dei trasporti premiabili Kg.
Numero del carro in cui prosegue la merce	Piombi applicati al carro		Numero di itinerario del misto	Data di formazione del misto	Stazione o Squadra che ha formato il misto	Treno	Data	
	Numero di controllo	Data						
8	9	10	11	12	13	14	15	16

stazione che li ha applicati.

Ordine di servizio N. 123.

Estensione di attivazione del Regolamento sui segnali (edizione 1922) e dell'Appendice N. 1 (edizione 1923).

In aggiunta a quanto dispongono gli O. S. 40-1923, 10-1924 e 64-1925, il Regolamento sui segnali (edizione 1922) e relativa Appendice N. 1 (edizione 1923) hanno avuto attivazione nelle sotto indicate linee alle ore 12 del giorno:

1° dicembre 1924 - sul tratto: Tarvisio Cent.-Pontebba;

24 febbraio 1925 - sul tratto: Cormons-Trieste C.le ed Aurisina-Postumia;

20 marzo 1925 - sulla linea: Fiume-S. Pietro del Carso;

3 aprile 1925 - sulle linee: Trieste C. M.-Pola; Canfanaro-Rovigno d'Istria; Divaccia S. Canziano-Erpelle Cosina; Trieste C. M.-Trieste S. Sabba; Trieste S. Sabba-Trieste Zaule; Trieste S. Sabba-Trieste Macello;

30 aprile 1925 - sulle linee: Piedicolle-Trieste C. M.; Gorizia Centr.-Aidussina; Gorizia Cent.-Montesanto; Villa Opicina-Opicina Camp.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56 *e* 57.

Ordine di servizio N. 124.

Norme per i veicoli che portano la valvola M. V.

I carri della serie Hg aventi numeri di servizio:

dal 345000 al 345899 (cent. pari);
dal 347000 al 348099 (cent. pari);
dal 349800 al 349899 (cent. pari),

e i carri della serie *F* aventi numeri di servizio:

dal 132200 al 134499 (cent. pari) e
dal 1,000,000 in avanti (cent. pari)

portano a fianco di entrambi i lungheroni del telaio, una leva di manovra colorita di rosso, che può assumere due diverse posizioni contrassegnate con le lettere *M* e *V*, impresse sopra un apposito quadrante.

Tale leva comanda una valvola speciale, che fa parte dell'apparecchiatura del freno Westinghouse, e fino a nuova disposizione dovrà essere sempre disposta nella posizione corrispondente alla lettera *V*. Questa disposizione dovrà essere sempre osservata ed in ispecial modo quando i carri si trovano in composizione a treni nei quali funziona il freno Westinghouse.

E' fatto obbligo a tutto il personale d'esercizio dipendente dal Servizio Materiale e Trazione di provvedere a che tale prescrizione sia costantemente osservata.

Distribuito agli agenti delle classi 30, 31, 32, 36, 37 *e* 38.

Circolare N. 67.

Radiazione dal parco F. S. di 6 carri scoperti di proprietà privata.

A richiesta della Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo e C. di Genova, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei 6 carri scoperti *L* portanti i numeri di servizio 910020, 910021, 910022, 910175, 910179 e 910185.

Detti carri dovranno essere cancellati alle pagg. 88 e 91 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. al 30 giugno 1924 e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore generale
ODDONE.

Comunicazioni.

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto della terza linea e prolungamento del binario d'incrocio nella stazione di Badolato	L. P.	Ore 12 19 dicembre 1925	160.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Opere murarie per la costruzione di un sottovia obliquo della luce di m. 23 in corrispondenza della Via La Farina a Messina	L. P.	Ore 12 14 dicembre 1925	142.000	Sezione Lavori Catania
Parziale prolungamento del muro di sostegno del Piazzale della P. V. della stazione di Salerno in sostituzione della tratta di muro di chiusura franata in seguito all'alluvione del 29 giugno 1925	C. fiduciario	Ore 10 12 dicembre 1925	45.000	Sezione Lavori Salerno
Sistemazione dello scolo delle pluviali al Km. 55+427 tra Sciara e Causo	C. fiduciario	Ore 12 12 dicembre 1925	20.000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento di ml. 10818 di binario della linea Bologna - Rimini fra i chilometri 10 + 589, 14 + 906 e 23+582, 30+134	L. P.	Ore 18 18 dicembre 1925	180.000	Sezione Lavori Bologna
Opere metalliche, occorrenti per la rimessa vetture saloni a Roma Termini	L. P.	Ore 12 23 dicembre 1925	400.000	Sezione Lavori Sud Roma

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione con nuove travate metalliche a quelle attualmente in opera ai 5 ponti della linea Ferrara-Rimini, Scolo Buonacquisto Canale Vela-Fosso Vecchio Scolo Canale e Scolo Via Cupo	L. P.	Ore 12 30 dicembre 1925	700.000	Sezione Lavori Ferrara
Costruzione di un fabbricatino in muratura a ricovero macchine a Saline di Volterra	C. fiduciario	Ore 12 21 dicembre 1925	15.000	Sezione Lavori Pisa
N. 2 elevatori idraulici e meccanismi relativi per il montaggio e lo smontaggio dei motori e dei carrelli dei locomotori elettrici, destinati ai depositi T. E. di Firenze Romito e Livorno Centrale	T. P.	15 dicembre 1925	—	Ufficio 2º - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
Appalto del servizio di pompatura dell'acqua ad uso del rifornitore di Genova Terralba e della stazione di Genova Brignole	T. P.	Ore 18 15 dicembre 1925	—	Sezione Materiale e Trazione Ferrovie dello Stato Genova
N. 2 carrelli con argano di sollevamento per gru della portata di Tonn. 25 caduno N. 2 motori elettrici e meccanismi relativi per il movimento di traslazione del ponte di dette gru N. 1 carrello con argano di sollevamento per gru della portata di Tonn. 12 N. 1 motore elettrico e meccanismi relativi per il movimento di traslazione del ponte di detta gru	T. P.	20 dicembre 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3º - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Semafori ed ali per dette	L. P.	15-12-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
m³	150	Legname larice in tavole	Asta pubblica	19-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	900	Spatole in acciaio per verniciatori di tipi diversi	T. P.	10-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	65.000	Gomme per cancellare	L. P.	12-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	7000	Manichi per verrine grandi e piccole	T. P.	12-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	105.000	Manichi per pale e forconi da massiciata	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	30.000	Nastro di cotone colore avana a lacciuoli per tendine delle carrozze	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Portaisolatori, bracci e collari per pali Mannesmam	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	18.000	Cotone in filetti (40 lotti)	Asta pubblica	9-1-1926	Id Ufficio 2° Id.
Ml.	28,000	Tubi di canapa per servizio d'acqua di varie dimensioni	L. P.	9-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	11.600	Boccette di inchiostro oleoso per bolli di metallo	L. P.	2-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Tonn.	600	Rottami di rame all'arsenico e puro per trasformazione	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	260	Contatori di acqua	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.° »	32.000 26.000	Lettere dall'A all'H (4000 per tipo) Numeri arabi dal n. 0 al 9 (2600 per tipo) di stoffa rossa per marcatura cuscini delle carrozze	T. P.	24-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	8000	Zoccoli di ghisa con tasselli di ghisa indurita, tipo 35 per freni locomotive gr. 735	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30.000	Elettrodi positivi per pile Leclanché a sacchetto	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	26.330	Cassette di legno pilch-pine e larice per cabine e parafulmini	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.° N.°	1000 1500	Vaschette d'angolo di ghisa smaltata Cantori di ghisa smaltata	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	80.000	Filo di rame elettrolitico del diametro di mm. 11,5	L. P.	15-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	4500	Morsetterie per trazione elettrica	L. P.	15-12-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
mq.	40.000	Carta eliografica all'acqua da m. 20×1	L. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	19.000	Filo di bronzo silicioso	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
Kg. »	10.000 15.000	Ceralacca di colore rosso idem citrino	L. P.	9-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	22.000	Filo di rame stagnato della sezione di mmq. 0,5	T. P.	19-12-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	150	Mazze comuni per calderai, da mm. 140	T. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	5000	Giuntatreccia per trefolo di guardia	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N. 50 **10 Dicembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

(3986) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

LEGGE 26 *novembre* 1925, *n.* 2029, *concernente la regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e della appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare alla autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 novembre 1925, n. 277.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano. anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della Provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Ordiniamo che la presente. munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 26 *novembre* 1925, *n.* 2030, *riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge* 30 *dicembre* 1923, *n.* 2859, *che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili, è convertito in legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 novembre 1925, n. 277.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 *novembre* 1925, *n*. 2077, *riguardante l'approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1924-25 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;

Viste le risultanze del rendiconto consuntivo della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25, il quale per taluni capitoli presenta eccedenze di impegni, dipendenti quasi tutte da corrispondenti eccedenze di pagamenti;

Considerato che siffatte eccedenze sono risultate solo in sede di riassunzione degli ordini di spesa così che ad esse non è stato possibile provvedere nel corso dell'esercizio finanziario 1924-25;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono approvate le eccedenze di impegni dovute a corrispondenti eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25, nella complessiva somma di L. 77,360,343.36 ripartita tra i capitoli indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' approvata la eccedenza di impegni di L. 143,842.66 verificatasi sul capitolo n. 54 « Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 dicembre 1925, n. 281.

dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Capitolo	Descrizione		Importo
Cap n. 1	Personale (Direzione generale)	L.	1.799.047.84
Cap n. 2	Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale)	»	467,215.19
Cap n. 11	Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori)	»	1,955.998.72
Cap n. 12	Manutenzione della linea	»	6,577.003 36
Cap n. 15	Manutenzione del materiale rotabile	»	1,139,966 29
Cap n. 17	Personale (Navigazione dello stretto di Messina)	»	489,381.13
Cap n. 18	Forniture, spese ed acquisti (c. s.)	»	950,167 29
Cap n. 19	Contributi al fondo pensioni, ecc.	»	3,130,122 07
Cap n. 19-*bis*	Contributi al Fondo speciale, ecc.	»	345,749 16
Cap n. 21	Contributo al Fondo opera di previdenza, ecc.	»	579,856 30
Cap n. 25	Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	496.663 13
Cap n. 27	Avvisi, orari, ecc.	»	218.300 39
Cap n. 28	Imposte e tasse	»	489.678 75
Cap n. 29	Spese giudiziali e contenziose	»	281,741 90
Cap n. 30	Affitto, adattamento e riparazione di locali, ecc.	»	66,836 87
Cap n. 31	Indennizzi per danni, ecc.	»	582.811 12
Cap n. 33	Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	74,597.78

Cap. n. 34 Contributo nelle spese delle stazioni, ecc.	L.	6,564,518 95
Cap. n. 36 Spese per il servizio degli autoveicoli	»	763,019 31
Cap. n. 37 Spese eventuali	»	5,802,087 20
Cap. n. 38 Servizi accessori, ecc.	»	1,088,318.30
Cap. n. 39-*bis* Magazzini generali di Fiume, ecc.	»	1,871,685 92
Cap. n. 41 Forniture, spese ed acquisti (Navigazione con le isole)	»	245,183.05
Cap. n. 43 Ancoraggi e spese portuali	»	726,369.86
Cap. n. 44 Noleggio di piroscafi	»	540,200 97
Cap. n. 45 Spese generali	»	699,350 23
Cap. n. 47 Forniture, spese ed acquisti (Navigazione libera)	»	1,092,398 52
Cap. n. 49 Assegnazione alla riserva, ecc.	»	3,100.—
Cap. n. 50 Spese generali	»	7,233.—
Cap. n. 53 Rinnovamento del materiale rotabile	»	1,845,000.—
Cap. n. 54 Spese complementari, ecc.	»	319,131 01
Cap. n. 62 Restituzione di multe, ecc.	»	379,231 59
Cap. n. 65 Elettrificazione delle linee	»	268,378.16
Cap. n. 67 Contributo per riduzioni di tariffa ecc.	»	35,500,000.—
	L.	77,360,343.36

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:* MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 3 *dicembre* 1925, *contenente modificazioni ed aggiunte al regolamento per il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34 contenente modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle FF. SS., modificato con Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1913 col quale è approvato il Regolamento per il servizio sanitario delle ferrovie dello stato;

Sentiti il Consiglio di amministrazione delle FF. SS. e la Direzione Generale della Sanità pubblica;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al Regolamento per il servizio sanitario delle FF. SS.

Art. 46-*bis*.

Anche all'infuori dei casi previsti dal Regolamento, il Ministro ha facoltà di pronunciare la dispensa dal servizio dei consulenti, specialisti, medici aiuti e medici di riparto che a suo giudizio si siano resi incompatibili con l'esercizio del proprio ufficio o che non diano piena garanzia di adempimento dei loro doveri.

Contro tale dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato ed in via straordinaria al Re.

Il ricorso non sospende il provvedimento che ha effetto dal giorno indicato nella relativa deliberazione.

I sanitari dispensati in base all'anzidetta disposizione perdono ogni diritto al biglietto permanente e alle concessioni di viaggio.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 49 del 3 dicembre 1925 - Parte II - Pag. 487 - Punto 9.

Il periodo « Se la stazione è sede di deposito di personale viaggiante, le operazioni di verifica potranno essere presenziate da un conduttore principale » deve essere completato con le parole « di riserva designato dal capo personale viaggiante ».

COMUNICATI

Dalle notizie dettagliate e definitive pervenute dai Servizi e dai Compartimenti mi risulta che il numero degli agenti che hanno partecipato alla sottoscrizione del dollaro, svoltasi dal 22 al 30 novembre, è stato di 169.388, corrispondente alla percentuale del 96,64 sulla totalità del personale, avventizi compresi.

La somma che sarà versata all'Erario pel primo anno, tenuto conto di L. 17.165 offerte in contanti da agenti quiescenti e da privati, ammonta pertanto a lire 4.231.865.

Il computo degli impegni poliennali indicati dagli agenti sulle schede di sottoscrizione fa ascendere la somma globale sottoscritta dal personale ferroviario pro-debito americano a dollari 722.556, pari a L. 18.068.900, ivi compresa la somma più sopra indicata.

Sono lieto di constatare che anche in questa circostanza il personale ferroviario ha risposto con slancio e nella sua quasi totalità all'appello fatto dal Duce alla Nazione.

Il Ministro: C. CIANO

Ricorsi.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi riguardanti i regi decreti nn. 2580/1923 e 1607/1924 è fissato in giorni 60 dalla data di questo comunicato per le passate liquidazioni, e dalla data di partecipazione all'agente del deliberato dell'Ufficio Stralcio della Commissione Combattenti per le successive liquidazioni.

I ricorsi saranno redatti in carta semplice e rivolti a S. E. il Ministro per le Comunicazioni. Essi saranno presentati agli uffici dai quali dipendono gli agenti. Gli uffici li trasmetteranno alla Segreteria dell'Ufficio Stralcio della Commissione Combattenti, ed avranno cura di segnalare, per ciascun ricorso, la data di partecipazione della deliberazione e la data di presentazione, la quale ultima sarà utile fino allo scadere del 60° giorno di cui sopra, relativamente agli uffici riceventi.

I ricorsi che non siano trasmessi per il tramite gerarchico verranno respinti.

Termine utile di presentazione dei prospetti individuali di cui al R. D. 2580/1923.

Il termine utile per la presentazione dei prospetti individuali per l'applicazione del R. decreto 2580/1923 per gli ex combattenti è fissato al 31 maggio 1926.

Per gli agenti pei quali sono in corso le pratiche per la loro sistemazione a ruolo, il termine è fissato a sei mesi dalla data in cui il provvedimento dell'assunzione in prova è comunicato agli agenti stessi.

In entrambi i casi, il termine fissato è relativo agli uffici riceventi, dai quali direttamente dipendono gli agenti.

Ordine di servizio N. 125.

Verbali di accertamento per abusi sulle spedizioni e premi relativi.

In armonia con quanto dispone l'art. 66 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, nel punto 3, primo alinea, dell'art. 37 delle Norme per il servizio contabile delle gestioni merci (edizione 1909), sostituito con l'Ordine di servizio n. 67/1924, alle parole « è accordato in premio il 25 % », devonsi sostituire le seguenti: « è accordato in premio il 30 % ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 126.

Limitazione del servizio merci nella stazione di Cornigliano.

Per deficienza dei mezzi di scarico non devono essere accettate per Cornigliano, della linea Genova-Ventimiglia, spedizioni in piccole partite composte di colli superiori ai kg. 100.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 35 della parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) di contro al nome di Cornigliano devesi esporre, nella colonna 7, il richiamo « (6) » alla lettera *G* ed in calce alla pagina stessa devesi riportare l'annotazione seguente:

« (6) Limitatamente ai trasporti in piccole partite composte di colli non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuno ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 10, di contro al nome di Cornigliano, si dovrà modificare l'indicazione « G » in « L G ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 127.

Servizio di corrispondenza con la tramvia Terni-Ferentillo.

L'attivazione del servizio di corrispondenza con la tramvia Terni-Ferentillo, di cui all'Ordine di Servizio n. 118 inserito nel *Bollettino ufficiale* n. 48 del 26 novembre 1925, viene rimandata al 1° gennaio 1926.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 128.

Servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci con la ferrovia Castelbolognese-Riolo (Valle Senio).

(Vedi Ordine di Servizio n. 135-1921 e n. 118-1924).

I provvedimenti restrittivi, di cui gli Ordini di Servizio n. 135/1921 e 118/1924 sono abrogati.

Di conseguenza a datare dal 7/12/1925 è stato riattivato il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e ripristinato, alle normali condizioni, il servizio cumulativo delle merci.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 129.

Prenotazione posti nelle carrozze dei treni ordinari.

Dal 1° gennaio 1926 viene istituito, per determinati treni viaggiatori. il servizio di prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

Con apposita circolare e con inserzione sull'Orario Ufficiale si designano i treni e le carrozze nei quali è ammessa la prenotazione.

1° *Località ove può esser fatta la prenotazione.* — La prenotazione è fatta esclusivamente presso le biglietterie delle stazioni e limitatamente a favore dei viagiatori che partono dalla stazione originaria del treno o della carrozza in servizio diretto.

2° *Termine utile per la prenotazione.* — Le prenotazioni si ricevono a partire dal giorno precedente il viaggio e fino a due ore prima della partenza del treno.

3° *Modalità per la prenotazione.* — Il viaggiatore — o chi per lui — per prenotare il posto deve esibire il recapito di viaggio e designare la stazione ove è diretto.

Nessun limite di percorrenza è fissato per la prenotazione, salvo per le carrozze in servizio diretto, sulle quali, come dalle norme in vigore, possono prender posto soltanto i viaggiatori diretti a località oltre il primo passaggio da treno a treno.

4° *Posti prenotabili.* — La prenotazione può esser richiesta per un posto d'angolo o centrale, in compartimento « *fumatori* » o « *vietato fumare* ».

Altre specificazioni non sono ammesse.

Non si prenotano posti nei mezzi compartimenti delle carrozze.

5° *Tassa di prenotazione.* — La tassa di prenotazione è fissata in lire cinque per la prima classe ed in lire tre per la seconda e non è rimborsabile in alcun caso.

Verso pagamento della tassa suddetta hanno diritto a prenotare posti anche i portatori di carta di libera circolazione e di biglietti gratuiti.

6° *Cartellini per prenotazione posti.* — La prenotazione viene stabilita a mezzo di cartellini — conformi al modello allegato — (°verde per la 1ª, bianco per la 2ª classe). I cartellini constano di due parti portanti lo stesso numero d'ordine; quella superiore si appende alla reticella porta-bastoni, quella inferiore viene consegnata al viaggiatore.

I cartellini portano le seguenti indicazioni da completarsi in parte — dalla stazione:

numero d'ordine. . . . . (a stampa)
Stazione iniziale del viaggio (a stampa)
» terminale » »
treno
data
carrozza (destinazione ed eventualmente, in più, il numero d'ordine della carrozza)
compartimento n.
posto (lettera indicativa)
fumatori o vietato fumare (depennare la dicitura superflua)

Sul tagliando inferiore è segnato anche, a stampa, il prezzo da riscuotersi.

7° *Diagramma dei posti prenotabili.* — Le biglietterie sono munite di diagrammi (vedi allegato) sui quali prendono nota

delle prenotazioni per ciascuna carrozza, riportando nella corrispondente casella il numero del cartellino utilizzato.

Nei diagrammi delle carrozze F. S. figurano sei compartimenti interi per le carrozze di prima classe; sette compartimenti interi per quelli di seconda e tre di prima e quattro di seconda classe per le carrozze miste di prima e seconda classe (AB).

Per le carrozze estere si usano altri diagrammi, in relazione al tipo delle carrozze medesime.

Nei diagrammi i posti prenotabili sono indicati:

a) i posti d'angolo colle lettere A, C, D ed F.

E' designato con la lettera *A* il posto che volge le spalle alla locomotiva dal lato del corridoio; colla lettera *F* quello di fronte; colla lettera *C* il posto che volge le spalle alla locomotiva dal lato del finestrino; colla lettera *D* quello di fronte;

b) i posti centrali nei compartimenti di prima classe sono distinte colle lettere *B* ed *E*; nei compartimenti di seconda, colle lettere *B*, *B-bis* *E* ed *E-bis*.

Nei diagrammi i compartimenti delle singole carrozze si presumono numerati secondo la progressione aritmetica, partendo da ciascuna testata verso il centro senzà tener conto dei mezzi compartimenti.

Quando in un treno la prenotazione è ammessa in più di una carrozza della medesima classe e per la stessa destinazione, la biglietteria dà un numero progressivo a queste carrozze, riportandolo sui cartellini.

La carrozza numero uno è sempre la più vicina alla testa del treno.

Le indicazioni che precedono s'intendono riferite unicamente all'orientamento che le carrozze hanno nella composizione del treno all'atto della partenza dalla stazione originaria.

Due ore prima della partenza del treno i diagrammi vengono consegnati all'Agente incaricato di segnare i posti prenotati, insieme ai cartellini relativi.

I diagrammi vengono restituiti alla biglietteria e da questa conservati in atti per il periodo di 30 giorni.

8° *Applicazione cartellini nelle carrozze.* — Prima che il treno venga messo a disposizione del pubblico, l'agente incaricato di segnare i posti prenotati applica i cartellini in base alle caratteristiche delle lettere indicative dei posti ed alle altre indicazioni del diagramma e dei cartellini stessi.

qualunque sia l'orientamento della carrozza rispetto al corridoio, e *senza tener alcun conto della numerazione dei posti esistenti in qualche carrozza F. S. ed in quelle estere.*

9° *Posto non occupato all'atto della partenza.* — Il posto prenotato, non occupato all'atto della partenza del treno, viene messo a disposizione degli altri viaggiatori mediante distacco del cartellino di prenotazione.

Sono incaricati di tale operazione gli agenti di servizio al treno.

10° *Valore del cartellino di prenotazione durante il viaggio.* — Durante il viaggio, e sino alla stazione terminale indicatavi, il cartellino di prenotazione ha valore di segna posto (art. 33 T).

11° *Prenotazioni da e per l'estero.* — Nelle carrozze in servizio diretto internazionale la prenotazione fatta all'estero vale anche per il percorso italiano e viceversa.

Le Ferrovie estere usano cartellini simili a quelli italiani, salvo per il colore, oppure inseriscono un bigliettino nei segna posti metallici sovrapposti ai divani.

Si deve tener presente che in Italia i compartimenti delle carrozze di 1ª classe devono considerarsi a sei posti e quelli delle carrozze estere di 2ª classe a otto posti, semprechè appoggiabraccia e altro infisso non determini una quantità minore di posti.

12° *Sostituzione di carrozze.* — In caso di sostituzione di carrozze lungo il viaggio, il Conduttore di servizio curerà l'incarrozzamento in maniera da assicurare nel miglior modo le prenotazioni preesistenti nella carrozza da sostituire.

13° *Fornitura cartellini e diagrammi.* — La fornitura dei cartellini e dei diagrammi alle stazioni interessate nel servizio di prenotazione dei posti verrà effettuata a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, il quale impartirà alle stazioni stesse le istruzioni relative alle contabilizzazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 000-1925.

(Fac simile di un cartellino di prenotazione)

(da appendere alla reticella inferiore)

FERROVIE DELLO STATO

N. ......

Classe I
OCCUPATO

da ....

a.....................

treno N. ....

del...................

carrozza.............

compartimento N.......

posto... Fumatori / Vietato fumare

(da consegnarsi al viaggiatore)

FERROVIE DELLO STATO

N. ......

Classe I
POSTO OCCUPATO

da ....

a ....

treno N. ....

del ....

carrozza.............

compartimento N. ....

posto ... Fumatori / Vietato fumare

Prezzo L. 5.

Il posto non occupato all'atto della partenza del treno rimane a disposizione degli altri viaggiatori.
L'importo di questo biglietto non è rimborsabile.

(Modello di diagramma).

Carrozze F. S.

Servizio prenotazione posti

Treno N....... *del*.........

Carrozza per................

MISTA DI 1ª E 2ª CLASSE

				Compartimento
C / D	B bis / E	B / E bis	A / F	1
C / D			A / F	2
C / D			A / F	3
C / D			A / F	4

C / D	B / E	A / F	3
C / D		A / F	2
C / D		A / F	1

Fumatori ✱ Fumare ✱ Vietato Fumare ✱ Fumatori

Circolare N. 68.

Statistica del traffico delle cose.

I Controlli di Torino e di Firenze stanno eseguendo una statistica del traffico delle cose, i cui dati sono desunti dalle lettere di vettura all'atto della revisione.

A facilitare tale lavoro è indispensabile:

a) che le stazioni non omettano di indicare nelle dette lettere di vettura la distanza chilometrica, la classe applicata e, occorrendo, la tariffa, come fu già prescritto con la circolare n. 11/1924;

b) che la dichiarazione della merce sia ben chiara, cioè secondo la natura e la qualità della merce stessa e con la precisa denominazione corrente, conforme stabilisce l'art. 20 delle Condizioni pei trasporti, evitando sia le voci generiche, sia le voci comprensive della Nomenclatura;

c) che nei riassunti arrivi, i trasporti siano scritturati in due gruppi, il primo dei quali comprende le spedizioni a carro, o da considerare come tali, nonchè quelle di peso di kg. 2500 e oltre, e il secondo le spedizioni in dettaglio di peso inferiore ai kg. 2500; in tal senso si intende modificato quanto dispone in proposito l'art. 17 delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci (O. d. S. 160/1909);

d) che le stazioni di transito con l'estero non omettano la traduzione delle dichiarazioni scritte in lingue estere.

Si fa viva raccomandazione al personale di attenersi alle dette prescrizioni e ai signori capi gestione di curarne l'osservanza giacchè ogni infrazione è causa di non lieve lavoro, non senza avvertire che le trasgressioni saranno punite con rigore.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 8 *e* 15.

Circolare N. 69.

Istradamento e tassazione dei trasporti da e per le stazioni della linea Bolzaneto-Sampierdarena (sponda destra del Polcevera)

I lavori in corso per il ripristino del ponte in legname sul Polcevera, in conseguenza dell'interruzione di cui al telegramma C. V. 620.G.72/G 2 del 2/12/1921 della Sezione Movimento e Traffico di Genova, richiederanno ancora molto tempo, senza poter fare previsioni sulla loro durata.

In conseguenza i trasporti da e per Cornigliano Campi, Fegino e Trasta devono continuare ad essere istradati per la via di Bolzaneto e le distanze tassabili da e per le suddette stazioni devono essere formate aggiungendo, rispettivamente, Km. 4, 3 e 2 a quella esposta, nei prontuari in uso, per Bolzaneto.

In calce alla tabella 32, a pagina 11, della parte 2ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) dovrà essere riportata la seguente annotazione: « N.B. - Le distanze per i trasporti da Cornigliano Campi, Fegino e Trasta a tutte le altre stazioni della rete e viceversa, devono essere computate per la via di Bolzaneto poichè i trasporti stessi sono tutti istradati, provvisoriamente, per questo transito ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 1° settembre 1925 del Ministro della Marina è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta Rusconi Arturo di Milano e la persona dello stesso Rusconi Arturo, di Luigi, da Milano, commerciante in metalli, dimorante al Corso Umberto, n. 99.

Il Direttore generale
ODDONE.

Ordine di servizio N. 6v

Carte di libera circolazione e concessioni di viaggio gratuito e a prezzo ridotto per l'anno 1926.

Per l'anno 1926 restano invariati nel loro modello i tipi di carte di libera circolazione, di biglietti a libretto serie As, Ao, Ap e Ab, di biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale, di permessi speciali di circolazione per i treni di lusso, di biglietti per un solo viaggio serie Bs, B e C, e di buoni bagaglio e dei libretti per viaggi gratuiti serie B2 e B4 di cui all'ordine di servizio N. 7v del 18 dicembre 1924.

Le carte di libera circolazione serie A unite a tessera e quelle serie At (trasmissibili) convalidabili di anno in anno, nonchè i biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale, emessi tanto negli anni dal 1922 al 1925, quanto nel 1926, per essere tenuti validi debbono portare applicata nell'apposito spazio una marchetta di convalidazione, conforme al modello di quelle del 1925, con la sola differenza dell'indicazione dell'anno 1926 e dei colori i quali sono i seguenti:

giallo per le carte serie A;
viola per le carte serie At (senza distinzione di classe);
rosso per i biglietti di libero ingresso nelle stazioni;
verde per i biglietti di transito pedonale.

Tutte le marchette portano, come in passato, un timbro a secco costituito da un cerchio alato contenente la sigla « F. S. ». Sulle marchette relative alle carte di libera circolazione serie A e At è indicato altresì il numero della corrispondente carta.

Si fa speciale raccomandazione al personale di servizio all'ingresso nelle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che sulle tessere contenenti le carte di libera circolazione serie A e sui permanenti serie At (trasmissibili) convalidabili di anno in anno, si trovi applicata la corrispondente marchetta di convalidazione per l'anno 1926, in mancanza della quale, tanto la carta di circolazione quanto la tessera dovranno essere ritirate e fatte pervenire con apposito rap-

porto, per il tramite della competente Sezione Movimento e Traffico, al Servizio Personale e Affari Generali (Ufficio I). Nel caso in cui il ritiro della carta serie A o At avvenga durante il viaggio, dovrà essere rilasciato al portatore, anche se si tratti di persona estranea all'Amministrazione, un modulo CI-204 senza prezzo per il proseguimento fino a destinazione.

Analogo accertamento ed eventuale ritiro con relativo rapporto dovrà essere fatto nei riflessi dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale.

Come per il 1925 i biglietti permanenti di compartimento riservato portano la indicazione dell'anno completata a penna; quelli per un solo viaggio hanno tale indicazione stampata in nero.

Le concessioni di viaggio ai giornalisti continuano nel 1926 con le modalità stabilite dal § 2 dell'ordine di servizio numero 3-1909.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera del giornalista hanno il fondo colore rosa e portano in alto stampata in nero l'indicazione dell'anno 1926.

I biglietti speciali a riduzione serie D, che si rilasciano ai giornalisti per un determinato viaggio di andata o di andata e ritorno, sono invariati, e l'indicazione dell'anno è completata a penna.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 *e* 7.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento della massicciata e della piattaforma stradale e ricostruzione cunette e muri nella trincea tra i Km. 101+413 e 101+688 della linea Roccapalumba-P. Empedocle	C. fiduciario	Ore 12 22 dicembre 1925	100.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto di un nuovo binario di carico e scarico diretto nella stazione di Poggibonsi	L. P.	Ore 15 21 dicembre 1925	27.000	Sezione Lavori Firenze
Impianti di parapetti in ferro a 29 manufatti nel tratto Verona-Padova e a 2km. nel tratto Vicenza-Schio.	L. P.	Ore 16 28 dicembre 1925	40.000	Sezione Lavori Verona
Demolizione della tettoia metallica della stazione di Verona P. V. e costruzione di una pensilina in ferro sul marciapiede della stazione stessa	L. P.	Ore 15 28 dicembre 1925	260.000	Sezione Lavori Verona
N. 4 trasformatori statici in olio: 2 da KVA 100 rapporto di trasformazione 3600 3300/120: 1 da KVA 50: 1 da KVA 30 con relativi interuttori per i depositi T. E. Firenze Romito, Livorno C. Bologna Mascarella e Pisa C.	T. P.	25 dicembre 1925	—	Ufficio 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Motori trifasi 120 Volt, 16,7 periodi: 3 da KW 0,5 3 » » 1 3 » » 1,5 3 » » 2,5 2 » » 4 per i depositi di Firenze Romito, Livorno, Bologna e Pistoia	T. P.	25 dicembre 1925	—	Ufficio 2º - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENEITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	6000	Ottone fosforoso con alluminio per saldature ossiacetileniche	L. P.	5-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
Kg.	4670	Chiavarde e chiavardine per ponti	T. P.	24-12-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	80.000	Manichi per picconi d'assodamento, disegno F. S. n. 1436	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
Tonn.	173	Tubi di ferro senza saldatura di lunghezza commerciale	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	571	Apparecchi telefonici	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	12.000	Punte elicoidali per trapano tav. 29	L. P.	23-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	390	Sacchi di tela per pompe da incendio	T. P.	10-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
»	39	Idem.			
N.	10.000	Scopette di padula	T. P.	28-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	8000	Manichi di legno per scope	T. P.	20-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
»	1000	idem di faggio per lavatura carrozze			
»	1200	idem di faggio per pulitura carri			
N.°	59.500	Lastre di cristallo per carri di tipi e dimensioni diverse	L. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	3000	Scatole di puntine per disegnatori del N. 2 e 3	T. P.	8-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
Q.li	174	Carta assorbente per duplicatore (Roneo)	L. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	20.000	Grosse di penne metalliche	L. P.	9-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
M^3	500	Legname olmo in tavoloni	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	13,000	Gambali di cuoio nero per la Milizia ferroviaria	L. P.	16-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	80.000	Tubi di vetro per livello di acqua delle caldaie	L. P.	19-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	2000	Vasi di vetro per pompe oliatrici tipo Michulk	T. P.	1-2-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	54.600	Fibbie portacavi	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	15.009	Lucchetti di ferro di tipi diversi	L. P.	6-2-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	5000	Carriuole di legno ad una ruota	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	400	Alzatraguardi per ferrovie a scartamento normale	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	7800	Gomitoli di filo carcerario bianco per cucire	T. P.	30-12-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	8125	Grosse di gessetti bianchi fasciati per lavagne	L. P.	23-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	20.000	Rotoli di carta per zone tacchimetriche senza rigature e senza numerazione	L. P.	23-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Anno XVIII - N. 51 **17 Dicembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

—

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

(*Per memoria*).

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

(4081) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

COMUNICATO

Concorso interno a posti di grado 5°

tenutosi fra agenti laureati ex-combattenti in applicazione dell'art. 10 del R. D. 21 ott. 1923, n. 2580 ed a termini del D. M. 12 dic. 1924, n. 1321 e D. M. 2 dic. 1924, n. 1348.

Ordine di graduatoria per le diverse specie di posti messi a concorso.

Graduatoria generale	Graduatoria	Laureati in Giurisprudenza in Scienze Economiche e Commerciali od in altre facoltà	Graduatoria	Laureati in Ingegneria	Graduatoria	Laureati in Chimica
1	1	CARMINATI Giuseppe				
2			1	VENERI Ferruccio		
3	2	ESPOSITO Corrado				
4			2	POLITI Ermanno		
5	3	PRECCHIA Nicola				
6	4	GERA Roberto				
7	5	MARINO Ugo				
8	6	MELLINA Ernesto				
9	7	ZANELLI Alberto				
10	8	JAHIER Pier Paolo				
11	9	ROSSO Francesco				
12	10	CARDARELLI Romualdo				
13			3	CENTONZE Filippo (1)		
14	11	LUPI Lionello				
15	12	GONFIANTINI Tullio				
16	13	GUGLIELMI Savino				
17			4	CAPEZZONE Nicola		
18	14	ROMANO Giacomo				
19	15	GREGORI Gustavo				
20	16	CORNALIS Michelangelo				
21	17	PARODI Mario				
22					1	ROSSI Giuseppe

(1) Dipende dal Ministero dei LL. PP.

Graduatoria generale	Graduatoria	Laureati in Giurisprudenza in Scienze Economiche e Commerciali od in altre facoltà	Graduatoria	Laureati in Ingegneria	Graduatoria	Laureati in Chimica
23	18	MICELI Vincenzo				
24	19	BAZAN Ignazio				
25	20	AGNELLO Michele				
26	21	LENZI Roberto				
27			5	ALAIMO Filippo		
28	22	CHIONO-GEDA Giuseppe				
29	23	SUDANO Giuseppe				
30	24	RISICA Placido				
31	25	MARULLO Ugo				
32			6	PIMPINELLI Giovanni		
33	26	MOSSI Pietro				
34	27	LE MOLI Salvatore				
35	28	MARRAS Saturnino				
36	29	BANDINELLI Remo				
37	30	ABUNDO Giovanni				
38	31	TUCCI Rodolfo				
39			7	MARCHESANI Michele (1)		
40	32	LAFRAGOLA Matteo				
41	33	PAPAZZO Ilario				
42	34	CEPPARI Elio				
43	35	CALUSI Giuseppe				
44	36	MORABITO Raffaele				
45	37	GIURIA Gabriele				
46	38	GONNELLI Antonio				
47	39	MAGHERI Cesare				
48	40	SBARRA Federico				
49	41	GAGLIANO Michele				
50	42	SIMEONI Giovanni				
51	43	PERRONE Antonio				
52	44	VALGOI Leone				
53	45	MONTI Raul				
54	46	GALLIANI Biagio (1)				

(1) Dipende dal Ministero dei LL. PP.

Graduatoria generale	Graduatoria	Laureati in Giurisprudenza in Scienze Economiche e Commerciali od in altre facoltà	Graduatoria	Laureati in Ingegneria	Graduatoria	Laureati in Chimica
55	47	PULINI Lamberto				
56	48	FALCONE Giuseppe				
57	49	GROSSI Giovanni				
58	50	AMBROSIO Pasquale				
59	51	MASUERO Giovanni				
60	52	DE CESARE Mariano				
61	53	BLANDINA Salvatore				
62	54	MARIANI Cesare				

Ordine di servizio N. 130.

Apertura all'esercizio del tronco di ferrovia dalla stazione di Salerno al Porto.

Il giorno 20 dicembre 1925 verrà aperto al pubblico servizio e sarà esercitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il tronco di ferrovia dalla stazione di Salerno al porto.

La nuova linea, a scartamento ordinario ed a semplice binario, si dirama dalla Napoli-Potenza mediante comunicazione presa di punta dai treni dispari, con origine al chilometro 53 + 633, e consta di un primo tratto tronco, che si sviluppa parallelamente alla linea suddetta verso Pontecagnano per l'estesa di Km. 0.276, e di un secondo tratto, lungo Km. 2 + 674, in regresso rispetto al primo, che costituisce il binario vero e proprio per il Porto.

La chilometrazione della nuova linea ha origine dalla estremità del tratto tronco; lo sviluppo complessivo è di Km. 2 + 950.

La linea verrà esercitata a trazione a vapore.

1. — ANDAMENTO E CARATTERISTICHE DELLA LINEA.

La nuova linea, abbandonando la sede del binario di corsa della Napoli-Potenza (alla distanza di Km. 0.548 dall'asse del F. V. della stazione di Salerno) si sviluppa su sede propria, prima a sud, indi verso ponente, costeggiando il mare, parallelamente alla via Lungomare della città, raggiunge la sede della futura stazione Marittima (Km. 2 + 400), costituita per ora da un semplice binario di raddoppio di lunghezza utile di ml. 216,00; poscia prosegue in curva verso sud-ovest e termina alla via Nuovo Porto, attraversando il Molo Manfredi.

In corrispondenza di quest'ultimo, si diramano verso sud-est, anche in regresso al Km. 2 + 630 e 2 + 553 rispettivamente, due binari tronchi di carico, paralleli e disposti lungo la banchina dello sviluppo utile complessivo di ml. 230,00.

La sede della linea è in rilevato fino all'imbocco del Molo Manfredi, e, nel primo tratto di metri 276 è addossata a quella della Napoli-Potenza con scarpa in terra soltanto dal lato mare; poscia ha le scarpate in terra da ambo le parti fino al sottovia Km. 0+500, e dopo è difesa verso il mare da muro con presidio di scogliera, mentre dal lato a monte il corpo stradale va gradatamente raccordandosi e fondendosi con la via Lungomare, alla quale poi si mantiene di poco sottoposto.

Fra la ferrovia e la strada ordinaria non esiste per ora chiusura di separazione, tranne che per un breve tratto di circa ml. 70 in corrispondenza del Km. 1+975.

La massima pendenza, in discesa, verso il Porto, è del 9,5 per mille; il primo tratto tronco è in discesa del 6,9 per mille verso Pontecagnano.

Il raggio minimo delle curve è di m. 100.

Lungo la linea si hanno N. 4 manufatti, tutti in muratura, cioè: due sottopassaggi di luce m. 3,50 rispettivamente ai Km. 0+161 e 0,500; un ponte di luce m. 16, sul fiume Irno al Km. 0+658 ed attiguo sottovia di luce m. 4,50, al Km. 0—647.

La chiusura della linea dalla parte della città verrà completata in seguito. A chiusura ultimata si avranno due attraversamenti a raso rispettivamente ai Km. 1+593 e 1+975.

In attesa della costruzione della progettata stazione Marittima viene intanto allogato in apposito fabbricato esistente sul Molo Manfredi l'Ufficio di Porto, che è munito di comunicazione telefonica indipendente con la stazione di Salerno.

Nello schizzo allegato il binario di allacciamento che viene aperto all'esercizio è indicato con linea piena grossa.

II. — IMPIANTI DI SICUREZZA.

Gli impianti di sicurezza della linea di allacciamento della stazione di Salerno con il Porto, risultano nello schizzo allegato dove sono indicati a tinta piena quelli da attivarsi ed a semplice contorno quelli in esercizio che non subirono variazioni. Sullo schizzo medesimo sono indicati: il numero della corrispondente leva di manovra dei segnali, le progressive degli stessi e quelle dei ferma-deviatoi tipo F. S. applicati agli scambi interessati, nonchè i vari collegamenti di sicurezza.

Tanto i segnali in esercizio che quelli da attivarsi, interessanti la linea d'allacciamento in questione, verranno manovrati da unico posto di manovra *B* a mezzo di apposito apparato a manovelle equilibrate.

Detto posto di manovra dista m. 400 dal F. V. della stazione di Salerno verso Pontecagnano.

I segnali manovrati dall'apparato, il loro significato, nonchè le progressive, le ubicazioni e le varie distanze che possono interessare il personale di manovra, di macchina e di scorta ai treni risultano dal seguente prospetto:

Prospetto dei segnali

Treni		Significato del segnale	Num. della leva	Specie del segnale	Posizione rispetto ai treni ai quali comanda	Distanze dal segnale successivo	Distanze dalla traversa limite del deviatoio estremo	Distanze dall'asse del F. V.
Per i treni dispari	Partenza per Potenza	1ª categoria comanda le partenze dalla I, II e III linea	1	Semaforo a piantana diritta	Destra	—	—	220
Per i treni dispari	Partenza per Potenza	1ª categoria comanda le partenze dalla IV linea e dal fascio merci (insieme col dischetto basso 3)	2	Semaforo a piantana diritta	Sinistra	—	—	255
Per i treni pari	Protezione lato Potenza	Avviso del segnale N. 5	6	Semaforo a piantana diritta	Sinistra	600	—	—
Per i treni pari	Protezione lato Potenza	1ª categoria comanda l'ingresso in tutti i binari della stazione	5	Semaforo a piantana diritta	Sinistra	—	174	728
Manovre		Dalla IV linea e dal Fascio Merci alle aste di manovra I II e III — Dalla IV linea e dal Fascio Merci al binario di corsa verso Potenza — Dalla IV linea e dal Fascio Merci al punto A della linea di allacciamento col Porto	3	Dischetto basso	Sinistra	—	—	—
Manovre		Dal punto A della linea d'allacciamento al Porto — Dal punto A della linea d'allacciamento col porto alla IV linea e al Fascio Merci	4	Dischetto basso	Sinistra	—	—	—

III. — DISPOSIZIONI DI MOVIMENTO E DI ESERCIZIO.

Le tradotte fra Salerno e Salerno Marittima saranno considerate quali manovre e scortate dal personale di manovra della stazione di Salerno e partiranno da questa stazione e da quella Marittima previo consenso telefonico da scambiarsi fra il Dirigente di Salerno e l'agente di servizio alla Marittima.

Le tradotte dovranno partire dalla stazione di Salerno con la locomotiva in coda per poi proseguire dal binario tronco nella marcia di regresso verso la stazione Marittima con la locomotiva in testa; e nella corsa di ritorno dovranno partire dalla stazione Marittima con la locomotiva in testa.

La velocità massima consentita dalla linea è di 20 chilometri l'ora, però le tradotte procederanno a velocità ridotta a passo d'uomo e, non essendo stata completata la chiusura di separazione della strada ordinaria, dovranno essere pilotate.

Alla linea stessa è assegnato il gruppo 2 limite assi, (pagina 45 della prefazione generale all'orario di servizio), ma ogni tradotta non dovrà superare il numero di 25 veicoli, data la capacità di metri 276 del binario tronco verso Potenza.

Il grado di prestazione è uno per le tradotte pari e 9 per quelle dispari; il grado per il computo dei freni è il 11 per le tradotte pari e 12 per quelle dispari.

IV. — SERVIZI CUI LA STAZIONE E' ABILITATA.

La stazione di Salerno Marittima, con le modalità risultanti dall'allegato 6 alle Tariffe e Condizioni, opportunamente modificate, è abilitata al servizio merci a P. V., limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione provenienti dal mare ed a quelli provenienti dall'entroterra destinati all'imbarco. E' abilitata anche all'accettazione e al ricevimento dei trasporti merci a P. V. a carro o come tali considerati dall'Amministrazione per gli stabilimenti raccordati. Si fa eccezione per i trasporti di legname, pei quali viene consentita la spedizione da Salerno Marittima, anche se non provenienti via mare, a favore dei cantieri e depositi situati ad ovest del

Roma - Stab. Poligrafico Amm. Stato

trasporti di legname, pei quali viene consentita la spedizione da Salerno Marittima, anche se non provenienti via mare, a favore dei cantieri e depositi situati ad ovest del

raddoppio, o compresi nella zona delimitata a sud dal mare ed a nord dalla strada Caracciolo. E' escluso in modo assoluto il servizio locale fra Salerno e Salerno Marittima.

Il percorso del tronco Salerno-Salerno Marittima deve essere cumulato, agli effetti della tassazione, con quello della Rete dello Stato e aumentato dei 10 chilometri di cui all'art. 1 dell'allegato 6 alle Tariffe.

In conseguenza di quanto sopra nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 8 alle linee del Compartimento di Napoli modificare l'indicazione « Benevento-Avellino-Salerno » in « Benevento-Avellino-Salerno Marittima »;

— a pagina 86, fra i nomi di Salerno e Saletto, inserire: Salerno Marittima (m)/ Napoli-Metaponto/ Napoli/Salerno/-/-/-/ P(3)/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ e in calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

« (3) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di merci provenienti dal mare ed a quelli provenienti dall'entroterra destinati all'imbarco e limitatamente all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro per gli stabilimenti raccordati. E' fatta eccezione per i trasporti di legname, pei quali viene consentita la spedizione da Salerno Marittima, anche se non provenienti via mare, a favore dei cantieri e depositi situati ad ovest del raddoppio e compresi nella zona limitata a sud del mare ed a nord dalla strada Caracciolo. E' escluso in modo assoluto il servizio locale fra Salerno e Salerno Marittima ».

— a pagina 125, fra i nomi di Salerno e Saletto, inserire:

Salerno Marittima/3° Salerno/4° Salerno/

Nella parte seconda del prontuario suddetto si dovrà:

— al quadro N. 2 dell'indice grafico tracciare il tronco Salerno-Salerno Marittima;

— alle pagine 40 e 41, tabelle polimetriche N. 140 *A* e 140 *B* inserire fra i nomi di Salerno e Pontecagnano quello di « Salerno Marittima (1) » con le distanze per le altre stazioni uguali a quelle esposte per Salerno aumentate però di Km. 4;

— nella tabella 143 dopo il nome di Salerno trascrivere « Salerno Marittima (*) » con le distanze per le altre stazioni uguali a quelle esposte per Salerno aumentate però

di Km. 4 e in calce alla tabella stessa trascrivere la seguente nota:

« (*) Per i trasporti delle cose, da e per questa stazione marittima, le distanze sono da aumentare di Km. 10 »;

— a pagina 70 fra i nomi di Salerno e Saletto inserire:

Salerno Marittima/140 *A* - 140 *B* - 143/

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà:

— a pagina 6, di contro al numero 124 aggiungere l'indicazione della linea « Salerno-Salerno Marittima »;

— a pagina 15, fra i nomi di Salerno e Saletto inserire:

Salerno Marittima LP-vbg/X/124.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) a pagina 59 si dovrà inserire fra i nomi di Salerno e Saletto, quanto appresso:

Salerno Marittima/1052/1056/967/1071/1032/1050/1032/1018/1035/1080/1021/957/.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà inserire, fra i nomi di Salerno e Pontecagnano, quello di « Salerno Marittima » col rispettivo numero progressivo e la relativa distanza che dovrà essere uguale a quella esposta per Salerno aumentata di Km. 14.

L'istradamento da esporre di contro al nome di Salerno Marittima sarà uguale a quello di Salerno.

All'indice dei prontuari suddetti fra i nomi di Salerno e Saletto inserire « Salerno Marittima » col numero della pagina e il numero progressivo.

Alla stazione Marittima vi sarà un agente per la sorveglianza del carico e scarico carri completi; le spedizioni e gli svincoli dovranno essere effettuati alla Gestione P. V. di Salerno, nella quale stazione sarà eseguita la pesatura dei trasporti.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 131.

Norme per le visite periodiche dei veicoli.

1. — Intervallo di tempo tra una visita e la successiva.

Tutti i veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato, comprese quindi anche le carrozze per il servizio postale e le carrozze cellulari, nonchè i veicoli di proprietà privata, devono essere sottoposti a visite periodiche con o senza rialzo, negli intervalli di tempo indicati nel seguente prospetto:

SPECIE DEI VEICOLI	Intervallo di tempo tra una visita e la successiva	
	Visita intermedia senza rialzo	Visita con rialzo
	Mesi	Mesi
Carrozze, bagagliai, postali e cellulari:		
a) Carrozze e bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali (Ord. di Serv. n. 17-1923)	1	6
b) Carrozze a carrelli; bagagliai, postali e cellulari sia a carrelli che a due o tre sale, muniti di apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	4	12
c) Carrozze a due o tre sale munite di apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	9	18
d) Carrozze a due o tre sale, bagagliai, postali e cellulari non muniti di apparecchi per il freno continuo	—	18
Carri:		
a) Carri muniti degli apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	6	12
b) Carri senza apparecchi per il freno continuo	18	36

2. — Tolleranze per i sopradetti intervalli.

a) Per l'interno:

Le carrozze, bagagliai, postali e cellulari messi in composizione ai treni prima della scadenza della data della visita, sia intermedia che con rialzo, possono essere lasciati viaggiare, fino al termine della corsa, semprechè si trovino in buone condizioni, specie per quanto riguarda il rodiggio.

Analogamente i carri, caricati prima della scadenza della visita, sia intermedia che con rialzo, possono essere lasciati viaggiare fino a destinazione con la data di visita scaduta, purchè si trovino in buone condizioni, specialmente nel rodiggio.

A questi veicoli il personale di verifica dovrà applicare le etichette mod. TV. 57 (bianche) con la seguente dicitura:

« Da non ricaricarsi. Data di visita (intermedia o con rialzo) scaduta » in modo che la stazione destinataria non li riutilizzi.

Lo stesso trattamento deve farsi ai carri privati inscritti nel parco F. S., caricati prima della scadenza della data di rialzo o di visita, con l'avvertenza che la stazione destinataria dovrà provvedere ad inoltrarli, dopo lo scarico, alla propria località di residenza.

b) Per l'estero:

Per tutti i veicoli destinati all'estero, si deve tener presente che essi vengono rifiutati ai transiti quando la data di visita con rialzo sia scaduta prima della loro uscita dalla ferrovia proprietaria. Potranno essere lasciati proseguire nel caso che si tratti della visita intermedia; saranno invece trattenuti quando sia scaduta la visita con rialzo.

3. — Anticipo delle visite.

La visita, con o senza rialzo, dovrà per ovvie ragioni, essere opportunatamente anticipata a quei veicoli che trovansi in riparazione e pei quali l'intervallo di tempo, non ancora scaduto, fosse prossimo a scadere dopo l'uscita dalla riparazione.

4. — Veicoli appartenenti ad Amministrazioni estere.

Per i carri appartenenti ad Amministrazioni ferroviarie estere, salvo quelle altre speciali disposizioni che venissero emanate, vale quanto è prescritto nel paragrafo 2° dell'articolo III delle disposizioni per l'unità tecnica delle strade

ferrate, di cui all'O. di S. n. 105/1915, e cioè: « Al momento del passaggio di un veicolo sulla rete dello Stato confinante, il tempo trascorso dopo l'ultima revisione minuziosa (visita con rialzo) non deve oltrepassare tre anni. Tuttavia veicoli carichi o no, che possono viaggiare sulle proprie ruote, e che rientrano nel loro Stato di origine, debbono essere accettati dalle Amministrazioni intermedie quand'anche questo tempo sia scaduto ».

Carri carichi o vuoti, la cui data di rialzo è scaduta alla loro uscita dalla ferrovia proprietaria, sono da respingersi. Se si tratta di carri carichi e dalle etichette di transito risulta che il termine è scaduto dopo la loro uscita dalla ferrovia proprietaria, la cessionaria deve accertarli apponendovi l'etichetta azzurra modello K. prevista dal R. I. V. paragrafo 16 n. 3 (edizione di Perugia 1925).

Per le carrozze appartenenti ad Amministrazioni ferroviarie estere, salvo sempre quelle altre speciali disposizioni che venissero emanate, vale quanto è prescritto nel paragrafo 51 delle prescrizioni tecniche per la convenzione per l'uso reciproco delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.) in vigore dal 1° gennaio 1922, e cioè: « I veicoli destinati a treni celeri devono subire una visita minuziosa almeno ogni sei mesi, e quelli circolanti nei treni omnibus, almeno ogni dodici mesi ».

Se un'Amministrazione mette in circolazione un veicolo il cui termine di revisione è scaduto, l'Amministrazione che dovrebbe riceverlo ha il diritto di respingere tale veicolo ».

5. — Veicoli appartenenti ad altre Amministrazioni italiane.

Per questi veicoli vangono per assimilazione le stesse norme del precedente comma 4.

6. — Veicoli della C. I. C. L.

Pei veicoli della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, destinati ai servizi interni italiani, valgono le presenti prescrizioni riferentisi ai veicoli delle Ferrovie dello Stato; pei veicoli della Compagnia stessa adibiti ai servizi internazionali valgono le norme suaccennate relative ai veicoli delle Amministrazioni ferroviarie estere.

7. — Scritte da applicarsi ai veicoli in occasione delle visite.

Le visite periodiche eseguite ai veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato, sia che si tratti di visita con rialzo come di visita semplice senza rialzo (intermedia) saranno segnate su entrambi i lungheroni, di regola a destra di chi

guarda il veicolo, indicando, con la sigla convenuta, la località (officina o squadra rialzo) dove è stata effettuata la visita e, di seguito, le cifre della data (giorno, mese, anno), facendo però precedere l'abbreviazione Rev. allorquando trattasi di visita con rialzo e l'abbreviazione Vis. allorquando si tratta di visita semplice senza rialzo.

L'indicazione relativa al rialzo deve essere fatta in tinta rossa, quella relativa alla visita semplice in tinta bianca e quest'ultima dovrà essere posta sotto quella del rialzo.

Quando il veicolo viene rialzato, basta applicare sui lungheroni la sola indicazione della visita con rialzo.

Così ad esempio le indicazioni:

Rev. Fg.O. 15-1-26 (in tinta rossa).
Vis. Spd. 16-7-26 (in tinta bianca).

significheranno che al veicolo venne eseguita la visita con rialzo il 15 gennaio 1926 a Foggia officina e la visita semplice senza rialzo il 16 luglio 1926 presso la Squadra Rialzo di Sampierdarena.

Le sigle da usarsi per l'indicazione delle località sono quelle notificate con la Circolare n. 71 (pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale) e successive che venissero emanate a complemento od a modificazione.

Il presente Ordine di Servizio sostituisce ed annulla l'Ordine di Servizio n. 149-1924.

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 70.

Gestione dei depositi combustibili.

Si porta a conoscenza che è stata pubblicata la Istruzione sulla gestione dei Depositi combustibili, che verrà distribuita a cura del Servizio Approvvigionamenti.

Circolare N. 71.

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito le visite periodiche e la verifica della tara.

(Vedi Ordine di Servizio n. 131-1925).

Le località autorizzate ad eseguire ai veicoli le visite periodiche, con o senza rialzo, e la verifica della tara, sono quelle comprese nell'unito elenco con la indicazione della sigla che ciascuna di esse deve usare per indicare sui lungheroni dei veicoli, nel modo e nella posizione prescritta, le visite periodiche e le verifiche di tara eseguite.

L'elenco in parola annulla e sostituisce quello pubblicato con la Circolare n. 10-1925. Resta analogamente modificato l'elenco compreso nella « Raccolta di disposizioni per il personale di verifica ».

Distribuito agli agenti delle classi 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Officine, Squadre Rialzo, posti di verifica con operai aggregati.

LOCALITÀ	Sigle	LOCALITÀ	Sigle
Ala	Ala	Firenze (Off.)	Fr. O
Alessandria	A	Firenze S. M. N. . . .	Fr
Ancona	An	Firenze C. M.	Fr. M
Arona	Ar	Foggia (Off.)	Fg. O
Asti.	As	Foggia	Fg
Bari	Ba	Foligno	Fl
Benevento	Bv	Fortezza	Fz
Bergamo	Bg	Gallarate (Off. E.) .	Gl. O. E
Bologna (Off.)	Bl. O	Genova P. P.	G. P
Bologna C.	Bl	Genova S. B.	G. S. B
Bologna Mascarella .	Bl. M	Gorizia	Gz
Bolzano	Bz	Lecce	Le
Brescia	Bs	Livorno	Lv
Cagliari	Cagl	Lucca (Off.).	Lc. O
Casale.	Cs	Luino.	Ln
Caserta	Ca	Merano	Mro
Castellammare A. . .	Cm. A	Messina (Off.)	Mn. O
Catania Acq.	Cat. A	Messina	Mn
Catania Acq. (Off.) .	Cat. O	Mestre	Ms
Catania Cent.. . . .	Cat	Milano Centr.	M. C
Chiasso	Ch	Milano Lambrate . .	M. L
Chivasso	Chv	Milano P. R.	M. P. R
Civitavecchia	Cv	Milano Farini	M. F
Cremona	Cr	Modane	Md
Domodossola	Dd	Mortara	Mt
Faenza	Fn	Napoli Gran. (Off.) .	Np. G. O
Falconara	Fc	Napoli Centr.	Np. C

LOCALITÀ	Sigle	LOCALITÀ	Sigle
Napoli Sper.	Np. Sp	Spezia	Sz
Novara	Nr	Sulmona	Sm
Novi S. Bovo	Nv	Taranto	Tt
Opicina	Op	Torino (Off.)	T. O
Padova.	Pd	Torino P. Nuova . .	T. P. N
Palermo (Off.) . . .	Pal. O	Torino Smist.	T. Smt
Palermo.	Pal	Torre Annunziata . .	T. An
Paola	P	Trento	Te
Parma	Pm	Treviso	Tr
Pavia	Pv	Trieste Centr.	Ts. C
Piacenza	Pc	Trieste C. M.	Ts. M
Pisa.	Ps	Udine	Ud
Pistoia	Pt	Venezia	Vn
Porto Empedocle . .	P. Emp	Ventimiglia	Vtm
Postumia	Pst	Verona P. N.	Vr. N
Reggio Calabria . . .	R. C	Verona P. V.	Vr. V
Rimini (Off.)	Rm. O	Vicenza (Off.)	Vc. O
Rimini	Rm	Villa S. Giovanni . .	V. S. G
Roma P. Maggiore .	R. P. M	Voghera (Off.). . . .	Vog. O
Roma Termini . . .	R. T	Voghera	Vog
Roma Tiburtina. . .	R. Tb		
Roma Trastev. (Off.)	RTv. O		
Salerno	Sa		
Sampierdarena . . .	Spd		
Sassari	Sass		
Savona Letimbro . .	Sv. L		
Siena (Off.)	S. O		
Siena	S		

Officine dell'Industria privata.

DITTE	SIGLE
Compartimento di TORINO.	
« Fervet » Carmagnola	**T** (F. Cr)
Officine Meccaniche – Pinerolo	**T** (Mp)
A. Magliola e Figli – Santhià	**T** (Ma)
Soc. Nazionale Officine Savigliano.	**T** (O. Sg)
Soc. An. Costruzioni Meccaniche Torrazza.	**T** (Tz)
« Fiat » – Torino	**T** (FIAT)
Officine Moncenisio – Torino	**T** (M. T)
Officine Moncenisio – Condove	**T** (M. C)
Officina Po – Trino Vercellese	**T** (T. V)
E. Magliola e C. – Settimo Torinese.	**T** (S. T)
Soc. An. Cooperativa Costruzioni Meccaniche – San Germano Vercellese.	**T** (S. G. V)
Compartimento di MILANO.	
Soc. An. Officine Meccaniche – Milano.	**M** (Mc)
Officine Elettro Ferroviarie – Milano	**M** (Ef)
Soc. Italiana Carminati e Toselli – Milano.	**M** (C. T)
« Fervet » – Bergamo	**M** (F. Bg)
Officine Meccaniche Lodigiane – Lodi	**M** (Ld)
Officine di Costa Masnaga (di C. Magni)	(C. M)
Soc. per lo sviluppo dell'aviazione – Milano Tal. .	**M** (M. Td)
Soc. An. Coop. di Costruz. Mecc. Bronese – Broni.	**M** (Bn)
Officina Meccanica Costruzioni in ferro Cancarini E. – Brescia	**M** (Cc)

DITTE	SIGLE
Compartimento di VENEZIA.	
« Fervet » Castelfranco Veneto	**V** (F. Cf)
Officine Meccaniche Paolo Viganò – Castelfranco Veneto	**V** (V. Cf)
Officina Meccanica della Stanga – Padova.	**V** (M. S)
Off. della Sacimela dell'ing. Colombo Coen – Mestre	**V** (S. A. M)
Officine e Fonderie Galtarossa – Verona	**V** (G. Vr)
Officine Ferr. Roveretane – Rovereto	**V** (O. F. R)
Compartimento di TRIESTE.	
Cantieri Navali del Quarnaro – Fiume	**Ts** (CN. F)
Cantiere Navale Triestino – Monfalcone	**Ts** (CN. M)
Cooperativa Fiumana fra gli Operai Metallurgici e Affini – Fiume	**Ts** (C. F)
Officine Meccaniche « Omeg » – Fiume	**Ts** (O.M.E.G)
Compartimento di GENOVA.	
Soc. An. Industriale A. Bagnara – Sestri P.	**G** (Bg)
Soc. An. Piaggio e C. – Finalmarina.	**G** (Fi)
Soc. An. Piaggio e C. – Sestri P.	**G** (Pg)
Soc. An. V. Traverso e F. – Finalmarina	**G** (Tr)
Soc. An. Ansaldo – Genova – Stabilimento di Fegino	**G** (A. Feg)
Compartimento di BOLOGNA.	
Officine Meccaniche Piacentine – Piacenza	**Bl** (Pc)
Officine Meccaniche Italiane – Reggio Emilia . . .	**Bl** (Rg)
« Fervet » – Bologna	**Bl** (F. Bl)
Officine di Casaralta – Bologna	**Bl** (Cs)
Officine Meccaniche Italiane – Modena	**Bl** (Md)

DITTE	SIGLE
Compartimento di FIRENZE.	
Soc. An. S. Giorgio - Pistoia	**F** (S. G)
Costruz. Ferr. Meccaniche - Arezzo	**F** (Az)
Soc. An. Piaggio e C. - Pisa	**F** (Ps)
Soc. An. Cooperativa di lavoro fra Operai Metallurgici e Affini - Viareggio.	**F** (C.O.M.A)
Compartimento di ANCONA.	
Soc. An. Costruzioni Meccaniche A. Cecchetti - Portocivitanova	**A** (Ci)
Cooperativa Arti Meccaniche - Foligno	**A** (CAM. Fl)
Compartimento di ROMA.	
Officine Meccaniche (già A. Tabanelli) - Roma. . .	**R** (Ta)
Soc. An. Officine Meccaniche Umbre - Ficulle . . .	**R** (M. U)
Compartimento di NAPOLI.	
Cantieri Metallurgici Italiani (già Cattori) - Castellammare di Stabia	**N** (Ca)
Offic. Ferr. Meridionali - Napoli.	**N** (Np)
Opificio Meccanico e Fonderia C. Coppola fu Antonio - C.Mare di Stabia	**N** (Cpl)
Costruz. e riparaz. elettro-meccaniche - Cav. R. De Caterina - Benevento	**N** (D. C)
Compartimento di BARI.	
Soc. An. Vagoni e Serbatoi (S. A .V. E. S.) - Novoli (Lecce)	**Ba** (S.A.V.E.S)
Soc. An. per Industrie Elettro - Meccaniche - Bari	**Ba**(S.A.P.I.E.M)

N. B. — La Società Esportazione Agricola di Reggio Emilia eseguisce i rialzi dei propri carri presso la sua Officina, applicandovi la sigla Esp. Agr. (Rg. E.).

Circolare N. 72.

3ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco F. S. (Edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925 si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925 che detto elenco dovrà aggiornarsi al 31/10/1925 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati.

Ditte proprietarie e indirizzo	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Benzina Petroleum Soc. An. Italiana - Milano - Via Guido d'Arezzo, 5	Benzina Petroleum (B P) Soc. An. Italiana - Milano	915.600	915.799
Bergonzini Giuseppe Modena - Via Crocetta, 2	Giuseppe Bergonzini Modena	936.200	936.499
Ronco (F.lli) di Vincenzo Moncalvo Monferrato	Fratelli Ronco di Vincenzo Moncalvo Monferrato	975.800	975.999

La Ditta G. Bini & Figli di Bologna ha cambiato la propria ragione sociale in « Azienda Agricola di Antonio Bini - Tavernelle Emilia ». - Sono quindi da farsi le opportune modifiche alle pagg. 12 e 37.

Sono poi da modificarsi come appresso gli indirizzi delle seguenti Ditte:

a pag. 25 - Società Generale Italiana della Viscosa. Roma, via dei Sabini, 4.

a pag. 24 « Sanas » - Soc. An. Noleggio Amministrazione Serbatoi, MILANO, via Silvio Pellico, 4.

a pag. 15 - Distillerie Italiane, MILANO, via Chiaravalle, n. 9.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 73.

Radiazione dal parco F. S. di 78 carri serbatoio di proprietà privata.

I seguenti carri serbatoio:

Mo 976600 a 976633, 976636 a 976650, 976653 a 976664, 976666 a 976681 e 976683
già di proprietà del Ministero della Guerra (Ufficio Automobilistico) sono stati radiati dal parco F. S.

Essi debbono quindi esser cancellati alle pagg. 403, 404, 405 e 406 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseritti nel parco F. S. (edizione 1925).

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore generale
ODDONE.

Circolare N. 10v

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **2 gennaio 1926** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57, od altro cartellino. scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà l'immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modello M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo di-

retto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **10 gennaio 1926** comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si d vessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per le mancata visita del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

490	635	491	378
»	639	»	382
491	155	»	385
»	159	»	389
»	167	»	968
»	171	»	975
»	178	493	107
»	185	»	110
»	197		

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Circolare N. 11v

Prenotazione posti di 1ª e 2ª classe nei treni ordinari.

In relazione all'O. S. n. 129-1925, dal 1° gennaio 1926 le biglietterie delle stazioni indicate nell'unito prospetto iniziano il servizio di prenotazione posti di 1ª e 2ª classe, in esperimento per ora, sui treni e per le carrozze a fianco a ciascuna stazione indicati.

Lo sportello adibito al servizio di prenotazione deve portare bene visibile l'indicazione:

« *Prenotazione posti* ».

ed una tabella dei treni e delle carrozze nei quali la prenotazione è ammessa.

Lo sportello deve essere presenziato durante l'intero orario della biglietteria.

E' consentito prenotare posti soltanto a chi presenta il recapito di viaggio (biglietto ordinario, di abbonamento, gratuito, carta di libera circolazione, ecc.).

Il punto 4° del citato O. S. sancisce che il viaggiatore può solo specificare se desidera un posto d'angolo o centrale e se in un compartimento *fumatori* o *vietato fumare*.

L'agente addetto a questo servizio deve però offrire in visione il diagramma delle carrozze e dare le opportune spiegazioni per chiarire che — secondo il tipo di carrozze che, salvo imprevisti, dovrebbe trovarsi in composizione al treno — i posti A, B e C volgono le spalle alla locomotiva, i posti A ed F sono accanto al corridoio, secondando, in quanto possibile, i desideri del viaggiatore.

Due ore prima della partenza del treno cessa il servizio di prenotazione. Conseguentemente a tale ora il Capo stazione manda a ritirare i diagrammi ed i cartellini dei posti prenotati, perchè si possa procedere, in tempo, all'applicazione dei cartellini nelle carrozze.

L'applicazione alla reticella portabagagli inferiore deve essere eseguita *prima che il treno sia messo a disposizione del pubblico,* curando che non sia tollerata l'occupazione delle carrozze avanti l'ora prescritta.

Gli agenti incaricati devono applicare i cartellini in base

alle caratteristiche dei posti, compendiate nella lettera indicativa esposta sul cartellino stesso. Ad esempio: per prenotare il posto A in un compartimento di 1ª classe, appenderanno il cartellino sopra la così detta *poltroncina* che volge di fatto, in partenza, le spalle alla locomotiva, *senza tener conto delle differenze che emergessero, a causa di un diverso orientamento del corridoio, sul diagramma e in realtà* (O. S. n. 129-1925 punto 8°); per prenotare nel medesimo compartimento il posto F appenderanno il cartellino sopra alla poltroncina che volge la faccia alla locomotiva, e cioè sul posto di fronte a quello A.

Ad evitare inconvenienti, contestazioni, ritardi nell'occupazione del posto prenotato è necessario che *ogni carrozza* ammessa alla prenotazione sia presenziata fino alla partenza da un agente di stazione, o del personale viaggiante, per indicare i posti ai viaggiatori che li hanno prenotati e mettere a disposizione quelli non occupati all'atto della partenza (O. S. n. 129-1925 punto 9°), mediante stacco del cartellino.

I Capi delle stazioni elencate nel prospetto delegheranno al Capo stazione di servizio la sorveglianza delle operazioni di prenotazione, ma cureranno personalmente che tutto proceda colla massima regolarità, poichè, specie per i primi mesi, la sorveglianza e la cura sono tanto più necessarie in quanto personale e pubblico debbono abituarsi a questo nuovo particolare di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16.

Prenotazione posti.

Biglietteria	Treno	Carrozza	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Roma-Termini	6	1 AIz e 1 BIz per Torino	fra Roma e Torino
»	* 8	1 ABI e 1 BIz » »	» » »
»	* 8	1 ABIz (F. S.) » Parigi	oltre Torino verso Modane ed oltre
»	8	1 ABIz (P.L.M) » »	oltre Torino verso Modane ed oltre
»	* 18	1 AIz e 1 BIz » Milano	fra Roma e Milano
»	* 18	1 ABIz (F. S.) » Amsterdam	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
»	* 18	1 ABIz F. S. (1) / Halle » Zurigo	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
»	* 18	1 ABIz (F. S.) » Basilea	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
»	* 36	1 AIz e 1 BIz » Milano	fra Roma e Milano
»	* 36	1 ABIz (F. S.) » Monaco	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
»	* 36	1 ABIz » Venezia	oltre Bologna verso Venezia
»	* 44	1 ABIz » Trieste	» Venezia » Trieste
»	* 44	1 ABIz (F. S.) » Budapest	» Mestre » Fiume ed oltre
»	* 44	1 ABIz F. S. (1) / C.S.D » Praga	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
»	* 44	1 ABIz (P.K.P) » Varsavia	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
»	97	1 AIz - 1 BIz » Napoli	fra Roma e Napoli
»	* 85	2 AIz - 2 BIz » »	» » »

(1) Alternatamente F. S. ed estera.

Biglietteria	Treno	Carrozza		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Roma-Termini	* 91	1 ABIz	per Taranto	oltre Bari verso Taranto
»	91	1 ABIz	» Bari	fra Roma e Bari
»	91	1 ABIz	» Brindisi	oltre Bari verso Brindisi
»	* 89	1 ABIz - 1 BIz	» Reggio C.	fra Roma e Reggio C.
»	* 89	1 ABIz	» Siracusa	oltre Messina verso Siracusa
»	* 89	1 ABIz	» Palermo	» » » Palermo
Torino P. N.	* 9	1 AIz - 1 BIz	» Roma	fra Torino e Roma
»	* 7	1 AIz - 1 BIz	» »	» » »
Milano C.	* 19	1 AIz - 1 BIz	» »	» Milano e Roma
»	* 37	1 AIz - 1 BIz	» »	» » »
Venezia S. L.	* 57	1 AIz - 1 BIz	» »	oltre Bologna verso Roma
Trieste C.	* 49	1 ABIz	» »	oltre Mestre verso Roma
Napoli C.	84	1 AIz - 1 BIz	» »	fra Napoli e Roma
»	86	2 AIz - 2 BIz	» »	» » »
Taranto	* 92	1 ABIz	» »	oltre Bari verso Roma
Bari	92	1 ABIz	» »	fra » e »
Brindisi	92 A	1 ABIz	» »	oltre » verso »
Reggio Cal. C.	* 82	1 ABIz - 1 BIz	» »	fra Reggio Cal. e »
Siracusa	* 82	1 ABIz	» »	oltre Villa S. Giovanni verso Roma
Palermo	*902	1 ABIz	» »	oltre Villa S. Giovanni verso Roma

Perchè in ogni treno non manchi la possibilità di disporre di alcuni posti di I classe, nei servizi contemplati nell'elenco di cui sopra *e contraddistinti da asterisco* devono escludersi dalla prenotazione un compartimento *fumatori* ed uno *vietato fumare* nelle carozze di I classe ed il compartimento n. 2 di I classe nelle carrozze miste di I e II classe.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una pensilina in legno a copertura del marcepiedi del F. V. di Roma Termini, attiguo al locale carica accumulatori	L. P.	Ore 12 30 dicembre 1925	120.000	Sezione Lavori Roma Sud
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della Stazione di di Vittoria sulla linea Licata-Siracusa	C. fiduciario	Ore 18 4 gennaio 1926	36.660	Sezione Lavori Caltanissetta
Ricarico e risanamento massicciata 1° e 2° binario e relativi scambi di Messina Centrale	Gara interna	Ora 24 4 gennaio 1926	30.000	Sezione Lavori Catania
Fornitura e parziale posa in opera dei materiali occorrenti per l'impianto di consensi, circuiti di binario per le liberazioni e le occupazioni con l'ultimo asse dei treni e segnali alla cabina A di Ronco Scrivia	L. P.	Ore 24 26 dicembre 1925	130.000	Ufficio Speciale Genova
Sostituzione di una travata metallica al ponte sul torrenre Foce e sistemazione di 5 travate esistenti su altri ponticelli minori della Roma Sulmona	L. P.	Ore 12 4 gennaio 1926	270.000	Sezione Lavori Sulmona

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura materiali e lavori occorrenti per la costruzione e posa in opera di serramenti in ferro del nuovo capannone montaggio locomotive nelle Officine di Verona P. V.	L. P.	Ore 12 30 dicembre 1925	310.000	Sezione Lavori Verona
Sistemazione del ponte sul torrente Molinetto in stazione di Monterosso	L. P.	Ore 12 4 gennaio 1926	72.000	Sezione Lavori Genova
Appalto del servizio di pulizia del materiale dei treni viaggiatori in partenza dalla stazione di Roma Termini	L. P.	Ore 18 6 gennaio 1926	140.000 mensili	Sezione Materiale e Trazione di Roma
Esecuzione dei lavori di completamento del 2º lotto del raddoppio di binario tra le stazioni di Moneglia e di Framura con deviazione della linea compresa tra i km. 53+310,92 e 55+076	L. P.	Ore 12 28 dicembre 1925	11.467.220	Sezione Lavor Genova
6 impianti completi per prova rotazione di motori, dei locomotori E 550, 551, 330: 431, 552, 333 per i depositi di Livorno, Firenze Romito, Pistoia e Bologna.	T. P.	31 dicembre 1925		Ufficio 2º Sezione 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
2 apparecchi per la rotazione dei rotori dei motori di trazione in avvolgimento per i depositi locomotive di Livorno Centrale e Firenze Romito.	T. P.	30 dicembre 1925	—	Ufficio 2º - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Portaisolatori, chiavarde e traverse di ferro	L. P.	2- 1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
N.°	12	Cilindri motori per locomotive (destri e sinistri)	L. P.	5- 1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	9000	Manichi per pale da carbone per locomotive	L. P.	5- 1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	100	Orologi a bilancere	T. P.	6- 1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	100	Mastelli di legno castagno ferrati	T. P.	7- 1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	160	Batterie per accumulatori tipo B per telefonofori	L. P.	12- 1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	7000	Scatole di fermacarte (100 fermacarte per scatola)	T. P.	19- 1-1926	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Anno XVIII - N 52 **24 Dicembre 1925**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

—

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

(4307) Roma, 1925-26 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO-LEGGE 4 *settembre* 1925, *n.* 1793, *contenente disposizioni sul prezzo delle acque potabili* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, convertito in legge per effetto della legge 17 aprile 1925, n. 473;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti degli acquedotti, obbligati a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati ad un prezzo stabilito in base all'atto di concessione o nel contratto, sono autorizzati ad aumentare per tutta la durata della concessione o del contratto, a norma degli articoli seguenti, i prezzi dell'acqua fornita, i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori. Tali aumenti sono riferibili ai prezzi ed ai contributi in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Per le distribuzioni ad uso potabile o sanitario, i prezzi possono essere aumentati fino al 50 per cento, nel caso in cui l'acqua provenga da impianti a gravitazione; fino al 90 per cento, nel caso in cui provenga da impianti ad innalzamento e fino al 70 per cento, nel caso di impianti a sistema misto.

Per le forniture di acqua con carattere perpetuo, il contributo di manutenzione può essere aumentato fino al 100 per cento.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 ottobre 1925, n. 250.

Qualora l'acqua provenga da acquedotti aventi impianti di depurazione a scopo igienico, sul prezzo in vigore al 31 dicembre 1917 è consentito, oltre l'aumento previsto nei precedenti comma, un ulteriore aumento del 10 per cento.

Restano però fermi gli aumenti già convenuti ove siano superiori a quelli autorizzati dal presente articolo.

Art. 3.

L'esercente dell'acquedotto, che voglia applicare gli aumenti autorizzati dal precedente articolo, deve darne previamente avviso al sindaco del Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve di tale avviso dare notizia agli utenti a mezzo di manifesti affissi al pubblico.

Gli aumenti decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della spedizione della lettera raccomandata.

Art. 4.

Il Comune, che creda di opporsi ai nuovi aumenti che lo esercente richieda in base al presente decreto, deve nello spazio di 30 giorni dalla ricevuta della lettera raccomandata, manifestare la sua opposizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esercente, che intenda richiedere aumenti superiori a quelli autorizzati dall'art. 2, deve notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, tale sua richiesta.

Nei 30 giorni successivi, fra le parti, potranno essere esperite pratiche per un accordo bonario.

Scorso il detto termine, senza che si sia potuto addivenire ad accordi, il Comune o l'esercente, a seconda dei casi, potrà adire la Commissione arbitrale di cui agli articoli seguenti, mediante atto da notificarsi alla parte interessata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e da depositarsi nella segreteria della Commissione istituita dall'art. 6, nel termine di 15 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuto fra l'esercente ed il Comune.

un accordo in ordine al prezzo dell'acqua, se per ragioni speciali l'esercente assuma che il prezzo convenuto non riesce adeguato rispetto alle spese che deve sostenere.

Art. 6.

Presso il Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale dell'industria) è istituita una Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, composta da:

a) un consigliere di Stato o di Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Ministero dell'economia nazionale;

c) un funzionario del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica);

d) due tecnici esperti nell'industria degli acquedotti;

e) un membro nominato dall'esercente dell'acquedotto e un membro nominato dal Comune, interessati nella controversia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'esercente ed il Comune interessati sono tenuti a procedere alla nomina di cui alla lettera *c*) e a darne comunicazione alla segreteria della Commissione, entro un termine da stabilirsi dal presidente.

Qualora l'esercente od il Comune non proceda alla nomina di sua spettanza entro il termine prescritto, vi provvede il primo presidente della Corte d'appello di Roma, su proposta del presidente della Commissione.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto di due funzionari del Ministero dell'economia nazionale, nominati dal Ministro.

Art. 7.

Nel formulare il giudizio, la Commissione tiene conto delle condizioni particolari della gestione dell'impianto, e fra l'altro, della lunghezza del condotto di adduzione delle acque, in relazione alla quantità di acqua distribuita, del costo dell'energia occorrente negli impianti a sollevamento o misti, delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria

e straordinaria. Essa nel pronunciarsi sull'aumento in questione, può anche imporre all'esercente l'obbligo di provvedere a determinate opere di manutenzione, demandando al l'ufficio locale del Genio civile l'opportuna vigilanza.

Art. 8.

Per la procedura dinanzi la Commissione centrale valgono le seguenti disposizioni.

Il presidente della Commissione fissa alle parti i termini per la presentazione di istanze e documenti ed ha facoltà di disporre gli atti istruttori necessari, richiedendo documenti anche a pubblici uffici.

Può ordinare alla parte, che abbia presentato l'istanza, un deposito a titolo di anticipazione di spese per il procedimento.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno 5 membri. A parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione, intese le parti, decide con criteri equitativi, e senza formalità di procedura.

La competenza della Commissione non può essere limitata dalle parti. Le sue decisioni sono esecutive e sono soggette soltanto ad impugnativa per incompetenza ed eccesso di potere davanti le sezioni unite della Corte di cassazione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Copia della decisione è comunicata dalla segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Prefetto, al Comune interessato ed all'esercente.

L'ammontare degli onorari spettanti ai componenti della Commissione e della segreteria è fissato nella decisione stessa.

Le spese del giudizio, compresi in esse gli onorari di cui sopra, sono messe a carico delle parti, secondo la quota di ripartizione stabilita dalla Commissione.

Gli accordi intervenuti tra le parti a seguito del ricorso alla Commissione centrale e le decisioni di questa sono resi noti al pubblico, mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Art. 9.

Gli aumenti autorizzati a norma degli articoli precedenti sono assoggettabili a revisione, su richiesta dell'esercente o del Comune, al 1° gennaio 1928 e posteriormente al principio di ogni successivo triennio.

In caso di disaccordo, si applicano le norme stabilite negli articoli 4 a 8.

Art. 10.

Per le distribuzioni di acque potabili, destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario, l'esercente dell'acquedotto ha diritto a richiedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la revisione dei prezzi convenuti e, ove trattisi di concessioni perpetue, del contributo di manutenzione.

In caso di disaccordo decide la Commissione centrale arbitrale di cui all'art. 6

Anche agli aumenti previsti dal presente articolo sono applicabili le revisioni periodiche autorizzate dall'articolo precedente.

Art. 11.

L'esercente dell'acquedotto può esigere per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua un compenso annuo di una lira per ogni millimetro di calibro del misuratore, in aggiunta a quello in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 12.

I Comuni ed i consorzi di Comuni hanno diritto di applicare per i contratti in corso relativi alle distribuzioni di acqua, cui essi direttamente provvedono, le disposizioni del presente decreto, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Dalla detta data cesserà di applicarsi il decreto legge 16 agosto 1922, n. 1166, convertito in legge per effetto della legge 17 aprile 1925, n. 473. Però gli aumenti applicati in base a tale decreto rimarranno fermi sino alla decorrenza a norma del capoverso dell'art. 3 dei maggiori aumenti autorizzati dal presente decreto.

Tali aumenti resteranno del pari fermi nel caso in cui l'esercente non creda di giovarsi delle più favorevoli disposizioni di questo decreto.

Art. 14.

Le Commissioni arbitrali provinciali istituite a norma dell'art. 5 del decreto legge 16 agosto 1922, n. 1166, le quali

all'entrata in vigore del presente decreto siano investite dell'esame di controversie, cesseranno di funzionare dopo l'esaurimento di dette controversie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETI MINISTERIALI *contenenti modificazioni alle tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Fra le merci soggette all'aumento del 300 % sui prezzi delle tariffe competenti, di cui l'allegato n. 3 al R. decreto legge 6 aprile 1925, n. 372, sono compresi anche i « conigli vivi o morti ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dic. 1925, n. 291.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sono aggiunte alla nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità le seguenti voci:

Carta (sacchi di) - *vedi* Sacchi di carta.

Sacchi di carta, con o senza intestazioni a stampa..... 51 57 61 — —.

Si classificano come sacchi quelli che, appiattiti, presentano le dimensioni minime di cm. 40 × 60. Quelli di dimensioni minori e quelli rinforzati con tessuto si classificano come sacchetti.

Anche per i sacchi di carta vale la nota alla voce « Sacchi ed imballaggi di tela ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle tariffe eccezionali n. 20, 21 e 24 della G. V.

alla voce « fichi secchi » sono aggiunte le parole « (esclusi i fichi e gli scarti di fichi per usi industriali) »;

b) nella tariffa eccezionale n. 103 P. V. è istituita apposita serie per i fichi secchi e gli scarti di fichi secchi per usi industriali con assegnazione del prezzo della classe 83 vincolato al peso minimo di 10 tonnellate e con le medesime condizioni di provenienza e di destinazione che risultano dalla tariffa anzidetta.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 % (allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372) è aggiunta la voce « fichi secchi e scarti di fichi secchi, per usi industriali ».

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 200 % (allegato n. 2 al Regio decreto sopra citato) la voce « fichi freschi e secchi (esclusi gli scarti) » è così modificata: « fichi freschi e secchi (esclusi i fichi e gli scarti per usi industriali) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni.
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 *novembre* 1925, *riguardante la istituzione ed il funzionamento delle aziende autonome per lo sfruttamento dei terreni petroliferi e di boschi nella Repubblica Albanese* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1301, e 25 ottobre 1925, n. 1915;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite:

a) l'azienda autonoma per lo studio, le ricerche e le opere necessarie allo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 dicembre 1925, n. 295.

b) l'azienda autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese.

Art. 2.

All'alta sorveglianza sulle due aziende viene preposto il cav. di gr. cr. ing. Vittorio Laviosa del Ministero delle comunicazioni, nella qualità di « amministratore generale », con le attribuzioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 3.

Sulle direttive personali del Ministro per le comunicazioni, l'ing. Laviosa ha facoltà:

di prendere e di autorizzare tutti i provvedimenti necessari per l'impianto delle aziende nei loro vari rami e per garantirne lo sviluppo, la continuità ed il buon rendimento;

di ordinare le spese per lavori e provviste di importo superiore alle L. 200,000 e di approvare i relativi contratti;

di autorizzare le vendite alle Amministrazioni governative e le vendite a terzi dei prodotti ricavati dall'azienda boschi per un importo superiore a L. 200,000 ed approvare i relativi contratti;

di tenere i correnti rapporti di normale competenza del Ministro per le comunicazioni, con gli altri Ministeri, con Enti e col Governo Albanese ed in particolare quelli che riguardano questioni, comunicazioni e decisioni di carattere e di indirizzo generale.

Art. 4.

L'ing. Laviosa, seguendo l'andamento degli impianti e dell'esercizio delle due aziende, ne terrà informato il Ministro per le comunicazioni, anche indipendentemente dalle relazioni e dai resoconti che il Servizio approvvigionamenti deve presentare a termini dei citati Regi decreti-legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

ORDINANZA MINISTERIALE 7 *dicembre* 1925, *riguardante l'obbligo del certificato sanitario per le carni fresche o conservate col freddo da spedirsi per ferrovie, tramvie e navi* (1).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Riconosciuta la necessità che i trasporti nell'interno del Regno delle carni macellate fresche o conservate col freddo, i quali si effettuino a mezzo di ferrovie, tramvie e navi, sieno scortati da certificato sanitario;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Decreta:

E' fatto obbligo alle Amministrazioni ferroviarie, tramviarie e di navigazione di esigere dagli interessati, all'atto della presentazione per la spedizione:

per le carni macellate fresche, il certificato di cui all'art. 112 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

per le carni conservate col freddo, un certificato analogo al precedente, da rilasciarsi dai veterinari di confine e di porto, per le spedizioni che vengono inoltrate nel Regno direttamente dalle dogane, o dai veterinari comunali incaricati della vigilanza sanitaria sui frigoriferi.

E' fatta eccezione per le spedizioni eseguite direttamente e per proprio conto dalle autorità militari e per le spedizioni in pacchi non eccedenti il peso di kg. 5, con destinazione a privati per uso personale e non di commercio.

I signori Prefetti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore il 1° gennaio 1926.

Roma, addì 7 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1925, n. 293.

Ordine generale N. 4.

Cessione dell'esercizio delle linee di navigazione Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-La Maddalena; Napoli-Palermo con prolungamento Palermo-Trapani-Tunisi.

Col 1° gennaio 1926 le Ferrovie dello Stato cessano di esercitare le linee di navigazione Civitavecchia-Terranova, Terranova-Golfo Aranci-La Maddalena e Napoli-Palermo con prolungamento Palermo-Trapani-Tunisi.

Dalla stessa data l'esercizio di dette linee viene assunto rispettivamente dalle Società di navigazione « Transatlantica Italiana », « Sommaruga » e « Florio », come da convenzioni stipulate con le medesime dal R. Governo.

Con apposito Ordine di servizio vengono stabilite le norme in base alle quali dal 1° gennaio 1926 devono effettuarsi i servizi cumulativi ferroviari-marittimi tra le Ferrovie dello Stato e le Società di navigazione anzidette.

Ordine di servizio N. 132.

Servizi cumulativ· ferroviari-marittimi fra le ferrovie dello Stato e le Società di navigazione " Transatlantica Italian ,, " Sommaruga ,, e " Florio ,,

Come risulta dall'Ordine Generale n. 4 col 1° gennaio 1926 cessa l'esercizio da parte delle Ferrovie dello Stato delle linee di navigazione di Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-La Maddalena e Napoli-Palermo con pro lungamento Palermo-Trapani-Tunisi.

L'esercizio delle dette linee viene assunto dalla Società « Transatlantica Italiana » per la linea Civitavecchia-Terranova; dalla Società « Florio » per la linea Napoli-Palermo con prolungamento Palermo-Trapani-Tunisi e della Società « Sommaruga » per la linea Terranova-Golfo Aranci-La M[illegible] dalena.

Le nominate Società subentrano alla Società di Navigazione « Italia » nell'esercizio delle altre linee a mezzo delle quali si effettua attualmente il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna.

Dalla data anzidetta cessa, per conseguenza, il servizio interno marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato; e i servizi cumulativi ferroviari-marittimi fra il Continente e la Sicilia da una parte e la Sardegna dall'altra e fra il Continente e la Sicilia hanno effetto:

a) per viaggiatori e bagagli per e dalla Sardegna a mezzo della linea Civitavecchia-Terranova;

b) per viaggiatori e bagagli per e dallo scalo di La Maddalena a mezzo della linea Civitavecchia-Terranova-La Maddalena;

c) per viaggiatori e bagagli fra il Continente e la Sicilia a mezzo della linea Napoli-Palermo;

d) per merci a grande e piccola velocità da e per la Sardegna e la Maddalena a mezzo di diverse linee delle Società sopracitate attraverso i transiti marittimi continentali, siculi e sardi attualmente ammessi.

Le norme che regolano i servizi di cui trattasi sono le seguenti:

I. — Viaggiatori.

Per i trasporti di viaggiatori in servizio ferroviario-marittimo si continuerà a distribuire gli attuali biglietti a serie fissa e facoltativi tanto a tariffa intera quanto a tariffa ridotta.

Il prezzo a tariffa intera dei viaggi per le relazioni ammesse fra il Continente e la Sardegna risultano dal fascicolo « *Prezzi dei biglietti di corsa semplice per la via di Civitavecchia in vigore dal* 16 *ottobre* 1920 », distribuito con la 9ª appendice alle « Condizioni e Tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna » da integrare con le quote di aumento indicate nei prospetti *A* e *B* costituenti l'allegato n. 2 al punto 175 del Bollettino Commerciale n. 9/1925.

I prezzi a tariffa ordinaria per i viaggi fra il Continente e la Sicilia sono da computare per i percorsi ferroviari cumulati (continentali e siculi) in base al « *Prontuario dei prezzi fatti per il trasporto dei viaggiatori, edizione* 1° *maggio* 1925 », con l'aggiunta per la traversata marittima Napoli-Palermo delle seguenti quote:

1ª classe	L.	122.—
2ª classe	»	76.50
3ª classe	»	26.50

I prezzi a tariffa ridotta per i viaggi fra il Continente e la Sicilia (via Napoli-Palermo) e fra il Continente e la Sicilia da una parte e la Sardegna (escluse le stazioni delle Ferrovie Complementari) dall'altra (via Civitavecchia-Terranova) sono da computare per i percorsi ferroviari cumulati (continentali, siculi e sardi) in base al suddetto « *Prontuario dei prezzi fatti* » secondo la competente tariffa, con l'aggiunta delle quote marittime risultanti dall'allegato *A* alla « *Istruzione relativa ai trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa ridotta* (edizione 1° maggio 1925) », di cui è cenno al n. 8, capo 1° del punto 175 dell'accennato Bollettino Commerciale.

Per i viaggi a tariffa ordinaria e ridotta da e per le stazioni delle linee a scartamento ridotto della Sicilia — escluse quelle della linea Palermo S. Erasmo-Corleone-S. Carlo — sono da osservare le norme di cui all'Ordine di Servizio numero 16 del 1924.

Continueranno ad essere effettuati, con le disposizioni attuali, in conto corrente, i viaggi degli orfani di guerra e delle persone di accompagnamento, nonchè i viaggi dei militari di scorta alle salme dei caduti in guerra.

Si dispone perchè sui tagliandi di navigazione dei biglietti in servizio ferroviario-marittimo siano sempre esposti il nome della stazione iniziale del viaggio e quella di destinazione, nonchè, per i viaggi a tariffa ridotta, la concessione, lo scontrino, ecc. ecc. e la tariffa applicata per la traversata marittima

A partire dal 1° gennaio 1926 cessa la vendita dei fascicoli di scontrini per traversate marittime a prezzo speciale finora ammessa su presentazione di biglietti di abbonamento o di carta di autorizzazione.

Le stazioni e le agenzie ammesse alla vendita di tali fascicoli devono, colla data anzidetta, versare — nei modi d'uso — le rispettive scorte al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

II. — **Bagagli.**

Il trasporto dei bagagli in servizio ferroviario-marittimo continuerà ad essere eseguito con le norme attualmente in vigore completate da quelle seguenti.

A deroga di quanto è ora stabilito dalle « Condizioni e Tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna », per il trasporto a tariffa intera del bagaglio per-

sonale viene ammessa la franchigia per la traversata marittima nella misura seguente:

1ª classe	kg.	100
2ª e 3ª classe	»	70

I campionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 100, tanto per la 1ª che per la 2ª classe.

I prezzi a tariffa intera per le relazioni ammesse fra il Continente e la Sardegna risultano, per ciascuna relazione, dall'allegato n. 4 (transito Civitavecchia) alla parte 1ª delle citate « Condizioni e Tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna ».

Le quote ferroviarie computate per il peso totale del bagaglio o per ogni biciclo vanno aumentate dal 400 %.

La quota marittima per i bagagli va computata soltanto sul peso eccedente la franchigia ed aumentata del 335 %. Lo stesso aumento è applicabile sulla quota marittima dovuta per i bicicli.

Ai prezzi di trasporto vanno aggiunte le spese locali ai transiti marittimi ed ai transiti fra le Ferrovie sarde dello Stato e complementari della Sardegna, risultanti dall'allegato n. 2 al punto n. 175 del Bollettino Commerciale n. 9 del 1925

Le tasse di trasbordo si applicano sul peso totale delle spedizioni senza tener conto della franchigia.

Il trasporto a bagaglio da e per la Sardegna delle pellicole cinematografiche e dei campionari continua ad essere eseguito per la via di Civitavecchia-Terranova conforme la 15ª appendice alle predette « Condizioni e Tariffe ».

Per i trasporti del bagaglio a tariffa ordinaria fra il continente e la Sicilia si computano i prezzi per il percorso ferroviario cumulato (continentale e siculo) e si aggiunge la quota marittima di L. 2.173 per ogni 10 Kg. indivisibili, col minimo di L. 2,20 per spedizione: di L. 17,60 per ogni biciclo: di L. 30,50 per ogni triciclo: di L. 61 per ogni motociclo e di L. 91,50 per ogni motociclo con carrozzino. Nelle quote indicate sono compresi gli aumenti in vigore.

Oltre al prezzo di trasporto formato come sopra è detto, deve riscuotersi per ogni transito marittimo e per ogni quintale divisibile di 10 in 10 Kg. la tassa di trasbordo di lire 1,7383, col minimo di L. 0,90 per ogni spedizione (aumenti vigenti compresi). Detta tassa dovrà essere computata, come sopra è detto, sul peso totale delle spedizioni senza tener conto della franchigia.

Per i trasporti di babagli a tariffa ridotta per e dalla Sardegna e per e dalla Sicilia resta in vigore la « *Istruzione relativa al trasporto viaggiatori e bagagli a tariffa ridotta - edizione 1° maggio* 1925 ».

Per le spedizioni interessanti percorsi sulle linee a scartamento ridotto della Sicilia — esclusa la linea Palermo-S. Erasmo-Corleone-S. Carlo — sono da osservare le norme di cui all'Ordine di Servizio n. 16 del 1924.

Nel computo dei prezzi le quote relative al percorso ferroviario, alle quali è da aggiungere l'addizionale di cent. 5 pro mutilati, devono essere arrotondate, a seconda dell'importo, ai 10 cent., ai 50 centesimi o alla lira superiore, separatamente da quelle afferenti al percorso marittimo da arrotondarsi nello stesso modo.

III. — **Merci**.

Pei trasporti merci continua ad aver vigore la parte II delle « *Condizioni e Tariffe per il servizio cumulativo con la Sardegna* (*edizione* 1° *novembre* 1914) » e relative Appendici. Il nolo marittimo minimo per ogni spedizione è elevato a L. 10.

Continueranno ad essere effettuati, con le norme attuali, i trasporti in conto corrente in servizio cumulativo con la Sardegna per conto dei Ministeri dell'Interno, Finanze, Guerra ed Aeronautica, nonchè i trasporti di masserizie a tariffa militare spedite per proprio conto da Ufficiali e militari di truppa, in base alle norme e condizioni del « Regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie del Regno » di cui al Bollettino Commerciale n. 4 del 1925

I trasporti in esenzione di tassa per conto dei servizi dell'Amministrazione di cui al secondo capoverso dell'art. 10 delle « Norme » allegate all'Ordine di Servizio n. 81 del 1923, possono essere effettuati oltre che per la via di Civitavecchia-Terranova, anche per quella di Napoli-Cagliari.

L'arrotondamento dei prezzi di trasporto per le spedizioni di numerario e di merci a grande ed a piccola velocità deve esser fatto per i percorsi ferroviari cumulati nel modo stabilito dal paragrafo 6 dell'art. 67 delle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose (edizione 1° gennaio 1922) » con le modificazioni di cui la 5ª appendice.

Analogo arrotondamento deve esser fatto, separatamente, per il prezzo relativo al percorso marittimo.

IV. — **Norme contabili.**

Dal 1° gennaio 1926 le attribuzioni del Controllo Comune per quanto riguarda i trasporti viaggiatori e bagagli in servizio ferroviario-marittimo con la Sicilia e la Sardegna, passano alla competenza del Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze.

In conseguenza di ciò le stazioni ed agenzie continentali sicule e sarde dello Stato sono esonerate, dalla data anzidetta, dall'obbligo di compilare contabilità separate per i trasporti sopracitati sui rendiconti Ci 212-213 CC, Ci 212-213 CC-bis per i viaggiatori e Ci 265 CC per i bagagli.

Continuano, invece, ad essere di competenza del predetto Controllo comune, che fa parte del Controllo merci cumulativo Italiano di Firenze, le attribuzioni riguardanti i trasporti delle merci in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, i quali dovranno ancora essere contabilizzati sui separati registri e sugli appositi riassunti Mod. Ci 417 CC, Ci 418 CC, Ci 426 CC, Ci 427 CC e riepiloghi Ci 432 CC e Ci 433 CC ed elenchi Ci 445 CC e Ci 457 CC. Tali elaborati contabili dovranno continuare ad essere rimessi al mentovato Controllo comune a mezzo del *pacco B* (cartellino Ci 616).

Per effetto delle disposizioni di cui al 1° capoverso del presente punto, per i trasporti di viaggiatori e bagagli in servizio ferroviario marittimo con la Sicilia e la Sardegna, sono, dal 1° gennaio p. v., da osservare le norme di che in appresso:

a) *Trasporti di viaggiatori*. — I biglietti a destinazione fissa a tariffa ordinaria devono essere scritturati nel prospetto 1° del riassunto Mod. Ci 214 (Servizio cumulativo italiano) dopo le scritture relative ai biglietti a serie fissa in servizio cumulativo italiano e sotto la indicazione da scriversi a penna: « *Servizio ferroviario-marittimo* ».

Similmente sono da scritturare rispettivamente nei prospetti V, XV e XVI del riassunto Mod. Ci 214-A i biglietti a destinazione facoltativa di corsa semplice a tariffa ordinaria, quelli di corsa semplice individuali e collettivi a tariffa ridotta e di andata e ritorno a tariffa ridotta.

Le situazioni di casellario per i biglietti anzidetti rimasti in vendita al 1° gennaio 1926, devono essere quelle stesse portate sul rendiconto da trasmettere, per il corrente mese, al Controllo comune.

Le situazioni dei biglietti facoltativi devono figurare sotto apposita voce sui Mod. Ci 214-A oppure sul Mod. Ci 214-A-bis

a seconda che durante il mese vi sia stata o meno vendita di biglietti in servizio cumulativo italiano e ferroviario marittimo.

b) *Trasporti di bagagli.* — I trasporti di bagagli sono da contabilizzare nel riassunto Mod. Ci 265-A promiscuamente coi trasporti del servizio cumulativo italiano.

Le relative bollette Mod. Ci 262 debbono, quindi, essere staccate dal bollettario in uso per il detto servizio cumulativo italiano, e verrà così a cessare col 1° gennaio 1926, l'uso del bollettario separato per il servizio ferroviario marittimo.

I bollettari Mod. Ci 262 adoperati fino al 31 andante per il servizio ferroviario marittimo devono essere versati, in pacco a parte scortati da Mod. G 75 al Controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze.

In conseguenza delle disposizioni di cui al presente comma *b*) ed al precedente comma *a*) gli importi relativi ai trasporti viaggiatori e bagagli in servizio ferroviario marittimo con la Sicilia e la Sardegna vengono ad essere conglobati con quelli da contabilizzare sui Mod. Ci 212 e Ci 265, e, quindi, non debbono essere più scritturati a parte sul Conto corrente Ci 502 alle voci « *Biglietti venduti* » e « *Bagagli* » del servizio ferroviario marittimo, voci che restano perciò soppresse.

Resta inoltre, soppressa nel conto corrente, « *Distinta del saldo debitore a nuovo* » per le gestioni viaggiatori e bagagli la voce « *Rilievi in contestazione Mod.* Ci 518 *servizio ferroviario-marittimo* ».

I rilievi delle dette gestioni in sofferenza al 31 dicembre 1925 e quelli che eventualmente verranno in seguito emessi dal Controllo comune sui trasporti di viaggiatori e bagagli di data anteriore a quella accennata, devono essere inscritti sul Mod. Ci 518 normale della gestione viaggiatori e bagagli, in separata evidenza.

V. — **Versamento degli stampati fuori uso.**

Le stazioni e le agenzie dovranno versare al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze i rendiconti Moduli Ci 212-213 CC, Ci 212-213 CC-bis e Ci 265 CC rimasti inutilizzati.

Uguale procedimento dovranno seguire le Agenzie di Navigazione delle Ferrovie dello Stato di Civitavecchia, Terranova, Golfo Aranci, La Maddalena, Napoli, Palermo, Trapani e Tunisi per gli stampati Mod. Ci 721, Ci 722, Ci 723, Ci 724, Ci 753, Ci 755, Ci 756, Ci 757, Ci 763, Ci 765, Ci 769,

Ci 770, Ci 771, Ci 772, Ci 773, Ci 781, Ci 782 e Ci 783, man mano che verranno a cessare le scritture relative ai trasporti eseguiti sulle linee di Navigazione dalle Ferrovie dello Stato.

VI. — **Viaggi e trasport gratuiti.**

Le carte di libera circolazione con bordo rosso comprendenti nel loro percorso la linea di navigazione Civitavecchia-Terranova continueranno ad essere valide per i viaggi sulla linea stessa.

Così pure i viaggi su detta linea possono essere effettuati con i biglietti di servizio serie Bs e con quelli gratuiti serie B, B2 e B4; del pari possono essere eseguite le spedizioni gratuite con i buoni bagaglio.

Tali concessioni sono valevoli per tutto l'anno 1926 e soltanto per il personale in attività di servizio e rispettive famiglie.

Inoltre sono effettuati gratuitamente per l'anno 1926 i trasporti di mobilia e masserizie del personale, nei soli casi in cui sia prevista la concessione gratuita sulle Ferrovie dello Stato.

Per tutto quanto non è diversamente previsto dal presente Ordine di servizio rimangono ferme per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci a tariffa intera o ridotta in servizio ferroviario-marittimo le disposizioni attualmente in vigore.

Si avverte poi che per tutto ciò che riguarda i trasporti viaggiatori e bagagli in servizio ferroviario marittimo effettuati fino al 31 dicembre 1925, le stazioni ed agenzie si dovranno rivolgere al Controllo Comune.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 133.

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato.

La « Società Cooperativa Edile fra impiegati delle Ferrovie dello Stato » di Pesaro, è ammessa a fruire, per le proprie spedizioni, della riduzione di tariffa di cui il regola-

mento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato, pubblicato con l'O. S. n. 82-1920.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco allegato *A* al citato regolamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 134.

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, costituite fra agenti delle ferrovie dello Stato.

Le seguenti Società Cooperative, avendo ultimate le proprie costruzioni, devono essere depennate, con effetto dal 1° gennaio 1926, dall'elenco allegato *A* al Regolamento sui trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato, pubblicato con l'O. S. n. 82-1920:

1. Cooperativa Case economiche *macchinisti e fuochisti* delle ferrovie dello Stato - Roma;
2. *Paulatim nostra* cooperativa ferroviari per la costruzione di case economiche - Roma;
3. *Cooperativa edile* per impiegati ferroviari del compartimento - Milano;
4. *Cooperativa fra ferrovieri dello Stato* per costruzione case economiche - Alessandria;
5. *Cooperativa fra impiegati delle ferrovie dello Stato* per costruzione case economiche (Gagliardo) - Alessandria;
6. *Cooperativa Latina* 1ª (già Appia) per la costruzione di case economiche - Roma;
7. *Pauci et Amici* - Roma;
8. *Cooperativa Edile ferrovieri* - Brescia;
9. Cooperativa *Quieta Domus* per la costruzione di case popolari ed economiche - Roma.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 135.

Rivendita di libri e giornali nelle stazioni della rete.

La concessione della vendita al pubblico di libri, giornali, ecc., è stata appaltata alla Società anonima « Servizi Accessori Ferroviari » (S. A. F.) sedente in Roma, la quale dal 1° gennaio 1926 inizierà tale gestione nelle stazioni dei Compartimenti di *Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Ancona,* e della Delegazione di *Cagliari,* e dal 1° maggio successivo nelle stazioni del Compartimento di *Genova.*

Si comunicherà a suo tempo la data d'inizio della gestione stessa nei Compartimenti meridionali.

Per opportuna norma di tutto il personale interessato si portano a conoscenza le condizioni che regolano tale concessione:

I. — Oggetto della Concessione.

Costituisce oggetto della concessione la vendita al pubblico di libri, giornali, riviste, carte geografiche, fotografie, cartoline illustrate, nonchè oggetti di cancelleria, nelle stazioni della Rete (escluse le stazioni comuni, la cui dirigenza è affidata, o venisse in seguito affidata ad altra Amministrazione ferroviaria).

Le Ferrovie dello Stato si riservano il diritto di affidare, senza obbligo di alcun compenso, alla Concessionaria:

a) in tutte le stazioni ove la Concessionaria stessa esercita la vendita, la distribuzione ai viaggiatori, durante la fermata dei treni, di foglietti volanti, di opuscoli e giornali gratuiti, ecc., contenenti notizie ferroviarie o réclame commerciale di qualunque natura sia;

b) nelle stazioni nelle quali la Concessionaria ha edicole o banchi, la vendita dei biglietti d'ingresso nelle stazioni secondo le norme che sono o che saranno stabilite e sotto la responsabilità della Concessionaria medesima.

Ove poi l'Amministrazione ferroviaria affidasse le proprie pubblicazioni, quali tariffe, prontuari, guide ed albums anche con vedute, cartoline di carattere ferroviario, ecc., per la vendita nelle stazioni alla Concessionaria, questa com-

parteciperà nella misura del cinque per cento sull'introito della vendita.

Alle condizioni che verranno stabilite dalle F. S., la Concessionaria si obbliga a vendere anche oggetti vari che possono riuscire utili ai viaggiatori.

II. — **Stazioni in cui deve essere effettuata la vendita.**

La concessionaria si obbliga di conservare la vendita dei libri, giornali, ecc., in tutte le stazioni nelle quali la vendita stessa viene eseguita alle date d'inizio della concessione e, per le stazioni nelle quali la vendita viene eseguita in più di una edicola o banco, la Concessionaria si obbliga a mantenere tale stato di fatto.

Le F. S. si riservano il diritto di richiedere che venga istituita la vendita di giornali anche in altre stazioni, nonchè di richiedere che la vendita venga eseguita in più punti di una stessa stazione, quando a loro insindacabile giudizio, ciò sia richiesto da esigenze dei viaggiatori.

III. — **Come deve essere effettuata la vendita.**

La vendita sarà effettuata:

a) in apposite edicole o banchi da collocarsi sul luogo che sarà indicato dalle F. S. le quali avranno, in qualsiasi tempo, il diritto di richiedere eventuali spostamenti;

b) dinanzi ai treni sia ordinari che straordinari in arrivo od in partenza. Nelle stazioni che verranno stabilite dalle F. S. la vendita ai treni dovrà effettuarsi a mezzo di appositi carrelli.

IV. — **Orario di vendita.**

L'orario di vendita sarà determinato per ciascuna stazione dalle F. S. a cura delle Sezioni Movimento e Traffico.

V. — **Impianti (edicole o banchi).**

Le edicole ed i banchi saranno costruiti ed arredati a totale spesa della Concessionaria, la quale dovrà presentare alle F. S. i relativi progetti per la preventiva approvazione. A carico della Concessionaria saranno pure tutte le spese relative alla messa in opera e quelle relative agli spostamenti e manutenzione.

VI. — **Illuminazione degli impianti.**

La Concessionaria deve provvedere a sue spese ad una sufficiente e decorosa illuminazione delle edicole e banchi, secondo le prescrizioni che le verranno impartite dalle F. S.

Le F. S. hanno diritto di richiedere che l'illuminazione sia fatta con lo stesso sistema con cui sono illuminate le stazioni nelle quali viene esercitata la vendita ed in tal caso all'impianto degli apparecchi di misurazione, delle condutture, ecc., debbono provvedere le F. S. e la Concessionaria rimborserà all'Amministrazione stessa le relative spese.

Gli impianti di cui sopra di proprietà delle F. S. che si trovano in opera all'atto dell'inizio della presente concessione, saranno dati in uso alla Concessionaria, la quale rimborserà alle F. S. tutte le spese occorrenti per la loro manutenzione, nonchè le spese per eventuali modificazioni, ampliamenti, ecc., che si ritenessero necessari dalle F. S. nel corso del contratto.

Alla fine della concessione tutti gli impianti di cui trattasi — esclusi gli apparecchi di misurazione — comunque eseguiti a spese della Concessionaria resteranno, senza compenso, di proprietà delle F. S.

Gli apparecchi per la illuminazione saranno provveduti a spese della Concessionaria la quale dovrà però ottenere la preventiva approvazione delle F. S.

Qualora le F. S. forniscano il gas e l'energia elettrica alla Concessionaria, questa rimborserà la spesa relativa.

La Concessionaria rimborserà alle F. S. le spese per il riscaldamento che comunque venga da essa usufruito, e qualora la Concessionaria intenda costruire speciali impianti, questi saranno a totale suo carico e dovranno essere eseguiti dietro nulla osta e sotto la sorveglianza delle F. S.

Tutte le somme a carico della Concessionaria da rimborsarsi alle F. S. dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data della richiesta nella Cassa che verrà di volta in volta indicata.

VII. — **Limitazioni di servizio. — Divieti.**

Qualora per ragioni di servizio (lavori di restauro nella stazione, ricevimenti speciali e simili) ovvero per ragioni di ordine pubblico o per altra qualsiasi causa, la vendita dovesse essere sospesa o limitata, la Concessionaria non potrà sollevare eccezioni e pretese di indennità verso le F. S.

E' vietata la vendita ed esposizione di libri, giornali, disegni, stampe, fotografie, ecc., che a giudizio insindacabile delle F. S. siano contrari alla decenza ed al buon costume, ovvero diffamatori, come pure di quanto altro le F. S., a loro esclusivo giudizio, giudicassero opportuno escludere dalla vendita per ragioni di servizio, d'ordine pubblico o perchè ritenuto minaccioso per l'ordine sociale.

E' vietato alla Concessionaria di esporre nelle edicole, banchi e carrelli ai treni, cartelli od avvisi di réclame di qualsiasi specie, anche se inerenti a pubblicazioni ed oggetti pei quali è concessa la vendita.

La Concessionaria non potrà ricevere in consegna, anche se gratuitamente, bagagli ed oggetti dei viaggiatori, nè adempiere a qualsiasi altra incombenza attinente al servizio ferroviario.

VIII. — **Prezzi di vendita al pubblico.**

E' vietato alla Concessionaria di vendere libri, orari, giornali, ecc., ed in genere tutte le pubblicazioni, a prezzi superiori a quelli fissati dagli editori o dalle direzioni dei giornali per la vendita al pubblico.

Per le pubblicazioni italiane che non hanno prezzo di vendita in copertina e per tutte le pubblicazioni estere (esclusi i giornali) la concessionaria dovrà provvedere perchè il prezzo di vendita al pubblico in lire italiane sia stampigliato sulla copertina.

Per i giornali esteri la Concessionaria dovrà invece tenere esposta al pubblico apposita tabella indicante il prezzo di vendita in lire italiane.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita delle cartoline illustrate la Concessionaria deve adottare gli stessi prezzi praticati sulla piazza esponendo i prezzi stessi sul banco ove sono esposte.

Le F. S. si riservano il diritto di controllare i prezzi di vendita al pubblico e richiedere quelle modificazioni che, a loro insindacabile giudizio, ritenessero di imporre .

Ad ogni modo però la Concessionaria non potrà vendere le pubblicazioni ad un prezzo superiore a quello corrente sulla piazza.

IX. — **Pubblicazioni da tenersi in vendita.**

La Concessionaria ha la facoltà di determinare nel proprio interesse la quantità e la qualità dei libri e dei giornali da tenersi in vendita.

Resta però stabilito che nelle stazioni dovranno essere costantemente posti in vendita ed esposti in quantità sufficiente, i giornali delle provincie dove si trovano le stazioni medesime ed i giornali più importanti del Regno, come pure gli orari delle Ferrovie d'Italia e di quelle estere principali.

Le F. S. potranno però anche imporre, a loro giudizio insindacabile, alla Concessionaria la vendita di determinati giornali quotidiani.

E' fatto obbligo alla Concessionaria di tenere in vendita in tutte le stazioni in cui tiene esercizio l'orario ufficiale delle Ferrovie del Regno d'Italia, compilato a cura della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

E' rigorosamente proibito alla Concessionaria di usare preferenze nella vendita di libri, giornali, orari, ecc., tanto nei luoghi di vendita quanto dinanzi ai treni.

Le pubblicazioni, sia quotidiane che periodiche, debbono essere disposte sui banchi di vendita in modo tale che il pubblico abbia per tutte completa visione dei titoli e conseguente libertà di scelta.

X. — **Custodia degli impianti e del materiale di vendita.**

La custodia e la conservazione delle edicole, banchi, ecc., nonchè di quanto trovasi ivi esposto o depositato, sono a totale carico, rischio e pericolo della Concessionaria senza alcuna responsabilità delle F. S. per le perdite, mancanze, sottrazioni, danneggiamenti di ogni genere da qualsiasi causa determinati, compresi gli incendi, comunque prodottisi.

XI. — **Irresponsabilità delle F S.**

Le F. S. si ritengono e si riterranno in modo assoluto estranee agli impegni che la Concessionaria fosse per prendere o abbia già preso in ordine al servizio che le viene affidato, tanto rispetto ai terzi quanto rispetto alle Autorità pubbliche.

Rimane pure a totale carico della Concessionaria l'osservanza di tutte le leggi e consuetudini che riguardano o possano riguardare le sue operazioni, come pure il pagamento delle multe o penalità in caso di contravvenzione alle leggi.

La Concessionaria sarà inoltre obbligata a tenere rilevate le F. S. da ogni molestia o danno derivanti da fatti inerenti al servizio assunto dalla Concessionaria stessa.

La vendita in concorrenza che fosse abusivamente esercitata nell'àmbito della ferrovia non darà alla Concessionaria titolo a pretendere indennizzi da parte delle F. S.

XII. — **Personale della Concessionaria.**

Tutto il personale addetto alla vendita dei libri, giornali, ecc., nelle stazioni, dovrà essere di pieno gradimento delle F. S. e dovrà essere scelto preferibilmente fra le vedove e gli orfani di agenti ferroviari, fra i pensionati ferroviari, fra i mutilati ed invalidi di guerra.

La Concessionaria si obbliga di rispettare e far rispettare dal personale addetto alla vendita le disposizioni relative alla polizia, sicurezza, e regolarità delle strade ferrate e tutte quelle altre che le F. S. avessero a dare nei riguardi del servizio e della disciplina.

Verificandosi motivo di lagnanze a carico del personale di cui sopra, ovvero nel caso di rifiuto ad ottemperare alle prescrizioni delle F. S., queste avranno la facoltà di richiederne l'immediato allontanamento, che dovrà tosto essere eseguito dalla Concessionaria.

Il personale ha l'obbligo di vestire decentemente, e quello, cui viene affidata la vendita ai treni, dovrà portare un berretto uniforme del modello che sarà fissato dalle F. S. Nelle stazioni che verranno determinate dalle F. S. detto personale dovrà pure indossare una speciale uniforme che verrà fissata dall'Amministrazione stessa.

Il personale incaricato della vendita ai treni potrà circolare nell'interno della stazione soltanto per l'esplicazione del proprio servizio e deve astenersi dal gridare o fare clamori e di salire sulle banchine delle carrozze ed entrare nelle medesime.

XIII. — **Assicurazioni sociali - Danni.**

La Concessionaria deve provvedere a sua cura e spese all'osservanza delle disposizioni di legge relative agli infortuni degli operai sul lavoro; all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi, nonchè alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

La Concessionaria assumerà a suo carico, tenendone in ogni caso pienamente sollevata ed indenne l'amministrazione ferroviaria, la responsabilità per danni alle persone ed alle cose che, nell'esercizio della concessione, potessero comunque derivare ad essa concessionaria, ed ai propri

agenti e dipendenti nell'àmbito ferroviario. Essa sarà responsabile non solo dei danni che per fatto proprio derivassero alle Ferrovie, ad agenti ferroviari, od ai terzi, ma anche dei danni cagionati dai suoi agenti e dipendenti.

XIV. — **Inizio della gestione e ritiro del materiale alla fine della stessa.**

La Concessionaria deve provvedere in modo che il trapasso della gestione avvenga senza scosse e senza soluzione di continuità, sicchè il servizio abbia a svolgersi in modo regolare.

A tale scopo la Concessionaria dovrà osservare tutte quelle particolari disposizioni che le F. S. intenderanno di impartire.

Terminato regolarmente il contratto alla scadenza stabilita o rescisso per i casi previsti dal contratto stesso la Concessionaria dovrà ritirare a sue spese, nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre i 15 giorni dalla cessazione o rescissione, tutti gli effetti di sua proprietà, provvedendo inoltre a sua cura e spese al trasporto dei medesimi.

XV. — **Divieto di cessione.**

E' assolutamente vietato alla Concessionaria di associarsi o di cedere in tutto od in parte la presente concessione. La Concessionaria ha però facoltà di far gestire da terzi sotto la sua responsabilità la rivendita nelle singole stazioni. Tale facoltà è subordinata all'esplicito consenso delle F. S. le quali si riservano il diritto di revocarlo in qualunque tempo ed a loro insindacabile giudizio mediante preavviso di un mese. Qualunque atto, pertanto, dalla Concessionaria compiuto a deroga di tali divieti dovrà considerarsi nullo e privo di ogni effetto giuridico e darà altresì diritto alle F. S. a procedere alla immediata revoca della presente concessione.

XVI. — **Corrispondenza della Concessionaria.**

La Concessionaria dovrà provvedere a sue spese alla corrispondenza postale e telegrafica cogli uffici dell'Amministrazione ferroviaria e coi terzi.

Restano annullate le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 127-1906 e relativo allegato.

Ordine di servizio N. 136.

Servizio dei biglietti combinabili internazionali.

A partire dal 1° gennaio 1926, l'ordine di servizio n. 126-1923 e la relativa istruzione, vengono annullati e sostituiti dal presente ordine di servizio ed istruzione.

Al servizio dei biglietti combinabili internazionali dell'*Unione internazionale per il rilascio dei biglietti a tagliandi combinabili*, istituito il 1° maggio 1922, hanno finora aderito le principali amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime dell'Algeria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Olanda, Rumania, Svezia, Svizzera, Territorio della Sarre e della Tunisia.

Le disposizioni che regolano il servizio e le tariffe sono contenute nell'apposita pubblicazione, già distribuita alle stazioni autorizzate ad accettare le domande per i biglietti e agli uffici che emettono i biglietti stessi.

Tale pubblicazione si compone:

1) del *Fascicolo I*: contenente le condizioni di trasporto, la nomenclatura dei percorsi in ordine alfabetico, i prezzi e le distanze relative.

2) del *Fascicolo II*: contenente le prescrizioni di esecuzione, la nomenclatura dei percorsi in ordine numerico, i prezzi e le distanze relative.

3) della *Carta schematica dei percorsi*, nella quale sono indicate le linee e i tratti di linea delle varie Amministrazioni per i quali e ammesso il rilascio dei biglietti.

Il fascicolo I e la carta schematica dei percorsi sono a disposizione del pubblico, il fascicolo II serve per uso esclusivo degli uffici di emissione.

Per uso del personale interessato si espongono in appresso tutte le disposizioni di dettaglio da osservare per il servizio dei biglietti combinabili internazionali.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

ISTRUZIONE

per il servizio dei biglietti combinabili internazionali e norme per la contabilità dei prodotti relativi

PARTE I.

Condizioni di trasporto e norme per il rilascio dei biglietti.

1. — **Formazione degli itinerari.**

I biglietti si rilasciano per i percorsi da effettuare sulle linee di almeno due Amministrazioni che partecipano al servizio dell'Unione e che appartengono a paesi differenti; essi sono composti di tagliandi per percorsi che si collegano successivamente e che permettono di effettuare:

— viaggi di corsa semplice (1);
— viaggi circolari (2);
— viaggi di andata e ritorno;
— viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

Negli itinerari dei viaggi sono ammesse alcune interruzioni di percorso (percorsi di congiunzione), per le quali non si rilasciano tagliandi.

Sono anche considerati come percorsi di congiunzione, le interruzioni di percorso fra due punti di frontiera dei paesi ai quali appartengono le Amministrazioni che partecipano al servizio dell'Unione; così ad esempio la tratta attraverso l'Austria e la Germania da Brennero (frontiera italiana) a Hergenrath (frontiera belga) sarà da considerare di congiunzione per il biglietto circolare Roma, Genova, Ventimiglia, Parigi, Lille, Bruxelles, Hergenrath, Brennero, Venezia, Roma.

(1) Non possono essere rilasciati biglietti di corsa semplice in arrivo o in partenza dalla Svizzera, ma possono essere rilasciati biglietti in transito, coll'osservanza nelle norme indicate in testa all'elenco dei tagliandi svizzeri compreso nei fascicoli I e II.

(2) Si possono rilasciare biglietti circolari e di andata e ritorno anche per soli percorsi della Svizzera.

I percorsi o tratti in base ai quali può essere, a scelta del viaggiatore, determinato l'itinerario del viaggio, risultano esposti alfabeticamente nel fascicolo I (Nomenclature alphabétique des parcours), ove, oltre ai percorsi ferroviari, di navigazione, automobilistici ed eventualmente effettuati con altri veicoli, ecc., per i quali si rilasciano i tagliandi, sono pure indicati i percorsi di congiunzione (parcours de raccordement).

2. — **Percorso minimo - Continuità dell'itinerario.**

La formazione dei biglietti è subordinata alle condizioni seguenti:

a) la lunghezza complessiva dei percorsi tassati (esclusi quindi quelli di congiunzione ed eccezionalmente quelli appartenenti all'Amministrazione delle Poste svizzere) non deve essere inferiore a 250 Km.;

b) i percorsi dei tagliandi e quelli di congiunzione devono seguirsi in modo da formare un itinerario ininterrotto. L'itinerario si considera ininterrotto anche quando i biglietti non comprendono tagliandi per il percorso fra due stazioni di una stessa località (1).

Esempi:

N. B. – I numeri che precedono l'indicazione delle tratte sono quelli delle serie corrispondenti e risultano dalla « Nomenclatura numerica dei tagliandi » (Nomenclature numèrique des parcours).

(*a*) Itinerario di viaggio di corsa semplice con *percorsi di congiunzione.*

Serie	PERCORSI	Lunghezza dei percorsi			
		a pagamento		di congiunzione	
9202	Palermo-Napoli Marittima (via mare)	Km.	313	Km.	—
8721	Napoli Marittima-Napoli C. . . .	»	—	»	7
8635	Napoli C.-Milano C..	»	914	»	—
8631	Milano-C.-Modane confine. . . .	»	244	»	—
5858	Modane confine-Modane.	»	12	»	—
—	Modane-Briançon	»	—	»	35
5352	Briançon-Grenoble	»	219	»	—
	TOTALE . . .	Km.	1692		

(1) ESEMPIO: Fra Bruxelles-Nord e Bruxelles-Midi, Parigi-Nord e Parigi P. L. M.; Genève-Cornavin e Genève-Eaux Vives: Napoli-C.-Napoli Porto, ecc.

(*b*) Itinerario di viaggio di *corsa semplice* non ammesso perchè il viaggio termina in Svizzera.

Serie	PERCORSI	Lunghezza dei percorsi
8616	Roma Termini-Venezia	Km. 610
8327	Venezia-Chiasso	» 319
7552	Chiasso-Basel S. B. B.	» 357
	TOTALE . . .	Km. 1286

3. — **Classi delle vetture e posti sui piroscafi.**

Le nomenclature alfabetica e numerica indicano le classi delle vetture o i posti sui piroscafi per i quali i tagliandi possono essere rilasciati ed indicano pure i casi in cui l'uso dei tagliandi è limitato a determinati periodi dell'anno.

Alcuni tagliandi sono validi facoltativamente per effettuare il viaggio o in ferrovia o sul piroscafo. Quando i piroscafi hanno soltanto due classi di posti, la prima classe del piroscafo corrisponde generalmente alla prima o seconda classe della ferrovia e la seconda classe del piroscafo alla terza classe della ferrovia.

In uno stesso biglietto possono essere riuniti tagliandi di classi differenti, tanto se relativi a percorsi ferroviari quanto se relativi a percorsi di navigazione. Tuttavia i tagliandi valevoli per la terza classe sui percorsi ferroviari inglesi della « Southern Railway (S. E. & C. Section) » non possono essere rilasciati insieme a tagliandi valevoli per una classe superiore sui percorsi continentali, a meno che non si tratti di tagliandi per percorsi su linee continentali sulle quali non circolano vetture di terza classe.

Nel fascicolo II (Nomenclature numérique des parcours) i numeri delle serie che sono sottolineati indicano i percorsi per i quali devesi assolutamente utilizzare tagliandi a percorso fisso.

I numeri delle serie preceduti da un asterisco indicano i percorsi per i quali devesi far uso di tagliandi facoltativi, ma per i quali, se le richieste da parte dei viaggiatori sono frequenti, si può domandare all'Amministrazione interessata di stampare tagliandi a percorso fisso.

Per tutti gli altri percorsi, i cui numeri di serie non hanno i suddetti contrassegni, devesi far uso di tagliandi

facoltativi forniti dall'Amministrazione alla quale i percorsi appartengono.

Per i percorsi svizzeri esiste una sola specie di tagliandi facoltativi, i quali portano l'indicazione « Entreprises suisses de transport ».

Nel solo caso in cui un Ufficio di emissione rimanga sprovvisto di tagliandi facoltativi di una qualsiasi Amministrazione, l'Ufficio può fare uso dei tagliandi facoltativi dell'Amministrazione dalla quale dipende, purchè modifichi l'intestazione del tagliando che viene rilasciato al viaggiatore e quello di controllo, e ne faccia relativa annotazione sulla domanda del biglietto.

Inoltre l'Ufficio di emissione deve comunicare quanto sopra al proprio Controllo, il quale, a sua volta, a mezzo del riassunto mensile, ne dà partecipazione all'Amministrazione interessata. Art. 7, punto 2, delle « Prescrizioni di esecuzione ».

4. — **Accesso ai treni, piroscafi e veicoli stradali.**

I tagliandi danno diritto di viaggiare con tutti i treni indicati negli orari ufficiali aventi vetture di pari classe e ad occupare il corrispondente posto sui piroscafi o veicoli stradali designati sui tagliandi, in quanto non ostino limitazioni risultanti dagli orari ufficiali o dagli stessi tagliandi.

Quando un tagliando è valido facoltativamente per un percorso in ferrovia o in piroscafo, il viaggiatore deve, per tutto il percorso indicato sul tagliando, servirsi esclusivamente dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto, salvo disposizioni in contrario previste nella nomenclatura alfabetica dei percorsi.

I viaggiatori muniti di biglietto di prima classe sono ammessi nei treni o vetture di lusso quando vi sono posti disponibili e alla condizione di pagare i prescritti supplementi.

I viaggiatori devono provvedere essi stessi al trasporto loro e dei loro bagagli sui percorsi per i quali non si rilasciano tagliandi (percorsi di congiunzione, tragitto fra due stazioni di una stessa località o fra una stazione ed il porto d'imbarco o viceversa, ecc.).

5. — **Uffici incaricati della preparazione dei biglietti e stazioni abilitate all'accettazione delle domande dei biglietti.**

La preparazione dei biglietti è affidata ai sottoindicati uffici:

BOLOGNA - Agenzia per viaggiatori della Cassa di risparmio, Piazza del Nettuno, 3-A.

BOLZANO - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), Corso Vittorio Emanuele.

CATANIA - Agenzia Paolo Brancati e C., 139, via Lincoln.

FIRENZE - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 2, via degli Speziali.

GENOVA - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 243 rosso, via XX Settembre.

GENOVA - Agenzia Cassa Nazionale Ferrovieri, Piazza De Ferrari.

MILANO - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 16, via Santa Margherita.

MILANO - Agenzia Chiari-Sommariva, 7, via Dante.

NAPOLI - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 5, via Chiatamone.

PALERMO - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 98, via Roma.

ROMA - Agenzia Chiari-Sommariva, Piazza Venezia.

ROMA - Agenzia Thos. Cook e Son, 54, Piazza Esedra.

ROMA - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), Piazza Colonna.

ROMA - Agenzia Roesler Franz e Figli, 91, via Condotti.

ROMA - Agence des Compagnies Françaises de Navigation et de Chemins de fer, 123, via del Tritone.

S. REMO - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 2, via Vittorio Emanuele.

TORINO - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 2, via Barbaroux (angolo Piazza Castello).

TORINO - Agenzia Giulio Barnabè (già Carpaneto), Galleria Subalpina.

TRIESTE - Ufficio centrale viaggi della Venezia Giulia, 2, via della Borsa.

VENEZIA - Ufficio viaggi e turismo (E.N.I.T.), 49-50, piazza S. Marco.

Nel seguente elenco sono indicate le stazioni abilitate all'accettazione delle domande dei biglietti, suddivise in gruppi a seconda degli Uffici ai quali devono inviare le domande che vengono loro presentate.

Anche le agenzie di viaggio residenti nelle stesse località delle stazioni appresso indicate hanno la facoltà, se credono di prestarsi alle eventuali richieste dei viaggiatori, di accettare le domande di biglietti.

Per tale prestazione le agenzie stesse non hanno però titolo ad alcun compenso, nè da parte dell'Amministrazione ferroviaria, nè da parte del viaggiatore e le pubblicazioni relative al servizio dei biglietti combinabili verranno ad esse fornite verso pagamento del prezzo di costo.

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Torino.

Alessandria	Cuneo	Santhià
Aosta	Ivrea	Susa
Asti	Novara	Torino P. N.

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Milano.

Arona	Cremona	Pavia
Bergamo	Domodossola	Piacenza
Brescia	Lecco	Reggio Emilia
Chiasso	Milano C.	Sondrio
Como S. G.	Parma	Voghera

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Venezia.

Belluno	Padova	Venezia
Ferrara	Rovigo	Verona P. N.
Mantova	Udine	Vicenza

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Bolzano.

Merano	Rovereto	Trento

Ufficio Centrale viaggi della Venezia Giulia - Trieste.

Fiume	Pola	Trieste
Gorizia C.		

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Genova.

Acqui	Nervi	Savona
Genova P. P.	Rapallo	Spezia

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) San Remo.

Alassio	Imperia P. Maurizio	Ventimiglia
Bordighera		

Agenzia per viaggiatori della Cassa di risparmio - Bologna.

Bologna	Modena	Rimini
Faenza	Ravenna	

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Firenze.

Arezzo	Firenze S. M. N.	Pistoia
Bagni di Montecatini	Livorno C.	Siena
Carrara	Pisa	Viareggio

Agenzia Chiari e Sommariva - Roma.

Ancona	Grosseto	Pescara
Cagliari	Perugia	Roma Termini
Civitavecchia	Pesaro	Sassari

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Napoli.

Bari	Lecce	Salerno
Benevento	Napoli	Taranto
Brindisi	Potenza Inferiore	Villa S. Giovanni
Foggia	Reggio Calabria	

Ufficio di viaggi e turismo (E.N.I.T.) Palermo.

Caltanissetta	Palermo	Trapani

Agenzia Paolo Brancati e C. - Catania.

Catania C.	Messina	Siracusa
Giardini Taormina		

6. — **Domande di biglietti.**

Le domande dei biglietti possono essere presentate, sia direttamente agli uffici di cui al precedente articolo 5, che ad una delle stazioni od agenzie in esso indicate, *le quali do-*

vranno, con ogni sollecitudine, inviare le domande all'Ufficio di emissione stabilito per ciascuna di esse.

Le domande devono essere compilate dal viaggiatore su apposito stampato (Mod. Ci 239) che viene rilasciato gratuitamente: esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;

b) quantità dei biglietti (per adulti o per ragazzi);

c) data di inizio del viaggio;

d) stazione, agenzia o ufficio di emissione dove il biglietto deve essere ritirato;

e) indicazione dei tagliandi (numero della serie, distanze e classe) e dei percorsi di congiunzione nell'ordine dell'itinerario del viaggio. I tagliandi per le diramazioni che partono da una stazione intermedia fra le due stazioni estreme di un tagliando, devono essere iscritti immediatamente avanti o dopo tale tagliando.

In via eccezionale si può dare corso alle domande inviate per lettera, alla condizione che esse contengano almeno le indicazioni seguenti: itinerario esatto, classe, età dei ragazzi se del caso, data dell'inizio del viaggio, stazione o ufficio di emissione dove il biglietto deve essere ritirato e siano pure accompagnate dall'importo del diritto fisso di cui appresso.

7. — **Diritto fisso.**

Per ogni biglietto è dovuto il diritto fisso (frais de confection) di L. 8, che deve essere pagato al momento della presentazione della domanda e che non viene rimborsato anche se il viaggiatore non ritira il biglietto.

Il diritto fisso è dovuto integralmente anche per un biglietto a mezza tariffa per un ragazzo (art. 17).

8. — **Consegna dei biglietti.**

I biglietti vengono rilasciati nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della domanda quando questa è presentata direttamente ad uno degli Uffici di cui all'art. 5.

Quando la domanda è presentata pel tramite di una delle stazioni od agenzie abilitate, i biglietti sono inviati alla stazione od agenzia indicata per la consegna entro cinque giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Le stazioni e le agenzie che i richiedenti possono designare per ii ritiro dei biglietti sono solamente quelle abilitate all'accettazione delle domande.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicu-

rarsi che esso corrisponda esattamente alla sua domanda e che tutti i tagliandi si trovino disposti nell'ordine di continuità richiesto, poichè nessuna responsabilità viene assunta dopo dall'Amministrazione ferroviaria per eventuali errori. In ogni caso l'Amministrazione stessa, quando venga fatto presente tempestivamente l'errore, è tenuta soltanto a rifare il biglietto e, ove il viaggiatore non intenda più valersene, a restituirgli il diritto fisso. Quest'ultima disposizione si applica anche in caso di ritardo nella consegna del biglietto e dato che in conseguenza il viaggiatore non intenda più valersene.

Nel consegnare il biglietto le agenzie o stazioni devono curare che il viaggiatore apponga in inchiostro la propria firma sulla copertina.

Circa l'invio del biglietto da parte dell'ufficio emittente alla stazione od agenzia designata per il ritiro devono essere tenute presenti le norme indicate nella parte II (art. 5) della presente Istruzione.

Il pagamento del prezzo del biglietto dev'essere effettuato all'atto della consegna ai viaggiatori.

I biglietti vengono tenuti a disposizione di chi li ha richiesti per un periodo di quindici giorni a decorrere dalla data in cui incomincia la validità dei biglietti stessi, dopodichè, se non vengono ritirati, l'importo relativo viene accreditato secondo quanto è previsto nella parte II (art. 9).

9. — **Formato e colore dei biglietti.**

La copertina per i biglietti di tutte le classi è di colore turchino chiaro.

Le due prime pagine della copertina, che contengono gli estremi del biglietto, sono stampate in italiano, francese, inglese, olandese e tedesco; le altre due pagine, che contengono l'estratto delle condizioni di trasporto, sono stampate nella lingua del paese che rilascia il biglietto ed in francese.

I tagliandi sono per percorsi fissi o facoltativi, secondo che portano stampate o manoscritte le indicazioni del numero di serie, della stazione iniziale e di quella terminale del percorso. Su di essi non devesi indicare il prezzo relativo.

I tagliandi sono dei seguenti colori:

giallo per la 1ª classe delle ferrovie, vetture e per la 1ª classe dei piroscafi marittimi;

verde per la 2ª classe delle ferrovie e vetture, per le vetture che portano una sola classe, per la 2ª classe dei pi-

roscafi marittimi e per la 1ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali;

bruno per la 3ª classe delle ferrovie e vetture, per la 3ª classe dei piroscafi marittimi e per la 2ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali.

I tagliandi per percorsi che possono essere effettuati facoltativamente in ferrovia o in piroscafo, sono del colore adottato per la classe delle ferrovie.

I tagliandi per i percorsi da effettuare esclusivamente con piroscafi o con veicoli stradali, portano rispettivamente come distintivo il disegno di un piroscafo e l'indicazione « percorso in piroscafo » o il disegno di una vettura con l'indicazione « percorso in vettura ».

10. — **Autenticazione dei biglietti.**

Perchè la copertina e i tagliandi possano essere ritenuti validi, debbono portare il bollo a secco dell'Amministrazione emittente. Su ogni biglietto deve risultare la data di decorrenza, praticata col torchietto perforatore in modo da attraversare tanto la copertina quanto i tagliandi inseritivi.

Sulla copertina deve inoltre risultare la firma del viaggiatore.

11. — **Composizione dei biglietti.**

I tagliandi debbono essere riuniti — a cura dell'Ufficio che rilascia il biglietto — nell'ordine indicato nella domanda e fissati poi alla copertina a mezzo di due occhielli o punti metallici.

Occorre tener presente che, nel formare i biglietti che comprendono nell'itinerario il transito di Modane, è obbligatorio di emettere l'apposito tagliando a serie fissa della P. L. M. per il percorso di confine: serie 5858-Modane fr.-Modane sempre quando il tagliando francese non abbia il prezzo stabilito da o per Modane confine.

Sulla copertina, negli spazi opportunamente disposti, debbono essere completate a mano e con inchiostro le indicazioni relative:

1° al quantitativo di giorni per cui è valido il biglietto;
2° alla data di scadenza della validità;
3° al prezzo del biglietto, espresso in lire italiane.

Per i ragazzi dai tre agli otto anni, i quali pagano metà tariffa, viene rilasciato il biglietto eguale a quello per adulti,

ma sull'angolo superiore destro della copertina e di tutti i tagliandi si deve apporre un bollo con la seguente dicitura:

Ragazzo	Enfant
Child	Kind

12. — **Validità dei biglietti.**

La validità dei biglietti è fissata come segue (1):

30 giorni	se la somma dei percorsi indicati sui tagliandi è:	da 250 a 500 chilometri
45 »		» 501 « 1000 »
60 »		» 1001 » 3000 »
90 »		» 3001 » 5000 »
120 »		superiore ai 5001 »

La validità decorre dal giorno (questo compreso) indicato come inizio del viaggio sulla domanda del biglietto e risultante sul biglietto stesso dal timbro a perforazione dell'ufficio di emissione *e scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno, nè può in alcun caso essere prorogata.*

Le distanze afferenti ai percorsi di congiunzione non sono computate agli effetti della determinazione della validità del biglietto.

13. — **Utilizzazione dei biglietti.**

Il viaggio può essere incominciato in qualunque giorno entro il periodo di validità del biglietto.

Tanto al principio del viaggio quanto ad ogni ripresa dello stesso, dopo una fermata (art. 15), non è necessaria la vidimazione dei biglietti sui percorsi italiani e svizzeri.

Nei biglietti circolari di andata-ritorno e in quelli composti in parte di percorsi circolari ed in parte di percorsi di andata-ritorno, il viaggiatore può iniziare e terminare il viaggio ad una stazione intermedia del percorso riferentesi al primo tagliando: in tal caso il biglietto deve essere preventivamente sottoposto al visto del capo-stazione della stazione di partenza, il quale deve apporre sul tagliando l'an-

(1) In linea eccezionale i percorsi dell'Amministrazione delle Poste svizzere non vengono computati agli effetti della determinazione della validità dei biglietti.

notazione « *Viaggio incominciato a . . . . in direzione di . . . .* ».

Il tagliando portante detta annotazione deve quindi essere lasciato attaccato al biglietto per essere poi ritirato a viaggio compiuto.

Dopo ritirato il biglietto non è ammesso di introdurvi nuovi tagliandi, nè di sostituire con altri quelli che già vi si trovano.

I tagliandi devono essere utilizzati nello stesso ordine nel quale sono inseriti nel biglietto. Però, nel caso di viaggio circolare, è ammesso che i tagliandi vengano utilizzati anche in ordine inverso a quello di inserzione, purchè nell'itinerario del biglietto non siano compresi tagliandi valevoli per un solo senso, o percorsi di congiunzione di eguale specie. Se più percorsi circolari o di andata-ritorno o di diramazione irradiano da una stessa stazione, il viaggiatore è libero di compiere tali percorsi nell'ordine che preferisce.

Supposto che venga chiesto, per un viaggio avente origine da Roma, il seguente itinerario:

Roma - Napoli - Roma - Bologna - Roma - Modane confine - Modane - Belfort - Modane - Modane confine - Roma;

i tagliandi devono essere situati nel biglietto nell'ordine suaccennato in base alla richiesta del viaggiatore. Questi però può iniziare il viaggio per Bologna anzichè per Napoli e recarsi poi in questa seconda città per ritornare a Roma, d'onde proseguire per Modane, ecc.

Supposto altresì il seguente itinerario: Milano - Torino - Alessandria - Mortara - Milano - Venezia - Bologna - Milano - Iselle confine - Vallorbe frontière - Parigi - Vallorbe frontière - Iselle confine - Milano;

il viaggiatore può modificare l'ordine dell'itinerario recandosi prima a Venezia passando per Bologna e ritornando a Milano per la via di Verona o viceversa, per poi recarsi a Torino passando per Novara e ritornando a Milano per la via di Alessandria o viceversa, e poi continuare il viaggio per Iselle, ecc.

Similmente un viaggiaore che provenga dall'estero munito di biglietto combinabile predisposto per il seguente itinerario: Strasburgo - Basilea - Chiasso - Milano - Verona - Venezia - Bologna - Milano - Genova - Firenze - Genova - Milano - Chiasso - Basilea;

potrà, giunto a Milano, in luogo di recarsi a Venezia per la via di Verona secondo la disposizione dei tagliandi, seguire la via di Bologna e ritornare da Venezia per la via

di Verona, oppure effettuare il viaggio di andata-ritorno Milano - Genova - Firenze prima del circolare di diramazione Milano - Venezia - Bologna - Milano o viceversa.

14. — **Ritiro dei tagliandi.**

I tagliandi devono essere staccati dal biglietto soltanto dal personale di servizio. *Il personale deve usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare di ritirare quelli concernenti percorsi non ancora effettuati, tenuto conto specialmente delle facoltà di inversione di itinerario di cui al precedente art.* 13.

I tagliandi presentati disgiunti dalla copertina sono considerati nulli e ritirati se il vaggiatore non può nello stesso tempo presentare la copertina del biglietto e gli altri tagliandi relativi ai percorsi non effettuati.

15. — **Fermate nelle stazioni intermedie.**

I viaggiatori hanno il diritto di fermarsi:

a) in Italia ed in Svizzera in tutte le stazioni del percorso senza formalità;

b) nel Belgio, nelle stazioni indicate sui tagliandi, senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso dietro semplice visto del capo stazione o del suo delegato;

c) in Inghilterra, in Francia, in Olanda, in Svezia e nel Granducato di Lussemburgo, nelle stazioni estreme di ogni percorso senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo e prima di uscire dalla stazione;

d) in Rumania, nelle stazioni estreme di ogni percorso senza formalità e ad una stazione intermedia di ogni percorso, alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo e prima di uscire dalla stazione;

e) in Cecoslovacchia, nelle stazioni estreme di ogni percorso e nelle stazioni di fermata indicate sui tagliandi, senza formalità; inoltre è consentita una fermata in un'altra stazione intermedia di ogni percorso alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo e prima di uscire dalla stazione;

f) in Danimarca:

1°) quando la lunghezza complessiva dei percorsi indicati sui tagliandi è inferiore o eguale a 225 chilometri, in

tutte le stazioni del percorso alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo;

2°) quando la lunghezza del percorso indicato sul tagliando è superiore a 225 chilometri in una sola stazione del percorso, alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata subito dopo l'arrivo.

Salvo le eccezioni indicate nella nomenclatura alfabetica, i percorsi in piroscafo o in vetture devono essere compiuti senza fermate.

Il viaggiatore che interrompa il viaggio in una stazione intermedia, deve poi riprendere il viaggio o dalla stazione in cui si è fermato o da una stazione seguente situata nell'itinerario già inziato. In quest'ultimo caso il viaggiatore perde ogni diritto al percorso non effettuato.

La durata delle fermate è illimitata entro il periodo di validità del biglietto.

16. — **Cambio di classe.**

I viaggiatori che desiderano prendere posto in classe superiore per il percorso di un tagliando del biglietto od anche di una sola parte del percorso del tagliando stesso, devono pagare la differenza fra il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria della classe cui dà diritto il biglietto in loro possesso e quella d'un biglietto di corsa semplice — pure a tariffa ordinaria — della classe superiore che si vuole occupare, computata per il percorso pel quale si chiede il cambio di classe.

Se il tagliando è valido per un itinerario di forma tale da non potervi applicare la tariffa ordinaria differenziale, si dovrà scindere l'itinerario pel quale è da calcolare il supplemento, in tante tratte quante saranno necessarie per poter applicare la tariffa stessa e stabilire poi le differenze corrispondenti ad ogni tratta.

Così ad esempio: un viaggiatore, in possesso di un biglietto combinabile internazionale comprendente il tagliando delle Ferrovie dello Stato di II classe Serie 8687 (Modane frontiera-Ventimiglia frontiera, via Torino, Milano-Trieste Firenze-Napoli-Pisa-Genova) che desidera effettuare in I classe il percorso Firenze-Napoli-Genova dovrà pagare la differenza fra i biglietti di I e II classe per i percorsi Firenze-Napoli e Napoli-Genova e cioè:

Serie 8447 Firenze-Napoli Km. 565 prezzo di I classe
L. 240 —; di II classe L. 162 — = Differenza . . . . . . L. 78 —
Serie 8500 Napoli-Genova Km. 750 prezzo di I classe
L. 291 —; di II classe L. 196 — = Differenza . . . . . » 95 —
Diritto fisso. . . . . » 10 —

Totale della esazione supplettiva . . . L. 183 —

17. — **Ragazzi.**

a) i ragazzi di età al di sotto dei tre anni sono trasportati gratuitamente, senza diritto al posto;

b) i ragazzi di età compresa fra i tre e gli otto anni e quelli di età inferiore ai tre anni, per i quali viene richiesto un posto apposito, sono trasportati e metà tariffa;

c) al disopra degli atto anni, i ragazzi pagano tariffa intera.

18. — **Prezzi.**

I prezzi dei singoli percorsi sono indicati nel fascicolo II - Nomenclatura numerica dei percorsi (Nomenclature numérique des parcours) nella moneta del paese a cui ogni percorso appartiene.

Nei prezzi per i percorsi italiani sono già compresi gli aumenti di tariffa, il diritto fisso e la tassa addizionale pro mutilati.

19. — **Divieto di cessione del biglietto.**

Il biglietto è personale e non è quindi cedibile.

Il viaggiatore deve apporre la propria firma in inchiostro sulla copertina del biglietto prima di incominciare il viaggio ed è tenuto pure a ripetere la firma ad ogni richiesta del personale addetto alla controlleria. Se la firma manca nel biglietto, il personale deve invitare il viaggiatore a riparare immediatamente all'omissione.

Il biglietto utilizzato illecitamente viene ritirato ed il possessore considarato come sprovvisto di biglietto.

20. — **Rimborso del prezzo dei biglietti.**

In caso di perdita del biglietto, di abbandono od interruzione del viaggio per cause di cui le Amministrazioni non sono responsabili, queste non sono tenute ad alcun rimborso per i percorsi non effettuati.

21. — **Bagagli.**

In base al proprio biglietto il viaggiatore può fare spedire il proprio bagaglio, per relazioni comprese nell'itinerario del biglietto stesso, sia in servizio interno di ciascuna amministrazione, sia in servizio diretto internazionale, nei limiti, in quest'ultimo caso, delle corrispondenze previste dalle tariffe relative ai singoli servizi diretti.

Il viaggiatore deve uniformarsi, sotto la sua intera responsabilità, alle prescrizioni in materia di dogana, di sanità e di polizia per quanto riguarda la visita dei suoi bagagli e deve inoltre presenziare a tali visite, salvo le eccezioni ammesse dai relativi regolamenti.

22. — **Condizioni generali.**

Il trasporto dei viaggiatori, in quanto non sia diversamente stabilito dalle precedenti disposizioni, è regolato, su ogni territorio, dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti per il servizio interno di ogni Amministrazione.

PARTE II.

Norme contabili.

1. — **Compilazione della domanda e computo del prezzo del biglietto.**

L'agente incaricato della tassazione del biglietto deve compilare la parte destra della domanda presentata dal viaggiatore (Mod. Ci 239), eseguendo le operazioni di cui appresso:

1°) riportare, corrispondentemente all'indicazione di ciascun percorso, il prezzo relativo, espresso nella valuta nazionale del paese cui si riferisce il percorso stesso, nelle separate colonne opportunamente predisposte e sommare i prezzi di ciascuna colonna;

2°) convertire in franchi francesi i totali di ciascuna colonna non espressi in tale moneta ad eccezione delle lire, ad un cambio convenzionale (fissato quindicinalmente dall'amministrazione gerente, su una media dei corsi quotati alla Borsa di Parigi) e sommare poi i totali delle singole colonne;

3°) convertire tale prezzo complessivo in valuta italiana al nostro cambio giornaliero. I prezzi relativi ai percorsi italiani non devono essere convertiti in franchi francesi, ma sono da aggiungere a quelli dei percorsi esteri dopo che questi ultimi sono stati convertiti in lire.

Sulla copertina del biglietto deve essere riportato soltanto il prezzo complessivo in lire.

2. — **Contabilizzazione del diritto fisso.**

All'atto del ricevimento della domanda le stazioni, agenzie ed Uffici (art. 5 parte 1ª) devono incassare il diritto fisso di L. 8, di cui all'art. 7 della parte 1ª, emettendo un bi-

glietto speciale « Mod. Ci 203 *ter* » per diritti fissi, come si trattasse di un biglietto di abbonamento, con l'avvertenza di indicare a penna, in ambo le sezioni, che si riferisce a biglietto combinabile internazionale.

La sezione inferiore del biglietto « Ci 203 *ter* » deve essere allegata alla domanda, nello stesso modo praticato per i biglietti di abbonamento.

Gli uffici di emissione dei biglietti combinabili, anche per quelli venduti da essi direttamente ai viaggiatori, devono regolarsi per quanto riguarda il diritto fisso, nello stesso modo delle stazioni ed agenzie richiedenti; dovranno emettere cioè il biglietto « Mod. Ci 203, *ter* » da contabilizzare nei prospetti del servizio interno (Prospetto XVII del Ci 213) indipendentemente dalla contabilizzazione del biglietto combinabile.

3. — Compensi per gli Uffici di emissione.

Diritto di emissione. — L'importo di L. 8 che viene riscosso per ogni biglietto a titolo di diritto fisso o «spesa di compilazione » è devoluto per intiero agli Uffici di emissione dei biglietti.

Gli Uffici di distribuzione, ai quali spetta detto compenso, sono autorizzati ad accreditarsi sul mod. Ci 250, nello spazio appositamente destinato, dell'importo corrispondente al quantitativo delle copertine emesse durante il mese.

Provvigione. — Nessuna provvigione spetta agli Uffici in Italia su prodotti relativi ai tagliandi per i percorsi dell'Amministrazione delle F. S., intendendosi per questi compensata ogni prestazione coll'importo della « spesa di compilazione » in L. 8 per biglietto.

Nei riguardi invece dei tagliandi relativi ai percorsi esteri viene corrisposto agli Uffici di emissione gestiti da privati la provvigione nella misura del 3 % sulla parte spettante a ciascuna Amministrazione al netto di tasse di bollo ed imposte.

Detta provvigione viene corrisposta agli Uffici in Italia, anche sugli importi dei tagliandi di imprese lacuali ed Amministrazioni di ferrovie secondarie e tranviarie italiane.

La provvigione viene regolata seguendo due diversi sistemi di liquidazione.

Le amministrazioni estere non indicate in appresso liquidano la provvigione direttamente verso presentazione di elenchi compilati dagli Uffici di emissione, e convalidati dal Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze.

Per ottenere detta liquidazione gli Uffici devono perciò allegare al « Riassunto mensile » Mod. Ci 241, da compilare in duplice copia separatamente per ogni Amministrazione e rimettere al Controllo insieme alla rimanente contabilità mensile, una lettera del modello seguente, intestata all'Amministrazione alla quale si riferisce il relativo Riassunto Ci 241.

Il Controllo, previa verifica e convalidazione, cura l'inoltro degli elenchi alle Amministrazioni interessate, le quali dispongono per la corresponsione delle somme spettanti ai singoli Uffici, dopo depurato l'importo riscosso per i propri tagliandi delle tasse o imposte eventualmente comprese nei prezzi relativi.

A cura del predetto Controllo viaggiatori e bagagli vengono poi fatte agli Uffici di emissione le opportune comunicazioni per l'accreditamento dell'importo delle provvigioni.

Unione Internazionale per l'emissione dei biglietti a tagliandi combinati
Union Internationale pour l'emission des billets a coupons combinés

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT

Ufficio di emissione di............
Bureau d'emission de

L'Amministrazione delle Ferrovie..........................
L'Administration des Chemins de fer

è pregata di corrispondere a questo Ufficio la provvigione 3 %
est prié de vouloir bien correspondre à ce Bureau la commission 3 %

sull'importo di Frs: fr:............ per tagliandi combinabili inter-
sur le montant de pour coupons combinés inter-

nazionali venduti per suo conto durante il mese di .... 192..
nationaux vendus pour son compte pendant le mois de

Quantità — Quantité per classe — pour classe			Prodotto — Recette			Totale - Tota
1ª clas.	2ª clas.	3ª clas.	1ª clas.	2ª clas.	3ª clas.	Frs — Fr.

Il Capo dell'Ufficio
Le chef de Bureau

Le amministrazioni sotto indicate, invece, hanno autorizzati gli Uffici di emissione a dedurre dalla loro contabilità la provvigione del 3 % sull'importo dei tagliandi rispettivi da essi venduti:

— London e North Eastern Railway - London.
— London Midland e Scottish Railway Company - Derby.

— Ferrovie Svedesi dello Stato - Stoccolma.
— Ferrovia di Chimay - Chimay.
— Ferrovia Prince Henri - Lussemburgo.
— Ferrovie federali svizzere e altre intraprese di trasporti svizzere.
— Ferrovie olandesi - Utrecht.
— Ferrovia Gand Terneuzen - Gand.
— Ferrovie Danesi dello Stato - Copenaghen.
— Ferrovia del territorio della Sarre - Saarbrücken.
— Ferrovie cecoslovacche dello Stato - Praga (1).

La deduzione della provvigione deve essere fatta sul mod. Ci 241 (da compilare sempre in duplice copia), per classe e nella valuta di tariffa ed il relativo importo dovrà quindi essere convertito in franchi francesi al cambio medio quindicinale.

L'importo dedotto dovrà poi essere convertito in lire ita- italiane in base al cambio medio mensile e riportato quindi in un'unica somma, dopo di aver compilata una distinta riassuntiva in foglio separato, sul riepilogo del mod. Ci 250 per il relativo accreditamento.

4. — **Trasmissione delle domande agli Uffici di emissione.**

Le domande ricevute dalle stazioni o dalle agenzie devono essere inoltrate, corredate della sezione inferiore del modello Ci 203 *ter* di cui al punto 2, al competente ufficio di emissione; col primo treno utile, mediante semplice corrispondenza in busta con l'indicazione esterna « Combinabili Internazionali », indirizzata al Capo Stazione di . . . . per la consegna all'Ufficio di emissione di . . . .

Le stazioni e le agenzie debbono registrare in un apposito fascicolo le domande ricevute ed inoltrate all'Ufficio di emissione della propria giurisdizione.

5. — **Invio dei biglietti alle stazioni od agenzie richiedenti o designate per la consegna** (2).

Gli uffici di emissione, accertato il regolare pagamento del diritto fisso, mediante la presenza del biglietto « Mod. Ci

(1) La provvigione per i tagliandi cecoslovacchi è ridotta a L. 2.25 % sul prezzo lordo dei tagliandi medesimi.

(2) Le stazioni ed agenzie che possono essere designate per la consegna sono esclusivamente quelle elencate nell'art. 5 - parte 1ª della presente Istruzione.

203 *ter* », come è detto al precedente punto 2, rimettono in piego raccomandato, alle stazioni ed agenzie richiedenti o designate, i biglietti combinabili preparati in conformità alle indicazioni contenute nella domanda.

L'invio dei biglietti dovrà essere eseguito in piego raccomandato con mod. G-75, pel tramite della stazione ove ha sede l'Ufficio di emissione, scortato dalla ricevuta « Mod. Ci 247 » da includere nel piego, nello stesso modo che si usa per i biglietti di abbonamento.

Il « Mod. Ci 247 », col quale gli Uffici di emissione accompagnano il biglietto, deve portare le seguenti indicazioni:

a) il numero della copertina;

b) il nome e cognome del viaggiatore;

c) l'importo complessivo del biglietto in lire italiane, compreso l'aggio ed escluso il diritto fisso di L. 8 già riscosso e contabilizzato col mod. Ci 203-*ter* come sopra è detto.

Il predetto mod. Ci 247 deve essere compilato col sistema a decalco, in tre esemplari, di cui uno da conservare in atti dall'Ufficio emittente, uno da inviare al Controllo quale allegato al mod. Ci 248 ed uno che deve scortare il biglietto.

Della copia che va alla stazione od alla agenzia richiedente o designata, il tagliando superiore rimane alla stazione od alla agenzia; quello inferiore deve invece essere restituito immediatamente all'Ufficio di emissione, il quale, non ricevendolo entro cinque giorni, deve sollecitarne la restituzione, iniziando poi, se del caso, pronte indagini per conoscere la sorte toccata ai relativi biglietti.

6. — Contabilizzazione dei biglietti.

I tagliandi ricevuti in fornitura, distinti per Amministrazione fornitrice, devono essere assunti in carico sul registro Mod. Ci 237 (già 1513) sul quale si deve eseguire anche la registrazione complessiva di scarico dei tagliandi emessi in ciascun mese.

Per ciascuna domanda Mod. Ci 239 i tagliandi emessi devono essere registrati sul libro Mod. Ci 238, riportandovi tutti gli estremi che si riferiscono alla domanda, nonchè ai tagliandi stessi ed alla copertina, omettendo però la indicazione delle località estreme della corrispondenza. E' pure da riportarvi l'indicazione dell'importo parziale e di quello totale nelle diverse valute, e del relativo ammontare convertito in lire ed in franchi francesi separatamente per i vari paesi.

Il totale delle colonne 8 e 9 del registro Mod. Ci 238 (aggio riscosso e importo complessivo in lire) dovrà confrontare con quello assunto a debito durante il mese, risultante dal « Riepilogo » del Mod. Ci 250, nonchè dal Mod. Ci 303-*bis*.

Gli uffici di emissione devono contabilizzare tutti i tagliandi emessi, sugli appositi prospetti « Mod. Ci 250 e 241 », utilizzando il primo per i tagliandi italiani, il secondo per quelli esteri, tenendo questi ultimi distinti fra le diverse Amministrazioni (1). Il mod. Ci 241 deve essere compilato in duplice copia, a decalco.

Nel contabilizzare i tagliandi a serie fissa, tanto italiani (Mod. Ci 250 quanto esteri (Mod. Ci 241) non è necessario esporre la situazione di casellario quando non si effettui vendita, venedo tenuto conto di ogni movimento dal Controllo, con apposite registrazioni.

Sui Mod. 250 e 241 l'importo unitario per ciascuna tratta (italiana od estera) deve essere esposto riportandovi quello risultante dalla « Nomenclatura » (fascicolo II). I prezzi in franchi francesi, sono contabilmente considerati come se fossero lire italiane. La conversione delle diverse valute in « franchi » deve essere fatta sugli importi complessivi quindicinali di ciascuna amministrazione, in base al corso di cambio stabilito. Sul riepilogo del mod. Ci 250 deve essere riportato l'importo relativo a ciascuna Amministrazione interessata, mediante raggruppamento particolareggiato delle Amministrazioni stesse per nazione.

Gli Uffici di emissione devono portare in conto l'importo complessivo dei biglietti combinabili compreso l'importo dell'aggio risultante dal mod. Ci 303 *bis* nell'ultima pagina del Riepilogo Generale « Mod. Ci 212, sotto la voce, da intestare a penna, « *g*) BIGLIETTI COMBINABILI INTERNAZIONALI ».

Gli uffici di emissione che prendono a debito l'importo di tutti i tagliandi emessi, si accreditano poi sul riepilogo mod. Ci 302, quadro C-*bis* dell'importo, compreso l'aggio, di quelli inviati alle stazioni, allegando a detto riepilogo, a giustificazione delle partite iscrittevi, tanti elenchi mod. Ci 248, compilati in duplice copia col sistema a decalco,

(1) Per quanto riguarda le ferrovie svizzere i mod. Ci 241 devono essere compilati separatamente per le serie che interessano le varie Amministrazioni svizzere affiliate, come dalle indicazioni risultanti nel fascicolo II (pag. XXV), riepilogando poi in un mod. Ci 241 unico tutti quelli compilati per le diverse Amministrazioni.

quante sono le stazioni alle quali sono stati inviati i biglietti, e corredati delel relative distinte mod. Ci 247.

Le stazioni e le agenzie che ricevono i biglietti devono restituire col primo treno utile all'ufficio di emissione il tagliando inferiore del mod. Ci 247, trattenendo in atti il tagliando superiore.

Scriturano poi, di volta in volta, sullo scartafaccio e sul mod. Ci 210 l'importo complessivo delle distinte Ci 247, facendo figurare i singoli importi, fino a che non siano incassati, in rimanenza fra i titoli da liquidare.

L'importo dei biglietti consegnati al viaggiatore deve essere anssunto a debito sul prospetto XII del mod. Ci 213.

7. — Comunicazione degli introiti al Controllo.

In seguito ad accordi, si è stabilito di pagare alle Amministrazioni estere, nei primi giorni del mese, un acconto sugli introiti conseguiti nel mese precedente. In conseguenza di ciò gli Uffici di emissione devono inviare al Controllo viaggiatori e bagagli immancabilmente il 1° di ogni mese, la notificazione degli incassi distinti per nazione, facendo uso del modello suguente:

Servizio dei biglietti combinabili internazionali

Ufficio di emissione di..........

All'On. Controllo viaggiatori e bagagli
(Gruppo 7°)

FIRENZE

Si comunicano gli introiti conseguiti durante il mese di .... 192... per i tagliandi delle amministrazioni estere:

Per	percorsi	francesi	frs: frs:	....
»	»	svizzeri	»	....
»	»	belgi	»	....
»	»	inglesi	»	....
»	»	olandesi	»	....
»	»	danesi	»	....
»	»	cecoslovacchi	»	....
»	»	svedesi	»	....
»	»	romeni	»	....
		Totale	frs: frs:	....

Bollo e data

IL CAPO DELL'UFFICIO

8. — **Riscossione dei prezzi, computo e contabilizzazione dell'aggio.**

Il pagamento dei biglietti deve essere effettuato intieramente in valuta italiana; la differenza riscossa a titolo di aggio (1) sulle quote relative ai percorsi esteri viene assunta a debito sul « Mod. Ci 303-*bis* » (appositamente istituito per essere distinto dal 303, riflettente gli altri servizi diretti internazionali).

I biglietti devono essere scritturati sul mod. Ci 303-*bis* progressivamente, mano a mano che vengono consegnati ai viaggiatori o spediti alle stazioni richiedenti, senza obbligo di seguire la numerazione progressiva delle copertine.

Per i biglietti richiesti e compilati nell'ultimo giorno della quindicina o del mese, da consegnare ed utilizzare nella quindicina o nel mese successivo, deve essere applicato il corso del cambio medio convenzionale in vigore nel momento nel quale i biglietti vennero compilati e nel quale vengono contabilizzati, portandoli poi, se del caso, a fine mese, per l'importo complessivo, fra le partite in sospeso nei documenti contabili.

Quando il biglietto viene inviato, per la consegna, ad una stazione od agenzia richiedente o designata, l'Ufficio di emissione si addebita, senz'altro, sul « Mod. 303-*bis* » anche dell'aggio e la stazione ricevente assume a debito l'intiero importo, compreso l'aggio.

9. — **Biglietti annullati e non consegnati.**

I biglietti rifiutati e quelli annullati per qualsiasi causa durante il mese contabile sono da inviare da parte degli Uffici di emissione al Controllo viaggiatori e bagagli allegati alla contabilità (mod. Ci 241 o Ci 250), elencandoli nell'apposito quadro del mod. Ci 250.

Quelli rifiutati, già contabilizzati nel mese precedente e quelli non consegnati dalle stazioni od agenzie entro i 15 giorni (vedi parte 1ª, art. 8), devono essere annullati e allegati al mod. Ci 302, mediante il quale gli uffici di emissione e le stazioni od agenzie si accreditano del relativo importo.

10. **Controlleria.**

Gli agenti delle stazioni e dei treni addetti alla controlleria si atterranno alle stesse norme in uso per le altre ca-

(1) Si deve tener presente che il cambio ufficiale giornaliero deve essere maggiorato del 2 % e indicato in una cifra unica complessiva (compresa cioè la maggiorazione) sul Mod. 303-*bis*.

tegorie di biglietti in quanto si tratti delle condizioni comuni, cioè: validità, percorrenza, irregolarità, ecc.

Nelle perforazioni di controlleria sono da osservare le disposizioni seguenti:

All'inizio dell'uso di un tagliando gli agenti addetti al servizio delle sale ed eventualmente anche i controllori ed il personale viaggiante, devono forarlo nell'angolo superiore destro. Nelle successive controllerie i controllori e gli agenti addetti alla controlleria dei treni, devono praticare, nei tagliandi a serie fissa, le forature nelle caselle apposite sul nome della stazione oltrepassata, come segno di annullamento di percorso già compiuto. Nei tagliandi facoltativi la foratura deve essere fatta nelle caselle apposite sul numero dei chilometri che il viaggiatore ha già percorsi. Nessuna foratura deve essere praticata sul biglietto per le fermate intermedie.

Esempio: *a*) Eseguendosi la controlleria fra Firenze e Arezzo ad un tagliando a sèrie fissa pel percorso Milano-Roma, la perforazione a cura del personale del treno sarà praticata sul nome della stazione di Firenze, già oltrepassata.

b) Eseguendosi invece la controlleria fra Foggia e Barletta ad un tagliando facoltativo valevole per il percorso Bologna-Brindisi, la perforazione dovrà essere praticata alla casella indicante km. 600.

Durante la controlleria in nessun caso si dovrà forare la copertina del biglietto.

11. — Ritiro dei tagliandi.

I tagliandi devono essere ritirati al termine del percorso per il quale sono validi. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione terminale.

Peraltro, quando il viaggiatore non si fermasse in detta stazione e proseguisse il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi ai percorsi compiuti, deve essere fatto sui treni a cura degli agenti incaricati della controlleria.

La matrice di ogni tagliando deve essere lasciata sempre unita alla copertina.

I tagliandi ritirati dalle stazioni sono da inviare *in piego speciale* al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze (Gruppo 7°).

I tagliandi ritirati sui treni devono essere consegnati per l'invio al detto Controllo:

a) dai Controllori, alla stazione nella quale effettuano il versamento giornaliero;

b) dagli altri agenti addetti alla controlleria, alla stazione nella quale ha termine il loro servizio.

Stante la possibilità di utilizzare i tagliandi in senso inverso, ovvero di invertire l'ordine dei viaggi (parte I, art. 13), si fa ancora speciale raccomandazione di usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare il ritiro di quelli non ancora utilizzati.

12. — **Copertina.**

Al compimento del viaggio, deve essere ritirato dal biglietto l'ultimo tagliando insieme alla copertina.

INDICE

PARTE I.

Condizioni di trasporto e norme per il servizio dei biglietti.

PARTE II.

Norme contabili.

Circolare N. 74.

Concessione seconda fornitura orologio da tasca.

Da parte di vari Uffici è stato fatto presente che alcuni agenti, aventi titolo, in base alle disposizioni del Regolamento sul vestiario-uniforme, alla fornitura dell'orologio da tasca, con contributo dell'Amministrazione, hanno domandato, nonostante abbiano già usufruito di tale concessione, di poter prelevare un nuovo orologio, avendo smarrito o rotto quello loro concesso come prima dotazione.

In relazione ad analoga deliberazione del Sig. Direttore Generale, s'informa che tali richieste potranno essere ammesse, alla condizione che per detta nuova concessione l'importo dell'orologio sia portato a totale carico dell'agente richiedente, senza cioè che l'Amministrazione da parte sua contribuisca, come per la somministrazione dell'orologio di prima dotazione.

S'interessano i Capi degli Uffici che dovranno vistare tali richieste per l'ulteriore corso, di voler vigilare perchè, nell'applicazione di tale concessione, non si abbiano a verificare abusi.

Circolare N. 75.

Nuove tariffe di confezione.

La Ditta Antonio Marziale di Roma, concessionaria per la fornitura delle stoffe ed accessori occorrenti per il vestiario uniforme, partecipa che in seguito alle modificazioni apportate nelle diverse foggie delle divise dal nuovo Regolamento Vestiario, e per tenere conto anche delle maggiori esigenze di lavorazione previste per tali indumenti, si è reso necessario di portare qualche aumento alle tariffe di confezione, praticate presso i Laboratori delle Ditte corrispondenti.

Pertanto, le tariffe di confezione previste dalla Circolare n. 57-1923 (Boll. Uff. n. 46 del 15-11-1923) vengono ad essere modificate come segue:

— Stiffelius a due petti con revers di seta per Capi Stazione . . . . L. 90

— Stiffelius di stoffa nera ad un petto e 2 petti, senza revers di seta, per commessi, uscieri e guardia sala . . . . » 60

— Giacca di stoffa nera a due petti . . . . . . » 60

— Giubba di stoffa grigio-ferro con tasche esterne e martingala e giubba nera con collo diritto senza martingala. . . . . » 60

— Panciotto di piquet bianco . . . . » 20

— Panciotto di stoffa nera per Capi stazione . » 18

— Panciotto di stoffa nera per commessi, uscieri e controllori viaggianti . . . . » 13

— Pantalone di stoffa nera per capi stazione . » 30

— Pantalone di stoffa nera e di stoffa grigio-ferro » 25

— Cappotto di panno nero a due petti per capi stazione . . . . » 80

— Cappotto di panno marengo . . . . » 90

— Pardessus di stoffa grigio scura ad un petto. » 90

— Combinazioni di fustagno per macchinisti e fuochisti . . . . » 30

Nei prezzi di tariffa suindicati s'intende compresa l'applicazione di tutti i distintivi.

Colla occasione si porta a conoscenza del personale interessato che gli attuali laboratori corrispondenti della Ditta Marziale sono i seguenti:

— ALESSANDRIA - Pietro Monaco - Via Vochieri, 24.

— ANCONA - Ciro Sciarra - Corso Vittorio Emanuele.

— BARI - Francesco Giuliani - Corso Vittorio Emanuele, 116.

— BOLOGNA - Arturo A. Pardo - Via S. Stefano, 35.

— CATANIA - Margaglio Vittorio - Corso Umberto, 63.

— FIRENZE - Lupi Ettore - Via Gioberti, 43.

— GENOVA - Pietro Monaco - Via XX Settembre, 1.

— MILANO - Sartoria Ferrovieri - Via Moscova, 27.

— PISA - Alberto Azzolini - Via Solferino, 13.

— REGGIO CALABRIA - Marrani Fortunato - Corso Garibaldi, Palazzo Trapani.

— ROMA - Umberto Marzetti e C. - Via dello Statuto, 44.

— S. BENEDETTO DEL TRONTO - Ciro Sciarra.

— TORINO - Schreiber e Zignone - Via S. Francesco Da Paola, 30.

Si rammenta ad ogni buon fine che nessun obbligo hanno gli agenti, obbligati alla divisa, di rivolgersi ai laboratori corrispondenti della Ditta Marziale per le confezioni che loro occorrono; e pertanto la mancata tempestiva esecuzione degli ordini di confezione passati in detti laboratori, non può essere invocata dagli agenti a loro giustificazione qualora essi nei termini previsti dalle disposizioni all'uopo emanate fossero trovati in servizio senza la uniforme prescritta dal nuovo regolamento.

Circolare N. 76.

Prezzo degli impermeabili gommati.

Con riferimento alla circolare n. 59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato con cappuccio viene ribassato, per tutte le richieste che perverranno alla Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili Mosca e Masera » di Milano dal 1° gennaio 1926 in poi, da L. 325 a L. 315 (lire trecentoquindici).

Con la circostanza si fa presente che il prezzo della fodera mobile di lana, e di cui la circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25-1925, viene ribassata da L. 88 a L. 85 (ottantacinque).

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con deliberazione 10 novembre 1925 della Commissione acquisti, la ditta ing. Carlo Campanella di Torino è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Direttore generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un tratto di muro di sostegno del piazzale della Stazione di Manarola sulla linea Genova-Spezia	L. P.	Ore 12 4 gennaio 1926	350.000	Sezione Lavori Genova
Allacciamento del bacino Vittorio Emanuele III nel Porto di Genova col Parco Forni di Sampierdarena	L. P.	Ore 12 4 gennaio 1926	1.995.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di una linea telegrafonica fuori sede ferroviaria fra Livorno e Pisa	T. P.	Ore 12 10 gennaio 1926	100.000	Ufficio Speciale Firenze
Ampliamento fabbricato viaggiatori di Aielli e costruzione di un forno da pane nella fermata medesima	C. fiduciario	Ore 12 11 gennaio 1926	34.200	Sezione Lavori Sulmona
Prolungamento del fabbricato viaggiatori e costruzione in stazione di Voghera di sottopassaggio a servizio del marciapiedi centrale.	L. P.	Ore 12 11 gennaio 1926	336.200	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione a Ferrara di un primo gruppo di case economiche per i ferrovieri	L. P.	Ore 12 18 gennaio 1926	690.000	Sezione Lavori Ferrara

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Attrezzatura elettrica della Cabina di trasformazione di Livorno Centrale (Dep. Locomotori)	T. P.	Ore 11 10 gennaio 1926	100.000	Ufficio Speciale Firenze
Ampliamento del piazzale della stazione di Pizzighettone e costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori	L. P.	Ore 12 20 gennaio 1926	360.000	Sezione Lavori Cremona
Lavori occorrenti per la formazione del piazzale viaggiatori nella nuova stazione di Forlì	L. P.	Ore 12 11 gennaio 1926	8.500.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un ponticello di metri 3 di luce al chilometro 295+294 nella Stazione di Priolo Melilli della linea Bicocca-Siracusa	L. P.	Ore 12 8 gennaio 1926	55.000	Sezione Lavori Catania
Posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quella attualmente esistente al ponte sulla Dora di Pont Ventoux al chilometro 70+585 della linea Torino-Modane	L. P.	Ore 12 15 gennaio 1926	1.700.000	Sezione Lavori Torino Nord
Lavori di terra e murari occorrenti per sostituire due nuove travate metalliche indipendenti alla travata a doppio binario sulla Dora di Pont Ventoux al chilometro 70+585 della linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 12 15 gennaio 1926	550.000	Sezione Lavori Torino Nord

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un maglio pneumatico con mazza battente del peso di Kg. 75 per la Squadra Rialzo di Milano Lambrate	T. P.	30 gennaio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II – Sez. 7ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 2 magli pneumatici da 100 e 150 Kg. e relativi motori elettrici, destinati al deposito locomotive di Firenze Romito	T. P.	20 gennaio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Fornitura e posa in opera dei materiali costituenti l'impianto della distribuzione dell'aria compressa e per la saldatura ossiacetilenica per il deposito di Livorno Centrale	T. P.	15 gennaio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Un impianto completo per saldatura ossiacetilenica con gasogeno della carica di circa Kg. 12 di carburo; completo di accessori – per la Squadra Rialzo di Trieste Centrale.	T. P.	20 gennaio 1926	—	Servizio Moteriale e Trazione Ufficio II - Sez. 7ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Opere di terra e murarie occorrenti per l'impianto del nuovo deposito per trazione elettrica e trazione a vapore al Bivio Ferrara nella stazione di Bologna (1° gruppo)	L. P.	Ore 12 12 gennaio 1926	1.350.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di locali per uso Caffè e per la Posta e sistemazione del piazzale esterno nella stazione di Girgenti	C. fiduciario	Ore 18 14 gennaio 1926	43.100	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un fabbricato a due piani ad uso alloggi nella stazione di Gerace	L. P.	Ore 12 20 gennaio 1926	260.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di un binario per i treni Reali nella stazione di Pisa P. Nuova.	L. P.	Ore 12 15 gennrio 1926	98.000	Sezione Lavori Pisa
Lavori inerenti ad un primo gruppo di opere d'armamento per la sistemazione del servizio merci nella stazione di Grosseto.	C. fiduciario	Ore 12 17 gennaio 1926	30.000	Sezione Lavori Pisa
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale dal km. 0.735 al km. 10 + 627 della linea Foggia-Lucera.	L. P.	Ore 12 5 gennaio 1926	90.000	Sezione Lavori Foggia
Costruzione di un muro di rivestimento a difesa dell'argine ferroviario fra i km. 254 + 026/053 e rialzamento della spalletta della cunetta sinistra km. 255 + 620/865 e 258 + 500/752 linea Licata-Siracusa.	C. fiduciario	Ore 18 15 gennaio 1926	24.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori murari ed in cemento armato relativi al prolungamento pensiline metalliche sui due marciapiedi intermedi della stazione di Casale M. ed alla costruzione di un sottopassaggio.	L. P.	Ore 12 5 gennaio 1926	242.000	Sezione Lavori Alessandria
Opere metalliche occorrenti per il prolungamento delle pensiline sui due marciapiedi intermedi della stazione di Casale M.	L. P.	Ore 12 5 gennaio 1926	287.000	Sezione Lavori Alessandria

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari relativi alla demolizione della travata esistente ed alla costruzione di un viadotto in muratura per doppio binario in sostituzione dell'attuale travata in ferro per semplice binario sul vallone di Comba Scura al km. 59 + 916,33 della linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 12 30 gennaio 1926	2.700.000	Sezione Lavori Torino Nord

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	30,000	Tessere per l'uso dei biglietti settimanali festivi per operai e braccianti	L. P.	12-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	3.110	Condensatori telefonici da 2-0,15-0,5-0,05 microfurand	T. P.	2-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Materiali diversi per impianti di illuminazione elettrica locali	T. P.	5-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Morsetti, randace e tenditori	T. P.	7-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
Ml. »	34.000 11.000	Corda metallica di 19 fili idem. di 18 fili	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º »	400 800	Estintori da incendio di tipi diversi Cariche per detti estintori	T. P.	5-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
—	—	Pompe per cisterne e per pozzi profondi	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	400	Alzatraguardi per ferrovie a scartamento normale	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	100	Binde da tonn. 10 a semplice effetto	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	14.800	Spazzole diverse (di crine, di bassina e radica)	T. P.	17-1-1926	Id. Ufficio 2º Id.
N°.	72	Fermacarri, tipo Max-Judel	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	2.000	Colori in panetti per disegnatori	T. P.	30-1-1926	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	7000	Isolatori di porcellana o di vetro Pyrex	T. P.	10-1-1926	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	55.000	Scopette di padule	T. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	12.000	Nastri per macchine da scrivere tipo Oliver, Remington ed Olivetti	L. P.	23-1-1926	Id. Ufficio 2º Id.

		LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Fornitura lavori di orario per i singoli Compartimenti	L. P.	5-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Mc.	1000	Legname quercia rovere nostrale in travi	L. P.	26-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.° »	400.000 570.000	Fogli di carta da calcare Id. id. carbonata	L. P.	29-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	3500	Tubetti inchiostro nero, violetto e turchino per Roneo, Cyclostile e mimeografo	L. P.	30-1-1926	Id. Ufficio 2° Id.
Q.li	1725	Carta da involgere	L. P.	6-2-1926	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Punte a doppia sborbia, per trapano, a badano ecc.	T. P.	10-2-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	25	Carri coperti serie Gv per la Colonia Eritrea	L. P.	8-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	54	Carrozze di III classe serie CIz	L. P.	8-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	12,000	Rotaie di acciaio per armamento, mod R. A. 36S	L. P.	12-1-1926	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.